X Legislatura

Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa

Unità Dirigenziale
Assemblea

SEDUTA CONSILIARE ore 14.30-17.00

13 Novembre 2018

Allegato B

INTERROGAZIONI PRESENTATE
MOZIONI PRESENTATE
RISPOSTE INTERROGAZIONI PERVENUTE
RISOLUZIONE

<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019885/i del 16/11/2018 18.43 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 18.43-20180019885

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente della II Commisione
Consiliare Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

e p.c. Al Questore alle Finanze
del Consiglio Regionale
On. Antonio Marciano

Direttore Generale Risorse
Umane, Finaziarie e
Strumentali.

L O R O S E D I

Oggetto: Delibera di Giunta regionale del 16.11.2018 n.760.

Approvazione schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2015.

Visto l'articolo 54, comma 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 113 del regolamento Interno;
Visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n.118;
Vista la legge regionale 21/2017,

assegna il provvedimento in oggetto a:

- II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
- Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.

D'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

PER AVERE I TESTI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI CONSULTARE IL SITO WEB DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, LINK “ATTI E DOCUMENTI”.

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0017549/u del 16/10/2018 11.21 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/10/2018 11.21-20180017549

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

e.p.c. Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.259/III

Oggetto: Decreto Presidenziale n.154 dell'8 ottobre 2018.
DGRC n.52 del 07.02.2017 Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN di Medicina Generale del 20.01.2005 e s.m. e i. Sostituzione componente.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale vigente, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'UD Assemblea
- Dott.ssa Vincenza Vassallo -

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini -

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

X legislatura

Mod. 1

Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 259/III

PRESIDENTE	**Presidente De Luca Vincenzo**
CAPO GABINETTO	**De Felice Sergio - Capo Gabinetto**
ASSESSORE	**Presidente Vincenzo De Luca**
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**dott. Postiglione Antonio**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	

DECRETO N°	DEL
154	**08/10/2018**

Oggetto:

DGRC n. 52 del 07.02.2017 Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN di Medicina Generale del 20.01.2005 e s.m. e i. . Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

a. Che l'art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 20.01.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del D.L.gs n. 502 del 1992, sul quale è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23.03.2005 (rep. N. 2272 del 23.03.2005), stabilisce che in ciascuna regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 22;

b. Che con D.G.R.C. n. 52 del 7 febbraio 2017, a parziale modifica della D.G.R.C. n. 1907 del 16.12.2005, è stata disciplinata la composizione del Comitato permanente regionale *ex* art. 24 dell'Accordo Collettivo Nazionale Medicina Generale ed è stata demandata al Presidente della Giunta regionale la nomina dei componenti e del segretario del predetto organo;

CONSIDERATO:

a. Che con D.P.G.R.C. n. 36 del 10.02.2017 pubblicato sul BURC n. 14 del 20.02.2017 sono stati definiti i componenti il Comitato permanente regionale così come segue:

componenti di parte pubblica:

Dr.ssa Antonella Guida, Dirigente presso la Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania, con funzioni di Presidente;

Dirigente *pro tempore* della UOD 03 Assistenza Territoriale della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania;

Dott. Aurelio Bouchè, Dirigente presso la Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania;

Dott. Pasquale Izzo, Dirigente ASL Napoli 1 Centro;

Dott. Primo Sergianni, Dirigente ASL Napoli 3 Sud;

Dott. Tommaso Girasole, Dirigente ASL Napoli 2 Nord;

componenti di parte sindacale:

Dott. Federico Iannicelli, Rappresentante FIMMG;

Dott. Giorgio Massara, Rappresentante SNAMI;

Dott. Antonio Pacelli, Rappresentante SMI;

Dott. Salvatore Torre, Rappresentante INTESA Sindacale;

segretario verbalizzante Elena Amoroso funzionario direttivo, dipendente regionale della UOD 03 Assistenza Territoriale;

VISTE:

a. Le comunicazioni prot. n. 03/IS/BP/2017 del 07.04.2017 e prot. n.14/IS/BP/2018 del 16.04.2018 del Presidente di Intesa Sindacale dr. Biagio Papotto con la quale è designato quale componente titolare nel Comitato ex art. 24 il dr. Pasquale Mario Speranza;

PRESO ATTO

a. Dell'acquisizione da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR, con nota prot. 2018. 0624299 del 04/10/2018, della dichiarazione di insussistenza di cause ostative allo svolgimento dell'incarico di componente del Comitato permanente regionale rilasciata dal dr. Pasquale Mario Speranza;

RITENUTO:

a. Di dover sostituire il componente di parte sindacale per la sigla Intesa Sindacale, attualmente ricoperta dal dr. Salvatore Torre, con il dr. Pasquale Mario Speranza;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di sostituire l'attuale rappresentante di parte sindacale per la sigla Intesa Sindacale nel Comitato Permanente Regionale ex art. 24 dell'ACN di Medicina Generale del 20.01.2005 e s.m. e i. il dr. Salvatore Torre con il dr. Pasquale Mario Speranza;

2. di precisare che la composizione definitiva del Comitato di cui all'art. 24 dell'ACN di Medicina Generale risulta essere la seguente:

Dr.ssa Antonella Guida, Dirigente presso la Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania, con funzioni di Presidente;

Dirigente *pro tempore* della UOD 03 Assistenza Territoriale della Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania;

Dott. Aurelio Bouchè, Dirigente presso la Direzione Generale Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania;

Dott. Pasquale Izzo, Dirigente ASL Napoli 1 Centro;

Dott. Primo Sergianni, Dirigente ASL Napoli 3 Sud;

Dott. Tommaso Girasole, Dirigente ASL Napoli 2 Nord;

Dott. Federico Iannicelli, Rappresentante FIMMG;

Dott. Giorgio Massara, Rappresentante SNAMI;

Dott. Antonio Pacelli, Rappresentante SMI;

Dott. Pasquale Mario Speranza, Rappresentante INTESA Sindacale;

segretario verbalizzante Elena Amoroso funzionario direttivo, dipendente regionale della UOD 03 Assistenza Territoriale;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale della Campania ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto vigente;

4. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Segreteria di Giunta, alla Direzione Generale della Salute e il Coordinamento del SSR per il prosieguo di competenza, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella Sezione Trasparenza – Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.

DE LUCA

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018049/u del 22/10/2018 14.29 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
22/10/2018 14.29-20180018049

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

e.p.c. Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.261/III

Oggetto: Decreto Presidenziale n.161 del 15 ottobre 2018.
L.R. 4/2003 – Nomina Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla – Adempimenti DGR n.525 del 07.08.2018.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale vigente, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'UD Assemblea
- Dott.ssa Vincenza Vassallo -

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini -

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE	**Presidente De Luca Vincenzo**
CAPO GABINETTO	**De Felice Sergio - Capo Gabinetto**
ASSESSORE	**Presidente Vincenzo De Luca**
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**dott. Diasco Filippo**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	**dott. Caiazzo Sergio**

DECRETO N°	DEL
161	**15/10/2018**

Oggetto:

L.R. 4/2003 - NOMINA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA - ADEMPIMENTI DGR N. 525 DEL 07.08.2018.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a. con DGR n. 525 del 07/08/2018 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della persistenza dell'interesse pubblico a disporre la proroga della gestione commissariale del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge regionale n.4/2003, al fine di consentire la ricostituzione degli organi ordinari dell'Ente e lo svolgimento, nelle more, dell'amministrazione dell'Ente;
b. la medesima deliberazione ha demandato al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario straordinario ai sensi della richiamata norma per una durata non superiore a 360 giorni;

VISTO il curriculum dell' Avv. Giuseppe Testa, Dirigente di ruolo della Regione Campania, dal quale risulta il possesso dei requisiti e della professionalità necessaria per l'espletamento dell'incarico commissariale;

CONSIDERATO che il predetto Dirigente ha già ricoperto le funzioni di Commissario straordinario, giusto DPGRC n. 35 dello 01.03.2018, ed è attualmente in regime di *prorogatio* dei poteri;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'espletamento dell'incarico ;

RITENUTO

a. di disporre, in attuazione della DGR n. 525 del 07/08/2018, il rinnovo della gestione commissariale del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, rinnovando, altresì, l'incarico di Commissario straordinario all'Avv. Giuseppe Testa per ulteriori 360 giorni, fatta salva comunque l'ipotesi di cessazione anticipata ed automatica all'atto della nomina dei nuovi organi ordinari;
b. di affidare l'incarico al suddetto Commissario straordinario per l'assolvimento dei compiti assegnati con la DGR n. 525/2018 e per assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale;

VISTI

- la legge regionale n. 25.2.2003, n. 4, modificata dall'articolo 52, comma 10, della LR n. 1/2012;
- l'articolo 48 dello Statuto della Regione Campania
- la deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 07/08/2018

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per le considerazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

1. di rinnovare, in conformità a quanto disposto con la DGR n. 525/2018, la gestione commissariale del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi ordinari;
2. di nominare, quale Commissario straordinario del suddetto Consorzio, l'Avv. Giuseppe Testa per l'assolvimento dei compiti assegnati con la DGR n. 525 /2018 e per assicurare, nelle more della ricostituzione degli organi consortili, il regolare funzionamento dell'ente, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale;
3. di stabilire che il mandato commissariale non può avere una durata superiore a 360 gg., salva cessazione anticipata in conseguenza della costituzione degli organi, ove anteriore;
4. di dare atto che l'incarico, in quanto conferito a soggetto interno all'Amministrazione regionale, è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate, i cui oneri sono da imputarsi a carico del bilancio consortile;
5. di notificare il presente provvedimento all'interessato e al Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla;
6. di inviare il presente atto al Consiglio Regionale per l'espressione del gradimento, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto della Regione Campania;
7. di inviare altresì il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole e Forestali, per gli adempimenti di competenza, e all'ufficio competente per la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania.

DE LUCA

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018345/u del 25/10/2018 15.47 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
25/10/2018 15.47-20180018345

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

e.p.c. Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.262/III

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n.648 del 16 ottobre 2018.
Nomina Presidente Ente Parco Metropolitano Colline di Napoli.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale vigente, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'UD Assemblea
- Dott.ssa Vincenza Vassallo -

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini -

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018019/e del 22/10/2018 12.33 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
22/10/2018 12.33-20180018019

Deliberazione N. **648**

Assessore

Vicepresidente Bonavitacola Fulvio
Assessore Discepolo Bruno

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 06	07

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL ***16/10/2018*** **ATTIVITÀ AMM.VA**

PROCESSO VERBALE

REG. GEN. N. 262/III

Oggetto :

Nomina Presidente Ente Parco Metropolitano Colline di Napoli.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	**PRESIDENTE**
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	
9)	”	Corrado	MATERA	
10)	”	Sonia	PALMERI	**ASSENTE**
11)	”	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

a) con legge regionale 1 settembre 1993, n.33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) sono state individuate le aree naturali protette campane ed è stata disciplinata la gestione del sistema Parchi e Riserve Naturali, affidata ad appositi Enti Parco;
b) ai sensi dell'art.7 della citata legge regionale, come modificata con legge regionale 15 marzo 2011, n.4, gli organi dell'ente Parco sono individuati nel Presidente, nella Giunta, nel Collegio dei Conti e nella Comunità del Parco;
c) la legge regionale n.17 del 7 ottobre 2003, all'art.1 istituisce, tra l'altro, l'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, rinviando per tutto quanto non previsto ai principi, alle norme e disposizioni della legge regionale n.33/93 – comma 12;
d) con delibera di G.R. n.352 del 14 giugno 2017, su proposta del vice-presidente con delega all'Urbanistica e all'Ambiente, è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, il dott. Pasquale Sannino;
e) con nota prot.211 del 17 luglio 2018, ricevuta dalla UOD 07 in data 19.7.2018 al prot. n. 0468287, il dott. Pasquale Sannino comunicava le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica suddetta;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.8 – comma 1 della citata L.R. n.33/93, come da ultimo modificata dalla L.R. 31 marzo 2017, n.10, art.1 – comma 31, il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale su proposta degli Assessori all'Ambiente e all'Urbanistica tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio;

VISTA la proposta congiunta formulata dal Vice Presidente della Giunta Regionale con delega all'Ambiente e dall'Assessore all'Urbanistica con nota n.367/SP del 9 ottobre 2018, acquisita all'Ufficio Protocollo della UOD 07 al n.0634679 del 9 ottobre 2018;

VALUTATO il curriculum vitae allegato alla indicata proposta, relativo all'avv. Giovanni Pagano nato a Napoli il 12 luglio 1979, che evidenzia una significativa esperienza nelle professioni nonché competenza maturata nelle specifiche materie dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;

RITENUTO pertanto:

a) di nominare l'avv. Giovanni Pagano nato a Napoli il 12 luglio 1979, alla carica di Presidente dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;
b) di determinare in anni tre la durata dell'incarico, conformemente alla previsione dell'art.8, comma 4 della L.R. 33/93;

CONSIDERATO altresì che, al fine di assicurare la piena operatività dell'Ente, occorre garantire altresì la funzionalità degli altri organi previsti dalla L.R. 33/1993 e ss.mm.ii. e, in particolare, della Giunta esecutiva;

RITENUTO che a tal fine, nelle more della costituzione della Giunta esecutiva dell'Ente, occorre conferire al Presidente le funzioni dell'indicato organo;

PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità con lo stesso, ai sensi del D.Lgs. 39/2013, noché della dichiarazione di accertamento di altri incarichi e di assenza di conflitto di interesse da parte dell'avv. Giovanni Pagano;

VISTI

a) la L.R. n.33/1993 e ss.mm.ii.;
b) la L.R. 17/2003;
c) l'art.48 dell Statuto Regionale;

Propongono e la Giunta , in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di nominare l'avv. Giovanni Pagano nato a Napoli il 12 luglio 1979, alla carica di Presidente dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;
2. di determinare in anni tre la durata dell'incarico, conformemente alla previsione dell'art.8 – comma 4 della legge regionale n.33/1993;
3. di nominare altresì, per il tempo strettamente necessario alla ricomposizione della Giunta esecutiva del Parco, il Presidente quale Commissario per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 9 della L.r. 33/1993;
4. di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'espressione del relativo gradimento, ai sensi e in conformità all'art.48 del vigente Statuto regionale;
5. di notificare il presente provvedimento all'interessato e di trasmetterlo all'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, all'Assessore all'Ambiente e all'Urbanistica, alla UOD 500607 della DG per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, e nella sezione trasparenza "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania per la pubblicazione.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	648	del	16/10/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) DG 06	UOD/STAFF DIR.GEN. 07

OGGETTO :
Nomina Presidente Ente Parco Metropolitano Colline di Napoli.

QUADRO A

	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ☐ ASSESSORE ☐		*Vicepresidente Bonavitacola Fulvio* *Assessore Discepolo Bruno*		*22/10/2018* *22/10/2018*
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		*dott. Palmieri Michele*		*18/10/2018*

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA

DATA ADOZIONE	*16/10/2018*	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	*22/10/2018*

AI SEGUENTI UFFICI:

40.1 : Gabinetto del Presidente

40.2 : Ufficio Legislativo

50.6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018346/u del 25/10/2018 15.49 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
25/10/2018 15.49-20180018346

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

e.p.c. Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.263/III

Oggetto: Decreto Presidenziale n.163 del 18 ottobre 2018.
Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano (D.G.R. n.268/2018). Nomina componente.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale vigente, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'UD Assemblea
- Dott.ssa Vincenza Vassallo -

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini -

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. ...263.../III

PRESIDENTE	**Presidente De Luca Vincenzo**
CAPO GABINETTO	**De Felice Sergio - Capo Gabinetto**
ASSESSORE	**Presidente Vincenzo De Luca**
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**dott.ssa Romano Rosanna**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	

DECRETO N°	DEL
163	**18/10/2018**

Oggetto:

Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano (DGR n.268/2018). Nomina componente.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che
a) l'articolo 10, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, ha stabilito che presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC);
b) la norma in parola ha, inoltre, stabilito che la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e procedimenti per la valutazione delle richieste e la conseguente eventuale iscrizione nell'Inventario;
c) con deliberazione della Giunta regionale n. 265 del 8 maggio 2018 è stato approvato il Disciplinare che regola i criteri e le modalità di gestione dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC);
d) al fine di valutare le istanze di candidatura all'IPIC, la DGR n. 265/2018 ha stabilito che con Decreto del Presidente della Giunta regionale venga istituito il Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano composto da tre esperti in salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale individuati dall' Università, due esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale e da due rappresentanti della Direzione generale per le politiche culturali e il turismo;
e) con DPGR n. 122 del 17 luglio 2018 si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano;
f) con successiva nota prot.22226 del 17 settembre 2018 il Prof. Pier Luigi Petrillo, componente esperto del Comitato, ha fatto pervenire motivata rinuncia all'incarico;

RAVVISATA
la necessità di procedere alla sua sostituzione al fine di consentire il funzionamento del Comitato Tecnico e procedere alla valutazione delle istanze di iscrizione nell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano;

CONSIDERATO
che con nota prot. 22702/UDCP/GAB/CG è stato designato quale nuovo componente il Dott. Alessandro Zagarella, nato il 9 aprile 1985;

ACQUISITI
a) il *curriculum vitae* da cui risulta il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento del predetto incarico;
b) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi della normativa vigente in materia;

RITENUTO
di dover procedere alla nomina del dr. Alessandro Zagarella quale componente del Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano in sostituzione del componente dimissionario prof. Pier Luigi Petrillo

VISTI
a) la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38;
b) l'art. 48 dello Statuto regionale;
c) il DPGR n. 122/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di **nominare** il Dott. Alessandro Zagarella, nato il 9 aprile 1985, componente del Comitato tecnico per il Patrimonio Culturale Immateriale Campano in sostituzione del componente dimissionario prof. Pier Luigi Petrillo;
2. di **disporre** l'immediata notifica del presente provvedimento all'interessato;
3. di trasmettere il presente decreto al Capo di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo per gli adempimenti di competenza, alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, e alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

DE LUCA

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018347/u del 25/10/2018 15.53 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
25/10/2018 15.53-20180018347

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

e.p.c. Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.264/III

Oggetto: Decreto Presidenziale n.167 del 23 ottobre 2018.
Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo – Rinnovo gestione commissariale.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale vigente, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'UD Assemblea
- Dott.ssa Vincenza Vassallo -

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini -

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 264 /III

PRESIDENTE	**Presidente De Luca Vincenzo**
CAPO GABINETTO	**De Felice Sergio - Capo Gabinetto**
ASSESSORE	**Presidente Vincenzo De Luca**
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**dott.ssa Romano Rosanna**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	**dott. Acocella Alberto**

DECRETO N°	DEL
167	**23/10/2018**

Oggetto:

Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo - Rinnovo gestione commissariale

IL PRESIDENTE

Premesso che:

a. la Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo, avente sede in Maddaloni (CE) alla piazza Matteotti n.8, è stata costituita con atto per notar Antonio Decimo rep. N. 78522 del 4 aprile 2014;

b. detta fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto dirigenziale n. 4 del 26 maggio 2014 ed è stata iscritta al n. 144 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 619 del 22 settembre 2003, in attuazione delle disposizioni del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

c. la Fondazione in parola è assoggettata alla vigilanza ed al controllo della Regione Campania secondo la disciplina contenuta nell' articolo 25 del codice civile, e nell'articolo 10 del cennato regolamento regionale;

d. con deliberazione n. 625 del 15 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha disposto la gestione commissariale della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" per l'impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto ed a tutela degli interessi della Fondazione medesima, e la nomina del Commissario Straordinario con successivo decreto presidenziale;

e. con successiva delibera n. 659 del 16 ottobre 2018 la Giunta Regionale ha disposto il rinnovo della gestione commissariale della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo";

Considerato che
in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n° 659 del 16.10.2018, occorre procedere alla nomina del Commissario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo;

Vista la nota prot. 0024025/UDCP/GAB/GG del 17.10.2018 di designazione del Dr. Felicio De Luca, già Commissario della Fondazione giusto DPGRC n.37 del 07.03.2018;

Acquisita, agli atti della DG 50-12-03 Persone Giuridiche Private, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, previste da leggi nazionali e regionali vigenti;

Ritenuto

a. di dover disporre, in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 629/2018, il rinnovo dell'incarico al dott. Felicio De Luca per il tempo necessario all'espletamento dei compiti assegnati e comunque, non oltre un anno a decorrere dalla data di adozione del presente decreto di nomina;

b. di precisare che l' incarico di Commissario è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione;

Visti

a. il titolo II, capi I e II, del codice civile;
b. il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;
c. la delibera di Giunta regionale n. 659 del 16/10/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportate

1. di **rinnovare** al dott. Felicio De Luca la nomina di Commissario Straordinario della Fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni conferita con DPGRC n.37 del 07.03.2018 per il tempo necessario all'espletamento dei compiti assegnati e, comunque, non oltre un anno a decorrere dalla data di adozione del presente decreto di nomina;

2. di **precisare** che all'Organo Commissariale sono affidati i seguenti compiti, stabiliti dalla delibera di Giunta n. 659 del 16.10.2018:

2.1 di avviare le procedure per la ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione;

2.2 di assicurare, nelle more, il funzionamento della fondazione e la continuità delle attività formative, onde completare l'anno scolastico 2018-2019;

2.3 di porre in essere ogni utile azione per il buon esito della procedura di concordato, quale misura volta al superamento della crisi aziendale, con salvaguardia della continuità delle funzioni socio- educative dell'ente;

2.4 di adottare le necessarie azioni e porre in essere tutti gli atti a tutela della Fondazione Villaggio dei Ragazzi- don Salvatore D'Angelo;

3. di **stabilire** che l'Organo commissariale potrà avvalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture Amministrative della Direzione Generale perle Politiche Culturali ed il Turismo;

4. di **precisare** che la carica di Commissario della Fondazione è onorifica e che il relativo mandato commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione;

5. di **disporre** l'immediata notifica del presente provvedimento all'interessato ed alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi- don Salvatore D'Angelo;

6. di **trasmettere** il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, alla Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.48 dello Statuto regionale, e alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

DE LUCA

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018348/u del 25/10/2018 15.55 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
25/10/2018 15.55-20180018348

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente
della I Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della Giunta regionale della Campania

e.p.c. Al Dirigente U.D.
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Relazioni Esterne

LORO SEDI

Reg.Gen. n.265/III

Oggetto: Decreto Presidenziale n.168 del 23 ottobre 2018.
Fondazione Parco Letterario Giordano Bruno – Rinnovo commissariamento.

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

I Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento.

La stessa esprimerà il proprio gradimento, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale vigente, con le modalità ed i tempi previsti dall'articolo 76, comma 4 e dall'articolo 24 del Regolamento Interno del Consiglio regionale.

Il Dirigente dell'UD Assemblea
- Dott.ssa Vincenza Vassallo -

Direttore Generale Attività Legislativa
- Avv. Magda Fabbrocini -

Il Presidente
- Rosa D'Amelio -

Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 265 .../III

PRESIDENTE	**Presidente De Luca Vincenzo**
CAPO GABINETTO	**De Felice Sergio - Capo Gabinetto**
ASSESSORE	**Presidente Vincenzo De Luca**
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	**dott.ssa Romano Rosanna**
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF	**dott. Acocella Alberto**

DECRETO N°	DEL
168	**23/10/2018**

Oggetto:

Fondazione Parco Letterario Giordano Bruno - Rinnovo commissariamento

IL PRESIDENTE

Premesso che

a) con D.G.R.C. n. 2094 del 30/11/2007, la Giunta Regionale della Campania ha promosso la costituzione della Fondazione *Parco Letterario Giordano Bruno*, con sede in Nola (NA), approvandone lo schema di statuto, previa condivisione con le altre amministrazioni interessate e con il Comitato promotore della costituzione;

b) con decreto dirigenziale del 20/01/2009, n. 8, a firma del Responsabile del Settore Enti Locali della Regione Campania, alla Fondazione è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato ed è stata iscritta al n. 232 del registro tenuto dalla Regione Campania ed istituito con DPGR n. 619 del 22 settembre 2003, nel rispetto delle disposizioni del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

c) con deliberazione di Giunta regionale n. 65 del 13 febbraio 2018, al fine di far fronte a gravi carenze di gestione amministrativa e contabile, è stata disposta la gestione commissariale della Fondazione per un periodo di due mesi, al fine di ristabilire le condizioni per un regolare ripristino dell'attività ordinaria dell'Ente e con specifico incarico al soggetto nominato di:
1. procedere alla verifica delle condizioni per un regolare ripristino delle attività;
2. garantire, nelle more, la funzionalità della Fondazione;
3. redigere i bilanci da proporre all'Assemblea dei soci per la conseguente approvazione, come previsto da statuto e porre in essere ogni altro adempimento necessario anche sul piano amministrativo e contabile;
4. modificare lo statuto e in conseguenza della rinuncia del socio Provincia, prevedendo la nomina del Revisore Unico, nonché ogni ulteriore disposizione eventualmente necessaria in conformità alla legge;

d) con deliberazione n.121 del 27 febbraio 2018 la Giunta regionale ha disposto la nomina di un sub commissario per il supporto al Commissario negli adempimenti intesi a ripristinare le condizioni ordinarie delle attività dell'Ente;

e) con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 23 marzo 2018 sono stati nominati il Commissario e il sub Commissario dell'Ente;

f) con delibera di Giunta Regionale n. 623 del 9/10/2018 è stato disposto il rinnovo della gestione commissariale della Fondazione Parco Letterario Giordano Bruno, per un periodo non superiore a sei mesi;

Considerato che

in attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 9/10/2018, occorre provvedere ~~alla~~ nomina del Commissario e del Sub Commissario della Fondazione Parco Letterario Giordano Bruno;

Vista la nota prot. 0024026/UDCP/GAB/GG del 17/10/2018 con la quale sono stati designati il Prof. Sebastiano Maffettone quale commissario ed il dott. Nicola Sarnataro quale sub commissario, già Commissario e sub Commissario dell'Ente;

Acquisite, agli atti della DG 50-12-03 Persone Giuridiche Private, le dichiarazioni sostitutive di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, previste da leggi nazionali e regionali vigenti;

Ritenuto

a) di dover disporre il rinnovo dell'incarico di Commissario al prof. Sebastiano Maffettone e di sub Commissario al dott. Nicola Sarnataro per un periodo non superiore a 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale n.623 del 9.10.2018;

b) di precisare che gli incarichi di Commissario e Sub commissario sono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico, i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione;

Visti

a) il titolo II, capi I e II, del codice civile;
b) il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;
c) la delibera di Giunta regionale n. 623 del 9/10/2018;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Direttore della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente confermati:

1. di **rinnovare** al Prof. Sebastiano Maffettone e al dott. Nicola Sarnataro rispettivamente l'incarico di Commissario e di Sub Commissario della Fondazione Parco Letterario Giordano Bruno, già conferiti con DPGRC n.45 del 23 marzo 2018;
2. di **precisare** che all'Organo Commissariale, secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta n. 623 del 9/10/2018 sono assegnati i seguenti compiti:
2.1 procedere alla verifica delle condizioni per un regolare ripristino delle attività;
2.2 garantire, nelle more, la funzionalità della Fondazione;
2.3 redigere i bilanci da proporre all'Assemblea dei soci per la conseguente approvazione,e porre in essere ogni altro adempimento necessario, il tutto secondo quanto previsto dallo statuto vigente; nonché porre in essere ogni altro adempimento necessario sia sul piano amministrativo che contabile;
2.4 apportare modifiche allo statuto in conseguenza della rinuncia del socio Provincia, prevedendo anche la nomina di un Revisore Unico, nonché di ogni ulteriore disposizione eventualmente necessaria in conformità alla legge;
3. di **disporre** che l'Organo Commissariale potrà avvalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture Amministrative della Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo;
4. di **precisare** che le cariche conferite sono onorifiche e che il relativo mandato commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della Fondazione;
5. di **precisare** che il mandato ha durata limitata al tempo necessario al suo espletamento, e comunque non superiore a 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, secondo quanto disposto dalla delibera regionale n.623 del 9.10.2018;
6. di **disporre** l'immediata notifica del presente provvedimento agli interessati ed alla Fondazione "Parco Letterario Giordano Bruno";
7. di **trasmettere** il presente provvedimento al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo, all'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate per gli adempimenti di competenza, alla Segreteria di Giunta per l'invio al Consiglio Regionale ai sensi dell'art.48 dello Statuto regionale, e alla sezione Casa di Vetro del portale istituzionale.

DE LUCA

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019391/u del 12/11/2018 11.48 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
12/11/2018 11.48-20180019391

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 1.284.027,69" Reg. Gen. 609 DGR n. 702 del 31 ottobre 2018
ad iniziativa della G.R. Presidente Vincenzo de Luca ed assessore Ettore Cinque
pervenuto via Pec il 31 ottobre 2018 e acquisito al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 12 NOV. 2018

IL PRESIDENTE

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019395/u del 12/11/2018 11.56 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
12/11/2018 11.56-20180019395

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Al Presidente della II Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126." Reg. Gen. 610
DGR n. 726 del 7 novembre 2018
ad iniziativa della G.R. Vice Presidente Fulvio Bonavitacola ed assessore Ettore Cinque
pervenuto via Pec il 7 novembre 2018 e acquisito al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011
VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame
La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 12 NOV. 2018

IL PRESIDENTE

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019878/u del 16/11/2018 17.16 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 17.16-20180019878

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014 al 31.12.2015 " Reg. Gen. 613

Ad iniziativa della Giunta Regionale assessore Ettore Cinque

Pervenuto via PEC in data 16 novembre 2018 e acquisito al protocollo in pari data

VISTI
l'articolo 54, comma 4 dello Statuto
gli articoli 98 e 113 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Napoli,

d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019877/u del 16/11/2018 17.12 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 17.12-20180019877

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014 al 31.12.2015 " Reg. Gen. 613

Ad iniziativa della Giunta Regionale assessore Ettore Cinque

Pervenuto via PEC in data 16 novembre 2018 e acquisito al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTI
l'articolo 54, comma 4 dello Statuto
gli articoli 98 e 113 del Regolamento interno
l'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118
l'articolo 4 della legge regionale 21/2017

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione.

Napoli,

d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019884/u del 16/11/2018 18.17 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 18.17-20180019884

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015" Reg. Gen. 614
Ad iniziativa della Giunta Regionale assessore Ettore Cinque

Pervenuto via PEC in data 16 novembre 2018 e protocollato in pari data

IL PRESIDENTE

VISTI
gli articoli 51, 54, comma 4 e 62 dello Statuto regionale
gli articoli 98 e 113, comma 1 del Regolamento interno
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
l'art. 4 della legge regionale 21/2017

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione

Napoli,

d'ordine del Presidente
il Direttore Generale Attività Legislativa
Dott.ssa Magda Fabbrocini

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019883/u del 16/11/2018 18.06 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 18.06-20180019883

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015" Reg. Gen. 614
Ad iniziativa della Giunta Regionale assessore Ettore Cinque

Pervenuto via PEC in data 16 novembre 2018 e protocollato in pari data

IL PRESIDENTE

VISTI
gli articoli 51, 54, comma 4 e 62 dello Statuto regionale
gli articoli 98 e 113, comma 1 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Napoli,

d'ordine del Presidente
il Direttore Generale Attività Legislativa
Dott.ssa Magda Fabbrocini

Mod. 1

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019885/i del 16/11/2018 18.43 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 18.43-20180019885

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente della II Commisione
Consiliare Permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

e p.c. Al Questore alle Finanze
del Consiglio Regionale
On. Antonio Marciano

Direttore Generale Risorse
Umane, Finaziarie e
Strumentali.

L O R O S E D I

Oggetto: Delibera di Giunta regionale del 16.11.2018 n.760.

Approvazione schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2015.

Visto l'articolo 54, comma 4 dello Statuto;
Visto l'articolo 113 del regolamento Interno;
Visto il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n.118;
Vista la legge regionale 21/2017,

assegna il provvedimento in oggetto a:

- II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
- Collegio dei Revisori dei Conti per il parere.

D'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0020049/u del 20/11/2018 16.21 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
20/11/2018 16.21-20180020049

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014 al 31.12.2015 " Reg. Gen. 613
Delibera di Giunta regionale n. 765/2018 - Sostituzione Allegato 1 della delibera n. 761 del 16 novembre 2018 -

ad iniziativa della Giunta Regionale assessore Ettore Cinque
pervenuta via PEC in data 20 novembre 2018 e acquisita al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTI
l'articolo 54, comma 4 dello Statuto
gli articoli 98 e 113 del Regolamento interno
l'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 118
l'articolo 4 della legge regionale 21/2017

A S S E G N A

la deliberazione in oggetto a:

Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione.

Napoli, 20 NOV. 2018

d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0020050/u del 20/11/2018 16.23 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
20/11/2018 16.23-20180020050

Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti II, I, III, IV, V, VI, VII e VIII

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020. Piano di rientro dal disavanzo al 31.12.2014 al 31.12.2015 " Reg. Gen. 613
Delibera di Giunta regionale n. 765/2018 - Sostituzione Allegato 1 della delibera n. 761 del 16 novembre 2018 -

ad iniziativa della Giunta Regionale assessore Ettore Cinque
pervenuta via PEC in data 20 novembre 2018 e acquisita al protocollo in pari data

VISTI
l'articolo 54, comma 4 dello Statuto
gli articoli 98 e 113 del Regolamento interno

A S S E G N A

la deliberazione in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Napoli, 20 NOV. 2018

d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 1.284.027,69".

Art. 1

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 1.284.027,69 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitorie unite alla deliberazione _____, n. _ , è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

2. Al finanziamento del debito di euro 1.284.027,69 di cui all'articolo 1 si provvede a valere sullo stanziamento in termini di competenza e cassa della Missione 8, Programma 01, Titolo 1, del bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

Art.3
(Entrata in vigore)

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

ALLEGATO "A" al disegno di legge								
	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 8_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.	€ 3.856,78	€ 3.166,78	€ 690,00			€ 3.856,78
Scheda 9_07_2018	Tribunale di Napoli	Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).	€ 3.960,15 € 2.556,60		€ 3.960,15	€ 2.556,60		€ 6.516,75
Scheda 10_07_2018	Tribunale di Ariano Arpino (AV) -T. A. R. Campania	Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e giudizio innanzi al TAR Campania promosso dal Comune di Casalbore (AV) c/R.C. esecuzione giudicato sentenza Tribunale di Benevento n.68/16.	€ 6.456,24		€ 6.456,24			€ 6.456,24
Scheda 11_07_2018	Tribunale di Napoli	Spese in esecuzione della sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n. 8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).	€ 1.787,25	€ 1.367,20	€ 420,05			€ 1.787,25

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 12_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).	€ 98,30		€ 98,30			€ 1.031,72
			€ 933,42	€ 933,42				
Scheda 13_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).	€ 158,00		€ 158,00			€ 1.091,42
			€ 933,42	933,42				
Scheda 14_07_2018	Tribunale di Napoli	R.G. 15198/2014 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA).	€ 3.318,24	€ 3.318,24				€ 3.318,24

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 15_07_2018	Tribunale di Benevento	Decreto di liquidazione di onorario n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).	€ 4.758,00			€ 4.758,00		€ 4.758,00
Scheda 17_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	€ 1.091,38	€ 933,42	€ 157,96			€ 1.091,38
Scheda 18_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli ad oggetto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	€ 4.037,39	€ 4.037,39				€ 4.037,39
Scheda 19_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.419/17 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017 su Decreto Ingiuntivo n. 6313/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	€ 3.210,06	€ 3.210,06				€ 3.210,06

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 21_07_2018	Tribunale di Vallo della Lucania (SA)	Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.	€ 2.127,80	€ 2.064,29	€ 63,51			€ 2.127,80
Scheda 25_07_2018	Tribunale di Nocera Inferiore	Sentenza n. 387 del 08/03/2018	€ 3.647,80	€ 3.647,80				€ 8.767,05
			€ 3.793,71	€ 3.793,71				
			€ 439,93		€ 439,93			
			€ 885,61		€ 885,61			
Scheda 1_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 4378 del 05/10/2015	€ 16.110,63	€ 15.264,02	€ 846,61	€ 0,00		€ 16.110,63
Scheda 2_12_17	Tribunale di Napoli, X Sez. Civile	Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 7818 del 24/12/2015	€ 6.543,17	€ 3.521,72	€ 3.021,45	€ -		€ 6.543,17
Scheda 4_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 3204 del 20/06/2016	€ 30.731,41	€ 30.701,91	€ 29,50			€ 30.731,41
Scheda 1_12_2018	Tribunale di Avellino II Sez. Civile	Sentenza n. 1382 del 11/07/2017	€ 422.818,48	€ 420.196,71	€ 281,85	€ 2.339,92		€ 422.818,48

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 2_12_2018	TAR Campania – Sezione di Salerno	Sentenza n. 00051/2018 del 10/01/2018	€ 2.838,68	€ 2.838,68				€ 2.838,68
Scheda 1_13_2017	TAR Campania	Sentenza n. 6660/2014 pubblicata il 12/01/2015	€ 1.300,00	€ 1.300,00				€ 1.300,00
Scheda 2_13_2017	TAR Campania	Sentenza n.494 del 28/01/2016	€ 2.724,16	€ 2.724,16				€ 2.724,16
Scheda 5_13_2017	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 1202/2014 del 20/02/2014	€ 662,88		€ 662,88			€ 1.902,38
			€ 1.239,50	€ 1.239,50				
Scheda 8_13_2017	Commissione Tributaria Provinciale di Napoli	Sentenza n.16370/16 del 10/10/2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00				€ 1.000,00
Scheda 1_13_2018	Tribunale di Benevento	Sentenza n. 470 del 06/04/2017	€ 772,14	€ 772,14				€ 772,14
Scheda 1_14_2018	T.A.R. di Napoli	Sentenza n. 4245 del 21.07.2009	€ 914,40	€ 914,40				€ 914,40
Scheda 2_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 80 del 18.04.2011	€ 11.169,31	€ 8.391,90	€ 2.777,41			€ 16.812,09
			€ 5.642,78	€ 5.626,85	15,93			
Scheda 3_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n.17 del 21.01.2013	€ 21.056,66	€ 18.640,34	€ 2.416,32			€ 27.948,97
			€ 6.892,31	€ 6.892,31				
Scheda 4_14_2018	Giudice di Pace di Arienzo (CE)	Sentenza n. 577 del 29.09.2014	€ 1.562,10	€ 1.433,90	€ 128,20			€ 3.194,79
			€ 1.632,69	€ 1.625,47	€ 7,22			
Scheda 5_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1044 del 05.01.2015	€ 19.773,54	€ 16.970,31	€ 2.803,23			€ 30.578,09
			€ 10.804,55	€ 10.804,55				

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 6_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1862 del 23.03.2015	€ 27.945,75	€ 25.812,40	€ 2.133,35			€ 37.776,98
			€ 9.831,23	€ 9.806,37	€ 24,86			
Scheda 7_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 206 del 17.06.2015	€ 41.471,39	€ 38.713,39	€ 2.758,00			€ 41.471,39
Scheda 8_14_2018	T.A.R. della Campania di Napoli	Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015	€ 2.195,02	€ 291,82		€ 1.903,20		€ 2.195,02
Scheda 9_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 27 del 09.12.2015	€ 14.926,45	€ 14.864,67	€ 61,78			€ 17.086,66
			€ 2.160,21	€ 2.156,24	3,97			
Scheda 10_14_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 473 del 13.01.2017	€ 2.448,98	€ 2.448,98				€ 2.448,98
Scheda 01_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.1101/16	€ 513.660,00	€ 479.200,00	€ 33.100,00	€ 1.250,00	€ 110,00	€ 513.660,00
Scheda 02_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3211/16	€ 9.637,00	€ 8.637,00	€ 1.000,00			€ 9.637,00
Scheda 03_15_2018	Giudice di pace di Nola	Sentenza n.4680/16	€ 5.529,77	€ 5.494,77	€ 35,00			€ 5.529,77
Scheda 04_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3216/16	€ 39.982,42	€ 36.982,42	€ 3.000,00			€ 39.982,42
TOTALE			**€ 1.284.027,69**	**€ 1.202.672,66**	**€ 68.437,31**	**€ 12.807,72**	**€ 110,00**	**€ 1.284.027,69**

Relazione illustrativa del disegno di legge a iniziativa della Giunta regionale

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è disposto che la legittimità dei debiti fuori bilancio è riconosciuta dal Consiglio regionale con legge, con l'ulteriore previsione – riservata alle circostanze in cui il debito sia originato da titoli giurisdizionali esecutivi – che la legittimità del debito si intende riconosciuta trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta normativa.

Nella definizione delle modalità procedurali intese alla approvazione da parte della Giunta regionale dei disegni di legge ai sensi della citata normativa, con deliberazione di Giunta regionale n. 444/2017 sono state approvate linee operative atte a garantire la presentazione della proposta di un unico disegno di legge, con cui sia riassuntivamente proposto al Consiglio il riconoscimento della legittimità di partite debitorie accorpate, imputabili alle Direzioni Generali interessate.

Il disegno di legge consta di tre articoli e di un allegato.

All'**articolo 1** del disegno di legge si riconosce, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legittimità di una partita debitoria fuori bilancio della Giunta regionale, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, per un importo complessivo pari a € **1.284.027,69**.

L'**articolo 2** del disegno di legge determina le fonti di finanziamento per i pagamenti, le cui poste contabili sono stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio gestionale corrente.

L'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore della legge.

Allegato al disegno di legge è il prospetto riepilogativo dei titoli esecutivi da cui origina il debito fuori bilancio.

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.10_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 3851/12-1089/16

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Casalbore (AV) (CF 00230080640).

Oggetto della spesa: Interessi legali relativi al ricorso per l'esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/16 del 09/03/2016, notificato alla Regione Campania in data 29/11/2016.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e giudizio innanzi al TAR Campania promosso dal Comune di Casalbore (AV) c/R.C. esecuzione giudicato sentenza Tribunale di Benevento n.68/16.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Casalbore (AV) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV) alla Via XXX Aprile n.17 ,presso lo studio dell' Avv. Alessio Lazazzera (CF LZZ LSS 59L09 A 489 W), che la rappresenta e difende in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.51 del 14/05/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Ariano Irpino (AV) condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 443.080,60 relativa a ai seguenti decreti di concessione:
   1 n. 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   2. n. 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   3. n. 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46-annualità 2009-2010-2011);
   4. n. 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1728 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44-annualità 2009-2010-2011);
   5. n. 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313.16-annualità 2009-2010-2011);
   6. n. 931 del 31ottobre 2008 per annuali € 30.000,00 (credito maturato € 90.000,00);
   7. n. 486 del 10 dicembre 2008 per annuali € 7.877,08 (credito maturato € 23.631,24);

8. n. 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78-annualità 2009-2010-2011);
9 n. 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18-annualità 2009-2010-2011);
10 n. 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48-annualità 2009-2010-2011);
11 n. 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30-annualità 2009-2010-2011);
12 n.1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65-annualità 2009-2010-2011);
13 n. 609 del 10 settembre 2009 per annuali € 10.273,42 (credito maturato € 30.820,26);
14 n.1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08-annualità 2009-2010-2011);
15 n. 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80-annualità 2010-2011);
16 n. 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36-annualità 2010-2011);
17 n. 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68-annualità 2010-2011);
18 n. 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80-annualità 2010-2011);
19 n. 909 del 26 novembre 2010 per annuali € 9.267,44;
20 n.605 del 07 dicembre 2010 per annuali € 2.582,34;
21 n.611 del 13 dicembre 2010 per annuali € 2.264,90;
22 n.132 del 01 aprile 2011 rettificato con decreto dirigenziale n.170 del 20 marzo 2012 per annuali € 150.000,00.

b. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
c. che con nota prot. 2012 0555630 del 19/07/2012, la competente Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso all'ACG 15 , alla AGC 17, AGC 18 ed all' ACG 12, il Decreto Ingiuntivo n.156/2012 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV),nei limiti della somma di € 443.080,60, oltre interessi moratori, decorrenti dal 12/06/2012e calcolati nella misura legale fino all'effettivo pagamento nonché le spese della procedura che sim liquidano in complessivi € 2.911,00 di cui 536,00 per spese , € 825,00 per diritti ed € 1.550,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
d. che il Decreto Ingiuntivo è munito di formula esecutiva in data 09/07/2012;
e. che con nota prot. 2016 0191151 del 18/03/2016, l'Ufficio Speciale avvocatura Regionale, 60 01 05 ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, UOD 02 copia della sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, promossa dal comune di Casalbore (AV) c/Regione Campania;
f. che con nota prot. 2016 0800848 del 07/12/2016, l'Ufficio Speciale avvocatura Regionale, 60 01 05 ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, UOD 02 l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, promossa dal comune di Casalbore (AV) c/Regione Campania;
g. che dei decreti di concessione di cui al decreto ingiuntivo n. 156/12 e successiva sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, sono di competenza della scrivente UOD i seguenti:

1. n. 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
2. n. 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
3. n. 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46-annualità 2009-2010-2011);

4. n. 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1728 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44-annualità 2009-2010-2011);
5. n. 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313.16-annualità 2009-2010-2011);
6. n. 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78-annualità 2009-2010-2011);
7. n. 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18-annualità 2009-2010-2011);
8. n. 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48-annualità 2009-2010-2011);
9. n 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30-annualità 2009-2010-2011);
10. n.1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65-annualità 2009-2010-2011);
11. n 1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08-annualità 2009-2010-2011);
12. n. 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80-annualità 2010-2011);
13. n. 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36-annualità 2010-2011);
14. n. 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68-annualità 2010-2011);
15. n. 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80-annualità 2010-2011);

per un totale di € 287.523,75, quale sorta capitale;

h. che, con il presente provvedimento si procede al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per la sola quota degli interessi legali sulla sorta capitale di competenza, in quanto quest'ultima è stata pagata in corso di giudizio;
i. che il debito pari ad € 6.456,24 per interessi legali,in esecuzione Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania,è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

1. Decreto Dirigenziale:
   a. n. 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   b. n. 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   c. n. 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46-annualità 2009-2010-2011);
   d. n. 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1728 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44-annualità 2009-2010-2011);
   e. n. 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313.16-annualità 2009-2010-2011);
   f. n. 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78-annualità 2009-2010-2011);
   g. n. 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18-annualità 2009-2010-2011);
   h. n. 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48-annualità 2009-2010-2011);
   i. n 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30-annualità 2009-2010-2011);

j. n.1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65-annualità 2009-2010-2011);
k. n 1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08-annualità 2009-2010-2011);
l. n. 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80-annualità 2010-2011);
m. n. 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36-annualità 2010-2011);
n. n. 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68-annualità 2010-2011);
o. n. 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80-annualità 2010-2011);

2. Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania.

TOTALE DEBITO: € 6.456,24 (seimilaquattrocentocinquantasei/24) per interessi legali in esecuzione Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania e di seguito specificato:

COMUNE DI CASLBORE Decreto Ingiuntivo n. 156-12 prat. Avv. n. CC 3851/12							
D.D. n. 1700 del 10/07/2007 rett. DD n. 1332 del 27/10/08 ps. n. 4489179/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1633	24/07/09	I SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	26454/09	13/10/09	€ 0,00
2192	28/10/09	II SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	31067/09	13/10/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 62,07
233	05/12/13	II SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	I SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	II SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
Totale			€ 10.940,76				€ 267,39
D.D. n. 1701 del 10/07/2007 rett. DD n. 1331 del 27/10/08 ps. n. 4489176/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1633	24/07/09	I SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	26454/09	13/10/09	€ 0,00
2192	28/10/09	II SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	31067/09	13/10/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 62,07
233	05/12/13	II SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	I SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	II SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
Totale			€ 10.940,76				€ 267,39
D.D. n. 2040 del 30/08/2007 rett. DD n. 1702 del 28/11/08 pos. n. 4492658/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1632	24/07/09	I SEM 2009	€ 3.646,91	12/06/12	26421/09	13/10/09	€ 0,00
2191	28/10/09	II SEM 2009	€ 3.646,91	12/06/12	31066/09	03/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 3.646,91	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 124,14
318	07/12/13	II SEM 2010	€ 3.646,91	12/06/12	15061/13	27/12/13	€ 140,63
318	07/12/13	I SEM 2011	€ 3.646,91	12/06/12	15061/13	27/12/13	€ 140,63
318	07/12/13	II SEM 2011	€ 3.646,91	12/06/12	15061/13	27/12/13	€ 140,63
Totale			€ 21.881,46				€ 546,03
D.D. n. 2043 del 30/08/2007 rett. DD n. 1728 del 02/12/08 pos. n. 4508504/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1634	27/07/09	I SEM 2009	€ 748,74	12/06/12	26444/09	19/10/09	€ 0,00
2193	28/10/09	II SEM 2009	€ 748,74	12/06/12	31068/09	09/12/09	€ 0,00

84	22/08/13	I SEM 2010	€ 748,74	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 27,19
332	07/12/13	II SEM 2010	€ 748,74	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 30,80
332	07/12/13	I SEM 2011	€ 748,74	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 30,80
332	07/12/13	II SEM 2011	€ 748,74	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 30,80
Totale			€ 4.492,44				€ 119,59
D.D. n. 2044 del 30/08/2007 rett. DD n. 1701 del 28/11/2008 pos. n. 4508259/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1634	27/07/09	I SEM 2009	€ 718,86	12/06/12	26444/09	19/10/09	€ 0,00
2193	28/10/09	II SEM 2009	€ 718,86	12/06/12	31068/09	09/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 718,86	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 24,47
332	07/12/13	II SEM 2010	€ 718,86	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 27,72
332	07/12/13	I SEM 2011	€ 718,86	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 27,72
332	07/12/13	II SEM 2011	€ 718,86	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 27,72
Totale			€ 4.313,16				€ 107,63
D.D. n. 240 del 19/02/2009 pos. n. 4525205/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1636	27/07/09	I SEM 2009	€ 1.913,63	12/06/12	26457/09	19/10/09	€ 0,00
2195	28/10/09	II SEM 2009	€ 1.913,63	12/06/12	31072/09	09/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.913,63	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 65,14
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 1.913,63	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 73,79
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 1.913,63	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 73,79
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 1.913,63	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 73,79
Totale			€ 11.481,78				€ 286,51
D.D. n. 241 del 19/02/2009 pos. n. 4525871/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1636	27/07/09	I SEM 2009	€ 3.010,53	12/06/12	26457/09	19/10/09	€ 0,00
2195	28/10/09	II SEM 2009	€ 3.010,53	12/06/12	31072/09	09/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 3.010,53	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 102,48
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 3.010,53	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 116,09
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 3.010,53	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 116,09
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 3.010,53	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 116,09
Totale			€ 18.063,18				€ 450,75
D.D. n. 242 del 19/02/2009 pos. n. 4525206/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
2017	07/10/09	I SEM 2009	€ 2.679,08	12/06/12	28778/09	25/11/09	€ 0,00
607	19/04/10	II SEM 2009	€ 2.679,08	12/06/12	11020/10	22/07/10	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 2.679,08	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 91,20
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 2.679,08	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 103,31
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 2.679,08	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 103,31
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 2.679,08	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 103,31
Totale			€ 16.074,48				€ 401,13
D.D. n. 243 del 19/02/2009 pos. n. 4525873/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
2017	07/10/09	I SEM 2009	€ 1.731,05	12/06/12	28778/09	25/11/09	€ 0,00
607	19/04/10	II SEM 2009	€ 1.731,05	12/06/12	11020/10	22/07/10	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.731,05	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 58,93
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 1.731,05	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 66,75
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 1.731,05	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 66,75
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 1.731,05	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 66,75
Totale			€ 10.386,30				€ 259,18
D.D. n. 1593 del 21/07/2009 pos. n. 4589173/00							

D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1633	24/07/09	I SEM 2009	€ 5.218,78	12/06/12	26454/09	13/10/09	€ 0,00
2192	28/10/10	II SEM 2009	€ 5.218,78	12/06/12	31067/09	13/10/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 5.218,78	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 177,65
771	18/12/13	II SEM 2010	€ 5.218,78	12/06/12	1619/14	05/02/14	€ 207,82
771	18/12/13	I SEM 2011	€ 5.218,78	12/06/12	1619/14	05/02/14	€ 207,82
771	18/12/13	II SEM 2011	€ 5.218,78	12/06/12	1619/14	05/02/14	€ 207,82
Totale			€ 31.312,68				€ 801,11
D.D. n. 1856 del 15/09/2009 pos. n. 4498720/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
989	10/06/10	I SEM 2009	€ 13.674,93	12/06/12	12632/10	23/11/10	€ 0,00
275	15/03/10	I SEM 2009	€ 4.047,76	12/06/12	5729/10	19/05/10	€ 0,00
186	08/03/10	II SEM 2009	€ 13.674,93	12/06/12	8097/10	05/07/10	€ 0,00
277	15/03/10	II SEM 2009	€ 4.047,76	12/06/12	5756/10	19/05/10	€ 0,00
741	25/10/11	I SEM 2010	€ 13.674,93	12/06/12	931/12	17/02/12	€ 0,00
741	25/10/11	I SEM 2010	€ 4.047,76	12/06/12	931/12	17/02/12	€ 0,00
82	21/08/13	II SEM 2010	€ 17.722,68	12/06/12	9805/13	22/11/13	€ 640,93
827	19/12/13	I SEM 2011	€ 17.722,68	12/06/12	1732/14	05/02/14	€ 705,75
827	19/12/13	II SEM 2011	€ 17.722,68	12/06/12	1732/14	05/02/14	€ 705,75
Totale			€ 106.336,11				€ 2.052,43
D.D. n. 1340 del 25/08/2010 pos. n. 4537216/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
593	26/09/11	I SEM 2010	€ 3.817,95	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
593	26/09/11	II SEM 2010	€ 3.817,95	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
1208	30/12/13	I SEM 2011	€ 3.817,95	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 155,80
1208	30/12/13	II SEM 2011	€ 3.817,95	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 155,80
Totale			€ 15.271,80				€ 311,60
D.D. n. 1342 del 25/08/2010 pos. n. 4525207/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
40	14/03/12	I SEM 2010	€ 1.335,34	12/06/12	7303/12	10/09/12	€ 8,23
40	14/03/12	II SEM 2010	€ 1.335,34	12/06/12	7303/12	10/09/12	€ 8,23
1208	30/12/13	I SEM 2011	€ 1.335,34	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 54,49
1208	30/12/13	II SEM 2011	€ 1.335,34	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 54,49
Totale			€ 5.341,36				€ 125,44
D.D. n. 1571 del 04/10/2010 pos. n. 4525218/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
593	26/09/11	I SEM 2010	€ 1.523,42	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
593	26/09/11	II SEM 2010	€ 1.523,42	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
1239	30/12/13	I SEM 2011	€ 1.523,42	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 62,17
1239	30/12/13	II SEM 2011	€ 1.523,42	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 62,17
Totale			€ 6.093,68				€ 124,34
D.D. n. 1572 del 04/10/2010 pos. n. 4525204/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
37	14/03/12	I SEM 2010	€ 3.573,45	12/06/12	7218/12	10/09/12	€ 22,03
37	14/03/12	II SEM 2010	€ 3.573,45	12/06/12	7218/12	10/09/12	€ 22,03
1239	30/12/13	I SEM 2011	€ 3.573,45	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 145,83
1239	30/12/13	II SEM 2011	€ 3.573,45	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 145,83
totale interessi			€ 14.293,80				€ 335,72
Totale interessi							€ 6.456,24

Totale sorta capitale di competenza			€287.523,75				
	Beneficiari	C.F.	Interessi Cap. 183	Totale debito fuori bilancio			
	Comune di Casalbore (AV)	00230080640	€ 6.456,24				
	Totale debito fuori bilancio			€ 6.456,24			

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania;
2. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo di euro € 6.456,24 (seimilaquattrocentocinquantasei/24).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV);

2. Giudizio innanzi al Tribunale di Benevento su Sentenza n.68/2016-Esecuzione giudicato sentenza Tribunale dio BN n. 68/16.

Napoli, 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0555630 19/07/2012
Settore Contenzioso Civile e Penale
Proponente A G C 12 Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Econ
Classifica : 4 1)

N. Pratica

Oggetto 3851/2012 CC
Decreto ingiuntivo n. 156/2012
ad istanza di COMUNE DI CA-
SALBORE
Tribunale di Ariano Irpino

12 AGC SVILUPPO ECONOMICO
Centro Direzionale Is. A/6
80143 – NAPOLI

15 AGC LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE
Via De Gasperi 28
80133 - NAPOLI

17 AGC ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' – OSSERVATORIO REGIONALE
Centro Direzionale Is. A/6
80143 – NAPOLI

18 AGC ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALE, SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO
Centro Direzionale Is. A/6
80143 - NAPOLI

Si trasmette copia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ariano Irpino ad istanza del Comune di Casalbore, relativo al mancato pagamento degli ammortamenti dei 22 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della L. R. n. 1 del 30/1/2008 (art. 3 e 27) . significando che per consentire gli adempimenti di rito, codeste Aree, ciascuna per quanto di propria competenza, dovrà far pervenire a questa Avvocatura, entro 10 giorni dalla presente, una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile per l'esame della pratica e copia dei documenti idonei per supportare l' eventuale opposizione.

Si precisa che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, per cui lo stesso trascorsi 120 giorni dalla notifica, potrà essere eseguito coattiva-

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

N. Pratica .....

Oggetto: .....

mente nei confronti della Regione Campania, in quanto l'eventuale opposizione che si dovesse proporre non determina in automatico la sospensione dell'esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv.Lucrezio
Tel.081/7963768

D.I. 156/12

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
11 LUG 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia

N. 1186 CRON.
Rac. 102 REP.

Studio Legale Associato
Marenghi, Lazzazzera & Partners
Via XXV Aprile 17 tel. 0825828432 fax 0825871343
83031 Ariano I. (AV) Italia
e.mail: assolex@libero.it
e.mail:studiolazzazzeramarenghi@virgilio.it
PEC Avv. Lazzazzera:
alessio.lazzazzera@ordineavvocatiariano irpino.org
PEC Avv. Marenghi
raffaele.marenghi@ordineavvocatiarianoirpino.org
Via Roma 51 tel. 0825819956 fax 0825819833
83037 Montecalvo I. (AV) Italia

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

N. 523/12 R.G.

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco p.t.-, con sede in Casalbore (AV) alla Piazza Municipio n.1 (P.IVA 00230080640), elett.te dom.ta in Ariano Irpino (AV) alla Via XXV Aprile n.17 presso lo Studio dell'Avv. Alessio Lazazzera (C.F. LZZ LSS 59L09 A 489W) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del presente atto, in virtù di delibera di G.C. n.51 del 14/05/2012 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria mediante utenze fax, e-mail e pec in alto indicate

Delego l'avv. Alessio Lazazzera del Foro di Ariano I. (AV) a rappresentarmi e difendermi, con ogni più ampio potere di facoltà di legge, nel presente giudizio nonché in ogni sua fase successiva, incompreso la fase di esecuzione e di attuazione di provvedimenti cautelari nonché in grado di appello. Autorizzo il nominato difensore a proporre domande riconvenzionali ed opposizioni a transigere e conciliare, incassare quietanzare, nominare, a mia esclusiva spesa, sostituti e consulenti di parte con qualifica, ed ogni altro, nell'operato ed esonero da responsabilità e rendiconto.
DICHIARO: di essere stato informato anticipatamente, esaurientemente e chiaramente, e comunque prima del formale mandato, della possibilità di potermi avvalere del procedimento di mediazione. Dichiaro altresì, di essere stato preliminarmente informato che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; • il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; • dell'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo; • delle tabelle delle indennità proposte agli organismi costituiti da enti privati, • delle maggiorazioni massime dalla eventuale dovute, non superiori al venticinque percento, nell'ipotesi di successo della mediazione; • della riduzione minima delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 N. 28
Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Ariano Irpino (AV) alla via XXV Aprile n.17.
Faciano avv. Raffaele
p.t. di Sindaco Comune di Casalbore

PREMESSO

- che, in forza della Legge Regionale n.1 del 30/01/2008 – artt. 3 e 27 – il Comune di Casalbore – in persona del suo legale rapp.te p.t., per realizzare investimenti, ha contratto n. 22 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la cui copertura ha regolarmente ottenuto altrettanti decreti di finanziamento da parte della Regione Campania (cfr. doc. all.);
- che tale normativa prevede che il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti venga sottoscritto direttamente dall'Ente Locale - che ne assume l'onere - mentre, per i relativi ammortamenti, concorre la Regione Campania mediante versamento diretto al Comune, in ratei semestrali, della quota annuale del contributo stabilito;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. NAVIGAZIONE
12 LUG 2012

Per legalizzazione ed autentica.
Avv. Alessio Lazzazzera.

- che l'omessa erogazione dei fondi assegnati coi decreti di finanziamento è fonte di gravissimi danni economici per la ricorrente che, avendo contratto obbligazioni per investimenti mediante le somme erogatele dalla Cassa DD. e PP. e confidando nella puntuale corresponsione dei ratei di finanziamento da parte della Regione, è tenuta farvi fronte ed a rimborsare con risorse proprie i ratei semestrali alla Cassa DD. e PP.;

- che nonostante l'invito e diffida avanzato dal Sindaco del Comune di Casalbore in data 18/7/2011 prot. n.1959, la Regione Campania non ha provveduto al pagamento del credito già suo tempo maturato al quale si sono andati a sommare gli ulteriori crediti all'attualità.

RICORRE

Alla S.V. affinché ritenuta la propria competenza nonché la liquidità e l'esigibilità del credito ingiunga alla **Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81,** di pagare al ricorrente la complessiva somma di **Euro 443.080,60** (salvo err. ed omiss), oltre agli interessi di legge a far data dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo e definitivo soddisfo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché le spese e competenze tutte di procedura oltre IVA, CAP e spese generali forfettizzate.

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
SETTORE CIVILE

IL PRESIDENTE

N 523/2012 R.G.A.C.

- Letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato in data 12 giugno 2012 dal Comune di Casalbore in persona del Sindaco p.t.;

- ritenuta la competenza di questo Tribunale con riferimento al luogo (accredito su conto corrente aperto presso la BCC Irpina filiale di Casalbore) in cui le obbligazioni di pagamento avrebbero dovuto essere adempiute;

- esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente;

- rilevato che il credito fatto valere è fondato sui seguenti 22 decreti dirigenziali di impegno di spesa emessi dalla Giunta regionale della Campania;

- considerato che i primi 14 decreti si riferiscono ad impegni di spesa con obbligo di pagamenti semestrali per venti annualità decorrenti dal 01 gennaio 2009, per cui alla data di presentazione del presente ricorso risultavano maturate tre annualità; che i decreti dal n 15 al n 18 si riferiscono ad impegni di spesa con obbligo di pagamenti semestrali per venti annualità decorrenti dal 01 gennaio 2010 per cui alla data di presentazione del presente ricorso risultavano maturate due annualità e che i decreti dal n 19 al n 22 si riferiscono ad impegni di spesa con obbligo di pagamenti semestrali per venti annualità decorrenti dal 01 gennaio 2011, per cui alla data di presentazione del presente ricorso risultava maturata un'annualità :

1) n 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n 1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73);

2) n 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n 1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73);

3) n 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n 1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46);

4) n 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n 1728 del 02 dicembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44);

5) n 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n 1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313,16);

6) n 931 del 31 ottobre 2008 per annuali € 30.000,00 (credito maturato € 90.000,00);

7) n 486 del 10 dicembre 2008 per annuali € 7.877,08 (credito maturato € 23.631,24);

8) n 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78);

9) n 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18);

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Rodolfo DANIELE

10) n 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48);
11) n 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30);
12) n 1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65);
13) n 609 del 10 settembre 2009 per annuali € 10.273,42 (credito maturato € 30.820,26);
14) n 1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08);
15) n 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80);
16) n 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36);
17) n 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68);
18) n 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80);
19) n 909 del 26 novembre 2010 per annuali € 9.267,44;
20) n 605 del 07 dicembre 2010 per annuali € 2.582,34;
21) n 611 del 13 dicembre 2010 per annuali € 2.264,90;
22) n 132 del 01 aprile 2011 rettificato con decreto dirigenziale n 170 del 20 marzo 2012 per annuali € 150.000,00;

- rilevato pertanto che è stata data prova scritta del diritto di credito fatto valere; che l'intero credito maturato alla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente procedimento monitorio ammontava ad € 596.089,81; che tuttavia il ricorrente ha chiesto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per **€ 443.080,60**; che una formale messa in mora dell'Ente debitore si è avuta con la presentazione della domanda giudiziale; che sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione sotto il profilo della natura dei titoli di credito prodotti (atti pubblici in quanto decreti emessi da dirigenti pubblici);

P.Q.M.

Visti gli artt. 633 e sgg. c.p.c.;

INGIUNGE

alla Regione Campania in persona del presidente della Giunta Regionale p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia di pagare al Comune ricorrente in persona del Sindaco p.t., senza dilazione, la somma di **€ 443.080,60 (quattrocento-quarantatremilaottanta/60 cent.)** per la causale di cui al ricorso che precede oltre gli interessi moratori, decorrenti dal 12 giugno 2012 e calcolati nella misura legale fino all'effettivo pagamento nonchè le spese della presente procedura che si liquidano in complessivi **€ 2.911,00 (duemilanovecentoundici/00 cent.)** di cui € 536,00 per spese, € 825,00 per diritti ed € 1.550,00 per onorari oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge. ----------

Dichiara il presente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.--

Avverte l'ingiunto che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto può essere fatta opposizione.----------

Ariano Irpino, 03 luglio 2012

IL CANCELLIERE
Giovanni ARPINO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Rodolfo DANIELE)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ariano Irpino, li 31 LUG. 2012
IL CANCELLIERE
Giovanni ARPINO

TRIBUNALE di ARIANO IRP.
Presentata dall'avv. Ilmio
Dottoressa
N. 2 Partita di n. 6
facciate [illegible] urgenza. Data
Bastano € 2,10 (euro dieci
[illegible] copie.
Ariano Irpino, li 4.7.12
Il Funzionario Responsabile
Rilasciata il - 3 LUG. 2012
Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa [illegible] SILVESTRI

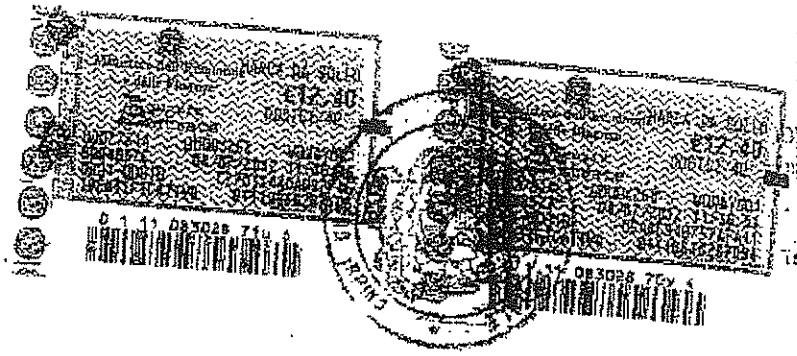

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comunicazione a tutti gli interessati [illegible] sono
[illegible] e comunque aventi [illegible]
Pubblico Ministero, [illegible]
[illegible]
[illegible] originale
[illegible] per la prima volta, a
richiesta del [illegible] Dottoressa Ilmio
per [illegible] esecuzione.
Ariano Irpino, li - 9 LUG. 2012
Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonietta SILVESTRI

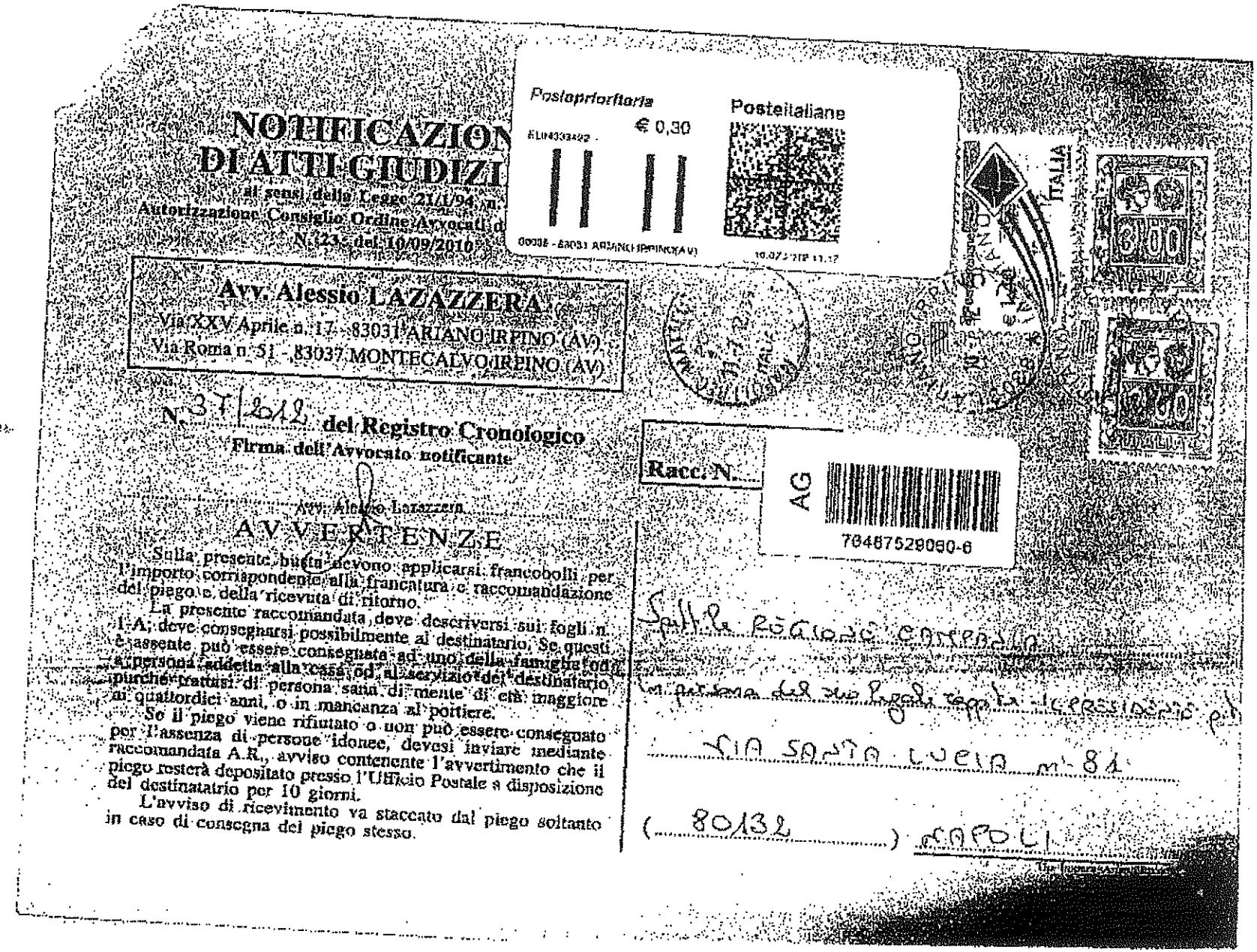

NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZI
ai sensi della Legge 21/1/94, n.
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati d
N.123 del 10/09/2010

Avv. Alessio LAZZARA
Via XXV Aprile n. 17 - 83031 ARIANO IRPINO (AV)
Via Roma n. 51 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

N. 37/2012 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Avv. Alessio Lazzara

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Posteprioritaria
€ 0,30
Posteitaliane

Racc. N.

AG
70487529090-6

Sig.ra Rosaria Cotrano
c/o persona dei suoi Propri sopra la residenza
Via Santa Lucia n. 81
(80132) Napoli

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60.01.05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53- DG 08- UOD 02
Unità Operativa Dirigenziale Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Osservatorio Regionale Appalti
Via A. De Gasperi, 28
N A P O L I

Avv. Filomena Luongo

C.C. 3851/2012 promosso dal Comune di Casalbore c/ Regione Campania
Oggetto: Giudizio innanzi al Tribunale di Benevento su sentenza n.68/2016

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio parere motivato circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, depositata in data 09/03/2016, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL DIRIGENTE DELL'AUOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

/gmp

1089/2016 (385/2012)

Studio Legale
Avv. Alessio Lazazzera
Via XXV Aprile 17 tel. 0825628423 fax 0825-51342
83031 Ariano I. (AV) Italia
c.f.: LZZLSS59L09A489W
e.mail: assoleg@libero.it
PEC:alessio.lazazzera@ordineavvocatiariranoirpino.org
Via Roma 51 tel. 0825981955 fax 0825981883
83037 Montecalvo I. (AV) Italia

T.A.R. DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
RICORSO PER OTTEMPERANZA DI GIUDICATO CIVILE

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco – p.t., con sede in Casalbore alla Piazza Municipio n.1 – P.IVA 00230080640 – rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento – C.F. LZZ LSS 59L09 A489W – e con questi elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F.P. Volpe n.37 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Carrella giusta mandato a margine del presente atto e in virtù di delibera di G.C. n.137 del 03/11/2016 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria mediante le seguenze:
e.mail: assoleg@libero.it
P.E.C. alessio.lazazzera@ordineavvocatiariranoirpino.org
fax. n.0825/871342

per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Sig.or G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario – Avv. Maria Filomena Luongo – e, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016.

F A T T O

In data 12/06/2012 il COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco – p.t. depositava presso l'ex Tribunale di Ariano Irpino ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., per richiedere il pagamento della somma di Euro 443.080,60 oltre interessi (salvo err. & omiss.) a seguito della mancata erogazione, da parte della stessa, dei fondi assegnati con decreti di finanziamento per la realizzazione di investimenti e per il quali il Comune aveva contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2008, 2009 e 2010 con inizio di ammortamento rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011.
La Regione Campania proponeva tempestiva opposizione sostenendo che il pagamento delle rate di mutuo chieste con il decreto ingiuntivo erano state in parte pagate.
Il Comune di Casalbore si costituiva in giudizio, precisando che dopo l'emissione e la notifica del D.I., la Regione Campania aveva provveduto ad effettuare pagamenti per un importo complessivo pari ad Euro 204.817,38 rimanendo creditore della differenza pari ad Euro 238.263,22.
La causa veniva definita, con parziale accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I., con sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento, debitamente notificata in data 15/03/2016 e passata in cosa giudicata.
La sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento veniva munita di formula esecutiva in data 17/5/2016 e notificata alla REGIONE CAMPANIA in data 23/5/2016 e, nonostante siano decorsi i termini di legge, la stessa non ha ancora provveduto al pagamento delle seguenti somme:

1. Euro 238.263,22 per sorta capitale liquidata in sentenza;
2. Euro 13.246,13 per interessi legali maturati dal 12/06/2012 all'attualità;
3. Euro 268,00 pari al 50% delle spese liquidate in D.I.;
4. Euro 412,50 pari al 50% dei diritti liquidati in D.I.;

Delego l'avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento a rappresentarmi, a difendermi con ogni più ampio potere e facoltà di legge, nel presente giudizio, nonché in ogni sua fase successiva, ivi compresa la fase di esecuzione e di attuazione di provvedimenti cautelari, nonché in grado di appello civile per la proposizione dell'appello incidentale. Autorizzo il nominato difensore a proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi ed opposizioni, a transigere e conciliare, incassare, quietanzare, nominare, a mio esclusivo spese, sostituti e consulenti di parte con natura, sin da ora, dell'operato ed esonero da responsabilità e rendiconto.
Dichiaro:
di essere stato informato della facoltà di esperire procedura conciliativa e dei benefici fiscali connessi;
di aver ricevuto esaustiva informazione verbale e tanto per me espressa anche ai sensi ed ordine alla complessità ed alle peculiarità della procedura nonché delle relative spese e competenze professionali;
di aver avuto adeguata informazione circa la polizza che garantisce la r.c. del difensore mediante comunicazione della denominazione ed indirizzo (sede legale) della compagnia ass. del n. di polizza e del relativo massimale.
Eleggo domicilio con Voi in Salerno alla Via F.P. Volpe n.37 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Carrella.

Per identificazione ed autentica
Avv. Alessio Lazazzera il quale ex art. 170 u.c. c.p.c. e 133/3 D.P.R. n. 115/2002 e succ. modi. ed integr. indica le seguenti modalità per ricevere le comunicazioni di cancelleria:
fax 0825619833
e.mail: assoleg@libero.it
PEC:alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org

– 1 DIC. 2016

5. Euro 775,00 pari al 50% degli onorari liquidati in D.I.
6. Euro 148,44 per spese generali forf. 12,50%;
7. Euro 53,44 per CAP 4%;
8. Euro 305,66 per IVA 22%;
9. Euro 5.000,00 per onorario liquidato in sentenza;
10. Euro 750,00 per spese generali forf. 15%;
11. Euro 230,00 per CAP 4%
12. Euro 1.315,60 per IVA 22%
13. Euro 15.289,46 per tassa di registro D.I.n 156/12 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 3 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 9.144,73;
14. Euro 7.633,54 per tassa di registro sentenza n.68/2016 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 4 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 3.816,77

Per quanto innanzi, constatato il persistente ed attuale inadempimento

R I C O R R E

al codesto Tribunale affinché si sostituisca alla REGIONE CAMPANIA inadempiente, in persona del suo legale rapp.te p.t., e disponga la liquidazione delle somme dovute in virtù della sentenza n.68/2016, oltre le spese di notifica pari ad Euro 10,28 e le spese per contributo unificato pari ad Euro 300,00 ed ogni altra connessa per attuali complessivi Euro 274.039,77 (salvo altro, err. ed omiss.) nominando, se opportuno o necessario, un commissario *ad acta*.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per il commissario *ad acta* da porre a diretto carico della medesima REGIONE CAMPANIA

Unitamente al presente ricorso deposita:

1. Delibera G.C. n.137/2016 esecutiva;
2. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento notificata in data 15/03/2016 al difensore domiciliatario della Regione Campania;
3. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva notificata in data 23/05/2016 alla Regione Campania;
4. Decreto Ingiuntivo n.156/2012 Tribunale di Ariano Irpino;
5. Certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento rilasciata in data 17/05/2016 di definitività della sentenza n.68/2016 Trib. Benevento;
6. Cartella esattoriale per tassa di registro;
7. Avviso di liquidazione Agenzia Entrate Benevento per tassa di registro sentenza n.68/2016.

Ex art.13 comma 6-bis D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. dichiara che il valore della controversia è di Euro 274.039,77 con C.U. di Euro 300,00.

Ariano Irpino-Napoli li 16 novembre 2016

Avv. Alessio Lazazzera

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE
Io sottoscritto Avv. ALESSIO LAZAZZERA, nella qualità e con il domicilio indicati, munito di procura ad litem ex art.83 C.p.c. ho notificato - ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n.53, **a tanto autorizzato con Delibera dell'ex Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino adottata il 10/09/2010 n.23 e previa iscrizione al n.34/2016 del proprio registro cronologico** - mediante spedizione in plico raccomandato a.r. dall'Ufficio Postale di Ariano Irpino, copia conforme all'originale della suesteso ricorso per ottemperanza di giudicato civile promosso innanzi al TAR DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO – nell'interesse del COMUNE DI CASALBORE contro la REGIONE CAMPANIA a:

1. **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo legale rapp.te – il Presidente - p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

Avv. Alessio Lazazzera

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0332015 09/05/2017 14,08
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530802 UOD tecnico-amm.va LL.PP. Ope...
Classifica : 4.

Alla Direzione Generale per i
Lavori Pubblici e la Protezione
Civile (53-08)
U.O.D. 02
Via de Gasperi n° 28
80133 NAPOLI

Prat. n° 398/2017

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Comune Di Casalbore**
C / R.C.
Esecuzione giudicato sentenza Tribunale di BN n° 68/16

Di seguito e con riferimento alla pregressa corrispondenza di pari oggetto, e da ultimo alla nota prot. n° 800848 del 07/12/16, si trasmette, copia del ricorso in riassunzione promosso dal ricorrente dinanzi al TAR Campania - Napoli, per l'esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del Benevento n° 68/16 del 09/03/16, notificato alla Regione Campania in data 28/04/2017.

Nel sollecitarne l'urgente riscontro, si comunica che questa Avvocatura provvederà a costituirsi nel presente gravame.

IL RESPONSABILE U.O.D.05
- Avv. Lidia Buonfonno -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Marina d'Elia -

gc

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
10 MAG. 2017
Il Dirigente

Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963684

CA 398/2017

UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO
02 MAG 2017
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Studio Legale
Avv. ALESSIO LAZZERA
CASSAZIONISTA
Via XXV Aprile 17 tel. 0825828422 fax 0825871342
83031 Ariano I. (AV) Italia
e.mail: assoleg@libero.it
e.mail:studiolazazzeramarenghi@virgilio.it
PEC Avv. Lazazzera:
alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org
Via Roma 51 tel. 0825819956 fax 0825818833
83037 Montecalvo I. (AV) Italia

(v. CA 1089/2016 e CC/3851/12)

T.A.R. DELLA CAMPANIA - NAPOLI -

RICORSO EX ART. 15/4 C.P.A. PER:

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Casalbore alla Piazza Municipio n.1 - P.IVA 00230080640 - rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento - C.F. LZZLSS59L09 A489W - e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24 presso l'avv. Silvio Piantanida giusta mandato a margine del presente atto e in virtù di delibera di G.C. n.137 del 03/11/2016 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria mediante le seguenti utenze:

e.mail: assoleg@libero.it

P.E.C. alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org

fax. n.0825/871342:

Delego l'avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento a rappresentarmi e difendermi, con ogni più ampio potere e facoltà di legge, nel presente giudizio ed in ogni sua fase successiva, ivi compresa la fase di esecuzione. Autorizzo il nominato difensore a proporre domande riconvenzionali ed opposizioni, a transigere e conciliare, incassare, quietanzare, nominare, a mie esclusive spese, sostituti e consulenti di parte con ratifica, sin da ora, dell'operato ed esonero da responsabilità e rendiconto.
Eleggo domicilio con Voi in Npoli alla Via G. Sanfelice n. 24 presso l'avv. Silvio Piantanida.
Comune di Casalbore
Il Sindaco
Avv. Raffaele Fabiano

Per identificazione ed autentica.
Avv. Alessio Lazazzera il quale ex art.170 u.c. c.p.c. e 13/3 D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. indica le seguenti modalità per ricevere le comunicazioni di cancelleria
Fax. 0825/871342
e.mail: assoleg@libero.it
PEC:
alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org

CONTRO

REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. con sede in Via S. Lucia di Napoli ed elett.te dom.ta presso i suoi difensori avv.ti Masimo Lacatena e Maria Filomena Luongo in Salerno alla Via Abella Salernitana 3;

per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Signor G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario – Avv. Maria Filomena Luongo - e, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016.

1 03 MAG 2017

Premesso

Che con ricorso ritualmente notificato il comune di Casalbore, in persona del l.r.p.t., adiva il T.A.R. Campania sez. di Salerno per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Signor G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario - Avv. Maria Filomena Luongo - e passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016;

che il detto ricorso di seguito integralmente si trascrive ad ogni effetto di legge;

" T.A.R. DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
RICORSO PER OTTEMPERANZA DI GIUDICATO CIVILE
****

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco -p.t., con sede in Casalbore alla Piazza Municipio n.1 - P.IVA 00230080640 - rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento - C.F. LZZ LSS 59L09 A489W - e con questi elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F.P. Volpe n.37 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Carrella giusta mandato a margine del presente atto e in virtù di delibera di G.C. n.137 del 03/11/2016 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria mediante le seguenti utenze:
e.mail: assoleg@libero.it
P.E.C. alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org
fax. n.0825/871342
per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Signor G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario – Avv. Maria Filomena Luongo - e, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016

F A T T O

In data 12/06/2012 il COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco – p.t. depositava presso l'ex Tribunale di Ariano Irpino ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., per richiedere il pagamento della somma di Euro

443.080,60 oltre interessi (salvo err. & omiss.) a seguito della mancata erogazione, da parte della stessa, dei fondi assegnati con decreti di finanziamento per la realizzazione di investimenti e per il quali il Comune aveva contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2008, 2009 e 2010 con inizio di ammortamento rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

La Regione Campania proponeva tempestiva opposizione sostenendo che il pagamento delle rate di mutuo chieste con il decreto ingiuntivo erano state in parte pagate.

Il Comune di Casalbore si costituiva in giudizio, precisando che dopo l'emissione e la notifica del D.I., la Regione Campania aveva provveduto ad effettuare pagamenti per un importo complessivo pari ad Euro 204.817,38 rimanendo creditore della differenza pari ad Euro 238.263,22.

La causa veniva definita, con parziale accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I., con sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento, debitamente notificata in data 15/03/2016 e passata in cosa giudicata.

La sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento veniva munita di formula esecutiva in data 17/5/2016 e notificata alla REGIONE CAMPANIA in data 23/5/2016 e, nonostante siano decorsi i termini di legge, la stessa non ha ancora provveduto al pagamento delle seguenti somme:

1. *Euro 238.263,22 per sorta capitale liquidata in sentenza;*
2. *Euro 13.246,13 per interessi legali maturati dal 12/06/2012 all'attualità;*
3. *Euro 268,00 pari al 50% delle spese liquidate in D.I.;*
4. *Euro 412,50 pari al 50% dei diritti liquidati in D.I.;*
5. *Euro 775,00 pari al 50% degli onorari liquidati in D.I.*
6. *Euro 148,44 per spese generali forf. 12,50%;*
7. *Euro 53,44 per CAP 4%;*
8. *Euro 305,66 per IVA 22%;*
9. *Euro 5.000,00 per onorario liquidato in sentenza;*
10. *Euro 750,00 per spese generali forf. 15%;*
11. *Euro 230,00 per CAP 4%*
12. *Euro 1.315,60 per IVA 22%*
13. *Euro 18.289,46 per tassa di registro D.I.n.156/12 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 3 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 9.144,73;*
14. *Euro 7.633,54 per tassa di registro sentenza n.68/2016 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 4 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 3.816,77.*

Per quanto innanzi, constatato il persistente ed attuale inadempimento

R I C O R R E

a codesto Tribunale affinché si sostituisca alla REGIONE CAMPANIA inadempiente, in persona del suo legale rapp.te p.t., e disponga la liquidazione delle somme dovute in virtù della sentenza n.68/2016, oltre le spese di notifica pari ad Euro 10,28 e le spese per contributo unificato pari ad Euro 300,00 ed ogni altra connessa per attuali complessivi Euro 274.039,77 (salvo altro, err. ed omiss.) nominando, se opportuno o necessario, un commissario ad acta.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per il commissario ad acta da porre a diretto carico della medesima REGIONE CAMPANIA.

Unitamente al presente ricorso deposita:

1. *Delibera G.C. n.137/2016 esecutiva;*
2. *Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento notificata in data 15/03/2016 al difensore domiciliatario della Regione Campania;*
3. *Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva notificata in data 23/05/2016 alla Regione Campania;*
4. *Decreto Ingiuntivo n.156/2012 Tribunale di Ariano Irpino;*
5. *Certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento rilasciata in data 17/05/2016 di definitività della sentenza n.68/2016 Trib. Benevento;*
6. *Cartella esattoriale per tassa di registro;*
7. *Avviso di liquidazione Agenzia Entrate Benevento per tassa di registro sentenza n.68/2016.*

Ex art.13 comma 6-bis D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. dichiara che il valore della controversia è di Euro 274.039,77 con C.U. di Euro 300,00.

Ariano Irpino-Napoli li 16 novembre 2016

Avv. Alessio Lazazzera"

Che, nel giudizio inter partes segnato al n. 2007/2017 Reg. Ric. si costituiva l'Amministrazione Regionale con il patrocinio dell'avvocatura dell'ente;

che il T.A.R. adito, con ordinanza n.715/17 del 15.03.2017, pubbl. e comunicata a mezzo p.e.c. il 10.04.2017, dichiarava la propria incompetenza per territorio ed indicava il T.A.R. Campania sez. di Napoli quale Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;

che la ricorrente intende riassumere, così come in effetti con il presente atto, riassume ai fini ed effetti di cui all'art. 14/3 C.P.A. il giudizio affinché prosegua innanzi all' A.G. ritenuta competente:

Ricorre

a codesto Tribunale per la riassunzione del giudizio ed affinché, acquisito il fascicolo segnato al n. 2007/2017 Reg. Ric. dal T.A.R. di Salerno, si sostituisca alla REGIONE CAMPANIA inadempiente, in persona del suo legale rapp.te p.t., e disponga la liquidazione delle somme dovute in virtù della sentenza n.68/2016 come innanzi indicate, oltre le spese di notifica pari ad Euro 10,28 e le spese per contributo unificato pari ad Euro 300,00 ed ogni altra connessa per attuali complessivi Euro 274.039,77 (salvo altro, err. ed omiss.) nominando, se opportuno o necessario, un commissario ad acta.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per il commissario ad acta da porre a diretto carico della medesima REGIONE CAMPANIA.

Unitamente al presente ricorso deposita:

1. Delibera G.C. n.137/2016 esecutiva;
2. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento notificata in data 15/03/2016 al difensore domiciliatario della Regione Campania;
3. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva notificata in data 23/05/2016 alla Regione Campania;

4. Decreto Ingiuntivo n.156/2012 Tribunale di Ariano Irpino;

5. Certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento rilasciata in data 17/05/2016 di definitività della sentenza n.68/2016 Trib. Benevento;

6. Cartella esattoriale per tassa di registro;

7. Avviso di liquidazione Agenzia Entrate Benevento per tassa di registro sentenza n.68/2016.

Ex art.13 comma 6-bis D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. dichiara che il valore della controversia è di Euro 274.039,77 con C.U. di Euro 300,00 già assolto.

Ariano Irpino-Napoli li 26 aprile 2017

Avv. Alessio Lazazzera

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di Aprile

io sottoscritto Avv. ALESSIO LAZAZZERA, nella qualità e con il domicilio indicati, munito di procura ad litem ex art.83 C.p.c. ho notificato - ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n.53, a tanto autorizzato con Delibera dell'ex Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino adottata il 10/09/2010 n.23 e previa iscrizione al n.**11/2017** del proprio registro cronologico - mediante spedizione in plico raccomandato a.r. dall'Ufficio Postale di Ariano Irpino, copia conforme all'originale della suesteso ricorso in riassunzione e per ottemperanza di giudicato civile promosso innanzi al TAR DELLA CAMPANIA – SEZIONE di Napoli - nell'interesse del COMUNE DI CASALBORE contro la REGIONE CAMPANIA a:

1. REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te – il Presidente - p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

   Avv. Alessio Lazazzera

2. avv.to Massimo Lacatena n.q. di difensore domiciliatario di REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. in Salerno alla Via Abella Salernitana 3.

   Avv. Alessio Lazazzera

3. avv. Maria Filomena Luongo n.q. di difensore domiciliatario di REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. in Salerno alla Via Abella Salernitana 3.

   Avv. Alessio Lazazzera

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 11_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 400/13

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Rofrano (SA) (C.F.00534600655).

Oggetto della spesa: Spese in esecuzione della sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n. 8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n. 8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. la Regione Campania con decreto n. 914 del 25/08/2008, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 16.235,16 annui pari ad € 8.117,68 semestrali,(mutuo posizione n. 4509732 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di realizzazione area attrezzata in via Pastena);
b. la Regione Campania con decreto n. 915 del 25/08/2008, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.847,79 annui pari ad € 4.426,99 semestrali,(mutuo posizione n. 4509718 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di sistemazione della strada comunale Tressanti-Varra);
c. il Comune di Rofrano (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n.3 presso e nello studio dell' Avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01/10/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 25.082,95, relativa:
   c.1 Anno 2010 decreto di concessione n.914 del 25/08/2008;
   c.2 Anno 2010 decreto di concessione n.915 del 25/08/2008;
   oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali al soddisfo,ed alle spese e competenze della procedura;

e. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
f. che con nota prot. 2013 0062948 del 28/01/2013, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso all' Area 15 AGC (oggi DG 50.09), il Decreto Ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA), , nei limiti della somma di € 25.082,95, oltre interessi legali a decorrere dal 24/12/2012 fino al soddisfo ,nonché le spese della procedura che si liquidano in € 111,00 per spese ed € 450,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
g. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 14/01/2013;
h. che con nota prot. 112098 del 13/02/2013, l'Area 15 AGC (oggi DG 50.09) ha inviato alla competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, apposita relazione esplicativa della situazione creditoria del Comune ricorrente, in dipendenza dei decreti di concessione oggetto del Decreto Ingiuntivo in argomento;
i. che la Regione Campania, con atto di opposizione notificato in data 23/02/2013,ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo;
j. che alla luce del punto "i" è stata emessa la sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli;
k. che il debito complessivamente pari ad € 1.787,25 (millesettecentottantasette/25) di cui € 1.367,20 per spese di lite ed € 420,05 per interessi legali,in esecuzione della sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli, su opposizione al Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA), è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto di concessione n. 914 del 25/08/2008;
b. Decreto di concessione n. 915 del 25/08/2008;
c. Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA);
d. Sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli.

TOTALE DEBITO: € 1.787,25 (millesettecentottantasette/25) in esecuzione della sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli, su opposizione al Decreto Ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA), e di seguito specificato:

Beneficiari	C.F.	Spese legali Cap. 182	Interessi legali Cap. 183	Servizi finanziari Cap. 195	Totale debito fuori bilancio
Comune di Rofrano (SA)	00534600655	€ 1.367,20	€ 420,05		
Totale debito fuori bilancio					€ 1.787,25

Spese legali con attribuzione al Comune

compenso	€ 937,00
spese generali 15% del compenso	€ 140,55
TOTALE	€ 1.077,55
4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 43,10
Totale imponibile	€ 1.120,65
+IVA 22% su imponibile	€ 246,54
Totale Spese Legali	€ 1.367,20

Spese legali	€ 1.367,20
Interessi legali	€ 420,05
Totale debito fuori bilancio	€ 1.787,25

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

a. Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA);
b. Sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli;
c. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 1.787,25 (millesettecentottantasette/25).

Si allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA);
2. Sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli.

Napoli, 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

Area 15 AGC Lavori Pubblici,Opere Pubbliche,Attuazione,Espropriazione Settore 02 Comitato Tecnico Regionale

VIA DE GASPERI,28
80133- N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0062948 28/01/2013
Mittente Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione,...
Classifica 4.1.1.

N. Pratica: **C.C.400-401/13**

Oggetto: Trasmissione copia ricorsi per decreto ingiuntivo nn.8426-8467/12 notificati ad istanza di Comune di Rofrano. innanzi al Tribunale di Napoli

Si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei ricorsi per decreto ingiuntivo in oggetto emessi dal Tribunale di Napoli ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesto Spett.le Settore possa far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 23/02/2013 p.v. .

In mancanza di riscontro non si potrà presentare idonea opposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

REGIONE CAMPANIA * SETTORE * LEGGE REGIONALE N. 51/78 * COMITATO TECNICO REGIONALE

Avv. Elisabetta Balletta/DA – tel. 081/7963535

01 FEB. 2013

R.G. 34661/12D.I.TELEMATICO N. 8426/12

ORIGINALE

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 03
16 GEN 2013
UFFICIO POSTA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco p.t., Antonio Viterale, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 00534600655 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 - avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

la Regione Campania con decreto n.914 del 25.8.2008, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 16.235,16 annui e 8.117,68 semestrali (mutuo posizione n. 4509732 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di realizzazione area attrezzata in via Pastena) e con decreto n. 915 del 25.8.2008, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.847,79 annui e 4.423,99 semestrali (mutuo posizione n. 4509718 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale Tressanti - Varra);

tali decreti dirigenziali, che si allegano in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevedono l'ammontare erogato delle

PROCURA SPECIALE
Avv. DOMENICO PIZZILLO
Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendo Vi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.
Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..
Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sollevando Vi da ogni responsabilità a riguardo.
Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vostro studio sito in Napoli alla via Cesario Console n.3
Li, 19-11-2012

PER AUTENTICA
Sindaco

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

in data 1.7.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.656,64 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità di € 8.117,68 del mutuo posizione n. 4509732 e di € 4.423,99 del mutuo posizione n. 4509718 ed in data 31.12.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.655,99 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti comprese le seconde semestralità di € 8.117,68 e 4.423,99 rispettivamente dei mutui posizioni n. 4509732 e 4509718 come dimostra la documentazione allegata alle richieste di pagamento inviate dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 21.5.2010 ed in data 12.9.2011;

in data 18.10.2012 il Comune di Rofrano inviava nuovamente tutte le quietanze di pagamento senza che la Regione provvedesse al pagamento di quanto dovuto;

pur avendo il Comune di Rofrano adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Rofrano rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Questo stesso Tribunale nel 2012 su richiesta analoga del Comune di Tortorella nei confronti della Regione Campania emetteva i decreti ingiuntivi n. 2957 (di cui si allega copia), 2959, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 e 2969 tutti provvisoriamente esecutivi per cui si insiste nella richiesta non solo perché fondata ma anche per garantire uniformità di giudizio nell'ambito della stessa autorità giudiziaria adita.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill. voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Rofrano, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 25.082,95 oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Il valore del presente giudizio è di Euro 25.082,95 ed il contributo è pari ad Euro 103,00.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012;
2) copia conforme delle delegazioni di pagamento;
3) copia decreti dirigenziali n. 914 del 25.8.2008 e n. 915 del 25.8.2008;
4) copia avviso di pagamento della CCDDPP della prima rata in scadenza del 30.6.2010 con evidenza del mutuo;
5) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 397, 398, 399, 400, 401, 402 tutti del 21.6.2010;
6) copia avviso di pagamento della CCDDPP della seconda rata in scadenza 31.12.2010 con evidenza del mutuo;
7) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 871, 872, 873, 874, 875, 876 tutti del 16.12.2010;
8) copia autentica richieste pagamento del Comune di

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Rofrano nei confronti della Regione Campania del 21.5.2010,12.9.2011 e del 18.10.2012;

9) copia decreto ingiuntivo n. 2957/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;

10) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Rofrano;

11) informativa mediazione.

Napoli, 19.11.2012

Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

n. 34661/2012 r.g.a.c.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Gargia

Letto il su esteso ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;

ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente COMUNE DI ROFRANO la somma di € 25.082,95 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dal 24/10/12 fino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 111,00 per spese, € 450,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli 19/12/2012.

Il Giudice

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 596e4

R.G. 35404/12 D.I. TELEMATICO N. 8467/12

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

COPIA NOTIFICA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
16 GEN 2013
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

PROCURA SPECIALE
Avv. DOMENICO PIZZILLO
Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.
Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..
Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sollevandoVi da ogni responsabilità a riguardo.
Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vostro studio sito in Napoli alla via Cesario Console n.3
Li, 19-11-2012

PER AUTENTICA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco p.t., Antonio Viterale, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 00534600655 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

la Regione Campania con decreto n. 551 del 11.3.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 3.010,52 annui e 1.505,26 semestrali (mutuo posizione n. 4522087 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di completamento parcheggio in via C. Rosini), con decreto n. 550 del 11.3.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 3.010,52 annui e 1.505,26 semestrali (mutuo posizione n. 4523633 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione acquedotto San Menale), con decreto n. 737 del 27.3.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.846,72 annui e 1.423,36 semestrali (mutuo posizione n.

Il Sindaco

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
16 GEN 2013

983

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

4524484 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale Capizzi - Tosone) e con decreto n. 1482 del 17.9.2010, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.971,26 annui e 1.485,63 semestrali (mutuo posizione n. 4531925 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale San Leo) ;

tali decreti dirigenziali, che si allegano in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevedono che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

in data 1.7.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.656,64 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4522087, di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4523633, di € 1.423,36 del mutuo posizione n. 4524484 e di € 1.485,63 del mutuo posizione n. 4531925 ed in data 31.12.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.655,99 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti comprese le seconde semestralità di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4522087, di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4523633, di € 1.423,36 del mutuo posizione n. 4524484 e di € 1.485,63 del mutuo posizione n. 4531925 come dimostra la

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

documentazione allegata alle richieste di pagamento inviate dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 21.5.2010 ed in data 12.9.2011;

in data 18.10.2012 il Comune di Rofrano inviava nuovamente tutte le quietanze di pagamento senza che la Regione provvedesse al pagamento di quanto dovuto;

pur avendo il Comune di Rofrano adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Rofrano rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

2) copia conforme delle delegazioni di pagamento;
3) copia decreti dirigenziali n. 551 dell'11.3.2009, n. 550 dell'11.3.2009, 737 del 27.03.2009 e 1482 del 17.08.2010;
4) copia avviso di pagamento della CCDDPP della prima rata in scadenza del 30.6.2010;
5) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 397, 398, 399, 400, 401, 402 tutti del 21.6.2010;
6) copia avviso di pagamento della CCDDPP della seconda rata in scadenza 31.12.2010;
7) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 871, 872, 873, 874, 875, 876 tutti del 16.12.2010;
8) copia autentica richieste pagamento del Comune di Rofrano nei confronti della Regione Campania del 21.5.2010,12.9.2011 e del 18.10.2012;
9) copia decreto ingiuntivo n. 2957/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
10) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Rofrano;
11) informativa mediazione.

Napoli, 19.11.2012

Avv. Domenico Pizzillo

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Domenico Pizzillo, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

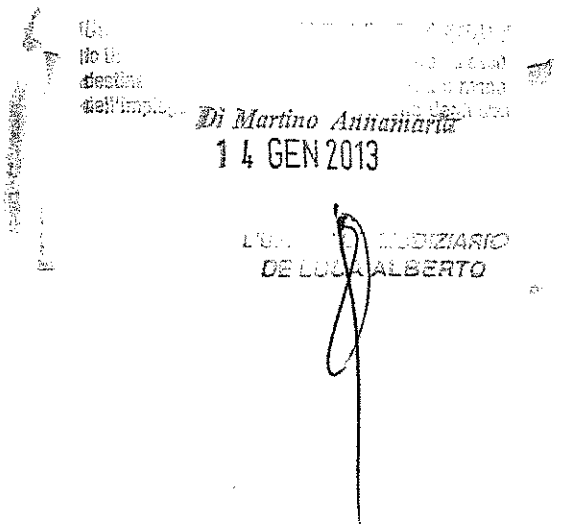

N. **35404/2012** Ruolo Generale

Tribunale Ordinario di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Michele Magliulo, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

ritenuto, sulla base della documentazione proveniente dalla stessa Regione Campania, che sussistono, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., anche i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione;

INGIUNGE

a **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pt., di pagare al ricorrente, senza dilazione, la somma di **Euro 11.839,02**, oltre interessi al tasso come richiesto dal 29.11.2011 al soddisfo nonché le spese della presente procedura che si liquidano in **€ 111,00** per spese ed **€ 450,00** per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AUTORIZZA

la provvisoria esecuzione del presente decreto in mancanza di pagamento.

AVVERTE

l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto (termine fissato ai soli fini dell'opposizione).

Napoli, 24/12/2012.

Il Giudice
(dott. Michele Magliulo)

Firmato Da: MAGLIULO MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 5e97e - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti.
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della for-
za pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti
La presente copia composta di n. 6 fogli, conforme al
suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. .....
P122160 n.q. di Procuratore .....

Napoli, 11 GEN. 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI - TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore Sez. cancelleria

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data .....
Napoli 11 GEN. 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI - TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore Sez. Cancelleria

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Forte

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Domenico Pizzillo, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

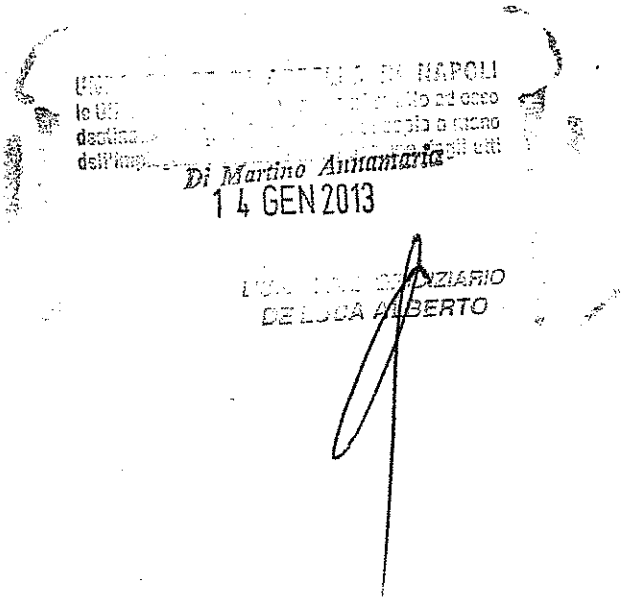

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
09 OTT. 2017
09 OTT. 2017

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0654542 05/10/2017 12,41
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 06 per il governo del terr, i ...
Classifica : 4.

50 09
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Via De Gasperi,28
Napoli

N° Prat. : **CC 400/2013 Avv. Balletta**
OGGETTO: Comune Rofrano c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n.5204/17 RG 6053/13
Tribunale Napoli

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per i provvedimenti e le verifiche di competenza, copia della sentenza n. 5204/2017 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

Per invio del 9/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli sezione X civile, dr.ssa Barbara Gargia, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6053 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo** vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, dall'avv. Elisabetta Balletta

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROFRANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

OPPOSTO

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49662486d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

udienza del 18/9/17

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che con ricorso per decreto ingiuntivo del 19.12.2012 il Comune di Rofrano chiedeva al Tribunale di Napoli l'emissione di provvedimento monitorio nei confronti della Regione Campania per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate alla Cassa depositi e prestito, in virtù di concessione, da parte della Regione, con decreto n.914 del 25.8.2008, di contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 16.235,16 annui e 8.117,68 semestrali (mutuo posizione n. 4509732 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di realizzazione area attrezzata in via Pastena) e decreto n. 915 del 25.8.2008, di contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.847,79 annui e 4.423,99 semestrali (mutuo posizione n. 4509718 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale Tressanti - Varra). In data 21.12.2012, pertanto, veniva emesso il richiesto decreto ingiuntivo, n. 8426/12, con cui si ingiungeva alla Regione Campania di pagare la somma di Euro 25.082,95, oltre interessi legali a decorrere dal 24.10 2012 fino al soddisfo, nonché le spese della procedura, liquidate in €111,00 per spese, €450,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.

La Regione, con atto di opposizione notificato in data 23.2.2013, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi: 1) nullità del decreto ingiuntivo e della domanda; 2) mancanza dei requisiti di cui all'articolo 633 c.p.c.; 3) pagamento parziale delle rate di mutuo

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4966248d1c68e36b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 167796

richieste con il ricorso monitorio (la prima semestralità dell'anno 2010 per entrambi i finanziamenti); 4) infondatezza della domanda per avvenuta rinegoziazione dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti. L'ente opponente ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'opposizione proposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna dell'opposto alle spese e competenze del giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rofrano, insistendo nella propria domanda e chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo.

Assegnata, la causa, a sentenza, la Regione opponente ha dedotto e provato di aver provveduto al pagamento anche della seconda semestralità delle rate, per entrambi i mutui; pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese.

Alla luce delle deduzioni della Regione e della documentazione prodotta, comprovante l'intervenuto pagamento di tutte le rate di mutuo, la causa è stata rimessa sul ruolo per le nuove conclusioni delle parti.

All'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza, senza termini per note.

Tanto premesso, rileva, questo Tribunale, come, alla luce delle deduzioni dei procuratori delle parti e della documentazione prodotta in atti, non possa essere dichiarata cessata la materia del contendere. Ed invero, pur essendo comprovato ed incontestato l'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme di cui al decreto ingiuntivo, risultando pagata la sorta

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 496624 8d1c68e38b9832b5f7311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

capitale di tutte le rate di mutuo (per una parte, liquidate anche prima del ricorso monitorio e, per la prevalente parte, pagate dopo la notifica del decreto ingiuntivo e in corso del presente giudizio di opposizione), non risultano, invece, pagate le somme dovute a titolo di interessi legali, per il ritardato pagamento delle rate, oltre alle somme relative alle spese liquidate con il decreto ingiuntivo.

Alla luce di quanto sopra detto, pur non potendo dichiararsi cessata la materia del contendere – non potendosi dire, il Comune opposto, integralmente soddisfatto delle pretese avanzate nel ricorso monitorio e delle somme ingiunte con il decreto opposto – va, certamente, revocato il decreto ingiuntivo, atteso il parziale pagamento, da parte della Regione, di quanto dovuto al Comune.

Nel merito, l'opposizione non può dirsi fondata.

Infondati sono i primi due motivi di opposizione, relativi alla dedotta assenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. del decreto ingiuntivo e alla eccepita nullità del decreto per avere, il Comune, richiesto il pagamento indicando soltanto i decreti dirigenziali e senza specificare le Leggi che li regolano, creando così, a dire della opponente, confusione sia sui diversi Settori Regionali che hanno concesso i contributi, sia sui singoli importi dei mutui e sugli acconti man mano versati dall'ente. Al contrario, ritiene, questo tribunale, che il Comune abbia, nel ricorso monitorio, sufficientemente precisato e documentato il titolo delle proprie pretese creditorie, avendo prodotto i due decreti dirigenziali, n. 914 e 915 del 25/8/08, di concessione di contributi annuali a titolo di finanziamento di opere pubbliche.

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4966248d1c58e38b9f32b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

Il Comune ha poi provato di aver provveduto a pagare le rate delle due semestralità dell'anno 2010 e di aver trasmesso le relative quietanze, alla Regione, come prescritto dai decreti di concessione dei finanziamenti, al fine di ottenere il rimborso. Tali circostanze non sono state assolutamente contestate dalla Regione opponente.

Infondata è, inoltre, l'opposizione nella parte in cui viene dedotta l'insussistenza del diritto del Comune, per avere, l'ente, rinegoziato, senza autorizzazione regionale, i due mutui contratti con la Cassa Depositi e Prezzi, estendendone la durata da ventennale a trentennale. Sul punto il Tribunale condivide integralmente quanto affermato dai Giudici del Tribunale di Napoli (nelle sentenze nn. 2910/17 e 6247/17, allegate dall'opposto all'udienza di precisazione delle conclusioni), secondo i quali la possibilità di estendere la durata dei mutui contratti dai Comuni con il contributo regionale, oltre ad essere espressamente prevista dall'art. 64 della L. regionale n. 3/07 (secondo il quale "*i contributi pluriennali per ammortamento dei mutui .... sono erogati di norma per un periodo massimo di vent'anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni*"), non è espressamente vietata, non essendovi alcuna prescrizione normativa che imponga, a pena di decadenza dal contributo, l'autorizzazione della Regione per le rinegoziazioni dei mutui contratti con il contributo in esame. Va, in ogni caso aggiunto che, come sottolineato dal Comune opposto, l'eccezione è infondata anche in considerazione del fatto che la rinegoziazione, compiuta dal Comune, è partita dal 1/1/11, e perciò non riguarda le rate oggetto del presente giudizio, anteriori al 2011.

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4986248d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

Per tutto quanto sopra detto, revocato il decreto ingiuntivo, la Regione va condannata al pagamento della residua somma di € 420,05 (pari ad € 59,27, per interessi legali maturati sull'importo di € 12.541,38, a decorrere dalla data della messa in mora, 24/10/12, ed € 360,78 per interessi legali maturati sulla residua somma di € 12.541,38, pagata solo il 17/12/13).

Per le spese di lite, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per compensare, nella misura di 1/5, le spese di lite, in considerazione del fatto che le rate della prima semestralità dell'anno 2010 risultavano liquidate (con decreti di liquidazione specificamente indicati dalla Regione nell'atto di opposizione), prima del ricorso monitorio anche se il relativo mandato di pagamento veniva emesso dopo il decreto ingiuntivo, e in considerazione del pagamento, in pendenza di giudizio, delle restanti rate. Per la residua parte, le spese vanno invece poste a carico della Regione opponente, tenuto conto delle materie trattate e del valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 8426/12 proposta dalla REGIONE CAMPANIA nei confronti di COMUNE DI ROFRANO, in funzione di giudice monocratico, così decide:

1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'intervenuto pagamento delle somme, in pendenza di giudizio;
2. Condanna la Regione opponente al pagamento, in favore del Comune opposto, della somma di € 420,05;
3. Compensa, in misura di 1/5, le spese di lite e condanna

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4966248d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

la Regione opponente alla rifusione delle restanti spese di lite del giudizio, che si liquidano in € 937,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, addì 27/9/17

Il Giudice

(dott. Barbara Gargia)

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4986248d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 12_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 2327/2016

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Casaletto Spartano (SA) (C.F. 84001470651).

Oggetto della spesa: Pagamento interessi legali e spese procedurali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 777 del 11.05.2010, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.224 del 21.02.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti Locali per l'anno 2015 ex art. 5,comma1, L.R. 51/78, così come modificato ed integrato dagli artt. 64 e 65 della L.R. 3/07, concedeva al Comune di Casaletto Spartano (SA) il contributo regionale sul mutuo di € 140.000,00, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti -Pos. mutuo n. 4525825, pari ad € 10.536,84 annui ed € 5.268,42 semestrali, per tutto il periodo di ammortamento dal 01.01.10 al 31.12.2029 a carico della Regione Campania per la realizzazione dei lavori di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza nell'area montagna di Battipaglia, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07 (Cfr. Decreto n. 777 del 11.05.2010);
2. che il Comune di Casaletto Spartano (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Pollica (SA) alla Via Nicotera n. 13 presso lo studio dell' avv. Gianluca Lembo, rappresentato e difeso dall' avv. Gianluca Lembo, in virtù di mandato, giusta Delibera di Giunta Comunale n.07 del 19.01.2016, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 15.805,26 relativa al D.D. n. 777 del 11.05.2010 -pos. mutuo 4525825 -per l' annualità 2014 ed I semestre 2015,oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. che con nota prot. 2016 0404567 del 14.06.2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 00 ha trasmesso alle UOD 53 08 02 ed UOD 54 12 06, il Decreto Ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016, emesso dal Tribunale di Napoli, ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA) nei limiti della somma di € 15.805,26,oltre interessi legali a decorrere dalle richieste di pagamento (come da raccomandate agli atti) fino al soddisfo, nonché le spese

della procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14,nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;

4. che con nota prot. 2017 0806278 del 06.12.2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 10 00 ha trasmesso alla UOD 50 09 07, il ricorso emarginato al D.I. n. 3577/16, munito di formula esecutiva;
5. che con note prot.2016 0419175 del 20.06.2016 ed prot. 2017 0815766 del 12.12.2017 la UOD 50 09 07 ha comunicato alla UOD 50 13 05 ed agli Uffici Speciali Avvocatura Regionale UOD 60 01 10 ed 60 01 05 di aver provveduto alla liquidazione della sorta capitane ingiunta come di seguito specificato:
   a) l'importo di € 10.536,84 annualità 2014 è stato liquidato con D.D.n. 402 del 09.06.2016;
   b) l'importo di € 5.268,42 I semestre 2015 è stato liquidato con D.D. n. 404 del 09.06.2016;
7. che la suddetta somma di € 53.085,24, quale sorta capitale**,** non costituisce debito fuori bilancio;
8. che il pagamento delle rate inerente il D.D. n.777 del 11.05.2010, pos. mutuo 4525825 - annualità 2014 – I semestre 2015 non è stato effettuato alle scadenze semestrali, per il rispetto del limite imposto dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate dalla Giunta Regionale di tempo in tempo alla competenza della già Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00, responsabile in tal senso;
9. che sulla suddetta somma € 15.805,26 devono essere corrisposti gli interessi legali come ingiunti per un totale di € 98,30;
10. che il debito complessivamente pari ad € 1.031,72 di cui € 98,30 per interessi legali ed € 933,42 per spese legali, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del comune di Casaletto Spartano (SA),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a) Decreto Dirigenziale n. 777 del 11.05.2010;
b) Decreto Ingiuntivo n.3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del comune di Casaletto Spartano (SA) .

TOTALE DEBITO: € 1.031,72 (milletrentuno/72)

- Comune di Casaletto Spartano (SA) la somma di € 1.031,72 di cui € 98,30 per interessi legali ed € 933,42 per spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Lembo Gianluca (C.F. LMBGLC76C12A091U),in esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 3577 emesso dal Tribunale di Napoli il 20.05.2016, ad istanza del comune di Casaletto Spartano (SA).

Comune di CASALETTO SPARTANO Decreto ingiuntivo 3577/16

DECRETO di concessione n.777 del 11/05/2010					
posizione mutuo 4525825					
D.D.	DATA	SEMESTRE	MANDATO	DATA	RATA
D.D. 402	09/06/2016	I SEM 2014	11236	13/07/2016	€5.268,42
D.D. 402	09/06/2016	II SEM 2014	11236	13/07/2016	€5.268,42
D.D. 404	09/06/2016	I SEM 2015	11236	13/07/2016	€5.268,42
TOTALE					€15.805,26

DECRETO di concessione n.777 del 11/05/2010				
posizione mutuo 4525825				
Semestre	Rata	Data	Timbro pagato	Interessi
I SEM 2014	€ 5.268,42	04/08/2014	19/17/2016	53,65
II SEM 2014	€ 5.268,42	11/02/2015	19/17/2016	29,11
I SEM 2015	€ 5.268,42	18/08/2015	19/17/2016	15,54
Totale Interessi				98,30

Spese legali con attribuzione all'Avvocato

onorario	€ 540,00
spese forfettarie ex D.M.55/14 15%	€ 81,00
totale	€ 621,00
4% CPA	€ 24,84
Totale imponibile	€ 645,84
+IVA 22% su imponibile	€ 142,08
Spese	€ 145,50
TOTALE SPESE LEGALI	€ 933,42

Spese legali	€933,42
Interessi legali	€98,30
Totale debito fuori bilancio	€1.031,72

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA);
2. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 1.031,72 (milletrentuno/72).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n.3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0404567 14/06/2016 10,58
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530802 UOD tecnico-amm.va LL.PP. Oss...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campani
Ufficio Speciale - Avvocatura Regiona
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U.O.D Gestione Tecnico-amm.va LL.PP
Il Dirigente

17 GIU. 2016

DIP 53 DG 08 UOD 02
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi ,28
Napoli

DIP 54 DG 12 UOD 06
Direzione Generale politiche sociali, culturali, pari opportunità e tempo libero
UOD Terzo Settore, Sport,Tempo libero e Servizio civile
Via Marina c/o Palazzo Armieri
Napoli

N° Prat: CC 2326 2327 del 2016
OGGETTO: Ricorsi per Decreti ingiuntivi
promossi da Comune Casaletto Spartano c/Regione Campania
Pagamento rate mutuo

Si trasmettono le copie dei decreti in oggetto con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

L'istruttore
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

14/06/16

2327/16 COPIA

STUDIO LEGALE
Avv . Gianluca Lembo
Via Nicotera 13 -84068- Pollica fraz. Acciaroli (SA)
Tel/Fax 0974.271673 Cell.393.1218095
Pec: gianlucalembo@puntopec.ir – E.mail: gianlucalembo@gmail.com

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPAN
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNI
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUN
6157 del 31 MAG 2016
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

****

IL **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliata per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc cap 84030, rappresentato e difeso **dall'avv. Gianluca Lembo** (C.F.: LMBGLC76C12A091U), in virtù di mandato in calce al presente atto, giusta delibera della G. C. n. 07 del 19.01.2016, ed elett.te dom.to per la presente procedura in Pollica (Sa) alla Via Nicotera n. 13, presso lo studio del legale;

L'avv. Gianluca Lembo dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. presso il di seguito indicato numero di fax: 0974.271673, e/o o all'indirizzo di posta elettronica certificata gianlucalembo@puntopec.it;

PREMESSO CHE

- **Il ricorrente è creditore della Regione Campania**, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante.te p.t., (CF:80011990639), **della somma di € 15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)** dovuta a titolo di rimborso delle rate semestrali scadute il 30 giugno ed il 31 dicembre del 2014, e il 30 giugno del 2015, del contributo ventennale ex L.R.51/78; L.R. 42/79 e L. R. 3/2007, **concesso con decreto dirigenziale n. 777 del 11.05.2010** (Cfr. Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 777 del 11.05.2010 con relativo piano di ammortamento - All. 1);
- La Regione Campania, difatti, con Decreto Dirigenziale **n. 777 del 11.05.2010**, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 21.02.2006 di approvazione del Piano Esecutivo di Finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti Locali per l'anno 2005 ex art. 5,

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0379684 03/06/2016 10,00
Mitt. : CASALETTO SPARTANO
Ass. : Avvocatura Regionale
01 GIU. 2016
Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

Comma 1, L. R. 51/78, così come modificato ed integrato dagli artt. 64 e 65 della l. R. 3/07, concedeva al Comune di Casaletto Spartano il contributo regionale sul mutuo di € 140.000,00, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti – Pos. Mutuo N. 4525825, **pari ad € 10.536,84 annui ed € 5.268,42 semestrali**, per tutto il periodo di ammortamento, dal 01.01.10 al 31.12.2029, **a carico della Regione Campania, per la realizzazione dei Lavori di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza nell'area montagna di Battaglia**, ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 3/07 (Cfr. Decreto n. 777 del 11.05.2010 – All. 1);

- Il decreto di assegnazione prevede che le semestralità del contributo siano corrisposte dalla Regione Campania, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, direttamente al Comune, previa presentazione delle quietanze di pagamento;
- In ossequio a quanto previsto nel decreto dirigenziale n. 777 del 10.03.2006, **il Ricorrente ha provveduto ad anticipare il pagamento delle quote di rate scadute il 30.06.2014, il 31.12.2014 ed il 30.06.2015 a carico della Regione Campania**, del mutuo n. 4525825 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- il Comune di Casaletto Spartano, **comunicava l'avvenuto pagamento** delle rate scadute ed, in una a tutte le posizioni dovute semestralmente dalla Regione Campania, formulava regolare richiesta di rimborso delle quote a carico della Regione Campania in virtù del Decreto Dirigenziale n. 777, **a mezzo rispettivamente**:

  1) **racc. N. 132198972781** del 04.08.2014 -assunta al protocollo del Comune al N. 2385- contenente richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2014 scaduta il 30.06.2014** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 2 e 3);

  2) **racc. N. 132198973189** del 11.02.2015 - assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 457- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **secondo semestre 2014 scaduta il**

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685aeda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

31.12.2014 e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 4 e 5);

3) **racc. N. 132198973202** del 18.08.2015 assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 2413- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2015 scaduta il 30.06.2015** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 6 e 7);

- Vani sono risultati i successivi solleciti di pagamento da ultimo a mezzo del sottoscritto procuratore con raccomandata del 02.03.2016 (Cfr. All. 8);
- Trattasi di credito certo, liquido ed esigibile, perché già maturato, fondato su prova scritta;
- Sussistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente Comune come innanzi difeso, rappresentato e domiciliato

RICORRE

All'intestato Tribunale di NAPOLI affinchè voglia emettere ingiunzione di pagamento a carico della **Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., (CF:80011990639)**, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 81, per il pagamento in favore del Comune di Casaletto Spartano, in persona del sindaco p.t., dell'importo di € **15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)**, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, oltre ancora alle spese del presente come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono:

1. Decreto n. 777 del 11.05.2010;
2. racc. N.132198972781 del 04.08.2014;
3. mandati quietanzati rate 1° semestre 2014;
4. racc. N. 132198973189 del 11.02.2015;
5. mandati quietanzati rate 2° semestre 2014;
6. racc. N. 132198973202 del 18.08.2015;

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

7. mandati quietanzati rate 1° semestre 2015;
8. raccomandata A/R del 02.03.2016 a firma del sottoscritto procuratore;
9. riepilogo mutui con contributo a carico della Regione Campania;
10. Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2016 di conferimento incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L. 23 dicembre 1999, n. 448, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € € **15.808,26** pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad **€ 118,50**.

Salvis Juribus.

Agropoli (SA), lì 30.03.2016

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

PROCURA ALLE LITI

Avv. **Gianluca Lembo**, del Foro di Vallo della Lucania, con la presente il sottoscritto dott. Giacomo Scannelli, nella mia qualità di sindaco p.t. del comune di Casaletto spartano (SA), vi conferisco il più ampio mandato di rappresentare, sostituire e difendere il Comune di Casaletto Spartano nel procedimento di cui al presente atto, avente ad oggetto il recupero delle somme dovute dalla Regione Campania a titolo di quote di mutui non versate relative alle annualità 2014-2015, giusta delibera della Giunta Comunale n. 007 del 19.01.2016, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n. 13. Dichiaro inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Il Sindaco p.t.

È autentica

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE

Letto il su esteso ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;

ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., di pagare in favore del ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 15.805,26 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalle richieste di pagamento (come da raccomandate in atti) fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. LEMBO GIANLUCA .

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 19/05/2016

Il Giudice

Dr.ssa Barbara Gargia

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13572

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Gianluca Lembo, con studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n.13 (CF. LMBGLC76C12A091U) nella mia qualità di difensore e domiciliatario del **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc, giusta procura alle liti già in atti allegata,

Attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 31.03.2016, munito di procura alle liti, e il pedissequo decreto ingiuntivo n. 3577/2016 del 19.05.2016, riprodotti nel presente documento informatico sono stati estratti dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di Napoli, X sezione civile, al n. R.G. 10377/2016 – Dott.ssa Barbara Gargia, e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

La presente copia si compone di n. 5 pagine, esclusa la presente.

Pollica (SA), lì 23.05.2016

Avv. Gianluca Lembo

REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPTE P.T. DOMICILIATO PRESSO LA SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA N81 CAP 80132

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
l'atto che precede a mani dell'impiegato

31 MAG 2016

Sig. [illegible] T.G. IVI addetto
alla ricezione atti, stante la presenza assenza
del Leg. Rapp.te
Anna Maria Forio
Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr. 70959

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 2,58

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 26/05/2016

L'Ufficiale Giudiziario

-1H21070959/1-

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale

UOD Demanio e Patrimonio, Enti Locali,

Politiche Culturali, Assistenza Sociale

60 01 10 00

DIP 50 – DG 09 – UOD 07
Direzione Generale LL.PP.

UOD Gestione tecnico-amministrativa LL.PP.

Centro Direzionale Is. A/6
80143 **NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0806278 06/12/2017 11,31
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

06 DIC. 2017

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
RUSSO

Il Dirigente

Prat. CC 2327/16 – avv. Calabrese

Ricorso promosso da: **Comune di Casaletto Spartano** (SA).

Trasmissione ricorso per **D.I. 3577/16** – contributo ventennale ex LL.RR. 51/78, 42/79, 3/07.

Tribunale di Napoli – X Sez.Civ.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette in allegato alla presente e per i provvedimenti di competenza, il ricorso emarginato in uno al D.I. 3577/16, munito di formula esecutiva.

Si invita pertanto codesta UOD, a provvedere all' immediato pagamento delle somme dovute, al fine di evitare l' insorgere dell' azione esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 10
avv. Giuseppe Calabrese

Pam in corso del 6/12/2017

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963585 – Fax 081.7963684

IO 31332 CC 7327/16 di Caltanissetta ORIGINALE Copia

STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Lembo
Via Nicotera 13 -84068- Pollica fraz. Acciaroli (SA)
Tel/Fax 0974.271673 Cell.393.1218095
Pec: gianlucalembo@puntopec.it – E.mail: gianlucalembo@gmail.com

05

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

****

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0765463 21/11/2017 10,52
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : A.1.

IL **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliata per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc cap 84030, rappresentato e difeso **dall'avv. Gianluca Lembo** (C.F.: LMBGLC76C12A091U), in virtù di mandato in calce al presente atto, giusta delibera della G. C. n. 07 del 19.01.2016, ed elett.te dom.to per la presente procedura in Pollica (Sa) alla Via Nicotera n. 13, presso lo studio del legale;

L'avv. Gianluca Lembo dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. presso il di seguito indicato numero di fax: 0974.271673, e/o o all'indirizzo di posta elettronica certificata gianlucalembo@puntopec.it;

PREMESSO CHE

- **Il ricorrente è creditore della Regione Campania**, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante.te p.t., (CF:80011990639), **della somma di € 15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)** dovuta a titolo di rimborso delle rate semestrali scadute il 30 giugno ed il 31 dicembre del 2014, e il giugno del 2015, del contributo ventennale ex L.R.51/78; L.R. 42/79 e L. R. 3/2007, **concesso con decreto dirigenziale n. 777 del 11.05.2010** (Cfr. Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 777 del 11.05.2010 con relativo piano di ammortamento - All. 1);
- La Regione Campania, difatti, con Decreto Dirigenziale **n. 777 del 11.05.2010**, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 21.02.2006 di approvazione del Piano Esecutivo di Finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti Locali per l'anno 2005 ex art. 5,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia 81
17 NOV 2017

20 NOV. 2017

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

Comma 1, L. R. 51/78, così come modificato ed integrato dagli artt. 64 e 65 della l. R. 3/07, concedeva al Comune di Casaletto Spartano il contributo regionale sul mutuo di € 140.000,00, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti – Pos. Mutuo N. 4525825, **pari ad € 10.536,84 annui ed € 5.268,42 semestrali**, per tutto il periodo di ammortamento, dal 01.01.10 al 31.12.2029, **a carico della Regione Campania, per la realizzazione dei Lavori di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza nell'area montagna di Battaglia**, ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 3/07 (Cfr. Decreto n. 777 del 11.05.2010 – All. 1);

- Il decreto di assegnazione prevede che le semestralità del contributo siano corrisposte dalla Regione Campania, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, direttamente al Comune, previa presentazione delle quietanze di pagamento;
- In ossequio a quanto previsto nel decreto dirigenziale n. 777 del 10.03.2006, **il Ricorrente ha provveduto ad anticipare il pagamento delle quote di rate scadute il 30.06.2014, il 31.12.2014 ed il 30.06.2015 a carico della Regione Campania**, del mutuo n. 4525825 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- il Comune di Casaletto Spartano, **comunicava l'avvenuto pagamento** delle rate scadute ed, in una a tutte le posizioni dovute semestralmente dalla Regione Campania, formulava regolare richiesta di rimborso delle quote a carico della Regione Campania in virtù del Decreto Dirigenziale n. 777, **a mezzo rispettivamente**:

  1) **racc. N. 132198972781** del 04.08.2014 -assunta al protocollo del Comune al N. 2385- contenente richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2014 scaduta il 30.06.2014** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 2 e 3);

  2) **racc. N. 132198973189** del 11.02.2015 - assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 457- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **secondo semestre 2014 scaduta il**

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6dd2cb/67d7d6a

31.12.2014 e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 4 e 5);

3) **racc. N. 132198973202** del 18.08.2015 assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 2413- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2015 scaduta il 30.06.2015** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 6 e 7);

- Vani sono risultati i successivi solleciti di pagamento da ultimo a mezzo del sottoscritto procuratore con raccomandata del 02.03.2016 (Cfr. All. 8);
- Trattasi di credito certo, liquido ed esigibile, perché già maturato, fondato su prova scritta;
- Sussistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente Comune come innanzi difeso, rappresentato e domiciliato

RICORRE

All'intestato Tribunale di NAPOLI affinchè voglia emettere ingiunzione di pagamento a carico della **Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., (CF:80011990639)**, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 81, per il pagamento in favore del Comune di Casaletto Spartano, in persona del sindaco p.t., dell'importo di **€ 15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)**, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, oltre ancora alle spese del presente come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono:

1. Decreto n. 777 del 11.05.2010;
2. racc. N.132198972781 del 04.08.2014;
3. mandati quietanzati rate 1° semestre 2014;
4. racc. N. 132198973189 del 11.02.2015;
5. mandati quietanzati rate 2° semestre 2014;
6. racc. N. 132198973202 del 18.08.2015;

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

7. mandati quietanzati rate 1° semestre 2015;
8. raccomandata A/R del 02.03.2016 a firma del sottoscritto procuratore;
9. riepilogo mutui con contributo a carico della Regione Campania;
10. Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2016 di conferimento incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L. 23 dicembre 1999, n. 448, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € € **15.808,26** pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € **118,50**.

Salvis Juribus.

Agropoli (SA), lì 30.03.2016

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

PROCURA ALLE LITI

Avv. Gianluca Lembo, del Foro di Vallo della Lucania, con la presente il sottoscritto dott. Giacomo Scannelli, nella mia qualità di sindaco p.t. del comune di Casaletto spartano (SA), vi conferisco il più ampio mandato di rappresentare, sostituire e difendere il Comune di Casaletto Spartano nel procedimento di cui al presente atto, avente ad oggetto il recupero delle somme dovute dalla Regione Campania a titolo di quote di mutui non versate relative alle annualità 2014-2015, giusta delibera della Giunta Comunale n. 007 del 19.01.2016, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n. 13. Dichiaro inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Il Sindaco p.t.

È autentica

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE

Letto il su esteso ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;

ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., di pagare in favore del ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 15.805,26 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalle richieste di pagamento (come da raccomandate in atti) fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. LEMBO GIANLUCA .

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 19/05/2016

Il Giudice

Dr.ssa Barbara Gargia

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13572

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Gianluca Lembo, con studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n.13 (CF. LMBGLC76C12A091U) nella mia qualità di difensore e domiciliatario del **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc, giusta procura alle liti già in atti allegata,

Attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 31.03.2016, munito di procura alle liti, e il pedissequo decreto ingiuntivo n. 3577/2016 del 19.05.2016, riprodotti nel presente documento informatico sono stati estratti dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di Napoli, X sezione civile, al n. R.G. 10377/2016 – Dott.ssa Barbara Gargia, e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

La presente copia si compone di n. 5 pagine, esclusa la presente.

Pollica (SA), lì 23.05.2016

Avv. Gianluca Lembo

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

70959

O/43

A/10

REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T DOMICILIATO PRESSO LA SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA N81 CAP 80132

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
Previa identificazione a mezzo dell'impiegato

31 MAG 2016

Sig.
alla ricezione atto, stante la presenza
del Leg. Rappto

Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr 70959

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 2,58**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 26/05/2016

L'Ufficiale Giudiziario

-1H2107095971

RG. N. 10377 /2016

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE

Il Giudice Barbara Gargia

Letta l'istanza ex art. 647 cpc presentata telematicamente da:

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

con il patrocinio dell'avv. **LEMBO GIANLUCA ;**

rilevato che il procuratore della società ha dichiarato di non aver ricevuto notifica di atti di opposizione;

rilevato, altresì, che sulla base della consultazione dello storico del fascicolo n. 10377 /2016 della Consolle del Magistrato, emerge che non è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, regolarmente notificato;

Visto l'art. 647 cpc dichiara esecutivo nei confronti di

REGIONE CAMPANIA (C.F.),

il decreto ingiuntivo N. **00003577/2016** dell'anno **2016** emesso nel fascicolo indicato in epigrafe

Napoli 06/10/2016

Il Giudice

dott. Barbara Gargia

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4956248d1c68e38b9832b537311e224c

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 6-10-2016
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 10 NOV. 2017

Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

TRIBUNALE DI NAPOLI

E' copia conforme all'originale
L'Ufficiale Giudiziario
Napoli,

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
27 LUG. 2017
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0517515 27/07/2017 11,29
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500507 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

50 09 07
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi ,28
Napoli

50 05 01
Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie
Terzo settore servizio civile e sport
Via Marina, Palazzo Armieri
Napoli

N° Prat: CC 2716/2017
OGGETTO: Ricorso per Decreto ingiuntivo n 6386/2017
promosso da Comune Torre Orsaia c/Regione Campania
Pagamento rate ammortamento mutuo
anni 2014 – 2015 DD-600/2011

Si trasmette copia del decreto in oggetto notificato in data 17.07.2017, con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di € 11.103,76 oltre interessi al tasso indicato e spese legali, con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

L'istruttore
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

27/07/2017

2216/12

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco p.t., Pietro Vicino, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 02274640651, C.F. 84000170658, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 – avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Verdi n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

-la Regione Campania con decreto n. 600 del 30.9.2011 concedeva al Comune di Torre Orsaia contributo ventennale di finanziamento ex L.R. n.3/2007 assommante ad € 6.779,54 annui e € 3.389,77 semestrali (**mutuo posizione n. 4539894 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione immobile comunale in Loc. San Biase);**

-detto mutuo veniva rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti come risulta dalla documentazione in atti dalla prima semestralità del 2011 generando la rata semestrale dell'importo di € 2.775,94 anzichè di € 3.389,77;

-ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 6.5.2013 all'art.1 commi 163 e 164 sono previste le modalità di rimborso delle rate dei mutui rinegoziati. In particolare testualmente: "*Agli enti che*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0497669 19/07/2017 11,22
Mitt. : TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Ass. : Avvocatura Regionale

18 LUG 2017

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

hanno rinegoziato……i mutui concessi dalla Regione……prolungandone il termine, è riconosciuto il rimborso delle rate rideterminate fino a concorrenza del totale delle quote di capitale e delle quote di interessi previsti nelle rate dell'originario piano di ammortamento". Ne consegue che a partire dalla prima semestralità 2011 la rata rimborsabile dalla Regione è stata rideterminata in € 2.775,94 anziché € 3.389,77;

-tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

- con mandato di pagamento quietanzato nn. 570, 571 e 572 del 19.06.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn.1029, 1030 e 1032 del 04.12.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn. 401 e 406 del 12.06.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

contratti compresa la prima semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandati di pagamento quietanzati nn. 887 e 892 del 02.12.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

ciò è provato dalla documentazione allegata alle richieste di pagamento relative al decreto innanzi descritto depositate alla Regione Campania senza esito alcuno in data 13.05.2015 e 21.04.2016;

pur avendo il Comune di Torre Orsaia adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c., in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*.

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Torre Orsaia rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 11.103,76 (decreto n. 600 annualità 2014 e annualità 2015) oltre interessi legali dalle richieste di pagamento all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento **di cui si chiede la distrazione avendo anticipato spese e competenze**.

Il valore del presente giudizio è di Euro 11.103,76 ed il contributo è pari ad Euro 118,50.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016;

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

2) copia conforme decreto dirigenziale n.600 del 30.09.2011;
3) copia documentazione rinegoziazione mutuo;
4) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2014 /dicembre 2014;
5) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2015 /dicembre 2015;
6) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Torre Orsaia;
7) informativa mediazione.

Napoli, 26.06.2017

Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

TRIBUNALE DI NAPOLI

X sez. civ.

r.g. n. 20388/2017

Il giudice unico, dott. Ulisse Forziati,

letto il ricorso che precede, ritenuta accoglibile la domanda, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.,

INGIUNGE

alla REGIONE CAMPANIA

di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 11.103,76 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14.5.2015 e sino al 30.6.2017 quanto a € 5.551,88 e al tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dall'1.7.2017 e sino al soddisfo sull'intero importo oggetto di ingiunzione, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'Avv. PIZZILLO DOMENICO.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 13/07/2017 Il Giudice

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1aac8694b4511478f80524a947657594

PROCURA SPECIALE
Avv.DOMENICO PIZZILLO

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendogli ogni facoltà di legge. In particolare, delega a rappresentarlo e difenderlo nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente gli conferisce la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel suo interesse e a suo nome.

Potrà nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a Lui conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Autorizza al trattamento dei suoi dati neutri e sensibili ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 sollevandoLo da ogni responsabilità a riguardo. Ritiene per rato e fermo il Suo operato, ed elegge domicilio, nel suo studio, in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18.

Lì, 25.6.2016

È AUTENTICA

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Pizzillo Domenico (PZZDNC63B18F839G), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf** -Ricorso per decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **A9R1dqcw9k_7lbfbc_i8.pdf** -procura , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **A9R10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf** -Decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA **(80011990639)** in persona del legale rappresentante p.t.all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione 10 , R.G.: 20388/2017 promosso da COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 17/07/2017
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Pizzillo Domenico

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvdomenicopizzillo@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 17/07/2017 19:54
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/07/2017 alle ore 19:54:10 (+0200) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170717195411.19957.10.1.68@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: <avvdomenicopizzillo@puntopec.it>
Data: 17/07/2017 19:54
A: <us01@pec.regione.campania.it>
CC:

Allegati:

daticert.xml	828 bytes
postacert.eml	632 kB
relata a9r160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf.p7m	207 kB
a9r10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf	92,4 kB
a9r160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf	126 kB
a9r1uqcw9k_7lbfbc_i8.pdf	34,7 kB

Giunta Regionale della Campania
UOD Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
24 OTT. 2017

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0683822 18/10/2017 10,06
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr, i ...
Classifica : 4.

DG 50-09-00
D.G per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50-13-02
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Gestione delle Spese Regionali
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

DG 50-13-05
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Autorità di Certificazione e
Tesoreria
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

C C. 2716/2017.
Oggetto: Trasmissione del Decreto di presa d'Atto N 920/2017.
Giudizio promosso dal Comune di Torre O rsaia (SA) c/Regione Campania

Si trasmette per il seguito di competenza la copia del Decreto di presa d'Atto citato in oggetto, emesso il 13/09/2017, affinché gli Uffici in indirizzo predispongano gli adempimenti consequenziali, onde evitare ulteriore lievitazione della spesa.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Uffici speciali

N°	*Del*	*Dipart.*	*Direzione G.*	*Unità O.D.*
920	*13/09/2017*	*60*	*1*	*0*

Oggetto:

Presa d'atto del Decreto Ingiuntivo n. 6386/17 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Torre Orsaia, contro Regione Campania. Prat. CC 2716-17

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : EC519798A140E6C0456A5AE0761A4A1C1A46DF2A

Frontespizio Allegato : 3D9168C524A4F9BEBAD598D1BFB542D931F96B59

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **Avv. Maria D'Elia**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
920	**13/09/2017**	**1**	**0**

Oggetto:

Presa d'atto del Decreto Ingiuntivo n. 6386/17 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Torre Orsaia, contro Regione Campania. Prat. CC 2716-17

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

L'AVVOCATO CAPO

PREMESSO:

-che il Comune di Torre Orsaia, ha notificato ricorso per decreto Ingiuntivo n. 6386 del 17/07/2017 alla Regione Campania, per ottenere il pagamento della somma di € 11.103,76 oltre interessi e spese legali, dovute per ottenere volto ad ottenere il pagamento delle rate dei mutui contratti in favore della stessa;
- che con nota prot. n. 0517515 del 27/07/2017 questa Avvocatura chiedeva all'Ufficio competente dettagliata relazione istruttoria in ordine al giudizio in esame;

VISTI:
- gli atti del giudizio in oggetto;
- preso atto del riscontro istruttorio pervenuto con nota prot. n. 0540974 del 07/08/2017 della Direzione Generale per il Governo del Territorio. Lavori Pubblici e Protezione Civile, con la quale lo stesso ufficio ha dichiarato essere dovute le somme oggetto dell'ingiunzione;
- la relazione con la quale l'avvocato Paola Parente incaricato nel giudizio, non ha ravvisato motivi per contrastare l'avversa pretesa;
- gli artt 51 e 66 dello Statuto;

Su proposta della UOD 05

D E C R E T A

- di prendere atto del giudizio emesso dal Tribunale di Napoli di cui in oggetto non opposto per quanto detto in premessa, ad istanza del Comune di Torre Orsaia non opposto per i motivi sopra indicati;
- di inviare copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'esecuzione.

- **avv. Maria d'Elia –**

an

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
12/02/2018

Prot. 2018. 0095450 12/02/2018 08,57
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500987 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

DG 50-09-07
D.G per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP Osservatorio Regionale
Appalti
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50-13-02
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Gestione delle Spese Regionali
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

DG 50-13-05
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Autorità di Certificazione e
Tesoreria
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

Pratica: C C. 2716/2017.
Oggetto: Ricorso per D.I n.6386/17 promosso dal Comune di Forano di Valfortone Orsaia.

Si trasmette per il seguito di competenza , il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, citato in oggetto affinché gli Uffici in indirizzo predispongano gli adempimenti consequenziali, onde evitare ulteriore lievitazione della spesa.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

12/02/2018

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

cr 2716/17
Avv. Porcelli 05

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80135 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83057 MONTECALVO IRPINO (AV)

AVV. DOMENICO PIZZILLO Studio Legale

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco p.t., Pietro Vicino, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 02274640651, C.F. 84000170658, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 – avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016, ed elettivamente domiciliato in Napoli allá Via Giuseppe Verdi n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

-la Regione Campania con decreto n. 600 del 30.9.2011 concedeva al Comune di Torre Orsaia contributo ventennale di finanziamento ex L.R. n.3/2007 assommante ad € 6.779,54 annui e € 3.389,77 semestrali (**mutuo posizione n. 4539894 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione immobile comunale in Loc. San Biase**);

-detto mutuo veniva rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti come risulta dalla documentazione in atti dalla prima semestralità del 2011 generando la rata semestrale dell'importo di € 2.775,94 anzichè di € 3.389,77;

-ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 6.5.2013 all'art.1 comm 163 e 164 sono previste le modalità di rimborso delle rate d mutui rinegoziati. In particolare testualmente: "*Agli enti che*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0074940 02/02/2018 09,40
Mitt.: TRIBUNALE NAPOLI
Ass.: Avvocatura Regionale
Classifica: 4.1.1.
Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2

01 FEB 2018

hanno rinegoziato.....i mutui concessi dalla Regione.....prolungandone.....il.....termine,.....è riconosciuto il rimborso delle rate rideterminate fino a concorrenza del totale delle quote di capitale e delle quote di interessi previsti nelle rate dell'originario piano di ammortamento". Ne consegue che a partire dalla prima semestralità 2011 la rata rimborsabile dalla Regione è stata rideterminata in € 2.775,94 anziché € 3.389,77;

-tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

- con mandato di pagamento quietanzato nn. 570, 571 e 572 del 19.06.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn.1029, 1030 e 1032 del 04.12.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn. 401 e 406 del 12.06.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831d

contratti compresa la prima semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandati di pagamento quietanzati nn. 887 e 892 del 02.12.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

ciò è provato dalla documentazione allegata alle richieste di pagamento relative al decreto innanzi descritto depositate alla Regione Campania senza esito alcuno in data 13.05.2015 e 21.04.2016;

pur avendo il Comune di Torre Orsaia adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c., in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*.

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 85037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Torre Orsaia rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 11.103,76 (decreto n. 600 annualità 2014 e annualità 2015) oltre interessi legali dalle richieste di pagamento all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento di cui si chiede la distrazione avendo anticipato spese e competenze.

Il valore del presente giudizio è di Euro 11.103,76 ed il contributo è pari ad Euro 118,50.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016;

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santo Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

2) copia conforme decreto dirigenziale n.600 del 30.09.2011;
3) copia documentazione rinegoziazione mutuo;
4) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2014 /dicembre 2014;
5) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2015 /dicembre 2015;
6) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Torre Orsaia;
7) informativa mediazione.

Napoli, 26.06.2017

Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2801cf

PROCURA SPECIALE
Avv.DOMENICO PIZZILLO

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendogli ogni facoltà di legge. In particolare, delega a rappresentarlo e difenderlo nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente gli conferisce la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel suo interesse e a suo nome.

Potrà nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a Lui conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Autorizza al trattamento dei suoi dati neutri e sensibili ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 sollevandoLo da ogni responsabilità a riguardo. Ritiene per rato e fermo il Suo operato, ed elegge domicilio, nel suo studio, in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18.

Lì, 25-6-2016

È AUTENTICA

File Da: PIZZILLO DOMENICO Firmato Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

TRIBUNALE DI NAPOLI

X sez. civ.

r.g. n. 20388/2017

Il giudice unico, dott. Ulisse Forziati,

letto il ricorso che precede, ritenuta accoglibile la domanda, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.,

INGIUNGE

alla REGIONE CAMPANIA

di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 11.103,76 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14.5.2015 e sino al 30.6.2017 quanto a € 5.551,88 e al tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dall'1.7.2017 e sino al soddisfo sull'intero importo oggetto di ingiunzione, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'Avv. PIZZILLO DOMENICO.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 13/07/2017 Il Giudice

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167766 - Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1aac8694b4511478b9052a9a7557594

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Pizzillo Domenico (PZZDNC63B18F839G), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf -Ricorso per decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - A9R1dqcw9k_7lbfbc_i8.pdf -procura , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - A9R10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf -Decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639) in persona del legale rappresentante p.t.all'indirizzo di posta elettronica us01@pec.regione.campania.it risultante dal pubblico elenco RegIndE

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione 10 , R.G.: 20388/2017 promosso da COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 17/07/2017

Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Pizzillo Domenico

Avv. Domenico Pizzillo

a:	Pizzillo Domenico <avvdomenicopizzillo@puntopec.it>
nviato:	lunedì 17 luglio 2017 19:54
:	REGIONE CAMPANIA
ggetto:	notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
llegati:	A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf; A9R1dqcw9k_7lbfbc_i8.pdf; A9R10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf; relata A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf.p7m

Studio Legale
DOTT. AVV.

AVV. DOTT.

Avv.Domenico Pizzillo

a:	posta-certificata@pec.aruba.it
viato:	lunedì 17 luglio 2017 19:54
	avvdomenicopizzillo@puntopec.it
ggetto:	ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
llegati:	daticert.xml
rmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

giorno 17/07/2017 alle ore 19:54:10 (+0200) il messaggio
notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
l indirizzato a:
s01@pec.regione.campania.it ("posta certificata")

messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
lentificativo messaggio: opec285.20170717195411.19957.10.1.68@pec.aruba.it

Avv.Domenico Pizzillo

a:	posta-certificata@pec.actalis.it
nviato:	lunedì 17 luglio 2017 19:54
	avvdomenicopizzillo@puntopec.it
ggetto:	CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
llegati:	daticert.xml; postacert.eml (473 KB)
rmato da:	posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

giorno 17/07/2017 alle ore 19:54:12 (+0200) il messaggio
notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
d indirizzato a "us01@pec.regione.campania.it"
stato consegnato nella casella di destinazione.
lentificativo messaggio: opec285.20170717195411.19957.10.1.68@pec.aruba.it

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Giuseppe Verdi n.18 - 80135 NAPOLI cell. 335 74 09 406
via Grimoaldo Re, 24 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.510425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA DELL'ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 1 bis della legge n.53/94, io sottoscritto Avv. Domenico Pizzillo attesto che l'antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata in data 17.07.2017 alle ore 19,54 con messaggio di posta elettronica certificata dalla casella pec: avvdomenicopizzillo@puntopec.it alla casella di posta elettronica certificata us01@pec.regione.campania.it; ed è composto da: ricorso per decreto ingiuntivo con procura speciale, pedissequo decreto, e relata di notifica ex art. 1 L. 21.01.1994 n. 53 così come modificato dall'art. 25 comma 3 L. 12.11.2011 n. 183, stampa del messaggio pec di invio, stampe della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna.

Napoli, 10.12.2017

(Avv. Domenico Pizzillo)

TRIBUNALE DI NAPOLI

X sez. civ.

r.g. n. 20388/2017

Il giudice, dott. Ulisse Forziati,

letta l'istanza di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6386/2017 del 13.7.2017 per mancata opposizione;

vista la regolarità della notifica del predetto decreto ingiuntivo;

rilevato che non risulta proposta opposizione da parte del debitore nel termine concesso;

letto l'art. 647 c.p.c.;

dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 6386/2017.

Napoli, 15.12.2017 Il Giudice

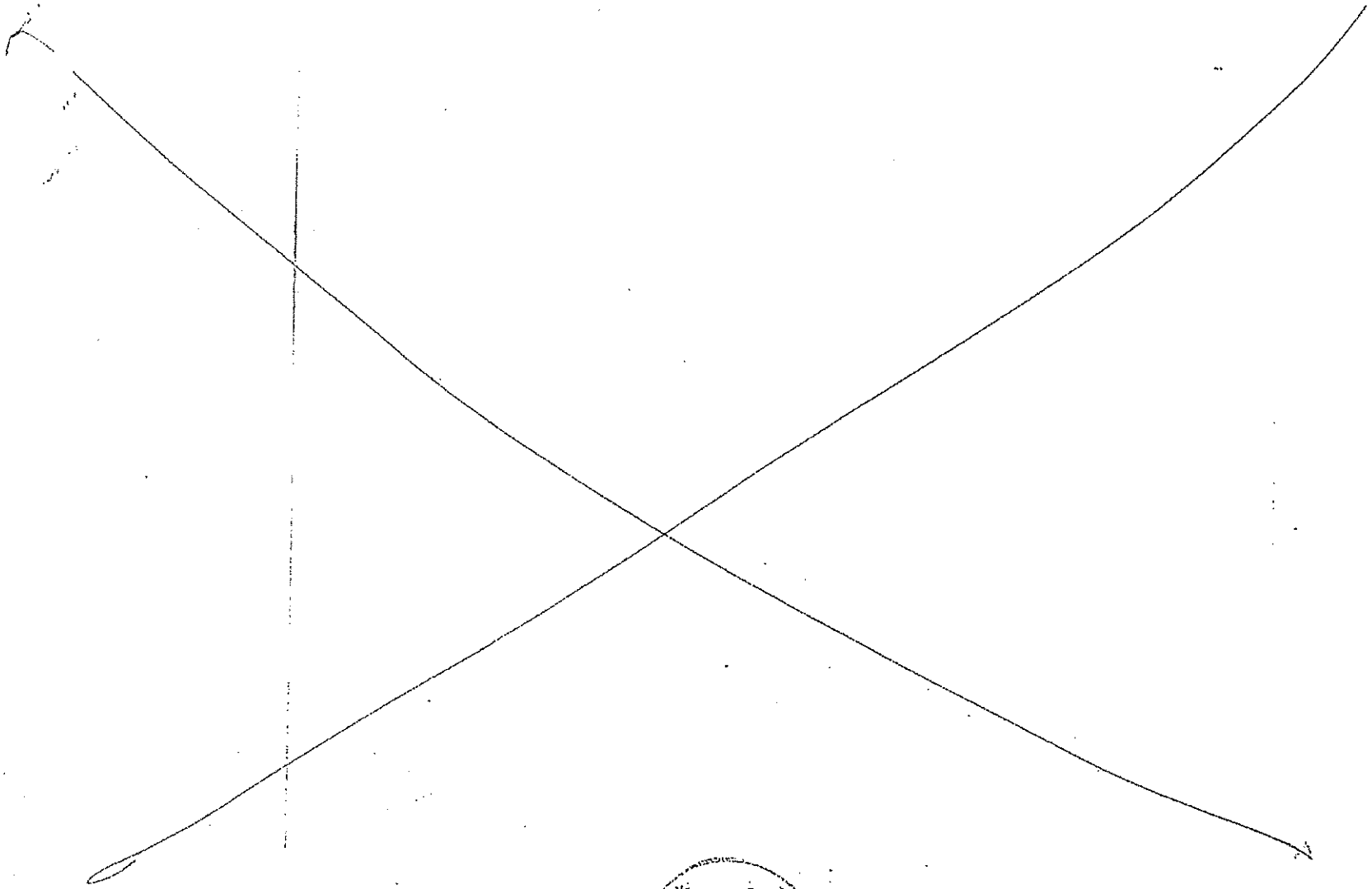

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 18/12/2007

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 9-1-2008

Il Cancelliere
Anna Di Mauro

TRIBUNALE DI NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Pizzillo Domenico (PZZDNC63B18F839G), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente formati su supporto analogico (art. 22, comma 2, CAD), denominato - **DECRETO ESECUTIVO N Q DI PROCURATORE.pdf** -, di cui si attesta la conformità all'originale analogico ai sensi dell'art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639)IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione DECIMA, R.G.: 20388/2017 promosso da COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Napoli, 31/01/2018
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Pizzillo Domenico

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvdomenicopizzillo@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 31/01/2018 19:00
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2018 alle ore 19:00:52 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180131190052.11999.01.1.66@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: <avvdomenicopizzillo@puntopec.it>
Data: 31/01/2018 19:00
A: <us01@pec.regione.campania.it>
CC:

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

Allegati:

daticert.xml	828 bytes
postacert.eml	906 kB
relata decreto esecutivo n q di procuratore.pdf.p7m	191 kB
decreto esecutivo n q di procuratore.pdf	470 kB

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
n.14_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07
Prat. Avv. CC 2304/14

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Bellosguardo (SA) (CF 82002250650).

Oggetto della spesa: spese legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. Il Comune di Bellosguardo (SA) è destinatario di finanziamenti da parte della Regione Campania concessi ai sensi della L.R. 3/07 (ex L.R. 51/78) quale contributo per il concorso nell'ammortamento dei mutui ventennali che il predetto Comune ha contratto con la Cassa DD.PP. per l'esecuzione di opere pubbliche;
2. che il Comune di Bellosguardo (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Amato di Montecassino n. 12, presso e nello studio dell' Avv. Elisa Pepe, rappresentato e difeso dalla stessa, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.53 del 20/06/2013, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 173.684,72 per l' annualità 2011 e fino al 30/06/2013 dei decreti di concessione ingiunti,oltre interessi legali dovuti come per legge ed al maggior danno da calcolarsi secondo gli indici Istat;
3. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
4. che con nota prot. 2014 0305511 del 05/05/2014, A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso alle UOD 53 08 02 ed UOD 52 05 10, il Decreto Ingiuntivo n.1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA), nei limiti della somma di € 173.684,72, oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 357,00 per spese ed € 1.400,00 per compenso,oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, all'Avv. Pepe Elisa dichiaratosi antistatario;
5. che, facendo seguito alla precedente corrispondenza ed alla nota prot. 0545203 del 09/08/2017 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01,la UOD 50 09 07, con nota prot. 2017 0555064 del 21/08/2017 ha rimesso apposita relazione esplicativa della situazione dei rimborsi a favore del Comune ricorrente, relativamente ai Decreti Dirigenziali di concessione contributi regionali emessi dalla UOD 50 09 07, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, così come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/08, ed oggetto del decreto ingiuntivo in argomento;

6. che con nota prot. 2018 0108796 del 16/02/2018 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01 ha trasmesso alle UOD 50 09 07, UOD 50 05 01, UOD 50 13 05 ed UOD 50 06 09 copia della sentenza n. 1222/18 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento relativo al Decreto Ingiuntivo n. 1602 del 06/03/2014;
7. che il debito complessivamente pari ad € 3.318,24, per spese legali, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito di sentenza n. n. 1222/18 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA);
b. Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014.

TOTALE DEBITO: € 3.318,24 (tremilatrecentodiciotto/24)

- Comune di Bellosguardo (SA) la somma di € 3.318,24 per spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Elisa Pepe (C.F.PPELSEL44H703Q),in esecuzione della Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014 su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del comune di Bellosguardo (SA).

Spese legali con attribuzione all'Avvocato

onorario	€ 2.000,00
spese forfettarie ex D.M.55/14 15%	€ 300,00
totale	€ 2.300,00
4% CPA	€ 92,00
Totale imponibile	€ 2.392,00
+IVA 22% su imponibile	€ 526,24
Spese	€ 400,00
TOTALE SPESE LEGALI	€ 3.318,24

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del comune di Bellosguardo (SA);
2. Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014.
3. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 3.318,24 (tremilatrecentodiciotto/24).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del comune di Bellosguardo (SA);
2. nota prot. 2017 0555064 del 21/08/2017;
3. Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014.

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

SETTORE CO.PP.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

9 MAG 2014

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0305511 05/05/2014 15,10
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. 530802 UOD tecnico-amm.va LL PP. Osse...
Classifica : 4 1.1

Raccomandata a mano

D.G. 53-08-02
GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI LL.PP. OSSERVATORIO REGIONALE APPALTI
VIA DE GASPERI,28

80133 - N A P O L I -

D.G. 52-05-10
IMPIANTI E RETI DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI RILEVANZA REGIONALE
VIA DE GASPERI,28
80133 - N A P O L I -

C.C.2304/14

N. Pratica: ~~Trasmissione copia ricorso per decreto ingiuntivo~~
Oggetto: n.1602/14 notificato ad istanza del Comune di Bellosguardo innanzi al Tribunale di Napoli

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del ricorso per decreto ingiuntivo n.1338/14 emesso dal tribunale di Napoli ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesto Spett.le Settore possa far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 27/05/2014.

Si resta in attesa di sollecito riscontro pregando cortesemente di anticipare via email la chiesta relazione all'indirizzo di posta eballetta69@alice.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA– tel. 081/7963535

P.I.
9.5.14

2704/14

Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 del 06/03/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE

2765/14 ORIGINALE

RG n. 2765/2014

Repert. n. 4538/2014 del 06/03/2014

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via [illegible] 12 8[illegible] Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-m[illegible] Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

1602/14

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 e segg. c.p.c.

Nell'interesse de

Comune di Bellosguardo (SA), in persona del Sindaco - legale rapp.te p.t. dott. Giuseppe Parente, sedente per la carica in Bellosguardo (SA) al Largo Municipio 8, P.IVA e C.F. 82002250650, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Pepe (C.F. PPELSE63L44H703Q), giusta deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 20/06/2013, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Napoli alla Via Amato di Montecassino n.12, in virtù di procura e contestuale elezione di domicilio conferita a margine del presente ricorso con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ex art.170 cpc al seguente numero di telefax **081/5494880** oppure al seguente indirizzo di posta elettronica *st.legale@tin.it* o al seguente indirizzo di PEC: *avv.elisapepe@pec.giuffre.it*;

nei confronti de

Regione Campania

PREMESSO

1) che il Comune di Bellosguardo è destinatario di finanziamenti da parte della regione Campania concessi ai sensi della L.R. 3/07 (ex L. R. 51/78) quale contributo per il concorso nell'ammortamento dei mutui ventennali che il predetto ente comunale ha contratto con la Cassa DD. PP. per l'esecuzione di opere pubbliche;

2) che, in particolare, la Regione Campania, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative (art. 1, co.76, della L.311/2004 - Finanziaria 2005 - e s.m.i.), ha disposto la erogazione dei predetti contributi (per i vari mutui contratti) direttamente in favore del comune beneficiario, da effettuarsi semestralmente mediante accredito delle rate su apposito c/c acceso presso l'istituto di credito BCC Monte Pruno di Roscigno - Laurino, per l'intero periodo di ammortamento e tanto in virtù di delibere della Giunta Regionale della Campania di seguito indicate:

- **n. 205/09** (per l'importo di € 14.836,79 annui ed € 7.418,395 semestrali con decorrenza dal 01/01/09 al 31/12/28) in relazione al mutuo n. 4512264;
- **n. 1319/010** (per l'importo di € 7.803,10 annui ed € 3.901,55 semestrali con decorrenza dal 01/01/010 al 31/12/29) in relazione al mutuo n.4506584;
- **n. 170/011** (per l'importo di € 5.783,28 annui ed € 2.891,64 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.445554800;
- **n. 476/011** (per l'importo di € 11.096,18 annui ed € 5.548,09 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.4541979;

Avv. Elisa Pepe
Io sottoscritto Giuseppe Parente nella qualità di Sindaco del Comune di Bellosguardo P.Iva 82002250650, in forza di delega di G.C. n. 53 del 20/6/13 delego a rappresentare e difendere il Comune di Bellosguardo in ogni fase e grado del presente giudizio comprese le fasi esecutive, incidentali e di opposizione l'avv. Elisa Pepe conferendole tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., autorizzandola, inoltre a rinunziare agli atti del giudizio, a transigere la lite, a quietanzare, chiamare terzi in causa, incassare, farsi sostituire e nominare procuratori domiciliatari.
Dichiaro di prestare ampio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/96 e di aver avuto in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei "dati sensibili" di cui all'art. 22 della stessa legge n. 675/1996.
Eleggo domicilio in Napoli alla Via Amato di Montecassino, 12 presso e nello studio dell'avv. Elisa Pepe.

17 APR 2014

COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)

IL SINDACO
Dott. Giuseppe PARENTE

per autentica

18 APR. 2014

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via Amato di Montecassino, 12 80136 NAPOLI Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-mail st.legale@tin.it – elisa.pepe1963@alice.it Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

- n. 913/011 (per l'importo di € 7.189,77 annui ed € 3.594,885 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.448281300;
- n. 914/011 (per l'importo di € 12.884,24 annui ed € 6.442,12 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.454695900;
- n. 915/011 (per l'importo di € 7.215,92 annui ed € 3.607,96 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.448884800;
- n. 916/011 (per l'importo di € 4.977,92 annui ed € 2.488,96 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.448308500;

il tutto così come debitamente allegato in atti; (vedasi per tutte all. doc.2)

3) che, nonostante la Giunta Regionale della Campania abbia stanziato, con le delibere innanzi indicate, il trasferimento delle relative somme in favore del comune di Bellosguardo, l'ente regionale ha erogato unicamente le seguenti rate semestrali:

per gli anni 2009 e 2010 relativamente al contributo oggetto della delibera n.205/09 (mutuo n. 4512264) per un ammontare complessivo di € 29.673,58; (all.doc.3)

per l'anno 2010 relativamente al contributo oggetto della delibera n. 1319/2010 (mutuo n. 4506584) per un ammontare complessivo di € 7.803,10; (all.doc.3)

per l'anno 2011 relativamente al contributo oggetto della delibera n. 170/2011 (mutuo n. 445554800) per un ammontare complessivo di € 5.783,28; (all.doc.3)

nel mentre non ha, poi, provveduto al pagamento, alle scadenze stabilite, di tutte le altre rate semestrali oggetto delle sopra richiamate delibere di Giunta Regionale;

4) che, con nota del 05/02/013 prot.n.460 (all.doc. 7), il comune di Bellosguardo, in ottemperanza a quanto statuito con deliberazione di Giunta Regionale n.125 del 20/03/012 (all.doc.6), provvedeva ad inviare presso gli uffici competenti della Regione Campania scheda esplicativa di ricognizione dei prestiti contratti (contenente, tra l'altro, la precisa indicazione dell'importo dei singoli mutui coperti da finanziamento regionale, della loro decorrenza e scadenza, dello stato dei lavori, etc.), e tuttavia la regione Campania non dava alcun riscontro in merito;

5) che, con lettera racc.ta a/r del 6/11/13, la Regione Campania è stata infruttuosamente posta in mora; (all.doc.8)

6) che, pertanto, a far data dall'anno 2011 e sino al 30/06/013, il comune di Bellosguardo è creditore nei confronti della regione Campania, per i titoli in questione, della complessiva somma di € 173.684,72 (vedasi anche prospetto riportato nel conto di bilancio gestione delle entrate anno 2013 del comune di Bellosguardo, debitamente allegato in atti in copia conforme); (all.doc.5)

7) che, il credito azionato - nella misura riconosciuta dalla Regione Campania - è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, atteso che dalle delibere di

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

N. **2765/2014** Ruolo Generale

Tribunale Ordinario di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.Vincenzo Pappalardo, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

ritenuto, sulla base della produzione del ricorrente, che sussistano, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA , in persona del r.l.p.t., dom.to come in atti, di pagare a COMUNE DI BELLOSGUARDO in persona del r.l.p.t., senza dilazione, la somma di Euro 173.684,72, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €.357,00 per spese ed €.1400,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'avv.PEPE ELISA dichiaratosi antistatario.

AUTORIZZA

la provvisoria esecuzione del presente decreto in mancanza di pagamento.

AVVERTE

l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto (termine fissato ai soli fini dell'opposizione).

Napoli, 05/03/2014.

Il Giudice
(dott.Vincenzo Pappalardo)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
X SEZ. CIV.
Oggi - 6 MAR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria GUIDA

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

Richiesta 4824 del 20/03/2014

Decreto Ingiuntivo N. 1602/14

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 5 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. PEPE n.q. di Procuratore

Napoli li, 03/04/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI

F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data -3 APR. 2014

Napoli li, -3 APR. 2014

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Cancelliere

Esatte Marche per € 12,40

per N. 1 Copia

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via Amato di Montecassino, 12 80136 NAPOLI Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-mail st.legale@tin.it – elisa.pepe1963@alice.it Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

Giunta Regionale della Campania sopra richiamate, nonché dal prospetto riportato nel conto di bilancio gestione delle entrate anno 2013 del comune di Bellosguardo (prodotto in copia conforme agli atti di causa), risultano chiaramente le somme dovute al predetto ente comunale a titolo di contributi concessi dalla regione Campania per il finanziamento di opere pubbliche;

8) che il decreto di ingiunzione richiesto merita la concessione della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.642, cpc atteso che la documentazione esibita a sostegno del credito proveniente anche dalla parte debitrice ha le medesime caratteristiche di quella prevista dal 1° comma del sopra citato art. 642 cpc.

Un ulteriore presupposto per la concessione della richiesta clausola di provvisoria esecutorietà risiede nel fatto che la considerevole rilevanza del credito vantato dall'ente comunale nei confronti della Regione Campania, in virtù dei titoli in questione, si ripercuote gravemente sul modesto bilancio comunale (la cui popolazione residente è inferiore ai 1.000 abitanti) (all.doc.9), alterando sensibilmente gli equilibri di cassa, con inevitabile e diretta ripercussione sulla erogazione dei servizi essenziali ai cittadini per poter far fronte all'anticipazione dei fondi.

****

Tanto premesso, nel riservarsi espressamente ogni altra azione e diritto in ordine a maggiori crediti vantati e dovuti in virtù di quanto innanzi esposto, il comune di Bellosguardo, in persona del sindaco - legale rapp.te p.t., rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza, di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e ss. Cpc, ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento nei confronti della ***Regione Campania,*** *in persona del Presidente - legale rapp.te p.t., sedente per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia 81* (C.F. 80011990639 e P. IVA 03516070632), **per l'importo complessivo di € 173.684,72** per tutte le causali innanzi descritte, oltre agli interessi legali dovuti come per legge ed al maggior danno da calcolarsi secondo gli indici ISTAT.

Con condanna al pagamento delle spese e delle competenze di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, come da allegata notula.

Ai fini del versamento del C.U. così come previsto dalla novella di cui al D.L.98/011 convertito in L.111/011, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 52.000,00 ed inferiore ad € 260.000,00 e pertanto, considerata la riduzione del 50% prevista, tra l'altro, per i procedimenti di ingiunzione, l'importo dovuto è pari ad € 330,00.

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via Amato di Montecassino, 12 80136 NAPOLI Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-mail st.legale@tin.it – elisa.pepe1963@alice.it Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

Si offrono in comunicazione mediante deposito nel fascicolo di parte:

1) deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 20/06/2013 per conferimento di incarico professionale;
2) delibere della Giunta Regionale della Campania n.ri: 205/09; 1319/010; 170/011; 476/011; 913/011; 914/011; 915/011; 916/011;
3) copie conformi ricevute di accredito per contributi anni 2009 e 2010 (delibera 205/09 -mutuo n.4512264); per contributi anno 2010 (delibera 1319/10 - mutuo n.4506584); per contributi anno 2011 (delibera 170/11 - mutuo n.445554800);
4) copia conforme conto di bilancio gestione delle entrate anno 2013 del comune di Bellosguardo;
5) copia deliberazione di Giunta Regionale n.125 del 20/03/012
6) nota del 05/02/013 prot.n. 460 del comune di Bellosguardo;
7) lettera racc.ta a/r del 06/11/013;
8) scheda della popolazione residente nel comune di Bellosguardo.

Con espressa riserva in ordine ad ogni altro diritto non azionato con il presente ricorso.

Napoli, 27/1/2014

Avv. Elisa Pepe

TRIBUNALE DI NAPOLI
RUOLO GENERALE CIVILE
CONTRIBUTO CONGRUO
Depositato in cancelleria il
Oggi 05 FEB 2014
Il Cancelliere
Si assegna all'area indicata in oggetto
Il Presidente

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

RELATA NOTIFICA: Si notifica a:
REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente,
legale rappt.e, domic.to per la carica in
NAPOLI alla Via S. Lucia n° 81 -

19260

Regione Campania in persona leg. rappr
Napoli - Via S. Lucia

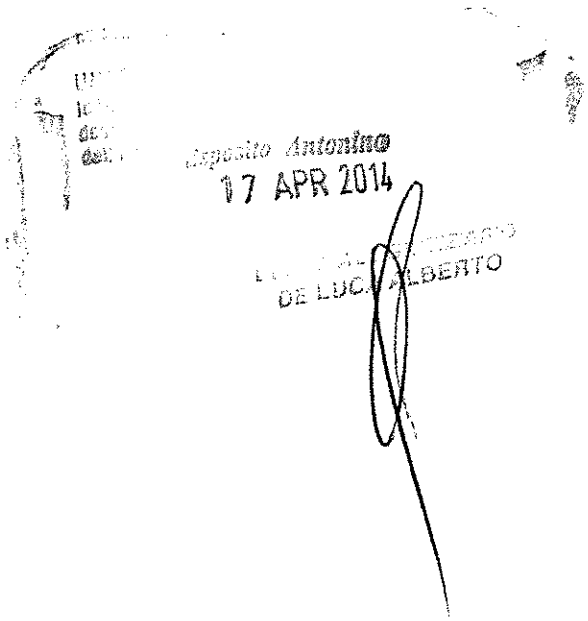

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campani
Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0555064 21/08/2017 09,09
Mitt 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Ass 6001 Avvocatura Regionale - Postazi...
Classifica 53 0 2

All' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
c.a Avv. Elisabetta Balletta
60.01.00.01
pec: elisabettaballetta@pec.regione.campania.it

Alla UOD 50 13 05
Tesoreria, bilancio di cassa
e autorità di certificazione

e p.c. Alla UOD 50 05 01
Direzione Generale politiche
sociali e socio-sanitarie
Terzo settore servizio civile e sport

Alla UOD 50 06 09
Direzione generale per l'ambiente,la
difesa suolo e l'ecosistema-Impianti
e reti del ciclo integrato acque a
rilevanza regionale. Gestione impianti
regionali del ciclo dei rifiuti

Oggetto: Prat. n. CC 2304/2014- Avv. Balletta. Decreto Ingiuntivo n. 1602/14 promosso dal Comune di Bellosguardo c/Regione Campania. Pagamento rate ammortamento mutuo.
Risposta vs. nota prot. n.0545203 del 09/08/2017.

In riferimento alla nota citata in oggetto, si rimette apposita relazione esplicativa della situazione dei rimborsi a favore del Comune in oggetto indicato, in dipendenza dei Decreti Dirigenziali di concessione contributi regionali emessi dalla scrivente UOD, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, così come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/08.

Si premette che, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, così come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/08, i mutui contratti con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito mutuante, inerenti la realizzazione di investimenti ed opere pubbliche, sono accesi dagli Enti beneficiari e la Regione Campania versa, agli stessi, la quota semestrale/annuale del contributo stabilito, dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della rata di ammortamento.

Con riferimento alle suddette disposizioni, al Comune di Bellosguardo (SA), sono stati concessi e liquidati, relativamente ai decreti dirigenziali menzionati nei decreti ingiuntivi in parola, i contributi regionali semestrali, di seguito elencati:

DECRETO di concessione n. 205 del 15/02/2009					
posizione mutuo 451226400					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 401	10/12/2013	I SEM 2011	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 401	10/12/2013	II SEM 2011	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 401	10/12/2013	I SEM 2012	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 401	10/12/2013	II SEM 2012	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 7.418,40
TOTALE					**€ 37.092,00**

DECRETO di concessione n. 1319 del 29/07/2010					
posizione mutuo 450658400					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 1199	28/12/2013	I SEM 2011	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 1199	28/12/2013	II SEM 2011	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 1199	28/12/2013	I SEM 2012	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 1199	28/12/2013	II SEM 2012	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 3.901,55
TOTALE					**€ 19.507,75**

DECRETO di concessione n. 476 del 27/07/2011					
posizione mutuo 454197900					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 655	25/07/2016	I SEM 2011	14129	09/09/2016	€ 5.548,09
D.D. 655	25/07/2016	II SEM 2011	14129	09/09/2016	€ 5.548,09
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 5.548,09
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 5.548,09
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 5.548,09
TOTALE					**€ 27.740,45**

DECRETO di concessione n. 913 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4482813/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 237	10/05/2016	I SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.594,87
D.D. 237	10/05/2016	II SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.594,87
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.594,88
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.594,88
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 3.594,88
TOTALE					**€ 17.974,40**

DECRETO di concessione n. 914 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4546959/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 340	19/05/2015	I SEM 2011	5863	21/05/2015	€ 6.442,12
D.D. 340	19/05/2015	II SEM 2011	5863	21/05/2015	€ 6.442,12
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 6.442,12
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 6.442,12
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 6.442,12
TOTALE					**€ 32.210,60**

DECRETO di concessione n. 915 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4488848/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 237	10/05/2016	I SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.607,96
D.D. 237	10/05/2016	II SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.607,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.607,96
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.607,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 3.607,96
TOTALE					**€ 18.039,80**

DECRETO di concessione n. 916 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4488848/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 659	25/07/2016	I SEM 2011	16674	26/10/2016	€ 2.488,96
D.D. 659	25/07/2016	II SEM 2011	16674	26/10/2016	€ 2.488,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 2.488,96
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 2.488,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 2.488,96
TOTALE					**€ 12.444,80**

TOTALE LIQUIDATO **€ 165.009,78**

Il D.D. 170/11, menzionato nel decreto ingiuntivo in oggetto non è di competenza della scrivente UOD.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, questa UOD ha provveduto agli atti di propria competenza finalizzati al rimborso delle rate maturate e rivendicate dal Comune di Bellosguardo (SA).

Si allegano alla presente i suddetti D.D. di liquidazione e si invita, la U.O.D. 50.13.05 a trasmettere, all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale in indirizzo, i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Pica Felicia

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "elisabettaballetta@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (11313 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501305@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (11313 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.500609@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dg.500500@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
PICA 16-2-18
STINGA
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

50 09 07
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0108796 16/02/2018 10,46
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

50 05 01
Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie
Terzo settore servizio civile e sport

50 13 05
Direzione Generale risorse finanziarie – UOD Tesoreria, bilancio di cassa e autorità di certificazione

50 06 09
Direzione generale per l'ambiente, la difesa suolo e l'ecosistema –Impianti e reti del ciclo integrato acque a rilevanza regionale. Gestione impianti regionali del ciclo dei rifiuti

N° Prat. : CC 2304/2014 Avv. Balletta
OGGETTO: Comune Bellosguardo c/Regione Campania
Trasmissione decreto ingiuntivo n.1602/14
Pagamento quote ammortamento mutuo
Tribunale Napoli

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per i provvedimenti e le verifiche di competenza, copia della sentenza n. 1222/18 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

P. INC.
12 16-2-18

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

N. R.G. 15198/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.15198/2014 R.G.A.C.

TRA

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), rapp. e dif. dall'avv. BALLETTA ELISABETTA

OPPONENTE

E

COMUNE BELLOSGUARDO (SA) , rapp. e dif. dall'avv. PEPE ELISA

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Campania proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1602/014 del 06/03/014 avente ad oggetto il pagamento, in favore del Comune di

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a929089856d76cc0ac365e9528a6c6 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e909

Bellosguardo della somma di € 173.684,72 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 357,00 per spese ed in € 1.400,00 per compenso.

Deduceva a sostegno l'infondatezza della pretesa ex adverso azionata.

Si costituiva parte opposta, che contestava con argomentazioni varie l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Dopo l'istruttoria, all'udienza del 9/10/17 la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie e repliche.

Sostanzialmente pacifica è l'avvenuta estinzione del credito azionato, stante la documentazione prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni, e tenuto conto del tenore della memoria conclusionale dell'opposta.

E' pertanto certamente necessario revocare l'opposto decreto ingiuntivo, mentre in riferimento alle spese di lite va accolta la richiesta di ottenerne il favore formulata dall'opposta, tenuto conto della circostanza che i pagamenti sono intervenuti nelle more del giudizio, e considerata la fondatezza della domanda sottesa al ricorso monitorio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in €.2.000,00 per compenso ed €.400,00

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a92908985644d76cc0ac365e9528a6c6 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909

per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv. Pepe per dichiarato anticipo.

Napoli, 5.2.2018

Il G.U.

Dr. Vincenzo Pappalardo

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a92908986564d76cc0ac365e9528a6c6 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	**€ 2.000,00**
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	**€ 300,00**
Cassa Avvocati (4%)	**€ 92,00**
Totale Imponibile	**€ 2.392,00**
IVA 22% su Imponibile	**€ 526,24**
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	**€ 400,00**
Totale documento	**€ 3.318,24**
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	**€ 460,00**
Netto a pagare	**€ 2.858,24**

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.15_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50 09 07

Prat. Avv. CC 616/2014

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Dott.Ranieri Russo (C.F. RSSRNR63M31A783H).

Oggetto della spesa: Pagamento onorario per consulenze tecniche.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto di Liquidazione di Onorario n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Vallesaccarda (BN) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Trevico (AV) alla Via Airola n. 6, presso lo studio dell' avv. Michele Addesa che lo rappresenta e difende, in virtù di procura ed in forza di delibera di giunta comunale n.61 del 08/04/2013, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Benevento condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss.c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 507.108,51(salvo err. ed omissis), oltre agli interessi di legge a far data dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo e definitivo soddisfo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché le spese e competenza di procedura oltre IVA, CPA e spese generali forfetizzate;
b. che con nota n.0088899 del 06/02/2014, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso alle DG 52 05 10, DG 53 08 02, DG 54 12, DG 54 11, il Decreto Ingiuntivo n.261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Tribunale di Ariano Irpino (AV);
c. che con nota n. 0054619 del 26/01/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha comunicato alla DG 53 08 che il Tribunale di Benevento ha disposto nel procedimento emarginato di avvalersi di un CTU, nominando all'uopo il dott. Ranieri Russo;
d. che con nota prot.2018 0035609 del 17/01/2018, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alle UOD 50 09 07 ed UOD 50 09 91 decreto di liquidazione n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017, unitamente alla parcella pro forma emessa dal medesimo CTU, pari ad € 4.758,00;

e. che il debito complessivamente pari ad € 4.758,00, in esecuzione del decreto di liquidazione n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a favore del CTU Dott Ranieri Russo è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto di Liquidazione n. 11642/2017 di onorario del CTU, emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n.261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).

TOTALE DEBITO: € 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00).

- Dott. Ranieri Russo (C.F. RSSRNR63M31A783H) la somma di € 4.758,00 quale onorario per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria, in esecuzione del Decreto di Liquidazione n. 11642 della spesa del CTU emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017, a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).

Onorario di CTU alla causa 1335/14 Tribunale di Benevento liquidato dal giudice con provvedimento del 21/12/2017-posto in solido tra le parti.	€ 3.750,00
Totale Onorario	€ 3.750,00
4% CPA	€ 150,00
Totale imponibile	€ 3.900,00
+IVA 22% (SLIP PAYMENT)	€ 858,00
Totale parcella	€ 4.758,00

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto di Liquidazione n. 11642 di onorario del CTU emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV);
2. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00).

Allega la seguente documentazione:

a. Decreto di Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV);
b. Decreto di Liquidazione n. 11642 di onorario del CTU emesso dal Tribunale di Benevento il 3021/12/2017.

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Raccomandata a mano

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0068899 06/02/2014 14,56
Mitt. : Uffici speciali
Ass. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...
Classifica : 4.1.1.

D.G. 52-05-10
IMPIANTI E RETI DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI RILEVANZA REGIONALE
VIA DE GASPERI,28
80133 - N A P O L I -

D.G. 53-08-02
GESTIONE TECNICO-AMMISTRATIVA- DEI LL.PP. OSSERVATORIO REGIONALE APPALTI
VIA DE GASPERI,28
80133 - N A P O L I -

D.G. 54-12
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI,LE POLITICHE CULTURALI,LE PARI OPPORTUNITA'E IL TEMPO LIBERO
VIA MARINA 19/C
80133 - N A P O L I -

D.G. 54-11
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE,IL LAVORO,E LE POLITICHE GIOVANILI
CENTRO DIREZIONALE IS.A/6
80143 -N A P O L I -

N. Pratica: C.C.616/14

Oggetto: Trasmissione copia ricorso per decreto ingiuntivo n.261/13 notificato ad istanza del Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino

SETTORE OO.PP.
07 FEB. 2014
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del ricorso per decreto ingiuntivo n.261/13 emesso dal tribunale di Ariano Irpino ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesti Spett.li Uffici possano far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 5/03/2014.

Si resta in attesa di sollecito riscontro pregando cortesemente di anticipare via email la chiesta relazione all'indirizzo di posta eballetta69@alice.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA– tel. 081/7963535

CC
616/2014

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

D. I. 261-13

STUDIO LEGALE
Avv. Michele Addesa
Via Airola, 6
83058 Trevico (AV)
tl. 0827/97033 – 3334223914

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

D.I. 261-13
R.G. 952-13

Rep. .....

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il COMUNE DI VALLESACCARDA (AV), in persona del Suo Sindaco in carica, l.r.p.t., P.I. 81001610641 con sede in Vallesaccarda (AV), alla Via F. Tedesco n. 2, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Trevico (AV), alla Via Airola n. 6, presso lo Studio dell'Avv. Michele Addesa, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto e della delibera di giunta n. 61 dell'8.04.13, il quale dichiara che le comunicazione relative al presente procedimento possono essere inviate al numero di fax 082797033 oppure all'indirizzo di posta certificata: michele.addesa@ordineavvocatiarianoirpino.org

MANDATO
Avv.to Michele Addesa con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compreso quella di proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, rinunziare agli atti, nominare procuratori, eleggere domicilio. Ritengo il Vs. operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.
Vi autorizzo, ai sensi della L. 675/96, al trattamento dei dati personali.
Eleggo domicilio presso il suo studio in Trevico (AV), Via Airola, 6
Trevico,lì
Franco Fogle
E' autentica

PREMESSO

Q01174

- che, in forza della Legge Regionale n.1 del 30/01/2008 – artt. 3 e 27 – il Comune di Vallesaccarda – in persona del suo legale rapp.te p.t., per realizzare investimenti, ha contratto n. 27 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la cui copertura ha regolarmente ottenuto altrettanti decreti di finanziamento da parte della Regione Campania (cfr. doc. all.);
- che tale normativa prevede che il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti venga sottoscritto direttamente dall'Ente Locale - che ne assume l'onere - mentre, per i relativi ammortamenti, concorre la Regione Campania mediante versamento diretto al Comune, in ratei semestrali, della quota annuale del contributo stabilito;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
24 GEN 2014 1234
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

NOTIFICATO IN CANCELLERIA
6 SET 2013

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
27 SET 2013
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

- che per i mutui contratti nell'anno 2008, 2009 e 2010, con inizio di ammortamento rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011, nonostante il Comune abbia provveduto ad inviare alla Regione Campania la rendicontazione delle somme pagate per ogni semestralità alla Cassa Depositi e Prestiti – unitamente alla documentazione giustificativa in ossequio alle disposizioni di legge – non ha, a tutt'oggi, ancora ricevuto, dalla Regione, le quote annuali dei contributi stabiliti;
- che l'accredito dei ratei di finanziamento da parte della regione ed in favore della ricorrente viene effettuato mediante tesoreria comunale avente sede in Vallesaccarda;
- che, pertanto, il Comune di Vallesaccarda , in persona del suo legale rapp.te p.t., va creditore nei confronti della **Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81** della complessiva somma di **Euro 507.108,51** (salvo err. & omiss.);

- che, tale importo si riferisce al saldo rate per i mutui anticipati nel 2009,2010,2011 e 2012;

il tutto come dal seguente dettagliato prospetto contabile su ogni singola posizione di mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. e di finanziamento assegnato dalla Regione (cfr. doc. all.):

- ❑ che l'omessa erogazione dei fondi assegnati coi decreti di finanziamento è fonte di gravissimi danni economici per la ricorrente che, avendo contratto obbligazioni per investimenti mediante le somme erogatele dalla Cassa DD. e PP. e confidando nella puntuale corresponsione dei ratei di finanziamento da parte della Regione, è tenuta farvi fronte ed a rimborsare con risorse proprie i ratei semestrali alla Cassa DD. e PP.;
- ❑ che nonostante l'invito e diffida avanzato dal legale del Comune di Vallesaccarda (AV) in data 04.04.13, la Regione Campania non ha provveduto al pagamento del credito già suo tempo maturato al quale si sono andati a sommare gli ulteriori crediti all'attualità.

R I C O R R E

Alla S.V. affinché ritenuta la propria competenza nonché la liquidità e l'esigibilità del credito ingiunga alla **Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81,** di pagare al ricorrente la complessiva somma di **Euro 507.108,51** (salvo err. ed omiss), oltre agli interessi di legge a far data dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo e definitivo soddisfo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché le spese e competenze tutte di procedura oltre IVA, CAP e spese generali forfettizzate.

Con riserva di autonoma azione per i ratei a maturare.

Chiede concedersi l'immediata esecutività del decreto monitorio in quanto la domanda è fondata su prova scritta avente valenza di atto pubblico (**contratto di mutuo con la Cassa DD. E PP. rogato da pubblico ufficiale e decreti di finanziamento erogati in forma pubblica**) ed in considerazione del danno grave ed irreparabile che l'ente locale subisce a causa del mancato introito dei ratei di finanziamento da parte della Regione Campania.

Si allegano:

1. delibera di Giunta Municipale di autorizzazione alla lite e nomina difensore;
2. attestazione responsabile servizi finanziari comune di Vallesaccarda ;
3. Prospetto dettagliato delle rate di mutuo anticipate e non incassate;
4. Copia dell'invito e diffida del n. 139937935771 dell'11.04.13;
5. copia decreti di finanziamento Cassa DD. E PP.;
6. copia decreti finanziamento G.R. Campania;

Ai sensi del D.P.R. n.115/02 art.13 si dichiara che il valore della controversia è di Euro 507.108,51 con C.U. di Euro 528,00.

Trevico, li 06.09.13

Avv. Michele Addesa

4

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione civile

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 633 e ss c.p.c.;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che il credito è liquido ed esigibile; esaminata la documentazione
inerente

ingiunge

a la Regione Campania in persona del Presidente p. t.

di pagare in favore della parte ricorrente indicata in ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto, la somma di € 507,108,51 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo

nonchè le spese per il procedimento monitorio che si liquidano in € 536,00 per spese ed € 1800,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Avverte il debitore che, nello stesso termine di giorni quaranta, potrà proporre opposizione, dinanzi a questo Tribunale, nei modi e forme di legge, e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Benevento, 16/12/13

Il Giudice

Floriana Consolante

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Depositato in cancelleria il 31 DIC. 2013
Il Cancelliere

BENEVENTO TRIBUNALE ORDINARIO

5

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
04 SET. 2014

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.to **Michele Addesa**, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio Unico not. Ed esec. Presso il Tribunale di Benevento, sulla istanza come in epigrafe, ho notificato e dato copia del presente atto all'intimato:

1. **Regione Campania,** in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, mediante .....,

Giunta Regionale della Campania
UOD Gestione Fsc-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
27 GEN. 2017

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0054619 26/01/2017 08,39
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4.

DIP 53 DG 08
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Via De Gasperi,28
Napoli

N° Prat. : CC 616/2014
OGGETTO: Comune di Vallesaccarda c/Regione Campania
Tribunale di Benevento – I sez. civile dott. Galasso
Udienza 30 gennaio 2017
Richiesta nomina CTU

Si comunica che il Tribunale di Benevento ha disposto nel procedimento emarginato di avvalersi di un CTU, nominando, all'uopo, il dott. Ranieri Russo e fissando l'udienza per il giuramento del medesimo pe ril giorno 31 gennaio 2017.

Si rappresenta che l'incarico affidato al CTU è finalizzato alla verifica delle date in cui sono stati effettuati i pagamenti delle rate di ammortamento per cui è causa; all'imputazione dei detti pagamenti ai vari mutui ed alle relative annualità e. quindi alla rideterminazione di quanto eventualmente ancora la Regione sia tenuta a corrispondere in favore del Comune di Vallesaccarda, anche a titolo di interessi per il ritardato pagamento.

Si appalesa pertanto, la necessità di provvedere a designare un Consulente Tecnico di Parte che, assistendo il CTU nell'espletamento dell'incarico, supporti tecnicamente le difese della Regione Campania ed a comunicare il nominativo, nel più breve tempo possibile, alla scrivente affinché possa provvedere ai successivi adempimenti.

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

cp

Pervenuta in Cancelleria del 27/1/17

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
STIND + STINGO
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0035609 17/01/2018 12,54
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5008 DG per il governo del terr. l ...
Classifica : 4.

DG 50 -09-00
Direzione Generale per i LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50 -09-91
Staff Funzioni di Supporto
Tecnico Operativa
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

C C. 616/2014.

Oggetto: Trasmissione del Decreto di liquidazione N 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento .

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmettono il Decreto di liquidazione di onorario C.T.U emesso dal Tribunale di Benevento unitamente alla parcella emessa dal medesimo C.T.U.

Si invita, pertanto, l' Ufficio in indirizzo a provvedere al pagamento di quanto disposto dal G.I con il suddetto decreto.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

30/01/2018

cc 616/14
Avv. Balletta
04

TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI ONORARIO

IL G.I.
della causa iscritta al numero 1335/2014 del R.G.A.C., ha pronunziato il seguente

DECRETO
letta l'istanza di liquidazione, avanzata dal c.t.u. Dott. Ranieri RUSSO;

reputato di dover liquidare il compenso secondo il criterio di cui all'art. 2 della Tariffa;

osservato che l'ausiliario ha invocato, altresì, e non senza ragione, la particolare complessità del compito:

considerato, infine, che non sono richieste spese;

P.Q.M.

liquida, in favore del c.t.u. Dott. Ranieri RUSSO, la somma di euro 7.500,00, a titolo di onorario, oltre Cassa (4%) ed I.V.A. (22%, sull'onorario e sulla Cassa), come per legge, ponendone l'onere provvisoriamente a carico delle parti, in solido.

Si comunichi.
Benevento, li 21 Dicembre 2017

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

08 GEN 2018

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0015154 09/01/2018 12,20
Mitt. : PROVINCIA CASERTA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

Firmato Da: GALASSO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163145

Studio Commerciale
dott. Ranieri Russo
Via dei Cappuccini , 11 - Tel. 0824/314187
82100 Benevento
Part.Iva 01672250626
Cod.Fisc. RSSRNR63M31A783H
e-mail russoerusso@hotmail.it

Spett.le
REGIONE CAMPANIA

Parcella pro forma

Onorario di CTU alla causa 1335/14 -Tribunale Benevento- liquidato dal G.I dott. Galasso con provvedmento del 21/12/2017- posto in solido tra le parti (l'onorario di cui alla presente nota è richiesto al 50% a ciascuna delle parti)

	€	3.750,00
TOTALE EMOLUMENTO		3.750,00
Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4 %	€	150,00
Totale imponibile	€	3.900,00
IVA 22 % (SPLIT PAYMENT)	€	858,00
Totale parcella	€	4.758,00
A detrarre:		
Ritenuta d'acconto 20%	€	750,00
Totale da pagare	€	**4.008,00**

Coordinate per l'eventuale accredito bancario
IBAN IT47X0538715000000001430015

Da "ranierirusso@pec.russoerusso.it" <ranierirusso@pec.russoerusso.it>
A "Graziella Mandato" <graziella.mandato@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 3 gennaio 2018 - 13:06

Tribunale di Benevento- sez. Civile- Giudice dott. Galasso- causa RG 1335/2014 - invio proforma di fattura relativa a competenze CTU

Con riferimento alla CTU di cui all'oggetto, trasmetto copia del provvedimento di liquidazione reso in data 21/12/2017 dal Giudice dott. Luigi Galasso e della parcella proforma con cui il sottoscritto ha addebitato alla Regione Campania il 50% delle competenze, liquidate in solido tra le parti.
Con avviso che si procederà all'emissione della relativa fattura elettronica.
Cordiali saluti.
Il CTU
dott. Ranieri Russo

Allegato(i)

liquidazione compenso CTU.pdf (175 Kb)
PROFORMA REGIONE CAMPANIA.xls (29 Kb)

Relazione illustrativa del disegno di legge a iniziativa della Giunta regionale

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è disposto che la legittimità dei debiti fuori bilancio è riconosciuta dal Consiglio regionale con legge, con l'ulteriore previsione – riservata alle circostanze in cui il debito sia originato da titoli giurisdizionali esecutivi – che la legittimità del debito si intende riconosciuta trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta normativa.

Nella definizione delle modalità procedurali intese alla approvazione da parte della Giunta regionale dei disegni di legge ai sensi della citata normativa, con deliberazione di Giunta regionale n. 444/2017 sono state approvate linee operative atte a garantire la presentazione della proposta di un unico disegno di legge, con cui sia riassuntivamente proposto al Consiglio il riconoscimento della legittimità di partite debitorie accorpate, imputabili alle Direzioni Generali interessate.

Il disegno di legge consta di tre articoli e di un allegato.

All'**articolo 1** del disegno di legge si riconosce, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legittimità di una partita debitoria fuori bilancio della Giunta regionale, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, per un importo complessivo pari a € **1.284.027,69**.

L'**articolo 2** del disegno di legge determina le fonti di finanziamento per i pagamenti, le cui poste contabili sono stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio gestionale corrente.

L'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore della legge.

Allegato al disegno di legge è il prospetto riepilogativo dei titoli esecutivi da cui origina il debito fuori bilancio.

ALLEGATO "B"									
	Titolo del debito			Imputazione					
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD-Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	CAP 182	CAP 183	CAP 185	CAP 191	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 8_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.	Comune di Rofrano (SA)	€ 3.856,78	€ 3.166,78	€ 690,00			€ 3.856,78
Scheda 9_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli e successivo Decreto di Liquidazione n. 4000	Comune di Torraca (SA)	€ 3.960,15		€ 3.960,15			€ 6.516,75

		emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU e Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).							
			Dott.Mario Napolitano	€ 2.556,60			€ 2.556,60		

Scheda 10_07_2018	Tribunale di Ariano Arpino (AV) -T. A. R. Campania	Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e giudizio innanzi al TAR Campania promosso dal Comune di Casalbore (AV) c/R.C. esecuzione giudicato sentenza Tribunale di Benevento n.68/16.	Comune di Casalbore (AV)	€ 6.456,24		€ 6.456,24			€ 6.456,24
Scheda 11_07_2018	Tribunale di Napoli	Spese in esecuzione della sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n.	Comune di Rofrano (SA)	€ 1.787,25	€ 1.367,20	€ 420,05			€ 1.787,25

		8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).							
Scheda 12_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).	Comune di Casaletto Spartano (SA)	€ 98,30		€ 98,30			€ 1.031,72
			Avv Lembo Gianluca	€ 933,42	€ 933,42				
Scheda 13_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).	Comune di Torre Orsaia (SA)	€ 158,00		€ 158,00			€ 1.091,42

			Avv. Domenico Pizzillo	€ 933,42	933,42				
Scheda 14_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA).	Avv. Elisa Pepe	€ 3.318,24	€ 3.318,24				€ 3.318,24
Scheda 15_07_2018	Tribunale di Benevento	Decreto di liquidazione di onorario n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio	Dott. Ranieri Russo	€ 4.758,00			€ 4.758,00		€ 4.758,00

		Regione Campania su Decreto Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).							
Scheda 17_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	Comune di Colle Sannita (BN)	€ 1.091,38	€ 933,42	€ 157,96			€ 1.091,38
Scheda 18_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli ad oggetto opposizione	Comune di Colle Sannita (BN)	€ 4.037,39	€ 4.037,39				€ 4.037,39

		al Decreto Ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).							
Scheda 19_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.419/17 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017 su Decreto Ingiuntivo n. 6313/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	Comune di Colle Sannita (BN)	€ 3.210,06	€ 3.210,06				€ 3.210,06
Scheda 21_07_2018	Tribunale di Vallo della Lucania (SA)	Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016	Comune di Casal Velino (SA)	€ 2.127,80	€ 2.064,29	€ 63,51			€ 2.127,80

		emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.							
Scheda 25_07_2018	Tribunale di Nocera Inferiore	Sentenza n. 387 del 08/03/2018	Comune di San Marzano sul Sarno	€ 3.647,80	€ 3.647,80				€ 8.767,05
			Studio Legale Associato Viscardi&Grimaldi	€ 3.793,71	€ 3.793,71				
			Ing. Viscardi Saverio	€ 439,93		€ 439,93			
			Ing. D'Avino Gennaro	€ 885,61		€ 885,61			
Scheda 1_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 4378 del 05/10/2015	Sig. Narciso Sabato Antonio Avv. Bonagura Antonio	€ 16.110,63	€ 15.264,02	€ 846,61	€ 0,00		€ 16.110,63

Scheda 2_12_17	Tribunale di Napoli, X Sez. Civile	Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 7818 del 24/12/2015	Edil De Pascale srl Avv. Patrizia Angela Diana	€ 6.543,17	€ 3.521,72	€ 3.021,45	€ -		€ 6.543,17
Scheda 4_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 3204 del 20/06/2016	Laudati Auto Service s.a.s. Avv. Antonio Bonagura	€ 30.731,41	€ 30.701,91	€ 29,50			€ 30.731,41
Scheda 1_12_2018	Tribunale di Avellino II Sez. Civile	Sentenza n. 1382 del 11/07/2017	Argenio Gerardo + altri	€ 422.818,48	€ 420.196,71	€ 281,85	€ 2.339,92		€ 422.818,48
Scheda 2_12_2018	TAR Campania – Sezione di Salerno	Sentenza n. 00051/2018 del 10/01/2018	Marra Gaetano – Avv. Emilio Paolo Sandulli	€ 2.838,68	€ 2.838,68				€ 2.838,68
Scheda 1_13_2017	TAR Campania	Sentenza n. 6660/2014 pubblicata il 12/01/2015	CAVE SANNITE Srl	€ 1.300,00	€ 1.300,00				€ 1.300,00
Scheda 2_13_2017	TAR Campania	Sentenza n.494 del 28/01/2016	Sig.ra Rinaldi Rosalia	€ 2.724,16	€ 2.724,16				€ 2.724,16
Scheda 5_13_2017	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 1202/2014 del 20/02/2014	Ing. Pasquale Vitale	€ 662,88		€ 662,88			€ 1.902,38

			Avv. Paola Basso	€ 1.239,50	€ 1.239.50				
Scheda 8_13_2017	Commissione Tributaria Provinciale di Napoli	Sentenza n.16370/16 del 10/10/2016	Sig.ra Albanese Fiorentina Maria Cristina	€ 1.000,00	€ 1.000,00				€ 1.000,00
Scheda 1_13_2018	Tribunale di Benevento	Sentenza n. 470 del 06/04/2017	Formato Pietro De Cicco Margherita	€ 772,14	€ 772,14				€ 772,14
Scheda 1_14_2018	T.A.R. di Napoli	Sentenza n. 4245 del 21.07.2009	Esposito Giovanbattista	€ 914,40	€ 914,40				€ 914,40
Scheda 2_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 80 del 18.04.2011	Curcio Antonietta	€ 11.169,31	€ 8.391,90	€ 2.777,41			€ 16.812,09
			Avv. Rossi	€ 5.642,78	€ 5.626,85	15,93			
Scheda 3_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n.17 del 21.01.2013	Morgillo Giuseppa	€ 21.056,66	€ 18.640,34	€ 2.416,32			€ 27.948,97
			Nuzzo Giuseppe	€ 6.892,31	€ 6.892,31				
Scheda 4_14_2018	Giudice di Pace di Arienzo (CE)	Sentenza n. 577 del 29.09.2014	Iovino Maria	€ 1.562,10	€ 1.433,90	€ 128,20			€ 3.194,79
			avv. Clemente Crisci	€ 1.632,69	€ 1.625,47	€ 7,22			

Scheda 5_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1044 del 05.01.2015	Nuzzo Teresa	€ 19.773,54	€ 16.970,31	€ 2.803,23			€ 30.578,09
			Nuzzo Domenico	€ 10.804,55	€ 10.804,55				
Scheda 6_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1862 del 23.03.2015	Migliaccio Arturo	€ 27.945,75	€ 25.812,40	€ 2.133,35			€ 37.776,98
			Avv. Rossi	€ 9.831,23	€ 9.806,37	€ 24,86			
Scheda 7_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 206 del 17.06.2015	Corsica Nicola	€ 41.471,39	€ 38.713,39	€ 2.758,00			€ 41.471,39
Scheda 8_14_2018	T.A.R. della Campania di Napoli	Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015	Arch. Giovanni Iodice	€ 2.195,02	€ 291,82		€ 1.903,20		€ 2.195,02
Scheda 9_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 27 del 09.12.2015	Ferrara Carmine	€ 14.926,45	€ 14.864,67	€ 61,78			€ 17.086,66
			avv. Nuzzo Michele	€ 2.160,21	€ 2.156,24	3,97			
Scheda 10_14_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 473 del 13.01.2017	IMMARD SRL	€ 2.448,98	€ 2.448,98				€ 2.448,98
Scheda 01_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.1101/16	Iovino Ninfa C.F. VNINNF58	€ 513.660,00	€ 479.200,00	€ 33.100,00	€ 1.250,00	€ 110,00	€ 513.660,00

			D52C129N E Iovino Elvira C.F. VNILVR38T 55C129W; AVV. Roverta Simoncelli C.F. SMNRRT80 T69F839O						
Scheda 02_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3211/16	Nappi Paolo C.F. NPPPLA28 E30E620B	€ 9.637,00	€ 8.637,00	€ 1.000,00			€ 9.637,00
Scheda 03_15_2018	Giudice di pace di Nola	Sentenza n.4680/16	Ferrara Biagio C.F. FRRBG138 R16G283X	€ 5.529,77	€ 5.494,77	€ 35,00			€ 5.529,77
Scheda 04_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3216/16	Pignatelli Carolina; Trinchese Marco; Trinchese Pasquale; Trinchese Felice in qualità di eredi di Trinchese Carlo	€ 39.982,42	€ 36.982,42	€ 3.000,00			€ 39.982,42
			TOTALE	**€ 1.284.027,69**	**€ 1.202.672,66**	**€ 68.437,31**	**€ 12.807,72**	**€ 110,00**	**€ 1.284.027,69**

ALLEGATO C

BG 2018/2020 -Variazione ai sensi dell'art. 51 co. 2 lettera f) del D.Lgs. 118/2011 e dell' art. 11 comma 4 lettera a) del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018

Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria	Cap Entrata	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap Spesa	Var Competenza	Var Cassa
2018					20	1	1	110	1026	**-€ 1.284.027,69**	**-€ 1.284.027,69**
TOTALE titolo				Totale Missione	**-€ 1.284.027,69**						
	TOTALE tipologia			Totale Programma		**-€ 1.284.027,69**					
				Totale Titolo			**-€ 1.284.027,69**				

Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria	Cap Entrata	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap Spesa	Var Competenza	Var Cassa
2018					8	1	1	110	182	**€ 1.202.672,66**	**€ 1.202.672,66**
2018					8	1	1	107	183	**€ 68.437,31**	**€ 68.437,31**
2018					8	1	1	103	185	**€ 12.807,72**	**€ 12.807,72**
2018					8	1	1	102	191	**€ 110,00**	**€ 110,00**
TOTALE titolo				Totale Missione	**€ 1.284.027,69**					**€ 1.284.027,69**	**€ 1.284.027,69**
	TOTALE tipologia			Totale Programma		**€ 1.284.027,69**					
				Totale Titolo			**€ 1.284.027,69**				

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
n.8_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 1073/13

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Rofrano (SA) (C.F.00534600655).

Oggetto della spesa: Spese in esecuzione della sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 924 del 25/08/2008, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento, assommante ad € 2.649,66 annui pari ad € 1.324,83 semestrali (mutuo posizione n. 4495495 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di completamento parcheggio in località Macchia);
2. La Regione Campania con decreto n. 79 del 04/02/2009, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento, assommante ad € 2.331,44 annui pari ad € 1.165,72 semestrali (mutuo posizione n. 45109721 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di ristrutturazione fabbricato in via A. Coviello);
3. La Regione Campania con decreto n. 1140 del 26/05/2009, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento, assommante ad € 8.010,92 annui pari ad € 4.005,46 semestrali (mutuo posizione n. 4505698 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di sistemazione della strada del campo sportivo comunale);
4. che il Comune di di Rofrano (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n.5 presso e nello studio dell' Avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dallo stesso, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01/10/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 12.992,02, relativa all' annualità 2010, dei decreti di concessione n. 924 del 25/08/2008- pos. mutuo 4495495, n. 79 del 04/02/2009- pos. mutuo 45109721, n. 1140 del 26/05/2009- pos. mutuo 4505698, oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del procedimento;

5. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
6. che con nota prot. 2013 0175032 del 11/03/2013, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale ,ha trasmesso all'Area 15 (oggi DG 50.09), il Decreto Ingiuntivo n.531/13 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/01/2013 ad istanza del Comune di Rofrano (SA), nei limiti della somma di € 12.992,02, oltre interessi legali dal 23/09/2011 fino al soddisfo, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 111,00 per spese ed € 450,00 per compenso , oltre il rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 06/02/2013;
8. che a seguito della nota prot. 262976 del 10/04/2017 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale 60 01 00 01, la scrivente con nota prot. 0272393 del 12/04/2017 ha comunicato che con il DD 39 del 25/11/2013-mandato n. 14410 del 11/12/2013 si è provveduto alla liquidazione della sorta capitale pari ad euro 12.992,02, relativa all' annualità 2010, dei decreti di concessione in argomento;
9. che con nota prot. 2017 0423120 del 19/06/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01 ha trasmesso alla DG 50 09 07, la sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania;
10. che la sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania:

10.1 revoca il decreto ingiuntivo 531/13 e condanna la Regione Campania al pagamento in favore del Comune di Rofrano (SA) della somma di € 690,00, oltre spese del procedimento monitorio pari ad € 111,00 per spese ed € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

10.2 condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore del Comune di Rofrano (SA), delle spese di giudizio, che si liquidano in € 50,00 per spese ed € 1.610,00 per compensi professionali,oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;

11. che con nota prot. 0608630 del 15/09/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01 ha trasmesso alla DG 50 09 07, la sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania, munita di formula esecutiva;
12. che il debito complessivamente pari ad € 3.856,78, di cui € 3.166,78 per spese legali ed € 690,00 per interessi legali a favore del Comune di Rofrano (SA), in esecuzione della sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal Comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto Dirigenziale n. 924 del 25/08/2008;
b. Decreto Dirigenziale n. 79 del 04/02/2009;
c. Decreto Dirigenziale n. 1140 del 26/05/2009;
d. Decreto Ingiuntivo n.531/13 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/01/2013 ad istanza del Comune di Rofrano (SA) ;
e. Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli e pronunciata nel giudizio promosso dal Comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.

TOTALE DEBITO: € 3.856,78 (tremilaottocentocinquantasei/78), a seguito della sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli e pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania e di seguito specificato:

Beneficiari	C.F.	Spese legali Cap. 182	Interessi Cap. 183	Totale debito fuori bilancio
Comune di Rofrano (SA)	00534600655	€ 3.166,78	€ 690,00	
Totale debito fuori bilancio				€ 3.856,78

Spese legali con attribuzione al Comune su Sentenza 6247_17

compenso professionale	€ 1.610,00
spese generali	€ 241,50
TOTALE	€ 1.851,50
4% CPA	€ 74,06
Totale imponibile	€ 1.925,56
IVA 22%	€ 423,62
Spese esenti	€ 50,00
TOTALE SPESE LEGALI	€ 2.399,18

Spese legali con attribuzione al Comune su Sentenza 6247_17

compenso professionale	€450,00
spese generali	€67,50
TOTALE	€517,50
4% CPA	€20,70
Totale imponibile	€538,20
IVA 22%	€118,40
Spese esenti	€111,00
TOTALE SPESE LEGALI	€767,60

Spese legali Comune	€ 3.166,78
Interessi legali Comune	€ 690,00
totale debito fuori bilancio	€ 3.856,78

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A TTE S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.
2. Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo di € 3.856,78 (tremilaottocentocinquantasei/78).

Si allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n.531/13 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/01/2013 ad istanza del Comune di Rofrano (SA) e successivo atto di precetto e pignoramento;
2. Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.

Napoli,16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

Area 15 AGC Lavori Pubblici,Opere Pubbliche,Attuazione,Espropriazione
Settore 02 –Comitato Tecnico Regionale
VIA DE GASPERI,28

80133 - N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013 0175032 11/03/2013
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario : Comitato Tecnico Regionale
Classifica : 4.1.1.

N. Pratica: **C.C.1073/13**

Oggetto: Trasmissione copia ricorso per decreto ingiuntivo n.531/13 notificato ad istanza del Comune di Rofrano innanzi al Tribunale di Napoli

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del ricorso per decreto ingiuntivo n.531/13 emesso dal tribunale di Napoli ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesto Spett.le Settore possa far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 16/03/2013 p.v..

In mancanza di riscontro non si potrà presentare idonea opposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA– tel. 081/7963535

R.G. 35395/12 1073/2013 D.I. Rd. 351/13

4127

STUDIO LEGALE PIZZILLO

via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

PROCURA SPECIALE
Avv. DOMENICO PIZZILLO

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.
Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..
Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sollevandoVi da ogni responsabilità a riguardo.
Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vostro studio sito in Napoli alla via Cesario Console n.3

Li, 19-11-2012

Il Sindaco
Antonio Viterale

PER AUTENTICA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco p.t., Antonio Viterale, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 00534600655 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 - avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

la Regione Campania con decreto n. 924 del 25.8.2008, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.649,66 annui e 1.324,83 semestrali (mutuo posizione n. 4495495 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di completamento parcheggio in località Macchia), con decreto n. 79 del 4.2.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.331,44 annui e 1.165.72 semestrali (mutuo posizione n. 4509721 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di ristrutturazione fabbricato in via A. Coviello) e con decreto n. 1140 del 26.5.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.010,92 annui e 4.005,46 semestrali (mutuo posizione n.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
1957 - 6 FEB 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

03 FEB. 2013

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

4505698 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada del campo sportivo comunale);

tali decreti dirigenziali, che si allegano in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevedono che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

in data 1.7.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.656,64 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità di € 1.324,83 del mutuo posizione n. 4495495, di € 1.165,72 del mutuo posizione n. 4509721 e di € 4.005,46 del mutuo posizione n. 4505698 ed in data 31.12.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.655,99 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti comprese le seconde semestralità di € 1.324,83 del mutuo posizione n. 4495495, di € 1.165,72 del mutuo posizione n. 4509721 e di € 4.005,46 del mutuo posizione n. 4505698 come dimostra la documentazione allegata alle richieste di pagamento inviate dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 21.5.2010 ed in data 12.9.2011;

in data 18.10.2012 il Comune di Rofrano inviava nuovamente tutte le quietanze di pagamento senza che la Regione provvedesse al pagamento di quanto dovuto;

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

pur avendo il Comune di Rofrano adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Rofrano rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Questo stesso Tribunale nel 2012 su richiesta analoga del Comune di Tortorella nei confronti della Regione Campania emetteva i decreti ingiuntivi n. 2957 (di cui si allega copia), 2959, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 e 2969 tutti provvisoriamente esecutivi per cui si insiste nella richiesta

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

non solo perché fondata ma anche per garantire uniformità di giudizio nell'ambito della stessa autorità giudiziaria adita.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill. voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Rofrano, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 12.992,02 oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Il valore del presente giudizio è di Euro 12.992,02 ed il contributo è pari ad Euro 103,00.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012;
2) copia conforme delle delegazioni di pagamento;
3) copia decreti dirigenziali n. 924 del 25.8.2008, n. 79 del 4.2.2009, 1140 del 26.05.2009;
4) copia avviso di pagamento della CCDDPP della prima rata in scadenza del 30.6.2010;
5) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 397, 398,

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

399, 400, 401, 402 tutti del 21.6.2010;

6) copia avviso di pagamento della CCDDPP della seconda rata in scadenza 31.12.2010;
7) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 871, 872, 873, 874, 875, 876 tutti del 16.12.2010;
8) copia autentica richieste pagamento del Comune di Rofrano nei confronti della Regione Campania del 21.5.2010,12.9.2011 e del 18.10.2012;
9) copia decreto ingiuntivo n. 2957/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
10) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Rofrano;
11) informativa mediazione.

Napoli, 19.11.2012 Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

n. 35395/2012 r.g.a.c.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Gargia

Letto il su esteso ricorso;
vista la documentazione allegata;
rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;
ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente COMUNE DI ROFRANO la somma di € 12992,02 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali dal 23/9/11 fino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 111,00 per spese, € 450,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli 24/01/2013.

Il Giudice

Firmato Da: GIUDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 596e4

La presente copia composta di n. 6 fogli è conforme all'originale di fatto custodito presso questo Ufficio all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. P122140

Napoli, 04 FEB 2013

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore
dott. Roberto Longobardi

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Domenico Pizzillo, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

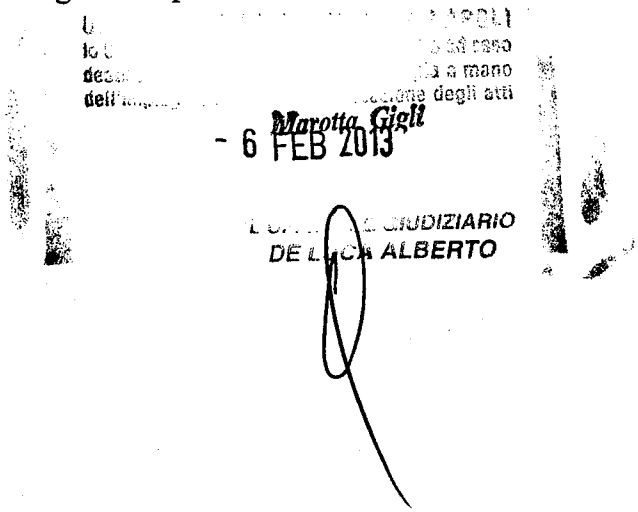

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

DIP. 50- DG.09-UOD 07.
Gestione tecnico-amministrativo dei LL.PP
Osservatorio Regionale Appalti
Via Alcide De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0423120 19/06/2017 12,46
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

C C. 1073/2013.
Oggetto: Trasmissione sentenza N.6247/2017 giudizio promosso da Somma Gennaro c/Regione Campania

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza , la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli , notificata in data 29.05.2017 e pronunciata nel giudizio in oggetto.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

SC/sc

N. **9278/2013** R.G.A.C.

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno **29/05/2017**, alle ore 11,32 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Maria Rosaria Spina, è chiamata la causa

TRA

REGIONE CAMPANIA

- ATTORE

E

COMUNE DI ROFRANO

- CONVENUTO

Sono presenti:

l'Avv. Fernanda Speranza per delega dell'Avv. BALLETTA ELISABETTA, per l'opponente Regione Campania la quale conclude riportandosi agli atti depositati. Insiste affinchè sia dichiarata sentenza di cessazione della materia del contendere ed insiste per la compensazione delle spese.

l'Avv. Ornella Palmieri per il convenuto, per delega dell'Avv. Pizzillo Domenico, la quale che in virtù della documentazione esibita dichiara che la Regione ha provveduto a saldare esclusivamente la sorte capitale in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, in mancanza quindi di imputazione di pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c. l'imputazione va fatta prima alle spese, poi agli interessi e poi al capitale, per cui ad oggi se effettivamente tali pagamenti son ostati effettuati è dovuta ancora un importo a titolo di capitali pari ad € 1.458,13. Impugna quanto ex adverso richiesto atteso che non è cessata la materia del contendere in quanto residua il pagamento del capitale residuo, chiede altresì la condanna alle spese di parte opponente.

Il Giudice onorario invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il Giudice onorario decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 9278/2013 r.g.a.c.

TRA

REGIONE CAMPANIA (c.f.: 80011990639), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli alla Via S. Lucia 81, presso la sede della Avvocatura Regionale, rappr.ta e difesa dall'avv. Elisabetta Balletta, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Cimmino del 17/09/2002 rep. 35093

- OPPONENTE

E

COMUNE DI ROFRANO (c.f.: 0053400655), elett.te dom.to in Napoli alla Via Cesario Console N.3 presso lo studio dell'Avv. Pizzillo Domenico (c.f.: PZZDNC63B18F839G) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della "*res controversa*", va in primo luogo dato atto che la Regione Campania in data 16/12/2013 ha provveduto a versare al Comune di Rofrano la somma di € 12.992,02.

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

Orbene sul punto si osserva che non può dichiararsi cessata la materia del contendere poiché il credito vantato dal Comune di Rofrano e portato dal decreto inguntivo n. 531/2013 non è stato integralmente sodisfatto, atteso che oltre nel predetto decreto sono stati liquidati a favore del Comune la somma di € 12.992,02 , oltre interessi legali dal 23/09/2011 fino al sodisfo, nonché le spese di procedura, pari ad € 111,00 per spese vive ed €450,00 per compensi professionali , oltre IVA e CPAS come per legge, per cui occorre procedere alla decisione della opposizione nel merito, tenuto conto dell'intervenuto pagamento, di parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione è infondata.

Oggetto dell'opposizione è il decreto ingiuntivo n. 531/13, emesso da questo Tribunale in data 24/01/2013, con cui la Regione Campania era stata condannata al pagamento, in favore del Comune di Rofrano, della somma di € 12.992,02, oltre interessi e spese.

A fondamento della richiesta il ricorrente ha dedotto:

- la nullità del decreto ingiuntivo e della domanda, per aver il Comune di Rofrano poto alla base della richiesta di ingiunzione tre distinti decreti dirigenziali di concessione contributi-finanziamenti pubblici concessi dalla Regione Campania, limitandosi ad indicare i decreti di concessione ed i singoli importi senza alcun riferimento alle leggi regionali che disciplinano gli stessi,;

- la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;

- l'infondatezza della domanda avendo il Comune di Rofrano provveduto a rinegoziare il mutuo estendendo il periodo di ammortamento da venti a trenta anni senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Rofrano chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, facendo rilevare, in particolare, che la legge regionale n. 3/2007 consentiva la possibilità di estendere i mutui al periodo massimo dl trent'anni,

In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione Campania di nullità della domanda monitoria. Invero dal ricorso si evincono con sufficiente determinazione, i fatti posti a fondamento della stessa, stante il richiamo ai decreti dirigenziali di concessione del contributo regionale, fondanti la pretesa creditoria azionata dai Comune di Rofrano.

Nel merito va rilevato che gli elementi costitutivi della domanda avanzata dal Comune di Rofrano con il ricorso monitorio, risultano adeguatamente documentati e non specificamente contestati dalla Regione Campania. Infatti è documentalmente provato, che la Regione con decreti dirigenziali n 924 del 25/08/2008, n.79 del 04/02/2009 e n. 1140 del 26/05/2009 ha concesso in favore dei Comune di Rofrano dei contributi annuali a titolo di finanziamento di opere pubbliche, prevedendo il rimborso delle rate di mutuo semestrali/annuali corrisposte dal Comune alla casa depositi e prestiti. Parte opposta, attore sostanziale nel presente giudizio, ha, quindi, dato prova, sin dalla fase monitoria, di aver provveduto al pagamento delle rate relative all'anno 2010 mediante presentazione delle relative quietanze,e comunque il pagamento delle rate non è

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

stato mai contestato dalla stessa opponente, e quindi può considerarsi pacifico.

La opponente ha , tuttavia, eccepito che il Comune di .Rofrano sarebbe decaduto dal beneficio che gli era stato concesso per aver provveduto, senza una preventiva autorizzazione della Regione Campania, alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, estendedone la durata da ventennale a trentennale.

Trattasi di assunto privo di fondamento giuridico. In primo luogo deve evidenziarsi che la possibilità di estendere la durata dei mutai contratti dai Comuni con il contributo regionale, è espressamente prevista dalla della legge regionale n 3/2007, che all'art. 64 stabilisce che "*I contributi pluriennali per I 'ammortamento dei mutui ..sona erogati di norma per un periodo massimo di vent'anni estensibile al periodo massimo di trent'anni*" La norma non prevede la necessità di una preventiva autorizzazione da parte della Regione, né risulta che tale evenienza sia prevista in altra fonte normativa. Del resto, è appena il caso di rilevare che la Regione Campania non ha indicato alcuna disposizione che prescriva tale autorizzazione, per altro, a suo dire, a pena di decadenza dai beneficio. Ad ogni buon conto, va rilevato che la rinegoziazione operata dal Comune di Rofrano, come dallo stesso dedotto e non contestato dalla Regione, è avvenuta con riferimento alle rate di mutue successive al 1/1/2011 con la I conseguenza che alcun impedimento si pone al rimborso delle rate di mutue relative all'annualità 2010, il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.

Ne discende che l'opposizione risulta priva di fondamento e va rigettata, tuttavia tenuto conto del pagamento della somma di € 12.992,02 nel corso del giudizio il decreto ingiuntivo n.531/13 va revocato, e la Regione Campania va condannata al pagamento in favore del Comune di Rofrano della somma di € 690,00, pari alla differenza tra quanto versato e quanto portato dal predetto decreto ingiuntivo, oltre alle spese del procedimento monitorio pari ad € 111,00 per spese ed € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate.

PQM

Il Tribunale in persona del giudice onorario, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Campania, con atto notificato in data 18/3/2013, nei confronti del Comune di Rofrano, avverso il decreto ingiuntivo n. 531/13, reso da questo Tribunale in data 24/1/2013, così provvede:

a) revoca il decreto ingiuntivo n. n.531/13, e condanna la Regione al pagamento in favore del Comune di Rofrano della somma di € 690,00, oltre alle spese del procedimento monitorio pari ad € 111,00 per spese ed € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legg;

b) condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. ai pagamento, in favore dei Comune di Rofrano, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 50,00 per spese ed € 1.610,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

del 15%, IVA e CPA come per legge.

E' verbale, ore 19,08.

Il Giudice Onorario

(dott.ssa Maria Rosaria Spina)

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.9_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 4512/12

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Dott. Mario Napolitano (C.F. NPLMRA67E26F839Z)- Comune di Torraca (SA).

Oggetto della spesa: Pagamento spese per consulenze tecniche a favore del Dott. Mario Napolitano (C.F. NPLMRA67E26F839Z) -Pagamento interessi a favore del Comune di Torraca (SA).

Tipologia del debito fuori bilancio:
1. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
2. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
3. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Torraca (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Via Fenice n. 2 ed ai fini del giudizio elett.te do.to in Napoli alla Via S.Arcangelo a Baiano n.19, presso lo studio dell' avv. Claudio Parisi e rappresentato e difeso dall' avv.Nicola Senatore del foro di Salerno, in virtù di procura ed in forza di delibera di giunta comunale n.47 del 07/10/2011, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss.c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 296.614,12, oltre interessi, ex art.5 D.Lgs.231/2002, quale corrispettivo delle somme anticipate dal ricorrente alla Cassa DD.PP. per le rate afferenti i mutui innanzi citati, maturate nell'anno 2009/2010/2011;
b. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione.

c. che con nota n.677294 del 14/09/2012, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso il Decreto Ingiuntivo n.4422/2012 promosso dal Comune di Torraca innanzi al Tribunale di Napoli;
d. che con nota n.242453 del 09/04/2015, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 00 01 ha comunicato alla DG 54 11 05, DG 53 08 02, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già DIP 70 DG 02 UOD 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015) che nell'udienza del 30/03/2015 il Tribunale di Napoli ha conferito incarico al CTU Dott.Mario Napolitano,Via Pietro Castellino n.179 Napoli;
e. che con nota prot. 0737691 del 30/10/2015, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alla DG 54 11 05, DG 53 08 02, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già DIP 70 DG 02 UOD 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015) decreto di liquidazione n. 4000/2015 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 a favore del CTU Dott. Mario Napolitano con allegato preavviso di fattura di € 2.556,60;
f. che per quando indicato al punto (e.) ,la somma di € 2.556,60, risulta anche di pertinenza della DG 54 11 05, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già DIP 70 DG 02 UOD 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015);
g. che con nota prot. 0221597 del 31/03/2016, la scrivente ha chiesto all' Ufficio Speciale Avvocatura regionale 60.01.05 ed alle DG interessate, di quantificare la quota di debito inerente le spese legali di rispettiva pertinenza;
h. che in mancanza di iniziativa delle citate Strutture, alla nota di cui al punto "g", la scrivente UOD procede al riconoscimento del "debito fuori bilancio", onde scongiurare ulteriori danni all'Amministrazione;
i. che con nota n.0177104 del 10/03/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alla DG 54 11 05, DG 53 08 02, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già UOD 70 02 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015), la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016;
j. che in riferimento alla nota di cui al punto "i" la quota di competenza della scrivente è pari ad € 3.960,15 (vedesi punti a-b-e-f-g della tabella B2 della CTU);
k. che il debito complessivo pari ad € 6.516,75,di cui € 2.556,60, in esecuzione del decreto di liquidazione n. 4000/2015 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 a favore del CTU Dott. Mario Napolitano ed € 3.960,15 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
a. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
b. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
c. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).

TOTALE DEBITO: € 6.516,75 (seimilacinquecentosedici/75):
- € 2.556,60 a favore del Dott. Mario Napolitano (C.F.NPLMRA67E26F839Z) per spese per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria, in esecuzione del Decreto di Liquidazione n. 4000 della spesa del CTU emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015, a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli.
- € 3.960,15 a favore del Comune di Torraca (SA) per interessi, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 (vedesi punti a-b-e-f-g della tabella B2 della CTU).

Beneficiari	C.F.	Interessi Cap. 183	Spese per consulenze tecniche disposte dall'Autorità Giudiziaria Cap. 195	Totale debito fuori bilancio
Comune di Torraca (SA)	84001450653	€ 3.960,15		
Dott. Mario Napolitano	NPLMRA67E26F839Z		€ 2.556,60	
Totale debito fuori bilancio				€ 6.516,75

Saldo CTU 30018/2012 Tribunale di Napoli 1/2 onorario liquidato dal giudice	€ 2.000,00
Totale Onorario	€ 2.000,00
4% CPA	€ 80,00
Totale imponibile	€ 2.080,00
+IVA 22% su imponibile	€ 457,60
Rimborsi art. 15 DPR 633/12 1/2 spese liquidate dal giudice	€ 19,00
Totale spese per consulenza tecnica	€ 2.556,60

Ipotesi di calcolo B2		
lettera identificativa del decreto ingiuntivo	provvedimento di concessione	interessi
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	€ 909,54
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	€ 898,52
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	€ 780,66
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	€ 398,25
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	€ 973,18
Totale		€ 3.960,15

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
2. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;

3. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).
4. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 6.516,75 (seimilacinquecentosedici/75).

Allega la seguente documentazione:
1. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
2. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
3. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).

Napoli, 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

Raccomandata a mano anticipata a mezzo fax all'utenza n. 081-7963267

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0677294 14/09/2012
Mittente . Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario . Sport tempo libero e spettacolo
Classifica : 4 1.1. Fascicolo : 8 del 2012

Area 18 – Settore 002
SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
VIA MARINA 19/C
80133 NAPOLI
c.a. Dott: Balsamo

Area 15 – Settore 02
SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE
VIA DE GASPERI, 28
80133 - NAPOLI

4512/2012 cc

N. Pratica:

Oggetto: D.I. n. 4422/12 notificato ad istanza del Comune di Torraca

Si trasmette, in allegato, copia del decreto ingiuntivo in oggetto, affinché i Settori possano far pervenire una dettagliata relazione istruttoria ai fini della valutazione di proporre eventuale opposizione, facendo presente che , al fine di rispettare il termine per l'opposizione , è necessario che la detta relazione istruttoria pervenga munita della documentazione necessaria entro **il termine 27/09/2012.**

Si fa presente che il d.i. è stato emesso provvisoriamente esecutivo , ciò per gli adempimenti consequenziali.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Paola Parente 081/796.35.39

18 SET. 2012

STUDIO LEGALE SENATORE

CON PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
16 AGO 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il Comune di Torraca (Sa), in persona del Sindaco p.t., sig. Ferdinando Ciamba, con sede in Torraca alla vbia Fenice, 2 (Part. I.V.A. 84001450653), rappresentato e difeso - in virtù di mandato a margine del presente atto ed in forza di deliberazione di G.M. n. 47 del 7.10.2011 - dall'Avv. Nicola Senatore con Studio in Polla (Sa), alla P.zza G. Ritorto ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Arcangelo a Baiano, 19, presso e nello studio dell'Avv.Claudio Parisi, con numero di fax 0975/390535 e con indirizzo pec: avvsenatorenicola@.pec.giuffre.it, ai fini delle comunicazioni di rito ex art. 170 c.p.c.

PREMESSO

Che la legge finanziaria della Regione Campania n.1 del 30.01.2008, pubblicata sul B.U.R.C., n. 5 Bis, del 04.02.2008, in luogo delle previgenti modalità di finanziamento delle OO.PP., mediante la diretta corresponsione all'Istituto mutuante del contributo spettante al Comune, prevede l'indebitamento diretto dell'Ente locale con la Cassa DD.PP. e altri Istituti di Credito;

Che il Comune di Torraca (Sa), in attuazione delle leggi regionali n. 51/78, n.42/79 e n.50/85, ha ottenuto i seguenti decreti di finanziamento sui quali sono stati contratti i relativi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

a . Decreto dirigenziale n. 500 del 10.03.2009 – contributo annuale di € 13.547,36 – 20 anni- lavori di riqualificazione area urbana comunale sita in loc. Purgatorio con realizzazione parcheggio e parco giochi- Prestito cassa DDPP n. 4504315/00- € 180.000,00;

Nella qualità di Sindaco p.t. d Comune di TORRACA ed in virtù di deliberazione G.M. n. 47 del 7.10.20 nomino mio avvocato difensore l'Avv. Nico Senatore, perché, mi rappresen e difenda nel presente giudizi in ogni fase, stadio e grad compreso quello di esecuzione di opposizione alla stessa proporre reclamo, con le pi ampie facoltà e pieni poteri con promessa, sin d'ora, de rat Allo stesso confermo tutti poteri inerenti al mandato all liti, nessuno escluso,co esemplificamene e no esaustivamente, quello rinunciare agli atti e di accettar rinunce, riassumere giudizi, far sostituire da altro legale, definir e quietanzare, nonch espressamente il potere d comparire in giudizio in mi rappresentanza, in ogni fase grado dell'appello e di conciliar e transigere la controversia redigere atti di precetto e istanz di fallimento, formulare richiest di archiviazione verificazione d scritture e querele di falso nonché domand riconvenzionali, chiamare i causa terzi, il tutto con promess de rato e valido rinunciando a ogni azione e contestazione Autorizzo il suddetto legale a abbandonare il giudizio qualor lo stesso ne reputi la necessità o per esigenze del medesimo. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/03. di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti verso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, conseguentemente, presto il consenso al loro trattamento.
Ad ogni buon conto dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio

E' AUTENTICA

Avv. Nicola Senatore

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO - POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

b. Decreto dirigenziale n. 351 del 02.03.2009- contributo annuale di € 16.527,78- 20 anni- lavori di realizzazione del piano luce del Comune di Torraca- Prestito cassa DDPP n.4508184/00-€ 219.600,00;

c. Decreto dirigenziale n. 667 del 16.02.2004- contributo annuale di € 5.074,44- 20 anni- lavori di realizzazione rete fognaria in loc. Sayarelli e canale Ischitello – Prestito cassa DDPP n.4480376/00- € 75.000,00;

d. Decreto dirigenziale n. 3414 del 04.11-2003- contributo annuale di € 7.411,21 – 20 anni- lavori di completamento parcheggio in via Torricelle e rete fognaria- Prestito cassa DDPP n.4506756/00- € 130.000;

e. Decreto dirigenziale n. 1735 del 31.07.2009 – contributo annuale di € 11.289,48 – 20 anni- lavori di completamento ludoteca ed area parco giochi – Prestito cassa DDPP n. 4506798/00- € 150.000;

f. Decreto dirigenziale n. 1740 del 31.07.2009 – contributo annuale di € 7.526,32 – 20 anni- lavori di installazione artistica Biagio Mercadante Pittore da realizzarsi nel centro storico di Torraca – Prestito cassa DDPP n. 4508324/00 - € 100.000,00;

g. Decreto dirigenziale n. 725 del 27.03.2009 – contributo annuale di € 10.536,84 – 20 anni – lavori di completamento impianto polivalente in loc. Castellara- Prestito cassa DDPP n.4525507 - €140.000,00

h. Decreto dirigenziale n. 268 del 29.04.2009 – contributo annuale di € 10.447,76 – 20 anni- lavori di realizzazione tratto di rete fognaria in loc. Cordici ed in loc. S. Martino – Prestito cassa DDPP n. 4504316/00- € 132.000,00;

i. Decreto dirigenziale n. 269 del 29.04.2009 – contributo annuale di € 7.270,02 -20 anni- lavori di completamento rete fognaria e predisposizione impianto di depurazione in loc. Ischitello San Martino

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO - POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

– Prestito cassa DDPP n. 4525500/00- € 92.000,00;

l. Decreto dirigenziale n. 314 del 10.07.2009 – contributo annuale di € 2.182,64 – 20 anni – lavori di rifacimento bagni e ripristino pavimentazione in legno edificio scolastico in v.le G.Falci – Prestito cassa DDPP n. 4525509/00 - € 29.000,00;

m. Decreto dirigenziale n. 267 del 14.07.2008 – contributo annuale di € 10.000,00 – 20 anni – lavori di completamento impianto polivalente in loc. Castellara – Prestito cassa DDPP n.4525511/00 - € 127.612,00;

n. Decreto dirigenziale n. 266 del 14.07.2008 – contributo annuale di € 7.000,00 – 20 anni – lavori di completamento impianti tecnologici piscina comunale in loc. Castellara – Prestito cassa DDPP n. 4506799/00 - € 90.000,00;

o. Finanziamento decreto regionale prot.n. 476765 del 08.09.2003 – lavori di realizzazione isola ecologica – Prestito cassa DDPP n. 4487742 - € 58.734,27;

p. Richiesta di finanziamento prot.n. 760 del 24.02.2009 – lavori di realizzazione tratti di rete fognaria e sistemazione strade nel centro storico – Prestito cassa DDPP n. 4506755/00 - € 120.000,00;

Richiesta di finanziamento prot.n. 5060 del 12.11. 2007 – lavori di completamento recupero e restauro immobile denominato istituto suore di S. Antonio – Prestito cassa DDPP n. 4513709/00 - € 99.189,47.

Che l'Ente è costretto al pagamento alle rispettive scadenze delle rate dei finanziamenti regionali che costituiscono anticipazioni;

Che senza esito sono rimasti i diversi solleciti di restituzione delle somme ovvero la Regione Campania, sebbene diffidata, non ha ad oggi provveduto al completo rimborso delle rate maturate da oltre due

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

anni;

Che il Comune di Torraca non ha disponibilità di cassa pertanto il perdurare di tale situazione determinerà l'inesorabile dissesto dell'Ente;

Che l'ammontare delle rate anticipate dal Comune di Torraca è pari ad € 377.762,74;

Che, in particolare, le rate maturate sono pari a € 115.388,62 per l'anno 2009; € 131.187,06 per l'anno 2010 ed € 131.187,06 per l'anno 2011;

Che, ad oggi, le somme avute a rimborso dalla Regione Campania risultano pari solo ad € 81.148,62;

Che, pertanto, il Comune di Torraca è creditore, nei confronti della Regione Campania, dell'ulteriore somma di € 296.614,12;

Che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

che risulta necessario ricorrere all'autorità giudiziaria adita affinchè il ricorrente possa soddisfarsi delle proprie ragioni di credito.

Tutto ciò premesso, il Comune di Torraca, in persona del sindaco p.t, così come rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Napoli, vista la propria competenza e ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, voglia ingiungere alla Regione Campania, in persona del Presidente e l. r., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, di pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c. la somma di € 296.614,12 oltre interessi, ex art 5 D. Lgs. 231/02, disponendo, ex art. 642 c.p.c., **l'immediata esecutività del decreto in favore del Comune di Torraca, in quanto il pagamento ritardato causerà l'inesorabile**

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

dissesto del comune con completo depauperamento delle proprie casse. E' evidente, quindi, il grave pregiudizio.

Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.

Si offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

Decreto dirigenziale n. 500 del 10.03.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4504315/00;

Decreto dirigenziale n. 351 del 02.03.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4508184/00;

Decreto dirigenziale n.667 del 16.02.2004;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4480376/00;

Decreto dirigenziale n.3414 del 04.11.2003;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4506756/00;

Decreto dirigenziale n.1735 del 31.07.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4506798/00;

Decreto dirigenziale n.1740 del 31.07.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4508324/00;

Decreto dirigenziale n.725 del 27.03.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525507/00;

Decreto dirigenziale n.268 del 29.04.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4504316/00

Decreto dirigenziale n.269 del 29.04.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525500/00;

Decreto dirigenziale n.314 del 10.07.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525509;

Decreto dirigenziale n.267 del 14.07.2008;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525511;

Decreto dirigenziale n.266 del 14.07.2008;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4506799;

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

STUDIO LEGALE SENATORE

CON PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Copia mandati di pagamento quietanzati;

Delibera della Giunta Comunale n.47 del 07.10.2011 di conferimento dell'incarico professionale.

Si dichiara che per il valore della causa è dovuto il contributo unificato pari ad euro 528,00.

Con ogni riserva e salvezza di legge.

Polla, li 19.4.2012

(Avv. Nicola Senatore)

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0242453 09/04/2015 11,02
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : UOD Servizi per il lavoro
Classifica : 4.

CC- 4512/2012
Opp. D.I. n. 4422/12 Regione Campania
c/Comune di Torraca
Nomina consulente di parte

DIP. 54 – DG. 11 – UOD. 05
Direzione Generale per L'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Centro Direzionale Is.A/6
NAPOLI

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 02
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DIP. 54 - DG 12 UOD 06
Direzione Generale per le Politiche Sociali, Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero
Centro Direzionale Is. A/6
NAPOLI

DIP. 70 – DG. 02 – 00
Struttura tecnica di Missione Programmazione e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

In relazione al giudizio in oggetto, si rappresenta che all'udienza del 30/3/2015 il Tribunale di Napoli ha conferito l'incarico al CTU Dott. Mario Napolitano – (Via Pietro Castellino, 179 – Napoli - Tel. 0817705043 Cell. 3396256282 Fax 08119137783 Pec: mario.napolitano@odecnapoli.it) con il quesito di cui all'ordinanza che si allega in copia.

Si chiede, pertanto, di provvedere alla nomina di un CTP che dovrà presenziare gli accessi fissati dal CTU per il giorno 16/4/2015 presso il suo studio.

Il G.I. ha fissato il termine di gg 60 decorrenti dall'accesso per la trasmissione da parte del CTU della bozza alle parti, ulteriori termini di gg.15 per l'inoltro al CTU delle osservazioni da parte di consulenti di parte ed infine il termine di ulteriori gg. 15 per il deposito della relazione peritale definitiva.

Si invitano gli uffici in indirizzo a nominare, ove lo ritengano necessario, un proprio consulente di parte che provvederà a presenziare all'accesso del giorno 16/4/2015 e a relazionare conseguentemente questa Avvocatura.

Si invitano, altresì, gli uffici in indirizzo a trasmettere, ove ritengano di procedere alla nomina di propri consulenti, **a questa Avvocatura via email (all'indirizzo paoparente@libero.it) le lettere di incarico degli stessi entro il giorno 14/4/2015** affinchè si possa provvedere al deposito telematico entro la data fissata per il primo accesso.

Si sollecita riscontro in tempi brevi.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le pari Opportunità e il Tempo Libero
13 APR 2015
U.O.D. 01 02 03 04 05 06 07
FASCICOLO N° 432.2013

IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo

Avv.Parente/rc

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

3 NOV. 2015

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U.O.D. Gestione Tec-Amm.va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0737691 30/10/2015 15.12
Avvocatura Regionale
UOD Servizi per il lavoro
Classifica

DIP. 54 -DG. 11-UOD.05
Alla Direzione Generale per l'Istruzione,
Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili-
Centro Direzione, Is: A6
NAPOLI

DIP. 53- DG.08- UOD.02
Direzione Generale per i Lavori pubblici
e Protezione civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP.
Via De Gasperi n. 28
NAPOLI

DIP.54- DG.12- UOD.06
Direzione Generale per le Politiche Sociali,
Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI

DIP. 70- DG.02- 00
Struttura tecnica di Missione Programmazione
e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

CC. 4512/2012
Oggetto: Giudizio Regione Campania c/ Comune di Torraca(SA).
Trasmissione decreto di liquidazione del CTU - Tribunale di Napoli.

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette, il decreto di liquidazione della spesa del CTU che il G.I. ha rimesso solidalmente a carico di le tutte parti costituite.

Si trasmette, altresì, le note inviate dal CTU con allegato preavviso di fattura per la somma di spettanza della Regione Campania.

Si invita a provvedere al pagamento di quanto dovuto onde evitare ulteriore aggravi di spesa per l'amministrazione.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Avv. Paola Parente

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

03/11/15

cl' 45 12/12
da Perenire

Studio di Consulenza Napolitano

Dott. Mario Napolitano
Dottore commercialista - Revisore contabile

Sailpost
15 OTT. 2015
LIC. 1237/2011 - AUG/002484/2011
RTR POSTE SRL - NA1

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
16 OTT 2015
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
NAPOLI, VIA S. LUCIA 81

AGENZIA NAPOLI 1
RR
08012110150038511
REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI (NA)

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA, 81
80132 NAPOLI

Oggetto: CTU 30018/2012 - TRIBUNALE DI NAPOLI

In relazione al giudizio di cui in oggetto, vogliate provvedere, a saldo della delle mie spettanze, al pagamento di euro 2.156,60, al netto della ritenuta d'acconto di euro 400,00, da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato allo scrivente, riportato sul preavviso di fattura che, insieme all'ordinanza di liquidazione, si allega alla presente.

A ricezione del pagamento sarà emessa la relativa fattura in formato elettronico.

In mancanza del pagamento nei termini suddetti si adiranno le vie legali per l'esecuzione forzata.

Napoli, data di spedizione

Cordiali Saluti
Il CTU
Dr. Mario Napolitano

21 OTT. 2015

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0706906 21/10/2015 10,06
Mitt. : STUDIO DI CONSULENZA NAPOLITAN...
Ass. : 400391 Struttura di supporto tecnico ...
Classifica : 2.1.

Via P. Castellino, 179 - 80131 Napoli
tel. 081-7705043 fax 081-19137783 cell. 339-6256282 - www.studioconsulenzanapolitano.it - info@studioconsulenzanapolitano.it

Dott. Mario Napolitano

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T.U. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

Via P. Castellino, 179 - 80131 – Napoli
tel 081-7705043 fax 081 - 19137783 cell. 339-6256282

P.IVA: 07270520633
C.F.: NPLMRA67E26F839Z

REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI

C.F.:80011990639

preavviso di fattura

SALDO CTU 30018/2012 TRIBUNALE DI NAPOLI			
1/2 ONORARIO LIQUIDATO DAL GIUDICE		€	2.000,00
		€	0,00
Acconto ricevuto		€	0,00
TOTALE ONORARIO		€	**2.000,00**
CPA 4%		€	80,00
IMP. IVA		€	2.080,00
IVA	22 %	€	457,60
RIMBORSI ART.15 DPR 633/72	1/2 SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE	€	19,00
TOT. FATTURA		€	**2.556,60**
R.A. 20%		€	400,00
NETTO A PAGARE		€	**2.156,60**

COORDINATE BANCARIE
BNL Agenzia 10 - Via Giulio Palermo 83/85
IBAN IT 07V0100503413000000001135

TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE

Proc.30018/2012 R.G.A.C.

Decreto liquidazione del compenso al CTU (artt. 49 ss d.p.r. 115/2002)

Il g.i., dott. Vincenzo Pappalardo,

letta la relazione del C.T.U. nominato nel giudizio in epigrafe indicato;

vista la nota specifica presentata dal medesimo all'esaurimento del proprio incarico;

letti gli artt. 49 e ss. del d.p.r. 115/2002 e la tabella approvata con d.m. 30.5.2002;

LIQUIDA

a favore del C.T.U. dr. Napolitano Mario, la somma di € 4.038,00,

di cui € 38,00 per spese, € 4.000,00 per onorario, oltre IVA e CP se dovute.

La somma è comprensiva dell'anticipo eventualmente già versato.

Pone l'obbligo del pagamento in via provvisoria a carico delle parti costituite in egual misura con vincolo solidale.

Si comunichi.

Napoli, 30 agosto 2015.

Il g.i.
Dott. Vincenzo Pappalardo

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99602

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec.Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0177104 10/03/2017 09,57
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : UOD Servizi per il lavoro
Classifica : 4.

DIP. 54 -DG. 11-UOD.05
Alla Direzione Generale per l'Istruzione,
Formazione, il Lavoro e le Politiche
giovanili-
Centro Direzione, Is: A6
NAPOLI

DIP. 53- DG.08- UOD.02
Direzione Generale per i Lavori
pubblici
e Protezione civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP.
Via De Gasperi n. 28
NAPOLI

DIP.54- DG.12- UOD.06
Direzione Generale per le Politiche
Sociali,
Culturali, Pari Opportunità e Tempo
Libero
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI

DIP. 70- DG.02- 00
Struttura tecnica di Missione
Programmazione
e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Pratica: CC. 4512/2012
Oggetto: Sentenza Tribunale di Napoli N.12641/2016 del 21/11/2016
Giudizio di opposizione a d.i. Regione Campania/ Comune di Torraca

10/03/2017

Si trasmette per il seguito di competenza la Sentenza in oggetto unitamente alla copia della CTU depositata nel Giudizio, al fine di consentire agli Uffici in indirizzo di individuare la competenza relativa al pagamento delle somme liquidate in Sentenza (Vedesi tabella B2 della CTU).

Si invita, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto stabilito dal Tribunale onde evitare gli aggravi conseguenti all'ovvio della procedura esecutiva.

L'AVVOCATO INCARICATO
Avv. Paola Parente

I L DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

SC/sc

N. R.G. 30018/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.30018/2012 R.G.A.C.

TRA

Regione Campania, (CF 80011990639) in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'avv. Paola Parente

opponente

E

COMUNE DI TORRACA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Senatore

opposto

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo il Comune di Torraca, in persona del legale rapp.te p.t., ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Campania per il pagamento della somma di € 296.614.12, oltre interessi e spese.

Prot. 2017. 0045885 23/01/2017 11,59
Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso

Avverso detto provvedimento la Regione Campania ha proposto opposizione contestando l'avverso dedotto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Dopo l'istruttoria, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.

L'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il decreto ingiuntivo opposto attiene infatti alla richiesta di pagamento, per il periodo dal 2009 al 2011, di ratei di mutuo, che la Regione Campania si era obbligata a rimborsare al Comune ingiungente, a titolo di finanziamento.

I motivi di opposizione hanno ad oggetto, principalmente, l'avvenuto pagamento di parte delle somme richieste ex adverso, nonché il mancato rispetto, da parte del Comune di Torraca, degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa regionale (art. 1, comma 247, L.R. n. 4 del 15/03/2011 (Legge di Finanza Regionale)).

Non risulta, quindi, fondatamente contestato l'an debeatur, mentre, in relazione al quantum, ben può farsi riferimento all'espletata c.t.u. che, con ragionamento immune da vizi logici e perfettamente condivisibile, ha correttamente quantificato gli importi dovuti dalla Regione al comune di Torraca, giungendo a determinarli in complessivi €.35.165,20 (cfr. tabella B2 dell'espletata c.t.u.).

In tali termini, quindi, previa revoca del d.i. opposto, va accolta la domanda avanzata dal Comune di Torraca.

Si ritiene, infatti, che la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non possa che essere dalla domanda, in mancanza di atti

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99602 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909

di costituzione in mora, ed altresì che non possa tenersi conto dei documenti tardivamente prodotti solo in sede di indagine peritale dal Comune opposto, onde, tra le varie ipotesi di calcolo formulate dall'ausiliare, è appunto quella in precedenza indicata a palesarsi corretta.

Non resta, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Torraca, per le causali di cui al ricorso monitorio, della somma di €.35.165,20, oltre interessi dalla domanda.

Sussistono i presupposti, tenuto conto della notevole sproporzione tra quanto originariamente richiesto e quanto effettivamente dovuto, della qualità delle parti e della natura del giudizio, per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Torraca, per le causali di cui in motivazione, della somma di €.35.165,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

compensa interamente le spese di lite.

Napoli, 21 novembre 2016

Il G.U.

Dr. Vincenzo Pappalardo

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99602 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e1909

TRIBUNALE DI NAPOLI

X SEZIONE

R.G. n. 30018/2012

RELAZIONE

di Consulenza Tecnica d'Ufficio

NEL GIUDIZIO

REGIONE CAMPANIA

CONTRO

COMUNE DI TORRACA

G.I.

DR. VINCENZO PAPPALARDO

CTU – DR. MARIO NAPOLITANO

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ac78

SOMMARIO

1 PREMESSA 1

2 QUESITO 1

3 ACCESSI 2

4 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 2

5 METODOLOGIA SEGUITA 4

6 CONCLUSIONI 5

7 OSSERVAZIONI DELLE PARTI E REPLICHE DEL CTU 8

7.1.1 NOTE DELLA REGIONE CAMPANIA 9

7.2.1 NOTE DEL COMUNE DI TORRACA 9

7.2.2 REPLICHE DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TORRACA 9

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

1 PREMESSA

La Regione Campania ha citato in giudizio il Comune di Torraca per impugnare il decreto ingiuntivo emesso il 13/07/2012 dal Tribunale di Napoli, VI sezione civile, G.I. Dott. Quaranta, notificato il 16/08/2012. Il ricorso per decreto ingiuntivo del Comune ha ad oggetto le somme che la Regione avrebbe dovuto erogare, in base a dodici distinti atti di concessione di contributi nonché ad altre tre richieste di finanziamento. Il Giudice Dr. Pappalardo Vincenzo, del Tribunale di Napoli, sez. X, a cui è stata assegnata la causa, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di un consulente tecnico e ha nominato a tal fine, con provvedimento del 11/10/2014 (all.1), il sottoscritto Dr. Mario Napolitano, dottore commercialista, con studio in Napoli, Via P. Castellino, 179, conferendogli l'incarico nell'udienza del 30/03/2015 (all.2). Nel provvedimento di nomina sono stati disposti i seguenti termini: 60 gg dalla data di inizio delle operazioni peritali, per la trasmissione alle parti della bozza della relazione; 15 gg dalla predetta consegna, per le osservazioni delle parti; 15 gg dalla ricezione delle osservazioni, per le eventuali repliche del CTU e per il deposito della relazione. Il CTU ha accettato l'incarico e ha prestato giuramento secondo la formula di rito, fissando a verbale l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 16/04/2015.

Successivamente, lo scrivente ha ottenuto una proroga di 20 giorni (all.3), per effetto della quale i nuovi termini sono divenuti i seguenti: consegna alle parti della bozza della relazione, entro il 05/07/2015; trasmissione di eventuali osservazioni delle parti, entro il 20/07/2015; deposito della relazione entro il 04/08/2015.

2 QUESITO

Nell'ordinanza di nomina (cfr. all.1) il Giudice ha disposto che il consulente "*esaminati gli atti e documenti prodotti dalle parti, e previa acquisizione di ogni eventuale ulteriore documento ritenuto utile ai fini dell'accertamento qui richiesto, determini, con riferimento ai provvedimenti di concessione di finanziamento di cui al proposto ricorso*

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

monitorio, gli importi eventualmente dovuti dall'opponente Regione Campania, al netto di quanto già versato, precisando le ragioni della mancata erogazione delle somme che risultino eventualmente ancora dovute".

Il sottoscritto, conformemente all'incarico ricevuto, rassegna la presente

RELAZIONE

3 ACCESSI

Al fine di adempiere al mandato, il CTU ha effettuato i seguenti accessi, presso il proprio studio in Napoli, alla Via P. Castellino, 179:

1) incontro del 16/04/2015 (all.4), fissato nel verbale di conferimento incarico, al quale erano presenti, oltre al il CTU, i consulenti tecnici della Regione Campania, nelle persone del Perito Agrario Giosuè Giglio, del Sig. Russo Corrado e della Sig.ra Pica Felicia. I consulenti di parte consegnavano al CTU, illustrandola, documentazione inerente il pagamento delle somme richieste dal Comune di Torraca;

2) incontro del 08/05/2015 (all.5), fissato nel corso del precedente accesso, al quale erano presenti, oltre al CTU, i consulenti tecnici della Regione Campania nelle persone del Perito Agrario Giosuè Giglio, del Sig. Russo Corrado e della Sig.ra Pica Felicia. Proseguiva la consegna della documentazione, iniziata nel precedente accesso;

3) incontro del 29/05/2015 (all.6), fissato nel corso del precedente accesso, al quale era presente solo il CTU, il quale prendeva atto della opportunità di integrare la documentazione consegnatagli dalle parti.

4 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il CTU ritirava le seguenti produzioni agli atti:

1) due produzioni del Comune di Torraca;

2) una produzione della Regione Campania.

Nel corso delle operazioni peritali, giusta autorizzazione prevista nel mandato conferitogli dal Giudice, lo scrivente ha, altresì, acquisito la seguente documentazione:

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

-nel corso dell'accesso del 16/04/2015: decreti di concessione del contributo regionale n.268 e n.269 del 29/04/2009 e relativi decreti di liquidazione e ordinativi di pagamento riferiti alle annualità 2009, 2010 e 2011; decreto di concessione del contributo regionale n. 314 del 10/07/2009 e relativo decreto di liquidazione riferito all'annualità 2009;

- nel corso dell'accesso del 08/05/2015: relativamente al contributo regionale di cui al decreto n. 314 del 10/07/2009, mandato di pagamento e decreto di liquidazione dell'annualità 2009, prima rata; decreto di liquidazione n.43 del 20/04/2015, della seconda rata; relativamente al punto a) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto dirigenziale n.500 del 10/03/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto b) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto dirigenziale n.351 del 02/03/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto e) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto di concessione 1735 del 31/07/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto f) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto di concessione 1740 del 31/07/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto g) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto di concessione 725 del 27/03/2009, decreti di liquidazione delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011 e mandato di pagamento della prima annualità 2009;

Sono stati, inoltre, lasciati presso la portineria dello studio del Ctu:

- plico contenente decreto regionale n. 267 del 14/07/2008, D.D. n.500 del 05/07/20047 e relativi mandati di pagamento n.934 del 26/11/2010, n.564 del 05/08/2011, n.565 del 05/08/2011 e n. 71 del 19/05/2014; decreto regionale n. 266 del 14/07/2008 e decreto regionale n. 264 del 03/07/2007;

- plico contenente mandato di pagamento n.4343 del 24/04/2015.

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

A mezzo pec, inoltre, è stata consegnata allo scrivente la seguente documentazione: mandati di pagamento n.4977 e n. 4979 del 06/05/2015; n.20286 del 23/12/2010, n.566 del 01/02/2012, n.547 del 01/02/2012, n.7317 del 04/06/2014.

Infine, come meglio precisato in seguito (cfr. pargrafo 7.2.1), il Comune di Torraca, insieme con le note alla bozza di CTU, ha prodotto ulteriore documentazione.

5 METODOLOGIA SEGUITA

Le somme richieste con il decreto ingiuntivo impugnato sono riferite a contributi o finanziamenti che la Regione, secondo quanto sostenuto dal Comune di Torraca, si sarebbe impegnata ad erogare a scadenze prestabilite. Per ciascuno degli importi richiesti, pertanto, sono stati individuati gli importi maturati ad ogni singola scadenza. Questi ultimi sono stati confrontati con i pagamenti effettuati, per determinare in che misura la sorta capitale sia stata versata e per calcolare gli interessi eventualmente maturati. Al fine di effettuare tale raffronto, laddove è stato rinvenuto un pagamento cumulativo di più rate, lo stesso è stato frazionato, in base alle rate maturate. Si prenda, ad esempio, il contributo annuale di euro 13.547,36, richiesto alla lettera a) del decreto ingiuntivo: in tabella 1, sono state riportate le sei rate venute in scadenza nel triennio in esame, alle quali sono stati contrapposti altrettanti pagamenti. Per ciascun pagamento sono stati indicati, oltre alla data in cui sono stati eseguiti, gli estremi dei decreti di liquidazione e dei mandati di pagamento. Ciascuna riga della tabella, quindi, nelle ultime due colonne permette di evidenziare se, a fronte della rata venuta in scadenza, vi sia ancora una quota capitale da versare e se vi siano degli interessi maturati, per effetto del ritardo nel pagamento. Il conteggio degli interessi riportati sinteticamente in tabella 1 è esposto nelle tabelle 2 e 3 ed è avvenuto in base al metodo della capitalizzazione semplice, utilizzando il tasso legale e fissando, come termine di maturazione degli interessi, quella prevista per il deposito della CTU. Per quanto concerne la data iniziale di maturazione degli interessi, si è ritenuto opportuno formulare due ipotesi: la prima, che ha dato luogo all'ipotesi di calcolo A,

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a678

prevede che gli interessi inizino a decorrere, per ciascuna rata, dalla data in cui è venuto in scadenza il pagamento richiesto; la seconda, che ha dato luogo all'ipotesi di calcolo B, prevede che gli interessi inizino a decorrere dalla data della richiesta, individuata nella data di notifica del decreto ingiuntivo.

Considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto dodici distinti atti di concessione di contributi nonché altre tre richieste di finanziamento, si riproduce un prospetto riepilogativo, dal quale è possibile evincere, per ciascuna somma richiesta, la relativa tabella utilizzata dallo scrivente per effettuare le elaborazioni peritali ed il numero di allegato nel quale sono riportate le tabelle di calcolo o la documentazione esibita dalla Regione Campania, comprovante l'esecuzione dei pagamenti (ove presenti).

Dati del finanziamento			tabelle di calcolo			documentazione esibita dalla Regione
lettera identificativa del decreto ingiuntivo	provvedimento di concessione	importo	ipotesi A	ipotesi B	allegato	allegato
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	1A, 2A, 3A	1B, 2B, 3B	7	19
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	4A, 5A, 6A	4B, 5B, 6B	8	20
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	7A, 8A, 9A	7B, 8B, 9B	9	-
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	10A, 11A, 12A	10B, 11B, 13B	10	-
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	13A, 14A, 15A	13B, 14B, 15B	11	21
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	16A, 17A, 18A	16B, 17B, 18B	12	22
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	19A, 20A, 21A	19B, 20B, 21B	13	23
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	22A, 23A, 24A	22B, 23B, 24B	14	24
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	25A, 26A, 27A	25B, 26B, 27B	15	25
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	28A, 29A, 30A	28B, 29B, 30B	16	26
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	31/A, 32A, 33A	31B, 32B, 33B	17	27
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	34A, 35A, 36A	34B, 35B, 36B	18	-

6 CONCLUSIONI

Preliminarmente va precisato quanto segue:

1) lo scrivente ha formulato due ipotesi di calcolo:

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

- ipotesi A, nella quale gli interessi iniziano a maturare dalla data in cui ciascun versamento a carico della Regione è venuto in scadenza;

- ipotesi B, nella quale gli interessi iniziano a maturare dalla data della domanda del Comune, individuata, in mancanza di qualsiasi altro documento agli atti dal quale risulti una diversa richiesta, nella data di notifica del decreto ingiuntivo.

2) Il ricorso per decreto ingiuntivo del Comune ha ad oggetto quindici diverse richieste di pagamento. Tuttavia, le conclusioni si riferiscono solo alle prime dodici, ovverossia quelle contraddistinte, nel ricorso per decreto ingiuntivo, con le lettere che vanno dalla "a" alla "n". Le rimanenti tre, ovverossia quelle di cui alle lettere o) e p), nonché quella di cui al punto successivo (Richiesta di finanziamento prot. n.5060 del 12/11/2007, non identificata con una lettera), non sono state incluse nelle conclusioni, in quanto dalla documentazione agli atti non si desume l'importo delle rate, né la data in cui le predette rate vengono in scadenza.

Il Comune, inoltre, nonostante la richiesta del CTU, non ha fornito ulteriore documentazione nel corso delle operazioni peritali. In sede di formulazione di osservazioni alla bozza di consulenza tecnica, tuttavia, ha prodotto documentazione che potrebbe consentire le elaborazioni richieste. Si rinvia, a tal fine, al paragrafo seguente.

3) Nel corso delle operazioni peritali (cfr. verbale del 16/04/2015 - all. 4 e del 08/05/2015 - all.5) il consulente della Regione Campania ha precisato che, per i contributi di cui alle lettere c), d), o), p) del D.I. e di cui alla richiesta di finanziamento prot.n. 5060 del 12/11/2007, "*non si è formata l'obbligazione giuridica fra le parti*". Ha, altresì, evidenziato che, per i contributi di cui ai punti c) e d), la posizione di mutuo indicata nel decreto ingiuntivo non sarebbe corretta.

Le ipotesi di calcolo A e B, sono quindi state formulate, sia includendo i contributi di cui alle lettere c) e d) (ipotesi A1 e B1), sia escludendoli (ipotesi A2 e B2).

Si riportano quindi le quattro ipotesi di calcolo elaborate:

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

- IPOTESI DI CALCOLO A1 - (decorrenza interessi: data di scadenza del singolo pagamento - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: inclusi)

TAB. 43 IPOTESI DI CALCOLO A 1					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	2.274,97	2.274,97
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	1.826,16	1.826,16
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	15.223,32	1.302,12	16.525,44
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	22.233,63	1.901,74	24.135,37
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	1.918,52	1.918,52
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	1.112,98	1.112,98
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	1.903,47	1.903,47
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	1.392,13	1.392,13
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	957,96	957,96
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	303,05	2.472,39
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	1.348,70	6.348,70
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	1.699,18	22.699,18
TOTALE			65.626,29	17.940,97	83.567,26

- IPOTESI DI CALCOLO B1 (decorrenza interessi: data della domanda - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: inclusi)

TAB. 44 IPOTESI DI CALCOLO B 1					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	909,54	909,54
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	898,62	898,62
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	15.223,32	720,32	15.943,64
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	22.233,63	1.052,02	23.285,65
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	780,66	780,66
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	398,25	398,25
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	973,18	973,18
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	696,81	696,81
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	517,40	517,40
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	202,65	2.371,99
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	625,09	5.625,09
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	993,65	21.993,65
TOTALE			65.626,29	8.768,21	74.394,50

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

-IPOTESI DI CALCOLO A2 (decorrenza interessi: data di scadenza del singolo pagamento - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: esclusi)

TAB. 45 IPOTESI DI CALCOLO A 2					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	2.274,97	2.274,97
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	1.826,16	1.826,16
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	0,00	0,00	0,00
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	0,00	0,00	0,00
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	1.918,52	1.918,52
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	1.112,98	1.112,98
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	1.903,47	1.903,47
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	1.392,13	1.392,13
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	957,96	957,96
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	303,05	2.472,39
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	1.348,70	6.348,70
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	1.699,18	22.699,18
TOTALE			28.169,34	14.737,12	42.906,46

- IPOTESI DI CALCOLO B2 (decorrenza interessi: data della domanda - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: esclusi)

TAB. 46 IPOTESI DI CALCOLO B2					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	909,54	909,54
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	898,62	898,62
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	0,00	0,00	0,00
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	0,00	0,00	0,00
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	780,66	780,66
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	398,25	398,25
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	973,18	973,18
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	696,81	696,81
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	517,40	517,40
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	202,65	2.371,99
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	625,09	5.625,09
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	993,65	21.993,65
TOTALE			28.169,34	6.995,86	35.165,20

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

7 OSSERVAZIONI DELLE PARTI E REPLICHE DEL CTU

Il Ctu ha consegnato alle parti bozza della consulenza tecnica a mezzo pec (all. 28).

7.1.1 NOTE DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania non ha fatto pervenire osservazioni.

7.2.1 NOTE DEL COMUNE DI TORRACA

Con pec del 10/07/2015 (cfr. all.29), l'Avv. Senatore ha prodotto, insieme con le note alla bozza di relazione, documentazione aggiuntiva, in risposta all'invito formulato dal Ctu, nel corso dell'accesso del 29/05/2015. Pur dando atto al Consulente d'Ufficio di aver sollecitato tempestivamente la consegna di ulteriore documentazione, ha osservato, tuttavia, che la relazione trasmessa, proprio in virtù delle elaborazioni non effettuate per carenza di documentazione, non è satisfattiva di tutte le ragioni creditorie avanzate nel corso del giudizio.

7.2.2 REPLICHE DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TORRACA

Solo in data 10/07/2015, e quindi dopo la trasmissione alle parti della bozza di consulenza, è stata trasmessa la documentazione richiesta nel corso dell'accesso del 29/05/2015. Tale documentazione, inoltre, non fornisce tutte le indicazioni richieste, ed in particolare quelle relative all'istanza di finanziamento prot.n.5060 del 12/11/2007; contiene informazioni relative alla lettera m) del decreto ingiuntivo (non richieste); per quanto concerne le lettere o) e p), non è in grado di assicurare con certezza che i dati esibiti siano incontrovertibilmente riferiti alle fattispecie in esame.

Per completezza, tuttavia, sulla base dei dati desumibili dalla documentazione prodotta il 10/07/2015, si producono di seguito due tabelle (una per ciascuna ipotesi di calcolo A e B), che riepilogano le somme dovute al Comune di Torraca, con riferimento ai contributi richiesti con le lettere o) e p) del decreto ingiuntivo, ricordando, a tal proposito, che, come già evidenziato nel paragrafo precedente, la Regione Campania per tali punti non ha esibito pagamenti effettuati, sostenendo che non si è formata l'obbligazione giuridica tra le parti.

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

-IPOTESI DI CALCOLO A (decorrenza interessi: data di scadenza del singolo pagamento)

TAB. 46 IPOTESI DI CALCOLO A					
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	ATTO DI RIFERIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
o	Decreto Regionale prot. N. 476 del 08/09/2003	58.734,27	13.261,56	1.073,04	14.334,60
p	Richiesta di finanziamento prot.n. 760 del 24/02/2009	120.000,00	40.451,32	3.141,18	43.592,50
TOTALE			53.712,88	4.214,21	57.927,09

IPOTESI DI CALCOLO B (decorrenza interessi: data della domanda)

TAB. 47 IPOTESI DI CALCOLO B					
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	ATTO DI RIFERIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
o	Decreto Regionale prot. N. 476 del 08/09/2003	58.734,27	13.261,56	627,49	13.889,05
p	Richiesta di finanziamento prot.n. 760 del 24/02/2009	120.000,00	40.451,32	1.914,03	42.365,35
TOTALE			53.712,88	2.541,52	56.254,40

Le relative tabelle di calcolo sono riportate nell'allegato 30.

Lo scrivente con la consegna della presente relazione ritiene di aver adempiuto al proprio incarico e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Con Osservanza.

Allegati

1 Nomina CTU e quesito;
2 Conferimento incarico e giuramento del CTU;
3 Proroga termini;
4 Verbale del 16/04/2015;
5 Verbale del 08/05/2015;
6 Verbale del 29/05/2015;
7 Calcoli lettera a) D.I.;
8 Calcoli lettera b) D.I.;
17 Pagamenti lettera m) D.I;
28 Bozza Ctu (estratto);
9 Calcoli lettera c) D.I.;
10 Calcoli lettera d) D.I.;
11 Calcoli lettera e) D.I.;
12 Calcoli lettera f) D.I.;
13 Calcoli lettera g) D.I.;
14 Calcoli lettera h) D.I.;
15 Calcoli lettera i) D.I.;
16 Calcoli lettera l) D.I.;
17 Calcoli lettera m) D.I.;
29 Note Comune Torraca;
30 Calcoli lettere o) e p).
18 Calcoli lettera n) D.I.;
19 Pagamenti lettera a) D.I;
20 Pagamenti lettera b) D.I;
21 Pagamenti lettera c) D.I;
22 Pagamenti lettera f) D.I.
23 Pagamenti lettera g) D.I;
24 Pagamenti lettera h) D.I;
25 Pagamenti lettera i) D.I;
26 Pagamenti lettera l) D.I.

Napoli, 04/08/2015

Il CTU
Dr. Mario Napolitano

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Importo complessivo euro 1.284.027,69".

Art. 1

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 1.284.027,69 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dalle autorità giudiziarie, riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitorie unite alla deliberazione _____, n. _ , è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

2. Al finanziamento del debito di euro 1.284.027,69 di cui all'articolo 1 si provvede a valere sullo stanziamento in termini di competenza e cassa della Missione 8, Programma 01, Titolo 1, del bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

Art.3
(Entrata in vigore)

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0404567 14/06/2016 10,58
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530802 UOD tecnico-amm.va LL.PP. Oss...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campani
Ufficio Speciale - Avvocatura Regiona
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U.O.D Gestione Tecnico-amm.va LL.PP
Il Dirigente

17 GIU. 2016

DIP 53 DG 08 UOD 02
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi ,28
Napoli

DIP 54 DG 12 UOD 06
Direzione Generale politiche sociali, culturali, pari opportunità e tempo libero
UOD Terzo Settore, Sport,Tempo libero e Servizio civile
Via Marina c/o Palazzo Armieri
Napoli

N° Prat: CC 2326 2327 del 2016
OGGETTO: Ricorsi per Decreti ingiuntivi
promossi da Comune Casaletto Spartano c/Regione Campania
Pagamento rate mutuo

Si trasmettono le copie dei decreti in oggetto con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

L'istruttore
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

14/06/16

2327/16 COPIA

STUDIO LEGALE
Avv . Gianluca Lembo
Via Nicotera 13 -84068- Pollica fraz. Acciaroli (SA)
Tel/Fax 0974.271673 Cell.393.1218095
Pec: gianlucalembo@puntopec.ir – E.mail: gianlucalembo@gmail.com

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPAN
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNI
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUN
6157 del 31 MAG 2016
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

****

IL **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliata per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc cap 84030, rappresentato e difeso **dall'avv. Gianluca Lembo** (C.F.: LMBGLC76C12A091U), in virtù di mandato in calce al presente atto, giusta delibera della G. C. n. 07 del 19.01.2016, ed elett.te dom.to per la presente procedura in Pollica (Sa) alla Via Nicotera n. 13, presso lo studio del legale;

L'avv. Gianluca Lembo dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. presso il di seguito indicato numero di fax: 0974.271673, e/o o all'indirizzo di posta elettronica certificata gianlucalembo@puntopec.it;

PREMESSO CHE

- **Il ricorrente è creditore della Regione Campania**, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante.te p.t., (CF:80011990639), **della somma di € 15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)** dovuta a titolo di rimborso delle rate semestrali scadute il 30 giugno ed il 31 dicembre del 2014, e il 30 giugno del 2015, del contributo ventennale ex L.R.51/78; L.R. 42/79 e L. R. 3/2007, **concesso con decreto dirigenziale n. 777 del 11.05.2010** (Cfr. Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 777 del 11.05.2010 con relativo piano di ammortamento - All. 1);
- La Regione Campania, difatti, con Decreto Dirigenziale **n. 777 del 11.05.2010**, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 21.02.2006 di approvazione del Piano Esecutivo di Finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti Locali per l'anno 2005 ex art. 5,

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0379684 03/06/2016 10,00
Mitt. : CASALETTO SPARTANO
Ass. : Avvocatura Regionale
01 GIU. 2016
Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

Comma 1, L. R. 51/78, così come modificato ed integrato dagli artt. 64 e 65 della l. R. 3/07, concedeva al Comune di Casaletto Spartano il contributo regionale sul mutuo di € 140.000,00, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti – Pos. Mutuo N. 4525825, **pari ad € 10.536,84 annui ed € 5.268,42 semestrali**, per tutto il periodo di ammortamento, dal 01.01.10 al 31.12.2029, **a carico della Regione Campania, per la realizzazione dei Lavori di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza nell'area montagna di Battaglia**, ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 3/07 (Cfr. Decreto n. 777 del 11.05.2010 – All. 1);

- Il decreto di assegnazione prevede che le semestralità del contributo siano corrisposte dalla Regione Campania, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, direttamente al Comune, previa presentazione delle quietanze di pagamento;
- In ossequio a quanto previsto nel decreto dirigenziale n. 777 del 10.03.2006, **il Ricorrente ha provveduto ad anticipare il pagamento delle quote di rate scadute il 30.06.2014, il 31.12.2014 ed il 30.06.2015 a carico della Regione Campania**, del mutuo n. 4525825 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- il Comune di Casaletto Spartano, **comunicava l'avvenuto pagamento** delle rate scadute ed, in una a tutte le posizioni dovute semestralmente dalla Regione Campania, formulava regolare richiesta di rimborso delle quote a carico della Regione Campania in virtù del Decreto Dirigenziale n. 777, **a mezzo rispettivamente**:

  1) **racc. N. 132198972781** del 04.08.2014 -assunta al protocollo del Comune al N. 2385- contenente richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2014 scaduta il 30.06.2014** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 2 e 3);

  2) **racc. N. 132198973189** del 11.02.2015 - assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 457- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **secondo semestre 2014 scaduta il**

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685aeda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

31.12.2014 e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 4 e 5);

3) **racc. N. 132198973202** del 18.08.2015 assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 2413- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2015 scaduta il 30.06.2015** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 6 e 7);

- Vani sono risultati i successivi solleciti di pagamento da ultimo a mezzo del sottoscritto procuratore con raccomandata del 02.03.2016 (Cfr. All. 8);
- Trattasi di credito certo, liquido ed esigibile, perché già maturato, fondato su prova scritta;
- Sussistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente Comune come innanzi difeso, rappresentato e domiciliato

RICORRE

All'intestato Tribunale di NAPOLI affinchè voglia emettere ingiunzione di pagamento a carico della **Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., (CF:80011990639)**, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 81, per il pagamento in favore del Comune di Casaletto Spartano, in persona del sindaco p.t., dell'importo di € **15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)**, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, oltre ancora alle spese del presente come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono:

1. Decreto n. 777 del 11.05.2010;
2. racc. N.132198972781 del 04.08.2014;
3. mandati quietanzati rate 1° semestre 2014;
4. racc. N. 132198973189 del 11.02.2015;
5. mandati quietanzati rate 2° semestre 2014;
6. racc. N. 132198973202 del 18.08.2015;

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

7. mandati quietanzati rate 1° semestre 2015;
8. raccomandata A/R del 02.03.2016 a firma del sottoscritto procuratore;
9. riepilogo mutui con contributo a carico della Regione Campania;
10. Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2016 di conferimento incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L. 23 dicembre 1999, n. 448, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € € **15.808,26** pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad **€ 118,50**.

Salvis Juribus.

Agropoli (SA), lì 30.03.2016

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

PROCURA ALLE LITI

Avv. **Gianluca Lembo**, del Foro di Vallo della Lucania, con la presente il sottoscritto dott. Giacomo Scannelli, nella mia qualità di sindaco p.t. del comune di Casaletto spartano (SA), vi conferisco il più ampio mandato di rappresentare, sostituire e difendere il Comune di Casaletto Spartano nel procedimento di cui al presente atto, avente ad oggetto il recupero delle somme dovute dalla Regione Campania a titolo di quote di mutui non versate relative alle annualità 2014-2015, giusta delibera della Giunta Comunale n. 007 del 19.01.2016, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n. 13. Dichiaro inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Il Sindaco p.t.

È autentica

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE

Letto il su esteso ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;

ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., di pagare in favore del ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 15.805,26 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalle richieste di pagamento (come da raccomandate in atti) fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. LEMBO GIANLUCA .

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 19/05/2016

Il Giudice

Dr.ssa Barbara Gargia

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13572

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Gianluca Lembo, con studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n.13 (CF. LMBGLC76C12A091U) nella mia qualità di difensore e domiciliatario del **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc, giusta procura alle liti già in atti allegata,

Attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 31.03.2016, munito di procura alle liti, e il pedissequo decreto ingiuntivo n. 3577/2016 del 19.05.2016, riprodotti nel presente documento informatico sono stati estratti dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di Napoli, X sezione civile, al n. R.G. 10377/2016 – Dott.ssa Barbara Gargia, e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

La presente copia si compone di n. 5 pagine, esclusa la presente.

Pollica (SA), lì 23.05.2016

Avv. Gianluca Lembo

REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPTE P.T. DOMICILIATO PRESSO LA SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA N81 CAP 80132

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede a mani dell'impiegato

31 MAG 2016

Sig. [illegible] T.G. ivi addetto
alla ricezione atti, stante la presenza assenza del Leg. Rapp.te
Anna Maria Torio
Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr. 70959

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 2,58

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 26/05/2016

L'Ufficiale Giudiziario

-1H21070959/1-

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale

UOD Demanio e Patrimonio, Enti Locali,

Politiche Culturali, Assistenza Sociale

60 01 10 00

DIP 50 – DG 09 – UOD 07
Direzione Generale LL.PP.

UOD Gestione tecnico-amministrativa LL.PP.

Centro Direzionale Is. A/6
80143 **NAPOLI**

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0806278 06/12/2017 11,31
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

06 DIC. 2017

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
RUSSO

Il Dirigente

Prat. CC 2327/16 – avv. Calabrese

Ricorso promosso da: **Comune di Casaletto Spartano** (SA).

Trasmissione ricorso per **D.I. 3577/16** – contributo ventennale ex LL.RR. 51/78, 42/79, 3/07.

Tribunale di Napoli – X Sez.Civ.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette in allegato alla presente e per i provvedimenti di competenza, il ricorso emarginato in uno al D.I. 3577/16, munito di formula esecutiva.

Si invita pertanto codesta UOD, a provvedere all' immediato pagamento delle somme dovute, al fine di evitare l' insorgere dell' azione esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 10
avv. Giuseppe Calabrese

Pam in corso del 6/12/2017

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963585 – Fax 081.7963684

IO 31332 CC 7327/16 di Caltanissetta ORIGINALE Copia

STUDIO LEGALE
Avv. Gianluca Lembo
Via Nicotera 13 -84068- Pollica fraz. Acciaroli (SA)
Tel/Fax 0974.271673 Cell.393.1218095
Pec: gianlucalembo@puntopec.it – E.mail: gianlucalembo@gmail.com

05

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Decreto Ingiuntivo

****

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0765463 21/11/2017 10,52
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : A.1.

IL **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliata per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc cap 84030, rappresentato e difeso **dall'avv. Gianluca Lembo** (C.F.: LMBGLC76C12A091U), in virtù di mandato in calce al presente atto, giusta delibera della G. C. n. 07 del 19.01.2016, ed elett.te dom.to per la presente procedura in Pollica (Sa) alla Via Nicotera n. 13, presso lo studio del legale;

L'avv. Gianluca Lembo dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. presso il di seguito indicato numero di fax: 0974.271673, e/o o all'indirizzo di posta elettronica certificata gianlucalembo@puntopec.it;

PREMESSO CHE

- **Il ricorrente è creditore della Regione Campania**, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante.te p.t., (CF:80011990639), **della somma di € 15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)** dovuta a titolo di rimborso delle rate semestrali scadute il 30 giugno ed il 31 dicembre del 2014, e il giugno del 2015, del contributo ventennale ex L.R.51/78; L.R. 42/79 e L. R. 3/2007, **concesso con decreto dirigenziale n. 777 del 11.05.2010** (Cfr. Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 777 del 11.05.2010 con relativo piano di ammortamento - All. 1);
- La Regione Campania, difatti, con Decreto Dirigenziale **n. 777 del 11.05.2010**, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 224 del 21.02.2006 di approvazione del Piano Esecutivo di Finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti Locali per l'anno 2005 ex art. 5,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia 81
17 NOV 2017

20 NOV. 2017

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

Comma 1, L. R. 51/78, così come modificato ed integrato dagli artt. 64 e 65 della l. R. 3/07, concedeva al Comune di Casaletto Spartano il contributo regionale sul mutuo di € 140.000,00, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti – Pos. Mutuo N. 4525825, **pari ad € 10.536,84 annui ed € 5.268,42 semestrali**, per tutto il periodo di ammortamento, dal 01.01.10 al 31.12.2029, **a carico della Regione Campania, per la realizzazione dei Lavori di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza nell'area montagna di Battaglia**, ai sensi dell'articolo 68 della L.R. 3/07 (Cfr. Decreto n. 777 del 11.05.2010 – All. 1);

- Il decreto di assegnazione prevede che le semestralità del contributo siano corrisposte dalla Regione Campania, a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del mutuo, direttamente al Comune, previa presentazione delle quietanze di pagamento;
- In ossequio a quanto previsto nel decreto dirigenziale n. 777 del 10.03.2006, **il Ricorrente ha provveduto ad anticipare il pagamento delle quote di rate scadute il 30.06.2014, il 31.12.2014 ed il 30.06.2015 a carico della Regione Campania**, del mutuo n. 4525825 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti;
- il Comune di Casaletto Spartano, **comunicava l'avvenuto pagamento** delle rate scadute ed, in una a tutte le posizioni dovute semestralmente dalla Regione Campania, formulava regolare richiesta di rimborso delle quote a carico della Regione Campania in virtù del Decreto Dirigenziale n. 777, **a mezzo rispettivamente**:

  1) **racc. N. 132198972781** del 04.08.2014 -assunta al protocollo del Comune al N. 2385- contenente richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2014 scaduta il 30.06.2014** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 2 e 3);

  2) **racc. N. 132198973189** del 11.02.2015 - assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 457- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **secondo semestre 2014 scaduta il**

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6dd2cb/67d7d6a

31.12.2014 e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano, come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 4 e 5);

3) **racc. N. 132198973202** del 18.08.2015 assunta al protocollo del Comune di Casaletto Spartano al n. 2413- contenete richiesta di rimborso della quota di rata relativa al **primo semestre 2015 scaduta il 30.06.2015** e regolarmente anticipata dal Comune di Casaletto Spartano come da mandati quietanzati allegati alla medesima (Cfr. All.ti 6 e 7);

- Vani sono risultati i successivi solleciti di pagamento da ultimo a mezzo del sottoscritto procuratore con raccomandata del 02.03.2016 (Cfr. All. 8);
- Trattasi di credito certo, liquido ed esigibile, perché già maturato, fondato su prova scritta;
- Sussistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente Comune come innanzi difeso, rappresentato e domiciliato

RICORRE

All'intestato Tribunale di NAPOLI affinchè voglia emettere ingiunzione di pagamento a carico della **Regione Campania, in persona del presidente della Giunta e legale rappresentante p.t., (CF:80011990639)**, domiciliato per la carica presso la sede legale in Napoli (NA) alla Via Santa Lucia n. 81, per il pagamento in favore del Comune di Casaletto Spartano, in persona del sindaco p.t., dell'importo di **€ 15.805,26 (quindicimilaottocentocinque/26)**, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, oltre ancora alle spese del presente come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

Si producono:

1. Decreto n. 777 del 11.05.2010;
2. racc. N.132198972781 del 04.08.2014;
3. mandati quietanzati rate 1° semestre 2014;
4. racc. N. 132198973189 del 11.02.2015;
5. mandati quietanzati rate 2° semestre 2014;
6. racc. N. 132198973202 del 18.08.2015;

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

7. mandati quietanzati rate 1° semestre 2015;
8. raccomandata A/R del 02.03.2016 a firma del sottoscritto procuratore;
9. riepilogo mutui con contributo a carico della Regione Campania;
10. Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2016 di conferimento incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, L. 23 dicembre 1999, n. 448, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad € € **15.808,26** pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € **118,50**.

Salvis Juribus.

Agropoli (SA), lì 30.03.2016

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

PROCURA ALLE LITI

Avv. Gianluca Lembo, del Foro di Vallo della Lucania, con la presente il sottoscritto dott. Giacomo Scannelli, nella mia qualità di sindaco p.t. del comune di Casaletto spartano (SA), vi conferisco il più ampio mandato di rappresentare, sostituire e difendere il Comune di Casaletto Spartano nel procedimento di cui al presente atto, avente ad oggetto il recupero delle somme dovute dalla Regione Campania a titolo di quote di mutui non versate relative alle annualità 2014-2015, giusta delibera della Giunta Comunale n. 007 del 19.01.2016, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari, e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio presso il vostro studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n. 13. Dichiaro inoltre di aver ricevuto le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.

Il Sindaco p.t.

È autentica

Avv. Gianluca Lembo

Firmato Da: LEMBO GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 685acda54046773cbcd6d2cbf67d7d6a

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE

Letto il su esteso ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;

ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

Alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t., di pagare in favore del ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di euro 15.805,26 per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dalle richieste di pagamento (come da raccomandate in atti) fino al soddisfo, nonché le spese del presente procedimento liquidate in euro 145,50 per spese, euro 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. LEMBO GIANLUCA .

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 19/05/2016

Il Giudice

Dr.ssa Barbara Gargia

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13572

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Gianluca Lembo, con studio in Pollica (SA) alla via Nicotera n.13 (CF. LMBGLC76C12A091U) nella mia qualità di difensore e domiciliatario del **Comune di Casaletto Spartano** (P. IVA 00775920655 - CF: 84001470651), in persona del Sindaco p.t. Rag. Giacomo Scannelli, domiciliato per la carica presso la casa comunale in Casaletto Spartano (SA) alla via Nazionale snc, giusta procura alle liti già in atti allegata,

Attesto

ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014 che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 31.03.2016, munito di procura alle liti, e il pedissequo decreto ingiuntivo n. 3577/2016 del 19.05.2016, riprodotti nel presente documento informatico sono stati estratti dal fascicolo telematico della causa civile iscritta presso il Tribunale di Napoli, X sezione civile, al n. R.G. 10377/2016 – Dott.ssa Barbara Gargia, e sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico predetto.

La presente copia si compone di n. 5 pagine, esclusa la presente.

Pollica (SA), lì 23.05.2016

Avv. Gianluca Lembo

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

70959

O/43

A/10

REGIONE CAMPANIA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T DOMICILIATO PRESSO LA SEDE LEGALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA N81 CAP 80132

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato
Previa identificazione a mezzo dell'impiegato

31 MAG 2016

Sig.
alla ricezione atto, stante la presenza
del Leg. Rappto

Ufficiale Giudiziario

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr 70959

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 2,58**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 26/05/2016

L'Ufficiale Giudiziario

-1H2107095971

RG. N. 10377 /2016

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE

Il Giudice Barbara Gargia

Letta l'istanza ex art. 647 cpc presentata telematicamente da:

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

con il patrocinio dell'avv. **LEMBO GIANLUCA ;**

rilevato che il procuratore della società ha dichiarato di non aver ricevuto notifica di atti di opposizione;

rilevato, altresì, che sulla base della consultazione dello storico del fascicolo n. 10377 /2016 della Consolle del Magistrato, emerge che non è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo, regolarmente notificato;

Visto l'art. 647 cpc dichiara esecutivo nei confronti di

REGIONE CAMPANIA (C.F.),

il decreto ingiuntivo N. **00003577/2016** dell'anno **2016** emesso nel fascicolo indicato in epigrafe

Napoli 06/10/2016

Il Giudice

dott. Barbara Gargia

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4956248d1c68e38b9832b537311e224c

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 6-10-2016
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 10 NOV. 2017

Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

TRIBUNALE DI NAPOLI

E' copia conforme all'originale
L'Ufficiale Giudiziario
Napoli,

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.13_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 2716/2017

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Torre Orsaia (SA) (CF 84000170658).

Oggetto della spesa: spese legali ed interessi come da Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 600 del 30.09.2011, concedeva al Comune di Torre Orsaia (SA) il contributo ventennale di finanziamento ex L.R. n. 3/2007 assommante ad € 6.779,54 annui, ed € 3.389,77 semestrali, (mutuo posizione n. 4539894 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione immobile comunale in Loc. San Biase);
2. detto mutuo veniva rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti dalla prima semestralità del 2011 generando la rata semestrale dell'importo di € 2.775,94 anziché di € 3.389,77;
3. che il Comune di Torre Orsaia (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Verdi n. 18, presso e nello studio dell' Avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.34 del 03/06/2016, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 11.103,76 (decreto n.600 annualità 2014 e annualità 2015),oltre interessi legali dalle richieste di pagamento all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenza del procedimento;
4. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
5. che con nota prot. 2017 0517515 del 27/07/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 00, ha trasmesso alla UOD 50 09 07 il Decreto Ingiuntivo n.6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA), nei limiti della somma di € 11.103,76, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14/05/2015 e sino al 30/06/2017 quanto a € 5.551,88 e al tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dall'01/07/2017 e sino al soddisfo sull'intero importo oggetto di ingiunzione, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 145,50 per

esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'Avv. Pizzillo Domenico;

6. che con nota prot. 2017 0540974 del 07/08/2017 la UOD 50 09 07 ha comunicato alle UOD 50 13 05 ,50 13 02 ed all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 di aver provveduto alla liquidazione della somma di € 11.103,76 quale sorta capitane ingiunta con il decreto di liquidazione n. 219 del 04/08/2017;
7. che con nota prot. 2017 0683822 del 18/10/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 00, ha trasmesso alla UOD 50 09 07, Decreto di presa d'Atto n. 920/2017 inerente il decreto ingiuntivo n.6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017;
8. che con nota prot. 2018 095450 del 12/02/2018, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 00, ha trasmesso alla UOD 50 09 07 il Decreto Ingiuntivo n.6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, munito di formula esecutiva;
9. che con nota prot. 2018 0119607 del 21/02/2018 la UOD 50 09 07 ha ribadito agli Uffici Speciali Avvocatura Regionale UOD 60 01 00 ed UOD 60 01 05 quanto già comunicato con nota prot. 2017 0540974 del 07/08/2017;
10. che la somma di € 11.103,76, quale sorta capitale**,** non costituisce debito fuori bilancio;
11. che il pagamento delle rate inerente il D.D. n.600 del 30.09.2011, pos. mutuo 4539894 - annualità 2014 e 2015 non è stato effettuato alle scadenze semestrali, per il rispetto del limite imposto dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate dalla Giunta Regionale di tempo in tempo alla competenza della già Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00, responsabile in tal senso;
12. che il debito complessivamente pari ad € 1.091,42, di cui € 158,00 per interessi come ingiunti ed € 933,42 per spese legali, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito di Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto Dirigenziale n.600 del 30/09/2011;
b. Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).

TOTALE DEBITO: € 1.091,42 (millenovantuno/42)

- Comune di Torre Orsaia (SA) la somma di € 1.031,72 di cui € 158,00 per interessi come ingiunti ed € 933,42 per spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Pizzillo Domenico (C.F.PZZDNC63B18F839G),in esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del comune di Torre Orsaia (SA).

Comune di TORRE ORSAIA Decreto ingiuntivo 6386/17

DECRETO di concessione n.600 del 30/09/2011					
posizione mutuo 4539894					
D.D.	DATA	SEMESTRE	MANDATO	DATA	RATA
D.D. 219	04/08/2017	I SEM 2014	12938	11/08/2017	€ 2.775,94
D.D. 219	04/08/2017	II SEM 2014	12938	11/08/2017	€ 2.775,94
D.D. 219	04/08/2017	I SEM 2015	12938	11/08/2017	€ 2.775,94
D.D. 219	04/08/2017	II SEM 2015	12938	11/08/2017	€ 2.775,94
TOTALE					€ 11.103,76

Spese legali con attribuzione all'Avvocato

onorario	€ 540,00
spese forfettarie ex D.M.55/14 15%	€ 81,00
totale	€ 621,00
4% CPA	€ 24,84
Totale imponibile	€ 645,84
+IVA 22% su imponibile	€ 142,08
Spese	€ 145,50
TOTALE SPESE LEGALI	€ 933,42

Interessi come ingiunti

interessi al tasso ex art. 1284 comma 1 cod. civ. su € 5.551,88	14/05/2015	30/06/2017	€ 31,45
interessi al tasso ex art. 1284 comma 4 cod. civ. su € 11.103,76	01/07/2017	22/08/2017	€ 126,55
Totale Interessi			€ 158,00

Spese legali	€933,42
Interessi legali	€158,00
Totale debito fuori bilancio	€1.091,42

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del comune di Torre Orsaia (SA);
2. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 1.091,42 (millenovantuno/42).

Allega la seguente documentazione:

3. Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del comune di Torre Orsaia (SA);
4. Decreto di presa D'Atto n. 920/2017.

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
27 LUG. 2017
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0517515 27/07/2017 11,29
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500507 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

50 09 07
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi ,28
Napoli

50 05 01
Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie
Terzo settore servizio civile e sport
Via Marina, Palazzo Armieri
Napoli

N° Prat: CC 2716/2017
OGGETTO: Ricorso per Decreto ingiuntivo n 6386/2017
promosso da Comune Torre Orsaia c/Regione Campania
Pagamento rate ammortamento mutuo
anni 2014 – 2015 DD-600/2011

Si trasmette copia del decreto in oggetto notificato in data 17.07.2017, con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di € 11.103,76 oltre interessi al tasso indicato e spese legali, con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

L'istruttore
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

27/07/2017

2216/12

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco p.t., Pietro Vicino, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 02274640651, C.F. 84000170658, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 – avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Verdi n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

-la Regione Campania con decreto n. 600 del 30.9.2011 concedeva al Comune di Torre Orsaia contributo ventennale di finanziamento ex L.R. n.3/2007 assommante ad € 6.779,54 annui e € 3.389,77 semestrali (**mutuo posizione n. 4539894 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione immobile comunale in Loc. San Biase);**

-detto mutuo veniva rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti come risulta dalla documentazione in atti dalla prima semestralità del 2011 generando la rata semestrale dell'importo di € 2.775,94 anzichè di € 3.389,77;

-ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 6.5.2013 all'art.1 commi 163 e 164 sono previste le modalità di rimborso delle rate dei mutui rinegoziati. In particolare testualmente: "*Agli enti che*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0497669 19/07/2017 11,22
Mitt. : TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Ass. : Avvocatura Regionale

18 LUG 2017

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

hanno rinegoziato……i mutui concessi dalla Regione……prolungandone il termine, è riconosciuto il rimborso delle rate rideterminate fino a concorrenza del totale delle quote di capitale e delle quote di interessi previsti nelle rate dell'originario piano di ammortamento". Ne consegue che a partire dalla prima semestralità 2011 la rata rimborsabile dalla Regione è stata rideterminata in € 2.775,94 anziché € 3.389,77;

-tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

- con mandato di pagamento quietanzato nn. 570, 571 e 572 del 19.06.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn.1029, 1030 e 1032 del 04.12.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn. 401 e 406 del 12.06.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

contratti compresa la prima semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandati di pagamento quietanzati nn. 887 e 892 del 02.12.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

ciò è provato dalla documentazione allegata alle richieste di pagamento relative al decreto innanzi descritto depositate alla Regione Campania senza esito alcuno in data 13.05.2015 e 21.04.2016;

pur avendo il Comune di Torre Orsaia adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c., in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*.

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Torre Orsaia rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 11.103,76 (decreto n. 600 annualità 2014 e annualità 2015) oltre interessi legali dalle richieste di pagamento all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento **di cui si chiede la distrazione avendo anticipato spese e competenze**.

Il valore del presente giudizio è di Euro 11.103,76 ed il contributo è pari ad Euro 118,50.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016;

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

2) copia conforme decreto dirigenziale n.600 del 30.09.2011;
3) copia documentazione rinegoziazione mutuo;
4) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2014 /dicembre 2014;
5) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2015 /dicembre 2015;
6) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Torre Orsaia;
7) informativa mediazione.

Napoli, 26.06.2017

Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

TRIBUNALE DI NAPOLI

X sez. civ.

r.g. n. 20388/2017

Il giudice unico, dott. Ulisse Forziati,

letto il ricorso che precede, ritenuta accoglibile la domanda, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.,

INGIUNGE

alla REGIONE CAMPANIA

di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 11.103,76 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14.5.2015 e sino al 30.6.2017 quanto a € 5.551,88 e al tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dall'1.7.2017 e sino al soddisfo sull'intero importo oggetto di ingiunzione, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'Avv. PIZZILLO DOMENICO.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 13/07/2017 Il Giudice

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1aac8694b4511478f80524a947657594

PROCURA SPECIALE
Avv.DOMENICO PIZZILLO

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendogli ogni facoltà di legge. In particolare, delega a rappresentarlo e difenderlo nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente gli conferisce la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel suo interesse e a suo nome.

Potrà nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a Lui conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Autorizza al trattamento dei suoi dati neutri e sensibili ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 sollevandoLo da ogni responsabilità a riguardo. Ritiene per rato e fermo il Suo operato, ed elegge domicilio, nel suo studio, in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18.

Lì, 25.6.2016

È AUTENTICA

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Pizzillo Domenico (PZZDNC63B18F839G), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf** -Ricorso per decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **A9R1dqcw9k_7lbfbc_i8.pdf** -procura , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **A9R10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf** -Decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA **(80011990639)** in persona del legale rappresentante p.t.all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione 10 , R.G.: 20388/2017 promosso da COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 17/07/2017
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Pizzillo Domenico

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvdomenicopizzillo@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 17/07/2017 19:54
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/07/2017 alle ore 19:54:10 (+0200) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170717195411.19957.10.1.68@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: <avvdomenicopizzillo@puntopec.it>
Data: 17/07/2017 19:54
A: <us01@pec.regione.campania.it>
CC:

Allegati:

daticert.xml	828 bytes
postacert.eml	632 kB
relata a9r160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf.p7m	207 kB
a9r10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf	92,4 kB
a9r160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf	126 kB
a9r1uqcw9k_7lbfbc_i8.pdf	34,7 kB

Giunta Regionale della Campania
UOD Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
24 OTT. 2017

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0683822 18/10/2017 10,06
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr, i ...
Classifica : 4.

DG 50-09-00
D.G per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50-13-02
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Gestione delle Spese Regionali
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

DG 50-13-05
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Autorità di Certificazione e
Tesoreria
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

C C. 2716/2017.
Oggetto: Trasmissione del Decreto di presa d'Atto N 920/2017.
Giudizio promosso dal Comune di Torre O rsaia (SA) c/Regione Campania

Si trasmette per il seguito di competenza la copia del Decreto di presa d'Atto citato in oggetto, emesso il 13/09/2017, affinché gli Uffici in indirizzo predispongano gli adempimenti consequenziali, onde evitare ulteriore lievitazione della spesa.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

Uffici speciali

N°	*Del*	*Dipart.*	*Direzione G.*	*Unità O.D.*
920	*13/09/2017*	*60*	*1*	*0*

Oggetto:

Presa d'atto del Decreto Ingiuntivo n. 6386/17 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Torre Orsaia, contro Regione Campania. Prat. CC 2716-17

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : EC519798A140E6C0456A5AE0761A4A1C1A46DF2A

Frontespizio Allegato : 3D9168C524A4F9BEBAD598D1BFB542D931F96B59

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA — **Avv. Maria D'Elia**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
920	**13/09/2017**	**1**	**0**

Oggetto:

Presa d'atto del Decreto Ingiuntivo n. 6386/17 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Torre Orsaia, contro Regione Campania. Prat. CC 2716-17

	Data registrazione	_____
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
	Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

L'AVVOCATO CAPO

PREMESSO:

-che il Comune di Torre Orsaia, ha notificato ricorso per decreto Ingiuntivo n. 6386 del 17/07/2017 alla Regione Campania, per ottenere il pagamento della somma di € 11.103,76 oltre interessi e spese legali, dovute per ottenere volto ad ottenere il pagamento delle rate dei mutui contratti in favore della stessa;
- che con nota prot. n. 0517515 del 27/07/2017 questa Avvocatura chiedeva all'Ufficio competente dettagliata relazione istruttoria in ordine al giudizio in esame;

VISTI:
- gli atti del giudizio in oggetto;
- preso atto del riscontro istruttorio pervenuto con nota prot. n. 0540974 del 07/08/2017 della Direzione Generale per il Governo del Territorio. Lavori Pubblici e Protezione Civile, con la quale lo stesso ufficio ha dichiarato essere dovute le somme oggetto dell'ingiunzione;
- la relazione con la quale l'avvocato Paola Parente incaricato nel giudizio, non ha ravvisato motivi per contrastare l'avversa pretesa;
- gli artt 51 e 66 dello Statuto;

Su proposta della UOD 05

D E C R E T A

- di prendere atto del giudizio emesso dal Tribunale di Napoli di cui in oggetto non opposto per quanto detto in premessa, ad istanza del Comune di Torre Orsaia non opposto per i motivi sopra indicati;
- di inviare copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'esecuzione.

- **avv. Maria d'Elia –**

an

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
12/02/2018

Prot. 2018. 0095450 12/02/2018 08,57
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500987 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

DG 50-09-07
D.G per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP Osservatorio Regionale
Appalti
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50-13-02
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Gestione delle Spese Regionali
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

DG 50-13-05
D.G per le Risorse Finanziarie
UOD Autorità di Certificazione e
Tesoreria
Centro Direz.le Isola C5
NAPOLI

Pratica: C C. 2716/2017.
Oggetto: Ricorso per D.I n.6386/17 promosso dal Comune di Forano di Valfortone Orsaia.

Si trasmette per il seguito di competenza , il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva, citato in oggetto affinché gli Uffici in indirizzo predispongano gli adempimenti consequenziali, onde evitare ulteriore lievitazione della spesa.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

12/02/2018

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

cr 2716/17
Avv. Porcelli 05

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80135 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83057 MONTECALVO IRPINO (AV)

AVV. DOMENICO PIZZILLO Studio Legale

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Torre Orsaia, in persona del Sindaco p.t., Pietro Vicino, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 02274640651, C.F. 84000170658, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 – avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016, ed elettivamente domiciliato in Napoli allá Via Giuseppe Verdi n. 18 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

-la Regione Campania con decreto n. 600 del 30.9.2011 concedeva al Comune di Torre Orsaia contributo ventennale di finanziamento ex L.R. n.3/2007 assommante ad € 6.779,54 annui e € 3.389,77 semestrali (**mutuo posizione n. 4539894 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per costruzione immobile comunale in Loc. San Biase**);

-detto mutuo veniva rinegoziato con la Cassa Depositi e Prestiti come risulta dalla documentazione in atti dalla prima semestralità del 2011 generando la rata semestrale dell'importo di € 2.775,94 anzichè di € 3.389,77;

-ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 6.5.2013 all'art.1 comm 163 e 164 sono previste le modalità di rimborso delle rate d mutui rinegoziati. In particolare testualmente: "*Agli enti che*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0074940 02/02/2018 09,40
Mitt.: TRIBUNALE NAPOLI
Ass.: Avvocatura Regionale
Classifica: 4.1.1.
Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2

01 FEB 2018

hanno rinegoziato.....i mutui concessi dalla Regione.....prolungandone.....il.....termine,.....è riconosciuto il rimborso delle rate rideterminate fino a concorrenza del totale delle quote di capitale e delle quote di interessi previsti nelle rate dell'originario piano di ammortamento". Ne consegue che a partire dalla prima semestralità 2011 la rata rimborsabile dalla Regione è stata rideterminata in € 2.775,94 anziché € 3.389,77;

-tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

- con mandato di pagamento quietanzato nn. 570, 571 e 572 del 19.06.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn.1029, 1030 e 1032 del 04.12.2014 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2014 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandato di pagamento quietanzato nn. 401 e 406 del 12.06.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831d

contratti compresa la prima semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

-con mandati di pagamento quietanzati nn. 887 e 892 del 02.12.2015 il Comune di Torre Orsaia ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti le rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la seconda semestralità anno 2015 di € 2.775,94 del mutuo posizione n. 4539894;

ciò è provato dalla documentazione allegata alle richieste di pagamento relative al decreto innanzi descritto depositate alla Regione Campania senza esito alcuno in data 13.05.2015 e 21.04.2016;

pur avendo il Comune di Torre Orsaia adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c., in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*.

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 85037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Torre Orsaia rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 11.103,76 (decreto n. 600 annualità 2014 e annualità 2015) oltre interessi legali dalle richieste di pagamento all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento di cui si chiede la distrazione avendo anticipato spese e competenze.

Il valore del presente giudizio è di Euro 11.103,76 ed il contributo è pari ad Euro 118,50.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.06.2016;

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

STUDIO LEGALE PIZZILLO
Via Giuseppe Verdi n. 18 – 80133 NAPOLI Tel. 081.18858876
Via Grimoaldo Re n. 24- 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santo Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

2) copia conforme decreto dirigenziale n.600 del 30.09.2011;
3) copia documentazione rinegoziazione mutuo;
4) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2014 /dicembre 2014;
5) copia conforme richiesta di rimborso rate con allegata documentazione giugno 2015 /dicembre 2015;
6) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Torre Orsaia;
7) informativa mediazione.

Napoli, 26.06.2017

Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: PIZZILLO DOMENICO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2801cf

PROCURA SPECIALE
Avv.DOMENICO PIZZILLO

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d. lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendogli ogni facoltà di legge. In particolare, delega a rappresentarlo e difenderlo nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive. Espressamente gli conferisce la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel suo interesse e a suo nome.

Potrà nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta o sostituzione, con gli stessi poteri a Lui conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Autorizza al trattamento dei suoi dati neutri e sensibili ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 sollevandoLo da ogni responsabilità a riguardo. Ritiene per rato e fermo il Suo operato, ed elegge domicilio, nel suo studio, in Napoli alla via Giuseppe Verdi n.18.

Lì, 25-6-2016

È AUTENTICA

File Da: PIZZILLO DOMENICO Firmato Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 2831cf

TRIBUNALE DI NAPOLI

X sez. civ.

r.g. n. 20388/2017

Il giudice unico, dott. Ulisse Forziati,

letto il ricorso che precede, ritenuta accoglibile la domanda, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.,

INGIUNGE

alla REGIONE CAMPANIA

di pagare entro 40 giorni dalla notifica del presente atto al ricorrente la somma di € 11.103,76 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ. con decorrenza dal 14.5.2015 e sino al 30.6.2017 quanto a € 5.551,88 e al tasso ex art. 1284, comma 4, cod. civ. con decorrenza dall'1.7.2017 e sino al soddisfo sull'intero importo oggetto di ingiunzione, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'Avv. PIZZILLO DOMENICO.

Avverte il debitore della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 13/07/2017 Il Giudice

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167766 - Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1aac8694b4511478b9052a9a7557594

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Pizzillo Domenico (PZZDNC63B18F839G), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf -Ricorso per decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - A9R1dqcw9k_7lbfbc_i8.pdf -procura , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - A9R10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf -Decreto ingiuntivo , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639) in persona del legale rappresentante p.t.all'indirizzo di posta elettronica us01@pec.regione.campania.it risultante dal pubblico elenco RegIndE

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione 10 , R.G.: 20388/2017 promosso da COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 17/07/2017

Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Pizzillo Domenico

Avv. Domenico Pizzillo

a:	Pizzillo Domenico <avvdomenicopizzillo@puntopec.it>
nviato:	lunedì 17 luglio 2017 19:54
:	REGIONE CAMPANIA
ggetto:	notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
llegati:	A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf; A9R1dqcw9k_7lbfbc_i8.pdf; A9R10u45mf_1nynkv1_1dg.pdf; relata A9R160a5hw_14dtm0t_2xo.pdf.p7m

Studio Legale
DOTT. AVV.

AVV. DOTT.

Avv.Domenico Pizzillo

a:	posta-certificata@pec.aruba.it
viato:	lunedì 17 luglio 2017 19:54
	avvdomenicopizzillo@puntopec.it
ggetto:	ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
llegati:	daticert.xml
rmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

giorno 17/07/2017 alle ore 19:54:10 (+0200) il messaggio
notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
l indirizzato a:
s01@pec.regione.campania.it ("posta certificata")

messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
lentificativo messaggio: opec285.20170717195411.19957.10.1.68@pec.aruba.it

Avv.Domenico Pizzillo

a:	posta-certificata@pec.actalis.it
nviato:	lunedì 17 luglio 2017 19:54
	avvdomenicopizzillo@puntopec.it
ggetto:	CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
llegati:	daticert.xml; postacert.eml (473 KB)
rmato da:	posta-certificata@pec.actalis.it

Ricevuta di avvenuta consegna

giorno 17/07/2017 alle ore 19:54:12 (+0200) il messaggio
notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
d indirizzato a "us01@pec.regione.campania.it"
stato consegnato nella casella di destinazione.
lentificativo messaggio: opec285.20170717195411.19957.10.1.68@pec.aruba.it

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Giuseppe Verdi n.18 - 80135 NAPOLI cell. 335 74 09 406
via Grimoaldo Re, 24 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.510425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA DELL'ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 1 bis della legge n.53/94, io sottoscritto Avv. Domenico Pizzillo attesto che l'antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata in data 17.07.2017 alle ore 19,54 con messaggio di posta elettronica certificata dalla casella pec: avvdomenicopizzillo@puntopec.it alla casella di posta elettronica certificata us01@pec.regione.campania.it; ed è composto da: ricorso per decreto ingiuntivo con procura speciale, pedissequo decreto, e relata di notifica ex art. 1 L. 21.01.1994 n. 53 così come modificato dall'art. 25 comma 3 L. 12.11.2011 n. 183, stampa del messaggio pec di invio, stampe della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna.

Napoli, 10.12.2017

(Avv. Domenico Pizzillo)

TRIBUNALE DI NAPOLI

X sez. civ.

r.g. n. 20388/2017

Il giudice, dott. Ulisse Forziati,

letta l'istanza di concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 6386/2017 del 13.7.2017 per mancata opposizione;

vista la regolarità della notifica del predetto decreto ingiuntivo;

rilevato che non risulta proposta opposizione da parte del debitore nel termine concesso;

letto l'art. 647 c.p.c.;

dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo 6386/2017.

Napoli, 15.12.2017 Il Giudice

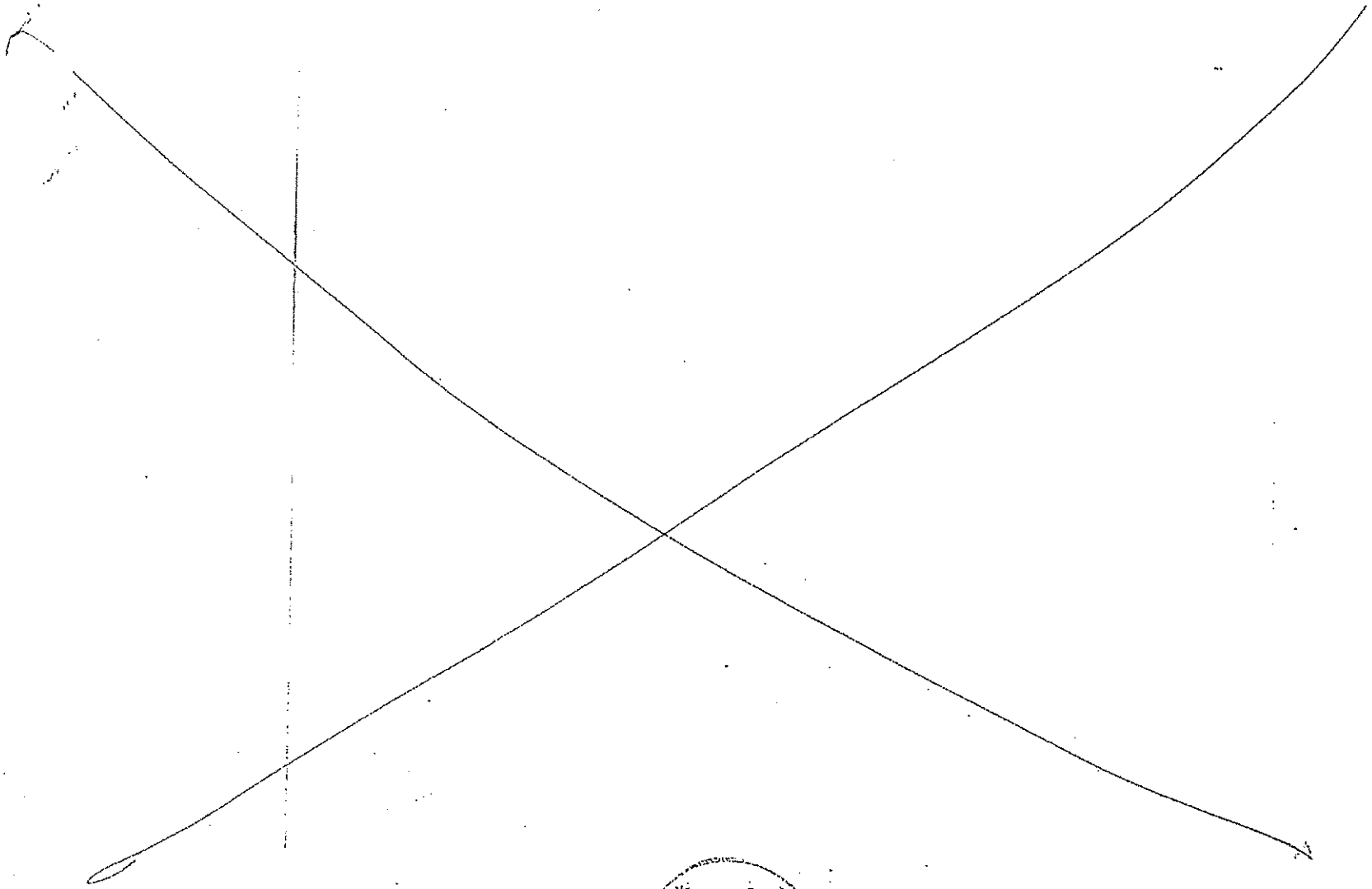

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 18/12/2007

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 9-1-2008

Il Cancelliere
Anna Di Mauro

TRIBUNALE DI NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Pizzillo Domenico (PZZDNC63B18F839G), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente formati su supporto analogico (art. 22, comma 2, CAD), denominato - **DECRETO ESECUTIVO N Q DI PROCURATORE.pdf** -, di cui si attesta la conformità all'originale analogico ai sensi dell'art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639)IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione DECIMA, R.G.: 20388/2017 promosso da COMUNE DI TORRE ORSAIA (84000170658) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Napoli, 31/01/2018
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Pizzillo Domenico

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvdomenicopizzillo@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 31/01/2018 19:00
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2018 alle ore 19:00:52 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvdomenicopizzillo@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180131190052.11999.01.1.66@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: <avvdomenicopizzillo@puntopec.it>
Data: 31/01/2018 19:00
A: <us01@pec.regione.campania.it>
CC:

Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.

Allegati:

daticert.xml	828 bytes
postacert.eml	906 kB
relata decreto esecutivo n q di procuratore.pdf.p7m	191 kB
decreto esecutivo n q di procuratore.pdf	470 kB

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
n.14_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07
Prat. Avv. CC 2304/14

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Bellosguardo (SA) (CF 82002250650).

Oggetto della spesa: spese legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. Il Comune di Bellosguardo (SA) è destinatario di finanziamenti da parte della Regione Campania concessi ai sensi della L.R. 3/07 (ex L.R. 51/78) quale contributo per il concorso nell'ammortamento dei mutui ventennali che il predetto Comune ha contratto con la Cassa DD.PP. per l'esecuzione di opere pubbliche;
2. che il Comune di Bellosguardo (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Amato di Montecassino n. 12, presso e nello studio dell' Avv. Elisa Pepe, rappresentato e difeso dalla stessa, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.53 del 20/06/2013, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 173.684,72 per l' annualità 2011 e fino al 30/06/2013 dei decreti di concessione ingiunti,oltre interessi legali dovuti come per legge ed al maggior danno da calcolarsi secondo gli indici Istat;
3. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
4. che con nota prot. 2014 0305511 del 05/05/2014, A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso alle UOD 53 08 02 ed UOD 52 05 10, il Decreto Ingiuntivo n.1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA), nei limiti della somma di € 173.684,72, oltre gli interessi come richiesti, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 357,00 per spese ed € 1.400,00 per compenso,oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione, all'Avv. Pepe Elisa dichiaratosi antistatario;
5. che, facendo seguito alla precedente corrispondenza ed alla nota prot. 0545203 del 09/08/2017 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01,la UOD 50 09 07, con nota prot. 2017 0555064 del 21/08/2017 ha rimesso apposita relazione esplicativa della situazione dei rimborsi a favore del Comune ricorrente, relativamente ai Decreti Dirigenziali di concessione contributi regionali emessi dalla UOD 50 09 07, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, così come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/08, ed oggetto del decreto ingiuntivo in argomento;

6. che con nota prot. 2018 0108796 del 16/02/2018 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01 ha trasmesso alle UOD 50 09 07, UOD 50 05 01, UOD 50 13 05 ed UOD 50 06 09 copia della sentenza n. 1222/18 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento relativo al Decreto Ingiuntivo n. 1602 del 06/03/2014;
7. che il debito complessivamente pari ad € 3.318,24, per spese legali, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito di sentenza n. n. 1222/18 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA);
b. Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014.

TOTALE DEBITO: € 3.318,24 (tremilatrecentodiciotto/24)

- Comune di Bellosguardo (SA) la somma di € 3.318,24 per spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Elisa Pepe (C.F.PPELSEL44H703Q),in esecuzione della Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014 su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del comune di Bellosguardo (SA).

Spese legali con attribuzione all'Avvocato

onorario	€ 2.000,00
spese forfettarie ex D.M.55/14 15%	€ 300,00
totale	€ 2.300,00
4% CPA	€ 92,00
Totale imponibile	€ 2.392,00
+IVA 22% su imponibile	€ 526,24
Spese	€ 400,00
TOTALE SPESE LEGALI	€ 3.318,24

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del comune di Bellosguardo (SA);
2. Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014.
3. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 3.318,24 (tremilatrecentodiciotto/24).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del comune di Bellosguardo (SA);
2. nota prot. 2017 0555064 del 21/08/2017;
3. Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014.

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

SETTORE CO.PP.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

9 MAG 2014

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0305511 05/05/2014 15,10
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. 530802 UOD tecnico-amm.va LL PP. Osse...
Classifica : 4 1.1

Raccomandata a mano

D.G. 53-08-02
GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEI LL.PP. OSSERVATORIO REGIONALE APPALTI
VIA DE GASPERI,28

80133 - N A P O L I -

D.G. 52-05-10
IMPIANTI E RETI DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI RILEVANZA REGIONALE
VIA DE GASPERI,28
80133 - N A P O L I -

C.C.2304/14

N. Pratica: ~~Trasmissione copia ricorso per decreto ingiuntivo~~
Oggetto: n.1602/14 notificato ad istanza del Comune di Bellosguardo innanzi al Tribunale di Napoli

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del ricorso per decreto ingiuntivo n.1338/14 emesso dal tribunale di Napoli ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesto Spett.le Settore possa far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 27/05/2014.

Si resta in attesa di sollecito riscontro pregando cortesemente di anticipare via email la chiesta relazione all'indirizzo di posta eballetta69@alice.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA– tel. 081/7963535

P.I.
9.5.14

2704/14

Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 del 06/03/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE

2765/14 ORIGINALE

RG n. 2765/2014

Repert. n. 4538/2014 del 06/03/2014

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via [illegible] 12 8[illegible] Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-m[illegible] Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

1602/14

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso per Decreto Ingiuntivo ex artt. 633 e segg. c.p.c.

Nell'interesse de

Comune di Bellosguardo (SA), in persona del Sindaco - legale rapp.te p.t. dott. Giuseppe Parente, sedente per la carica in Bellosguardo (SA) al Largo Municipio 8, P.IVA e C.F. 82002250650, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Pepe (C.F. PPELSE63L44H703Q), giusta deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 20/06/2013, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Napoli alla Via Amato di Montecassino n.12, in virtù di procura e contestuale elezione di domicilio conferita a margine del presente ricorso con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ex art.170 cpc al seguente numero di telefax **081/5494880** oppure al seguente indirizzo di posta elettronica *st.legale@tin.it* o al seguente indirizzo di PEC: *avv.elisapepe@pec.giuffre.it*;

nei confronti de

Regione Campania

PREMESSO

1) che il Comune di Bellosguardo è destinatario di finanziamenti da parte della regione Campania concessi ai sensi della L.R. 3/07 (ex L. R. 51/78) quale contributo per il concorso nell'ammortamento dei mutui ventennali che il predetto ente comunale ha contratto con la Cassa DD. PP. per l'esecuzione di opere pubbliche;

2) che, in particolare, la Regione Campania, in ottemperanza alle nuove disposizioni normative (art. 1, co.76, della L.311/2004 - Finanziaria 2005 - e s.m.i.), ha disposto la erogazione dei predetti contributi (per i vari mutui contratti) direttamente in favore del comune beneficiario, da effettuarsi semestralmente mediante accredito delle rate su apposito c/c acceso presso l'istituto di credito BCC Monte Pruno di Roscigno - Laurino, per l'intero periodo di ammortamento e tanto in virtù di delibere della Giunta Regionale della Campania di seguito indicate:

- **n. 205/09** (per l'importo di € 14.836,79 annui ed € 7.418,395 semestrali con decorrenza dal 01/01/09 al 31/12/28) in relazione al mutuo n. 4512264;
- **n. 1319/010** (per l'importo di € 7.803,10 annui ed € 3.901,55 semestrali con decorrenza dal 01/01/010 al 31/12/29) in relazione al mutuo n.4506584;
- **n. 170/011** (per l'importo di € 5.783,28 annui ed € 2.891,64 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.445554800;
- **n. 476/011** (per l'importo di € 11.096,18 annui ed € 5.548,09 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.4541979;

Avv. Elisa Pepe
Io sottoscritto Giuseppe Parente nella qualità di Sindaco del Comune di Bellosguardo P.Iva 82002250650, in forza di delega di G.C. n. 53 del 20/6/13 delego a rappresentare e difendere il Comune di Bellosguardo in ogni fase e grado del presente giudizio comprese le fasi esecutive, incidentali e di opposizione l'avv. Elisa Pepe conferendole tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., autorizzandola, inoltre a rinunziare agli atti del giudizio, a transigere la lite, a quietanzare, chiamare terzi in causa, incassare, farsi sostituire e nominare procuratori domiciliatari.
Dichiaro di prestare ampio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/96 e di aver avuto in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei "dati sensibili" di cui all'art. 22 della stessa legge n. 675/1996.
Eleggo domicilio in Napoli alla Via Amato di Montecassino, 12 presso e nello studio dell'avv. Elisa Pepe.

17 APR 2014

COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)

IL SINDACO
Dott. Giuseppe PARENTE

per autentica

18 APR. 2014

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via Amato di Montecassino, 12 80136 NAPOLI Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-mail st.legale@tin.it – elisa.pepe1963@alice.it Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

- n. 913/011 (per l'importo di € 7.189,77 annui ed € 3.594,885 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.448281300;
- n. 914/011 (per l'importo di € 12.884,24 annui ed € 6.442,12 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.454695900;
- n. 915/011 (per l'importo di € 7.215,92 annui ed € 3.607,96 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.448884800;
- n. 916/011 (per l'importo di € 4.977,92 annui ed € 2.488,96 semestrali con decorrenza dal 01/01/011 al 31/12/30) in relazione al mutuo n.448308500;

il tutto così come debitamente allegato in atti; (vedasi per tutte all. doc.2)

3) che, nonostante la Giunta Regionale della Campania abbia stanziato, con le delibere innanzi indicate, il trasferimento delle relative somme in favore del comune di Bellosguardo, l'ente regionale ha erogato unicamente le seguenti rate semestrali:

per gli anni 2009 e 2010 relativamente al contributo oggetto della delibera n.205/09 (mutuo n. 4512264) per un ammontare complessivo di € 29.673,58; (all.doc.3)

per l'anno 2010 relativamente al contributo oggetto della delibera n. 1319/2010 (mutuo n. 4506584) per un ammontare complessivo di € 7.803,10; (all.doc.3)

per l'anno 2011 relativamente al contributo oggetto della delibera n. 170/2011 (mutuo n. 445554800) per un ammontare complessivo di € 5.783,28; (all.doc.3)

nel mentre non ha, poi, provveduto al pagamento, alle scadenze stabilite, di tutte le altre rate semestrali oggetto delle sopra richiamate delibere di Giunta Regionale;

4) che, con nota del 05/02/013 prot.n.460 (all.doc. 7), il comune di Bellosguardo, in ottemperanza a quanto statuito con deliberazione di Giunta Regionale n.125 del 20/03/012 (all.doc.6), provvedeva ad inviare presso gli uffici competenti della Regione Campania scheda esplicativa di ricognizione dei prestiti contratti (contenente, tra l'altro, la precisa indicazione dell'importo dei singoli mutui coperti da finanziamento regionale, della loro decorrenza e scadenza, dello stato dei lavori, etc.), e tuttavia la regione Campania non dava alcun riscontro in merito;

5) che, con lettera racc.ta a/r del 6/11/13, la Regione Campania è stata infruttuosamente posta in mora; (all.doc.8)

6) che, pertanto, a far data dall'anno 2011 e sino al 30/06/013, il comune di Bellosguardo è creditore nei confronti della regione Campania, per i titoli in questione, della complessiva somma di € 173.684,72 (vedasi anche prospetto riportato nel conto di bilancio gestione delle entrate anno 2013 del comune di Bellosguardo, debitamente allegato in atti in copia conforme); (all.doc.5)

7) che, il credito azionato - nella misura riconosciuta dalla Regione Campania - è certo, liquido ed esigibile, nonché fondato su prova scritta, atteso che dalle delibere di

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

N. **2765/2014** Ruolo Generale

Tribunale Ordinario di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.Vincenzo Pappalardo, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

ritenuto, sulla base della produzione del ricorrente, che sussistano, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA , in persona del r.l.p.t., dom.to come in atti, di pagare a COMUNE DI BELLOSGUARDO in persona del r.l.p.t., senza dilazione, la somma di Euro 173.684,72, oltre interessi come richiesti, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in €.357,00 per spese ed €.1400,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'avv.PEPE ELISA dichiaratosi antistatario.

AUTORIZZA

la provvisoria esecuzione del presente decreto in mancanza di pagamento.

AVVERTE

l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto (termine fissato ai soli fini dell'opposizione).

Napoli, 05/03/2014.

Il Giudice
(dott.Vincenzo Pappalardo)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
X SEZ. CIV.
Oggi - 6 MAR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maria GUIDA

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

Richiesta 4824 del 20/03/2014

Decreto Ingiuntivo N. 1602/14

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 5 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. PEPE n.q. di Procuratore

Napoli li, 03/04/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI

F.TO

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data -3 APR. 2014

Napoli li, -3 APR. 2014

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Cancelliere

Esatte Marche per € 12,40

per N. 1 Copia

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via Amato di Montecassino, 12 80136 NAPOLI Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-mail st.legale@tin.it – elisa.pepe1963@alice.it Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

Giunta Regionale della Campania sopra richiamate, nonché dal prospetto riportato nel conto di bilancio gestione delle entrate anno 2013 del comune di Bellosguardo (prodotto in copia conforme agli atti di causa), risultano chiaramente le somme dovute al predetto ente comunale a titolo di contributi concessi dalla regione Campania per il finanziamento di opere pubbliche;

8) che il decreto di ingiunzione richiesto merita la concessione della clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art.642, cpc atteso che la documentazione esibita a sostegno del credito proveniente anche dalla parte debitrice ha le medesime caratteristiche di quella prevista dal 1° comma del sopra citato art. 642 cpc.

Un ulteriore presupposto per la concessione della richiesta clausola di provvisoria esecutorietà risiede nel fatto che la considerevole rilevanza del credito vantato dall'ente comunale nei confronti della Regione Campania, in virtù dei titoli in questione, si ripercuote gravemente sul modesto bilancio comunale (la cui popolazione residente è inferiore ai 1.000 abitanti) (all.doc.9), alterando sensibilmente gli equilibri di cassa, con inevitabile e diretta ripercussione sulla erogazione dei servizi essenziali ai cittadini per poter far fronte all'anticipazione dei fondi.

****

Tanto premesso, nel riservarsi espressamente ogni altra azione e diritto in ordine a maggiori crediti vantati e dovuti in virtù di quanto innanzi esposto, il comune di Bellosguardo, in persona del sindaco - legale rapp.te p.t., rappresentato, difeso e domiciliato come in epigrafe

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma, ritenuta la propria competenza, di voler emettere, ai sensi degli artt. 633 e ss. Cpc, ingiunzione immediatamente esecutiva di pagamento nei confronti della ***Regione Campania,*** *in persona del Presidente - legale rapp.te p.t., sedente per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia 81* (C.F. 80011990639 e P. IVA 03516070632), **per l'importo complessivo di € 173.684,72** per tutte le causali innanzi descritte, oltre agli interessi legali dovuti come per legge ed al maggior danno da calcolarsi secondo gli indici ISTAT.

Con condanna al pagamento delle spese e delle competenze di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, come da allegata notula.

Ai fini del versamento del C.U. così come previsto dalla novella di cui al D.L.98/011 convertito in L.111/011, si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 52.000,00 ed inferiore ad € 260.000,00 e pertanto, considerata la riduzione del 50% prevista, tra l'altro, per i procedimenti di ingiunzione, l'importo dovuto è pari ad € 330,00.

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

STUDIO LEGALE
Avv.Elisa Pepe
Patrocinante in Cassazione
Via Amato di Montecassino, 12 80136 NAPOLI Tel. 081/5641083-Fax 081/5494880
E-mail st.legale@tin.it – elisa.pepe1963@alice.it Pec avv.elisapepe@pec.giuffre.it

Si offrono in comunicazione mediante deposito nel fascicolo di parte:

1) deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 20/06/2013 per conferimento di incarico professionale;
2) delibere della Giunta Regionale della Campania n.ri: 205/09; 1319/010; 170/011; 476/011; 913/011; 914/011; 915/011; 916/011;
3) copie conformi ricevute di accredito per contributi anni 2009 e 2010 (delibera 205/09 -mutuo n.4512264); per contributi anno 2010 (delibera 1319/10 - mutuo n.4506584); per contributi anno 2011 (delibera 170/11 - mutuo n.445554800);
4) copia conforme conto di bilancio gestione delle entrate anno 2013 del comune di Bellosguardo;
5) copia deliberazione di Giunta Regionale n.125 del 20/03/012
6) nota del 05/02/013 prot.n. 460 del comune di Bellosguardo;
7) lettera racc.ta a/r del 06/11/013;
8) scheda della popolazione residente nel comune di Bellosguardo.

Con espressa riserva in ordine ad ogni altro diritto non azionato con il presente ricorso.

Napoli, 27/1/2014

Avv. Elisa Pepe

TRIBUNALE DI NAPOLI
RUOLO GENERALE CIVILE
CONTRIBUTO CONGRUO
Depositato in cancelleria il
Oggi 05 FEB 2014
Il Cancelliere
Si assegna all'area indicata in oggetto
Il Presidente

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

RELATA NOTIFICA: Si notifica a:
REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente,
legale rappt.e, domic.to per la carica in
NAPOLI alla Via S. Lucia n° 81 -

19260

Regione Campania in persona leg. rappr
Napoli - Via S. Lucia

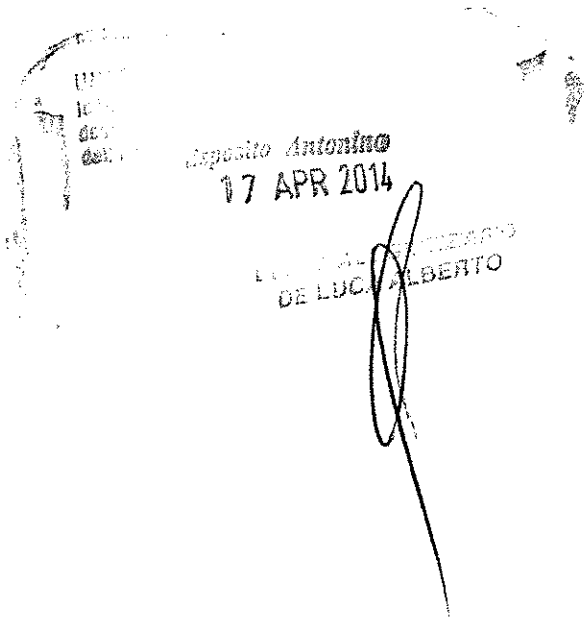

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campani
Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0555064 21/08/2017 09,09
Mitt 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Ass 6001 Avvocatura Regionale - Postazi...
Classifica 53 0 2

All' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
c.a Avv. Elisabetta Balletta
60.01.00.01
pec: elisabettaballetta@pec.regione.campania.it

Alla UOD 50 13 05
Tesoreria, bilancio di cassa
e autorità di certificazione

e p.c. Alla UOD 50 05 01
Direzione Generale politiche
sociali e socio-sanitarie
Terzo settore servizio civile e sport

Alla UOD 50 06 09
Direzione generale per l'ambiente,la
difesa suolo e l'ecosistema-Impianti
e reti del ciclo integrato acque a
rilevanza regionale. Gestione impianti
regionali del ciclo dei rifiuti

Oggetto: Prat. n. CC 2304/2014- Avv. Balletta. Decreto Ingiuntivo n. 1602/14 promosso dal Comune di Bellosguardo c/Regione Campania. Pagamento rate ammortamento mutuo.
Risposta vs. nota prot. n.0545203 del 09/08/2017.

In riferimento alla nota citata in oggetto, si rimette apposita relazione esplicativa della situazione dei rimborsi a favore del Comune in oggetto indicato, in dipendenza dei Decreti Dirigenziali di concessione contributi regionali emessi dalla scrivente UOD, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, così come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/08.

Si premette che, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07, così come modificato dall'art. 27 della L.R. 1/08, i mutui contratti con la Cassa DD.PP. o altro Istituto di credito mutuante, inerenti la realizzazione di investimenti ed opere pubbliche, sono accesi dagli Enti beneficiari e la Regione Campania versa, agli stessi, la quota semestrale/annuale del contributo stabilito, dietro presentazione della quietanza di avvenuto pagamento della rata di ammortamento.

Con riferimento alle suddette disposizioni, al Comune di Bellosguardo (SA), sono stati concessi e liquidati, relativamente ai decreti dirigenziali menzionati nei decreti ingiuntivi in parola, i contributi regionali semestrali, di seguito elencati:

DECRETO di concessione n. 205 del 15/02/2009					
posizione mutuo 451226400					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 401	10/12/2013	I SEM 2011	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 401	10/12/2013	II SEM 2011	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 401	10/12/2013	I SEM 2012	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 401	10/12/2013	II SEM 2012	16774	20/12/2013	€ 7.418,40
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 7.418,40
TOTALE					**€ 37.092,00**

DECRETO di concessione n. 1319 del 29/07/2010					
posizione mutuo 450658400					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 1199	28/12/2013	I SEM 2011	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 1199	28/12/2013	II SEM 2011	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 1199	28/12/2013	I SEM 2012	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 1199	28/12/2013	II SEM 2012	2454	11/02/2014	€ 3.901,55
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 3.901,55
TOTALE					**€ 19.507,75**

DECRETO di concessione n. 476 del 27/07/2011					
posizione mutuo 454197900					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 655	25/07/2016	I SEM 2011	14129	09/09/2016	€ 5.548,09
D.D. 655	25/07/2016	II SEM 2011	14129	09/09/2016	€ 5.548,09
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 5.548,09
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 5.548,09
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 5.548,09
TOTALE					**€ 27.740,45**

DECRETO di concessione n. 913 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4482813/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 237	10/05/2016	I SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.594,87
D.D. 237	10/05/2016	II SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.594,87
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.594,88
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.594,88
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 3.594,88
TOTALE					**€ 17.974,40**

DECRETO di concessione n. 914 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4546959/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 340	19/05/2015	I SEM 2011	5863	21/05/2015	€ 6.442,12
D.D. 340	19/05/2015	II SEM 2011	5863	21/05/2015	€ 6.442,12
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 6.442,12
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 6.442,12
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 6.442,12
TOTALE					**€ 32.210,60**

DECRETO di concessione n. 915 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4488848/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 237	10/05/2016	I SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.607,96
D.D. 237	10/05/2016	II SEM 2011	15500	04/10/2016	€ 3.607,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.607,96
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 3.607,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 3.607,96
TOTALE					**€ 18.039,80**

DECRETO di concessione n. 916 del 06/12/2011					
posizione mutuo 4488848/00					
D.L.	**Data**	**Semestre**	**Mandato**	**Data**	**Rata**
D.D. 659	25/07/2016	I SEM 2011	16674	26/10/2016	€ 2.488,96
D.D. 659	25/07/2016	II SEM 2011	16674	26/10/2016	€ 2.488,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 2.488,96
D.D. 303	15/05/2014	II SEM 2012	7090	30/05/2014	€ 2.488,96
D.D. 303	15/05/2014	I SEM 2013	7090	30/05/2014	€ 2.488,96
TOTALE					**€ 12.444,80**

TOTALE LIQUIDATO **€ 165.009,78**

Il D.D. 170/11, menzionato nel decreto ingiuntivo in oggetto non è di competenza della scrivente UOD.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, questa UOD ha provveduto agli atti di propria competenza finalizzati al rimborso delle rate maturate e rivendicate dal Comune di Bellosguardo (SA).

Si allegano alla presente i suddetti D.D. di liquidazione e si invita, la U.O.D. 50.13.05 a trasmettere, all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale in indirizzo, i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Pica Felicia

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "elisabettaballetta@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (11313 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.501305@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (11313 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "uod.500609@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Da "posta-certificata@pec.actalis.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
A "dg5009.uod07@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod07@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 21 agosto 2017 - 11:48

CONSEGNA: D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO.

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 21/08/2017 alle ore 11:48:25 (+0200) il messaggio
"D.ING.N.1602/14 PROMOSSO DAL COMUNE DI BELLOSGUARDO." proveniente da
"dg5009.uod07@pec.regione.campania.it"
ed indirizzato a "dg.500500@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec285.20170821114818.19221.07.4.1@pec.actalis.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
smime.p7s (4 Kb)

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
PICA 16-2-18
STINGA
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

50 09 07
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0108796 16/02/2018 10,46
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

50 05 01
Direzione Generale politiche sociali e socio-sanitarie
Terzo settore servizio civile e sport

50 13 05
Direzione Generale risorse finanziarie – UOD Tesoreria, bilancio di cassa e autorità di certificazione

50 06 09
Direzione generale per l'ambiente, la difesa suolo e l'ecosistema –Impianti e reti del ciclo integrato acque a rilevanza regionale. Gestione impianti regionali del ciclo dei rifiuti

N° Prat. : CC 2304/2014 Avv. Balletta
OGGETTO: Comune Bellosguardo c/Regione Campania
Trasmissione decreto ingiuntivo n.1602/14
Pagamento quote ammortamento mutuo
Tribunale Napoli

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per i provvedimenti e le verifiche di competenza, copia della sentenza n. 1222/18 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

P. INC.
12 16-2-18

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

N. R.G. 15198/2014

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.15198/2014 R.G.A.C.

TRA

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), rapp. e dif. dall'avv. BALLETTA ELISABETTA

OPPONENTE

E

COMUNE BELLOSGUARDO (SA) , rapp. e dif. dall'avv. PEPE ELISA

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Regione Campania proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1602/014 del 06/03/014 avente ad oggetto il pagamento, in favore del Comune di

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a929089856d76cc0ac365e9528a6c6 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e909

Bellosguardo della somma di € 173.684,72 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 357,00 per spese ed in € 1.400,00 per compenso.

Deduceva a sostegno l'infondatezza della pretesa ex adverso azionata.

Si costituiva parte opposta, che contestava con argomentazioni varie l'opposizione, di cui chiedeva il rigetto con conseguente conferma del provvedimento impugnato.

Dopo l'istruttoria, all'udienza del 9/10/17 la causa veniva riservata in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di memorie e repliche.

Sostanzialmente pacifica è l'avvenuta estinzione del credito azionato, stante la documentazione prodotta all'udienza di precisazione delle conclusioni, e tenuto conto del tenore della memoria conclusionale dell'opposta.

E' pertanto certamente necessario revocare l'opposto decreto ingiuntivo, mentre in riferimento alle spese di lite va accolta la richiesta di ottenerne il favore formulata dall'opposta, tenuto conto della circostanza che i pagamenti sono intervenuti nelle more del giudizio, e considerata la fondatezza della domanda sottesa al ricorso monitorio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposto, che liquida in €.2.000,00 per compenso ed €.400,00

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a92908985644d76cc0ac365e9528a6c6 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909

per spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al costituito avv. Pepe per dichiarato anticipo.

Napoli, 5.2.2018

Il G.U.

Dr. Vincenzo Pappalardo

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3a92908986564d76cc0ac365e9528a6c6 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	**€ 2.000,00**
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	**€ 300,00**
Cassa Avvocati (4%)	**€ 92,00**
Totale Imponibile	**€ 2.392,00**
IVA 22% su Imponibile	**€ 526,24**
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	**€ 400,00**
Totale documento	**€ 3.318,24**
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	**€ 460,00**
Netto a pagare	**€ 2.858,24**

ALLEGATO "A" al disegno di legge								
	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 8_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.	€ 3.856,78	€ 3.166,78	€ 690,00			€ 3.856,78
Scheda 9_07_2018	Tribunale di Napoli	Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).	€ 3.960,15 € 2.556,60		€ 3.960,15	€ 2.556,60		€ 6.516,75
Scheda 10_07_2018	Tribunale di Ariano Arpino (AV) -T. A. R. Campania	Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e giudizio innanzi al TAR Campania promosso dal Comune di Casalbore (AV) c/R.C. esecuzione giudicato sentenza Tribunale di Benevento n.68/16.	€ 6.456,24		€ 6.456,24			€ 6.456,24
Scheda 11_07_2018	Tribunale di Napoli	Spese in esecuzione della sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n. 8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).	€ 1.787,25	€ 1.367,20	€ 420,05			€ 1.787,25

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 12_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).	€ 98,30		€ 98,30			€ 1.031,72
			€ 933,42	€ 933,42				
Scheda 13_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).	€ 158,00		€ 158,00			€ 1.091,42
			€ 933,42	933,42				
Scheda 14_07_2018	Tribunale di Napoli	R.G. 15198/2014 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA).	€ 3.318,24	€ 3.318,24				€ 3.318,24

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 15_07_2018	Tribunale di Benevento	Decreto di liquidazione di onorario n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).	€ 4.758,00			€ 4.758,00		€ 4.758,00
Scheda 17_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	€ 1.091,38	€ 933,42	€ 157,96			€ 1.091,38
Scheda 18_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli ad oggetto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	€ 4.037,39	€ 4.037,39				€ 4.037,39
Scheda 19_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.419/17 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017 su Decreto Ingiuntivo n. 6313/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	€ 3.210,06	€ 3.210,06				€ 3.210,06

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 21_07_2018	Tribunale di Vallo della Lucania (SA)	Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.	€ 2.127,80	€ 2.064,29	€ 63,51			€ 2.127,80
Scheda 25_07_2018	Tribunale di Nocera Inferiore	Sentenza n. 387 del 08/03/2018	€ 3.647,80	€ 3.647,80				€ 8.767,05
			€ 3.793,71	€ 3.793,71				
			€ 439,93		€ 439,93			
			€ 885,61		€ 885,61			
Scheda 1_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 4378 del 05/10/2015	€ 16.110,63	€ 15.264,02	€ 846,61	€ 0,00		€ 16.110,63
Scheda 2_12_17	Tribunale di Napoli, X Sez. Civile	Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 7818 del 24/12/2015	€ 6.543,17	€ 3.521,72	€ 3.021,45	€ -		€ 6.543,17
Scheda 4_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 3204 del 20/06/2016	€ 30.731,41	€ 30.701,91	€ 29,50			€ 30.731,41
Scheda 1_12_2018	Tribunale di Avellino II Sez. Civile	Sentenza n. 1382 del 11/07/2017	€ 422.818,48	€ 420.196,71	€ 281,85	€ 2.339,92		€ 422.818,48

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 2_12_2018	TAR Campania – Sezione di Salerno	Sentenza n. 00051/2018 del 10/01/2018	€ 2.838,68	€ 2.838,68				€ 2.838,68
Scheda 1_13_2017	TAR Campania	Sentenza n. 6660/2014 pubblicata il 12/01/2015	€ 1.300,00	€ 1.300,00				€ 1.300,00
Scheda 2_13_2017	TAR Campania	Sentenza n.494 del 28/01/2016	€ 2.724,16	€ 2.724,16				€ 2.724,16
Scheda 5_13_2017	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 1202/2014 del 20/02/2014	€ 662,88		€ 662,88			€ 1.902,38
			€ 1.239,50	€ 1.239,50				
Scheda 8_13_2017	Commissione Tributaria Provinciale di Napoli	Sentenza n.16370/16 del 10/10/2016	€ 1.000,00	€ 1.000,00				€ 1.000,00
Scheda 1_13_2018	Tribunale di Benevento	Sentenza n. 470 del 06/04/2017	€ 772,14	€ 772,14				€ 772,14
Scheda 1_14_2018	T.A.R. di Napoli	Sentenza n. 4245 del 21.07.2009	€ 914,40	€ 914,40				€ 914,40
Scheda 2_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 80 del 18.04.2011	€ 11.169,31	€ 8.391,90	€ 2.777,41			€ 16.812,09
			€ 5.642,78	€ 5.626,85	15,93			
Scheda 3_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n.17 del 21.01.2013	€ 21.056,66	€ 18.640,34	€ 2.416,32			€ 27.948,97
			€ 6.892,31	€ 6.892,31				
Scheda 4_14_2018	Giudice di Pace di Arienzo (CE)	Sentenza n. 577 del 29.09.2014	€ 1.562,10	€ 1.433,90	€ 128,20			€ 3.194,79
			€ 1.632,69	€ 1.625,47	€ 7,22			
Scheda 5_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1044 del 05.01.2015	€ 19.773,54	€ 16.970,31	€ 2.803,23			€ 30.578,09
			€ 10.804,55	€ 10.804,55				

	Titolo del debito			Imputazione				
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD- Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Importo spettante	Sorta capitale	Interessi legali	Spese per consulenze tecniche	Irap su spese per consulenze tecniche	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 6_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1862 del 23.03.2015	€ 27.945,75	€ 25.812,40	€ 2.133,35			€ 37.776,98
			€ 9.831,23	€ 9.806,37	€ 24,86			
Scheda 7_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 206 del 17.06.2015	€ 41.471,39	€ 38.713,39	€ 2.758,00			€ 41.471,39
Scheda 8_14_2018	T.A.R. della Campania di Napoli	Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015	€ 2.195,02	€ 291,82		€ 1.903,20		€ 2.195,02
Scheda 9_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 27 del 09.12.2015	€ 14.926,45	€ 14.864,67	€ 61,78			€ 17.086,66
			€ 2.160,21	€ 2.156,24	3,97			
Scheda 10_14_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 473 del 13.01.2017	€ 2.448,98	€ 2.448,98				€ 2.448,98
Scheda 01_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.1101/16	€ 513.660,00	€ 479.200,00	€ 33.100,00	€ 1.250,00	€ 110,00	€ 513.660,00
Scheda 02_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3211/16	€ 9.637,00	€ 8.637,00	€ 1.000,00			€ 9.637,00
Scheda 03_15_2018	Giudice di pace di Nola	Sentenza n.4680/16	€ 5.529,77	€ 5.494,77	€ 35,00			€ 5.529,77
Scheda 04_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3216/16	€ 39.982,42	€ 36.982,42	€ 3.000,00			€ 39.982,42
TOTALE			**€ 1.284.027,69**	**€ 1.202.672,66**	**€ 68.437,31**	**€ 12.807,72**	**€ 110,00**	**€ 1.284.027,69**

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.15_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50 09 07

Prat. Avv. CC 616/2014

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Dott.Ranieri Russo (C.F. RSSRNR63M31A783H).

Oggetto della spesa: Pagamento onorario per consulenze tecniche.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto di Liquidazione di Onorario n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Vallesaccarda (BN) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Trevico (AV) alla Via Airola n. 6, presso lo studio dell' avv. Michele Addesa che lo rappresenta e difende, in virtù di procura ed in forza di delibera di giunta comunale n.61 del 08/04/2013, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Benevento condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss.c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 507.108,51(salvo err. ed omissis), oltre agli interessi di legge a far data dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo e definitivo soddisfo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché le spese e competenza di procedura oltre IVA, CPA e spese generali forfetizzate;
b. che con nota n.0088899 del 06/02/2014, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso alle DG 52 05 10, DG 53 08 02, DG 54 12, DG 54 11, il Decreto Ingiuntivo n.261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Tribunale di Ariano Irpino (AV);
c. che con nota n. 0054619 del 26/01/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha comunicato alla DG 53 08 che il Tribunale di Benevento ha disposto nel procedimento emarginato di avvalersi di un CTU, nominando all'uopo il dott. Ranieri Russo;
d. che con nota prot.2018 0035609 del 17/01/2018, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alle UOD 50 09 07 ed UOD 50 09 91 decreto di liquidazione n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017, unitamente alla parcella pro forma emessa dal medesimo CTU, pari ad € 4.758,00;

e. che il debito complessivamente pari ad € 4.758,00, in esecuzione del decreto di liquidazione n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a favore del CTU Dott Ranieri Russo è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto di Liquidazione n. 11642/2017 di onorario del CTU, emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n.261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).

TOTALE DEBITO: € 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00).

- Dott. Ranieri Russo (C.F. RSSRNR63M31A783H) la somma di € 4.758,00 quale onorario per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria, in esecuzione del Decreto di Liquidazione n. 11642 della spesa del CTU emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017, a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).

Onorario di CTU alla causa 1335/14 Tribunale di Benevento liquidato dal giudice con provvedimento del 21/12/2017-posto in solido tra le parti.	€ 3.750,00
Totale Onorario	€ 3.750,00
4% CPA	€ 150,00
Totale imponibile	€ 3.900,00
+IVA 22% (SLIP PAYMENT)	€ 858,00
Totale parcella	€ 4.758,00

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto di Liquidazione n. 11642 di onorario del CTU emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV);
2. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e s.m.i. per l'importo complessivo di € 4.758,00 (quattromilasettecentocinquantotto/00).

Allega la seguente documentazione:

a. Decreto di Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV);
b. Decreto di Liquidazione n. 11642 di onorario del CTU emesso dal Tribunale di Benevento il 3021/12/2017.

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Raccomandata a mano

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0068899 06/02/2014 14,56
Mitt. : Uffici speciali
Ass. : 5205 Direzione Generale per l'ambie...
Classifica : 4.1.1.

D.G. 52-05-10
IMPIANTI E RETI DEL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DI RILEVANZA REGIONALE
VIA DE GASPERI,28
80133 - N A P O L I -

D.G. 53-08-02
GESTIONE TECNICO-AMMISTRATIVA- DEI LL.PP. OSSERVATORIO REGIONALE APPALTI
VIA DE GASPERI,28
80133 - N A P O L I -

D.G. 54-12
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI,LE POLITICHE CULTURALI,LE PARI OPPORTUNITA'E IL TEMPO LIBERO
VIA MARINA 19/C
80133 - N A P O L I -

D.G. 54-11
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE,IL LAVORO,E LE POLITICHE GIOVANILI
CENTRO DIREZIONALE IS.A/6
80143 -N A P O L I -

N. Pratica: C.C.616/14

Oggetto: Trasmissione copia ricorso per decreto ingiuntivo n.261/13 notificato ad istanza del Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino

SETTORE OO.PP.
07 FEB. 2014
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del ricorso per decreto ingiuntivo n.261/13 emesso dal tribunale di Ariano Irpino ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesti Spett.li Uffici possano far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 5/03/2014.

Si resta in attesa di sollecito riscontro pregando cortesemente di anticipare via email la chiesta relazione all'indirizzo di posta eballetta69@alice.it.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA– tel. 081/7963535

CC
616/2014

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

D. I. 261-13

STUDIO LEGALE
Avv. Michele Addesa
Via Airola, 6
83058 Trevico (AV)
tl. 0827/97033 – 3334223914

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

D.I. 261-13
R.G. 952-13

Rep. .....

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il COMUNE DI VALLESACCARDA (AV), in persona del Suo Sindaco in carica, l.r.p.t., P.I. 81001610641 con sede in Vallesaccarda (AV), alla Via F. Tedesco n. 2, ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Trevico (AV), alla Via Airola n. 6, presso lo Studio dell'Avv. Michele Addesa, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto e della delibera di giunta n. 61 dell'8.04.13, il quale dichiara che le comunicazione relative al presente procedimento possono essere inviate al numero di fax 082797033 oppure all'indirizzo di posta certificata: michele.addesa@ordineavvocatiarianoirpino.org

MANDATO
Avv.to Michele Addesa con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compreso quella di proporre domanda riconvenzionale, chiamare terzi in causa, transigere, rinunziare agli atti, nominare procuratori, eleggere domicilio. Ritengo il Vs. operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica.
Vi autorizzo, ai sensi della L. 675/96, al trattamento dei dati personali.
Eleggo domicilio presso il suo studio in Trevico (AV), Via Airola, 6
Trevico,lì
Franco Fogle
E' autentica

PREMESSO

Q01174

- che, in forza della Legge Regionale n.1 del 30/01/2008 – artt. 3 e 27 – il Comune di Vallesaccarda – in persona del suo legale rapp.te p.t., per realizzare investimenti, ha contratto n. 27 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la cui copertura ha regolarmente ottenuto altrettanti decreti di finanziamento da parte della Regione Campania (cfr. doc. all.);
- che tale normativa prevede che il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti venga sottoscritto direttamente dall'Ente Locale - che ne assume l'onere - mentre, per i relativi ammortamenti, concorre la Regione Campania mediante versamento diretto al Comune, in ratei semestrali, della quota annuale del contributo stabilito;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
24 GEN 2014 1234
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

NOTIFICATO IN CANCELLERIA
6 SET 2013

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
27 SET 2013
SETTORE CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE

- che per i mutui contratti nell'anno 2008, 2009 e 2010, con inizio di ammortamento rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011, nonostante il Comune abbia provveduto ad inviare alla Regione Campania la rendicontazione delle somme pagate per ogni semestralità alla Cassa Depositi e Prestiti – unitamente alla documentazione giustificativa in ossequio alle disposizioni di legge – non ha, a tutt'oggi, ancora ricevuto, dalla Regione, le quote annuali dei contributi stabiliti;
- che l'accredito dei ratei di finanziamento da parte della regione ed in favore della ricorrente viene effettuato mediante tesoreria comunale avente sede in Vallesaccarda;
- che, pertanto, il Comune di Vallesaccarda , in persona del suo legale rapp.te p.t., va creditore nei confronti della **Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81** della complessiva somma di **Euro 507.108,51** (salvo err. & omiss.);

- che, tale importo si riferisce al saldo rate per i mutui anticipati nel 2009,2010,2011 e 2012;

il tutto come dal seguente dettagliato prospetto contabile su ogni singola posizione di mutuo contratto con la Cassa DD. e PP. e di finanziamento assegnato dalla Regione (cfr. doc. all.):

- ❑ che l'omessa erogazione dei fondi assegnati coi decreti di finanziamento è fonte di gravissimi danni economici per la ricorrente che, avendo contratto obbligazioni per investimenti mediante le somme erogatele dalla Cassa DD. e PP. e confidando nella puntuale corresponsione dei ratei di finanziamento da parte della Regione, è tenuta farvi fronte ed a rimborsare con risorse proprie i ratei semestrali alla Cassa DD. e PP.;
- ❑ che nonostante l'invito e diffida avanzato dal legale del Comune di Vallesaccarda (AV) in data 04.04.13, la Regione Campania non ha provveduto al pagamento del credito già suo tempo maturato al quale si sono andati a sommare gli ulteriori crediti all'attualità.

R I C O R R E

Alla S.V. affinché ritenuta la propria competenza nonché la liquidità e l'esigibilità del credito ingiunga alla **Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81,** di pagare al ricorrente la complessiva somma di **Euro 507.108,51** (salvo err. ed omiss), oltre agli interessi di legge a far data dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo e definitivo soddisfo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché le spese e competenze tutte di procedura oltre IVA, CAP e spese generali forfettizzate.

Con riserva di autonoma azione per i ratei a maturare.

Chiede concedersi l'immediata esecutività del decreto monitorio in quanto la domanda è fondata su prova scritta avente valenza di atto pubblico (**contratto di mutuo con la Cassa DD. E PP. rogato da pubblico ufficiale e decreti di finanziamento erogati in forma pubblica**) ed in considerazione del danno grave ed irreparabile che l'ente locale subisce a causa del mancato introito dei ratei di finanziamento da parte della Regione Campania.

Si allegano:

1. delibera di Giunta Municipale di autorizzazione alla lite e nomina difensore;
2. attestazione responsabile servizi finanziari comune di Vallesaccarda ;
3. Prospetto dettagliato delle rate di mutuo anticipate e non incassate;
4. Copia dell'invito e diffida del n. 139937935771 dell'11.04.13;
5. copia decreti di finanziamento Cassa DD. E PP.;
6. copia decreti finanziamento G.R. Campania;

Ai sensi del D.P.R. n.115/02 art.13 si dichiara che il valore della controversia è di Euro 507.108,51 con C.U. di Euro 528,00.

Trevico, li 06.09.13

Avv. Michele Addesa

4

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Sezione civile

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

visti gli artt. 633 e ss c.p.c.;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che il credito è liquido ed esigibile; esaminata la documentazione
inerente

ingiunge

a la Regione Campania in persona del Presidente p. t.

di pagare in favore della parte ricorrente indicata in ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto, la somma di € 507,108,51 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo

nonchè le spese per il procedimento monitorio che si liquidano in € 536,00 per spese ed € 1800,00 per compenso di avvocato oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Avverte il debitore che, nello stesso termine di giorni quaranta, potrà proporre opposizione, dinanzi a questo Tribunale, nei modi e forme di legge, e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Benevento, 16/12/13

Il Giudice

Floriana Consolante

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Depositato in cancelleria il 31 DIC. 2013
Il Cancelliere

BENEVENTO TRIBUNALE ORDINARIO

5

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
04 SET. 2014

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avv.to **Michele Addesa**, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio Unico not. Ed esec. Presso il Tribunale di Benevento, sulla istanza come in epigrafe, ho notificato e dato copia del presente atto all'intimato:

1. **Regione Campania,** in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, mediante .....,

Giunta Regionale della Campania
UOD Gestione Fsc-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
27 GEN. 2017

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0054619 26/01/2017 08,39
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4.

DIP 53 DG 08
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Via De Gasperi,28
Napoli

N° Prat. : CC 616/2014
OGGETTO: Comune di Vallesaccarda c/Regione Campania
Tribunale di Benevento – I sez. civile dott. Galasso
Udienza 30 gennaio 2017
Richiesta nomina CTU

Si comunica che il Tribunale di Benevento ha disposto nel procedimento emarginato di avvalersi di un CTU, nominando, all'uopo, il dott. Ranieri Russo e fissando l'udienza per il giuramento del medesimo pe ril giorno 31 gennaio 2017.

Si rappresenta che l'incarico affidato al CTU è finalizzato alla verifica delle date in cui sono stati effettuati i pagamenti delle rate di ammortamento per cui è causa; all'imputazione dei detti pagamenti ai vari mutui ed alle relative annualità e. quindi alla rideterminazione di quanto eventualmente ancora la Regione sia tenuta a corrispondere in favore del Comune di Vallesaccarda, anche a titolo di interessi per il ritardato pagamento.

Si appalesa pertanto, la necessità di provvedere a designare un Consulente Tecnico di Parte che, assistendo il CTU nell'espletamento dell'incarico, supporti tecnicamente le difese della Regione Campania ed a comunicare il nominativo, nel più breve tempo possibile, alla scrivente affinché possa provvedere ai successivi adempimenti.

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

cp

Pervenuta in Cancelleria del 27/1/17

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
STIND + STINGO
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0035609 17/01/2018 12,54
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5008 DG per il governo del terr. l ...
Classifica : 4.

DG 50 -09-00
Direzione Generale per i LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50 -09-91
Staff Funzioni di Supporto
Tecnico Operativa
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

C C. 616/2014.

Oggetto: Trasmissione del Decreto di liquidazione N 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento .

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmettono il Decreto di liquidazione di onorario C.T.U emesso dal Tribunale di Benevento unitamente alla parcella emessa dal medesimo C.T.U.

Si invita, pertanto, l' Ufficio in indirizzo a provvedere al pagamento di quanto disposto dal G.I con il suddetto decreto.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

30/01/2018

cc 616/14
Avv. Balletta
04

TRIBVNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DI ONORARIO

IL G.I.
della causa iscritta al numero 1335/2014 del R.G.A.C., ha pronunziato il seguente

DECRETO
letta l'istanza di liquidazione, avanzata dal c.t.u. Dott. Ranieri RUSSO;

reputato di dover liquidare il compenso secondo il criterio di cui all'art. 2 della Tariffa;

osservato che l'ausiliario ha invocato, altresì, e non senza ragione, la particolare complessità del compito:

considerato, infine, che non sono richieste spese;

P.Q.M.

liquida, in favore del c.t.u. Dott. Ranieri RUSSO, la somma di euro 7.500,00, a titolo di onorario, oltre Cassa (4%) ed I.V.A. (22%, sull'onorario e sulla Cassa), come per legge, ponendone l'onere provvisoriamente a carico delle parti, in solido.

Si comunichi.
Benevento, li 21 Dicembre 2017

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO

08 GEN 2018

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0015154 09/01/2018 12,20
Mitt. : PROVINCIA CASERTA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

Firmato Da: GALASSO LUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163145

Studio Commerciale
dott. Ranieri Russo
Via dei Cappuccini , 11 - Tel. 0824/314187
82100 Benevento
Part.Iva 01672250626
Cod.Fisc. RSSRNR63M31A783H
e-mail russoerusso@hotmail.it

Spett.le
REGIONE CAMPANIA

Parcella pro forma

Onorario di CTU alla causa 1335/14 -Tribunale Benevento- liquidato dal G.I dott. Galasso con provvedmento del 21/12/2017- posto in solido tra le parti (l'onorario di cui alla presente nota è richiesto al 50% a ciascuna delle parti)

	€	3.750,00
TOTALE EMOLUMENTO		3.750,00
Contributo Integrativo Cassa di Previdenza 4 %	€	150,00
Totale imponibile	€	3.900,00
IVA 22 % (SPLIT PAYMENT)	€	858,00
Totale parcella	€	4.758,00
A detrarre:		
Ritenuta d'acconto 20%	€	750,00
Totale da pagare	€	**4.008,00**

Coordinate per l'eventuale accredito bancario
IBAN IT47X0538715000000001430015

Da "ranierirusso@pec.russoerusso.it" <ranierirusso@pec.russoerusso.it>
A "Graziella Mandato" <graziella.mandato@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 3 gennaio 2018 - 13:06

Tribunale di Benevento- sez. Civile- Giudice dott. Galasso- causa RG 1335/2014 - invio proforma di fattura relativa a competenze CTU

Con riferimento alla CTU di cui all'oggetto, trasmetto copia del provvedimento di liquidazione reso in data 21/12/2017 dal Giudice dott. Luigi Galasso e della parcella proforma con cui il sottoscritto ha addebitato alla Regione Campania il 50% delle competenze, liquidate in solido tra le parti.
Con avviso che si procederà all'emissione della relativa fattura elettronica.
Cordiali saluti.
Il CTU
dott. Ranieri Russo

Allegato(i)

liquidazione compenso CTU.pdf (175 Kb)
PROFORMA REGIONE CAMPANIA.xls (29 Kb)

Relazione illustrativa del disegno di legge a iniziativa della Giunta regionale

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126"

Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è disposto che la legittimità dei debiti fuori bilancio è riconosciuta dal Consiglio regionale con legge, con l'ulteriore previsione – riservata alle circostanze in cui il debito sia originato da titoli giurisdizionali esecutivi – che la legittimità del debito si intende riconosciuta trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta normativa.

Nella definizione delle modalità procedurali intese alla approvazione da parte della Giunta regionale dei disegni di legge ai sensi della citata normativa, con deliberazione di Giunta regionale n. 444/2017 sono state approvate linee operative atte a garantire la presentazione della proposta di un unico disegno di legge, con cui sia riassuntivamente proposto al Consiglio il riconoscimento della legittimità di partite debitorie accorpate, imputabili alle Direzioni Generali interessate.

Il disegno di legge consta di tre articoli e di un allegato.

All'**articolo 1** del disegno di legge si riconosce, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la legittimità di una partita debitoria fuori bilancio della Giunta regionale, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, per un importo complessivo pari a € **1.284.027,69**.

L'**articolo 2** del disegno di legge determina le fonti di finanziamento per i pagamenti, le cui poste contabili sono stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio gestionale corrente.

L'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore della legge.

Allegato al disegno di legge è il prospetto riepilogativo dei titoli esecutivi da cui origina il debito fuori bilancio.

ALLEGATO "B"									
	Titolo del debito			Imputazione					
Scheda rilevazione partita debitoria n°-UOD-Anno	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo spettante	CAP 182	CAP 183	CAP 185	CAP 191	Importo complessivo del debito per ciascuna scheda
Scheda 8_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.	Comune di Rofrano (SA)	€ 3.856,78	€ 3.166,78	€ 690,00			€ 3.856,78
Scheda 9_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli e successivo Decreto di Liquidazione n. 4000	Comune di Torraca (SA)	€ 3.960,15		€ 3.960,15			€ 6.516,75

		emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU e Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).							
			Dott.Mario Napolitano	€ 2.556,60			€ 2.556,60		

Scheda 10_07_2018	Tribunale di Ariano Arpino (AV) -T. A. R. Campania	Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e giudizio innanzi al TAR Campania promosso dal Comune di Casalbore (AV) c/R.C. esecuzione giudicato sentenza Tribunale di Benevento n.68/16.	Comune di Casalbore (AV)	€ 6.456,24		€ 6.456,24			€ 6.456,24
Scheda 11_07_2018	Tribunale di Napoli	Spese in esecuzione della sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n.	Comune di Rofrano (SA)	€ 1.787,25	€ 1.367,20	€ 420,05			€ 1.787,25

		8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).							
Scheda 12_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).	Comune di Casaletto Spartano (SA)	€ 98,30		€ 98,30			€ 1.031,72
			Avv Lembo Gianluca	€ 933,42	€ 933,42				
Scheda 13_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto ingiuntivo n. 6386/2017 emesso dal Tribunale di Napoli il 13/07/2017, ad istanza del Comune di Torre Orsaia (SA).	Comune di Torre Orsaia (SA)	€ 158,00		€ 158,00			€ 1.091,42

			Avv. Domenico Pizzillo	€ 933,42	933,42				
Scheda 14_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 1222/2018 R.G. 15198/2014 del Tribunale di Napoli su Decreto ingiuntivo n. 1602/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2014, ad istanza del Comune di Bellosguardo (SA).	Avv. Elisa Pepe	€ 3.318,24	€ 3.318,24				€ 3.318,24
Scheda 15_07_2018	Tribunale di Benevento	Decreto di liquidazione di onorario n. 11642/2017 emesso dal Tribunale di Benevento il 21/12/2017 a seguito del giudizio	Dott. Ranieri Russo	€ 4.758,00			€ 4.758,00		€ 4.758,00

		Regione Campania su Decreto Ingiuntivo n. 261 del 16/12/2013 promosso dal Comune di Vallesaccarda (AV) innanzi al Tribunale di Ariano Irpino (AV).							
Scheda 17_07_2018	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	Comune di Colle Sannita (BN)	€ 1.091,38	€ 933,42	€ 157,96			€ 1.091,38
Scheda 18_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli ad oggetto opposizione	Comune di Colle Sannita (BN)	€ 4.037,39	€ 4.037,39				€ 4.037,39

		al Decreto Ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).							
Scheda 19_07_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n.419/17 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017 su Decreto Ingiuntivo n. 6313/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).	Comune di Colle Sannita (BN)	€ 3.210,06	€ 3.210,06				€ 3.210,06
Scheda 21_07_2018	Tribunale di Vallo della Lucania (SA)	Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016	Comune di Casal Velino (SA)	€ 2.127,80	€ 2.064,29	€ 63,51			€ 2.127,80

		emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.							
Scheda 25_07_2018	Tribunale di Nocera Inferiore	Sentenza n. 387 del 08/03/2018	Comune di San Marzano sul Sarno	€ 3.647,80	€ 3.647,80				€ 8.767,05
			Studio Legale Associato Viscardi&Grimaldi	€ 3.793,71	€ 3.793,71				
			Ing. Viscardi Saverio	€ 439,93		€ 439,93			
			Ing. D'Avino Gennaro	€ 885,61		€ 885,61			
Scheda 1_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 4378 del 05/10/2015	Sig. Narciso Sabato Antonio Avv. Bonagura Antonio	€ 16.110,63	€ 15.264,02	€ 846,61	€ 0,00		€ 16.110,63

Scheda 2_12_17	Tribunale di Napoli, X Sez. Civile	Decreto Ingiuntivo esecutivo n. 7818 del 24/12/2015	Edil De Pascale srl Avv. Patrizia Angela Diana	€ 6.543,17	€ 3.521,72	€ 3.021,45	€ -		€ 6.543,17
Scheda 4_12_17	Tribunale Regionale Acque Pubbliche	Sentenza n. 3204 del 20/06/2016	Laudati Auto Service s.a.s. Avv. Antonio Bonagura	€ 30.731,41	€ 30.701,91	€ 29,50			€ 30.731,41
Scheda 1_12_2018	Tribunale di Avellino II Sez. Civile	Sentenza n. 1382 del 11/07/2017	Argenio Gerardo + altri	€ 422.818,48	€ 420.196,71	€ 281,85	€ 2.339,92		€ 422.818,48
Scheda 2_12_2018	TAR Campania – Sezione di Salerno	Sentenza n. 00051/2018 del 10/01/2018	Marra Gaetano – Avv. Emilio Paolo Sandulli	€ 2.838,68	€ 2.838,68				€ 2.838,68
Scheda 1_13_2017	TAR Campania	Sentenza n. 6660/2014 pubblicata il 12/01/2015	CAVE SANNITE Srl	€ 1.300,00	€ 1.300,00				€ 1.300,00
Scheda 2_13_2017	TAR Campania	Sentenza n.494 del 28/01/2016	Sig.ra Rinaldi Rosalia	€ 2.724,16	€ 2.724,16				€ 2.724,16
Scheda 5_13_2017	Tribunale di Napoli	Decreto Ingiuntivo n. 1202/2014 del 20/02/2014	Ing. Pasquale Vitale	€ 662,88		€ 662,88			€ 1.902,38

			Avv. Paola Basso	€ 1.239,50	€ 1.239.50				
Scheda 8_13_2017	Commissione Tributaria Provinciale di Napoli	Sentenza n.16370/16 del 10/10/2016	Sig.ra Albanese Fiorentina Maria Cristina	€ 1.000,00	€ 1.000,00				€ 1.000,00
Scheda 1_13_2018	Tribunale di Benevento	Sentenza n. 470 del 06/04/2017	Formato Pietro De Cicco Margherita	€ 772,14	€ 772,14				€ 772,14
Scheda 1_14_2018	T.A.R. di Napoli	Sentenza n. 4245 del 21.07.2009	Esposito Giovanbattista	€ 914,40	€ 914,40				€ 914,40
Scheda 2_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 80 del 18.04.2011	Curcio Antonietta	€ 11.169,31	€ 8.391,90	€ 2.777,41			€ 16.812,09
			Avv. Rossi	€ 5.642,78	€ 5.626,85	15,93			
Scheda 3_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n.17 del 21.01.2013	Morgillo Giuseppa	€ 21.056,66	€ 18.640,34	€ 2.416,32			€ 27.948,97
			Nuzzo Giuseppe	€ 6.892,31	€ 6.892,31				
Scheda 4_14_2018	Giudice di Pace di Arienzo (CE)	Sentenza n. 577 del 29.09.2014	Iovino Maria	€ 1.562,10	€ 1.433,90	€ 128,20			€ 3.194,79
			avv. Clemente Crisci	€ 1.632,69	€ 1.625,47	€ 7,22			

Scheda 5_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1044 del 05.01.2015	Nuzzo Teresa	€ 19.773,54	€ 16.970,31	€ 2.803,23			€ 30.578,09
			Nuzzo Domenico	€ 10.804,55	€ 10.804,55				
Scheda 6_14_2018	T.R.A.P. di Napoli	Sentenza n. 1862 del 23.03.2015	Migliaccio Arturo	€ 27.945,75	€ 25.812,40	€ 2.133,35			€ 37.776,98
			Avv. Rossi	€ 9.831,23	€ 9.806,37	€ 24,86			
Scheda 7_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 206 del 17.06.2015	Corsica Nicola	€ 41.471,39	€ 38.713,39	€ 2.758,00			€ 41.471,39
Scheda 8_14_2018	T.A.R. della Campania di Napoli	Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015	Arch. Giovanni Iodice	€ 2.195,02	€ 291,82		€ 1.903,20		€ 2.195,02
Scheda 9_14_2018	Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche	Sentenza n. 27 del 09.12.2015	Ferrara Carmine	€ 14.926,45	€ 14.864,67	€ 61,78			€ 17.086,66
			avv. Nuzzo Michele	€ 2.160,21	€ 2.156,24	3,97			
Scheda 10_14_2018	Tribunale di Napoli	Sentenza n. 473 del 13.01.2017	IMMARD SRL	€ 2.448,98	€ 2.448,98				€ 2.448,98
Scheda 01_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.1101/16	Iovino Ninfa C.F. VNINNF58	€ 513.660,00	€ 479.200,00	€ 33.100,00	€ 1.250,00	€ 110,00	€ 513.660,00

			D52C129N E Iovino Elvira C.F. VNILVR38T 55C129W; AVV. Roverta Simoncelli C.F. SMNRRT80 T69F839O						
Scheda 02_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3211/16	Nappi Paolo C.F. NPPPLA28 E30E620B	€ 9.637,00	€ 8.637,00	€ 1.000,00			€ 9.637,00
Scheda 03_15_2018	Giudice di pace di Nola	Sentenza n.4680/16	Ferrara Biagio C.F. FRRBG138 R16G283X	€ 5.529,77	€ 5.494,77	€ 35,00			€ 5.529,77
Scheda 04_15_2018	TRAP di Napoli	Sentenza n.3216/16	Pignatelli Carolina; Trinchese Marco; Trinchese Pasquale; Trinchese Felice in qualità di eredi di Trinchese Carlo	€ 39.982,42	€ 36.982,42	€ 3.000,00			€ 39.982,42
			TOTALE	**€ 1.284.027,69**	**€ 1.202.672,66**	**€ 68.437,31**	**€ 12.807,72**	**€ 110,00**	**€ 1.284.027,69**

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.10_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 3851/12-1089/16

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Casalbore (AV) (CF 00230080640).

Oggetto della spesa: Interessi legali relativi al ricorso per l'esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/16 del 09/03/2016, notificato alla Regione Campania in data 29/11/2016.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e giudizio innanzi al TAR Campania promosso dal Comune di Casalbore (AV) c/R.C. esecuzione giudicato sentenza Tribunale di Benevento n.68/16.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Casalbore (AV) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino (AV) alla Via XXX Aprile n.17 ,presso lo studio dell' Avv. Alessio Lazazzera (CF LZZ LSS 59L09 A 489 W), che la rappresenta e difende in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.51 del 14/05/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Ariano Irpino (AV) condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 443.080,60 relativa a ai seguenti decreti di concessione:
   1 n. 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   2. n. 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   3. n. 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46-annualità 2009-2010-2011);
   4. n. 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1728 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44-annualità 2009-2010-2011);
   5. n. 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313.16-annualità 2009-2010-2011);
   6. n. 931 del 31ottobre 2008 per annuali € 30.000,00 (credito maturato € 90.000,00);
   7. n. 486 del 10 dicembre 2008 per annuali € 7.877,08 (credito maturato € 23.631,24);

8. n. 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78-annualità 2009-2010-2011);
9 n. 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18-annualità 2009-2010-2011);
10 n. 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48-annualità 2009-2010-2011);
11 n. 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30-annualità 2009-2010-2011);
12 n.1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65-annualità 2009-2010-2011);
13 n. 609 del 10 settembre 2009 per annuali € 10.273,42 (credito maturato € 30.820,26);
14 n.1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08-annualità 2009-2010-2011);
15 n. 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80-annualità 2010-2011);
16 n. 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36-annualità 2010-2011);
17 n. 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68-annualità 2010-2011);
18 n. 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80-annualità 2010-2011);
19 n. 909 del 26 novembre 2010 per annuali € 9.267,44;
20 n.605 del 07 dicembre 2010 per annuali € 2.582,34;
21 n.611 del 13 dicembre 2010 per annuali € 2.264,90;
22 n.132 del 01 aprile 2011 rettificato con decreto dirigenziale n.170 del 20 marzo 2012 per annuali € 150.000,00.

b. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
c. che con nota prot. 2012 0555630 del 19/07/2012, la competente Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso all'ACG 15 , alla AGC 17, AGC 18 ed all' ACG 12, il Decreto Ingiuntivo n.156/2012 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV),nei limiti della somma di € 443.080,60, oltre interessi moratori, decorrenti dal 12/06/2012e calcolati nella misura legale fino all'effettivo pagamento nonché le spese della procedura che sim liquidano in complessivi € 2.911,00 di cui 536,00 per spese , € 825,00 per diritti ed € 1.550,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
d. che il Decreto Ingiuntivo è munito di formula esecutiva in data 09/07/2012;
e. che con nota prot. 2016 0191151 del 18/03/2016, l'Ufficio Speciale avvocatura Regionale, 60 01 05 ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, UOD 02 copia della sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, promossa dal comune di Casalbore (AV) c/Regione Campania;
f. che con nota prot. 2016 0800848 del 07/12/2016, l'Ufficio Speciale avvocatura Regionale, 60 01 05 ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, UOD 02 l'esecuzione del giudicato relativo alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, promossa dal comune di Casalbore (AV) c/Regione Campania;
g. che dei decreti di concessione di cui al decreto ingiuntivo n. 156/12 e successiva sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, sono di competenza della scrivente UOD i seguenti:

1. n. 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
2. n. 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
3. n. 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46-annualità 2009-2010-2011);

4. n. 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1728 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44-annualità 2009-2010-2011);
5. n. 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313.16-annualità 2009-2010-2011);
6. n. 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78-annualità 2009-2010-2011);
7. n. 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18-annualità 2009-2010-2011);
8. n. 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48-annualità 2009-2010-2011);
9. n 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30-annualità 2009-2010-2011);
10. n.1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65-annualità 2009-2010-2011);
11. n 1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08-annualità 2009-2010-2011);
12. n. 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80-annualità 2010-2011);
13. n. 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36-annualità 2010-2011);
14. n. 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68-annualità 2010-2011);
15. n. 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80-annualità 2010-2011);

per un totale di € 287.523,75, quale sorta capitale;

h. che, con il presente provvedimento si procede al riconoscimento del "debito fuori bilancio" per la sola quota degli interessi legali sulla sorta capitale di competenza, in quanto quest'ultima è stata pagata in corso di giudizio;
i. che il debito pari ad € 6.456,24 per interessi legali,in esecuzione Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania,è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

1. Decreto Dirigenziale:
   a. n. 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   b. n. 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n.1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73-annualità 2009-2010-2011);
   c. n. 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46-annualità 2009-2010-2011);
   d. n. 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1728 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44-annualità 2009-2010-2011);
   e. n. 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n.1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313.16-annualità 2009-2010-2011);
   f. n. 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78-annualità 2009-2010-2011);
   g. n. 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18-annualità 2009-2010-2011);
   h. n. 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48-annualità 2009-2010-2011);
   i. n 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30-annualità 2009-2010-2011);

j. n.1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65-annualità 2009-2010-2011);
k. n 1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08-annualità 2009-2010-2011);
l. n. 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80-annualità 2010-2011);
m. n. 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36-annualità 2010-2011);
n. n. 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68-annualità 2010-2011);
o. n. 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80-annualità 2010-2011);

2. Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania.

TOTALE DEBITO: € 6.456,24 (seimilaquattrocentocinquantasei/24) per interessi legali in esecuzione Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania e di seguito specificato:

COMUNE DI CASLBORE Decreto Ingiuntivo n. 156-12 prat. Avv. n. CC 3851/12							
D.D. n. 1700 del 10/07/2007 rett. DD n. 1332 del 27/10/08 ps. n. 4489179/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1633	24/07/09	I SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	26454/09	13/10/09	€ 0,00
2192	28/10/09	II SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	31067/09	13/10/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 62,07
233	05/12/13	II SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	I SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	II SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
Totale			€ 10.940,76				€ 267,39
D.D. n. 1701 del 10/07/2007 rett. DD n. 1331 del 27/10/08 ps. n. 4489176/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1633	24/07/09	I SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	26454/09	13/10/09	€ 0,00
2192	28/10/09	II SEM 2009	€ 1.823,46	12/06/12	31067/09	13/10/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 62,07
233	05/12/13	II SEM 2010	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	I SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
233	05/12/13	II SEM 2011	€ 1.823,46	12/06/12	13281/13	12/12/13	€ 68,44
Totale			€ 10.940,76				€ 267,39
D.D. n. 2040 del 30/08/2007 rett. DD n. 1702 del 28/11/08 pos. n. 4492658/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1632	24/07/09	I SEM 2009	€ 3.646,91	12/06/12	26421/09	13/10/09	€ 0,00
2191	28/10/09	II SEM 2009	€ 3.646,91	12/06/12	31066/09	03/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 3.646,91	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 124,14
318	07/12/13	II SEM 2010	€ 3.646,91	12/06/12	15061/13	27/12/13	€ 140,63
318	07/12/13	I SEM 2011	€ 3.646,91	12/06/12	15061/13	27/12/13	€ 140,63
318	07/12/13	II SEM 2011	€ 3.646,91	12/06/12	15061/13	27/12/13	€ 140,63
Totale			€ 21.881,46				€ 546,03
D.D. n. 2043 del 30/08/2007 rett. DD n. 1728 del 02/12/08 pos. n. 4508504/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1634	27/07/09	I SEM 2009	€ 748,74	12/06/12	26444/09	19/10/09	€ 0,00
2193	28/10/09	II SEM 2009	€ 748,74	12/06/12	31068/09	09/12/09	€ 0,00

84	22/08/13	I SEM 2010	€ 748,74	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 27,19
332	07/12/13	II SEM 2010	€ 748,74	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 30,80
332	07/12/13	I SEM 2011	€ 748,74	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 30,80
332	07/12/13	II SEM 2011	€ 748,74	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 30,80
Totale			€ 4.492,44				€ 119,59
D.D. n. 2044 del 30/08/2007 rett. DD n. 1701 del 28/11/2008 pos. n. 4508259/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1634	27/07/09	I SEM 2009	€ 718,86	12/06/12	26444/09	19/10/09	€ 0,00
2193	28/10/09	II SEM 2009	€ 718,86	12/06/12	31068/09	09/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 718,86	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 24,47
332	07/12/13	II SEM 2010	€ 718,86	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 27,72
332	07/12/13	I SEM 2011	€ 718,86	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 27,72
332	07/12/13	II SEM 2011	€ 718,86	12/06/12	15105/13	27/12/13	€ 27,72
Totale			€ 4.313,16				€ 107,63
D.D. n. 240 del 19/02/2009 pos. n. 4525205/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1636	27/07/09	I SEM 2009	€ 1.913,63	12/06/12	26457/09	19/10/09	€ 0,00
2195	28/10/09	II SEM 2009	€ 1.913,63	12/06/12	31072/09	09/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.913,63	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 65,14
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 1.913,63	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 73,79
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 1.913,63	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 73,79
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 1.913,63	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 73,79
Totale			€ 11.481,78				€ 286,51
D.D. n. 241 del 19/02/2009 pos. n. 4525871/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1636	27/07/09	I SEM 2009	€ 3.010,53	12/06/12	26457/09	19/10/09	€ 0,00
2195	28/10/09	II SEM 2009	€ 3.010,53	12/06/12	31072/09	09/12/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 3.010,53	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 102,48
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 3.010,53	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 116,09
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 3.010,53	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 116,09
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 3.010,53	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 116,09
Totale			€ 18.063,18				€ 450,75
D.D. n. 242 del 19/02/2009 pos. n. 4525206/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
2017	07/10/09	I SEM 2009	€ 2.679,08	12/06/12	28778/09	25/11/09	€ 0,00
607	19/04/10	II SEM 2009	€ 2.679,08	12/06/12	11020/10	22/07/10	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 2.679,08	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 91,20
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 2.679,08	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 103,31
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 2.679,08	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 103,31
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 2.679,08	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 103,31
Totale			€ 16.074,48				€ 401,13
D.D. n. 243 del 19/02/2009 pos. n. 4525873/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
2017	07/10/09	I SEM 2009	€ 1.731,05	12/06/12	28778/09	25/11/09	€ 0,00
607	19/04/10	II SEM 2009	€ 1.731,05	12/06/12	11020/10	22/07/10	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 1.731,05	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 58,93
417	10/12/13	II SEM 2010	€ 1.731,05	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 66,75
417	10/12/13	I SEM 2011	€ 1.731,05	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 66,75
417	10/12/13	II SEM 2011	€ 1.731,05	12/06/12	16853/13	27/12/13	€ 66,75
Totale			€ 10.386,30				€ 259,18
D.D. n. 1593 del 21/07/2009 pos. n. 4589173/00							

D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
1633	24/07/09	I SEM 2009	€ 5.218,78	12/06/12	26454/09	13/10/09	€ 0,00
2192	28/10/10	II SEM 2009	€ 5.218,78	12/06/12	31067/09	13/10/09	€ 0,00
84	22/08/13	I SEM 2010	€ 5.218,78	12/06/12	7661/13	22/10/13	€ 177,65
771	18/12/13	II SEM 2010	€ 5.218,78	12/06/12	1619/14	05/02/14	€ 207,82
771	18/12/13	I SEM 2011	€ 5.218,78	12/06/12	1619/14	05/02/14	€ 207,82
771	18/12/13	II SEM 2011	€ 5.218,78	12/06/12	1619/14	05/02/14	€ 207,82
Totale			€ 31.312,68				€ 801,11
D.D. n. 1856 del 15/09/2009 pos. n. 4498720/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
989	10/06/10	I SEM 2009	€ 13.674,93	12/06/12	12632/10	23/11/10	€ 0,00
275	15/03/10	I SEM 2009	€ 4.047,76	12/06/12	5729/10	19/05/10	€ 0,00
186	08/03/10	II SEM 2009	€ 13.674,93	12/06/12	8097/10	05/07/10	€ 0,00
277	15/03/10	II SEM 2009	€ 4.047,76	12/06/12	5756/10	19/05/10	€ 0,00
741	25/10/11	I SEM 2010	€ 13.674,93	12/06/12	931/12	17/02/12	€ 0,00
741	25/10/11	I SEM 2010	€ 4.047,76	12/06/12	931/12	17/02/12	€ 0,00
82	21/08/13	II SEM 2010	€ 17.722,68	12/06/12	9805/13	22/11/13	€ 640,93
827	19/12/13	I SEM 2011	€ 17.722,68	12/06/12	1732/14	05/02/14	€ 705,75
827	19/12/13	II SEM 2011	€ 17.722,68	12/06/12	1732/14	05/02/14	€ 705,75
Totale			€ 106.336,11				€ 2.052,43
D.D. n. 1340 del 25/08/2010 pos. n. 4537216/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
593	26/09/11	I SEM 2010	€ 3.817,95	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
593	26/09/11	II SEM 2010	€ 3.817,95	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
1208	30/12/13	I SEM 2011	€ 3.817,95	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 155,80
1208	30/12/13	II SEM 2011	€ 3.817,95	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 155,80
Totale			€ 15.271,80				€ 311,60
D.D. n. 1342 del 25/08/2010 pos. n. 4525207/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
40	14/03/12	I SEM 2010	€ 1.335,34	12/06/12	7303/12	10/09/12	€ 8,23
40	14/03/12	II SEM 2010	€ 1.335,34	12/06/12	7303/12	10/09/12	€ 8,23
1208	30/12/13	I SEM 2011	€ 1.335,34	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 54,49
1208	30/12/13	II SEM 2011	€ 1.335,34	12/06/12	2547/14	13/03/14	€ 54,49
Totale			€ 5.341,36				€ 125,44
D.D. n. 1571 del 04/10/2010 pos. n. 4525218/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
593	26/09/11	I SEM 2010	€ 1.523,42	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
593	26/09/11	II SEM 2010	€ 1.523,42	12/06/12	655/12	14/02/12	€ 0,00
1239	30/12/13	I SEM 2011	€ 1.523,42	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 62,17
1239	30/12/13	II SEM 2011	€ 1.523,42	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 62,17
Totale			€ 6.093,68				€ 124,34
D.D. n. 1572 del 04/10/2010 pos. n. 4525204/00							
D.L.	data	semestre	rata	dec. Interessi	mandato	Timbro pagato	Interessi
37	14/03/12	I SEM 2010	€ 3.573,45	12/06/12	7218/12	10/09/12	€ 22,03
37	14/03/12	II SEM 2010	€ 3.573,45	12/06/12	7218/12	10/09/12	€ 22,03
1239	30/12/13	I SEM 2011	€ 3.573,45	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 145,83
1239	30/12/13	II SEM 2011	€ 3.573,45	12/06/12	2573/14	13/03/14	€ 145,83
totale interessi			€ 14.293,80				€ 335,72
Totale interessi							€ 6.456,24

Totale sorta capitale di competenza			€287.523,75				
	Beneficiari	C.F.	Interessi Cap. 183	Totale debito fuori bilancio			
	Comune di Casalbore (AV)	00230080640	€ 6.456,24				
	Totale debito fuori bilancio			€ 6.456,24			

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV) e del successivo giudizio innanzi al TAR Campania;
2. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo di euro € 6.456,24 (seimilaquattrocentocinquantasei/24).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n. 156/12 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino (AV) il 03/07/2012, ad istanza del Comune di Casalbore (AV);

2. Giudizio innanzi al Tribunale di Benevento su Sentenza n.68/2016-Esecuzione giudicato sentenza Tribunale dio BN n. 68/16.

Napoli, 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0555630 19/07/2012
Settore Contenzioso Civile e Penale
Proponente A G C 12 Area Generale di Coordinamento - Sviluppo Econ
Classifica : 4 1)

N. Pratica

Oggetto 3851/2012 CC
Decreto ingiuntivo n. 156/2012
ad istanza di COMUNE DI CA-
SALBORE
Tribunale di Ariano Irpino

12 AGC SVILUPPO ECONOMICO
Centro Direzionale Is. A/6
80143 – NAPOLI

15 AGC LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE, ATTUAZIONE, ESPROPRIAZIONE
Via De Gasperi 28
80133 - NAPOLI

17 AGC ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE GIOVANILI E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU' – OSSERVATORIO REGIONALE
Centro Direzionale Is. A/6
80143 – NAPOLI

18 AGC ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALE, SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO
Centro Direzionale Is. A/6
80143 - NAPOLI

Si trasmette copia del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ariano Irpino ad istanza del Comune di Casalbore, relativo al mancato pagamento degli ammortamenti dei 22 mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della L. R. n. 1 del 30/1/2008 (art. 3 e 27) . significando che per consentire gli adempimenti di rito, codeste Aree, ciascuna per quanto di propria competenza, dovrà far pervenire a questa Avvocatura, entro 10 giorni dalla presente, una dettagliata relazione contenente ogni elemento utile per l'esame della pratica e copia dei documenti idonei per supportare l' eventuale opposizione.

Si precisa che il decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, per cui lo stesso trascorsi 120 giorni dalla notifica, potrà essere eseguito coattiva-

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

N. Pratica .....

Oggetto: .....

mente nei confronti della Regione Campania, in quanto l'eventuale opposizione che si dovesse proporre non determina in automatico la sospensione dell'esecuzione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv.Lucrezio
Tel.081/7963768

D.I. 156/12

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
11 LUG 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia

N. 1186 CRON.
Rac. 102 REP.

Studio Legale Associato
Marenghi, Lazzazzera & Partners
Via XXV Aprile 17 tel. 0825828432 fax 0825871343
83031 Ariano I. (AV) Italia
e.mail: assolex@libero.it
e.mail:studiolazzazzeramarenghi@virgilio.it
PEC Avv. Lazzazzera:
alessio.lazzazzera@ordineavvocatiariano irpino.org
PEC Avv. Marenghi
raffaele.marenghi@ordineavvocatiarianoirpino.org
Via Roma 51 tel. 0825819956 fax 0825819833
83037 Montecalvo I. (AV) Italia

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

N. 523/12 R.G.

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco p.t.-, con sede in Casalbore (AV) alla Piazza Municipio n.1 (P.IVA 00230080640), elett.te dom.ta in Ariano Irpino (AV) alla Via XXV Aprile n.17 presso lo Studio dell'Avv. Alessio Lazazzera (C.F. LZZ LSS 59L09 A 489W) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine del presente atto, in virtù di delibera di G.C. n.51 del 14/05/2012 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria mediante utenze fax, e-mail e pec in alto indicate

Delego l'avv. Alessio Lazazzera del Foro di Ariano I. (AV) a rappresentarmi e difendermi, con ogni più ampio potere di facoltà di legge, nel presente giudizio nonché in ogni sua fase successiva, incompreso la fase di esecuzione e di attuazione di provvedimenti cautelari nonché in grado di appello. Autorizzo il nominato difensore a proporre domande riconvenzionali ed opposizioni a transigere e conciliare, incassare quietanzare, nominare, a mia esclusiva spesa, sostituti e consulenti di parte con qualifica, ed ogni altro, nell'operato ed esonero da responsabilità e rendiconto.
DICHIARO: di essere stato informato anticipatamente, esaurientemente e chiaramente, e comunque prima del formale mandato, della possibilità di potermi avvalere del procedimento di mediazione. Dichiaro altresì, di essere stato preliminarmente informato che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; • il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro; • dell'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici e il criterio di calcolo; • delle tabelle delle indennità proposte agli organismi costituiti da enti privati, • delle maggiorazioni massime dalla eventuale dovute, non superiori al venticinque percento, nell'ipotesi di successo della mediazione; • della riduzione minima delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1 Decreto Legislativo 4 marzo 2010 N. 28
Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Ariano Irpino (AV) alla via XXV Aprile n.17.
Faciano avv. Raffaele
p.t. di Sindaco Comune di Casalbore

PREMESSO

- che, in forza della Legge Regionale n.1 del 30/01/2008 – artt. 3 e 27 – il Comune di Casalbore – in persona del suo legale rapp.te p.t., per realizzare investimenti, ha contratto n. 22 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per la cui copertura ha regolarmente ottenuto altrettanti decreti di finanziamento da parte della Regione Campania (cfr. doc. all.);
- che tale normativa prevede che il contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti venga sottoscritto direttamente dall'Ente Locale - che ne assume l'onere - mentre, per i relativi ammortamenti, concorre la Regione Campania mediante versamento diretto al Comune, in ratei semestrali, della quota annuale del contributo stabilito;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. NAVIGAZIONE
12 LUG 2012

Per legalizzazione ed autentica.
Avv. Alessio Lazzazzera.

- che l'omessa erogazione dei fondi assegnati coi decreti di finanziamento è fonte di gravissimi danni economici per la ricorrente che, avendo contratto obbligazioni per investimenti mediante le somme erogatele dalla Cassa DD. e PP. e confidando nella puntuale corresponsione dei ratei di finanziamento da parte della Regione, è tenuta farvi fronte ed a rimborsare con risorse proprie i ratei semestrali alla Cassa DD. e PP.;

- che nonostante l'invito e diffida avanzato dal Sindaco del Comune di Casalbore in data 18/7/2011 prot. n.1959, la Regione Campania non ha provveduto al pagamento del credito già suo tempo maturato al quale si sono andati a sommare gli ulteriori crediti all'attualità.

RICORRE

Alla S.V. affinché ritenuta la propria competenza nonché la liquidità e l'esigibilità del credito ingiunga alla **Regione Campania, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla Via Santa Lucia n.81,** di pagare al ricorrente la complessiva somma di **Euro 443.080,60** (salvo err. ed omiss), oltre agli interessi di legge a far data dalla maturazione dei singoli crediti e sino all'effettivo e definitivo soddisfo, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, nonché le spese e competenze tutte di procedura oltre IVA, CAP e spese generali forfettizzate.

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
SETTORE CIVILE

IL PRESIDENTE

N 523/2012 R.G.A.C.

- Letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato in data 12 giugno 2012 dal Comune di Casalbore in persona del Sindaco p.t.;

- ritenuta la competenza di questo Tribunale con riferimento al luogo (accredito su conto corrente aperto presso la BCC Irpina filiale di Casalbore) in cui le obbligazioni di pagamento avrebbero dovuto essere adempiute;

- esaminata la documentazione prodotta dal ricorrente;

- rilevato che il credito fatto valere è fondato sui seguenti 22 decreti dirigenziali di impegno di spesa emessi dalla Giunta regionale della Campania;

- considerato che i primi 14 decreti si riferiscono ad impegni di spesa con obbligo di pagamenti semestrali per venti annualità decorrenti dal 01 gennaio 2009, per cui alla data di presentazione del presente ricorso risultavano maturate tre annualità; che i decreti dal n 15 al n 18 si riferiscono ad impegni di spesa con obbligo di pagamenti semestrali per venti annualità decorrenti dal 01 gennaio 2010 per cui alla data di presentazione del presente ricorso risultavano maturate due annualità e che i decreti dal n 19 al n 22 si riferiscono ad impegni di spesa con obbligo di pagamenti semestrali per venti annualità decorrenti dal 01 gennaio 2011, per cui alla data di presentazione del presente ricorso risultava maturata un'annualità :

1) n 1700 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n 1332 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73);

2) n 1701 del 10 luglio 2007 rettificato con decreto n 1331 del 27 ottobre 2008 per annuali € 3.646,91 (credito maturato € 10.940,73);

3) n 2040 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n 1702 del 28 novembre 2008 per annuali € 7.293,82 (credito maturato € 21.881,46);

4) n 2043 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n 1728 del 02 dicembre 2008 per annuali € 1.597,48 (credito maturato € 4.792,44);

5) n 2044 del 30 agosto 2007 rettificato con decreto n 1701 del 28 novembre 2008 per annuali € 1.437,72 (credito maturato € 4.313,16);

6) n 931 del 31 ottobre 2008 per annuali € 30.000,00 (credito maturato € 90.000,00);

7) n 486 del 10 dicembre 2008 per annuali € 7.877,08 (credito maturato € 23.631,24);

8) n 240 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.827,26 (credito maturato € 11.481,78);

9) n 241 del 19 febbraio 2009 per annuali € 6.021,06 (credito maturato € 18.063,18);

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Rodolfo DANIELE

10) n 242 del 19 febbraio 2009 per annuali € 5.358,16 (credito maturato € 16.074,48);
11) n 243 del 19 febbraio 2009 per annuali € 3.462,10 (credito maturato € 10.386,30);
12) n 1593 del 21 luglio 2009 per annuali € 10.437,55 (credito maturato € 31.312,65);
13) n 609 del 10 settembre 2009 per annuali € 10.273,42 (credito maturato € 30.820,26);
14) n 1856 del 15 settembre 2009 per annuali € 35.445,36 (credito maturato € 106.336,08);
15) n 1340 del 25 agosto 2010 per annuali € 7.635,90 (credito maturato € 15.271,80);
16) n 1342 del 25 agosto 2010 per annuali € 2.670,68 (credito maturato € 5.341,36);
17) n 1571 del 04 ottobre 2010 per annuali € 3.046,84 (credito maturato € 6.093,68);
18) n 1572 del 04 ottobre 2010 per annuali € 7.146,90 (credito maturato € 14.293,80);
19) n 909 del 26 novembre 2010 per annuali € 9.267,44;
20) n 605 del 07 dicembre 2010 per annuali € 2.582,34;
21) n 611 del 13 dicembre 2010 per annuali € 2.264,90;
22) n 132 del 01 aprile 2011 rettificato con decreto dirigenziale n 170 del 20 marzo 2012 per annuali € 150.000,00;

- rilevato pertanto che è stata data prova scritta del diritto di credito fatto valere; che l'intero credito maturato alla data di presentazione del ricorso introduttivo del presente procedimento monitorio ammontava ad € 596.089,81; che tuttavia il ricorrente ha chiesto l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per **€ 443.080,60**; che una formale messa in mora dell'Ente debitore si è avuta con la presentazione della domanda giudiziale; che sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione sotto il profilo della natura dei titoli di credito prodotti (atti pubblici in quanto decreti emessi da dirigenti pubblici);

P.Q.M.

Visti gli artt. 633 e sgg. c.p.c.;

INGIUNGE

alla Regione Campania in persona del presidente della Giunta Regionale p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia di pagare al Comune ricorrente in persona del Sindaco p.t., senza dilazione, la somma di **€ 443.080,60 (quattrocento-quarantatremilaottanta/60 cent.)** per la causale di cui al ricorso che precede oltre gli interessi moratori, decorrenti dal 12 giugno 2012 e calcolati nella misura legale fino all'effettivo pagamento nonchè le spese della presente procedura che si liquidano in complessivi **€ 2.911,00 (duemilanovecentoundici/00 cent.)** di cui € 536,00 per spese, € 825,00 per diritti ed € 1.550,00 per onorari oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge. ----------

Dichiara il presente decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.--

Avverte l'ingiunto che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto può essere fatta opposizione.----------

Ariano Irpino, 03 luglio 2012

IL CANCELLIERE
Giovanni ARPINO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Rodolfo DANIELE)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ariano Irpino, li 31 LUG. 2012
IL CANCELLIERE
Giovanni ARPINO

TRIBUNALE di ARIANO IRP.
Presentata dall'avv. Ilmio
Dottoressa
N. 2 Partita di n. 6
facciate [illegible] urgenza. Data
Bastano € 2,10 (euro dieci
[illegible] copie.
Ariano Irpino, li 4.7.12
Il Funzionario Responsabile
Rilasciata il - 3 LUG. 2012
Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa [illegible] SILVESTRI

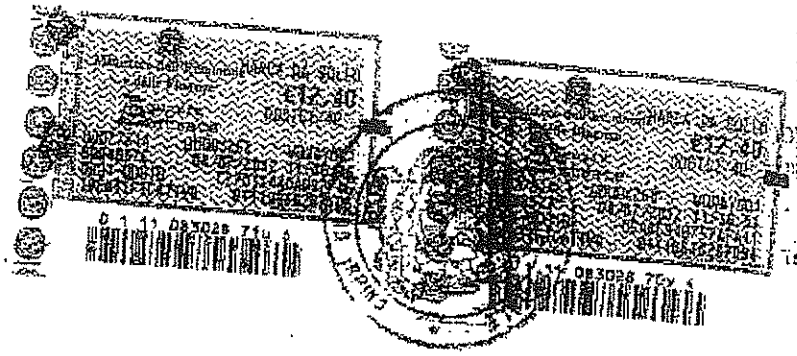

TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comunicazione a tutti gli interessati [illegible] sono
[illegible] e comunque aventi [illegible]
Pubblico Ministero, [illegible]
[illegible]
[illegible] originale
[illegible] per la prima volta, a
richiesta del [illegible] Dottoressa Ilmio
per [illegible] esecuzione.
Ariano Irpino, li - 9 LUG. 2012
Il Cancelliere

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Antonietta SILVESTRI

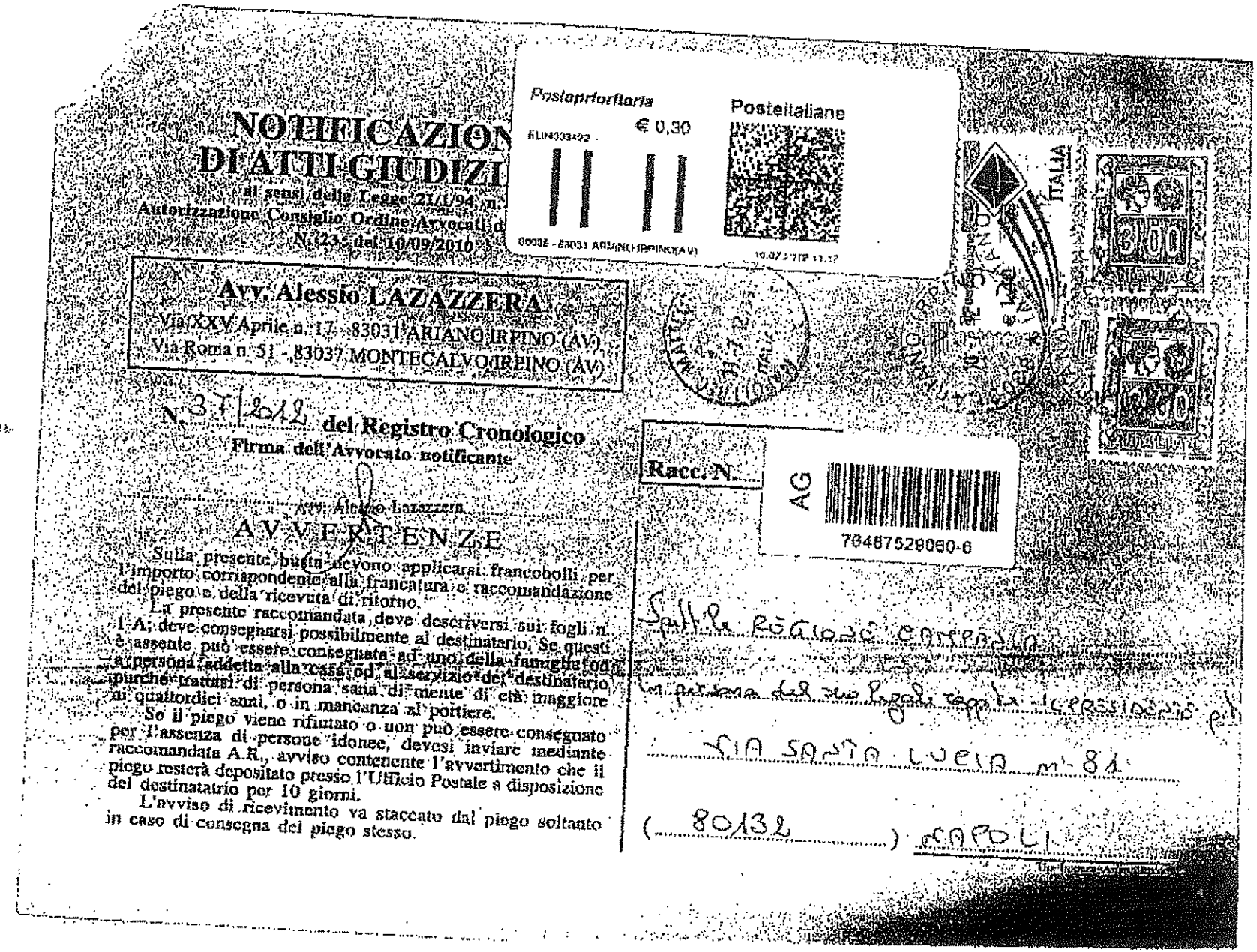

NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZI
ai sensi della Legge 21/1/94, n.
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati d
N.123 del 10/09/2010

Avv. Alessio LAZZARA
Via XXV Aprile n. 17 - 83031 ARIANO IRPINO (AV)
Via Roma n. 51 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

N. 37/2012 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Avv. Alessio Lazzara

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Posteprioritaria
€ 0,30
Posteitaliane

Racc. N.

AG
70487529090-6

Sig.ra Rosaria Cotrano
c/o persona dei suoi Propri sopra la residenza
Via Santa Lucia n. 81
(80132) Napoli

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60.01.05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53- DG 08- UOD 02
Unità Operativa Dirigenziale Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Osservatorio Regionale Appalti
Via A. De Gasperi, 28
N A P O L I

Avv. Filomena Luongo

C.C. 3851/2012 promosso dal Comune di Casalbore c/ Regione Campania
Oggetto: Giudizio innanzi al Tribunale di Benevento su sentenza n.68/2016

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio parere motivato circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del Tribunale di Benevento n. 68/2016, depositata in data 09/03/2016, allegata in copia, inerente al giudizio in oggetto.

IL DIRIGENTE DELL'AUOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

/gmp

1089/2016 (385/2012)

Studio Legale
Avv. Alessio Lazazzera
Via XXV Aprile 17 tel. 0825628423 fax 0825-51342
83031 Ariano I. (AV) Italia
c.f.: LZZLSS59L09A489W
e.mail: assoleg@libero.it
PEC:alessio.lazazzera@ordineavvocatiariranoirpino.org
Via Roma 51 tel. 0825981955 fax 0825981883
83037 Montecalvo I. (AV) Italia

T.A.R. DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
RICORSO PER OTTEMPERANZA DI GIUDICATO CIVILE

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco – p.t., con sede in Casalbore alla Piazza Municipio n.1 – P.IVA 00230080640 – rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento – C.F. LZZ LSS 59L09 A489W – e con questi elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F.P. Volpe n.37 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Carrella giusta mandato a margine del presente atto e in virtù di delibera di G.C. n.137 del 03/11/2016 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria mediante le seguenze:
e.mail: assoleg@libero.it
P.E.C. alessio.lazazzera@ordineavvocatiariranoirpino.org
fax. n.0825/871342

per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Sig.or G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario – Avv. Maria Filomena Luongo – e, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016.

F A T T O

In data 12/06/2012 il COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco – p.t. depositava presso l'ex Tribunale di Ariano Irpino ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., per richiedere il pagamento della somma di Euro 443.080,60 oltre interessi (salvo err. & omiss.) a seguito della mancata erogazione, da parte della stessa, dei fondi assegnati con decreti di finanziamento per la realizzazione di investimenti e per il quali il Comune aveva contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2008, 2009 e 2010 con inizio di ammortamento rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011.
La Regione Campania proponeva tempestiva opposizione sostenendo che il pagamento delle rate di mutuo chieste con il decreto ingiuntivo erano state in parte pagate.
Il Comune di Casalbore si costituiva in giudizio, precisando che dopo l'emissione e la notifica del D.I., la Regione Campania aveva provveduto ad effettuare pagamenti per un importo complessivo pari ad Euro 204.817,38 rimanendo creditore della differenza pari ad Euro 238.263,22.
La causa veniva definita, con parziale accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I., con sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento, debitamente notificata in data 15/03/2016 e passata in cosa giudicata.
La sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento veniva munita di formula esecutiva in data 17/5/2016 e notificata alla REGIONE CAMPANIA in data 23/5/2016 e, nonostante siano decorsi i termini di legge, la stessa non ha ancora provveduto al pagamento delle seguenti somme:

1. Euro 238.263,22 per sorta capitale liquidata in sentenza;
2. Euro 13.246,13 per interessi legali maturati dal 12/06/2012 all'attualità;
3. Euro 268,00 pari al 50% delle spese liquidate in D.I.;
4. Euro 412,50 pari al 50% dei diritti liquidati in D.I.;

Delego l'avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento a rappresentarmi, a difendermi con ogni più ampio potere e facoltà di legge, nel presente giudizio, nonché in ogni sua fase successiva, ivi compresa la fase di esecuzione e di attuazione di provvedimenti cautelari, nonché in grado di appello civile per la proposizione dell'appello incidentale. Autorizzo il nominato difensore a proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi ed opposizioni, a transigere e conciliare, incassare, quietanzare, nominare, a mio esclusivo spese, sostituti e consulenti di parte con natura, sin da ora, dell'operato ed esonero da responsabilità e rendiconto.
Dichiaro:
di essere stato informato della facoltà di esperire procedura conciliativa e dei benefici fiscali connessi;
di aver ricevuto esaustiva informazione verbale e tanto per me espressa anche ai sensi ed ordine alla complessità ed alle peculiarità della procedura nonché delle relative spese e competenze professionali;
di aver avuto adeguata informazione circa la polizza che garantisce la r.c. del difensore mediante comunicazione della denominazione ed indirizzo (sede legale) della compagnia ass. del n. di polizza e del relativo massimale.
Eleggo domicilio con Voi in Salerno alla Via F.P. Volpe n.37 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Carrella.

Per identificazione ed autentica
Avv. Alessio Lazazzera il quale ex art. 170 u.c. c.p.c. e 133/3 D.P.R. n. 115/2002 e succ. modi. ed integr. indica le seguenti modalità per ricevere le comunicazioni di cancelleria:
fax 0825619833
e.mail: assoleg@libero.it
PEC:alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org

– 1 DIC. 2016

5. Euro 775,00 pari al 50% degli onorari liquidati in D.I.
6. Euro 148,44 per spese generali forf. 12,50%;
7. Euro 53,44 per CAP 4%;
8. Euro 305,66 per IVA 22%;
9. Euro 5.000,00 per onorario liquidato in sentenza;
10. Euro 750,00 per spese generali forf. 15%;
11. Euro 230,00 per CAP 4%
12. Euro 1.315,60 per IVA 22%
13. Euro 15.289,46 per tassa di registro D.I.n 156/12 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 3 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 9.144,73;
14. Euro 7.633,54 per tassa di registro sentenza n.68/2016 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 4 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 3.816,77

Per quanto innanzi, constatato il persistente ed attuale inadempimento

R I C O R R E

al codesto Tribunale affinché si sostituisca alla REGIONE CAMPANIA inadempiente, in persona del suo legale rapp.te p.t., e disponga la liquidazione delle somme dovute in virtù della sentenza n.68/2016, oltre le spese di notifica pari ad Euro 10,28 e le spese per contributo unificato pari ad Euro 300,00 ed ogni altra connessa per attuali complessivi Euro 274.039,77 (salvo altro, err. ed omiss.) nominando, se opportuno o necessario, un commissario *ad acta*.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per il commissario *ad acta* da porre a diretto carico della medesima REGIONE CAMPANIA

Unitamente al presente ricorso deposita:

1. Delibera G.C. n.137/2016 esecutiva;
2. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento notificata in data 15/03/2016 al difensore domiciliatario della Regione Campania;
3. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva notificata in data 23/05/2016 alla Regione Campania;
4. Decreto Ingiuntivo n.156/2012 Tribunale di Ariano Irpino;
5. Certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento rilasciata in data 17/05/2016 di definitività della sentenza n.68/2016 Trib. Benevento;
6. Cartella esattoriale per tassa di registro;
7. Avviso di liquidazione Agenzia Entrate Benevento per tassa di registro sentenza n.68/2016.

Ex art.13 comma 6-bis D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. dichiara che il valore della controversia è di Euro 274.039,77 con C.U. di Euro 300,00.

Ariano Irpino-Napoli li 16 novembre 2016

Avv. Alessio Lazazzera

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE
Io sottoscritto Avv. ALESSIO LAZAZZERA, nella qualità e con il domicilio indicati, munito di procura ad litem ex art.83 C.p.c. ho notificato - ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n.53, **a tanto autorizzato con Delibera dell'ex Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino adottata il 10/09/2010 n.23 e previa iscrizione al n.34/2016 del proprio registro cronologico** - mediante spedizione in plico raccomandato a.r. dall'Ufficio Postale di Ariano Irpino, copia conforme all'originale della suesteso ricorso per ottemperanza di giudicato civile promosso innanzi al TAR DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO – nell'interesse del COMUNE DI CASALBORE contro la REGIONE CAMPANIA a:

1. **REGIONE CAMPANIA**, in persona del suo legale rapp.te – il Presidente - p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

Avv. Alessio Lazazzera

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0332015 09/05/2017 14,08
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530802 UOD tecnico-amm.va LL.PP. Ope...
Classifica : 4.

Alla Direzione Generale per i
Lavori Pubblici e la Protezione
Civile (53-08)
U.O.D. 02
Via de Gasperi n° 28
80133 NAPOLI

Prat. n° 398/2017

Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Comune Di Casalbore**
C / R.C.
Esecuzione giudicato sentenza Tribunale di BN n° 68/16

Di seguito e con riferimento alla pregressa corrispondenza di pari oggetto, e da ultimo alla nota prot. n° 800848 del 07/12/16, si trasmette, copia del ricorso in riassunzione promosso dal ricorrente dinanzi al TAR Campania - Napoli, per l'esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del Benevento n° 68/16 del 09/03/16, notificato alla Regione Campania in data 28/04/2017.

Nel sollecitarne l'urgente riscontro, si comunica che questa Avvocatura provvederà a costituirsi nel presente gravame.

IL RESPONSABILE U.O.D.05
- Avv. Lidia Buonfonno -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Marina d'Elia -

gc

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
10 MAG. 2017
Il Dirigente

Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963684

CA 398/2017

UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO
02 MAG 2017
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Studio Legale
Avv. ALESSIO LAZZERA
CASSAZIONISTA
Via XXV Aprile 17 tel. 0825828422 fax 0825871342
83031 Ariano I. (AV) Italia
e.mail: assoleg@libero.it
e.mail:studiolazazzeramarenghi@virgilio.it
PEC Avv. Lazazzera:
alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org
Via Roma 51 tel. 0825819956 fax 0825818833
83037 Montecalvo I. (AV) Italia

(v. CA 1089/2016 e CC/3851/12)

T.A.R. DELLA CAMPANIA - NAPOLI -

RICORSO EX ART. 15/4 C.P.A. PER:

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Casalbore alla Piazza Municipio n.1 - P.IVA 00230080640 - rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento - C.F. LZZLSS59L09 A489W - e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. Sanfelice n. 24 presso l'avv. Silvio Piantanida giusta mandato a margine del presente atto e in virtù di delibera di G.C. n.137 del 03/11/2016 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria mediante le seguenti utenze:

e.mail: assoleg@libero.it

P.E.C. alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org

fax. n.0825/871342:

Delego l'avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento a rappresentarmi e difendermi, con ogni più ampio potere e facoltà di legge, nel presente giudizio ed in ogni sua fase successiva, ivi compresa la fase di esecuzione. Autorizzo il nominato difensore a proporre domande riconvenzionali ed opposizioni, a transigere e conciliare, incassare, quietanzare, nominare, a mie esclusive spese, sostituti e consulenti di parte con ratifica, sin da ora, dell'operato ed esonero da responsabilità e rendiconto.
Eleggo domicilio con Voi in Npoli alla Via G. Sanfelice n. 24 presso l'avv. Silvio Piantanida.
Comune di Casalbore
Il Sindaco
Avv. Raffaele Fabiano

Per identificazione ed autentica.
Avv. Alessio Lazazzera il quale ex art.170 u.c. c.p.c. e 13/3 D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. indica le seguenti modalità per ricevere le comunicazioni di cancelleria
Fax. 0825/871342
e.mail: assoleg@libero.it
PEC:
alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org

CONTRO

REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. con sede in Via S. Lucia di Napoli ed elett.te dom.ta presso i suoi difensori avv.ti Masimo Lacatena e Maria Filomena Luongo in Salerno alla Via Abella Salernitana 3;

per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Signor G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario – Avv. Maria Filomena Luongo - e, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016.

1 03 MAG 2017

Premesso

Che con ricorso ritualmente notificato il comune di Casalbore, in persona del l.r.p.t., adiva il T.A.R. Campania sez. di Salerno per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Signor G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario - Avv. Maria Filomena Luongo - e passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016;

che il detto ricorso di seguito integralmente si trascrive ad ogni effetto di legge;

" T.A.R. DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
RICORSO PER OTTEMPERANZA DI GIUDICATO CIVILE
****

COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco -p.t., con sede in Casalbore alla Piazza Municipio n.1 - P.IVA 00230080640 - rapp.to e difeso dall'Avv. Alessio Lazazzera del Foro di Benevento - C.F. LZZ LSS 59L09 A489W - e con questi elettivamente domiciliato in Salerno alla Via F.P. Volpe n.37 presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Carrella giusta mandato a margine del presente atto e in virtù di delibera di G.C. n.137 del 03/11/2016 esecutiva ex lege, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria mediante le seguenti utenze:
e.mail: assoleg@libero.it
P.E.C. alessio.lazazzera@ordineavvocatiarianoirpino.org
fax. n.0825/871342
per l'esecuzione sentenza n.68/2016 emessa in data 10/2/2016 dal Signor G.O.T. del Tribunale di Benevento debitamente notificata in data 15/3/2016 al difensore domiciliatario – Avv. Maria Filomena Luongo - e, passata in giudicato, giusta attestazione della Cancelleria Civile del Tribunale di Benevento del 17/5/2016

F A T T O

In data 12/06/2012 il COMUNE DI CASALBORE, in persona del suo legale rapp.te – il Sindaco – p.t. depositava presso l'ex Tribunale di Ariano Irpino ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t., per richiedere il pagamento della somma di Euro

443.080,60 oltre interessi (salvo err. & omiss.) a seguito della mancata erogazione, da parte della stessa, dei fondi assegnati con decreti di finanziamento per la realizzazione di investimenti e per il quali il Comune aveva contratto mutui con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2008, 2009 e 2010 con inizio di ammortamento rispettivamente nel 2009, nel 2010 e nel 2011.

La Regione Campania proponeva tempestiva opposizione sostenendo che il pagamento delle rate di mutuo chieste con il decreto ingiuntivo erano state in parte pagate.

Il Comune di Casalbore si costituiva in giudizio, precisando che dopo l'emissione e la notifica del D.I., la Regione Campania aveva provveduto ad effettuare pagamenti per un importo complessivo pari ad Euro 204.817,38 rimanendo creditore della differenza pari ad Euro 238.263,22.

La causa veniva definita, con parziale accoglimento dell'opposizione e revoca del D.I., con sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento, debitamente notificata in data 15/03/2016 e passata in cosa giudicata.

La sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento veniva munita di formula esecutiva in data 17/5/2016 e notificata alla REGIONE CAMPANIA in data 23/5/2016 e, nonostante siano decorsi i termini di legge, la stessa non ha ancora provveduto al pagamento delle seguenti somme:

1. *Euro 238.263,22 per sorta capitale liquidata in sentenza;*
2. *Euro 13.246,13 per interessi legali maturati dal 12/06/2012 all'attualità;*
3. *Euro 268,00 pari al 50% delle spese liquidate in D.I.;*
4. *Euro 412,50 pari al 50% dei diritti liquidati in D.I.;*
5. *Euro 775,00 pari al 50% degli onorari liquidati in D.I.*
6. *Euro 148,44 per spese generali forf. 12,50%;*
7. *Euro 53,44 per CAP 4%;*
8. *Euro 305,66 per IVA 22%;*
9. *Euro 5.000,00 per onorario liquidato in sentenza;*
10. *Euro 750,00 per spese generali forf. 15%;*
11. *Euro 230,00 per CAP 4%*
12. *Euro 1.315,60 per IVA 22%*
13. *Euro 18.289,46 per tassa di registro D.I.n.156/12 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 3 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 9.144,73;*
14. *Euro 7.633,54 per tassa di registro sentenza n.68/2016 di cui da rimborsare la metà in virtù della statuizione di compensazione parziale sub 4 contenuta nella sentenza n.68/2016 = Euro 3.816,77.*

Per quanto innanzi, constatato il persistente ed attuale inadempimento

R I C O R R E

a codesto Tribunale affinché si sostituisca alla REGIONE CAMPANIA inadempiente, in persona del suo legale rapp.te p.t., e disponga la liquidazione delle somme dovute in virtù della sentenza n.68/2016, oltre le spese di notifica pari ad Euro 10,28 e le spese per contributo unificato pari ad Euro 300,00 ed ogni altra connessa per attuali complessivi Euro 274.039,77 (salvo altro, err. ed omiss.) nominando, se opportuno o necessario, un commissario ad acta.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per il commissario ad acta da porre a diretto carico della medesima REGIONE CAMPANIA.

Unitamente al presente ricorso deposita:

1. *Delibera G.C. n.137/2016 esecutiva;*
2. *Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento notificata in data 15/03/2016 al difensore domiciliatario della Regione Campania;*
3. *Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva notificata in data 23/05/2016 alla Regione Campania;*
4. *Decreto Ingiuntivo n.156/2012 Tribunale di Ariano Irpino;*
5. *Certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento rilasciata in data 17/05/2016 di definitività della sentenza n.68/2016 Trib. Benevento;*
6. *Cartella esattoriale per tassa di registro;*
7. *Avviso di liquidazione Agenzia Entrate Benevento per tassa di registro sentenza n.68/2016.*

Ex art.13 comma 6-bis D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. dichiara che il valore della controversia è di Euro 274.039,77 con C.U. di Euro 300,00.

Ariano Irpino-Napoli li 16 novembre 2016

Avv. Alessio Lazazzera"

Che, nel giudizio inter partes segnato al n. 2007/2017 Reg. Ric. si costituiva l'Amministrazione Regionale con il patrocinio dell'avvocatura dell'ente;

che il T.A.R. adito, con ordinanza n.715/17 del 15.03.2017, pubbl. e comunicata a mezzo p.e.c. il 10.04.2017, dichiarava la propria incompetenza per territorio ed indicava il T.A.R. Campania sez. di Napoli quale Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia;

che la ricorrente intende riassumere, così come in effetti con il presente atto, riassume ai fini ed effetti di cui all'art. 14/3 C.P.A. il giudizio affinché prosegua innanzi all' A.G. ritenuta competente:

Ricorre

a codesto Tribunale per la riassunzione del giudizio ed affinché, acquisito il fascicolo segnato al n. 2007/2017 Reg. Ric. dal T.A.R. di Salerno, si sostituisca alla REGIONE CAMPANIA inadempiente, in persona del suo legale rapp.te p.t., e disponga la liquidazione delle somme dovute in virtù della sentenza n.68/2016 come innanzi indicate, oltre le spese di notifica pari ad Euro 10,28 e le spese per contributo unificato pari ad Euro 300,00 ed ogni altra connessa per attuali complessivi Euro 274.039,77 (salvo altro, err. ed omiss.) nominando, se opportuno o necessario, un commissario ad acta.

Con vittoria delle spese e competenze del giudizio, ivi comprese quelle per il commissario ad acta da porre a diretto carico della medesima REGIONE CAMPANIA.

Unitamente al presente ricorso deposita:

1. Delibera G.C. n.137/2016 esecutiva;
2. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento notificata in data 15/03/2016 al difensore domiciliatario della Regione Campania;
3. Sentenza n.68/2016 del Tribunale di Benevento munita di formula esecutiva notificata in data 23/05/2016 alla Regione Campania;

4. Decreto Ingiuntivo n.156/2012 Tribunale di Ariano Irpino;

5. Certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento rilasciata in data 17/05/2016 di definitività della sentenza n.68/2016 Trib. Benevento;

6. Cartella esattoriale per tassa di registro;

7. Avviso di liquidazione Agenzia Entrate Benevento per tassa di registro sentenza n.68/2016.

Ex art.13 comma 6-bis D.P.R. n.115/2002 e succ. mod. ed integr. dichiara che il valore della controversia è di Euro 274.039,77 con C.U. di Euro 300,00 già assolto.

Ariano Irpino-Napoli li 26 aprile 2017

Avv. Alessio Lazazzera

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di Aprile

io sottoscritto Avv. ALESSIO LAZAZZERA, nella qualità e con il domicilio indicati, munito di procura ad litem ex art.83 C.p.c. ho notificato - ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n.53, a tanto autorizzato con Delibera dell'ex Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino adottata il 10/09/2010 n.23 e previa iscrizione al n.**11/2017** del proprio registro cronologico - mediante spedizione in plico raccomandato a.r. dall'Ufficio Postale di Ariano Irpino, copia conforme all'originale della suesteso ricorso in riassunzione e per ottemperanza di giudicato civile promosso innanzi al TAR DELLA CAMPANIA – SEZIONE di Napoli - nell'interesse del COMUNE DI CASALBORE contro la REGIONE CAMPANIA a:

1. REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te – il Presidente - p.t., con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

   Avv. Alessio Lazazzera

2. avv.to Massimo Lacatena n.q. di difensore domiciliatario di REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. in Salerno alla Via Abella Salernitana 3.

   Avv. Alessio Lazazzera

3. avv. Maria Filomena Luongo n.q. di difensore domiciliatario di REGIONE CAMPANIA in persona del l.r.p.t. in Salerno alla Via Abella Salernitana 3.

   Avv. Alessio Lazazzera

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 11_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 400/13

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Rofrano (SA) (C.F.00534600655).

Oggetto della spesa: Spese in esecuzione della sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n. 8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n.5204/17 RG 6053/13 su Decreto ingiuntivo n. 8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. la Regione Campania con decreto n. 914 del 25/08/2008, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 16.235,16 annui pari ad € 8.117,68 semestrali,(mutuo posizione n. 4509732 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di realizzazione area attrezzata in via Pastena);
b. la Regione Campania con decreto n. 915 del 25/08/2008, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.847,79 annui pari ad € 4.426,99 semestrali,(mutuo posizione n. 4509718 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di sistemazione della strada comunale Tressanti-Varra);
c. il Comune di Rofrano (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n.3 presso e nello studio dell' Avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01/10/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 25.082,95, relativa:
   c.1 Anno 2010 decreto di concessione n.914 del 25/08/2008;
   c.2 Anno 2010 decreto di concessione n.915 del 25/08/2008;
   oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali al soddisfo,ed alle spese e competenze della procedura;

e. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
f. che con nota prot. 2013 0062948 del 28/01/2013, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso all' Area 15 AGC (oggi DG 50.09), il Decreto Ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA), , nei limiti della somma di € 25.082,95, oltre interessi legali a decorrere dal 24/12/2012 fino al soddisfo ,nonché le spese della procedura che si liquidano in € 111,00 per spese ed € 450,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
g. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 14/01/2013;
h. che con nota prot. 112098 del 13/02/2013, l'Area 15 AGC (oggi DG 50.09) ha inviato alla competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, apposita relazione esplicativa della situazione creditoria del Comune ricorrente, in dipendenza dei decreti di concessione oggetto del Decreto Ingiuntivo in argomento;
i. che la Regione Campania, con atto di opposizione notificato in data 23/02/2013,ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo;
j. che alla luce del punto "i" è stata emessa la sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli;
k. che il debito complessivamente pari ad € 1.787,25 (millesettecentottantasette/25) di cui € 1.367,20 per spese di lite ed € 420,05 per interessi legali,in esecuzione della sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli, su opposizione al Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA), è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto di concessione n. 914 del 25/08/2008;
b. Decreto di concessione n. 915 del 25/08/2008;
c. Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA);
d. Sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli.

TOTALE DEBITO: € 1.787,25 (millesettecentottantasette/25) in esecuzione della sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli, su opposizione al Decreto Ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA), e di seguito specificato:

Beneficiari	C.F.	Spese legali Cap. 182	Interessi legali Cap. 183	Servizi finanziari Cap. 195	Totale debito fuori bilancio
Comune di Rofrano (SA)	00534600655	€ 1.367,20	€ 420,05		
Totale debito fuori bilancio					€ 1.787,25

Spese legali con attribuzione al Comune

compenso	€ 937,00
spese generali 15% del compenso	€ 140,55
TOTALE	€ 1.077,55
4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 43,10
Totale imponibile	€ 1.120,65
+IVA 22% su imponibile	€ 246,54
Totale Spese Legali	€ 1.367,20

Spese legali	€ 1.367,20
Interessi legali	€ 420,05
Totale debito fuori bilancio	€ 1.787,25

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

a. Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA);
b. Sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli;
c. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 1.787,25 (millesettecentottantasette/25).

Si allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n.8426/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/12/2012, ad istanza del Comune di Rofrano (SA);
2. Sentenza n. 5204/2017 RG 6053/13 del Tribunale di Napoli.

Napoli, 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

Area 15 AGC Lavori Pubblici,Opere Pubbliche,Attuazione,Espropriazione Settore 02 Comitato Tecnico Regionale

VIA DE GASPERI,28
80133- N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0062948 28/01/2013
Mittente Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione,...
Classifica 4.1.1.

N. Pratica: **C.C.400-401/13**

Oggetto: Trasmissione copia ricorsi per decreto ingiuntivo nn.8426-8467/12 notificati ad istanza di Comune di Rofrano. innanzi al Tribunale di Napoli

Si trasmettono, in allegato alla presente, copia dei ricorsi per decreto ingiuntivo in oggetto emessi dal Tribunale di Napoli ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesto Spett.le Settore possa far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 23/02/2013 p.v. .

In mancanza di riscontro non si potrà presentare idonea opposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

REGIONE CAMPANIA * SETTORE * LEGGE REGIONALE N. 51/78 * COMITATO TECNICO REGIONALE

Avv. Elisabetta Balletta/DA – tel. 081/7963535

01 FEB. 2013

R.G. 34661/12D.I.TELEMATICO N. 8426/12

ORIGINALE

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 03
16 GEN 2013
UFFICIO POSTA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco p.t., Antonio Viterale, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 00534600655 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 - avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

la Regione Campania con decreto n.914 del 25.8.2008, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 16.235,16 annui e 8.117,68 semestrali (mutuo posizione n. 4509732 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di realizzazione area attrezzata in via Pastena) e con decreto n. 915 del 25.8.2008, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.847,79 annui e 4.423,99 semestrali (mutuo posizione n. 4509718 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale Tressanti - Varra);

tali decreti dirigenziali, che si allegano in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevedono l'ammontare erogato delle

PROCURA SPECIALE
Avv. DOMENICO PIZZILLO
Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendo Vi ogni facoltà di legge. In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.
Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..
Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sollevando Vi da ogni responsabilità a riguardo.
Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vostro studio sito in Napoli alla via Cesario Console n.3
Li, 19-11-2012

PER AUTENTICA
Sindaco

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

in data 1.7.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.656,64 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità di € 8.117,68 del mutuo posizione n. 4509732 e di € 4.423,99 del mutuo posizione n. 4509718 ed in data 31.12.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.655,99 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti comprese le seconde semestralità di € 8.117,68 e 4.423,99 rispettivamente dei mutui posizioni n. 4509732 e 4509718 come dimostra la documentazione allegata alle richieste di pagamento inviate dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 21.5.2010 ed in data 12.9.2011;

in data 18.10.2012 il Comune di Rofrano inviava nuovamente tutte le quietanze di pagamento senza che la Regione provvedesse al pagamento di quanto dovuto;

pur avendo il Comune di Rofrano adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Rofrano rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Questo stesso Tribunale nel 2012 su richiesta analoga del Comune di Tortorella nei confronti della Regione Campania emetteva i decreti ingiuntivi n. 2957 (di cui si allega copia), 2959, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 e 2969 tutti provvisoriamente esecutivi per cui si insiste nella richiesta non solo perché fondata ma anche per garantire uniformità di giudizio nell'ambito della stessa autorità giudiziaria adita.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill. voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Rofrano, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 25.082,95 oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Il valore del presente giudizio è di Euro 25.082,95 ed il contributo è pari ad Euro 103,00.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012;
2) copia conforme delle delegazioni di pagamento;
3) copia decreti dirigenziali n. 914 del 25.8.2008 e n. 915 del 25.8.2008;
4) copia avviso di pagamento della CCDDPP della prima rata in scadenza del 30.6.2010 con evidenza del mutuo;
5) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 397, 398, 399, 400, 401, 402 tutti del 21.6.2010;
6) copia avviso di pagamento della CCDDPP della seconda rata in scadenza 31.12.2010 con evidenza del mutuo;
7) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 871, 872, 873, 874, 875, 876 tutti del 16.12.2010;
8) copia autentica richieste pagamento del Comune di

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

Rofrano nei confronti della Regione Campania del 21.5.2010,12.9.2011 e del 18.10.2012;

9) copia decreto ingiuntivo n. 2957/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;

10) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Rofrano;

11) informativa mediazione.

Napoli, 19.11.2012

Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

n. 34661/2012 r.g.a.c.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Gargia

Letto il su esteso ricorso;

vista la documentazione allegata;

rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;

ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;

visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente COMUNE DI ROFRANO la somma di € 25.082,95 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali a decorrere dal 24/10/12 fino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 111,00 per spese, € 450,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli 19/12/2012.

Il Giudice

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 596e4

R.G. 35404/12 D.I. TELEMATICO N. 8467/12

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

COPIA NOTIFICA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
16 GEN 2013
UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

PROCURA SPECIALE
Avv. DOMENICO PIZZILLO
Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.
Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..
Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sollevandoVi da ogni responsabilità a riguardo.
Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vostro studio sito in Napoli alla via Cesario Console n.3
Li, 19-11-2012

PER AUTENTICA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco p.t., Antonio Viterale, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 00534600655 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

la Regione Campania con decreto n. 551 del 11.3.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 3.010,52 annui e 1.505,26 semestrali (mutuo posizione n. 4522087 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di completamento parcheggio in via C. Rosini), con decreto n. 550 del 11.3.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 3.010,52 annui e 1.505,26 semestrali (mutuo posizione n. 4523633 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione acquedotto San Menale), con decreto n. 737 del 27.3.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.846,72 annui e 1.423,36 semestrali (mutuo posizione n.

Il Sindaco

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
16 GEN 2013

983

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

4524484 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale Capizzi - Tosone) e con decreto n. 1482 del 17.9.2010, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.971,26 annui e 1.485,63 semestrali (mutuo posizione n. 4531925 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale San Leo) ;

tali decreti dirigenziali, che si allegano in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevedono che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

in data 1.7.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.656,64 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4522087, di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4523633, di € 1.423,36 del mutuo posizione n. 4524484 e di € 1.485,63 del mutuo posizione n. 4531925 ed in data 31.12.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.655,99 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti comprese le seconde semestralità di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4522087, di € 1.505,26 del mutuo posizione n. 4523633, di € 1.423,36 del mutuo posizione n. 4524484 e di € 1.485,63 del mutuo posizione n. 4531925 come dimostra la

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

documentazione allegata alle richieste di pagamento inviate dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 21.5.2010 ed in data 12.9.2011;

in data 18.10.2012 il Comune di Rofrano inviava nuovamente tutte le quietanze di pagamento senza che la Regione provvedesse al pagamento di quanto dovuto;

pur avendo il Comune di Rofrano adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Rofrano rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

2) copia conforme delle delegazioni di pagamento;
3) copia decreti dirigenziali n. 551 dell'11.3.2009, n. 550 dell'11.3.2009, 737 del 27.03.2009 e 1482 del 17.08.2010;
4) copia avviso di pagamento della CCDDPP della prima rata in scadenza del 30.6.2010;
5) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 397, 398, 399, 400, 401, 402 tutti del 21.6.2010;
6) copia avviso di pagamento della CCDDPP della seconda rata in scadenza 31.12.2010;
7) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 871, 872, 873, 874, 875, 876 tutti del 16.12.2010;
8) copia autentica richieste pagamento del Comune di Rofrano nei confronti della Regione Campania del 21.5.2010,12.9.2011 e del 18.10.2012;
9) copia decreto ingiuntivo n. 2957/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
10) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Rofrano;
11) informativa mediazione.

Napoli, 19.11.2012

Avv. Domenico Pizzillo

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Domenico Pizzillo, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

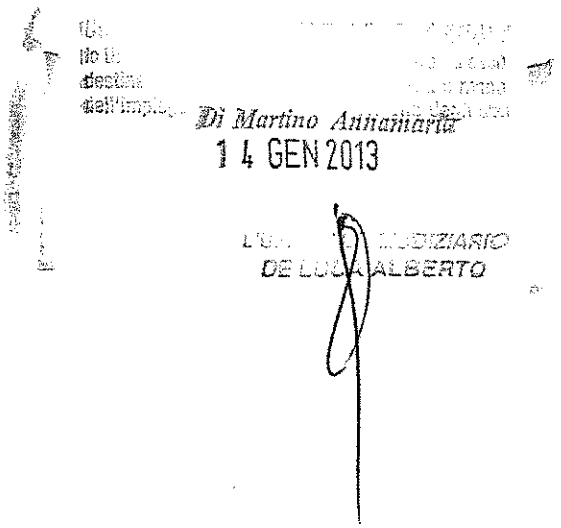

N. **35404/2012** Ruolo Generale

Tribunale Ordinario di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Michele Magliulo, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

ritenuto, sulla base della documentazione proveniente dalla stessa Regione Campania, che sussistono, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., anche i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione;

INGIUNGE

a **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante pt., di pagare al ricorrente, senza dilazione, la somma di **Euro 11.839,02**, oltre interessi al tasso come richiesto dal 29.11.2011 al soddisfo nonché le spese della presente procedura che si liquidano in **€ 111,00** per spese ed **€ 450,00** per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AUTORIZZA

la provvisoria esecuzione del presente decreto in mancanza di pagamento.

AVVERTE

l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto (termine fissato ai soli fini dell'opposizione).

Napoli, 24/12/2012.

Il Giudice
(dott. Michele Magliulo)

Firmato Da: MAGLIULO MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 5e97e - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti.
Ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al
Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della for-
za pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti
La presente copia composta di n. 6 fogli, conforme al
suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. .....
P122160 n.q. di Procuratore .....

Napoli, 11 GEN. 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI - TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore Sez. cancelleria

La presente copia è conforme alla copia esecutiva
rilasciata in data .....
Napoli 11 GEN. 2012

TRIBUNALE DI NAPOLI - TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore Sez. Cancelleria

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Forte

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Domenico Pizzillo, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

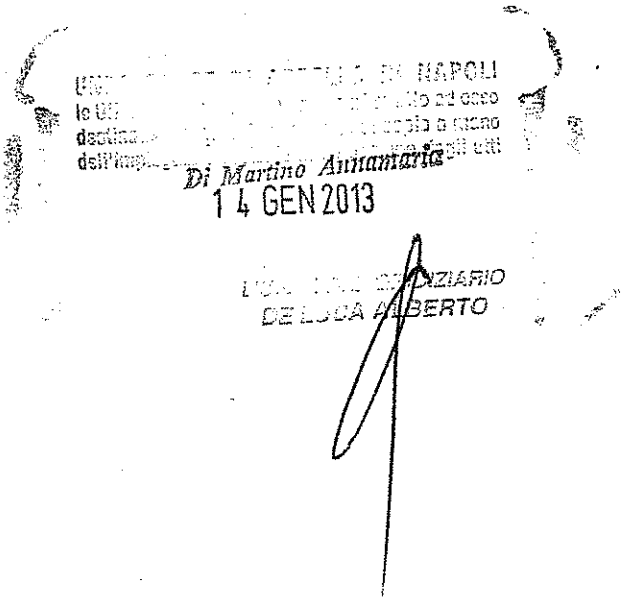

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
Il Dirigente
09 OTT. 2017
09 OTT. 2017

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0654542 05/10/2017 12,41
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 06 per il governo del terr, i ...
Classifica : 4.

50 09
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Via De Gasperi,28
Napoli

N° Prat. : **CC 400/2013 Avv. Balletta**
OGGETTO: Comune Rofrano c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n.5204/17 RG 6053/13
Tribunale Napoli

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per i provvedimenti e le verifiche di competenza, copia della sentenza n. 5204/2017 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

Per invio del 9/10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli sezione X civile, dr.ssa Barbara Gargia, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6053 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo** vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa, dall'avv. Elisabetta Balletta

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROFRANO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

OPPOSTO

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 49662486d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

udienza del 18/9/17

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che con ricorso per decreto ingiuntivo del 19.12.2012 il Comune di Rofrano chiedeva al Tribunale di Napoli l'emissione di provvedimento monitorio nei confronti della Regione Campania per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate alla Cassa depositi e prestito, in virtù di concessione, da parte della Regione, con decreto n.914 del 25.8.2008, di contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 16.235,16 annui e 8.117,68 semestrali (mutuo posizione n. 4509732 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di realizzazione area attrezzata in via Pastena) e decreto n. 915 del 25.8.2008, di contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.847,79 annui e 4.423,99 semestrali (mutuo posizione n. 4509718 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada comunale Tressanti - Varra). In data 21.12.2012, pertanto, veniva emesso il richiesto decreto ingiuntivo, n. 8426/12, con cui si ingiungeva alla Regione Campania di pagare la somma di Euro 25.082,95, oltre interessi legali a decorrere dal 24.10 2012 fino al soddisfo, nonché le spese della procedura, liquidate in €111,00 per spese, €450,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge.

La Regione, con atto di opposizione notificato in data 23.2.2013, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, per i seguenti motivi: 1) nullità del decreto ingiuntivo e della domanda; 2) mancanza dei requisiti di cui all'articolo 633 c.p.c.; 3) pagamento parziale delle rate di mutuo

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4966248d1c68e36b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 167796

richieste con il ricorso monitorio (la prima semestralità dell'anno 2010 per entrambi i finanziamenti); 4) infondatezza della domanda per avvenuta rinegoziazione dei mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti. L'ente opponente ha, quindi, chiesto l'accoglimento dell'opposizione proposta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, e la condanna dell'opposto alle spese e competenze del giudizio.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rofrano, insistendo nella propria domanda e chiedendo confermarsi il decreto ingiuntivo.

Assegnata, la causa, a sentenza, la Regione opponente ha dedotto e provato di aver provveduto al pagamento anche della seconda semestralità delle rate, per entrambi i mutui; pertanto, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la compensazione delle spese.

Alla luce delle deduzioni della Regione e della documentazione prodotta, comprovante l'intervenuto pagamento di tutte le rate di mutuo, la causa è stata rimessa sul ruolo per le nuove conclusioni delle parti.

All'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata nuovamente assegnata a sentenza, senza termini per note.

Tanto premesso, rileva, questo Tribunale, come, alla luce delle deduzioni dei procuratori delle parti e della documentazione prodotta in atti, non possa essere dichiarata cessata la materia del contendere. Ed invero, pur essendo comprovato ed incontestato l'intervenuto pagamento della maggior parte delle somme di cui al decreto ingiuntivo, risultando pagata la sorta

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 496624 8d1c68e38b9832b5f7311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

capitale di tutte le rate di mutuo (per una parte, liquidate anche prima del ricorso monitorio e, per la prevalente parte, pagate dopo la notifica del decreto ingiuntivo e in corso del presente giudizio di opposizione), non risultano, invece, pagate le somme dovute a titolo di interessi legali, per il ritardato pagamento delle rate, oltre alle somme relative alle spese liquidate con il decreto ingiuntivo.

Alla luce di quanto sopra detto, pur non potendo dichiararsi cessata la materia del contendere – non potendosi dire, il Comune opposto, integralmente soddisfatto delle pretese avanzate nel ricorso monitorio e delle somme ingiunte con il decreto opposto – va, certamente, revocato il decreto ingiuntivo, atteso il parziale pagamento, da parte della Regione, di quanto dovuto al Comune.

Nel merito, l'opposizione non può dirsi fondata.

Infondati sono i primi due motivi di opposizione, relativi alla dedotta assenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c. del decreto ingiuntivo e alla eccepita nullità del decreto per avere, il Comune, richiesto il pagamento indicando soltanto i decreti dirigenziali e senza specificare le Leggi che li regolano, creando così, a dire della opponente, confusione sia sui diversi Settori Regionali che hanno concesso i contributi, sia sui singoli importi dei mutui e sugli acconti man mano versati dall'ente. Al contrario, ritiene, questo tribunale, che il Comune abbia, nel ricorso monitorio, sufficientemente precisato e documentato il titolo delle proprie pretese creditorie, avendo prodotto i due decreti dirigenziali, n. 914 e 915 del 25/8/08, di concessione di contributi annuali a titolo di finanziamento di opere pubbliche.

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4966248d1c58e38b9f32b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

Il Comune ha poi provato di aver provveduto a pagare le rate delle due semestralità dell'anno 2010 e di aver trasmesso le relative quietanze, alla Regione, come prescritto dai decreti di concessione dei finanziamenti, al fine di ottenere il rimborso. Tali circostanze non sono state assolutamente contestate dalla Regione opponente.

Infondata è, inoltre, l'opposizione nella parte in cui viene dedotta l'insussistenza del diritto del Comune, per avere, l'ente, rinegoziato, senza autorizzazione regionale, i due mutui contratti con la Cassa Depositi e Prezzi, estendendone la durata da ventennale a trentennale. Sul punto il Tribunale condivide integralmente quanto affermato dai Giudici del Tribunale di Napoli (nelle sentenze nn. 2910/17 e 6247/17, allegate dall'opposto all'udienza di precisazione delle conclusioni), secondo i quali la possibilità di estendere la durata dei mutui contratti dai Comuni con il contributo regionale, oltre ad essere espressamente prevista dall'art. 64 della L. regionale n. 3/07 (secondo il quale "*i contributi pluriennali per ammortamento dei mutui .... sono erogati di norma per un periodo massimo di vent'anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni*"), non è espressamente vietata, non essendovi alcuna prescrizione normativa che imponga, a pena di decadenza dal contributo, l'autorizzazione della Regione per le rinegoziazioni dei mutui contratti con il contributo in esame. Va, in ogni caso aggiunto che, come sottolineato dal Comune opposto, l'eccezione è infondata anche in considerazione del fatto che la rinegoziazione, compiuta dal Comune, è partita dal 1/1/11, e perciò non riguarda le rate oggetto del presente giudizio, anteriori al 2011.

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4986248d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

Per tutto quanto sopra detto, revocato il decreto ingiuntivo, la Regione va condannata al pagamento della residua somma di € 420,05 (pari ad € 59,27, per interessi legali maturati sull'importo di € 12.541,38, a decorrere dalla data della messa in mora, 24/10/12, ed € 360,78 per interessi legali maturati sulla residua somma di € 12.541,38, pagata solo il 17/12/13).

Per le spese di lite, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per compensare, nella misura di 1/5, le spese di lite, in considerazione del fatto che le rate della prima semestralità dell'anno 2010 risultavano liquidate (con decreti di liquidazione specificamente indicati dalla Regione nell'atto di opposizione), prima del ricorso monitorio anche se il relativo mandato di pagamento veniva emesso dopo il decreto ingiuntivo, e in considerazione del pagamento, in pendenza di giudizio, delle restanti rate. Per la residua parte, le spese vanno invece poste a carico della Regione opponente, tenuto conto delle materie trattate e del valore della causa.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 8426/12 proposta dalla REGIONE CAMPANIA nei confronti di COMUNE DI ROFRANO, in funzione di giudice monocratico, così decide:

1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, atteso l'intervenuto pagamento delle somme, in pendenza di giudizio;
2. Condanna la Regione opponente al pagamento, in favore del Comune opposto, della somma di € 420,05;
3. Compensa, in misura di 1/5, le spese di lite e condanna

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4966248d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

la Regione opponente alla rifusione delle restanti spese di lite del giudizio, che si liquidano in € 937,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Napoli, addì 27/9/17

Il Giudice

(dott. Barbara Gargia)

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4986248d1c68e38b9832b537311e224c - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 12_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 2327/2016

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Casaletto Spartano (SA) (C.F. 84001470651).

Oggetto della spesa: Pagamento interessi legali e spese procedurali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 777 del 11.05.2010, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n.224 del 21.02.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Finanziamento delle opere pubbliche di interesse degli enti Locali per l'anno 2015 ex art. 5,comma1, L.R. 51/78, così come modificato ed integrato dagli artt. 64 e 65 della L.R. 3/07, concedeva al Comune di Casaletto Spartano (SA) il contributo regionale sul mutuo di € 140.000,00, acceso con la Cassa Depositi e Prestiti -Pos. mutuo n. 4525825, pari ad € 10.536,84 annui ed € 5.268,42 semestrali, per tutto il periodo di ammortamento dal 01.01.10 al 31.12.2029 a carico della Regione Campania per la realizzazione dei lavori di miglioramento viabilità con sistemazione sede stradale e messa in sicurezza nell'area montagna di Battipaglia, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 3/07 (Cfr. Decreto n. 777 del 11.05.2010);
2. che il Comune di Casaletto Spartano (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Pollica (SA) alla Via Nicotera n. 13 presso lo studio dell' avv. Gianluca Lembo, rappresentato e difeso dall' avv. Gianluca Lembo, in virtù di mandato, giusta Delibera di Giunta Comunale n.07 del 19.01.2016, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 15.805,26 relativa al D.D. n. 777 del 11.05.2010 -pos. mutuo 4525825 -per l' annualità 2014 ed I semestre 2015,oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo oltre alle spese del procedimento come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
3. che con nota prot. 2016 0404567 del 14.06.2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 00 ha trasmesso alle UOD 53 08 02 ed UOD 54 12 06, il Decreto Ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016, emesso dal Tribunale di Napoli, ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA) nei limiti della somma di € 15.805,26,oltre interessi legali a decorrere dalle richieste di pagamento (come da raccomandate agli atti) fino al soddisfo, nonché le spese

della procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie ex D.M. 55/14,nonché IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;

4. che con nota prot. 2017 0806278 del 06.12.2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 10 00 ha trasmesso alla UOD 50 09 07, il ricorso emarginato al D.I. n. 3577/16, munito di formula esecutiva;
5. che con note prot.2016 0419175 del 20.06.2016 ed prot. 2017 0815766 del 12.12.2017 la UOD 50 09 07 ha comunicato alla UOD 50 13 05 ed agli Uffici Speciali Avvocatura Regionale UOD 60 01 10 ed 60 01 05 di aver provveduto alla liquidazione della sorta capitane ingiunta come di seguito specificato:
   a) l'importo di € 10.536,84 annualità 2014 è stato liquidato con D.D.n. 402 del 09.06.2016;
   b) l'importo di € 5.268,42 I semestre 2015 è stato liquidato con D.D. n. 404 del 09.06.2016;
7. che la suddetta somma di € 53.085,24, quale sorta capitale**,** non costituisce debito fuori bilancio;
8. che il pagamento delle rate inerente il D.D. n.777 del 11.05.2010, pos. mutuo 4525825 - annualità 2014 – I semestre 2015 non è stato effettuato alle scadenze semestrali, per il rispetto del limite imposto dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate dalla Giunta Regionale di tempo in tempo alla competenza della già Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00, responsabile in tal senso;
9. che sulla suddetta somma € 15.805,26 devono essere corrisposti gli interessi legali come ingiunti per un totale di € 98,30;
10. che il debito complessivamente pari ad € 1.031,72 di cui € 98,30 per interessi legali ed € 933,42 per spese legali, per le sue caratteristiche costitutive, cioè formatosi a seguito di Decreto Ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del comune di Casaletto Spartano (SA),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a) Decreto Dirigenziale n. 777 del 11.05.2010;
b) Decreto Ingiuntivo n.3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del comune di Casaletto Spartano (SA) .

TOTALE DEBITO: € 1.031,72 (milletrentuno/72)

- Comune di Casaletto Spartano (SA) la somma di € 1.031,72 di cui € 98,30 per interessi legali ed € 933,42 per spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Lembo Gianluca (C.F. LMBGLC76C12A091U),in esecuzione del Decreto ingiuntivo n. 3577 emesso dal Tribunale di Napoli il 20.05.2016, ad istanza del comune di Casaletto Spartano (SA).

Comune di CASALETTO SPARTANO Decreto ingiuntivo 3577/16

DECRETO di concessione n.777 del 11/05/2010					
posizione mutuo 4525825					
D.D.	DATA	SEMESTRE	MANDATO	DATA	RATA
D.D. 402	09/06/2016	I SEM 2014	11236	13/07/2016	€5.268,42
D.D. 402	09/06/2016	II SEM 2014	11236	13/07/2016	€5.268,42
D.D. 404	09/06/2016	I SEM 2015	11236	13/07/2016	€5.268,42
TOTALE					€15.805,26

DECRETO di concessione n.777 del 11/05/2010				
posizione mutuo 4525825				
Semestre	Rata	Data	Timbro pagato	Interessi
I SEM 2014	€ 5.268,42	04/08/2014	19/17/2016	53,65
II SEM 2014	€ 5.268,42	11/02/2015	19/17/2016	29,11
I SEM 2015	€ 5.268,42	18/08/2015	19/17/2016	15,54
Totale Interessi				98,30

Spese legali con attribuzione all'Avvocato

onorario	€ 540,00
spese forfettarie ex D.M.55/14 15%	€ 81,00
totale	€ 621,00
4% CPA	€ 24,84
Totale imponibile	€ 645,84
+IVA 22% su imponibile	€ 142,08
Spese	€ 145,50
TOTALE SPESE LEGALI	€ 933,42

Spese legali	€933,42
Interessi legali	€98,30
Totale debito fuori bilancio	€1.031,72

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto ingiuntivo n. 3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA);
2. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, si

c h i e d e

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 1.031,72 (milletrentuno/72).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto ingiuntivo n.3577 del 20.05.2016 emesso dal Tribunale di Napoli ad istanza del Comune di Casaletto Spartano (SA).

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.16_07_2018

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 2623/2016

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Colle Sannita (BN) (C.F. 80001950627).

Oggetto della spesa: spese processuali ed interessi legali.

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Colle Sannita (BN) nella persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Ornella Palmieri, unitamente alla quale elettivamente si domicilia in Napoli alla Via Verdi, 18 presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.53 del 17/07/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 20.208,05, relativa:
   a.1 Anno 2013 euro 4.041,61 (II semestre relativo al decreto di concessione n.1599 del 21/07/2009);
   a.2 Anno 2014 euro 8.083,22 relativa al decreto di concessione n.1599 del 21/07/2009;
   a.3 Anno 2015 euro 8.083,22 relativa al decreto di concessione n.1599 del 21/07/2009;
   oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura;
b. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
c. che con nota prot. 2016 0440057 del 29/06/2016, la competente l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05, ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08 il Decreto Ingiuntivo n.4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016, ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN), nei limiti della somma di € , 20.208,05 oltre interessi al tasso legale codici stico sugli importi oggetto delle singole richieste di rimborso dalle rispettive date di ricezione e sino al soddisfo, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%),C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
d. che con nota prot. 2017 0209779 del 22/03/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05, ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08 il Decreto Ingiuntivo n.4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016, ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN), munito di formula esecutiva;
e. che facendo seguito alla pregressa corrispondenza, con nota prot. 2017 0223414 del 27/03/2017, la scrivente UOD ha comunicato all' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 00, alla UOD 55

13 07 ed allo studio legale Palmieri, l'avvenuto pagamento della sorta capitale di € 20.208,05 relativa al D.D. n. 1599 del 21/07/2009 per il II semestre 2013 e le annualità 2014-2015;

f. che il pagamento delle rate inerenti il D.D. n. 1599 del 21/07/2009 per il II semestre 2013 e le annualità 2014-2015 non è stato effettuato alle scadenze semestrali, per il rispetto del limite imposto dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate dalla Giunta Regionale di tempo in tempo alla competenza della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00, responsabile in tal senso;

g. che, il debito complessivamente pari ad € 1.091,38, in esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN) è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto Dirigenziale n. 1599 del 21/07/2009;
b. Decreto Ingiuntivo n.4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN) e successivo atto di precetto e pignoramento.

TOTALE DEBITO: € 1.091,38 (millenovantuno/38), relativo al Decreto Ingiuntivo n. 4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN) e del successivo atto di precetto e pignoramento, e di seguito specificato:

COMUNE DI COLLE SANNITA (BN) Decreto Ingiuntivo n. 4399/16						
decreto n.1599 del 21/07/2009 pos. Mutuo 449140500						
D.D.	Data	Semestre	Mandato	Data	Timbro pagato	Rata
560	06/07/16	II SEM 2013	13196	12/08/16	25/08/16	€ 4.041,61
560	06/07/16	I SEM 2014	13196	12/08/16	25/08/16	€ 4.041,61
560	06/07/16	II SEM 2014	13196	12/08/16	25/08/16	€ 4.041,61
560	06/07/16	I SEM 2015	13196	12/08/16	25/08/16	€ 4.041,61
560	06/07/16	II SEM 2015	13196	12/08/16	25/08/16	€ 4.041,61
TOTALE						€ 20.208,05
D.D.	Data	Semestre	Rata	Data	Timbro pagato	Interessi
560	06/07/16	II SEM 2013	€ 4.041,61	31/12/13	25/08/16	€ 65,90
560	06/07/16	I SEM 2014	€ 4.041,61	30/06/14	25/08/16	€ 45,85
560	06/07/16	II SEM 2014	€ 4.041,61	31/12/14	25/08/16	€ 25,48
560	06/07/16	I SEM 2015	€ 4.041,61	30/06/15	25/08/16	€ 15,46
560	06/07/16	II SEM 2015	€ 4.041,61	31/12/15	25/08/16	€ 5,27
			€ 20.208,05			€ 157,96

Spese legali con attribuzione al Comune

onorari liquidati	€ 540,00
spese generali	€ 81,00
Totale	€ 621,00
4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 24,84
Totale imponibile	€ 645,84
+IVA 22% su imponibile	€ 142,08
Spese esenti	€ 145,50
Totale competenze	€ 933,42

totale spese legali	€ 933,42
totale interessi	€ 157,96
totale Debito Fuori Bilancio	€ 1.091,38

Beneficiari	C.F.	Spese legali Cap. 182	Interessi Cap. 183	Totale debito fuori bilancio
Comune di Colle Sannita (BN)	80001950627	€ 933,42	€ 157,38	
Totale debito fuori bilancio				€ 1.091,38

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A TTE S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto Ingiuntivo n.4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 d istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
2. Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm. ed ii., per l'importo complessivo di € 1.091,38 (millenovantuno/38).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n.4399/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 14/06/2016 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).

Napoli, 16.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giovanni Incoronato

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

- 1 LUG. 2016

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U.O.D Gestione Tec-Amm.va LL.PP
Responsabile Procedimento
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0440057 29/06/2016 07.50
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530802 UOD tecnico-amm.va LL.PP. Oss...
Classifica : 4

DIP 53 DG 08 UOD 02
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi ,28
Napoli

N° Prat: CC 2623/2016
OGGETTO: Ricorso per Decreto ingiuntivo n 4399/2016
promosso da Comune Colle Sannita c/Regione Campania
Pagamento rate mutuo

Si trasmette copia del decreto in oggetto notificato in data 21.06.2016, con il quale il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di € 20.208,05 oltre interessi al tasso indicato e spese legali, con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

L'istruttore
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

p.conf
01/07/16

1665/16

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Colle Sannita , in persona del Sindaco p.t., Dott. Giorgio Carlo Nista , con sede presso la Casa Municipale, alla Via F. Flora C.F. 80001950627 rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Palmieri (PLMRLL69E41A783D - fax 0824–355055 avvornellapalmieri@puntopec.it) unitamente alla quale elettivamente si domicilia in Napoli alla Via Verdi, 18 presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012,

premesso che

- la Regione Campania con decreto n. 1599 del 21.07.2009, concedeva al Comune di Colle Sannita contributo ventennale, in conto capitale, assommante ad € 8.083,22 annui pari ad € 4.041,61 semestrali, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge regionale 51/1978 e successive modifiche ed integrazione);
- tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;
- il Comune di Colle Sannita ha corrisposto alla Cassa Depositi

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0431075 24/06/2016 11,00
Mitt. : COMUNE DI COLLE SANNITA
Res. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

23/06/2016

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARI

e Prestiti ed al MEF, in data 31.12.2013 **la nona rata** di ammortamento di detto mutuo, in data 30.06.2014 **la decima rata** di detto mutuo, in data 31.12.2014 **la undicesima rata**, in data 30.06.2015 **la dodicesima rata**, in data 31.12.2015 la **tredicesima rata** come dimostra la documentazione allegata alla richiesta di pagamento della somma complessiva di **€20.208,05** inviata dall'ente ricorrente alla Regione- Campania senza esito alcuno in data 23.03.2013, in data 31.07.2013, in data 06.03.2014, 06.08.2014, 12.02.2015, 08.09.2015 ed in data 11.02.2016;

- pur avendo il Comune di Colle Sannita adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'Ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

E' necessario, quindi, ricorrere all'Autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158978 1ae8c3a13a695737804 78bb

profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Colle Sannita rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c., d'altronde questo stesso Tribunale ha già emesso provvedimenti aventi lo stesso oggetto, accogliendoli e concedendo per tutti la provvisoria esecuzione.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Colle Sannita , in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € **20.208,05** oltre a interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Ai fini del contributo unificato il valore del presente giudizio è pari ad € 20.208,05 .

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158978 1ae8c3a13a69573780478bb

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012;
2) copia conforme della delegazione di pagamento n. pos. 4528901;
3) copie conformi richieste rimborso rate mutui Legge Regionale n. 03/2007 con allegate quietanze di pagamento;
4) copia conforme decreto dirigenziale n. 1599 del 21.07.2009;
5) copia determinazione del responsabile economico finanziario;
6) originale attestato del responsabile del servizio finanziario del Comune di Colle Sannita;
7) informativa mediazione.

Benevento, 09.05.2016 Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158978 1ae8c3a13a695737804 78bb

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Dott. Giorgio Carlo Nista, nato a Colle Sannita il 28 gennaio 1953, nella mia qualità di Sindaco del Comune di Colle Sannita, residente per la carica presso il Municipio, Piazza Flora, 9, C.F. 80001950625, in conformità della deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/07/2012, delego a rappresentare e difendere il Comune di Colle Sannita nel giudizio Comune di Colle Sannita contro Regione Campania, l'Avv. Ornella Palmieri del Foro di Benevento, conferendoLe tutte le facoltà di legge compresa la fase della procedura esecutiva, il pignoramento presso terzi fino al soddisfo ed all'estinzione. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato senza bisogno di ulteriore ratifica. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del d.lgs. n: 196/2003 sollevandovi da ogni responsabilità al riguardo . Eleggo domicilio presso il Vostro studio sito in Benevento , al Viale Martiri D'Ungheria, 13.

Benevento, 15-12-2015

IL SINDACO

Dott. Giorgio Carlo Nista

COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)

PER AUTENTICA

Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158978 1ae8c3a13a69573780478bb

n. **15449/2016** r.g.a.c.

Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Alessandro Pepe,

letto il ricorso che precede,

esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. ma non quelli di cui all'art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE

a **REGIONE CAMPANIA**, con sede come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di € **20.208,05** per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale codicistico sugli importi oggetto delle singole richieste di rimborso dalle rispettive date di ricezione e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AVVERTE

l'ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 14/06/2016.

Il Giudice
(dott. Alessandro Pepe)

Firmato Da: PEPE ALESSANDRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bbae0 - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e74c

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Palmieri Ornella (PLMRLL69E41A783D), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **DECRETO INGIUNTIVO.pdf** - , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ad sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **PROCURA SPECIALE.pdf** - , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ad sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato - **32034380s.pdf** - , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ad sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639) all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione sezione 10, R.G.: 15449/2016 promosso da COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 21/06/2016
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Palmieri Ornella

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvornellapalmieri@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 21/06/2016 20:00
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 21/06/2016 alle ore 20:00:46 (+0200) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvornellapalmieri@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160621200046.06663.02.1.66@pec.aruba.it

— postacert.eml ————————————————————————————————

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Avv Ornella Palmieri" <avvornellapalmieri@puntopec.it>
Data: 21/06/2016 20:00
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Mail priva di virus. www.avast.com

— Allegati: ————————————————————————————————

daticert.xml	830 bytes
postacert.eml	411 KB
DECRETO INGIUNTIVO.pdf	112 KB
PROCURA SPECIALE.pdf	27,3 KB
32034380s.pdf	85,7 KB
relata DECRETO INGIUNTIVO.pdf.p7m	71,8 KB

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
23 MAR. 2017 INLOROGATO
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0209779 22/03/2017 09,01
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4.

DIP.53-DG 08
Alla Direzione Generale LL.PP.
e Protezione civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Studio Legale Paqlmieri
Viale Martiri D' Ungheria ,13
82100 Benevento

Pratica: C.C.2623/2016
Oggetto: C.C.2623/2016 Ricorso per D.I. 4399/16

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette copia del D.I emarginato notificato con formula esecutiva.

In merito si rappresenta che codesta D.G.08 U.O.D.02 con la nota n.462193 del 06/07/2016 aveva comunicato a questa Avvocatura di aver provveduto al pagamento di quanto richiesto dal Comune con il D.I. in parola, trattandosi di somme dovute all'Amministrazione comunale di Colle Sannita.

La scrivente, pertanto ha necessità di conoscere se le somme dovute siano state liquidate dagli Uffici competenti, allo scopo di evitare una duplicazione del pagamento a mezzo della preannunciata esecuzione forzata.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

Avv. Bernardino Tuccillo

SC/sc

23/03/2

13 MAR 2017

CC 2623/16
R. Ricevuta 05

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0182398 13/03/2017 11.20
Mitt. : COMUNE DI COLLE SANNITA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Colle Sannita , in persona del Sindaco p.t., Dott. Giorgio Carlo Nista , con sede presso la Casa Municipale, alla Via F. Flora C.F. 80001950627 rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Palmieri (PLMRLL69E41A783D - fax 0824-355055 avvornellapalmieri@puntopec.it) unitamente alla quale elettivamente si domicilia in Napoli alla Via Verdi, 18 presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012,

premesso che

- la Regione Campania con decreto n. 1599 del 21.07.2009, concedeva al Comune di Colle Sannita contributo ventennale, in conto capitale, assommante ad € 8.083,22 annui pari ad € 4.041,61 semestrali, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge regionale 51/1978 e successive modifiche ed integrazione);
- tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;
- il Comune di Colle Sannita ha corrisposto alla Cassa Depositi

10 MAR. 2017

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150:58978:1a08c3a

e Prestiti ed al MEF, in data 31.12.2013 **la nona rata** di ammortamento di detto mutuo, in data 30.06.2014 **la decima rata** di detto mutuo, in data 31.12.2014 **la undicesima rata**, in data 30.06.2015 **la dodicesima rata**, in data 31.12.2015 la **tredicesima rata** come dimostra la documentazione allegata alla richiesta di pagamento della somma complessiva di **€20.208,05** inviata dall'ente ricorrente alla Regione- Campania senza esito alcuno in data 23.03.2013, in data 31.07.2013, in data 06.03.2014, 06.08.2014, 12.02.2015, 08.09.2015 ed in data 11.02.2016;

- pur avendo il Comune di Colle Sannita adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'Ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

E' necessario, quindi, ricorrere all'Autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158978 1ae8c3a18a695737806478bb

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Colle Sannita rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c., d'altronde questo stesso Tribunale ha già emesso provvedimenti aventi lo stesso oggetto, accogliendoli e concedendo per tutti la provvisoria esecuzione.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Colle Sannita , in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € **20.208,05** oltre a interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Ai fini del contributo unificato il valore del presente giudizio è pari ad € 20.208,05 .

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158970 1ae8c3a10a6695747804 78bb

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012;
2) copia conforme della delegazione di pagamento n. pos. 4528901;
3) copie conformi richieste rimborso rate mutui Legge Regionale n. 03/2007 con allegate quietanze di pagamento;
4) copia conforme decreto dirigenziale n. 1599 del 21.07.2009;
5) copia determinazione del responsabile economico finanziario;
6) originale attestato del responsabile del servizio finanziario del Comune di Colle Sannita;
7) informativa mediazione.

Benevento, 09.05.2016 Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150155897f81ae8cda13a695737804478bb

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritto Dott. Giorgio Carlo Nista, nato a Colle Sannita il 28 gennaio 1953, nella mia qualità di Sindaco del Comune di Colle Sannita, residente per la carica presso il Municipio, Piazza Flora, 9, C.F. 80001950625, in conformità della deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 17/07/2012, delego a rappresentare e difendere il Comune di Colle Sannita nel giudizio Comune di Colle Sannita contro Regione Campania, l'Avv. Ornella Palmieri del Foro di Benevento, conferendoLe tutte le facoltà di legge compresa la fase della procedura esecutiva, il pignoramento presso terzi fino al soddisfo ed all'estinzione. Ritengo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato senza bisogno di ulteriore ratifica. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del d.lgs. n: 196/2003 sollevandovi da ogni responsabilità al riguardo . Eleggo domicilio presso il Vostro studio sito in Benevento , al Viale Martiri D'Ungheria, 13.

Benevento, 18-12-2015 .

IL SINDACO

Dott. Giorgio Carlo Nista

PER AUTENTICA

Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: PALMIERI ORNELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 150158978 1aa8c3a13a695737804786b

n. **15449/2016** r.g.a.c.

Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Alessandro Pepe,

letto il ricorso che precede,

esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. ma non quelli di cui all'art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE

a **REGIONE CAMPANIA**, con sede come in atti, di pagare al ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di € **20.208,05** per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale codicistico sugli importi oggetto delle singole richieste di rimborso dalle rispettive date di ricezione e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AVVERTE

l'ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 14/06/2016.

Il Giudice
(dott. Alessandro Pepe)

Firmato Da: PEPE ALESSANDRO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: bbe9 - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e74c

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Palmieri Ornella (PLMRLL69E41A783D), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato **DECRETO INGIUNTIVO.pdf** - , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ad sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato **PROCURA SPECIALE.pdf** - , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ad sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

Copia informatica estratta da fascicolo informatico (art. 23 bis, comma 2, CAD), denominato **32034380s.pdf** - , di cui si attesta la conformità al corrispondente file contenuto nel fascicolo informatico ad sensi dell'art. 16-bis comma 9-bis e art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639) all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione sezione 10, R.G.: 15449/2016 promosso da COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 21/06/2016
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Palmieri Ornella

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firma Valida	Certificatore	Cod. Fiscale	Organizzazione
relata DECRETO INGIUNTIVO.pdf (003).p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 05/10/2016 09.52.06 (UTC Time)	verifica alla data? clicca qui	SHA-256	omella palmieri	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	PLMRLL69E41A783D	non presente

Avv Ornella Palmieri <avvornellapalmieri@puntopec.it>
martedì 21 giugno 2016 20:01
'us01@pec.regione.campania.it'
notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
DECRETO INGIUNTIVO.pdf; PROCURA SPECIALE.pdf; 32034380s.pdf; relata
DECRETO INGIUNTIVO.pdf.p7m

posta-certificata@pec.aruba.it
martedì 21 giugno 2016 20:01
avvornellapalmieri@puntopec.it
ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
daticert.xml
posta-certificata@pec.aruba.it

...ttazione

...016 alle ore 20:00:46 (+0200) il messaggio
...sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "avvornellapalmieri@puntopec.it"
...
...campania.it ("posta certificata")

...stato accettato dal sistema ed inoltrato.
...messaggio: opec281.20160621200046.06663.02.1.66@pec.aruba.it

nella Palmieri

posta-certificata@pec.actalis.it
martedì 21 giugno 2016 20:01
avvornellapalmieri@puntopec.it
CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
daticert.xml; postacert.eml (308 KB)
posta-certificata@pec.actalis.it

ta di avvenuta consegna

21/06/2016 alle ore 20:00:48 (+0200) il messaggio
azione ai sensi della legge n.53 del 1994" proveniente da "avvornellapalmieri@puntopec.it"
izzato a "us01@pec.regione.campania.it"
consegnato nella casella di destinazione.
dicativo messaggio: opec281.20160621200046.06663.02.1.66@pec.aruba.it

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri d'Ungheria, 13 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA CARTACEA DELL'ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 comma 1 bis della legge n.53/94, io sottoscritto Avv. Ornella Palmieri attesto che l'antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata in data 21 giugno 2016 alle ore 20.01 con messaggio di posta elettronica certificata dalla casella pec: avvornellapalmieri@puntopec.it alla casella di posta elettronica certificata: us01@pec.regione.campania.it ed è composto da: ricorso per decreto ingiuntivo con procura in calce e con pedissequo decreto, relata di notifica ex art. 1 L. 21.01.1994 n. 53 così come modificato dall'art. 25 comma 3 L. 12.11.2011 n. 183, stampa del messaggio pec di invio, stampe della ricevuta di accettazione e stampa della ricevuta completa di avvenuta consegna.

Benevento, 09.11.2016

(Avv. Ornella Palmieri)

n. 15449/2016 R.G.

TRIBUNALE DI NAPOLI – X SEZIONE CIVILE

IL G.U.

su richiesta dell'avvocato del ricorrente,

esaminati gli atti del decreto ingiuntivo n. **4399/2016**;

poiché le notificazioni sono state eseguite nelle forme di legge e contro il decreto stesso non risulta proposta opposizione, come peraltro dichiarato sotto la propria responsabilità dallo stesso istante;

letto l'art. 647 c.p.c.;

DICHIARA

esecutivo il decreto su indicato.

Napoli, 6 febbraio 2017.

IL G.U.

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909 - Firmato Da: ASCIONE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6cn

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

VISTO il decreto di esecutorietà depositato in data 7-2-2017

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 28 FEB. 2017

Il Cancelliere
Aldo Di Mauro

TRIBUNALE DI NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Palmieri Ornella (PLMRLL69E41A783D), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente formati su supporto analogico (art. 22, comma 2, CAD), denominato - **decreto ingiuntivo con formula esecutiva.pdf** -, di cui si attesta la conformità all'originale analogico ai sensi dell'art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639) in persona del legale raprresentante p.t. all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione decima, R.G.: 15449/2016 promosso da COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 09/03/2017
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Palmieri Ornella

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvornellapalmieri@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 09/03/2017 18:23
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 09/03/2017 alle ore 18:23:11 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvornellapalmieri@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec283.20170309182311.31188.01.2.68@pec.aruba.it

postacert.eml

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: <avvornellapalmieri@puntopec.it>
Data: 09/03/2017 18:23
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Allegati:

daticert.xml	830 bytes
postacert.eml	902 KB
decreto ingiuntivo con formula esecutiva.pdf	587 KB
relata decreto ingiuntivo con formula esecutiva.pdf.p7m	69,2 KB

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 18_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 16534/12-5732/12

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Colle Sannita (BN).

Oggetto della spesa: spese di lite in esecuzione della sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli ad oggetto opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 845 del 19/05/2010, concedeva al comune di Colle Sannita (BN) contributo ventennale, in conto capitale assommante ad € 11.096,18 annui pari ad € 5.548,09 semestrali, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa DD. PP. ai sensi della legge regionale 51/1978 e successive integrazioni;
2. che il Comune di Colle Sannita (BN) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n.3 presso e nello studio dell' avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dall' avv. Ornella Palmieri, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.53 del 17.07.2013, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 27.740,45, relativa:
   2.1 Il semestre 2009 ed annualità 2010, 2011, relativa al decreto di concessione n. 845 del 19/05/2010- pos. mutuo 4528901/00,oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del procedimento;
3. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
4. che con nota prot. 2012 0826977 del 12.11.2012 la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale,ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, (oggi DG 50 09) il Decreto Ingiuntivo n.6237/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN), nei limiti della somma di € 27.740,45, oltre interessi legali dalla domanda (06.09.2012) all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del procedimento

che si liquidano in € 250,00 per spese ed € 500,00 per compenso , oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge;

5. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 25/10/2012;
6. che con nota prot. 2013 0572133 del 06.08.2013 la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale,ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, (oggi DG 50 09) l'atto di precetto su Decreto ingiuntivo n. 6237/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
7. che con nota prot. 2015 0424215 del 19/06/2015 la UOD 53 08 02 (oggi UOD 50 09 07) ha chiesto all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60.01.04 ed alle UOD 55 13 07 ed 55 13 04 (oggi rispettivamente UOD 50 13 05 e UOD 50 13 93) l'aggiornamento delle uscita di cassa su pignoramenti;
8. che con nota prot. 2015 0454727 del 01/07/2015 la competente UOD 55 13 07(oggi UOD 50 13 05) ha trasmesso i seguenti dati:

Descrizione delle procedure pignoratizie	n.sent. e/o d.i.	R.G.	Date	Importo accantonato	Importo pagato	Provvisorio di uscita	Quietanza
2013/2609 Comune di Colle Sannita (BN)	6237/12	19463/13	30/07/2013 26/06/2014	44.245,08	31.337,92	1030	11462

9. che con nota prot. 2015 0808279 del 24/11/2015, la scrivente ha comunicato all' Avvocatura Regionale 60.01.04, alla UOD 55.13.07 ed alla UOD 55.13.04 (oggi rispettivamente UOD 50 13 05 e 50 13 93), l'avvenuto pagamento della somma di € 16.644,27 , quale sorta capitale, come di seguito specificato:
   9.1 il D.D. 845 del 19/05/2010, per un totale di euro 16.644,27, è stato liquidato per il II semestre 2010 e per l'annualità 2011 con il D.D. 611 del 10.09.2014, il quale non contempla la liquidazione del II semestre 2009 e del I semestre 2010, afferente la posizione del mutuo 4528901/00, per un totale di euro 11.096,18, in quanto trattasi di risorse cadute in perenzione ai sensi dell' art. 42 della L.R. 7/02;
10. che, con nota prot. 2015 0271922 del 21/04/2015, la UOD 53 08 02 (oggi UOD 50 09 07) ha invitato l' Avvocatura ad attivarsi al fine del recupero coattivo di quanto incassato dal Comune all'atto del pignoramento;
11. che il pagamento delle rate inerenti i decreti di concessione oggetto del decreto ingiuntivo di cui sopra, non è stato effettuato alle scadenze semestrali, per il rispetto del limite imposto dal patto di stabilità interno relativamente alle spese assegnate dalla Giunta Regionale di tempo in tempo alla competenza della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53 08 00, (oggi DG 50 09), responsabile in tal senso;
12. che con nota prot. 2016 0331396 del 13/05/2016 la UOD 53 08 02 (oggi UOD 50 09 07) ha chiesto alle UOD 55 13 07 ed 55 13 04 (oggi rispettivamente UOD 50 13 05 e UOD 50 13 93) la documentazione contabile inerente la specifica dei provvisorio di uscita e delle quietanza relativa all'ordinanza di assegnazione R.G. 19463/13;
13. che con nota prot. 2016 0363296 del 26/05/2016 la competente UOD 55 13 07 (oggi UOD 50 13 05) ha ribadito i dati di cui allo schema del punto "8";
14. che, dell'importo di € 31.337,92, sulla procedura pignoratizia 2609/2013, Ordinanza di Assegnazione R.G. n. 19463/13 del Giudice dell'Esecuzione, provvisorio di uscita n. 1030 del 26/06/2014 - quietanza n. 11462 la somma di € 27.740,45, quale sorta capitale, non costituisce debito fuori bilancio, per quanto sopra esposto;
15. che il debito complessivamente pari ad € 3.597,47, in esecuzione della procedura pignoratizia n. 2609/13,Ordinanza di Assegnazione R.G. n. 19463/13 del Giudice dell'Esecuzione, provvisorio di uscita n. 1030 del 26/06/2014 - quietanza n. 11462 relativa al Decreto ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012, ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN), e del successivo atto di precetto , rientra nella liquidazione effettuata con l'impegno assunto sul capitolo 9074,a discarico delle carte contabili esercizio finanziario 2014 come da allegato A del D.D. n. 12 del 23/03/2016 della UOD 55.13.04 (oggi UOD 55 13 02);

16. che pertanto, per tale debito è stata attivata la procedura del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi art.73, comma 1,lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 211,n. 118;
17. che in merito,la Giunta Regionale della Campania ha approvato la deliberazione n. 635 del 15/11/2016;
18. che con nota prot. 0654542 del 05/10/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 03 00, pervenuta alla UOD 50 09 07 il 09/10/2017, ha trasmesso la sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).
19. che in esecuzione della sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli, il debito complessivamente pari ad € 4.037,39, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
a. Decreto Dirigenziale n.854 del 19/05/2010;
b. Decreto Ingiuntivo n.6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
c. Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli.

TOTALE DEBITO € 4.037,39 (quattromilatrentasette/39):
Comune di Colle Sannita (BN) in esecuzione della Sentenza n. 2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli.

Spese legali con attribuzione al Comune	
compenso	€2.767,00
spese generali 15% del compenso	€415,05
TOTALE	€3.182,05
4% Cassa Nazionale Avvocati	€127,28
Totale imponibile	€3.309,33
+IVA 22% su imponibile	€728,05
Totale Spese Legali	€4.037,39

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
1. Decreto Ingiuntivo n.6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
2. Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli;
3. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm. ed ii.,per l'importo complessivo di € 4.037,39 (quattromilatrentasette/39).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n.6237/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 04/10/2012;
2. Sentenza n.2707/17 RG 3511/12 del Tribunale di Napoli.

Napoli, 20.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giovanni Incoronato

Il Dirigente
Arch.Massimo Pinto

IWC.

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Cont...

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0826977 12/11/2012
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Destinatari : C. T. R. VIA DE GASPERI 28 NA
Classifica : 4.1.1. Fascicolo : 6 del 2012

RACCOMANDATA A MANO

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA-
COMITATO TECNICO REGIONALE
VIA A. DE GASPERI 28
80133 NAPOLI

Da 16531 a a 16535/2012

N. Pratica

Oggetto: Trasmissione decreti ingiuntivi nn. **6310/12 – 6313/12-6432/12-6237/12-6309/12** emessi dal Tribunale di Napoli in favore del Comune di Colle Sannita -

Si trasmette copia dei decreti ingiuntivi nn. **6310/12 – 6313/12-6432/12-6237/12-6309/12** notificati ad istanza del Comune di Colle Sannita -

Lo scrivente ha necessità di acquisire dettagliata relazione a riguardo al fine di valutare l'esistenza o meno di validi motivi oppositori.

La richiesta riveste carattere di urgenza, considerati i ristretti termini processuali previsti per l'eventuale opposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CIVILE
Avv.Fabrizio Niceforo

Avv.Angela Acierno
Tel.081 7963543

13 NOV 2012

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

COPIA NOTIFICA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Colle Sannita , in persona del Sindaco p.t., Dott. Giorgio Carlo Nista , con sede presso la Casa Municipale, alla Via F. Flora C.F. 80001950627 rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Palmieri (PLMRLL69E41A783D - fax 0824-355055 avvornellapalmieri@puntopec.it) unitamente alla quale elettivamente si domicilia in Napoli alla Via Cesario Console, presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012,

premesso che

la Regione Campania con decreto n.845 del 19.05.2010, che concedeva al Comune di Colle Sannita contributo ventennale, in conto capitale, assommante ad € 11.096,18 annui pari ad € 5.548,09 semestrali, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge regionale 51/1978 e successive integrazioni);

tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

il Comune di Colle Sannita ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF in data 31.12.2009 la prima rata di

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
29 OTT 2012
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E P.S. - T.P.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
25 OTT 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli - Via S. Lucia, 81

PROCURA SPECIALE
Avv. Ornella Palmieri
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, conferendo Vi ogni facoltà di legge. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare transigere rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, riscuotere, quietanzare, ritirare documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome.
Potete nominare avvocati e procuratori in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi e/o sostituzione con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del d.lgs n. 196/2003 sollevandovi da ogni responsabilità al riguardo.
Ritengo per rato e fermo il Vs/operato, con elezione di domicilio presso il Vostro studio sito in Benevento al Viale Martiri D'Ungheria, 13.
Benevento, 30.08.2012
PER AUTENTICA
Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

ammortamento di detto mutuo ed in data 30.06.2010 la seconda rata, in data 31.12.2010 la terza rata , in data 30.06.2011 la quarta rata ed in data 31.12.2011 la quinta rata di detto mutuo come dimostra la documentazione allegata alla richiesta di pagamento della somma complessiva di **€ 27.740,45** inviata dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 27.09.2009; 08.02.2010; 29.07.2010; 25.11.2011; 28.07.2011 ed in data 18.01.2012 ;

pur avendo il Comune di Colle Sannita adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'Ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Colle Sannita rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c., d'altronde questo stesso Tribunale ha accolto in dta 16.05.2012 n.8 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dal Comune di Tortorella ed esattamente i provvdedimenti monitori aventi i seguenti numeri 2957-2959-2964-2965-2966-2967-2968-2969, concedendo per tutti la provvisoria esecuzione.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Colle Sannita , in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di **€ 27.740,45** oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Il valore del presente giudizio rientra nella tranche fino ad Euro 52.000,00 ed il contributo è pari ad Euro 225,00

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012;

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

2) copia conforme della delegazione di pagamento;

3) copia decreto dirigenziale n.853 del 25.05.2010;

4) copia determinazione del responsabile economico finanziario;

5) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 233 del 18.1.2012 con allegate quietanze di pagamento del 27.12.2011;

6) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 3406 del 28.7.2011 con allegate quietanze di pagamento del 22.06.2011;

7) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 401 del 25.1.2011 con allegata quietanze di pagamento del 23.12.2010;

8) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 3900 del 29.7.2010 con allegata quietanze di pagamento del 29.06.2010;

9) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 768 del 08.2.2010 con allegata quietanze di pagamento del 28.12.2009;

10) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 5133 del 27.9.2009 con allegata quietanze di pagamento del 30.06.2009 ;

11) originale attestato del responsabile del servizio finanziario del Comune di Colle Sannita ;

10) Informativa mediazione.

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

Benevento, 06.09.2012

Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

N. **25428/2012** Ruolo Generale

Tribunale Ordinario di Napoli

10° SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Corrado d'Ambrosio, letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione depositata e ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.;

ritenuto che sussista, ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il pericolo nel ritardo;

INGIUNGE

alla **REGIONE CAMPANIA**, con sede come in atti di pagare alla ricorrente, senza dilazione, la somma di **Euro 27.740,45**, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo nonché le spese della presente procedura che si liquidano in **€ 250,00** per spese ed **€ 500,00** per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

AUTORIZZA

la provvisoria esecuzione del presente decreto in mancanza di pagamento.

AVVERTE

l'ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto (termine fissato ai soli fini dell'opposizione).

Napoli, 04/10/2012.

Il Giudice
(dott. Corrado d'Ambrosio)

Firmato Da: D'AMBROSIO CORRADO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7a14b - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti. Ed a chiunque spetti, che munito del presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi pronta esecuzione e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta di n. 6 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva, si rilascia a richiesta dell'Avv. .....

PALMIERI n.q. di Procuratore

Napoli, 25/10/12

TRIBUNALE DI NAPOLI - TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore Sez. cancelleria

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Roberto LONGOBARDI

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data 25/10/12

Napoli 25/10/12

TRIBUNALE DI NAPOLI - TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore Sez. Cancelleria

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Roberto LONGOBARDI

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Ornella Palmieri, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

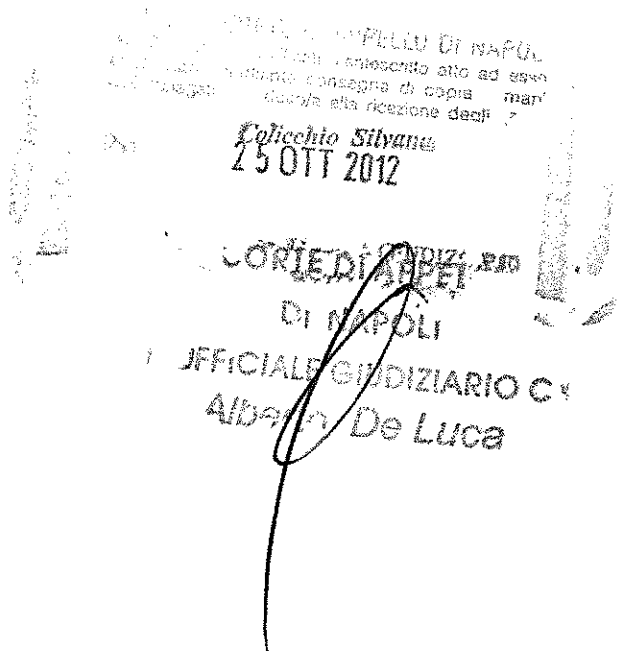

W736P

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale – Avvocatura Regionale
UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria
Finanze e Tributi
60 01 04

50-09-00
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

27 SET. 2017

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0626770 25/09/2017 11,13
Alit. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr. l ...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
INCORONATO + STINGA
Il Dirigente

Prat. CC nn. 5732-5733/2012 –
Regione Campania c/Comune di Colle Sannita
Trasmissione sentenze nn. 2707/17 e 419/17
Trib. Napoli

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, copia delle sentenze nn. 2707/17 e 419/17, del Tribunale di Napoli rese nei procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE UOD 04
Avv. Giuseppe Testa

/rc

Pervenuta il 26/9/2017

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 37 71 – Fax 081 796 37 66

Udienza del 6.3.2017 nella causa n. di R.G. 35111 del 2012.

Per la Regione è presente l'Avv. Anna Carbone per delega dell'Avv. Testa, che si riporta alle conclusioni rassegnate in atto di citazione, chiedendone l'accoglimento. Per il Comune è presente l'Avv. Ornella Palmieri, che conclude per il rigetto dell'opposizione e si riporta ai propri scritti difensivi. Deposita tre sentenze relative a controversie analoghe. I difensori discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, **il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati,** esaminati gli atti della causa n. 35111/12, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia ex art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente

SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa iscritta a ruolo in data 14.12.2012 e introdotta con atto di citazione notificato in data 4.12.2012

DA

REGIONE CAMPANIA, codice fiscale 80011990639, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81

ATTRICE -OPPONENTE

(Avv.ti Giuseppe Testa e Angela Acierno)

CONTRO

COMUNE DI COLLE SANNITA, codice fiscale 80001950627, in persona del sindaco *pro tempore*, dott. Giorgio Carlo Nista, elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario Console n. 5

(Avv. Ornella Palmieri)

CONVENUTO - OPPOSTO

resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6237/12 del 4.10.2012 (notificato in data 25.10.2012), con cui il Tribunale di Napoli ha ingiunto alla regione Campania di pagare, in favore del comune di Colle Sannita, € 27.740,45, oltre interessi e spese di lite, a titolo di contributo per il pagamento di mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Come si evince dalla lettura del ricorso monitorio, la Regione, con decreto dirigenziale n. 845 del 19.5.2010, ha concesso al Comune un contributo pari a € 11.096,18 annui, corrispondenti a rate semestrali di € 5.548,09, da destinare al pagamento delle rate del mutuo contratto dal Comune medesimo nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti.

L'importo ingiunto si riferisce alle prime 5 rate di ammortamento del mutuo, pagate dall'opposto in data 31.12.2009, 30.6.2010, 31.12.2010, 30.6.2011 e 31.12.2011.

Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9475d

A fondamento dell'opposizione, la Regione ha dedotto che: - la delibera della Giunta regionale n. 125 del 20.3.2012 prevedeva la sospensione del pagamento delle rate scadute per i Comuni inadempienti in punto di rendicontazione; - il comune di Colle Sannita non aveva mai consegnato agli uffici regionali la rendicontazione delle somme riscosse e delle rate eventualmente versate alla Cassa Depositi e Prestiti; - in ogni caso, secondo una regola fondamentale della contabilità degli enti pubblici, per il versamento dei contributi era necessario acquisire preventivamente la rendicontazione delle somme anticipate dal beneficiario.

Il comune di Colle Sannita si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

******

2. In via preliminare, occorre rilevare che nel corso dell'udienza del 4.6.2015, la difesa dell'opposto ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte da parte della regione Campania.

Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, fermo restando che va comunque scandagliata la fondatezza della domanda del Comune.

3. Nella fase monitoria, il detto ente pubblico ha depositato le quietanze di pagamento relative alle rate di mutuo oggetto della domanda monitoria, così dimostrando di avere diritto al pagamento del contributo da parte della Regione.

Non tutte le raccomandate con cui è stato richiesto il rimborso delle singole rate risultano complete di avviso di ricevimento attestante l'effettiva ricezione da parte della Regione (l'avviso risulta prodotto solo per le rate del 31.12.2011, del 30.6.2011 e del 30.6.2010), tuttavia, la questione non merita di essere approfondita, in quanto l'opponente, una volta consultato il fascicolo monitorio, aveva tutti gli elementi per verificare la fondatezza dell'avversa domanda ed effettuare il pagamento del contributo riconosciuto con il decreto n. 845 del 19.5.2010, evitando nel contempo di proporre la presente (inutile) opposizione.

Con riferimento all'esistenza di obblighi di rendicontazione delle somme impiegate, va rilevato che la delibera di Giunta n. 125 del 20.3.2012 non è stata prodotta in atti, sicché la tesi difensiva della Regione non risulta in alcun modo provata. Invero, siamo in presenza di un atto amministrativo per il quale non vige il principio *iura novit curia*, con la conseguenza che era onere della Regione produrre la delibera in giudizio, onde dimostrare la fondatezza delle proprie difese.

Quanto alla sussistenza di generici obblighi di rendicontazione, va rilevato che il decreto di concessione del contributo prevedeva, quale unico presupposto per il pagamento del rimborso da parte della Regione, l'invio della quietanza attestante il pagamento della rata di mutuo in favore della Cassa Depositi e Prestiti. Come in precedenza evidenziato, tale onere è stato regolarmente adempiuto dal Comune, per cui non vi sono dubbi in ordine al suo diritto di ottenere il pagamento del contributo.

Alla luce di quanto precede, non resta che dichiarare la fondatezza della pretesa del Comune e dare atto del pagamento del dovuto in corso di causa.

Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8475d

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

accerta la fondatezza della domanda proposta, in via monitoria, dal comune di Colle Sannita nei confronti della regione Campania;

dà atto dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte nel corso del giudizio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del comune di Colle Sannita, che liquida in € 2.767,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;

pone a carico della Regione le spese della fase monitoria.

Napoli, 6.3.2017

Il Giudice (dott. U. Forziati)

Firmato Da: FORZIATI ULISSE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8475d

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.19_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 16532/12-5733/12

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Colle Sannita (BN).

Oggetto della spesa:Spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n.419/17 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017 su Decreto Ingiuntivo n. 6313/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 852 del 20/05/2010, concedeva al comune Colle Sannita (BN) contributo ventennale,in conto capitale assommante ad € 5.491,89 annui pari ad € 2.745,89 semestrali, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge regionale 51/1978;
2. che il Comune di Colle Sannita (BN) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n.5 presso e nello studio dell' Avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dall' avv. Ornella Palmieri, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.53 del 17/07/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 13.729,45, relativa:
   2.1 II semestre 2009, ed annualità 2010-2011, relativa al decreto di concessione n.852 del 20/05/2010- pos. mutuo 4505146/00,oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del procedimento;
3. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
4. che con nota prot. 2012 0826977 del 12/11/2012, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale ,ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, il Decreto Ingiuntivo n.6313/12 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN), nei limiti della somma di € 13.729,45, oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali al soddisfo, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 111,00 per spese ed € 750,00 per compenso , oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
5. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale appresentante p.t. in data 25/10/2012;

6. che il debito, inerente la fase monitoria del procedimento , pari ad € 2.225,97 di cui € 1.020,63 per interessi legali ed € 1.205,34 per spese di lite, in quanto privo di impegno,è stato oggetto di procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi art.73, comma 1,lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 211,n. 118;
7. che in merito,la Giunta Regionale della Campania ha approvato la deliberazione n. 655 del 02/12/2015;
8. che con D.D. n. 170 del 13/03/2018, si è provveduto alla liquidazione della somma di € 2.225,97 di cui € 1.020,63 per interessi legali ed € 1.205,34 per spese di lite, come ingiunto nel Decreto 6313/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012, ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
9. che con nota prot. 2017 0626770 del 25/09/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 04, ha trasmesso alla UOD 50 09 07 la sentenza n. 419/2017 emessa dal tribunale di Napoli l'11/01/2017;
10. che il debito, complessivamente pari ad € 3.210,06, in esecuzione della sentenza n. 419/17 per la parte relativa alle spese di giudizio inerenti la fase di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6313/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

1. Decreto Dirigenziale n.852 del 20/05/2010;
2. Decreto Ingiuntivo n.6313/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune Colle Sannita (BN);
3. Sentenza n. 419 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017.

TOTALE DEBITO € 3.210,06 (tremiladuecentodieci/06):

- Comune di Colle Sannita (BN),la somma di € 3.210,06, in esecuzione della sentenza n. 419/17 per la parte relativa alle spese di giudizio inerenti la fase di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 6313/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012 ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN).

competenze	€ 2.220,00
spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 330,00
4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 101,20
Totale imponibile	€ 2.631,20
+IVA 22% su imponibile	€ 578,86
TOTALE SPESE LEGALI	€ 3.210,06

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto Ingiuntivo n. 6313/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012, ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
2. Sentenza n. 419 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017;
3. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss. mm. e ii. per l'importo complessivo di € 3.210,06(tremiladuecentodieci/06).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n. 6313/2012 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10/2012, ad istanza del Comune di Colle Sannita (BN);
2. Sentenza n. 419 emessa dal Tribunale di Napoli l'11/01/2017.

Napoli, 20.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giovanni Incoronato

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

IWC.

AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Cont...

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0826977 12/11/2012
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Destinatari : C. T. R. VIA DE GASPERI 28 NA
Classifica : 4.1.1. Fascicolo : 6 del 2012

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA-
COMITATO TECNICO REGIONALE
VIA A. DE GASPERI 28
80133 NAPOLI

Da 16531 a a 16535/2012

N. Pratica

Oggetto: Trasmissione decreti ingiuntivi nn. **6310/12 – 6313/12-6432/12-6237/12-6309/12** emessi dal Tribunale di Napoli in favore del Comune di Colle Sannita -

Si trasmette copia dei decreti ingiuntivi nn. **6310/12 – 6313/12-6432/12-6237/12-6309/12** notificati ad istanza del Comune di Colle Sannita -

Lo scrivente ha necessità di acquisire dettagliata relazione a riguardo al fine di valutare l'esistenza o meno di validi motivi oppositori.

La richiesta riveste carattere di urgenza, considerati i ristretti termini processuali previsti per l'eventuale opposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE CIVILE
Avv.Fabrizio Niceforo

Avv.Angela Acierno
Tel.081 7963544

9 NOV. 2012

5433/12

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

16532 Avv

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Colle Sannita , in persona del Sindaco p.t., Dott. Giorgio Carlo Nista , con sede presso la Casa Municipale, alla Via F. Flora C.F. 80001950627 rappresentato e difeso dall'Avv. Ornella Palmieri (PLMRLL69E41A783D - fax 0824-355055 avvornellapalmieri@puntopec.it) unitamente alla quale elettivamente si domicilia in Napoli alla Via Cesario Console, 5 presso lo studio dell'Avv. Domenico Pizzillo, in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012,

premesso che

la Regione Campania con decreti n.852 del del 20.05.2010 concedeva al Comune di Colle Sannita contributo ventennale, in conto capitale, assommante ad € 5.491,,89 annui pari ad € 2.745,89 semestrali, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge regionale 51/1978 ;

tale decreto dirigenziale, che si allega in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevede che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

il Comune di Colle Sannita ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF in virtù del decreto n. 852 in data 31.12.2009 la prima rata di ammortamento di detto mutuo ed in data 30.06.2010 la seconda rata, in data 31.12.2010 la terza rata , in data 30.06.2011 la quarta rata ed in data 31.12.2011 la quinta rata di detto mutuo come dimostra la documentazione allegata alla richiesta di pagamento della somma complessiva di **€ 13.729,45** inviata dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 27.9.2009, 08.02.2010

PROCURA SPECIALE
Avv. Ornella Palmieri
Vi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, conferendoVi ogni facoltà di legge. Espressamente Vi conferisco la facoltà di conciliare transigere rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, riscuotere, quietanzare, ritirare documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome. Potete nominare avvocati e procuratori in ogni sede giudiziaria in aggiunta a Voi e/o in sostituzione con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione. Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del d.lgs n. 196/2003 sollevandovi da ogni responsabilità al riguardo. Ritengo per rato é fermo il Vs/operato, con elezione di domicilio presso il Vostro studio sito in Benevento al Viale Martiri D'Ungheria, 13
Benevento 30.08.2012

PER AUTENTICA
Avv. Ornella Palmieri

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
29/10/2012
SETTORE CIVILE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
25 OTT 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10f38b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

29.07.2010 , 25.01.2011 , 28.7.2011, ed in data 18.01.2012 ;
pur avendo il Comune di Colle Sannita adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'Ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del responsabile del servizio finanziario, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Colle Sannita rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c.,d'altronde questo stesso Tribunale ha accolto in dta 16.05.2012 n.8 ricorsi per decreto ingiuntivo proposti dal Comune di Tortorella ed esattamente i provvdedimenti monitori aventi i seguenti numeri 2957-2959-2964-2965-2966-2967-2968-2969 , concedendo per tutti la provvisoria esecuzione.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Colle Sannita , in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di **€ 13.729,45** oltre a interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Il valore del presente giudizio rientra nella tranche fino ad € 26.00,00 ed il contributo è pari ad Euro 103,00.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 17.07.2012;
2) n. 1 copia conforme delegazione di pagamento n. pos. 4505091;
3) copia decreto dirigenziale n. 852 del 20.5.2010 ;
4) n. 1 copia determinazione del responsabile economico finanziario;
5) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 233 del 18.1.2012 con allegate quietanze di pagamento;
6) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 3406 del 28.07.2011 con allegate quietanze di pagamento;
7) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 401 del 25.1.2011 con allegata quietanze di pagamento;
8) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 3900 del 29.7.2010 con allegata quietanze di pagamento;
9) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 768 dell'8.2.2010 con allegata quietanze di pagamento;
10) copia richiesta di rimborso rate mutui prot. N. 5133 del 27.9.2009 con allegata quietanze di pagamento;

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

STUDIO LEGALE PALMIERI
Viale Martiri D'Ungheria, 13 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.355055
via Aldo Moro - 82024 COLLE SANNITA (BN)

11) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Colle Sannita;

12) informativa mediazione.

Benevento, 06.09.2012

Avv. Ornella Palmieri

Firmato Da: ORNELLA PALMIERI Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 10138b

NRG 25432/2012

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

IL G.U. DOTT. GIOVANNI TEDESCO

Letto il ricorso che precede e ritenuta accoglibile la domanda;

visti gli artt. 633 e ss. cpc

INGIUNGE

A REGIONE CAMPANIA di pagare, entro 40 giorni dalla notifica del presente atto, alla parte ricorrente la somma di Euro 13729,45 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi come richiesti in ricorso nonché le spese della presente procedura che si liquidano in Euro 111,00 per spese, Euro 750,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Avverte la parte debitrice della facoltà di proporre opposizione nel termine suddetto e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli lì 09/10/2012.

Il Giudice Unico

Firmato Da: D'AMORE MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 68336 - Firmato Da: TEDESCO GIOVANNI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 7b41d

La presente copia composta di n. 5 fogli è conforme all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. PALIERI

Napoli, 26/10/2012

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
CAPASSO Francesca

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Ornella Palmieri, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

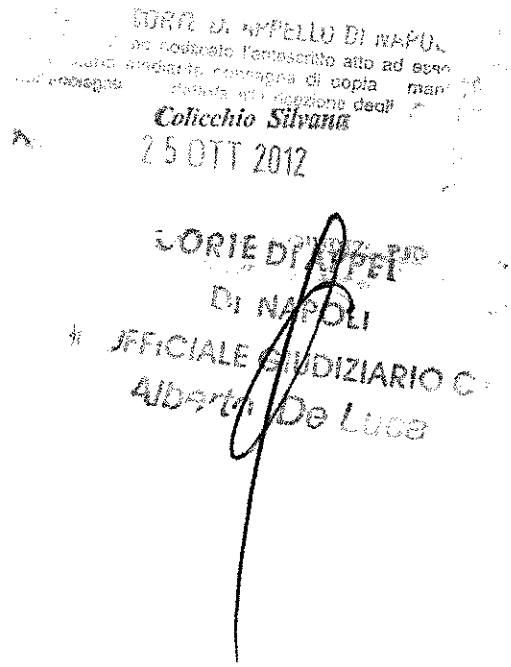

41368

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale – Avvocatura Regionale
UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria
Finanze e Tributi
60 01 04

50-09-00
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

27 SET. 2017

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0626770 25/09/2017 11,13
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5000 05 per il governo del terr. i ...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
INCORONATO + STINGA
Il Dirigente

Prat. CC nn. 5732-5733/2012 –
Regione Campania c/Comune di Colle Sannita
Trasmissione sentenze nn. 2707/17 e 419/17
Trib. Napoli

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, copia delle sentenze nn. 2707/17 e 419/17, del Tribunale di Napoli rese nei procedimenti emarginati.

IL DIRIGENTE UOD 04
Avv. Giuseppe Testa

lrc

Pubblicata in cancelleria del 27/9/17

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 37 71 – Fax 081 796 37 66

419/17
rep. 616

TRIBUNALE NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico, dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 35106/2012 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, e vertente

TRA

80001950627
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale *p.t.*, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale *ad lites* per notar S. Cimmino del 17.9.2002 – rep. n. 35093 – e provvedimento autorizzativo dagli avv.ti Giuseppe Testa e Angela Acierno, dell'Avvocatura Regionale, con i quali è elett.te domiciliata in Napoli, alla via S. Lucia n. 81.

OPPONENTE

E

80001950627
COMUNE DI COLLE SANNITA, in persona del Sindaco *p.t.*, rapp.to, e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Ornella Fabrizi, con la quale è elett.te dom.to in Napoli, alla via Cesario Console n. 5, presso lo studio dell'avv.to Domenico Pizzillo.

OPPOSTO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0151555 02/03/2017 10,18
COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Uff. Avvocatura Regionale
Classificazione 4.1.1.

01 MAR. 2017

Il GIUDICE MONOCRATICO
dott. Carla SORRENTINI

Firmato Da: SORRELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1

CONCLUSIONI: all'udienza del 28 settembre 2016 i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi.

FATTO E DIRITTO

L'opposizione ha ad oggetto il decreto ingiuntivo n. 6313/2012, emesso in data 9.10.2012 dal Tribunale di Napoli e notificato alla Regione Campania il 25.10.2012. Con il predetto decreto la Regione Campania è stata condannata al pagamento di € 13.729,45, oltre interessi e spese, in favore del Comune di Colle Sannita. La Regione Campania ha proposto opposizione con atto di citazione notificato all'Amministrazione comunale in data 4.12.2012, alla quale ha resistito l'opposto Comune di Colle Sannita con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30.5.2013.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Invero il Comune ricorrente ha dedotto di aver ricevuto dalla Regione Campania, con decreto n. 852 del 20.5.2010, un contributo ventennale in conto capitale di € 5.491,49 annui, per la contrazione di apposito mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della legge regionale n. 51/1978; che tale decreto dirigenziale prevedeva che l'accredito delle somme concesse dovesse avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento; che, quindi, il Comune stesso aveva corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti e al M.E.F. la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta rata semestrale di ammortamento del mutuo, rispettivamente in data 31.12.2009, 30.6.2010, 31.12.2010, 30.6.2011, 31.12.2011 per una somma complessiva di € 13.725,45; che, infine, di detta somma complessiva di € 13.725,45 esso Comune aveva richiesto il pagamento alla Regione Campania, senza ottenere da detta Amministrazione alcuna corresponsione, nonostante il compimento di tutte le formalità richieste per il rimborso delle quote di ammortamento del mutuo pagate.

Il GIUDICE MONOCRATICO
dott. Carla SORRENTINI

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e8b9

Ebbene, le circostanze dedotte dal Comune di Colle Sannita a sostegno del ricorso risultano adeguatamente documentate e non specificamente contestate dall'opponente. Ed infatti, la Regione Campania ha eccepito, quale unico motivo ostativo al pagamento richiesto, che il Comune ricorrente non avrebbe fatto pervenire la rendicontazione delle somme riscosse e delle rate versate alla Cassa Depositi e Prestiti, così giustificando l'applicazione della delibera della Giunta Regionale n. 125 del 20.3.2012, la quale aveva previsto la sospensione del pagamento delle rate scadute per tutti i Comuni inadempienti in tema di rendicontazione, in applicazione, comunque, delle regole generali sulla contabilità degli enti pubblici.

Sennonchè, deve osservarsi che, al contrario di quanto dedotto dalla Regione, il decreto dirigenziale n. 852 del 2012, che regola la concessione del contributo ventennale per cui è causa, prevede espressamente che il rimborso delle quote semestrali di ammortamento del mutuo contratto dall'ente beneficiario sia subordinato alla sola presentazione della quietanza dell'avvenuto pagamento della rata di cui si richiede il rimborso. La delibera della Giunta Regionale n. 125 del 2012, richiamata dall'opponente, invece, non è stata prodotta in giudizio, di guisa che non può esserne valutata nemmeno l'eventuale funzione integrativa della stessa rispetto alla regolamentazione legale ed al decreto dirigenziale n. 852. A ciò aggiungasi che, secondo quanto dedotto dall'opposto, gravava sulla Regione Campania, in forza della citata delibera, fornire alle Amministrazioni comunali un modulo apposito per provvedere alla rendicontazione e che tale modulo, invece, non sarebbe mai stato inviato.

In ogni caso, deve evidenziarsi, che il Comune di Colle Sannita ha prodotto, nel giudizio di opposizione, oltre a tutte le quietanze di pagamento di ciascuna delle cinque rate di ammortamento per cui è richiesto il rimborso, anche le rendicontazioni consistenti nelle certificazioni relative ai pagamenti effettuati per i lavori eseguiti in conformità alle opere finanziate ai sensi del decreto dirigenziale n. 852 e della legge regionale n. 3/2007 (ex legge regionale n. 51/1978 e n. 8/2004), spedite a mezzo raccomandata. Alla stregua di tale

Il GIUDICE MONOCRATICO
dott. Carlo [illegible]

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d1980

documentazione, in alcun modo contestata dalla Regione Campania, deve, quindi, ritenersi superata in fatto l'unica censura proposta da essa opponente.

Ne consegue, pertanto, che l'opposizione proposta deve essere rigettata.

Pertanto deve confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo n. 6313/2012, che va, inoltre, dichiarato definitivamente esecutivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Campania avverso il decreto ingiuntivo n. 6313/2012, emesso in data 9.10.2012 dal Tribunale di Napoli, con atto di citazione notificato in data 4.12.2012, nei confronti del Comune di Colle Sannita, così provvede:

- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 6313/2012;
- condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Colle Sannita, delle spese del giudizio, che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 11/1/2017

IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Wilma Pagnoo, M.O.T presso il Tribunale di Napoli.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Pervenuto in Cancelleria
Depositato in Cancelleria
Oggi 13 GEN 2017
Il Cancelliere

Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a809

Richiesta 45789 del 03/02/2017

Sentenza N. 419/17

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta di n. 3 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. PALMIERI n.q. di Procuratore

Napoli li, 24 FEB. 2017

IL CANCELLIERE
FULVIO ERRA

Esatte Marche per € 11,54
per N. 1 Copia

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Palmieri Ornella (PLMRLL69E41A783D), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge:

Copia informatica di atti o provvedimenti originariamente formati su supporto analogico (art. 22, comma 2, CAD), denominato - **sentenza con formula esecutiva.pdf** n 419/2017 -, di cui si attesta la conformità all'originale analogico ai sensi dell'art. 16 undecies D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n.221 come modificato dall'art. 52 D.L. 24 giugno 2014 n. 90

A

REGIONE CAMPANIA (80011990639) in
del legale rappresentante p.t. all'indirizzo di posta elettronica **us01@pec.regione.campania.it** risultante dal pubblico elenco **RegIndE**

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento pendente innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI sezione decima, R.G.: 35106/2012 - promosso da COMUNE DI COLLE SANNITA (80001950627) nei confronti di REGIONE CAMPANIA (80011990639).

Benevento, 27/02/2017
Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Palmieri Ornella

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avvornellapalmieri@puntopec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Data: 27/02/2017 14:06
A: <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/02/2017 alle ore 14:06:50 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994" è stato inviato da
"avvornellapalmieri@puntopec.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec282.20170227140650.14989.03.1.67@pec.aruba.it

—postacert.eml

Oggetto: notificazione ai sensi della legge n.53 del 1994
Mittente: <avvornellapalmieri@puntopec.it>
Data: 27/02/2017 14:06
A: <us01@pec.regione.campania.it>

—Allegati:

daticert.xml	830 bytes
postacert.eml	355 KB
sentenza con formula esecutiva.pdf	186 KB
relata sentenza con formula esecutiva.pdf.p7m	70,7 KB

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 21_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 2135/2016

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Casal Velino (SA).

Oggetto della spesa: spese di lite in esecuzione dell'atto di precetto, su Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania ad istanza del Comune di Casal Velino (SA).

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA), ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 74 del 18/05/2009 del Settore Opere Pubbliche di cui al previgente Ordinamento della Giunta Regionale, prendeva atto del progetto esecutivo proposto dal comune di Casal Velino (SA) relativo alla realizzazione di parcheggi alla frazione Acquavella in via Napoli, per complessivi 50 posti auto. Il quadro economico di progetto pre-gara prevedeva lavori per € 72.000,00,comprensivi di oneri di sicurezza,€ 29.000,00 per somme a disposizione, il relativo contributo regionale ammontava ad , € 58.101,30, da erogare secondo le linnee guida approvate con D.G.R. 6428 del 30/12/2002;
2. La Regione Campania con decreto n. 25 del 11/03/2010 del Settore Opere Pubbliche, all'epoca competente, provvedeva alla liquidazione dell'acconto di € 29.050,65, sulla scorta dell'inizio lavori;
3. che il Comune di Casal Velino (SA),nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Casal Velino (SA) alla Via S. Felice n. 4 presso e nello studio dell' avv. Luigi Guglielmotti, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Guglielmotti, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.301 del 31/12/2015, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Vallo della Lucania (SA) condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 29.050,65,a titolo di II acconto-saldo del contributo relativo alla realizzazione di parcheggi alla frazione Acquavella;
4. che con nota prot. 2016 0374666 del 31/05/2016, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 ,ha trasmesso al Dipartimento 53 Direzione Generale 08, UOD 02 (oggi DG 50 09 07) il Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) ,nei limiti della somma di € 29.050,65, oltre interessi legali, fino all'effettivo e totale soddisfo ed oltre le spese della procedura di ingiunzione che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 1.305,00 per competenze professionali dell"avvocato,oltre il 15% per spese generali, I.V.A e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
5. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo urp@pec.regione.campania.it.in data 15/05/2016;

6. che con nota prot. 2016 0401385 del 13/06/2016, la UOD 53 08 02 (oggi UOD 50 09 07) ha inviato all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 ed al Genio Civile di Salerno UOD 53 08 13 (oggi UOD 50 09 07) apposita relazione esplicativa della situazione creditoria del Comune ricorrente, in dipendenza dei decreti di concessione oggetto del Decreto Ingiuntivo in argomento;
7. che con nota prot. 2017 0734656 del 08/11/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05,ha trasmesso alla DG 50 09 07, l'atto di precetto su Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) ad istanza del Comune di Casal Velino (SA);
8. che con nota prot. 2017 0776118 del 24/11/2017, la DG 50 09 07 ha inviato all'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 conferma di quanto esposto nella nota prot. 2016 0401385 del 13/06/2016 e chiesto di conoscere se procedere al pagamento o attendere l'esito dell'impugnativa in itinere;
9. che a seguito della nota prot. 2017 0776118 del 24/11/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 05 ,con nota prot. 2017 0852970 del 19/12/2017, ha comunicato alla DG 50 09 07 l'esecutività del precetto e di procedere al pagamento delle spese legali ed interessi legali onde evitare ulteriori lievitazioni di spese, confermando altresì che la prima discussione nel merito è fissata per il giorno 14/03/2018;
10. che il debito complessivamente pari ad € 2.127,80 (duemilacentoventisette/80) di cui € 2.064,29 per spese di lite ed € 63,51 per interessi legali, in esecuzione dell'atto di precetto su Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) ad istanza del Comune di Casal Velino (SA),è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto Dirigenziale n. 74 del 18/05/2009;
b. Decreto Dirigenziale n. 25 del 11/03/2010;
c. Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto;

TOTALE DEBITO € 2.127,80 (duemilacentoventisette/80):

Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) iad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.

Spese legali con attribuzione al Comune

Compenso prof. liquidato in D.I. n. 163/16	€ 1.591,00
Magg. 15% sul compenso	€ 238,65
Totale	€ 1.829,65
CPA 4%	€ 73,18
Totale Spese Legali	€ 1.902,83

Compenso prof. precetto	€ 135,00
Magg. 15% sul compenso	€ 20,25
Totale	€ 155,25
CPA 4%	€ 6,21
Totale Spese Legali	€ 161,46

Spese legali	€2.064,29
Interessi legali	€63,51
Totale debito fuori bilancio	€2.127,80

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) il 07/03/2016 ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto;
2. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss. mm. e ii. per l'importo complessivo di € 2.127,80(duemilacentoventisette/80).

Allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n. 163/2016 emesso dal Tribunale di Vallo della Lucania (SA) il 07/03/2016 ad istanza del Comune di Casal Velino (SA) e successivo atto di precetto.

Napoli, 20.03.2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Vincenzo De Stefano

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

- 3 GIU. 2016

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UOD LL.PP
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0374666 31/05/2016 14,04
Mittente: Avvocatura Regionale
Per: 530802 UOD Gestione tecnico amm.va LL. PP. Osc
Classifica: 1

DIP 53 DG 08 UOD 02
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi ,28
Napoli

N° Prat: CC 2135/2016
OGGETTO: Ricorso per Decreto ingiuntivo n163/2016
promosso da Comune Casal Velino c/Regione Campania
Pagamento finaziamento

Si trasmette copia del decreto in oggetto notificato in data 15.05.2016, con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha ingiunto alla Regione Campania il pagamento della somma di € 29.050,65 oltre interessi al tasso indicato e spese legali, con preghiera di voler fornire, **a vista, in duplice copia**, dettagliata relazione sui fatti di causa, completa di tutta la documentazione utile ai fini della proposizione di un'eventuale opposizione da parte di quest'Avvocatura.

Si prega di voler citare nella risposta il numero di pratica di questa Avvocatura e di voler fornire cortese immediato riscontro anche se negativo, evidenziandosi altresì che scaduto il termine di quaranta giorni dalla notifica per la proposizione di opposizione non sarà in alcun modo possibile contrastare la pretesa avversa.

L'istruttore
Dott.ssa Concetta Paduano

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

P.G. 1
03/06/16

715/16

Avv. Luigi Guglielmotti

84043 Agropoli (SA) via S. Felice, 4
Tel. 0974/824005 - Fax 0974/824005 - cell. 339/5055581 -
email avvluigiguglielmotti@gmail.com
si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
RICORSO EX ARTT. 633 E SEGG. C.P.C.

ILL.MO SIG. GIUDICE

L'avv. Luigi Guglielmotti, procuratore in giudizio, in virtù di mandato rilasciato a margine del presente ricorso, del **COMUNE DI CASAL VELINO**, in persona del Sindaco p.t. avv. Silvia Pisapia, C.F. 84001610652, convenuto, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Guglielmotti in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto in esecuzione di delibera di G.M. nr. 301 del 31.12.2015, elett/te dom/to ai presenti fini presso il suo studio in Casal Velino (SA), via S. Felice, 4, Tel/Fax 0974824005, PEC luigiguglielmotti@puntopec.it,

PREMESSO

-che il **COMUNE DI CASAL VELINO**, è creditore della Regione Campania, C.F. 800.119.906.39, in persona del Presidente *p.t.*, con sede legale in 80132 Napoli alla via Santa Lucia, 81, della complessiva somma di **€. 29.050,65** oltre interessi legali, in virtù di Decreti Dirigenziali della Regione Campania nn.rr. 74/09, 23/10 a titolo di II° acconto - saldo del contributo assegnato dalla Regione Campania a favore del Comune di Casal Velino (SA) per la realizzazione del "Parcheggio alla via Napoli della frazione Acquavella";

-che inutile è risultato il sollecito di pagamento effettuato dal ricorrente con nota Prot. 10550 dell'8.10.2013 trasmessa alla Regione Campania;

-che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile;

tanto premesso, il sottoscritto avvocato, nella qualità in atti,

RICORRE

PROCURA

Delega a rappresentare e difendere in ogni fase, stato e grado anche di impugnazione, di cassazione, di revocazione, di esecuzione, opposizione, incidenti e transazioni compreso l'appello, anche nella procedura ex messe e dipendenti, l'Avv. [illegible] con studio in [illegible] alla Via [illegible] il quale conferisce ogni potere di legge ivi compresa quello di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, promuovere procedimento esecutivo ed atti ad esso preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni, precisazione mediante nomina di procuratori di una libera e, ove, opportuno, ed occorrendo, [illegible] Dichiara di aver ricevuto comunicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e presta il suo consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche sensibili, nonché [illegible] Dichiara altresì di aver ricevuto e di accettare il mandato professionale conforme con la sottoscrizione della presente. Dichiara altresì di aver ricevuto [illegible] del combattimento dell'articolo del Avvocato [illegible] presente atto [illegible] [illegible] ai sensi e per gli effetti dell'art. [illegible] comma del D.Lgs. n. 28/2010 [illegible] Dichiara di [illegible] previsto dall'art. [illegible] del D.Lgs. n. 28/2010 [illegible] Dichiara [illegible] [illegible] del D.Lgs. cit. [illegible] del medesimo decreto.

Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI
Via San Felice, 4
84043 Agropoli (SA)
pec.luigiguglielmotti@pec.it

alla S.V. Ill.ma affinchè voglia ingiungere alla **REGIONE CAMPANIA**, C.F. 800.119.906.39, in persona del Presidente *p.t.*, con sede legale in 80132 Napoli alla via Santa Lucia, 81, di pagare, in favore del **COMUNE DI CASAL VELINO**, in persona del Sindaco p.t., Avv. Silvia Pisapia, come in premessa domiciliato e rappresentato, l'importo di **€. 29.050,65, oltre interessi legali**, fino all'effettivo e totale soddisfo ed oltre le spese della presente procedura. Il decreto munito della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e dell'art. 63 disp.att. cod.civ.

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore del presente procedimento è di €. 29.050,65.

Casal Velino, 07 marzo 2016

avv. Luigi Gargiulo Iellimotti
Via San Felice, 4
84043 Agropoli (SA)
pec: luigigiulio.iellimotti@avvocatopec.it

Firmato Da: GIUSEPPE IELLIMOTTI LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1fd3011c6b401f9e134d9a6fe3a2ac6e1

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art.3bis Legge 21 gennaio 1994, n.53

Ad istanza di COMUNE DI CASAL VELINO (C.F. 84001610652), rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI (CF: GGLGU79E04F839H), del Foro di VALLO DELLA LUCANIA ho notificato ad ogni effetto di legge copia informatica dei seguenti atti, in relazione al giudizio pendente innanzi a VALLO DELLA LUCANIA contraddistinto nel procedimento di cui al n. di RG 645_16:

1) descrizione atto:
   nome file: ric_-decr_-ing_-comune_-casal_-velino_-c_-regione_-campania_-procura.pdf
   hash del file, calcolato mediante algoritmo sha-256:
   a8796936172ffa7444b4251e3dbccb1d1d25e411a40e0fc5d860f9be5074c693
   data verifica: 15/05/2016 17:53:40 (UTC +1.00)

2) descrizione atto:
   nome file: 2409780s.pdf
   hash del file, calcolato mediante algoritmo sha-256:
   98431b6b7a509836af0dac8e5bb35e9db355e4acf5dd8902b3e59b5c0b722684
   data verifica: 15/05/2016 17:54:55 (UTC +1.00)

di cui si attesta la conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 e s.m.i. a:

- REGIONE CAMPANIA

trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo urp@pec.regione.campania.it, estratto da Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST)

Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI

Documento creato con TEL-e-MATIC - a cura della Cartiera - Agenzia Telematica di Salerno
www.agenziagiudiziasalerno.it

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: POSTA CERTIFICATA:
Mittente: "Per conto di: urp@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 17/05/2016 11:58
A: "Avvocatura" <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/05/2016 alle ore 11:58:43 (+0200) il messaggio
"I: POSTA CERTIFICATA:" è stato inviato da "urp@pec.regione.campania.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec281.20160517115843.11984.03.3.2@pec.actalis.it

postacert.eml

Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA:
Mittente: "urp" <urp@pec.regione.campania.it>
Data: 17/05/2016 11:45
A: "Avvocatura" <us01@pec.regione.campania.it>

POSTA CERTIFICATA:.eml

Mittente: "luigiguglielmotti" <luigiguglielmotti@puntopec.it>
Data: 15/05/2016 20:05
A: urp@pec.regione.campania.it

Allegati:

daticert.xml	816 bytes
postacert.eml	1,3 MB
POSTA CERTIFICATA:.eml	1,3 MB
ric_-decr_-ing_-comune_-casal_-velino_-c_-regione_-campania_-procura.pdf	819 KB
2409780s.pdf	132 KB
Relata_di_Notifica.pdf.p7m	51,1 KB

N. R.G. 645/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Il Giudice Onorario Avv. Carmine Francia.

Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dal Comune di Casal Velino;

Ritenuta la propria competenza;

Visto che la domanda è fondata su prova scritta;

Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.

INGIUNGE

alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., di pagare immediatamente in favore della parte ricorrente per la causale di cui al ricorso:

1. la somma di € 29.050,65;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.305,00 per competenze professionali dell'avvocato, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Avverte l'ingiunta che è possibile produrre opposizione dinanzi questo Tribunale entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto e che nello stesso termine la documentazione resterà depositata in Cancelleria.

Vallo della Lucania, li 06.05.2016

Il Giudice Onorario

Avv. Carmine Francia

16 MAG 2016

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0346103 19/05/2016 12.13
TRIB VALLO LUCANIA
Avvocatura Regionale

Firmato Da: FRANCIA CARMINE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1f9b3bed2ba5a611bd9d4efc83bbed

08 NOV. 2017

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP
Responsabile Procedimento
R. STEFANO
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0734656 08/11/2017 13,27
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

DG 50-09-07
D.G per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP Osservatorio Regionale
Appalti
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

C C. 2135/2016
Comune di Casal Velino

Nel far seguito alla percorsa corrispondenza, in riferimento alla pratica in oggetto,si trasmette, in allegato, copia di atto di precetto, per il pagamento della sorte capitale riferito al D.I. n.163/16 e delle spese legali. A tal fine si specifica che avverso il predetto D.I. È stata proposta opposizione con richiesta di sospensione della efficacia esecutiva, non accolta dal G.I. del Tribunale di Vallo della Lucania. La prossima udienza per la prescrizione delle conclusioni è fissata per il giorno 14/03/2018. Le somme indicate nell'atto di precetto sono congrue e rispondenti a quanto liquidatoco il D.I. N .163/16.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Avv.P.Citera 089/7590065

SC/sc

RR 2135/16
AVV. CATERA
05

Avv. Luigi Guglielmotti
84043 Agropoli (SA) via S. Felice, 4.
Tel/Fax 0974/824005 – cell. 3395395580.
email avvluigiguglielmotti@gmail.com
PEC luigiguglielmotti@puntopec.it
si riceve per app. dal lun. al ven. 17,00 - 19,00.

ATTO DI PRECETTO

L'avv. Luigi Guglielmotti, c.f. GGLLGU79E04F839H, procuratore in giudizio, in virtù di mandato rilasciato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, del COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco p.t., Avv. Silvia Pisapia, con sede legale in Casal Velino (SA) alla piazza XXIII luglio, 6, p.iva nr. 00775930654, ai presenti fini elettivamente domiciliato presso il suo studio in Agropoli (SA) alla S. Felice, 4, tel/fax 0974824005, PEC luigiguglielmotti@puntopec.it,

PREMESSO

-che, con decreto ingiuntivo nr. 163/16, R.G. 645/16, emesso telematicamente in data 6.5.2016 e depositato sempre telematicamente in Cancelleria nella stessa data del 6.5.2016, il Tribunale di Vallo della Lucania, Dott. Carmine Francia, ingiungeva alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente e legale rapp.te *p.t.*, codice fiscale 80011990639, di pagare in favore del ricorrente, **COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco p.t., Avv. Silvia Pisapia**, p.iva nr. 00775930654, la somma di €. **29.050,65**, oltre interessi legali, fino all'effettivo soddisfo, nonché il compenso per l'attività professionale della procedura monitoria che liquidava in complessivi € 1.591,00 di cui € 286,00 per spese, oltre il contributo spese forfettarie al 15,00 %, IVA e CNA, come per legge;

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0677574 16/10/2017 11,28
Uff. : TRIBUNALI TRIBUNALE NAPOLI SNC...
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

13 OTT. 2017

-che, in data 15.05.2016, il richiamato decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo alla data della sua emissione telematica di cui sopra, cioè in data 6.5.2016, veniva regolarmente notificato telematicamente ai sensi della legge n. 53 del 1994 via PEC dall'indirizzo PEC luigiguglielmotti@puntopec.it all'indirizzo PEC us01@pec.regione.campania.it al debitore, Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te *p.i.*;

-che, pertanto, è trascorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo così come previsto dall'art. 14, comma 1 del D. L. nr. 669/96 che riguarda, infatti, le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro che devono essere completate dalle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

-che, il richiamato decreto ingiuntivo, rilasciato in formula esecutiva in data 5.10.2017, viene notificato unitamente al presente atto di precetto ai sensi della legge n. 53 del 1994 via PEC dall'indirizzo PEC luigiguglielmotti@puntopec.it all'indirizzo PEC us01@pec.regione.campania.it al debitore, Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te *p.t.*;

-che a tutt'oggi, nonostante la rituale notifica del decreto suddetto avvenuta regolarmente in data 15.5.2016, la parte obbligata non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

tutto ciò premesso e ritenuto, il COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco p.t., Avv. Silvia Pisapia, p.iva nr. 00775930654, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

INTIMA

alla REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rapp.te *p.t.*, codice fiscale 80011990639, con sede legale in (80132) Napoli alla via Santa Lucia, 81, di pagare, in favore del COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco p.t., Avv. Silvia Pisapia, con sede legale in Casal Velino (SA) alla piazza XXIII luglio, 6, p.iva nr. 00775930654, come in premessa domiciliato rappresentato e domiciliato, le seguenti somme nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata:

Sorte capitale in D.I. nr. 163/16	*29.050,00*
Interessi legali	*63,51*
A) somma complessiva	*29.113,21*
Comp. prof. liquidato in D.I. nr. 163/16	*1.591,00*
Magg. 15% sul compenso tab.	*238,65*

CAP 4%	*73,18*
B) somma complessiva	*1.902,83*
Comp. prof. precetto	*135,00*
Magg. 15% sul compenso tab.	*20,25*
CAP 4%	*6,21*
C) somma complessiva	*161,46*

Eppertanto

somma per la quale si fa precetto A) + B) + C)	*31.177,50*

diconsi euro trentunomilacentosettantasette/50, oltre interessi dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo, il costo di notifica del presente atto segnato a margine e le spese e competenze successivamente dovute fino all'effettivo e totale soddisfo.

Si avverte, inoltre, la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rapp.te *p.t.*, codice fiscale 80011990639, con sede legale in (80132) Napoli alla via Santa Lucia, 81 (debitore) che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Agropoli, 12 ottobre 2017

Avv. Luigi Guglielmotti

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art.3bis Legge 21 gennaio 1994, n.53

Ad istanza di COMUNE DI CASAL VELINO (C.F. 84001610652), rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI (CF: GGLGU79E04F839H), del Foro di VALLO DELLA LUCANIA ho notificato ad ogni effetto di legge copia informatica dei seguenti atti:

1) descrizione atto: precetto su d.i. comune di casal velino c regione campania totale formula esec
nome file: precetto_-su_-d_i__-comune_-di_-casal_-velino_-c_-regione_-campania_-totale_-_pdf.p7m
hash del file, calcolato mediante algoritmo sha-256:
027d9a137f6ffc1083d9ad74505851913cfb83c5708b771205fc524d175a96c1
data verifica: 12/10/2017 01:33:42 (UTC +1.00)

di cui si attesta la conformità all'originale ai sensi del Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 a:

- REGIONE CAMPANIA

trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo us01@pec.regione.campania.it, estratto da Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST)

Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI

Documento creato con TEL-e-MATIC - © dott.Dario Carbone @ Agenzia Giuffrè di Salerno
www.agenziagiuffresalerno.it

Corrisposto [illegible] mediante
marche da bollo
Euro 27,00
Addì 11/06/13

Avv. Luigi Guglielmotti

84043 Agropoli (SA) via S. Felice, 4
Tel. 0974/824005 – Fax 0974/824005 – cell. 3395395580 –
email avvluigiguglielmotti@gmail.com
si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 17,00 alle 19,00

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
RICORSO EX ARTT. 633 E SEGG. C.P.C.

ILL.MO SIG. GIUDICE

L'avv. Luigi Guglielmotti, procuratore in giudizio, in virtù di mandato rilasciato a margine del presente ricorso, del COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco p.t. avv. Silvia Pisapia, C.F. 84001610652, convenuto, rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Guglielmotti in virtù di mandato rilasciato in calce al presente atto in esecuzione di delibera di G.M. nr. 301 del 31.12.2015, elett/te domicilio al presenti fini presso il suo studio in Casal Velino (SA), via S. Felice, 4, Tel/Fax 0974824005, PEC luigiguglielmotti@pumbpec.it,

PREMESSO

-che il COMUNE DI CASAL VELINO, è creditore della Regione Campania, C.F. 800.119.906.39, in persona del Presidente *p.t.*, con sede legale in 80132 Napoli alla via Santa Lucia, 81, della complessiva somma di €. 29.050,65 oltre interessi legali, in virtù di Decreti Dirigenziali della Regione Campania nn.rr. 74/09, 23/10 a titolo di II° acconto - saldo del contributo assegnato dalla Regione Campania a favore del Comune di Casal Velino (SA) per la realizzazione del "Parcheggio alla via Napoli della frazione Acquavella";

-che inutile è risultato il sollecito di pagamento effettuato dal ricorrente con nota Prot. 10550 dell'8.10.2013 trasmessa alla Regione Campania;

-che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile;

tanto premesso, il sottoscritto avvocato, nella qualità in atti,

RICORRE

PROCURA

Delego a rappresentarmi e sostenermi nella presente procedura, ad ogni fase, stato e grado, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa l'eventuale nomina di sostituti processuali, domiciliatari e corrispondenti. L'Avv. [illegible] con studio in [illegible] alla Via [illegible], al quale conferisco ogni potere e facoltà di Legge, nel comparto quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere il sequestro di misure cautelari, proporre procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quale atto di precetto, delegare funzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera scelta, quietanzare ed incassare somme.
Dichiaro di aver ricevuto copia dell'informativa di cui all'Art 13 D.Lgs 196/03 e presto il mio pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente.
Dichiaro, altresì, di aver ricevuto, al momento del conferimento dell'incarico, dall'Avvocato scrivente la presente atto, l'informativa nella forma operativa, da me controfirmata, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art 3° comma, del d.lgs n. 28/10 in merito alla possibilità di ricorrere al procedimento mediazione ivi previsto disciplinato, da esperirsi in alternativa a quello in sede giudiziaria, anche dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e del medesimo decreto.
La predetta informativa viene allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante.
Eletto domicilio presso lo studio dell'Avv. [illegible] in [illegible], alla Via [illegible]

Il Sindaco
Silvia Pisapia

alla S.V, Ill.ma affinché voglia ingiungere alla REGIONE CAMPANIA, C.F. 800.119.906.39, in persona del Presidente p.t., con sede legale in 80132 Napoli alla via Santa Lucia, 81, di pagare, in favore del COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del Sindaco p.t., Avv. Silvia Pisapia, come in premesso domiciliata e rappresentato, l'importo di €. 29.050,65, oltre interessi legali, fino all'effettivo e totale soddisfo ed oltre le spese della presente procedura. Il decreto munito della provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c. e dell'art. 63 disp. att. cod.civ.

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo si dichiara che il valore del presente procedimento è di €. 29.050,65.

Casal Velino, 07 marzo 2016

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Decreto ingiuntivo n. 163/2016 del 06/05/2016
RG n. 645/2016
Repert. n. 309/2016 del 06/05/2016

N. R.G. 645/2016

TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA

DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO

Il Giudice Onorario Avv. Carmine Francia,

Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dal Comune di Casal Velino;

Ritenuta la propria competenza;

Visto che la domanda è fondata su prova scritta;

Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

Considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.

INGIUNGE

alla Regione Campania, in persona del Presidente p.t., di pagare immediatamente in favore della parte ricorrente per la causale di cui al ricorso:

1. la somma di € 29.050,65;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 286,00 per esborsi ed € 1.305,00 per competenze professionali dell'avvocato, oltre il 15,00 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.

Dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Avverte l'ingiunta che è possibile produrre opposizione dinanzi questo Tribunale entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto e che nello stesso termine la documentazione resterà depositata in Cancelleria.

Vallo della Lucania, li 06.05.2016

Il Giudice Onorario

Avv. Carmine Francia

Firmato Da: FRANCIA CARMINE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10f830bc45e5e911 6e8fdefc6fddced

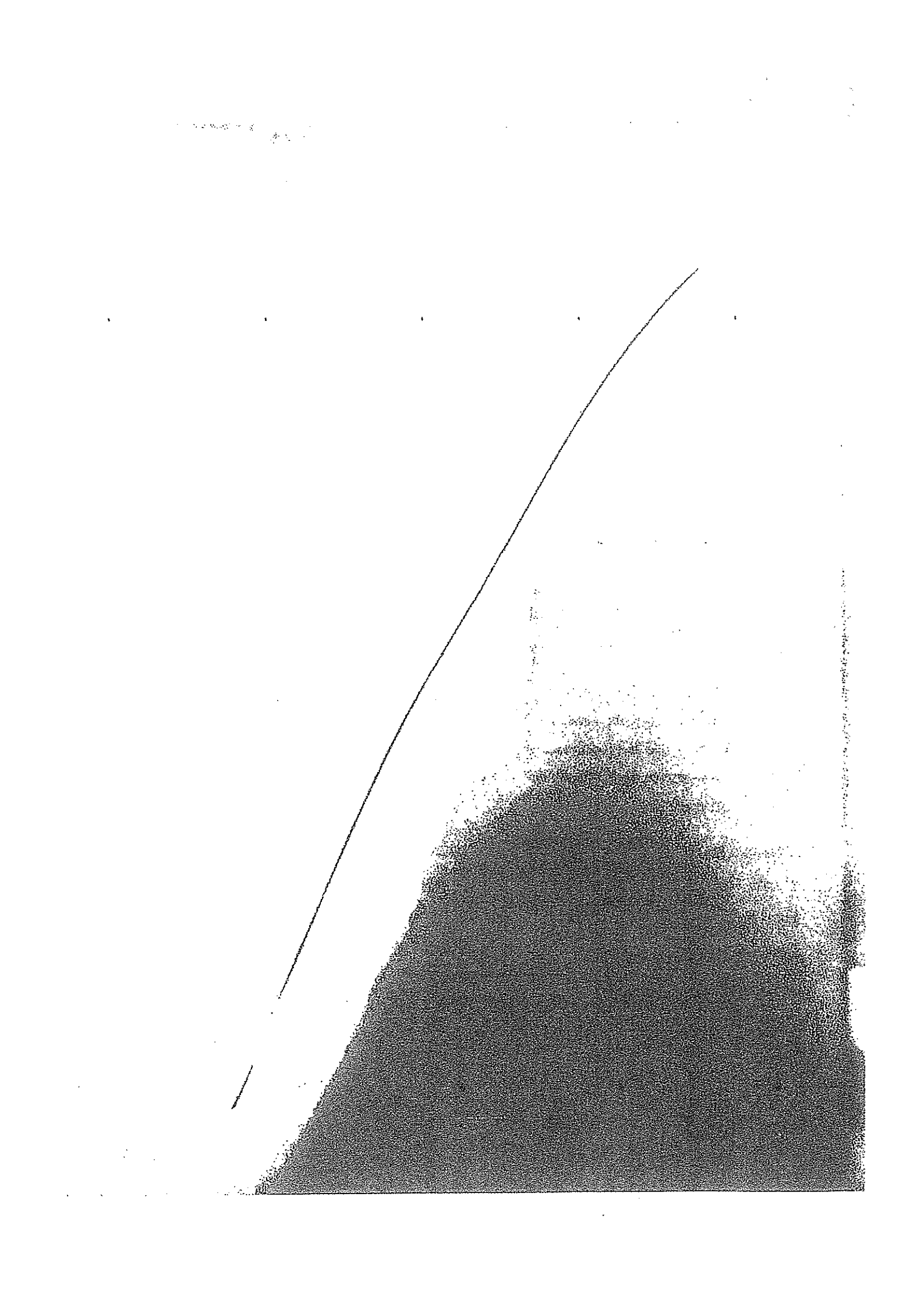

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

E' copia conforme di provvedimento informatico proveniente ed estratta dai sistemi informatici di cancelleria.
Si attesta il deposito in data 06.05.2016 e la sottoscrizione con firma digitale del giudice.

Vallo della Lucania 05.10.2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Rita Russo

N. 645/2016 R.G.
D.I. 163/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti"

Si rilascia a richiesta dell'avv. Luigi Guglielmotti nell'interesse di COMUNE DI CASAL VELINO.

Vallo della Lucania 05.10.2017

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Rita Russo

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art.3bis Legge 21 gennaio 1994, n.53

Ad istanza di COMUNE DI CASAL VELINO (C.F. 84001610652), rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, io sottoscritto Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI (CF: GGLGU79E04F839H), del Foro di VALLO DELLA LUCANIA ho notificato ad ogni effetto di legge copia informatica dei seguenti atti:

1) descrizione atto: ricorso e decr ing Comune di Casal Velino c Regione Campania formula esecutiva
nome file: ricorso_-e_-decr_-ing_-Comune_-di_-Casal_-Velino_-c_-regione_-Campania_-formula_-esecutiva_pdf.p7m
hash del file, calcolato mediante algoritmo sha-256:
0b6865f025aa928c044255692cf207c9efe8e1ae2aec2802270a0175607989ad
data verifica: 12/10/2017 01:46:33 (UTC +1.00)

di cui si attesta la conformità alla copia conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 3 bis della Legge 53/1994 e dell'art. 16 undecies del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 e s.m.i. a:

- REGIONE CAMPANIA

trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo us01@pec.regione.campania.it, estratto da Registro PP.AA. (http://pst.giustizia.it/PST)

Avv. LUIGI GUGLIELMOTTI

Documento creato con TEL-e-MATIC - © dott.Dario Carbone @ Agenzia Giuffrè di Salerno
www.agenziagiuffresalerno.it

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Sezione Tecnico Amministrativa LL.PP.
Responsabile Procedimento
P.ZA STIVEA 02/01/2018
DE STEFANO + STIVEA
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0852970 29/12/2017 13.08
Uscita - Avvocatura Regionale
Dest. 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica: 2.

D.G. 50-09-07
Direzione Generale per il Governo
del Territorio-Lavori Pubblici
e Protezione Civile – UOD Gestione
Tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Osservatorio Regionale Appalti
Via De Gasperi , 28
Napoli

Prat. 2135/16
Comune di Casal Velino
D.L. n.163/16

Nel far seguito alla precorsa corrispondenza, in riferimento alla pratica in oggetto, a riscontro della v/s nota n. 776118/2017 si specifica che il precetto è esecutivo, per cui se si provvederà al pagamento non ci saranno lievitazioni di spese, per le ulteriori spese legali ed interessi , a seguito dell'eventuale e presumibile azione esecutiva da parte del Comune di Casal Velino.
Si conferma, altresì, che la prima discussione nel merito è confermata per il giorno 14.03.2018.
Tanto per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE UOD 05
Avv. Lidia Brondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria d'Elia

Avv. P. Citera 089/759065

p. conf.
02/01/2018

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n. 25_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 5397/2013

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di San Marzano del Sarno (SA) (C.F.80022740650),Studio Legale Associato Viscardi & Grimaldi (P.IVA 04590740652), Saverio Viscardi (C.F. VSC SVR65C19F839R), Gennaro D'Avino (C.F. DVNGNR62A08G230N).

Oggetto della spesa: Spese di lite ed interessi legali in esecuzione della sentenza n. 387/18 R.G. 1005/13.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n.387/18 RG 1005/13 emessa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, a seguito di atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1618/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20/12/2012, ad istanza dell'Ing. Saverio Viscardi (C.F. VSC SVR65C19F839R) e dell' Ing.Gennaro D'Avino (DVNGNR62A08G230N), con chiamata in causa del terzo (Regione Campania).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. ai sensi delle Leggi regionali 20 e 21 del 29/12/2009, della Delibera G.R. n. 1933 del 30/12/2009 e del D.D. n. 2669 del 03/12/2009, il comune di San Marzano sul Sarno (SA), con nota prot. n. 2014 del 16/02/2010, ha chiesto un finanziamento di € 300.000,00 per lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria plesso scolastico di Piazza Amendola;
b. la Regione Campania con decreto n. 97 del 16/02/2010, ha approvato il progetto di adeguamento e manutenzione straordinaria plesso scolastico di Piazza Amendola ed concesso il finanziamento di € 300.000,00 al Comune di San Marzano sul Sarno (SA);
c. con ricorso per Decreto Ingiuntivo depositato in data 27/06/2012, l'Ing. Saverio Viscardi (C.F. VSC SVR65C19F839R) e l'Ing.Gennaro D'Avino (DVNGNR62A08G230N) entrambi rappresentati dagli Avv.ti Alfonso Viscardi, ed Emilia Grimaldi hanno asserito di essere creditori del comune di San Marzano sul Sarno (SA) rispettivamente per gli importi di € 10.841,08 ed € 21.823,08 relativi a prestazioni quali Direttori dei lavori e Calcolatore strutturale dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del plesso scolastico di Piazza Amendola;
d. Il Tribunale di Nocera Inferiore con provvedimento depositato in data 28/12/2012 ha accolto il ricorso degli istanti ed ha concesso il relativo Decreto n. 1618/12, riconoscendo all' Ing. Saverio Viscardi la somma di € 10.841,08 ed all' Ing.Gennaro D'Avino la somma di € 21.823,08 oltre

interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e spese legali liquidate nello stesso decreto che è stato notificato al Comune di San Marzano sul Sarno (SA) in data 14/01/2013;

e. che con nota prot. 2013 0716611 del 17/10/2013, la A.G.C. 1 Settore 01 Serv. 01, ha trasmesso all' AGC 15 Settore 02 (oggi DG 50.09), copia dell'atto di citazione, per chiamata in causa della Regione Campania, inerente il giudizio in argomento, a cui era erroneamente pervenuta con nota prot. 2013 0640280 del 17/09/2013 dell'A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale;
f. che con nota prot. 2018 0209653 del 29/003/2018, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alla UOD 50 09 07 copia della sentenza n. 387/18 R.G. 1005/13 emessa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore;
g. che a seguito della nota prot. 2018 0224754 del 06/04/2018 della UOD 50 09 07, con nota prot. 2018 0233977 del 11/04/2018, lo Studio Legale Associato Grimaldi & Viscardi ha inviato fattura pro forma per competenza statuite dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 387/2018;
h. che il debito complessivamente pari ad € 8.767,05 (ottomilasettecentosessantasette/05) di cui € 7.441,51 per spese di lite ed € 1.325,54 per interessi legali,in esecuzione della sentenza n. 387/18 R.G. 1005/13 emessa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, pronunciata nel giudizio di opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1618/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20/12/2012,promosso dal Comune di San Marzano sul Sarno (SA), è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "debito fuori bilancio"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30.10.2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Sentenza n.387/18 RG 1005/13 a seguito di atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1618/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20/12/201, ad istanza dell'Ing. Saverio Viscardi (C.F. VSCSVR65C19F839R) e dell' Ing. Gennaro D'Avino (C.F. DVNGNR62A08G230N), con chiamata in causa del terzo (Regione Campania).

TOTALE DEBITO: € 8.767,05 (ottomilasettecentosessantasette/05) in esecuzione della sentenza n. 387/18 R.G. 1005/13 emessa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, a seguito di atto di citazione in opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1618/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20/12/201, ad istanza dell'Ing. Saverio Viscardi (C.F. VSC SVR65C19F839R) e dell' Ing. Gennaro D'Avino (C.F. DVNGNR62A08G230N), con chiamata in causa del terzo (Regione Campania), e di seguito specificato:

Beneficiari	C.F.	Spese legali Cap. 182	Interessi legali Cap. 183	Totale debito fuori bilancio
Comune di San Marzano sul Sarno (SA)	00534600655	€ 3.647,80		
Avv. Alfonso Viscardi		€ 3.793,71		
Ing. Saverio Viscardi	VSCSVR65C19F839R		€ 493,93	
Ing. Gennaro D'Avino	DVNGNR62A08G230N		€ 885,61	€ 8.767,05

Spese legali con attribuzione al Comune

compenso	€ 2.500,00
spese generali 15% del compenso	€ 375,00
TOTALE	€ 2.875,00
4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 115,00
Totale imponibile	€ 2.990,00

+IVA 22% su imponibile	€ 657,80
Totale Spese Legali	€ 3.647,80

Spese legali con attribuzione allo studio Associato Viscardi & Grimaldi

compenso	€ 2.600,00
spese generali 15% del compenso	€ 390,00
TOTALE	€ 2.990,00
4% Cassa Nazionale Avvocati	€ 119,60
Totale imponibile	€ 3.109,60
+IVA 22% su imponibile	€ 684,11
Totale Spese Legali	€ 3.793,71

interessi dovuti all'Ing.Viscardi Saverio	€439,93
interessi dovuti all'Ing.D'Avino Gennaro	€885,61
Totale	€1.325,54

Spese legali	€ 7.441,51
Interessi legali	€ 1.325,54
Totale debito fuori bilancio	€ 8.767,05

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

ATTESTA

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

a. Sentenza n. 387/18 RG 1005/13 del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore;
b. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

Chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 8.767,05 (ottomilasettecentosessantasette/05).

Si allega la seguente documentazione:

a. Sentenza n. 387/18 R.G. 1005/13 del Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore.

Napoli, 12/04/2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Gerardo Contillo

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

30 MAR. 2018

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec-Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
CONTILLO + STINCA
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0209653 29/03/2018 12,49
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr, l ...
Classifica : 4.

DG 50-09-00
DG per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG **50-09-07**
DG per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP .Osservatorio Regionale
Appalti
Via De Gasperi,28
NAPOLI

Oggetto: CC.5397 /2013- Giudizio promosso dal Comune di San Marzano sul Sarno e Viscardi Saverio. Trasmissione sentenza n. 387/18 emessa dal Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza, copia della sentenza N° 387/18 pronunciata nel giudizio in oggetto.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

SC/sc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

04/04/2018

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale

ALLA SEGRETERIA

DELL'AVVOCATO CAPO

AL DIRIGENTE U.O.D. 05

Avv. LIDIA BUONDONNO

Prat. 5397/ 2013

Comune di San Marzano S/S +2

In riferimento alla emarginata pratica si trasmette, in allegato, copia della Sentenza n. 387/18, del Tribunale di Nocera Inferiore, notificata in data 16.03.2018, per i provvedimenti conseguenziali.

Distinti saluti

Avv. Paolo Citera

21 MAR 2018

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963767 – Fax 081.7963766

539/13

N. R.G. 1005/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Sezione Prima Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **4982/2012**

tra

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO TORTORA;

Parte opponente

e

VISCARDI SAVERIO, nato a Napoli il 19.3.1965, e D'AVINO GENNARO, nato a Pagani l'8.1.1962, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALFONSO VISCARDI e dall'avv. EMILIA GRIMALDI;

Parte opposta

e

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO CITERA;

Parte terza chiamata

Oggi **8 marzo 2018**, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi:

per parte opponente, l'avv. Tortora, procuratore costituito;
per parte opposta, l'avv. Viscardi, anche per delega dell'altro procuratore costituito;
per la Regione nessuno è comparso.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Enza Faracchio

Firmato Da: FARACCHIO ENZA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29d8532400eefe886f019129541dd1c

6 P4/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Sezione Prima Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **4982/2012** promossa da:

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO TORTORA;

Parte opponente

nei confronti di

VISCARDI SAVERIO, nato a Napoli il 19.3.1965, e D'AVINO GENNARO, nato a Pagani l'8.1.1962, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALFONSO VISCARDI e dall'avv. EMILIA GRIMALDI;

Parte opposta

nonché

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO CITERA;

Parte terza chiamata

nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1618/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20.12.12 e depositato il 28.12.12.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione inoltrato per la notifica il 21.2.13 il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 10.841,08 in favore di VISCARDI SAVERIO e di € 21.823,68 in favore di D'AVINO GENNARO, oltre interessi e spese, per il preteso delle spettanze professionali maturate nell'ambito dell'opera professionale svolta in favore del Comune con riferimento ad un appalto pubblico,

Firmato Da: FARACCHIO ENZA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29d8532400ed1e886f0191295 41dd1c

eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito in virtù di una clausola compromissoria contenuta nella convenzione del 18.5.2011 sottoscritta con entrambi i professionisti e affermando, nel merito, l'incertezza dei parametri di liquidazione dei compensi utilizzati ; parte opponente ha anche chiesto la chiamata in causa della REGIONE CAMPANIA, ente finanziatore dell'appalto nell'ambito del quale i professionisti avevano esplicato la loro opera professionale, che non aveva provveduto all'erogazione del finanziamento nonostante il regolare inoltro della documentazione necessaria, al fine di sentir dichiarare in subordine la Regione unica responsabile rispetto alla pretesa azionata in via monitoria ed essere eventualmente manlevata da ogni conseguenza connessa alla iniziativa giudiziaria dell'opposta.

I professionisti opposti si sono costituiti in giudizio contestando l'avversa opposizione e evidenziando, in particolare, che la clausola compromissoria non poteva ritenersi operativa, atteso che i compensi professionali azionati in via monitoria in sostanza non erano stati contestati, essendo stati riconosciuti anche nel certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, girato alla REGIONE CAMPANIA per ottenere il pagamento del finanziamento riconosciuto al Comune.

Instaurato il contraddittorio tra le parti, è stata autorizzata la chiamata in causa della REGIONE CAMPANIA, che si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per essere competente il Tribunale di Napoli, foro della convenuta Regione e foro del luogo in cui il pagamento richiesto avrebbe dovuto essere eseguito in base alla normativa sulla contabilità pubblica, e il difetto di legittimazione passiva della Regione e precisando, nel merito, che il finanziamento non era stato inizialmente corrisposto al Comune, essendo quest'ultimo debitore nei confronti della Regione di € 9.601,81, e che in data 27.12.13 era stato poi liquidato nel rispetto degli ordinari tempi procedurali.

Dopo due rinvii per bonario componimento, la causa è stata rinviata per conclusioni e all'udienza odierna le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti e scritti, e la causa è stata decisa.

Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento, occorre passare all'esame delle questioni controverse.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito in sede monitoria in virtù della clausola compromissoria inserita nella convenzione sottoscritta tra il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO e i professionisti opposti sollevata da parte opponente.

L'oggetto della clausola compromissoria riguarda le controversie inerenti la mera liquidazione dei compensi e non la concreta corresponsione degli stessi.

Firmato Da: FARACCHIO ENZA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29d8532400ed1e886f01912954 1dd1c

Nel caso di specie non sussiste controversia sulla liquidazione dei compensi, al di là dei passaggi di stile dell'opposizione in ordine al *quantum* azionato in via monitoria, atteso che il Comune opposto ha inoltrato alla Regione il conto finale dei lavori approvato dall'Amministrazione ai fini dell'erogazione del finanziamento, prestando adesione alla quantificazione delle competenze tecniche ivi indicate.

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla REGIONE CAMPANIA, visto che il cumulo della domanda principale con la domanda di garanzia del COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO legittima la competenza per connessione radicatasi innanzi all'intestato Tribunale.

Ciò precisato occorre passare al merito.

Il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, nelle more del giudizio, ottenuto il finanziamento della REGIONE CAMPANIA, ha provveduto a corrispondere ai professionisti opposti le somme già azionate in via monitoria.

Pertanto, il decreto ingiuntivo va comunque revocato, fermo il diritto ad una pronuncia sulle ulteriori pretese azionate.

In particolare, nulla risulta essere stato corrisposto a titolo di interessi e di spese di lite.

Gli interessi vanno riconosciuti nella misura legale, come già disposto nel decreto ingiuntivo.

Pertanto, nella presente sede vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della domanda fino al pagamento della somma ingiunta, attestato dai bonifici prodotti, pari a € 439,93 per VISCARDI SAVERIO ed € 885,61 per D'AVINO GENNARO, come da condivisibile prospetto di calcolo allegato da parte opposta.

Tenuto al pagamento degli interessi in favore degli opposti è il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, parte con cui la ditta ha intrattenuto il rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, mentre non è possibile riconoscere alcun rapporto diretto, neanche a titolo di responsabilità, tra gli opposti e la REGIONE CAMPANIA, ente finanziatore dell'opera oggetto di appalto pubblico.

Considerato che il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO ha adempiuto a tutte le incombenze relative alla pratica di finanziamento, senza ottenere l'erogazione dello stesso nei tempi previsti e comunque in tempo utile ad evitare il presente giudizio, la REGIONE CAMPANIA va condannata a tenere indenne il Comune dagli esborsi ulteriori da sostenere a causa del ritardo nel pagamento, consistenti negli interessi in questa sede accertati e nelle spese di lite che si andranno a liquidare.

La terza chiamata non ha adeguatamente giustificato il ritardo nel pagamento adducendo ragioni fondate:

Firmato Da: FARACCHIO ENZA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29d8532400edfe886f0191295 41dd1c

in particolare, il credito della REGIONE CAMPANIA nei confronti del COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO della somma di € 9.601,81 non giustifica l'omesso tempestivo versamento del finanziamento di consistente valore già promesso.

L'*an* del finanziamento e il ritardo rispetto ai tempi e alle modalità di erogazioni previsti non sono stati specificamente contestati e il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO ha dimostrato di aver più volte sollecitato la REGIONE CAMPANIA a provvedere alla corresponsione delle somme.

Pertanto, la REGIONE CAMPANIA va ritenuta responsabile delle conseguenze negative che il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO dovrà sopportare in relazione al ritardato pagamento degli opposti

Le altre questioni rimangono assorbite.

Nei rapporti tra parte opponente e parte opposta le spese vanno compensate per un terzo, con condanna del COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO al pagamento dei restanti due terzi, considerata la controvertibilità dei profili controversi in ordine alla clausola compromissoria.

Nei rapporti tra l'amministrazione opponente e la Regione terza chiamata le spese seguono la soccombenza con condanna della REGIONE CAMPANIA al pagamento delle stesse.

Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, considerate le attività difensive effettivamente svolte e i differenti oneri di difesa sostenuti dalle parti, anche a fronte della pluralità degli opponenti.

La REGIONE CAMPANIA dovrà tenere indenne il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO anche rispetto alla condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. **revoca** il decreto ingiuntivo n. 1618/12 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore il 20.12.12 e depositato il 28.12.12;

2. **condanna** il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO a corrispondere la somma pari a € 439,93 a VISCARDI SAVERIO e la somma pari a € 885,61 a D'AVINO GENNARO, a titolo di interessi legali maturati sulla sorta capitale già azionata in sede monitoria e corrisposta in corso del giudizio di opposizione dalla data della domanda fino al pagamento delle somme ingiunte;

3. **compensa** per un terzo le spese di lite, che per intero si liquidano in € 3.900,00, e **condanna** il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO al pagamento in favore di VISCARDI SAVERIO e

Firmato Da: FARACCHIO ENZA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29d8532400edfe886f019129541dd1c

D'AVINO GENNARO dei restanti due terzi, pari € 2.600,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. (se dovuti), come per legge, con attribuzione all'avv. ALFONSO VISCARDI e all' avv. EMILIA GRIMALDI per dichiarato anticipo;

4. **condanna** la REGIONE CAMPANIA a tenere indenne il COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO degli esborsi relativi agli interessi, pari a € 439,93 per VISCARDI SAVERIO e a € 885,61 per D'AVINO GENNARO, e alle spese come liquidate al punto 3 del presente dispositivo da corrispondere agli opposti;

5. **condanna** la REGIONE CAMPANIA al pagamento delle spese di lite in favore del COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO, che li liquidano in € 2.500,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. (se dovuti), come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c.,.

Nocera Inferiore, 8 marzo 2018

Il Giudice

dott.ssa Enza Faracchio

Firmato Da: FARACCHIO ENZA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 29d8532400edfe886f019129541dd1c

Studio Legale Associato
Avv. Emilia Grimaldi - Avv. Alfonso Viscardi
Patrocinanti in Cassazione
PEC: *e.grimaldi@avvocatinocera-pec.it*
PEC: *avvalfonsoviscardi@pec.ordineforense.salerno.it*
Vicolo dei Sartori n.3 - 84121 SALERNO (Tel-fax 089227969)
Via Petrosini n.3 – 84014 NOCERA INFERIORE (Tel-fax 0815177897)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avvocato Alfonso Viscardi (C.F.: VSC LNS 59P01 F912J), nella mia qualità di difensore e procuratore dei Sigg. Saverio Viscardi (C.F.:VSC SVR 65C19 F839R) e Gennaro D'Avino (C.F.: DVN GNR 62A08 G230N), ai sensi e per gli effetti della Legge 21/1/1994 n.53, ho notificato e rilasciato copia, in formato pdf, dell'allegata Sentenza n. 387/2018 pubbl. il 08/03/2018, emessa dal Tribunale civile di Nocera Inferiore (file: *Sentenza n. 387-2018.pdf*) a definizione della causa iscritta al n. 1005/2013 di r.g.:

1) al Comune di San Marzano sul Sarno (Codice Fiscale: 80022740650), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO TORTORA (C.F. TRTRRT74M07H703U), al quale trasmetto la predetta copia conforme per mezzo del servizio di posta elettronica certificata, al recapito: *robertotortora@avvocatinapoli.legalmail.it* , estratto dall'elenco ufficiale ReGinde, come da allegate ricevute di invio e di consegna ex art. 149 bis V comma c.p.c.

2) alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro-tempore (C.F.: 80011990639), rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO CITERA (C.F.: CTRPLA52A21I410K), al quale trasmetto la predetta copia conforme per mezzo del servizio di posta elettronica certificata, al recapito: *paolo.citera@pec.regione.campania.it* estratto dall'elenco ufficiale ReGinde, come da allegate ricevute di invio e di consegna ex art. 149 bis V comma c.p.c.

La copia allegata è stata da me estratta dal fascicolo telematico della causa civile iscritta al n. 1005/2013 r.g. del Tribunale di Nocera Inferiore ed attesto che è conforme all'originale.

Nocera Inferiore, 16/3/2018

Avv. Alfonso Viscardi

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP e Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 1-17-12

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:

a. Narciso Sabato Antonio, nato a Cesinali (AV), il 12.06.1954, CF: NRC STN 54H12 C576I;
b. Avv. Antonio Bonagura, nato a Napoli, il 31.05.1966, CF: BNG NTN 66E31 F839T, Partita IVA 02997641218

Oggetto della spesa:

Risarcimento danni da esondazione – Rimborso spese C.T.U. anticipate dal ricorrente (lettera *a.*); Onorari, spese di giudizio (lettera *b.*)

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Sentenza esecutiva.

- Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli n. 4378 del 05/10/2015, pubblicata in data 11/11/2015, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 900014/2011 tra Narciso Sabato Antonio – ricorrente – e Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Avellino – resistenti;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. Il Sig. Narciso Sabato Antonio, titolare dell'officina meccanica "La Primavera", condotta in locali di proprietà della NES Costruzioni s.r.l., in località Spineta del Comune di Atripalda, con ricorso notificato in data 26 – 29/11/2010, ha convenuto in giudizio, innanzi al T.R.A.P. Campania, l'Amm.ne Provinciale di Avellino e la Regione Campania, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno causato alla propria attività economica dallo straripamento del torrente Fenestrelle, in prossimità del ponte delle Filande, avvenuto nelle date 30 e 31 Luglio 2010.
b. All'esito del giudizio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 4378 del 05/10/2015, trasmessa alla UOD 53-08-09 Genio Civile di Avellino con nota prot. 844580 del

04/12/2015, condannava la Regione Campania, in solido e senza determinazioni di parti con l'Amministrazione Provinciale di Avellino, al risarcimento dei danni nei confronti del ricorrente Narciso Sabato Antonio, per l'importo totale di € 18.417,50. La sentenza precisa che *"su detto importo, va calcolata la rivalutazione monetaria … dalla data dell'evento (31.7.2010) fino a quella della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale"* e che *"competono, altresì, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo"*. Le Amministrazioni resistenti venivano, inoltre, condannate in solido al pagamento delle spese legali, nella misura di € 400,00 per spese vive ed € 4.000,00 per compenso professionale, *"oltre spese generali, IVA e CPA se dovute … con attribuzione al difensore Avv. Antonio Bonagura"* e alle spese di CTU *"già liquidate con decreto del 15/03/13"*;

c. La U.O.D. 53-08-09 Genio Civile di Avellino, rispettivamente con note prott. nn. 43289 del 21/01/2016 e 180054 del 21/03/2016, richiedeva dapprima, indi sollecitava, all'Avvocatura Regionale, la rimessione del Decreto, citato in Sentenza, con il quale il Giudice aveva liquidato le competenze spettanti al C.T.U., significando che detto atto si appalesava necessario per il riconoscimento della partita debitoria quale debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.118/2011;
d. L'avv. Anna Carbone, procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale nel giudizio in argomento, con nota pec in data 29/03/2016, acquisita al protocollo regionale in data 31/03/2016, n. 219343, trasmetteva la richiesta integrazione documentale;
e. Dalla suddetta documentazione, risulta che il Giudice ha liquidato, in favore del C.T.U. la somma di € 3.088,60, al netto di IVA e CAP, quale onorario, oltre rimborso spese per € 698,16, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico della parte ricorrente;
f. Alla luce di quanto sopra, la U.O.D. Genio Civile di Avellino ha provveduto ad attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, per la parte di competenza della Regione Campania, pari ad **€ 16.110,63**, a carico, come di seguito meglio specificato, attraverso l'inserimento della proposta di delibera nella procedura E-Grammata DDD registrata al n. 12021 del 16/06/2016;
g. Detta proposta di Delibera, è stata restituita dal Direttore Generale congiunto in data 09/09/2016, in quanto era "necessario uniformarsi a quanto disposto dalla circolare dell'Assessore al Bilancio prot. 828/sp del 07/09/2016, unificando tutte le proposte di delibere di debito fuori bilancio di competenza della direzione generale proponente in modo da presentare al consiglio regionale un unico disegno di legge";
h. Pertanto, tutti i documenti necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola sono stati inviati, in ossequio alla nuova procedura, agli Uffici Finanziari della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile con trasmissione email del 26/10/2016; tuttavia, a causa dell'incapienza dei capitoli di spesa pertinenti, non si è dato seguito all'approvazione della relativa delibera entro il termine dell'e.f. 2016, per cui si rende necessario procedere alla riproposizione del riconoscimento del debito con imputazione sull'e.f. 2017.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli n. 4378/2015, pubblicata in data 11/11/2015, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 900014/2011 tra Narciso

Sabato Antonio – ricorrente – e Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Avellino – resistenti;

Importo riconosciuto per risarcimento danni (50%): € 9.208,75

Riferimenti cronologici per calcolo rivalutazione monetaria ed interessi:
Data Iniziale (evento dannoso): 31/07/2010
Data Finale (sentenza): 05/10/2015
Capitale Iniziale: € 9.208,75
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Luglio 2010
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/07/2010	31/12/2010	€ 9.457,39	1,00%	153	€ 39,64
01/01/2011	31/07/2011	€ 9.457,39	1,50%	212	€ 82,40
31/07/2011	31/12/2011	€ 9.733,65	1,50%	153	€ 61,20
01/01/2012	31/07/2012	€ 9.733,65	2,50%	213	€ 142,00
31/07/2012	31/07/2013	€ 9.853,36	2,50%	365	€ 246,33
31/07/2013	31/12/2013	€ 9.862,57	2,50%	153	€ 103,35
01/01/2014	31/07/2014	€ 9.862,57	1,00%	212	€ 57,28
31/07/2014	31/12/2014	€ 9.853,36	1,00%	153	€ 41,30
01/01/2015	31/07/2015	€ 9.853,36	0,50%	212	€ 28,62
31/07/2015	05/10/2015	€ 9.853,36	0,50%	66	€ 8,91

Indice alla Decorrenza: 137,6
Indice alla Scadenza: 107,2
Raccordo Indici: 1,373
Coefficiente di Rivalutazione: 1,07
Totale Rivalutazione: € 644,61
Capitale Rivalutato: € 9.853,36
Totale Colonna Giorni: 1892
Totale Interessi: € 811,03
Rivalutazione + Interessi: € 1.455,64

Capitale Rivalutato + Interessi: € 10.664,39

CALCOLO INTERESSI LEGALI SUCCESSIVI ALLA DATA DELLA SENTENZA

Data Iniziale (sentenza): 05/10/2015
Data Finale (pagamento, presunta): 31/05/2017
Capitale Iniziale: € 9.853,36
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
05/10/2015	31/12/2015	€ 9.853,36	0,50%	87	€ 11,74

01/01/2016	31/12/2016	€ 9.853,36	0,20%	366	€ 19,76
01/01/2017	31/05/2017	€ 9.853,36	0,20%	151	€ 4,08

Totale Colonna Giorni: 604
Totale interessi: € 35,58

TOTALE Capitale + interessi: € 10.699,97

IMPORTO PER RIMBORSO SPESE C.T.U. (50%), come da sentenza e da fattura rilasciata dall'Ing. Massimiliano Cretara a carico del Sig. Narciso Sabato Antonio, prodotta dal difensore di controparte costituito:

- Onorario		€ 1.544,30
- Cassa (4%)		€ 61,77
	Imponibile:	€ 1.606,07
- IVA (21% - aliquota di fatturazione)		€ 337,28
- Rimborso spese (comprese diarie)		€ 349,08
	TOTALE	**€ 2.292,43**

IMPORTO PER RIFUSIONE SPESE LEGALI, come da sentenza, con attribuzione al difensore Avv. Antonio Bonagura:

– Onorario		€ 2.000,00
– Spese generali (15% su onorari)		€ 300,00
– Cassa Avvocati (4%)		€ 92,00
	Imponibile	€ 2.392,00
– IVA 22% su Imponibile		€ 526,23
– Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72		€ 200,00
	TOTALE	**€ 3.118,23**

PROSPETTO RIASSUNTIVO GENERALE:

- per sorta capitale:	€ 9.208,75
- per rivalutazione monetaria:	€ 644,61
- per interessi passivi:	€ 846,61
- per rimborso onorario C.T.U.	€ 2.292,43
- per rifusione spese legali	€ 3.118,23
TOTALE	**€ 16.110,63**

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:

il debito fuori bilancio è da includersi fra quelli la cui legittimità è riconoscibile, in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;

b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di **€ 16.110,63 (euro sedicimilacentodieci e centesimi sessantatre)**.

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n. n. 4378 del 05/10/2015, pubblicata in data 11/11/2015, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 900014/2011 tra Narciso Sabato Antonio – ricorrente – e Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Avellino – resistenti;
2. Nota di trasmissione prot. n. 844580 del 04/12/2015 dell'Avvocatura Regionale;
3. Nota pec del procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale, in data 29/03/2016, acquisita al protocollo regionale in data 31/03/2016, n.219343 e relativo allegato (Decreto liquidazione spese CTU).

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

Servizio Richiesto: Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente
Data Iniziale: 31/07/2010
Data Finale: 05/10/2015
Capitale Iniziale: € 9.208,75
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Luglio 2010
Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale

Dal:	Al:	Capitale Rivalutato:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
31/07/2010	31/12/2010	€ 9.457,39	1,00%	153	€ 39,64
01/01/2011	31/07/2011	€ 9.457,39	1,50%	212	€ 82,40
31/07/2011	31/12/2011	€ 9.733,65	1,50%	153	€ 61,20
01/01/2012	31/07/2012	€ 9.733,65	2,50%	213	€ 142,00
31/07/2012	31/07/2013	€ 9.853,36	2,50%	365	€ 246,33
31/07/2013	31/12/2013	€ 9.862,57	2,50%	153	€ 103,35
01/01/2014	31/07/2014	€ 9.862,57	1,00%	212	€ 57,28
31/07/2014	31/12/2014	€ 9.853,36	1,00%	153	€ 41,30
01/01/2015	31/07/2015	€ 9.853,36	0,50%	212	€ 28,62
31/07/2015	05/10/2015	€ 9.853,36	0,50%	66	€ 8,91

Indice alla Decorrenza: 137,6
Indice alla Scadenza: 107,2
Raccordo Indici: 1,373
Coefficiente di Rivalutazione: 1,07
Totale Rivalutazione: € 644,61
Capitale Rivalutato: € 9.853,36
Totale Colonna Giorni: 1892
Totale Interessi: € 811,03
Rivalutazione + Interessi: € 1.455,64

Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.): € 10.664,39

Calcolo Interessi Legali

Capitale: € 9.853,36

Data Iniziale: 05/10/2015

Data Finale: 31/05/2017

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
05/10/2015	31/12/2015	€ 9.853,36	0,50%	87	€ 11,74
01/01/2016	31/12/2016	€ 9.853,36	0,20%	366	€ 19,76
01/01/2017	31/05/2017	€ 9.853,36	0,10%	151	€ 4,08

Totale colonna giorni: 604

Totale interessi legali: € 35,58

Capitale + interessi legali: € 9.888,94

Calcolo Fattura per Avvocati e Studi Legali

DETTAGLIO FATTURA

Onorari	€ 4.000,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 600,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 184,00
Totale imponibile	€ 4.784,00
IVA 22% su Imponibile	€ 1.052,48
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 400,00
Totale documento	€ 6.236,48
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 920,00
Netto a pagare s.e.o.	€ 5.316,48

S. 4378/15
Tur P

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. Antonio Lepre	Presidente
Dr. Giovanni Galasso	Giudice relatore
Dr. Ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 14/12 R.G., avente ad oggetto *"risarcimento danni"* trattenuto in decisione all'udienza del 5/10/15;

TRA

NARCISO SABATO ANTONIO quale titolare dell'impresa individuale Officina La Primavera rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Antonio Bocagura, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Napoli, alla Via G. Porzio, Centro Direzionale Isola G1 scala D;

Ricorrente

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Carbone dell'Avvocatura regionale in virtù di procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino del 17/9/02 (rep. 35093), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

Resistente

NONCHE'

PROVINCIA DI AVELLINO in persona del presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di risposta dagli Avvti Gennaro Galletta e Oscar Mercolino, unitamente ai quali è elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio Pierluigi Gallina, alla Via Carlo Pisacane n. 29.

convenuta – terza chiamata in causa

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 26-29/11/10, Narciso Sabato Antonio esponeva di essere titolare dell'officina La Primavera che svolgeva la propria attività in un immobile sito al piano seminterrato di un capannone, con annesso piazzale sito in Atripalda alla Via Pianodardine, contrada Spineta.

Tali immobili, di proprietà della NES costruzioni S.r.l. erano condotti in locazione dall'attore e sono situati in prossimità del Torrente Fenestrelle.

In data 30-31/7/10, il predetto torrente straripava ed, a causa dell'invasione delle acque, si verificavano danni ai macchinari, agli autocarri che stazionavano presso l'officina ed alle strutture, che venivano specificamente descritti nella consulenza di parte contenuta nella produzione dell'attore e quantificati in complessivi Euro 44.644,36.

Per tali ragioni, concludeva chiedendo di accertare la responsabilità della Regione Campania e del Genio Civile per l'accaduto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., e, conseguentemente, di *"condannare in solido e/o ciascuno in relazione alle proprie responsabilità"* i predetti enti *"a risarcire tutti i danni materiali ed economici ex art. 2051 cc. provocati ai beni strumentali destinati all'esercizio della professione, nonché dell'immobile stesso e di sue parti (impianto elettrico, pitturazione ecc.) oltre che ai danni subiti dalle autovetture ferme per manutenzione all'interno dell'officina per l'allagamento dovuto alla cattiva manutenzione delle opere idrauliche in oggetto quali la mancata messa in sicurezza dell'alveo del Torrente Fenestrelle, in prossimità del*

ponte delle Filonde", nonché al risarcimento dei danni a titolo di lucro cessante, oltre accessori, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 31/3/11, la Regione non si costituiva e così il G.D. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33.

Con comparsa depositata il 12/10/11, si costituiva la Regione Campania osservando che, tra le richieste di sopralluogo pervenute a seguito dell'evento del 30 – 31 luglio 2010, non vi era quella dell'attore. Solo in data 4/10/10, aveva ricevuto diffida stragiudiziale a firma del difensore dell'attore. Pertanto, in data 5/11/10, si era svolto un sopralluogo congiunto nei luoghi di causa, nel corso del quale si era accertato l'allagamento degli stessi, senza che potesse tuttavia pervenirsi alla stima dei danni, essendo stati gli stessi in larga parte riparati.

Tanto premesso, osservava innanzi tutto che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla Regione Campania, dovendo escludersi una presunzione di responsabilità extracontrattuale a suo carico, quando il bene in custodia *"per le sue caratteristiche la sua estensione e le modalità d'uso è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa medesima"*.

Peraltro, l'evento in questione doveva considerarsi eccezionale in quanto, nel bacino del Torrente Fenestrelle, che interessa i comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino e Monteforte Irpino si rovesciarono, in poche ore, circa 82,8 mm di pioggia come risulta dai dati pluviometrici forniti dall'Alto Calore Servizi.

Deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione del trasferimento alle province, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 34 D.Lgs. 96/99, dell'attività di gestione del demanio idrico o, comunque, dei compiti spettanti ai consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale 4/03. Rilevava infine che *"anche ai sensi della L. 142/90 rientrano nelle competenze dei sindaci la vigilanza ed il controllo del territorio in materia di sanità, igiene edilizia e polizia locale, che adottano, in qualità di Ufficiali di Governo provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare la incolumità dei cittadini"*.

La pericolosità dei corsi d'acqua sarebbe inoltre aumentata a causa della forte urbanizzazione delle aree interessate, dovuta anche agli strumenti urbanistici adottati dai comuni.

Inoltre il danneggiato non aveva rispettato la delibera di giunta regionale n. 210 del 25/3/10, in ordine alle modalità ed ai termini per richiedere il risarcimento del danno, con conseguente limitazione del diritto di difesa della regione.

Infine, osservava che era necessario altresì verificare se il capannone presso il quale si erano verificati i danni era stato edificato nel rispetto delle distanze dagli argini del corso d'acqua.

Deduceva, ancora, che neppure erano chiare le cause dell'esondazione, atteso che lo stesso attore aveva individuato il punto critico nel ponte delle Filande, che consente l'attraversamento del torrente alla strada provinciale n. 23 la cui sezione (di metri quadrati 20 - 25 contro i 60 necessari) non consentirebbe il corretto defluire delle acque.

Conseguentemente, la responsabilità per l'accaduto andava ascritta alla Provincia di Avellino.

In ogni caso, ad avviso della Regione la domanda è generica e priva di adeguato supporto probatorio, sia con riguardo all'*an* che al *quantum*.

Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva della regione ed in ogni caso per il rigetto della domanda.

All'udienza del 13/10/11, il G.D. rinviava all'8/3/12 per le richieste istruttorie; quindi, ammetteva CTU per la determinazione delle cause dell'evento dannoso e dell'entità dei danni subiti dall'attore.

Espletata la consulenza tecnica, l'attore chiedeva, all'udienza del 6/6/13, di essere autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Avellino per estendere, anche nei suoi confronti, la domanda di risarcimento. Il G.D. autorizzava la chiamata in causa, rilevando che, nel rito disciplinato dal R.D. 1775/33, tale attività può compiersi fino a quando la causa non viene rimessa al collegio per la discussione.

L'attore dunque chiamava in causa la Provincia di Avellino estendendo nei suoi confronti le domande proposte verso la regione e chiedendone la condanna in via solidale con quest'ultima al risarcimento dei danni.

Si costituiva, con comparsa depositata il 19/12/13, la Provincia di Avellino, deducendo l'inammissibilità della chiamata in causa e, comunque, la nullità di tutti gli atti processuali che non si sono svolti in contraddittorio con la provincia. Ha poi osservato che la pulizia dell'alveo nel tratto a monte del ponte delle Filande compete alla regione e che l'esondazione può altresì essere imputata a "*numerosi cumuli di materiali che, di*

ponte delle Filande", nonché al risarcimento dei danni a titolo di lucro cessante, oltre accessori, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 31/3/11, la Regione non si costituiva e così il G.D. disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33.

Con comparsa depositata il 12/10/11, si costituiva la Regione Campania osservando che, tra le richieste di sopralluogo pervenute a seguito dell'evento del 30 – 31 luglio 2010, non vi era quella dell'attore. Solo in data 4/10/10, aveva ricevuto diffida stragiudiziale a firma del difensore dell'attore. Pertanto, in data 5/11/10, si era svolto un sopralluogo congiunto nei luoghi di causa, nel corso del quale si era accertato l'allagamento degli stessi, senza che potesse tuttavia pervenirsi alla stima dei danni, essendo stati gli stessi in larga parte riparati.

Tanto premesso, osservava innanzi tutto che nessuna responsabilità poteva essere ascritta alla Regione Campania, dovendo escludersi una presunzione di responsabilità extracontrattuale a suo carico, quando il bene in custodia *"per le sue caratteristiche la sua estensione e le modalità d'uso è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa medesima"*.

Peraltro, l'evento in questione doveva considerarsi eccezionale in quanto, nel bacino del Torrente Fenestrelle, che interessa i comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino e Monteforte Irpino si rovesciarono, in poche ore, circa 82,8 mm di pioggia come risulta dai dati pluviometrici forniti dall'Alto Calore Servizi.

Deduceva, in ogni caso, la propria carenza di legittimazione passiva, in considerazione del trasferimento alle province, ai sensi del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 34 D.Lgs. 96/99, dell'attività di gestione del demanio idrico o, comunque, dei compiti spettanti ai consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale 4/03. Rilevava infine che *"anche ai sensi della L. 142/90 rientrano nelle competenze dei sindaci la vigilanza ed il controllo del territorio in materia di sanità, igiene edilizia e polizia locale, che adottano, in qualità di Ufficiali di Governo provvedimenti urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare la incolumità dei cittadini"*.

La pericolosità dei corsi d'acqua sarebbe inoltre aumentata a causa della forte urbanizzazione delle aree interessate, dovuta anche agli strumenti urbanistici adottati dai comuni.

fatto, restringono la sua sezione idrica, oltre ad una brusca variazione di percorso: infatti in corrispondenza del ponte delle Filande esso compie un'improvvisa curvatura ad angolo retto. A pochi metri dall'immobile danneggiato, nella stessa sede è stato rilevato nell'alveo la presenza di tratti di un muro di contenimento alle proprietà private e di grossi massi della sistemazione spondale a scogliera; a tali materiali è da imputarsi la restrizione della sezione idrica del torrente, la quale fa confluire le acque verso la sponda adiacente alla proprietà del ricorrente, e da qui lo straripamento e l'inondazione dell'immobile".

Rilevava, altresì, che l'evento che aveva causato l'esondazione era di carattere eccezionale e che, in ogni caso, l'edificio danneggiato era costruito a soli metri 7,70 di distanza dall'argine, in violazione dell'art. 96 l. 523/04.

Contestava, infine, anche nel *quantum*, la domanda attrice.

Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità della chiamata in causa e la nullità di tutti gli atti svolti in assenza del contraddittorio o, in subordine, la propria carenza di legittimazione passiva; in via ancora subordinata domandava il rigetto, nel merito, delle domande dell'attore, con vittoria di spese.

All'udienza del 27/2/14, l'attore chiedeva un supplemento di consulenza tecnica volta ad approfondire la problematica delle cause dell'esondazione, nonché a suddividere in percentuale la responsabilità tra gli enti coinvolti. La regione si riportava alle proprie difese, mentre la provincia concludeva richiamando le conclusioni contenute nell'atto di costituzione ed, in via subordinata, qualora fosse ammesso supplemento di CTU, chiedeva di accertare le condizioni di manutenzione dell'alveo, in particolare a monte del ponte delle Filande, all'epoca dei fatti.

Il Giudice si riservava, quindi rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12/6/14.

A tale udienza l'attore concludeva riproducendo sostanzialmente le conclusioni contenute nell'atto di chiamata in causa (condanna in solido degli enti convenuti al risarcimento dei danni); i convenuti si riportavano ai propri scritti ed il Giudice Istruttore rimetteva le parti innanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/33.

All'udienza del 5/10/15, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In via preliminare, va osservato che ciascuno degli enti pubblici citati o chiamati in causa ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, a suo avviso, tenuto alla manutenzione del corso d'acqua. Deve rilevarsi, tuttavia, che il concetto di legittimazione passiva, non si attaglia alla questione in esame; ed infatti, la S.C. ha precisato che: *"La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto o subire la pronuncia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva"* (Cass. 22/11/2000 n. 15080; nello stesso senso, Cass. 17/5/2001 n. 6766; Cass. 6/2/2004 n. 2326; Cass. 6/3/2008 n. 6132). Nel caso di specie, ciascuno di tali enti sostiene che la responsabilità dell'accaduto gravi sull'altro. Si tratta, dunque, di una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà esaminata.

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che il Narciso ha citato in giudizio, originariamente la Regione Campania ed il Genio Civile della Regione Campania; è appena il caso di osservare che tale ultimo ente non ha autonoma personalità giuridica costituendo un'articolazione della Regione Campania.

In ordine alla questione della chiamata in causa che, ad avviso della Provincia, sarebbe inammissibile, deve osservarsi che, nel processo innanzi ai Tribunali per le Acque Pubbliche, si applicano le norme processuali contenute nel R.D. 1775/33 e solo per quanto non espressamente previsto quelle del codice di procedura civile (art. 208 R.D. 1775/33). Orbene la chiamata in causa è compiutamente disciplinata nell'art. 173 secondo il quale *"chi abbia interesse nella causa può intervenirvi, fino a che non sia emesso dal giudice delegato il provvedimento per la remissione delle parti al Tribunale a norma dell'articolo 180. L'intervento può essere esercitato anche nella ipotesi in cui, dopo la sentenza interlocutoria, la causa ritorni dinanzi al giudice delegato all'istruzione. (...) La parte che vuole chiamare in causa un terzo, o cui creda comune*

la controversia, deve dichiararlo all'altra parte prima del procedimento predetto. Il giudice stabilisce un termine per la citazione del terzo".

Dunque, è di tutta evidenza che la chiamata in causa è ammessa fino a quando il G.D. non rimetta le parti innanzi al collegio per la discussione e che, peraltro, quest'ultimo non può compiere alcuna valutazione in ordine alla richiesta di chiamata in causa, essendo previsto che debba soltanto stabilire il termine per la citazione.

Dunque la chiamata in causa nel caso di specie è ammissibile.

Dall'ammissibilità della chiamata in causa discende anche la validità di tutti gli atti compiuti prima della stessa, dovendosi escludere l'esistenza di vizi in relazione ad un atto che è sempre consentito e non essendovi alcuna norma che preveda eventuali nullità. Ovviamente per conciliare tale disciplina con il principio del contraddittorio deve ritenersi che il terzo chiamato in causa sia sempre legittimato a richiedere i mezzi istruttori che ritenga necessari, anche in armonia con l'assenza di rigide preclusioni in ordine alle richieste istruttorie che caratterizza il processo disciplinato dal R.D. 1775/33 e che si deduce chiaramente dagli artt. 158, 160 e 162.

Nel caso di specie, tuttavia, la Provincia non ha articolato mezzi istruttori, limitandosi, all'udienza del 27/2/14, a richiedere, soltanto nel caso in cui il Tribunale avesse accolto la richiesta di integrazione della CTU, promossa dall'attore, di sottoporre al professionista gli ulteriori quesiti indicati nel relativo verbale, ma domandando, in via principale, il rinvio per la precisazione delle conclusioni. Conseguentemente, deve ritenersi che il materiale probatorio raccolto sia del tutto utilizzabile anche con riguardo alla Provincia.

2. *<u>Sul merito della controversia</u>*

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alla propria officina (e segnatamente ai macchinari utilizzati per lo svolgimento dell'attività professionale, agli autocarri in riparazione ed alle strutture), depositando, al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire il contratto di locazione del 31/7/08, registrato il giorno successivo.

Lo stesso ha ad oggetto i locali, dell'estensione di circa 250 mq, posti al piano seminterrato del capannone ed una porzione di circa 130 mq del piazzale antistante

l'offesa.

Tanto chiarito, occorre individuare il soggetto verso il quale la pretesa risarcitoria deve essere diretta.

Deve osservarsi, innanzi tutto, che il torrente Fenestrelle è un corso d'acqua naturale iscritto nell'elenco delle acque pubbliche come riconosciuto dalla stessa regione.

Ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.

Irrilevante appare anche il richiamo da parte della Regione all'art. 34 D.Lgs. 96/99 che disciplina il nuovo assetto delle competenze in materia, in base al D.Lgs. 112/98, per le Regioni che non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze con gli enti locali minori. Ed infatti, l'intervento effettuato da tale ultima normativa, ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4 comma 5 della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del D. Lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione).

Anche la S.C., del resto, riconosce che la delega di funzioni può avere effetto solo ove sia accompagnata dal contestuale trasferimento dei mezzi necessari per l'esercizio di tali funzioni (Cass. 26197/11).

Neppure potrebbe sostenersi la responsabilità degli enti territoriali minori, in considerazione dell'asserita eccessiva urbanizzazione dell'area, giacché la relativa questione viene dedotta dalla Regione in maniera del tutto generica. Occorrerebbe, a tal fine, innanzi tutto individuare i Comuni che abbiano rilasciato eccessivi permessi di costruire senza curarsi delle conseguenze in tema di pericolo di alluvioni ed, in secondo luogo, indicare anche, specificamente, le costruzioni realizzate in esecuzione di tali strumenti urbanistici che avrebbero prodotto le lamentate conseguenze dannose.

Quanto ai consorzi, deve osservarsi che la regione fa riferimento genericamente a tali enti senza neppure individuarne con precisione uno; a ciò deve aggiungersi che trattandosi di un corso d'acqua naturale, potrebbe ravvisarsi la responsabilità di qualche consorzio solo nel caso in cui il torrente possa considerarsi integrato in una piattaforma di opere pubbliche e, dunque, costituisca un corso d'acqua dal quale derivino o nel quale confluiscano opere di bonifica. Nulla di tutto ciò è stato dedotto o dimostrato, così che deve escludersi ogni rilevanza all'argomento *de quo*.

E' appena il caso di osservare, infine, che la violazione dei termini per la richiesta di risarcimento, stabiliti nella delibera n. 410 del 25/3/10, è del tutto irrilevante potendo la regione disciplinare la procedura per il riconoscimento e la liquidazione dei danni in via bonaria, ma non potendo certamente limitare il diritto al risarcimento dei danni previsto in via generale dalla legge; né tantomeno l'esercizio della relativa azione giudiziaria.

Ricorre, dunque, la responsabilità della regione per la manutenzione del corso d'acqua.

Non può tuttavia essere esclusa quella concorrente della provincia di Avellino e non per l'applicazione dei decreti legislativi nn. 96/99 e 112/98, della cui irrilevanza, nel caso di specie, si è detto, quanto piuttosto perché l'evento è stato determinato, come si vedrà, anche (e soprattutto) dalla presenza del ponte delle Filande che consente alla strada provinciale n. 23 di attraversare il torrente, nonché in considerazione dell'obbligo di manutenzione, che grava su tale ente, dell'alveo a valle di tale ponte.

Sul punto giova riportare le osservazioni del CTU, Ing. Massimiliano Cretara, che appaiono in larga parte condivisibili:

"Come riferito dai tecnici del Settore Provinciale di Avellino del Genio Civile, le competenze per la manutenzione del torrente Fenestrelle, ai sensi del Decreto M. LL.PP. 19/09/1996 n. TE/872, sono in capo alla Provincia di Avellino per il tratto che va dalla confluenza nel fiume Sabato fino all'attraversamento stradale del ponte delle

Filande; per il tratto a monte del ponte delle Filande la competenza è invece della Regione Campania.

L'esito dei sopralluoghi e le testimonianze raccolte fanno ritenere che lo stato dei luoghi riscontrato oggi sia simile a quello riscontrabile all'epoca dei fatti di interesse.

La presenza di detriti da crolli in alveo e di materiali trascinati dalla corrente sia in alveo che sotto il ponte delle Filande, infatti, lasciano supporre che non sia stata eseguita alcuna manutenzione del corso d'acqua.

Lo stato attuale del torrente e del ponte sono riportati negli allegati fotografici D ed E.

1.1.1. Causa dell'evento

L'esondazione del torrente Fenestrelle è stata causata da un rigurgito a monte del ponte delle Filande di cospicue portate idriche defluite in alveo. Tali portate sono state generate da un evento meteorico notevole ma non straordinario così da non poter essere indicato come causa scatenante dell'evento calamitoso.

A parere dello scrivente, inoltre, la mancata manutenzione e pulizia del corso idrico – se di certo non favorisce il miglior deflusso delle acque in alveo – può essere considerata solo una aggravante marginale del fenomeno registratosi.

A questa conclusione si può giungere dall'analisi dei seguenti elementi:

a) *Il punto di ingresso delle acque nell'area inondata è il tratto di sponda destra che costituisce il confine est della p.lla catastale n° 10 precedentemente descritta: quel settore spondale, infatti risulta quello a quota sensibilmente più bassa rispetto al tratto precedente a monte e di quello a valle sino al ponte delle Filande.*
b) *Se non si trattasse di fenomeno di rigurgito da valle ma di una onda di piena transitante nell'alveo, si sarebbero registrati allagamenti simili anche in sinistra idraulica più a monte, lì dove la sponda sinistra è più bassa di quella destra, tanto più che si registra la presenza di un restringimento dell'alveo – che favorirebbe un rigurgito a monte – proprio lì dove inizia la sistemazione "a scogliera" della sponda sinistra che, da quella sezione in poi, presenta un ciglio a quota maggiore.*

A confortare l'ipotesi avanzata viene l'ormai comprovata insufficienza idraulica della sezione del ponte delle Filande al deflusso di portate con periodo di ritorno centennale.

Tale fatto, accertato dallo studio dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno, è testimoniato anche da verbali e comunicazioni presentati in atti dall'avvocatura regionale (cfr. comunicazione del Settore Provinciale del Genio Civile prot. n. 2010.0760702 del 21/09/2010).

In conclusione, l'esondazione registratasi può essere imputata prevalentemente all'insufficienza idraulica della sezione del ponte delle Filande, che evidentemente risulta insufficiente a smaltire anche portate di piena con periodi di ritorno non elevati".

Al riguardo deve osservarsi che le conclusioni cui giunge il CTU appaiono in gran parte condivisibili. Non sembra dubitabile che la causa principale del danno sia stata la ridotta sezione del ponte delle Filande; tuttavia deve evidenziarsi anche la concorrente responsabilità della regione nel verificarsi dell'evento, la cui sussistenza, seppure di lieve entità, è stata rilevata già dal consulente, in considerazione dell'incidenza dell'omessa manutenzione dell'alveo, che pure pare accertata, nella genesi dell'evento.

Alle osservazioni del CTU, deve tuttavia aggiungersi che - a prescindere dai compiti di manutenzione in concreto spettanti sul tratto del corso d'acqua in questione - per quanto fin qui esposto, compete comunque alla Regione la vigilanza sulle risorse idriche demaniali, così che quest'ultima, che era certamente a conoscenza della situazione di pericolo derivante dalla ridotta sezione del ponte in questione, avrebbe dovuto sollecitare un intervento da parte della provincia o, eventualmente, adottare altre iniziative idonee a prevenire l'evento. Non risulta che la Regione l'abbia fatto. Dunque, può ritenersi che se una parte della responsabilità debba essere ascritta alla provincia, alla quale appartengono la strada ed il ponte posto a servizio della stessa, non possa comunque essere esclusa o ridotta al minimo quella della regione, che deriva non solo dall'omessa manutenzione del tratto del corso d'acqua a monte del ponte (che, come visto, spettava all'ente regionale), ma anche dall'evidente inerzia in relazione a tale situazione di pericolo (ben nota da tempo, come risulta dai verbali delle riunioni svoltesi presso la Provincia di Avellino e presso la Prefettura il 14/10 ed il 5/11/09, depositati dalla stessa Regione) che avrebbe dovuto indurre la regione a sollecitare interventi rilevanti per mettere in sicurezza l'area o ad agire essa stessa in tal senso, anche in considerazione di pregressi eventi della stessa natura verificatisi in zona (segnatamente il 21/9/09).

Gli enti in questione vanno dunque condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore, ai sensi dell'art. 2055 comma 1° c.c.. Non occorre invece stabilire alcunchè in ordine alla ripartizione della colpe tra i due enti; è infatti pacifico che *"in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato"* (Cass. 18497/06; nello stesso senso, cfr., *ex multis*, Cass. 21664/05; Cass. 3803/04; Cass. 5421/00).

Nel caso di specie, nessuno degli enti debitori ha proposto alcuna domanda in tal senso; il solo attore aveva chiesto un supplemento di consulenza dall'attore volto a verificare la quota di responsabilità da ascrivere a ciascun ente ma, come già evidenziato nell'ordinanza del 28/2/12, deve considerarsi privo di interesse ad agire in tal senso, avendo chiesto la condanna in solido dei due enti (e non potendo fare diversamente).

Tanto premesso, deve altresì osservarsi che va applicato alla fattispecie *de qua* l'art. 2051 c.c. (*ex multis*, Trib. Sup Acque 27/4/12 n. 71), così che gli enti convenuti devono ritenersi responsabili per i danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salvo la dimostrazione del caso fortuito (Cass. SS.UU. 25928/11; sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, cfr. anche Cass. 6101/13).

Dunque l'attore deve sostanzialmente dimostrare che i danni sono stati causati dalle acque provenienti dal torrente Fenestrelle - circostanza pacifica in quanto neppure contestata dai convenuti e risultante, peraltro, dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di cui si dirà in seguito - mentre sugli enti convenuti grava l'onere di provare l'eccezionalità dell'evento.

Sul punto deve osservarsi che entrambi gli enti hanno sostenuto che, nel caso di specie, si è verificato un evento straordinario; la regione ha anche depositato i dati pluviometrici.

Ciò nonostante, deve escludersi l'eccezionalità dell'evento che dovrebbe trarsi dai soli

dati pluviometrici prodotti dalla regione, in assenza, peraltro, di alcun dato di raffronto ed in mancanza altresì di decreti ministeriali che abbiano riconosciuto la straordinarietà dell'evento ovvero la calamità naturale ai sensi delle leggi D.Lgs. 102/04 e della legge 225/92. In ogni caso, tali dati sono stati esaminati anche dal consulente che ha escluso la straordinarietà dell'evento. Si riportano le conclusioni cui lo stesso è giunto (tralasciando le precedenti valutazioni statistiche in relazione alle quali per brevità si fa rinvio alla relazione) che appaiono *in toto* condivisibili:

***"L'evento meteorico del 30-31/07/2010, quindi, anche se è stato tanto intenso da risultare il massimo annuale nella zona, non può essere considerato particolarmente rilevante**, potendosi superare i valori di precipitazione registrati abbastanza frequentemente.*

Per raffronto sono stati analizzati anche i dati di precipitazione registrati dalle stesse stazioni pluviometriche il 20/09/2009, in occasione di un altro allagamento verificatosi nella stessa localizzazione.

Analisi dell'evento meteorico del 20/09/2009

ID_Sensore	Nome_Stazione	inizio evento (orario)	fine evento (orario)	durata evento [ore]	pioggia totale h_{tot} [mm]	pioggia media oraria [mm]	pioggia nelle 24 ore h_{24} [mm]	valore medio h_M [mm]	$K_{T,t}$
18931	Monteforte Irpino	17.40	23.00	5.20	34,2	6,6	34,2	102,0	0,34
18937	Mercogliano	17.40	23.10	5.30	38,8	7,3	39,4	110,9	0,36
18964	Giffoni Valle Piana	18.00	22.20	4.20	21,2	5,0	23,6	90,2	0,26
20889	Avellino-Genio Civile	17.20	22.40	5.20	66,2	12,7	66,6	75,9	0,88
21746	Serino	17.10	22.30	5.20	12,4	2,4	12,6	99,8	0,13

Il raffronto dei due eventi mostra come quello del 20/09/2009 abbia avuto una discreta intensità solo nella zona di Avellino. Inoltre, la stima di K_T per $t=24$ ha mostrato come l'evento registrato non sia stato particolarmente rilevante potendo essere associato ad un periodo di ritorno di 2 anni.

Ciò conferma che una esondazione del torrente Fenestrelle nell'area di interesse possa aver luogo anche in corrispondenza di un evento meteorico intenso ma non particolarmente rilevante.

Si è infine appurato, da indagini presso la Protezione Civile e gli altri Enti interessati, che ***la competente autorità amministrativa non ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento***".

Infine deve osservarsi che irrilevante è la circostanza che l'immobile risulta costruito a metri 7,70 di distanza dall'argine del torrente, in violazione dell'art. 96 lett. f) l. 523 del 25/7/1904, che prevede una distanza minima di metri dieci. In considerazione della natura dell'evento, può senz'altro ritenersi che se anche l'immobile fosse stato realizzato nel rispetto della distanza (e, dunque, appena 2,30 metri più indietro) le conseguenze sarebbero state le medesime.

Tanto chiarito in ordine alla natura non eccezionale dell'evento ed alle responsabilità degli enti occorre valutare la stima dei danni, tenendo conto che l'attore li ha suddivisi in danni alla struttura, danni alle attrezzature professionali e danni ai veicoli che all'epoca erano presenti presso l'officina.

Partendo da tale ultima voce, va osservato che, ovviamente, il CTU a distanza di anni dai fatti non ha potuto constatare alcunché al riguardo. Deve tuttavia osservarsi che l'importo indicato in Euro 2.500 nella consulenza di parte per la sostituzione dell'olio del cambio e del differenziale appare congrua essendo comunque dimostrato che i locali in cui si trovavano i veicoli sono stati invasi dall'acqua fino ad un metro di altezza (cfr. relazione di intervento dei Vigili del Fuoco del 31/7/10 n. 29291 in cui si dà atto del livello dell'acqua, nonché del fatto che all'interno dell'officina allagata si trovavano cinque veicoli di cui veniva indicato anche il numero di targa ed il modello).

Sul punto deve infine osservarsi che irrilevante è la circostanza che l'attore non abbia dimostrato la proprietà dei veicoli; il risarcimento deve infatti ritenersi dovuto anche nel caso in cui i veicoli fossero di terzi che li avevano lasciati presso l'officina in attesa di riparazione. E' infatti evidente che essendosi danneggiati presso l'officina, il gestore di quest'ultima è tenuto a restituirli ai rispettivi proprietari previa riparazione dei danni ulteriori verificatisi presso i suoi locali a causa dell'allagamento.

Del pari può ritenersi ragionevole l'importo indicato in Euro 1.206,30 per i beni di piccole dimensioni andati perduti.

E' evidente che non si può fornire la prova della dispersione di tali beni. Il relativo danno può tuttavia riconoscersi in via equitativa (artt. 1226, 2056 c.c.) apparendo ragionevole la presenza di tali strumenti all'interno di un'officina meccanica e la sua

dispersione a causa dell'allagamento.

In ordine alla descrizione dei beni ed all'importo riconosciuto appare opportuno riportare quanto osservato dal CTU: *"Durante il primo accesso il CTU ha verificato le attrezzature danneggiate riportate in elenco non potendo però visionare, ovviamente, le attrezzature dichiarate disperse a seguito dell'allagamento. Tali attrezzature disperse e, pertanto, non visionate sono:*

- *Cassetta maschi e filiere 110 pz;*
- *Cassetta inserti per ripristino filettature;*
- *n°2 "serie di chiavi fisso/stella";*
- *Serie di chiavi a bussola da ½" da 10 a 32;*
- *Serie di chiavi a bussola da ¾" da 22 a 50;*
- *Smerigliatrice pneumatico.*

L'importo, da preventivo agli atti, per l'acquisto di tali attrezzature ammonta ad un totale di € 1.206,30 oltre iva, ossia circa il 6% dell'importo totale preventivato. Inoltre, si noti che questo genere di attrezzi ha una estrema variabilità di prezzo – anche di un ordine di grandezza – sul mercato. Pertanto non ci si è soffermati ad identificare in maniera precisa gli oggetti indicati, ritenendo sufficiente registrare che i prezzi indicati sono congruenti con i prezzi di mercato corrispondenti ad attrezzi di categoria superiore."

In ordine alle rimanenti attrezzature, il CTU ha osservato:

"Le attrezzature visionate di cui si lamenta il danneggiamento possono essere suddivise in due gruppi: un primo gruppo di attrezzi da lavoro di minor valore e con caratteristiche tecniche e prestazionali pressoché standard ed un secondo gruppo di macchine operatrici di maggior costo e le cui caratteristiche prestazionali sono variabili in funzione delle specifiche tecniche.

Di tutte le attrezzature visionate è stata prodotta anche la relativa documentazione fotografica in allegato C alla presente relazione.

Fanno parte del primo gruppo di attrezzi da lavoro i seguenti strumenti:

- *N°1 flex da 230 mm;*
- *N°3 avvitatori pneumatici da ½";*

- *N°1 avvitatore pneumatico da ¾";*
- *N°1 avvitatore pneumatico da 1" ad albero lungo.*

Non è stato possibile l'identificazione di marca e modello dei suddetti attrezzi e, pertanto, non si è potuto effettuare una analisi di congruità precisa del costo preventivato per la loro sostituzione. Anche questo genere di attrezzi presenta una estrema variabilità di prezzo sul mercato e dall'indagine eseguita si è rilevato che i prezzi preventivati per la loro sostituzione corrispondono ad attrezzi di categoria superiore.

Nell'analisi delle rimanenti attrezzature si è eseguita una verifica di dettaglio delle caratteristiche delle attrezzature danneggiate e di quelle indicate in sostituzione. Le attrezzature per le quali è stata eseguita tale analisi di dettaglio sono le seguenti:

Descrizione	Attrezzatura danneggiata		Attrezzatura in sostituzione	
	Marca	Modello	Marca	Modello
Tornio per ceppi freno autocarri	TECNODUE	DSL 650	COMEC	TCE 560
Tornio per dischi freno autocarri	TECNODUE	DSL/E	COMEC	TC 502
Saldatrice e filo	CEBORA	MIG 203C	LINCOLN	Powertec 305 S
Caricabatteria/avviatore rapido trifase	ELETTRO CF	START 1200	ELETTRO CF	START 800
Centralina elettroidraulica per presse da 50 t	LIFTER	50 t	-	W 50M

Si è verificato che le attrezzature danneggiate erano datate ed alcune non più presenti in commercio.
Per poter valutare se le attrezzature sostitutive fossero equivalenti a quelle danneggiate dal punto di vista delle prestazioni, si è svolta una analisi tecnica dei principali dati operativi e prestazionali delle suddette attrezzature reperibili sulle relative schede tecniche.
In particolare per il primo tornio si è valutata la potenza del motore che, nel caso del vecchio modello Tecnodue DSL 650, era di 1,35 kW mentre nel caso della Comec TCE 560 è di 1,8 kW.
Per il secondo tornio non è stato possibile verificare la corrispondenza tra le caratteristiche dell'attrezzatura danneggiata e di quella sostitutiva, in quanto non è

stato possibile reperire la scheda tecnica del tornio Tecnodue DSL/E, né i dati di targa risultavano reperibili sulla macchina.

Per la saldatrice a filo si è tenuto conto dei parametri potenza assorbita e gamma di uscita. La vecchia Cebora MIG 203C presentava potenza assorbita pari a 8.5 VA e gamma di uscita pari a 20-250 A, mentre la nuova Powertec 365S presenta potenza assorbita pari a 16 kVA e gamma di uscita pari a 30-350 A.

Nel caso del caricabatterie l'istante ha indicato un modello di prestazioni inferiori rispetto a quello danneggiato (ossia ha scelto il modello Elettro CF Start 800 in luogo del modello Elettro CF Start 1200).

Per quanto riguarda la centraline elettroidraulica in entrambi i casi si tratta di centralina elettroidraulica per presso da 50 t, anche se nel preventivo non è specificato la marca ed il modello del macchinario.

In definitiva, anche in considerazione della vetustà delle attrezzature danneggiate e del conseguente progresso tecnico e prestazionale dei più recenti macchinari, si ritiene che le sostituzioni richieste siano congruenti.

Per quanto riguarda il valore economico delle attrezzature sostitutive si è effettuata una ricerca di mercato dalla quale è risultato che i prezzi di cui al preventivo prodotto dalla parte istante rientrano nelle normali oscillazioni di mercato per i materiali indicati.

Si informa, infine, che i macchinari danneggiati non sono stati ancora smaltiti né sono presenti fatture di acquisto di macchinari o attrezzature in sostituzione".

Va innanzi tutto osservato che il CTU, ha constatato la presenza dei macchinari indicati, danneggiati dall'acque; il danneggiamento di alcuni macchinari risulta peraltro anche dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco n. 2929/1 del 31/7/10. Il professionista ha inoltre evidenziato che, per il peimo gruppo di attrezzature, la sostituzione è stata ipotizzata, nel preventivo, con macchine della medesima natura ma di "categoria superiore".

In ogni caso, tutte le attrezzature danneggiate erano datate. Inoltre il consulente ha rilevato che i prezzi di tali macchinari sono estremamente oscillanti.

Per la determinazione del danno occorre dunque procedere in via equitativa, partendo dal dato risultante dal preventivo depositato in atti ed operando una riduzione del 20%, in considerazione della vetustà accertata dei macchinari da sostituire e dell'oscillazione dei valori sul mercato dei beni. Del resto quanto ai macchinari del primo gruppo lo

stesso CTU ha rilevato che la sostituzione sarebbe ipotizzata nel preventivo con macchinari della stessa natura, ma di "categoria superiore"

Può dunque riconoscersi, per i danni ai macchinari delle due ultime categorie esaminate, l'importo di Euro 16.211,2.

Va infine osservato che tutti i danni vanno liquidati al netto dell'IVA in quanto il danneggiato è imprenditore commerciale (cfr. Cass. 1688/10; Cass. 2474/12 che escludono l'IVA dal risarcimento del danno in favore dei soggetti che hanno diritto a detrazione o rimborso della stessa).

Nulla può invece essere riconosciuto per i danni all'immobile. Ed infatti l'officina ed il piazzale antistante non sono di proprietà dell'attore, ma sono da quest'ultimo condotte in locazione; dunque, in base all'art. 10 del contratto di locazione, contenuto nella produzione di parte attrice, le opere di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore e, dunque, della NES Costruzioni S.r.l. Pertanto solo tale società poteva domandare il ristoro dei danni agli immobili mentre il Narciso avrebbe dovuto chiedere alla stessa l'esecuzione delle opere di ripristino, ovvero il rimborso di quanto eventualmente speso per la loro esecuzione.

Non vi è dubbio, infatti, che, ai sensi degli artt. 1576 e 1609 c.c., le riparazioni a carico del conduttore sono solo quelle derivanti dal normale utilizzo del bene e non quelle causate da vetustà, da fattori esterni o da caso fortuito.

Può infine riconoscersi il danno derivante dalle spese necessarie per la pulizia dei locali e del piazzale (certamente indispensabile dopo il ritiro delle acque) che possono essere liquidate in via equitativa in Euro 1.000.

Nulla può essere riconosciuto infine a titolo di danno per il fermo dell'officina per il periodo dichiarato di soli cinque giorni, atteso che il CTU ha osservato che, dall'esame della documentazione contabile, non è ravvisabile una riduzione del fatturato dell'impresa per tale causa.

Sul punto si riportano le condivisibili considerazioni del professionista:

"Per quanto attiene i danni lamentati, da parte attrice, relativamente al fermo operativo ed alle operazioni di pulizia del capannone a seguito dell'evento, si è proceduto a raccogliere ed analizzare i dati contabili e fiscali di parte attrice.

stato possibile reperire la scheda tecnica del tornio Tecnodue DSI/E, né i dati di targa risultavano reperibili sulla macchina.

Per la saldatrice a filo si è tenuto conto dei parametri potenza assorbita e gamma di uscita. La vecchia Cebora MR7 203C presentava potenza assorbita pari a 8.5 VA e gamma di uscita pari a 20-250 A. mentre la nuova Powertec 365S presenta potenza assorbita pari a 16 kVA e gamma di uscita pari a 30-330 A.

Nel caso del caricabatterie l'istante ha indicato un modello di prestazioni inferiori rispetto a quello danneggiato (essa ha scelto il modello Elettro CF Start 800 in luogo del modello Elettro CF Start 1200).

Per quanto riguarda la centraline elettroidraulica in entrambi i casi si tratta di centralina elettroidraulica per presso da 50 t, anche se nel preventivo non è specificata la marca ed il modello del macchinario.

In definitiva, anche in considerazione della vetustà delle attrezzature danneggiate e del conseguente progresso tecnico e prestazionale dei più recenti macchinari, si ritiene che le sostituzioni richieste siano congruenti.

Per quanto riguarda il valore economico delle attrezzature sostitutive si è effettuata una ricerca di mercato dalla quale è risultato che i prezzi di cui al preventivo prodotto dalla parte istante rientrano nelle normali oscillazioni di mercato per i materiali indicati.

Si informa, infine, che i macchinari danneggiati non sono stati ancora smaltiti né sono presenti fatture di acquisto di macchinari o attrezzature in sostituzione".

Va innanzi tutto osservato che il CTU, ha constatato la presenza dei macchinari indicati, danneggiati dall'acqua; il danneggiamento di alcuni macchinari risulta peraltro anche dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco n. 2929/1 del 31/7/10. Il professionista ha inoltre evidenziato che, per il primo gruppo di attrezzature, la sostituzione è stata ipotizzata, nel preventivo, con macchine della medesima natura ma di "categoria superiore".

In ogni caso, tutte le attrezzature danneggiate erano datate. Inoltre il consulente ha rilevato che i prezzi di tali macchinari sono estremamente oscillanti.

Per la determinazione del danno occorre dunque procedere in via equitativa, partendo dal dato risultante dal preventivo depositato in atti ed operando una riduzione del 20%, in considerazione della vetustà accertata dei macchinari da sostituire e dell'oscillazione dei valori sul mercato dei beni. Del resto quanto ai macchinari del primo gruppo lo

Sono stati forniti sia stralci del modello IVA per gli anni 2008-2011 sia stralci del partitario per competenza sugli importi fatturati in incasso (avere) per gli anni 2009-2012 (Allegato 1).

La lettura dei documenti forniti ha consentito di estrapolare i dati riportati nella tabella seguente in cui vengono indicati per gli anni di imposta 2009, 2010 e 2011 i volumi di affari annuo e relativi ai mesi di Luglio ed Agosto ed il valore in percentuale sul fatturato annuo del fatturato dei mesi di Luglio ed Agosto.

Anno di imposta	Volume di affari annuo	Volume di affari del mese di Luglio	% del fatturato di Luglio rispetto al fatturato annuo	Volume di affari del mese di Agosto	% del fatturato di Agosto rispetto al fatturato annuo
2009	€ 328.352,00	€ 24.786,32	7,55%	€ 20.268,67	6,18%
2010	€ 812.354,00	€ 29.345,83	3,08%	€ 24.553,66	4,66%
2011	€ 372.503,00	€ 36.560,25	9,81%	€ 16.981,62	4,56%

Dai dati forniti non si riesce ad evincere un legame di correlazione tra il fermo operativo e l'andamento dei fatturati".

Né appare condivisibile quanto sostenuto dall'attore in comparsa conclusionale, secondo il quale il danno andrebbe calcolato, in via equitativa, *"facendo una media del fatturato dei mesi di luglio ed agosto degli ultimi tre anni (2009 – 2010 – 2011) e dividendolo per 6 mesi"*; in tal modo *"si raggiungerebbe la cifra di (Euro 23.582,72) da computarsi ed aggiungersi ai danni materiali subiti dal ricorrente"*.

A prescindere dalla cifra indicata, comunque eccessiva (superiore addirittura al fatturato relativo all'intero mese di agosto dei tre anni presi in considerazione), deve osservarsi che il criterio proposto appare slegato da ogni dato fattuale e che, in ogni caso, manca la fondamentale dimostrazione del rapporto di causa ad effetto tra il fermo dell'officina di cinque giorni e la riduzione del fatturato.

Per tutto quanto esposto deve riconoscersi al Narciso il risarcimento del danno nella misura complessiva di Euro 18.417,5.

Su detto importo, va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (31/7/2010) fino alla data della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in

materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (*ex multis*, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Competono altresì, sul capitale interamente rivalutato, gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.

3. *Sulle spese di lite*

Con riguardo alle spese di giudizio, va osservato che la Regione Campania e la Provincia di Avellino vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle stesse in favore dell'attore, in coesiderazione del principio della soccombenza.

In proposito, va osservato che, in applicazione dell'art. 28 D.M. 55/14, il compenso professionale va liquidato (senza distinzione tra diritti ed onorari, ormai non più esistente), in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati nella tabella 2., per tutte le fasi di cui si compone il giudizio, in relazione alle controversie di valore compreso tra Euro 5.200 ed Euro 26.000.

Possono invece compensarsi interamente nei rapporti tra la Regione e la provincia di Avellino in ragione della concorrente responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte nella causa iscritta al n. 14/11 del R.G. da Narciso Sabato Antonio nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Avellino, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta da Narciso Sabato Antonio nei confronti della Regione Campania e della Provincia di Avellino e, per l'effetto, condanna la Provincia e la Regione, in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore di Narciso Sabato Antonio, che liquida, complessivamente, in Euro 18.417,5, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (31/7/2010) fino a quella della

presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;

2. condanna la Regione Campania e la Provincia di Avellino, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Narciso Sabato Antonio, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 400 per spese vive ed Euro 4.000 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge, con attribuzione al difensore, Avv. Antonio Bonagura, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico della Regione Campania e della Provincia di Avellino, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con decreto del 15/3/13;
4. compensa interamente tra le rimanenti parti le spese di giudizio.

Così deciso in Napoli il 5 ottobre 2015.

Il Giudice estensore
Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente
Dr. Antonio Lepre

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 11 NOV. 2015
Il Cancelliere

Da "anna.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
A "genio civile avellino" <dg09.uod09@pec.regione.campania.it>
Data martedì 29 marzo 2016 - 15:21

trasmissione Decreto liquidazione CTU cc7102/10 Giudizio Narciso Sabato c/ R.C.

Att.ne dr. Gerardo Colucci
In riscontro alla richiesta pervenuta con nota prot. 2016 0180054 del 15/03/2016 relativa al giudizio in oggetto, si trasmette copia del Decreto di Liquidazione del CTU Ing. Massimiliano Cretara del 15/03/2013 al fine di consentire la liquidazione delle somme indicate in sentenza.
Saluti
Avv. Anna Carbone

Allegato(i)

narciso.pdf (34 Kb)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016 0218343 31/03/2016 09:08

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE REGIONALE [illegible] E PUBBLICHE

IL CONSIGLIERE DELEGATO DR.

Esaminata la richiesta di liquidazione avanzata dall'Ill.mo Sig. MARRESE GIOVANNI nato a [illegible] il 14 MAG. 2011

e [illegible] RELAZIONE COMPLESSIVA

Visto l'art. 43 della legge [illegible] sulle spese [illegible] Codice Civile [illegible] del D.P.R. del 30 MAG. 2002 n. 115;

LIQUIDA

a favore del C.T.U. Ing. MASSIMILIANO ERCOLANO

- per rimborso spese Euro 254,36
- per diarie Euro 444,80
- per onorari Euro 3088,60

relazione n. 300 di cui la prima a Euro [illegible] e le altre a Euro [illegible]

Euro [illegible]

TOTALE Euro 3.786,76

[illegible] PARTE RICORRENTE [illegible]

Napoli, lì 15-3-2013

IL CONSIGLIERE DELEGATO

[illegible]

DEP. 18/3/2013

Studio Legale Bonagura

Avv. Bonagura Antonio
Magistrato Superiori

Avv. p. Carmela Scarpa

11 APR. 2016

Spett.le GENIO CIVILE DELLA REGIONE CAMPANIA PROV AVELLINO
Alla c.a. AVV. COLUCCINI GERARDO

VIA MAIL: a:coluccinigerardo@maildip.regione.campania.it

DATI ANAGRAFICI E FISCALI
AVV. ANTONIO BONAGURA

Avv. Antonio Bonagura Nato a Napoli il 31/05/1966 residente in Torre del Greco –Na- alla Via Cimaglia 23/e iscritto all' Ordine Avvocati Torre Annunziata con Tessera n° 1102/2013 cf bngntn66e31f839t p.iva 02997641218 STUDIO/I

- VIA IGNAZIO SORRENTINO N° 22/B TORRE DEL GRECO-NA- principale.
- CORSO GARIBALDI N° 326 –NAPOLI- secondario. Domiciliazione Postale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0248609 12/04/2016 09.58

avv. Antonio Bonagura

Napoli 80139
Corso Garibaldi n° 326
Per appunt. Mattino

Torre del Greco (Na) 80059
Via Ignazio Sorrentino n° 22/b
telefax 081 8817570 cell. 3476264267

C. mare di Stabia - Na- 80053
Via Regina Margherita 137
Per Appunt. Gio-ven

Partita I.V.A. 02997641218 – C.F. bngntn66e31f839t
E-mail: a.bonagura@studiobonagura.it - PEC antonio.bonagura@ordineavvocatitra.it

Ordine degli Avvocati di Sciacca

BONAGURA ANTONIO

Ing. Massimiliano Cretaro

Egr. Narciso Sabato Antonio

Via Pianodardine C.da Spineta, n°17
Atripalda (AV)

C.F: NRCSTN54H12C570I

Fattura n° 01.2013 del 26/04/2013

Vi rivolto fattura relativa alle attività svolte di cui all'oggetto.

Oggetto: Consulenza tecnica di ufficio per il Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Napoli (RG n°14/2011).

Compenso	€	3.096,60
cassa (4%)	€	123,84
imponibile	€	3212,14
IVA (21%)	€	674,55
totale	€	3886,69
ritenuta d'acconto a vs carico	-€	617,72
rimborso spese ex art.15	€	608,16
a dedurre anticipo fornito	-€	500,00
resto a pagare	€	3467,13

Condizioni di pagamento:
bonifico bancario – **entro 30 gg data fattura** – accreditando il conto corrente, intestato allo scrivente, corredato dei seguenti coordinati bancari:

Banca Popolare di Ancona – Filiale di Napoli 10 – ABI 05308 CAB 03410 c/c n° 10890 CIN G
IBAN: IT 03 G 05308 03410 000000010890

Via Iscalari, 4
83013 Mercogliano (AV)
P.Iva 02146710643
C.F. CRTMSM75D17A509I

Cell. +39 333 9213944
Tel. e fax +39 081 5441851
e-m.: massimiliano.cretaro@ingpec.eu

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 2-17-12

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:

a. Edil De Pascale s.r.l., unipersonale, con sede in Mercato S. Severino (SA), piazza Don Gaetano Fimiani n.1 – Fraz. S. Angelo, Partita IVA 04591970654, rappresentante legale Geom. Antonio De Pascale, nato a Nocera Inferiore (SA), in data 07.11.1974, C.F. DPS NTN 74S07 F912A;

b. Avv. Patrizia Angela Diana, nata a Bieel (Svizzera) in data 06.12.1971, C.F. DNI PRZ 71T46 Z133R, con studio in Mercato S. Severino (SA), Via Carratù n.9, fraz. S. Angelo, partita IVA 05405530659;

Oggetto della spesa:

Interessi su sorta capitale – Spese ed onorari di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Decreto Ingiuntivo esecutivo.

- Decreto Ingiuntivo n. 7818/2015 del 24.12.2015, del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, reso nel giudizio contrassegnato con il R.G. 30767/2015, notificato in data 19.02.2016, ricorrente: Edil De Pascale s.r.l. – ingiunto: Regione Campania, esecutivo ai sensi di legge.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. L'impresa Edil De Pascale s.r.l., appaltatrice dei "Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità idraulica del vallone Fosso Carbonara delle Toppole", nel Comune di S. Stefano del Sole (AV), finanziati in ambito POR FESR 2007-2013, Obiettivo Operativo 1.5, ha proposto, innanzi al Tribunale di Napoli, patrocinante l'avv. Patrizia Angela Diana, ricorso per decreto ingiuntivo contro la Regione Campania, per il mancato

pagamento dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, di cui all'art. 26-ter, comma 1, primo periodo, del D. L. 21 Giugno 2013, n. 69, convertito con L. 9 Agosto 2013, n. 98, così come modificato dall'art.8 del D. L. 31 Dicembre n. 192, convertito con L. 27 Febbraio 2015, n. 11;

b. Già con D.D. n. 964 del 28/09/2015 era stata proposta all'Autorità di Gestione POR Campania FESR 2007 – 2013 la liquidabilità della citata anticipazione contrattuale;

c. Con DGR n. 548 del 10/11/2015 la Giunta Regionale ha modificato l'esistente modello organizzativo, che prevedeva il propedeutico vaglio dell'Unità Centrale per i controlli di I livello prima di ogni disposizione di liquidazione, attribuendo la titolarità dei capitoli di spesa dei relativi stanziamenti in conto competenza e cassa nonché dei residui ai dirigenti responsabili dell'attuazione delle operazioni finanziate con il POR FESR 2007/2013;

d. Pertanto, con D.D. n. 1414 del 27/11/2015 la Direzione Generale 53-08 per i LL.PP e la Protezione Civile, su proposta della UOD 09 Genio Civile di Avellino, Soggetto Attuatore dei lavori in argomento, ha provveduto a revocare il predetto D.D. n. 964/2015 ed a liquidare la somma di € 148.910,26 in favore della ditta Edil De Pascale srl a titolo di anticipazione del 20% dell'importo contrattuale (mandato n. 17992 del 09/12/2015);

e. A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo di cui in precedenza, il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, con D.I. n. 7818/2015 del 24.12.2015, R.G. n. 30767/2015, ha ingiunto alla Regione Campania di pagare, nel termine di gg. quaranta dalla notifica, alla ricorrente Edil De Pascale s.r.l, la somma di € 151.274,87 per sorta capitale più interessi maturati fino al 20.11.2015, oltre ulteriori interessi fino alla data dell'effettivo pagamento, nonché, nei confronti del procuratore costituito, € 406,50 per spese della procedura ed € 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

f. L'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 141772 in data 01.03.2016, ha trasmesso il predetto decreto ingiuntivo e competenti allegati, alla D.G. 08 – Lavori Pubblici e Protezione Civile;

g. La U.O.D. Genio Civile di Salerno, alla quale la D.G. 08 lo aveva inviato, ha rimesso per competenza l'atto stesso alla U.O.D. Genio Civile di Avellino, con nota prot. n. 269877 del 19.04.2016;

h. Il procuratore di controparte, Avv. Patrizia Angela Diana, con nota di accompagnamento alla notifica dell'atto, trasmessa in uno al provvedimento del giudice, alla luce dell'intervenuta liquidazione, medio tempore, della sorta capitale (anticipazione del prezzo contrattuale, pari ad € 148.910,26) ha chiarito che la notifica è relativa agli interessi (€ 2.364,61 fino alla data del 20.11.2015 liquidati in Decreto Ingiuntivo oltre ulteriori a determinarsi sino alla data del pagamento – 11.12.2015), nonché alle spese della procedura (€ 406,50) e agli onorari (€ 2.135,00), oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;

i. Alla luce di quanto sopra, la U.O.D. Genio Civile di Avellino ha provveduto ad attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio, scaturente dal citato Decreto Ingiuntivo n. 7818/2015 del 24.12.2015, del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, reso nel giudizio contrassegnato con il R.G. 30767/2015, notificato in data 19.02.2016, ricorrente: Edil De Pascale s.r.l. – ingiunto: Regione Campania, esecutivo ai sensi di legge, attraverso l'inserimento della proposta di delibera nella procedura E-Grammata DDD registrata al n. 12029 del 16/06/2016;

j. Detta proposta di Delibera, è stata restituita dal Direttore Generale congiunto in data 09/09/2016, in quanto era "necessario uniformarsi a quanto disposto dalla circolare dell'Assessore al Bilancio prot. 828/sp del 07/09/2016, unificando tutte le proposte di delibere di debito fuori bilancio di competenza della direzione generale proponente in modo da presentare al consiglio regionale un unico disegno di legge";

k. Pertanto, tutti i documenti necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola sono stati inviati, in ossequio alla nuova procedura, agli Uffici Finanziari della Direzione Generale per i LL.PP. e la Protezione Civile con trasmissione email del 26/10/2016; tuttavia, a causa dell'incapienza dei capitoli di spesa pertinenti, non si è dato seguito all'approvazione della relativa delibera entro il termine dell'e.f. 2016, per cui si rende necessario procedere alla riproposizione del riconoscimento del debito con imputazione sull'e.f. 2017;

l. Il debito, come analiticamente documentato nel prosieguo, ammonta complessivamente a € 6.543,1 di cui € 3.021,45 per interessi sulla sorta capitale da corrispondersi alla ricorrente Edil De Pascale s.r.l. ed € 3.521,72 per onorari e spese di giudizio, da pagare al procuratore costituito, Avv. Patrizia Angela Diana.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

- Decreto Ingiuntivo n. 7818/2015 del 24.12.2015, del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, reso nel giudizio contrassegnato con il R.G. 30767/2015, notificato in data 19.02.2016, ricorrente: Edil De Pascale s.r.l. – ingiunto: Regione Campania, esecutivo ai sensi di legge.

Importi dovuti in base al titolo esecutivo:

a) Edil De Pascale s.r.l.:

- Importo riconosciuto dal Giudice per interessi su sorta capitale fino alla data del 20.11.2015: **€ 2.364,61**

- Ulteriori interessi su sorta capitale dal 21.11.2015 all'11.12.2015 (data del pagamento): **€ 656,84**

Totale interessi € 3.021,45

b) **Avv. Patrizia Angela Diana:**

Onorario	€ 2.135,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorario)	€ 320,25
Cassa Avvocati (4%)	€ 98,21
Totale Imponibile	€ 2.553,46
IVA 22% su Imponibile	€ 561,76
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 406,50
Totale onorario e spese di	**€ 3.521,72**

giudizio

PROSPETTO RIASSUNTIVO GENERALE SCHEDA DI RILEVAZIONE:

- per interessi su sorta capitale (Edil De Pascale s.r.l.):	€ 3.021,45
- per onorari e spese di giudizio (Avv. Patrizia Angela Diana):	€ 3.521,72
TOTALE	**€ 6.543,17**

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.
Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:
il debito fuori bilancio è da includersi fra quelli la cui legittimità è riconoscibile, in quanto deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di **€ 6.543,17 (euro seimilacinquecentoquarantatre e centesimi diciassette)**.

Si allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n. 7818/2015 del 24.12.2015, del Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, reso nel giudizio contrassegnato con il R.G. 30767/2015, notificato in data 19.02.2016, ricorrente: Edil De Pascale s.r.l. – ingiunto: Regione Campania, esecutivo ai sensi di legge;
2. Comunicazione di accompagnamento alla notifica dell'atto, a firma del procuratore di controparte;
3. Nota dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, prot. n. 141772 in data 01.03.2016;
4. Comunicazione prot. n. 269877 del 19.04.2016 della U.O.D. Genio Civile di Salerno;
5. Nota prot. n. 273555 del 20/04/2016 della U.O.D. Genio Civile di Avellino.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

n. **30767/2015** R. G.

TRIBUNALE DI NAPOLI – X SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

letto il ricorso che precede;

esaminata la documentazione depositata;

ritenuto che ricorrono i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c. ma non le condizioni di cui all'art. 642 c.p.c.;

INGIUNGE

a **REGIONE CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to come in atti, di pagare alla ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di **euro 151.274,87** per la causale di cui al ricorso, oltre ulteriori interessi sulla sorta capitale come richiesti nonché le spese della presente procedura che liquida in euro 406,50 per spese e euro 2.135,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario

AVVERTE

l'ingiunta della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo Tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 21/12/2015.

IL GIUDICE
dott.ssa Giovanna Ascione

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0131984 25/02/2016 10,08
Mitt. : DECRET ING 7818/15
Rgs. : Avvocatura Regionale

24 FEB 2016

Firmato Da: ASCIONE GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 6e6ca - Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4e74c

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO R.G.N. 30767/2015 E RELATIVO D.I. N. N.7818/2015 DEL 24.12.2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI-X SEZIONE CIVILE

GIUDICE DOTT. SSA ASCIONE GIOVANNA

PER la società **EDIL DE PASCALE S.R.L.**, P.I. n°04591970654, in persona del legale rappresentante p.t. sig. De Pascale Antonio, con sede in Mercato San Severino (SA) 84085 alla Piazza Don Gaetano Fimiani n°1. in qualità di procuratore costituito, come da procura in allegato all'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c., e art 10. DPR 123/2001 .

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Via Santa lucia n°81-80132- Napoli, C.F. n.80011990639

PREMESSO CHE

1) –con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 27.11.2015- assegnato alla x sez.civ. Giudice dott.ssa Ascione Giovanna in data 30.11.2015, la società EDIL DE PASCALE SRL, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli di emettere ingiunzione di pagamento D.I. n°7818/2015 del 24.12.2015 nei confronti della Regione Campania per la somma complessiva di euro 151.274,87 di cui (euro 148.910,267 quale sorta capitale, ed euro 2.364,61 per interessi maturati al 20.11.2015) nonché le spese della procedura monitoria che liquidava in euro 406,50 per spese e euro 2.135,00 per competenze professionali, oltre rimborso fortettario (15%) I.V.A. E C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
2) A fondamento del ricorso la società creditrice deduceva il mancato pagamento della fattura FATTPA n.10-15 del 01.09.2015 (relativa

Via Carratù n. 9 – fraz. S. Angelo – 84085 Mercato San Severino (SA)
Telefax: 089.894033 – E-mail: patrizia.angela@gmail.com
Pec: patrizia.diana@avvocato.it

all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 13 del Contratto di Appalto, rep.n.14453, del 16luglio 2015) di importo di euro 148.910,26;

3) In data 11.12.2015, la debitrice Regione Campania, provvedeva mediante bonifico bancario al pagamento della sola sorta capitale di euro 148.910,26;

4) In data 24.12.2015, il Tribunale di Napoli in riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo n°30767/2015 depositato in data 27.11.2015, emetteva decreto di accoglimento n°7818/2015;

Tutto ciò premesso, considerato che, ad oggi, la debitrice Regione Campania, ha effettuato il pagamento della sola sorta capitale di euro 148.910,26 si notifica il ricorso per decreto ingiuntivo recante R.g. n°30767/2015 e relativo decreto di accoglimento n°7818/2015 unitamente alla presente nota di accompagnamento, per il recupero: 1) degli interessi liquidati sulla sorta capitale nel predetto decreto che ammontano alla somma di euro 2.364,61(alla data del 20.11.2015), oltre ulteriori interessi sulla sorta capitale sino alla data effettiva del pagamento del 11.12.2015; 2) delle spese della procedura del procedimento monitorio liquidati in euro 406,50; 3) delle competenze difensive liquidate a favore del sottoscritto procuratore, nella somma complessiva di euro 2.135,00, oltre rimborso fortettario (15%) iva e c.p.a.

Mercato San Severino lì 17.02.2016

Avv. Patrizia Angela Diana

Via Carratù n. 9 – fraz. S. Angelo – 84085 Mercato San Severino (SA)
Telefax: 089.894033 – E-mail: patrizia.angela@gmail.com
Pec: patrizia.diana@avvocato.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 4-17-12

Allegato B
Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA
per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:

- Laudati Auto Service s.a.s. con sede legale in Atripalda (AV), Via Pianodardine, loc. Contrada Spineta n.18, partita IVA 02504240645;
- Avv. Antonio Bonagura, nato a Napoli, il 31.05.1966, CF: BNG NTN 66E31 F839T, Partita IVA 02997641218;

Oggetto della spesa:
Risarcimento danni, Onorari, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio:
Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Sentenza esecutiva.

- Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n.3204/2016 del 20.06.2016, pubblicata in data 06/09/2016, rep. n.3471/2016 del 06.09.2016, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 90015/2011, tra Laudati Auto Service s.a.s. di Laudati Dario – ricorrente – e Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Avellino – resistenti.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. La ditta Laudati Auto Service s.a.s., con sede legale in Atripalda, Via Pianodardine, loc. Contrada Spineta n.18, partita IVA 02504240645, è esercente di una officina meccanica sita in Atripalda (AV), Via Pianodardine.
b. L'attività viene svolta all'interno di un fabbricato, individuato al catasto urbano di Atripalda (AV), foglio n.1. part.1532, sub 5, locato al sig. Laudati Dario, nella

sua qualità di legale rappresentante della ditta Laudati Auto Service s.a.s., giusta contratto di locazione ad uso non abitativo, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 01.04.2010.

c. La ditta suddetta, con ricorso depositato e notificato in data 13.12.2010, ha convenuto in giudizio, innanzi al T.R.A.P. Campania, la Regione Campania e l'Amministrazione provinciale di Avellino, chiedendone la condanna solidale al risarcimento del danno causato all'immobile ed ai macchinari ivi esistenti dalla esondazione del torrente Fenestrelle nella notte tra il 30 ed il 31.07.2010.

d. All'esito del giudizio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, con sentenza n.3204/2016 del 20.06.2016, nel rigettare la domanda nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, condannava la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €21.193,41, oltre interessi legali. Con la medesima sentenza, il Giudice adito condannava, altresì, la Regione Campania al pagamento degli oneri di giudizio, liquidati in €250,00 per spese, €3.485,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% di spese generali, con attribuzione in favore dell'antistatario Avv. Antonio Bonagura e al pagamento delle spese di CTU, liquidate in € 2.343,72, oltre IVA e CPA.

e. La sentenza citata è stata trasmessa alla U.O.D. Genio Civile di Avellino della D.G. 08 – LL.PP. e Protezione Civile e al procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale, con nota dell'U.S. Avvocatura Regionale, U.O.D. trasporti, LL.PP. e Protezione Civile con nota prot. n.629595 del 28.09.2016. Con la nota suddetta, l'Avvocatura Regionale invitava i destinatari *"con cortese sollecitudine a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza…"*

f. La U.O.D. Genio Civile di Avellino, con note pec prott. nn.693692 del 24.10.2016 e successiva di sollecito 724474 in data 07.11.2016, inviate per conoscenza alla D.G. 08 – LL. PP., ha chiesto formalmente all'Avvocatura Regionale di procedere ad impugnativa della sentenza in oggetto, ampiamente relazionando circa le motivazioni a sostegno dell'orientamento. Le note suddette risultano, allo stato, prive di qualsivoglia riscontro.

g. Medio tempore, il procuratore costituito, Avv. Bonagura, con nota pec del 31.10.2016, acquisita al protocollo regionale in data 03.11.2016, n.714622, ha notificato la sentenza in argomento alla U.O.D. Genio Civile di Avellino, chiedendo il pagamento delle somme liquidate dal Giudice e avvertendo che, in difetto, avrebbe proceduto alla realizzazione coattiva del credito.

h. L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 767283 del 24.11.2016, ha rappresentato a questo Ufficio che non avrebbe proceduto alla proposizione dell'appello avverso la sentenza in argomento, in quanto la stessa risultava già passata in giudicato per decorso del termine di impugnazione;

i. La presente scheda debitoria riguarda, appunto, la formazione del debito fuori bilancio relativo alla sentenza in argomento e alle partite creditorie riconosciute, le quali ammontano, complessivamente a **€ 30.731,24**, secondo il prospetto di seguito riportato:

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a) Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n.3204/2016 del 20.06.2016, pubblicata in data 06/09/2016, rep. n.3471/2016 del 06.09.2016, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 90015/2011, tra Laudati Auto Service s.a.s. di Laudati Dario – ricorrente – e Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Avellino – resistenti.

- **Ditta Laudati Auto Service s.a.s.**

Importo riconosciuto per risarcimento danni, comprensivo di IVA e rivalutazione monetaria: **€21.193,41**

Riferimenti cronologici per calcolo interessi legali:

Data Iniziale - data sentenza : 20/06/2016

Data Finale (presunta) - effettivo soddisfo: 30/04/2017

Capitale Iniziale: €21.193,41

Interessi dal:	Interessi al:	Capitale:	Tasso:	Numero giorni:	Interessi:
20/06/2016	31/12/2016	€21.193,41	0,20%	194	€ 22,53
01/01/2017	30/04/2017	€21.193,41	0,10%	120	€ 6,97
				Totale interessi	**€ 29,50**

Importo riconosciuto giusta Sentenza	€21.193,41
Interessi legali	€ 29,50
Rimborso spese CTU al lordo commissioni di pagamento giusta bonifico di cui al fascicolo	€ 2.203,65
Totale Laudati Autoservice	**€23.426,39**

- **Avv. Antonio Bonagura**

Onorari	€ 4.835,00
Spese generali (15% su onorari)	€ 725,25
Cassa Avvocati (4%)	€ 222,41
Imponibile	€ 5.782,66
IVA 22% su Imponibile	€ 1.272,19
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 250,00
Totale Avv. Bonagura	**€ 7.304,85**

TOTALE COMPLESSIVO: €30.731,41

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.
Pertanto, giusta istruttoria degli elementi documentali agli atti,

SI ATTESTA:

a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: il debito fuori bilancio è da includersi fra quelli la cui legittimità è riconoscibile, in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di **€30.731,41 (euro trentamilasettecentotrentuno e centesimi quarantuno)**.

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Campania n.3204/2016 del 20.06.2016, pubblicata in data 06/09/2016, rep. n.3471/2016 del 06.09.2016, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. n. 90015/2011, tra Laudati Auto Service s.a.s. – ricorrente – e Regione Campania, Amministrazione Provinciale di Avellino – resistenti;
2. Nota di trasmissione prot. n. 629595 del 28.09.2016 dell'Avvocatura Regionale;
3. Nota pec del procuratore di controparte e documenti allegati, del 28.11.2016, acquisita al protocollo regionale in data 02.12.2016, n.789485, concernente gli importi versati al CTU;
4. Nota dell'Avvocatura Regionale prot. n.767283 del 24.11.2016, con la quale si comunica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

AVV. ANTONIO BONAGURA
C.so GARIBALDI N° 326
- NAPOLI - 80139 -

S. 3204-16 Trap.

ORIGINALE

ID. 18267

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. Maria Rosaria Cultrera	Presidente
Dr. Antonio Lepre	Giudice est.
Dr. Ing. Vinci Luigi	Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio **n. 15/2011 R.G.**, avente ad oggetto *"controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche"* trattenuto in decisione all'udienza del 04.05.2016

TRA

Laudati Dario, nato ad Avelino (Av) il 31/03/1975 in proprio e nella qualità di legale rapp.te della **Ditta Laudati Auto Service sas**, precedentemente con sede legale alla Via Beato Crescitelli n° 27 nel Comune di Avellino ed attualmente in Via Pianodardine loc. Contrada da Spineta n° 18 ATRIPALDA (AV) P.iva 02504240645, rapp.to, difeso e dom.to, in virtù di procura a margine del gravame ritualmente notificato e depositato, dall' Avv. Bonagura Antonio (c.f.: BNGNTN66E31F839T) ed elett.te dom.to, presso il suo studio, sito attualmente in Napoli al Corso Garibaldi n° 326.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Attori

E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t elet.te dom.ta presso la sua sede legale, in Via Santa Lucia n° 81 in Napoli , rappresentata e difesa come in atti dall' Avvocatura Regionale, per il tramite dell' Avv. Anna Carbone

Convenuta

E

Provincia di Avellino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Galletta e Oscar Mercolino, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Galliana, via Carlo Pisacane, n. 29

CONCLUSIONI: come da verbali e atti di casa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto storico e processuale

Con ricorso introduttivo ritualmente depositato e notificato in data 13.12.2010 alla Regione Campania e al Genio Civile della Regione Campania per la Provincia di Avellino, Laudati Dario, nella predetta qualità, assumeva che:

- nella notte tra il 30 ed il 31/07/2010, a cagione dell' esondazione del Torrente denominato Fenestrelle – che, straripando, si riversava in via Pianodardine, nel Comune di Atripalda (av) all'altezza del ponte delle Filande – si allagava l'immobile adibito ad officina meccanica ed individuato al catasto fabbricati al foglio n° 1 p.lla 1532 sub 5, locato al sig. Laudati Dario nella qualità di l.r.p.t. della Ditta Laudati Auto

Firmato Da: DONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Service sas giusta regolare contratto di locazione ad uso non abitativo registrato all' Agenzia delle Entrate, in data 01/04/2010 e con periodo di vigenza seennale a far data dal 01/04/2010 al 31/03/2016;

- tale evento veniva prontamente segnalato ai Vigili del Fuoco di Avellino, che redigevano nella predetta data una Scheda Statistica, con Rapporto di intervento n°2930/01(in atti);
- dava incarico al proprio consulente di parte ing. Mario Sabatino di redigere una perizia tecnica sui danni provocati dalla predetta esondazione e sulla eziologia della stessa;
- in particolare, data 31/07/10, alle ore 10.00, il tecnico di parte incaricato eseguiva un sopralluogo eseguendo al contempo il rilievo planimetrico fotografico (vedi foto allegato "a" della perizia);
- l'immobile condotto in locazione prefato è ubicato al piano seminterrato e con accesso diretto dalla strada principale contrada Spineta;
- lo spazio antistante l'ingresso all'Officina Meccanica è censito in catasto al foglio 1 p.lla 1577 (vedi allegato "b") e di proprietà della NES Costruzioni s.r.l.. Il suddetto piazzale confina a Nord con le p.lle n°10 e 316, di proprietà Cucciniello Giovanni per 1000/1000 ed usufruttuario Troisi Raffaella, ad Est con la p.lla 1440, di proprietà Meo Pietro, ad Ovest con il Torrente Penestrelle (vedi visure allegato "c") che scorre in direzione Nord e che ha straripato nella notte predetta, allagando l'immobile condotto il locazione dalla società ricorrente;
- già altre volte in passato il fiume indicato era stato soggetto ad esondazioni come documentato anche da un rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco di Avellino del 21/09/2009;

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

- principale causa dell'esondazione andava individuata nell' accumulo di fango e detriti con restringimento dell'alveo all'altezza del ponte delle Filande, dovuto sostanzialmente ad un'azione antropica, oltre che ad una brusca variazione verso sinistra della sezione del Torrente Finestrelle;
- l'allagamento era stato di notevole proporzione, al punto tale che l'acqua, riversata con forte intensità nel locale, aveva raggiunto un livello di altezza pari a circa un metro, così come anche constatato dal sopralluogo dei VV.FF. e relazionato dagli stessi nel rapporto di intervento del 31/07/2010 (vedi allegato "1" in perizia);
- in seguito all'allagamento, i danni ai macchinari ed all'immobile in relazione ad impianto elettrico, necessità di lavori di tinteggiatura *et similia*, ammontavano complessivamente ad € 20.782,99 comprensivi di iva e cpa;
- in data 04.10.2010 veniva inviato regolare atto di diffida e messa in mora alla Regione Campania, nonché al Genio Civile di Avellino ed al Comune di Atripalda;
- in data 03.11.2010 veniva effettuato il sopralluogo da parte dei Funzionari Regionali del Genio civile della Provincia di Avellino Ing. Amatetti Pierluigi, che avvalorava l'esistenza dei predetti danni, dovuti all'allagamento dei bene della Ditta ricorrente, per mano del Torrente Fenestrelle.

Su tali premesse di fatto, il Laudati quindi chiedeva il risarcimento degli Enti predetti al risarcimento del danno come innanzi quantificato.

L'udienza di prima comparizione del 31.03.2011 veniva rinviata dal Giudice, causa mancata costituzione della Regione Campania e del

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 821 11

Genio Civile, per rinotifica del ricorso, per la successiva udienza del 20/10/2011.

Nell'udienza del 20.10.2011, costituitasi anche la Regione Campania giusta comparsa depositata in data 12.10.2011, entrambe le parti chiedevano rinvio per deduzioni istruttorie e la causa veniva rinviata al 15.3.2012.

Con le note istruttorie depositate in data 8.11.2011, l'attore chiedeva di chiamare in giudizio in qualità di terzi, qualora si evidenziasse una corresponsabilità, il Consorzio di Bonifica se esistente e/o l' Ente Provincia di Avellino.

All'udienza dell'8.3.2012, il giudice si riservava e con ordinanza resa fuori udienza nominava ctu l'ing. Massima Cretara, affinché - descritti i luoghi di causa - individuasse le cause dell'esondazione, l'eventuale nesso eziologico coi danni lamentati e quantificasse detti pregiudizi ove esistenti.

La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2013.

In seguito ad ulteriore richiesta da parte dell'attore di chiamare in causa la Provincia di Avellino, il giudice disponeva in conformità per l'udienza del 19.11.2012.

Parte ricorrente chiamava in causa la Provincia di Avellino, che si costituiva in data 16.5.2014.

In data 11/11/2014 il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Istruttore Delegato Dott. ~~Candia~~, dopo la precisazione delle conclusioni del ricorrente e dei resistenti, nel predetto giudizio, fissava l'udienza Collegiale di discussione del 05/10/2015, con termine (fino a 7 gg prima) per il deposito delle comparse conclusionali anche su supporto informatico; tale Udienza Collegiale veniva rinviata di Ufficio, prima in data 07/03/2016 e poi in data

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

04/04/2016 per scardinamento del Giudizio dal ruolo dal G. Del. Dott. Ugo Candia al G. Del. Dott. Antonio Lepre; all'udienza collegiale del 4.5.2016 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

La decisione

Si deve in primo luogo specificare che del tutto inutilmente parte ricorrente ha notificato il ricorso anche al Genio civile della Regione Campania per la Provincia di Avellino, atteso che tale c.d. Genio civile non ha autonoma personalità giuridica e quindi si identifica nella Regione Campania.

Sotto altro profilo, infine, deve considerarsi che, sotto il profilo squisitamente processuale, parte ricorrente si identifica in due soggetti distinti e cioè Laudati Dario in proprio e la società Laudati Autoservice s.a.s., poiché Laudati si è costituito in proprio e nella qualità di legale rappresentante della predetta società.

Ciò nondimeno, però, parte ricorrente ha agito chiedendo i danni subiti solo ed esclusivamente dalla società come conduttrice dell'immobile, nonché come titolare dell'attività imprenditoriale i cui macchinari sono stati pregiudicati.

Da ciò discende che la domanda proposta da Laudati in proprio e cioè come persona fisica può processualmente equipararsi ad una sorta di intervento adesivo dipendente ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., ancorché spiegato in modo irrituale.

In ordine alla c.d. legittimazione passiva deve escludersi quella della Provincia di Avellino per affermarsi quella esclusiva della Regione Campania.

A tal proposito, entrambi gli Enti negano la propria legittimazione dal lato passivo, ritenendo, la prima, che il torrente Fenestrelle rientri nella competenza della Regione Campania; optando,

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 62131

quest'ultima, invece, per la responsabilità dei consorzi, senza tuttavia, però, che la Regione si periti di indicare con precisione quale sarebbe in concreto tale consorzio effettivamente investito della gestione del torrente.

Con riferimento alla responsabilità dell'Ente regionale, deve osservarsi che senza dubbio tutti i dati normativi, nonché un consolidato orientamento giurisprudenziale inducono a ritenere che solo la Regione è l'Ente precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale.

In particolare, già il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 aveva disposto che "*tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle Regioni che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica*".

Tale disposizione è stata poi confermata dall'art. 10, 2° comma lett. f), legge 18 maggio 1989, n. 183, secondo cui le Regioni "*provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni*" (legge poi abrogata dall' articolo 175, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. L'articolo 170, comma 1 del medesimo decreto legislativo dispone che limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei piani di bacino continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla presente legge fino al 31 gennaio 2007).

Inviato Da: C=IT/ENTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Infine, il D. Lgs. 31.03.1998, n. 12 ha devoluto alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato (cfr. Titolo III: anche il demanio idrico è gestito dalle regioni: art. 86).

Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

A tale legislazione statale si è poi adeguata la Regione Campania, dapprima con la Legge 11.04.1985, n. 23 (poi abrogata dalla Legge Regionale n. 29/2012) e successivamente con la Legge 25.02.2003, n. 4 che disciplina, appunto, l'attività dei Consorzi per l'adempimento dei compiti spettanti alla Regione con riguardo la gestione delle acque.

In virtù di tali riferimenti normativi, la giurisprudenza ha quindi affermato che *"alla luce della disciplina recata dall'art. 90, secondo comma, lett. e), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 10, primo comma, lett. f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai*

Firmato Da: CONTE PROCCLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8213

consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della Regione Puglia, in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito di lavori di sistemazione della foce e della mancata manutenzione dei canali di bonifica, escludendo altresì di poter ravvisare il caso fortuito nel fatto che gli allagamenti erano dovuti ad una piovosità superiore alla media negli anni 1995 e 1996)" (Cass. Sez. Un. *n.* 25928 *del* 05/12/2011: cfr. anche Cass. sez. un. *n.* 8588 *del* 05/09/1997; cfr. anche TSAP n. 67 *del* 09/06/2006).

In definitiva, la legislazione citata qualifica inequivocabilmente la Regione come custode delle risorse idriche, con la conseguente operatività dell'art. 2051 c.c. (cfr. sulla correttezza di tale inquadramento, Cass. sez. un. n. 25928 del 05/12/2011 che, in parte motiva, specifica che *"appare evidente che il TSAP ha prospettato la responsabilità della Regione, quale custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. La correttezza della decisione (in relazione alla quale non ha senso parlare di vizio di motivazione, trattandosi di questione di diritto) risulta palese, sol che si consideri che il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, lett. e), ha trasferito alle regioni "le funzioni concernenti (...) la polizia delle acque" e la L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, lett. f), (abrogato successivamente ai fatti per cui è causa) ha attribuito alle regioni la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni. La circostanza che tali funzioni, per quanto*

Firmato Da: CONTE ANTONIO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

riguarda la manutenzione del bacino del Taro e la sistemazione della foce del fiume, siano state delegate ai Consorzi contoricorrenti appare irrilevante, tenuto conto che non risulta che la Regione abbia perso la materiale disponibilità dei beni. Resta dunque accertato che la Regione è custode delle acque...").

Irrilevante appare anche il richiamo da parte della Regione all'art. 34 D.Lgs. 96/99 che disciplina il nuovo assetto delle competenze in materia, in base al D.Lgs. 112/98, per le Regioni che non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze con gli enti locali minori. Ed infatti, l'intervento effettuato da tale ultima normativa, ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4 comma 5 della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del D. Lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione).

Neppure potrebbe sostenersi la responsabilità degli enti territoriali minori in considerazione dell'asserita eccessiva urbanizzazione dell'area, giacché la relativa questione viene dedotta dalla Regione in maniera del tutto generica. Occorrerebbe a tal fine innanzi tutto individuare i Comuni che abbiano rilasciato eccessivi permessi di costruire senza curarsi delle conseguenze in tema di pericolo di alluvioni ed, in secondo luogo, indicare anche, specificamente le

Nello Se: CONTE PROCOLO Emesso da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

costruzioni realizzate in esecuzione di tali strumenti urbanistici che avrebbero prodotto le lamentate conseguenze dannose.

Ed, infatti, è pacifico che l'attribuzione dei compiti doveva essere seguita ed accompagnata dalla messa a disposizione delle risorse finanziarie amministrative e gestionali necessarie, prova assente. Ed, invero, in mancanza delle disponibilità economiche ed organizzativi, la Provincia non può che qualificarsi come *nudus minister*.

Ed, infatti, secondo la costante giurisprudenza, in caso di delega delle funzioni, "*si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa*" (Cass. n. 26197 *del* 06/12/2011; cfrf. Anche Cass. *n.* 80 *del* 08/01/2010).

Infine, la responsabilità della Regione Campania discende dalle stesse difese dell'Ente convenuto.

Ed, infatti, la Regione Campania – dopo aver negato di essere tenuta al risarcimento – del tutto contraddittoriamente con tale affermazione, subito dopo – nella medesima comparsa di costituzione e risposta (p. 9 e ss.) – contesta al Laudati di non aver seguito le procedure previste dalla "*Direttiva regionale per l'accertamento ed il risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania*" approvato con D.R.G.C. n. 410 del 25.03.2010.

Ebbene, proprio l'emanazione di tale direttiva è la conferma più che esplicita che la Regione deve considerarsi come l'Ente tenuto alla manutenzione di tali corsi d'acqua, tant'è che si assume l'onere di procedimentalizzare le richieste di risarcimento.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

A tal proposito, si deve osservare che alcun rilievo può avere il mancato rispetto della procedura prevista nella predetta direttiva, per l'evidente ragione che tale direttiva è un mero atto amministrativo, che di certo non può incidere e derogare sui diritti soggettivi al risarcimento del danno come disciplinanti e regolati dal codice di procedura civile. In definitiva, tale atto regionale non ha la forza cogente che può tipicamente riconoscersi solo ed esclusivamente agli atti normativi; atti normativi che, nel caso di specie, peraltro potrebbero consistere solo in leggi ordinarie e, peraltro, di competenza statale.

Posto che l'evento dell'esondazione non è contestato, dall'analisi della c.t.u emerge che lo straripamento è stato determinato dalle forti partecipazioni avutesi in data 30 e 31 luglio 2010.

A tal proposito, deve escludersi nel modo più assoluto la pure eccepita eccezionalità dell'evento meteorologico, posto che il c.t.u – dopo esame specifico dei valori di precipitazione medi – ha concluso, affermando che l'evento meteorico del 30-31/07/2010 "*anche se è stato intenso da risultare il massimo annuale nella zona, non può essere considerato particolarmente rilevante, potendosi superare i valori di precipitazione registrati abbastanza frequentemente*" (p. 21 della c.t.u. a conclusione dell'esame delle tabelle di precipitazioni svolto nelle pagine precedenti a raffronto con la partecipazione per cui è causa).

Tali conclusioni già sarebbero sufficienti per affermare la responsabilità della Regione in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051, c.c., posta la sussistenza del nesso causale tra l'evento e i danni lamentati e accertati.

Ed, infatti, la Regione Campania – al fine di essere esonerata da responsabilità civile – avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria di

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82191

cui all'art. 2051, c.c. e cioè fornire la prova del caso fortuito (peraltro, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, la responsabilità da cose in custodia sarebbe una ipotesi di vera e propria responsabilità non solo presunta, ma anche oggettiva e cioè che scatta a prescindere da condotte colpevoli imputabili al custode (*cfr.* Cass. *n.* 8229 *del* 07/04/2010, Cass. *n.* 4476 *del* 24/02/2011).

Nel caso in concreto, tuttavia, vi è anche la prova della colpa dell'Ente regionale, atteso che secondo le conclusioni – da condividere perché adeguatamente argomentate – l'esondazione registratasi può esser imputata prevalentemente all'insufficienza idraulica della sezione del ponte delle Filande, che evidentemente risulta inidonea a smaltire anche portate di piena con periodo di ritorno non elevato; il che avrebbe dovuto indurre l'Ente regionale ad intervenire tempestivamente al fine di porre rimedio a tale peculiare situazione.

In ordine ai danni, la eziologia tra l'allagamento e i pregiudizi lamentati non è stata specificamente contestata ed è stata altresì confermata dalla consulenza in atti.

In particolare, dall'elaborato tecnico risultano danni per:

€ 3.200,00 per sostituzione del ponte sollevatore, oltre iva;

€ 2.400, oltre iva, € 1505,00 oltre iva, € 2205,00 oltre iva e € 701,25 oltre iva per sostituzione opacimetro motorscan 9010, apparecchiatura autodiagnosi, apparecchiatura per recupero, riciclo vuoto e carica, compressore;

€ 2050,00 per riparazione booster;

€ 3171,84, oltre iva per tinteggiatura immobile;

€ 900,00 oltre iva per lavori di falegnameria;

€ 600,00 oltre iva per lavori idraulici;

€ 400,00 oltre iva per impianto elettrico.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

In definitiva, i danni da riconoscere sono pari ad € 15.288,09 oltre iva che può essere calcolata in € 3057,61 al 20% come valore medio, per un totale, quindi, di € 18345,7.

Tale somma va, poi, riapprezzata a far data dall'evento danno fino all'attualità secondo i criteri dettati da Cass. sez. un. 17.02.1995, n. 1712. In applicazione dei predetti criteri, la somma spettante all'attualità è pari ad € 21.193,41. Su tale somma, infine, spetta l'interesse legale dalla data della presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo.

In definitiva, quindi, la Regione Campania deve essere condannata al pagamento, in favore di della Laudati Auservice s.as., mentre la domanda deve essere rigettata nei confronti delle Provincia di Avellino, con conseguente pronunzia sulle spese che, secondo il principio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al vigente regolamento del Ministero della Giustizia (emanato con d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore, *ex* art. 29, dal giorno seguente alla sua pubblicazione e da utilizzare, ai sensi dell'art. 28, per le liquidazioni dei compensi dei difensori successive all'entrata in vigore di tale testo normativo) ed in proporzione al valore ed alla complessità giuridica della controversia, nonché in ragione dell'attività difensiva effettivamente espletata.

Con riferimento alla parte processuale Dario Laudati in qualità propria, vista la rilevata natura processuale di interventore adesivo dipendente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio sia nei confronti della Regione Campania che della Provincia di Avellino, anche in considerazione del fatto che l'attività difensiva è stata posta in essere dal medesimo difensore della

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82137

società ed è stata del tutto coincidente con quella posta in essere nell'interesse della Laudati Autoservice s.a.s.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sul ricorso iscritto al n. 15/2011 RGAC, così provvede:

a) condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della Laudati Autoservice s.a.s., della somma di € 21.193,41, oltre l'interesse legale dalla data della presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo, nonché delle spese processuali, liquidate in € 250,00 per spese, € 4835,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso del 15% per spese generali, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario Bonagura Antonio, nonché al pagamento delle spese di ctu liquidate in € 2343,72, oltre iva e cpa;

b) rigetta la domanda nei confronti della Provincia di Avellino e, per l'effetto, condanna Laudati Autoservice s.a.s. al pagamento, in favore della predetta Provincia, delle spese processuali liquidate in € 4835,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso del 15% per spese generali;

c) compensa le spese di giudizio tra Dario Laudati, la Regione Campania e la Provincia di Avellino.

Napoli, 20.06.2016

Il Giudice est.

Il Presidente

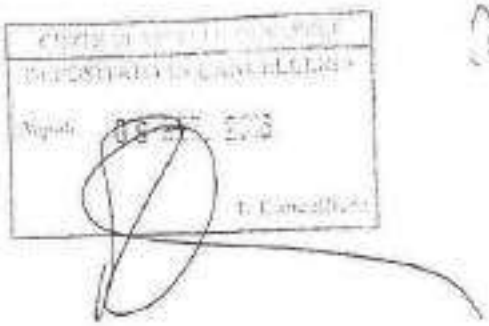

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta dell'Avv. Domenico Arcuri
procuratore di Arcuri Dario
Napoli, lì 13 OTT. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Relata di notifica

1) Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello di Napoli ha proceduto alla notifica del presente atto a mezzo del servizio postale in data odierna a mezzo raccomandata n. 13 [illegible] di Napoli e copia del presente atto è stata consegnata all'Avvocatura Regionale - Dr.ssa Avv. Anna Carbone.

NON URGENTE

TOTALE € 0,60

A/10 122459

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. BONAVERA ANTONIO procuratore di ~~PARTE ISTANTE~~

Napoli, li 3 OTT. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Teresa [illegible]

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr. 122454

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,46
10%	€ 0,58
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 8,62**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 17/10/2016
L'Ufficiale Giudiziario

Relata di notifica

L'anno [illegible] del mese di [illegible] a richiesta dell'Avv. ANTONIO BONAVERA in qualità di PROCURATORE AMMINISTRATIVO - ALLA REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta p.t. elettivamente domiciliata in VIA SANTA LUCIA N°81 - IN NAPOLI: ho trasmesso a mezzo PEC copia conforme all'originale dell'ATTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE da Avv. ANNA CARBONE.

A/10 122454

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0629595 28/09/2016 08,19
Mitt : Avvocatura Regionale
Ass. 538003 UOD Servizio Geologico e coord. .
Classifica 4.

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 – DG. 08 - UOD. 03
UOD Servizio geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati, Difesa suolo, Bonifica,
Irrigazioni
Via Alcide De Gasperi. 28
NAPOLI

DIP. 53 – DG. 08 – UOD.09
UOD Genio civile di Avellino
Presidio Protezione
Via Roma. 1
83100 Avellino

Avv. Anna Carbone

Pratica: C.C. 7164/2010 – Laudati Dario
Oggetto: Giudizio innanzi al TRAP di Napoli su sentenza n.3204/2016.

Si invitano le SS.LL., con cortese sollecitudine, a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza n.3204/2016 del TRAP di Napoli inerente al giudizio in oggetto.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

/gmp

SCARICATO

Da "ANTONIO BONAGURA" <antonio.bonagura@ordineavvocatita.it>
A "dg08.uod09@pec.regione.campania.it" <dg08.uod09@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 28 novembre 2016 - 12:10

ctu e sua liquidazione pagata dal ricorrente Sig, Dario LAUDATI LRPT LAUDATI AUTOSERVICE

Egr. Collega Avv. Gerardo Coluccini invio quanto richiestomi,in relazione alle intercorse comunicazioni telefoniche, relativamente alla Liquidazione della Sentenza del Tribunale delle Acque di Napoli n° 3204/2016 circa le SPESE ANTICIPATE DAL MIO CLIENTE AL CTU DOTT. MASSIMILIANO CRETARA.
LE confermo la volonta' dell' Avvocatura Regionale, di non voler predisporre appello alla predetta Sentenza, come ribaditomi da contatti informali con la Referente del giudizio Collega AVV. ANNA CARBONE.
Attendo notizie sul PAGAMENTO DELLA SORTA CAPITALE DELLA CTU degli interessi legali E DEI COMPENSI E DELLE SPESE DA LIQUIDARSI ALLO SCRIVENTE PROCURATORE ANTISTATARIO.
Lo scrivente si riserva di fornire le proprie coordinate Bancarie al momento della predisposizione del mandato di pagamento, e quelle del suo assistito.
In fede Avv. Antonio Bonagura

Allegato(i)

liquidazione CTU laudati 718.pdf (109 Kb)
incarico CTU laudati 719.pdf (104 Kb)

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PROC.N. 15/2011 R.G.

GIUDICE DELEGATO

- DR. UGO CANDIA -

ESAMINATA la relazione di c.t.u. e la specifica depositata dal consulente, ing. *Massimiliano Getara*;

RICHIAMATO l'art. 1 d.m. 30.5.2002, nonché gli artt.52 e ss. T.U. 115/02 ;

TENUTO conto dell'attività prestata e ritenuto, in ragione del tempo di effettivo impegno, di riconoscere il compenso in base a n° 250 vacazioni, pari ad € 2.044,03 (senza adeguamento ISTAT, occorrendo ai sensi dell'art. 54 T.U. l'apposito decreto ministeriale);

RITENUTO che le spese ricevono giustificazione per la somma di € 159,06, al netto del non previsto rimborso per spese generali;

P.T.M.

LIQUIDA

all'ing. Massimiliano Getara l'importo complessivo (al lordo dell'acconto eventualmente ricevuto) di € 2.203,09 (ivi compresa le suindicate spese), oltre accessori.

PONE

la relativa spesa a carico provvisorio delle parti in via solidale tra di loro.

Si comunichi al c.t.u. ed alle parti.

Napoli, 8 luglio 2014

IL GIUDICE DELEGATO
(dr. Ugo Candia)

9/7/2014

Spett. Laudati Auto Services s.a.s. di Dario Laudati

Via Pianodardine loc. c.da Spineta, 18
Atripalda (AV)

P.IVA 02504240645

Fattura n° 05.2014 del 18./07/2014

Vi rimetto fattura relativa alle attività svolte.

Oggetto: CTU nel Procedimento R.G. 15/2011 c/o Tribunale delle Acque

Compenso	€	2.044,03
cassa (4%)	€	81,76
imponibile	€	2.125,79
IVA (22%)	€	467,67
totale	€	2.593,47
ritenuta d'acconto a vs carico	-€	408,81
rimborso spese ex art.15	€	159,06
netto a pagare	€	2.343,72

Condizioni di pagamento:

bonifico bancario – **entro 30 gg data fattura** - accreditando il conto corrente, intestato allo scrivente, domiciliato alle seguenti coordinate bancarie:

Banca Popolare di Ancona – Filiale di Napoli 10 – ABI 05308 CAB 03410 c/c n° 10896 CIN G

IBAN: IT 02 G 05308 03410 000000010896

Via Matteotti, 4
80078 Pozzuoli (NA)
P.IVA 05519471212
C.F.: CRF MSM 67D22 A783K
Cell. +39 320 9233644
Tel. e Fax: +39 081 444382
p.e.c.: massimiliano.crefara@ordingna.it

BONIFICO SEPA

CRO/TRN	1101141980186244		
Esito	BONIFICO SEPA DI EUR 2.203,09 INVIATO A FAVORE DI MASSIMILIANO CRETARA		
ORDINANTE			
Denominazione	LAUDATI AUTO SERVICES SAS DI DARIO		
Indirizzo	VIA B.A.CRESCITELLI,27	**Città**	AVELLINO
Provincia	AV	**Rif. Cliente**	
Conto corrente di addebito	30460 00000400537491		
Ordinante effettivo		**Riferimento**	
BENEFICIARIO			
Denominazione	MASSIMILIANO CRETARA		
Indirizzo		**Città**	
Banca	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. C/O UBI BANCA - PORTAFOGLIO		
Filiale	RIL.DI NAPOLI POSILLIPO		
Cod. BIC/SWIFT	BPAMIT31353	**Paese**	IT
Codice IBAN	IT02G0530803410000000010896		
Beneficiario effettivo		**Riferimento**	
DATI OPERAZIONE			
Importo	2.203,09	**Divisa**	EUR
Commissioni	6.56		
Motivazione	PAGAMENTO CTU PER IL PROCEDIMENTO TRIBUNALE NAPOLI R.G. 15/2011		
Data esecuzione	17.07.2014		
Scopo pagamento		**Categoria pagamento**	
Tipo bonifico	SEPA		

Si rimanda alla sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, per la consultazione dei documenti relativi alla tipologia Bonifico Sepa.

© 2013 UniCredit S.p.A. - P. Iva 00348170101

Proc. 15/11 R.g.

TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Allegato al verbale di udienza del 12.2.13

IL GIUDICE DELEGATO

E' altresì presente il nominato c.t.u., ing. Massimiliano Cretara (pec massimiliano.cretara@ordingna.it), che dichiara di accettare l'incarico, formula il giuramento di rito, impegnandosi a bene e fedelmente ad adempierlo al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.

Il giudice conferisce al c.t.u. il seguente incarico:

1. *descrivere, con relazione (redatta sia in forma cartacea, sia in forma elettronica su apposito supporto informatico redatto con programmi compatibili con Microsoft Word) corredata da servizi fotografici, lo stato dei luoghi, individuando, misurando e riportando in planimetria le superfici e i dati catastali dell'area dell'istante interessata dall'esondazione di cui è causa ed indicando la posizione plano-altimetrica dei fondi;*
2. *accertare sulla base della documentazione in atti e di quella reperibile presso pubblici uffici (ai quali è autorizzato ad accedere) le cause dei danni lamentati da parte attrice, indicando quali fossero - al momento del fatto dannoso - le condizioni di manutenzione del corso d'acqua e, più in generale, quelle del sistema di regimentazione delle acque del comprensorio, verificando e precisando, in particolare, la natura e la classificazione del corso d'acqua in questione e se costituisca, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, individuando il soggetto incaricato della manutenzione all'epoca dei fatti di cui è causa;*
3. *accertare, in particolare, - sulla base dell'esame della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico - se l'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa in relazione, carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, oppure abbia rappresentato solo l'elemento scatenante di una situazione di manutenzione dell'opera idraulica già precaria, verificando altresì se la competente autorità amministrativa abbia dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento;*
4. *accertare a che distanza dagli argini siano i fondi dell'istante e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso;*
5. *acquisire la documentazione concernente i giustificativi di spesa relativamente ai danni lamentati, verificandone la plausibilità circa la sussistenza degli stessi in relazione all'evento ed il loro*

Il giudice delegato

ammontare, procedendo, in ogni caso, alla quantificazione dei danni subiti dal ricorrente considerando i lavori di ripristino eseguiti in economia.

Ai sensi dell'art. 201 c.p.c. assegna al c.t.u. termine sino al 30.5.13 per la trasmissione (anche per posta elettronica o via fax, con prova, tuttavia, della ricezione da parte del destinatario) della relazione alle parti costituite, le quali hanno facoltà di trasmettere al c.t.u., mediante inoltro (anche per posta elettronica o via fax, con riscontro della ricezione da parte del destinatario), le proprie osservazioni scritte sulla consulenza entro il termine del 25.6.13.

Assegna al c.t.u. termine sino al 30.7.13 per il deposito della relazione (in uno alle osservazioni delle parti), nella quale l'ausiliare prenderà in esame le eventuali osservazioni formulate dalle predette parti, fornendo alle stesse compiuta risposta.

Autorizza il c.t.u. a:

- Procedere a rilievi strumentali;
- Utilizzare propri mezzi di locomozione, con esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità;

Determina in € 300,00, l'anticipo delle spese di consulenza, che pone provvisoriamente a carico dell'attore.

Autorizza le parti a nominare propri consulenti sin dall'inizio delle operazioni.

Il c.t.u. stabilisce sin d'ora l'inizio delle operazioni di consulenza per il giorno 20 febbraio 2013 alle ore 10,00 suoi luoghi di controversia.

Il giudice autorizza il ritiro delle produzioni e rinvia la causa all'udienza del 19.11.13 ore 10,00 per la precisazione delle conclusioni, cui il c.t.u. è, comunque, inviato a comparire.

Il C.T.U.

Ing. Massimiliano Cretara

IL GIUDICE DELEGATO
(dr. Ugo Candia)

n°. produzioni 12/2/13
avv. Alessio
avv. Bonagura

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coord. numero
Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
50 01 05 00

DIP. 53 – DG. 08 – UOD 09
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI
GENIO CIVILE DI AVELLINO
PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE
VIA ROMA
83100 AVELLINO

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0767283 24/11/2016 08.43
Avvocatura Regionale

N. Pratica **C.C. 7164/10**
Giudizio Laudati Auto service sas c/ Regione Campania
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche Napoli
Sentenza n. 3204/2016

Si riscontrano le note di codesto Ufficio prot. 2016 0693692 del 24/10/2016, 2016 0724474 del 7/11/2016 e 2016 0728533 del 9/11/2016 con le quale si chiede di procedere all'impugnazione della Sentenza in oggetto innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e di fornire informazioni relative all'eventuale impugnativa.

In merito a tale richiesta si rende necessario rappresentare che l'Avvocatura ha trasmesso la predetta Sentenza in data 28/09/2016, con nota prot. 629595, chiedendo a codesto Ufficio di far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della stessa.

Il relativo riscontro è tuttavia pervenuto solo in data 24/10/2016 con nota prot. 693692, quindi oltre il termine del passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Invero, l'art. 189 del Testo Unico sulle Acque Pubbliche prevede che l'appello avverso le sentenze definitive dei Tribunali delle Acque Pubbliche è proposto nel termine di 30 giorni dalla notificazione da parte della cancelleria, come confermato anche dall'attuale unanime orientamento del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr. Sent. 70/2016 che si allega). Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata dalla cancelleria alle parti costituite in data 6/09/2016 con messaggio di posta elettronica certificata – allegato alla trasmissione - e, non essendo stato proposto tempestivo appello, la stessa cancelleria ha rilasciato titolo esecutivo in data 13/10/2016.

Epperanto la proposizione di appello postuma alla scadenza dei suddetti termini esporrebbe la Regione ad una pronunzia di inammissibilità per decadenza e, quindi, di ulteriore soccombenza, con l'inevitabile aggravio di spese di lite

Va, altresì, evidenziato che le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di appello non si discostano da quanto già ampiamente rappresentato in primo grado da questa Avvocatura. Epperanto anche sotto tale profilo si incorre nel rischio di pronunzia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. sul rilievo che i motivi proposti costituirebbero una mera riproposizione delle argomentazioni già dedotte in primo grado, disattese con la sentenza impugnata.

In merito, si rappresenta, infine, l'incertezza del buon esito dell' appello eventualmente proposto in quanto dall'interpretazione dei fatti, così come emerge dalla stessa CTU, non appare evidente l'assenza di colpevolezza in via esclusiva della Regione in quanto in essa si dà atto che *"per il tratto a monte del ponte delle Filande la competenza è della Regione Campania . . CONCLUSIONI L'esondazione del torrente Fenestrelle è stata causata da un rigurgito a monte del ponte delle Filande di cospicue portate idriche defluite in alveo. Tali portate sono state generate da un evento meteorico notevole ma non straordinario così da non poter essere indicato come causa scatenante dell'evento calamitoso..."*.

Occorre, infine, evidenziare che la sentenza emessa in giudizio analogo, con la quale sono state condannate in solido Provincia e Regione, è stata impugnata dall'Amministrazione Provinciale, con giudizio tuttora pendente.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Avv. Anna Carbone

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Mario d'Elia

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio, i LL.PP. e la Protezione Civile
U.O.D. 12 Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 1-18-12

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

GENERALITÀ DEI CREDITORI:

1) Creditori che hanno agito in giudizio, così come essi risultano "per tabulas", quanto ai dati anagrafici, dall'atto di citazione per rinnovazione:

a. **Argenio Gerardo**, nato ad Avellino il 19.04.1943, CF: RGN GRD 43D19 A509W, aliquota: 48/336 – **Argenio Mario**, nato ad Avellino il 25.05.1945, CF: RGN MRA 45E25 A509W, aliquota: 48/336 (in sentenza "**Argenio Gerardo + altri**", Avellino, Fg. 27, part. 200);
b. **Furio Alfonso** (Avellino, Fg. 27, part. 307 – 308), nato a Bellizzi, il 19.04.1933, CF: FRU LNS 33D19 A753H;
c. **Roca Mario** (Avellino, Fg. 27, part. 521 – 522), nato ad Avellino, il 07.01.1944, CF: RCO MRA 44A07 A509C;
d. **Roca Margherita** (Avellino, Fg. 27, part. 520), nata ad Avellino, il 30.01.1955, CF: RCO MGH 55A70 A509M;
e. **Roca Silvana** (Avellino, Fg. 27, part. 305 – 519), nata ad Avellino, il 30.01.1955, CF: RCO SVN 55A70 A509T;
f. **Guerriero Renato**, nato ad Avellino il 05.10.1968, CF: GRR RNT 68R05 A509S – aliquota proprietà 500/1000 **(**in sentenza **"Eredi Roca**", Avellino, Fg. 27, partt. 302 – 303);
g. **Festa Gerardo**, nato ad Avellino il 22.08.1954, CF: FST GRD 54M22 A509I (in sentenza "**Eredi Festa"**, Avellino, Fg.27, part. 1011 – 1012, Aiello del Sabato, fg.1, part. 1331, aliquota 1/3);

h. **Festa Pellegrino**, nato ad Avellino il 18.05.1968, CF: FST PLG 52E18 A509S (in sentenza "**Eredi Festa**" (Avellino, Fg. 27, part. 1009, aliquota 100%, Aiello del Sabato, Fg.1, part. 1331, aliquota 1/3, Aiello del Sabato, Fg.1, part.1332, aliquota 1/1);

2) Creditori contemplati in sentenza benché non ricorrenti:

i. ***"Argenio Gerardo + altri",*** *Avellino, Fg. 27, part. 200, proprietari catastali – segue)**:** **Argenio Alessandro**, nato ad Avellino il 25.04.1936, CF: RGN LSN 36D25 A509J, aliquota: 48/336 – **Argenio Arturo**, nato ad Avellino il 01.03.1959, CF: RGN RTR 59C01 A509N, aliquota: 23/336 – **Argenio Assunta**, nata ad Avellino il 19.11.1967, CF: RGN SNT 67S59 A509D, aliquota: 2/336 – **Argenio Filomena**, nata ad Avellino il 11.01.1957, CF: RGN FMN 57A51 A509A, aliquota: 23/336; – **Argenio Maria**, nata ad Avellino il 18.03.1941, CF: RGN MRA 41C58 A509X, aliquota: 48/336 – **Feoli Fausto**, nato ad Avellino il 11.09.1963, CF: FLE FST 63P11 A509V, aliquota: 16/336 – **Feoli Filomena**, nata ad Avellino il 01.08.1956, CF: FLE FMN 56M41 A509O, aliquota: 16/336 – **Feoli Gilda,** nata ad Avellino il 28.08.1954, CF: FLE GLD 54M68 A509K, aliquota: 16/336 – **Spagnuolo Paolo**, nato ad Avellino il 20.01.1981, CF: SPG PLA 81A20 A509P, aliquota: 24/336 – **Spagnuolo Stefano**, nato ad Avellino il 06.06.1985, CF: SPG SFN 85H06 A509U, aliquota: 24/336*
j. ***"Roca Assunta"*** *(Avellino, Fg. 27, part.304: proprietari catastali **Colonnese Carmine**, nato in Germania il 20.03.1974, CF: CLN CMN 74C20 Z112Z – aliquota proprietà 500/1000; **Colonnese Michele**, nato in Germania il 03.11.1976, CF: CLN MHL 76S03 Z112T – aliquota proprietà 500/1000);*
k. ***"Eredi Roca"*** *(Avellino, Fg. 27, part. 302 – 303, proprietari catastali – segue)**:** **Russo Orietta**, nata ad Avellino, il 11.04.1969, CF: RSS RTT 69D51 A509C, – aliquota proprietà 500/1000);*
l. ***"Eredi Festa"****(Aiello del Sabato, Fg. 1, part. 1331, risultanze catastali - segue: **Festa Anna Maria**, nata Avellino, il 20.07.1960, CF: FST NMR 60L60 A509X, aliquota: 1/3.*

3) Procuratore di controparte, Avv. Giuseppina Losco, nata ad Atripalda il 28/02/1970 C.F. LSC GPP 70B68 A489B;

4) C.T.U. nominato in corso di giudizio, Ing. Gennaro Cocozza, nato a Rotondi (AV), il 31.05.1963, C.F. CCZ GNR 63E31 H592H.

Oggetto della spesa:
Risarcimento danni da esondazione;
Rimborso spese C.T.U. anticipate da parte attrice;
Compenso al C.T.U.;

Onorari, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Sentenza esecutiva.

- Sentenza Tribunale di Avellino, II Sez. Civile, n. 1382 in data 11.07.2017, notificata presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale Avv. Anna Carbone il 13.07.2017, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 5306/2011 tra Argenio Gerardo ed altri – parti attrici – e Regione Campania, – convenuta:

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. I sigg. **Argenio Gerardo, Argenio Mario, Furio Alfonso, Roca Mario, Roca Margherita, Roca Silvana, Guerriero Renato, Festa Gerardo, Festa Pellegrino**) meglio dettagliati al precedente paragrafo "generalità dei creditori", sub 1), proprietari di alcuni dei fondi rivieraschi del corso d'acqua Rio Aiello, siti nei comuni di Avellino e Aiello del Sabato (AV), anch'essi meglio specificati nel citato paragrafo, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Avellino, II Sez. Civile, la Regione Campania e l'Ufficio del Genio Civile di Avellino, chiedendone la condanna al risarcimento del danno causato ai terreni di proprietà dalle esondazioni del suddetto corso d'acqua.
b. All'esito del giudizio, il Tribunale di Avellino, con Sentenza n. 1382 in data 11.07.2017, notificata presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale, Avv. Anna Carbone il 13.07.2017, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 5306/2011, trasmessa a questo Genio Civile dall'Avvocatura Regionale con nota prot. 544117 del 08/08/2017, condannava la Regione Campania al risarcimento dei danni nei confronti non solo delle parti attrici ma anche verso altri soggetti giuridici, meglio dettagliati al precedente paragrafo "generalità dei creditori", sub 2), per l'importo totale di € 384.837,44. L'Amministrazione convenuta veniva, inoltre, condannata al pagamento delle *"spese di lite, liquidate in complessivi €22.000,00, di cui €500,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione"*. La sentenza, infine, poneva a carico della convenuta le spese di c.t.u. e a.t.p. separatamente liquidate.
c. La U.O.D. Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino con nota prot. n. 559591 del 24/08/2017 chiedeva all'Avvocatura Regionale e al Procuratore costituito, Avv. Anna Carbone, la rimessione dei provvedimenti giudiziali di liquidazione delle spese per ATP e CTU, le quali erano poste, in sentenza, a carico della Regione Campania e risultavano *"separatamente liquidate"*.
d. Mancando il riscontro, con successiva nota prot. n. 725110 del 06/11/2017, sollecitava l'Avvocatura alla rimessione degli atti richiesti, necessari per incardinare la procedura di debito fuori bilancio.
e. L'Avvocatura Regionale – U.O.D. 03, a riscontro delle precedenti, con nota prot. n.734345 in data 08.11.2017, trasmetteva n.3 provvedimenti di liquidazione, *"salvo verifica con l'Avv. di controparte Losco Giuseppina di eventuali intervenuti pagamenti"*.

f. Dal momento che uno dei provvedimenti trasmessi dall'Avvocatura non recava l'indicazione del soggetto beneficiario, il Genio Civile di Avellino con nota prot. n.802910 del 05.12.2017, richiedeva chiarimenti all'Avvocatura stessa e al procuratore costituito.

g. L'Avvocatura regionale, per il tramite dell'avvocato costituito, con nota pec in pari data (rif.prot. 837157 del 19/12/2017) rispondeva che, da ricerca di cancelleria, non era stato possibile rinvenire ulteriori elementi utili oltre quelli trasmessi, invitando l'Ufficio a fare ulteriori, autonome, ricerche.

h. Pertanto, con nota prot. n. 20681 in data 11.01.2018, questo Ufficio rivolgeva al procuratore di controparte, avv. Giuseppina Losco, richiesta delle notizie in proprio possesso, con specifico riferimento agli esborsi anticipati, per tale causale, dalle parti attrici.

i. L'avv. Losco, con note pec, acquisite al protocollo regionale il 24.01.2018, n. 52864 e il 22.02.2018, n.121001, trasmetteva una serie di documenti rilevanti ai fini degli adempimenti di questo Ufficio.

j. Dalla complessiva documentazione qui trasmessa, risulta che il Giudice, per le diverse fasi di A.T.P. e C.T.U., ha liquidato, a favore dei consulenti nominati, gli importi che vengono evidenziati nel prospetto seguente:

j.1 Copia estratto di Decreto di liquidazione del 17.05.2007, per un totale di €3.658,00, beneficiario Cinquemani Luciano, importo che sembrerebbe essere stato anticipato da parte attrice Argenio Gerardo, giusta dichiarazione di responsabilità a firma dell'avvocato di controparte Giuseppina Losco e di cui esiste, agli atti, quietanza del soggetto beneficiario. Tale posta, in ogni caso, non può essere oggetto di rimborso, in quanto non sono stati prodotti agli atti né le ricevute di idonei strumenti di pagamento né la relativa fattura;

j.2 Decreto di liquidazione n.1104 del 25.02.2013, beneficiario Cinquemani Luciano, per un totale di €1.564,00, importo anticipato da Argenio Gerardo, giusta ordine di bonifico per €300,00 in data 06.08.2012 a "Banca della Campania" e quietanza, per €1264,00, rilasciata dal predetto Cinquemani Luciano in data 19.04.2013. La somma suddetta, dunque, sarà oggetto di rimborso nei confronti del predetto Argenio Gerardo;

j.3 Decreto di liquidazione n.5927 in data 11.07.2017, per un importo di €1.900,00, di cui €100,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge, se dovute, beneficiario "Ing. Rino Cocozza". Tale importo non risulta essere stato anticipato da parte attrice, per cui va liquidato nei confronti dell'avente diritto;

j.4 Va aggiunto che non risultano riconoscibili gli importi di €300,00 ed €2.500,00, di cui pure risultano ricevute e fattura nella documentazione prodotta dall'Avv. Losco, per pagamenti effettuati da parte attrice Festa Gerardo nei confronti dello Studio Tecnico Gennaro Cocozza, in quanto non è stato rinvenuto, nella documentazione agli atti, alcun provvedimento giudiziale di liquidazione. Si aggiunge che, nella documentazione prodotta, da ultimo, dall'Avv. Losco (rif. protocollo 22.02.2018, n.121001), sebbene si affermi l'allegazione di *"copia della richiesta di autorizzazione al rilievo*

topografico del CTU ing. Cocozza Gennaro del 12.04.2016 e copia del decreto di autorizzazione del Giudice del 18.04.2016", tali documenti non risultano trasmessi.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

1) Sentenza Tribunale di Avellino, II Sez. Civile, n. 1382 in data 11.07.2017, notificata presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale Avv. Anna Carbone il 13.07.2017, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 5306/2011 tra Argenio Gerardo ed altri – parti attrici – e Regione Campania, – convenuta;
2) Decreto di liquidazione n.1104 del 25.02.2013, beneficiario Cinquemani Luciano;
3) Decreto di liquidazione n.5927 in data 11.07.2017, beneficiario "ing. Rino Cocozza".

IMPORTI COSI' COME RICONOSCIUTI IN SENTENZA PER RISARCIMENTO DANNI DA ESONDAZIONE

a. Furio Alfonso (Avellino, Fg. 27, part. 307 – 308), nato a Bellizzi Irpino (AV), il 10.01.1933, CF: FRU LNS 33A10 A753H: **€58.843,53**
b. Roca Mario (Avellino, Fg. 27, part. 521 – 522), nato ad Avellino, il 07.01.1944, CF: RCO MRA 44A07 A509C: **€47.727,45**
c. Roca Margherita (Avellino, Fg. 27, part. 520), nata ad Avellino, il 23.01.1942, CF: RCO MGH 42A63 A509K: **€10.757,56**
d. Roca Silvana (Avellino, Fg. 27, part. 305 – 519), nata ad Avellino, il 30.01.1955, CF: RCO SVN 55A70 A509T: **€20.628,,34**
e. Roca Assunta (Avellino, Fg. 27, part.304: proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€ 6.841,60**
f. Eredi Roca (Avellino, Fg. 27, part. 302 – 303: proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€36.126,69**
g. Eredi Festa (Avellino, Fg.27, part. 1011 – 1012, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€112.191,78**
h. Eredi Festa (Aiello del Sabato, Fg. 1, part. 1331, 1332, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€ 51.668,82**
i. Eredi Festa (Avellino, Fg. 27, part. 1009, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€ 21.440,37**
j. Argenio Gerardo + altri (Avellino, Fg. 27, part. 200, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€ 18.611,30**

CALCOLO RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI SULLE SOMME RICONOSCIUTE

Riferimenti cronologici per calcolo rivalutazione monetaria ed interessi:
Data Iniziale: 11/07/2017 (data sentenza)
Data Finale: 31/01/2018 (ultimo indice ISTAT disponibile – gennaio 2018)

a. Furio Alfonso: capitale iniziale € 58.843,53

Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 294,22
Capitale Rivalutato: € 59.137,75
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 43,10
Rivalutazione + Interessi: € 337,32

Capitale Rivalutato + Interessi: € 59.180,85

b. Roca Mario: capitale iniziale €47.727,45

Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 238,64
Capitale Rivalutato: € 47.966,09
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 34,95
Rivalutazione + Interessi: € 273,59

Capitale Rivalutato + Interessi: € 48.001,04

c. Roca Margherita: capitale iniziale € 10.757,56

Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 53,79
Capitale Rivalutato: € 10.811,35
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 7,87
Rivalutazione + Interessi: € 61,66

Capitale Rivalutato + Interessi: € 10.819,22

d. Roca Silvana: capitale iniziale € 20.628,34

Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 103,14
Capitale Rivalutato: € 20.731,48
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 15,11
Rivalutazione + Interessi: € 118,25

Capitale Rivalutato + Interessi: € 20.746,59

e. Roca Assunta: capitale iniziale € 6.841,60
Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 34,21
Capitale Rivalutato: € 6.875,81
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 5,01
Rivalutazione + Interessi: € 39,22
Capitale Rivalutato + Interessi: € 6.880,82

f. Eredi Roca: capitale iniziale € 36.126,69
Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 180,63
Capitale Rivalutato: € 36.307,32
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 26,46
Rivalutazione + Interessi: € 207,09
Capitale Rivalutato + Interessi: € 36.333,78

g. Eredi Festa (partt. 1011 – 1012): capitale iniziale €112.191,78
Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 560,96
Capitale Rivalutato: € 112.752,74
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 82,17
Rivalutazione + Interessi: € 643,13
Capitale Rivalutato + Interessi: € 112.834,91

h. Eredi Festa (partt. 1331 – 1332): capitale iniziale € 51.668,82
Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 258,34
Capitale Rivalutato: € 51.927,16
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 37,84
Rivalutazione + Interessi: € 296,18
Capitale Rivalutato + Interessi: € 51.965,00

i. Eredi Festa (partt. 1009): capitale iniziale € 21.440,37
Indice alla Decorrenza: 101

Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 107,20
Capitale Rivalutato: € 21.547,57
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 15,70
Rivalutazione + Interessi: € 122,90
Capitale Rivalutato + Interessi: € 21.563,27

j. Argenio Gerardo ed altri: capitale iniziale € 18.611,30
Indice alla Decorrenza: 101
Indice alla Scadenza: 101,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,005
Totale Rivalutazione: € 93,06
Capitale Rivalutato: € 18.704,36
Totale Colonna Giorni: 204
Totale Interessi: € 13,64
Rivalutazione + Interessi: € 106,70
Capitale Rivalutato + Interessi: € 18.718,00

RIEPILOGO GENERALE IMPORTI FINALI DOVUTI ALLE PARTI ATTRICI, COMPRENSIVI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI FINO A GENNAIO 2018 (ULTIMO INDICE ISTAT DISPONIBILE).

a. Furio Alfonso (Avellino, Fg. 27, part. 307 – 308), nato a Bellizzi Irpino (AV), il 10.01.1933, CF: FRU LNS 33A10 A753H: **€59.180,85**
b. Roca Mario (Avellino, Fg. 27, part. 521 – 522), nato ad Avellino, il 07.01.1944, CF: RCO MRA 44A07 A509C: **€48.001,04**
c. Roca Margherita (Avellino, Fg. 27, part. 520), nata ad Avellino, il 23.01.1942, CF: RCO MGH 42A63 A509K: **€10.819,22**
d. Roca Silvana (Avellino, Fg. 27, part. 305 – 519), nata ad Avellino, il 30.01.1955, CF: RCO SVN 55A70 A509T: **€20.746,59**
e. Roca Assunta (Avellino, Fg. 27, part.304: proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€6.880,82**
f. Eredi Roca (Avellino, Fg. 27, part. 302 – 303: proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€36.333,78**
g. Eredi Festa (Avellino, Fg.27, part. 1011 – 1012, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€112.834,91**
h. Eredi Festa (Aiello del Sabato, Fg. 1, part. 1331, 1332, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€51.965,00**
i. Eredi Festa (Avellino, Fg. 27, part. 1009, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€21.563,27**

j. Argenio Gerardo + altri (Avellino, Fg. 27, part. 200, proprietari catastali come da elenco di cui sopra): **€18.718,00**

TOTALE
€387.043,48

COMPENSI DOVUTI PER C.T.U.

Come detto al precedente punto j.2, l'importo di cui al Decreto di liquidazione n.1104 del 25.02.2013, beneficiario Cinquemani Luciano, per un totale di €1.564,00, importo anticipato da parte attrice Argenio Gerardo, sarà oggetto di rimborso nei confronti di questi.

Per quanto riguarda il Decreto di liquidazione n.5927 in data 11.07.2017, per un importo di €1.900,00, di cui €100,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge, se dovute, beneficiario "Ing. Rino Cocozza", tale importo non risulta essere stato anticipato da parte attrice, per cui va liquidato nei confronti dell'avente diritto.

COMPENSO SPETTANTE AL CTU

-	Onorario	€ 1.800,00
-	Contributi CPA (2%)	€ 36,00
-	Imponibile	€ 1.836,00
-	IVA 22%	€ 403,92
-	Spese esenti	€ 100,00
	TOTALE	**€ 2.339,92**

Va qui osservato che il C.T.U. nominato in corso di giudizio, come può desumersi dalle relazioni prodotte, è l'ing. Gennaro Cocozza, mentre, come detto, il citato decreto di liquidazione n.5927 in data 11.07.2017, risulta emesso a favore di "ing. Rino Cocozza", per cui, preventivamente alla liquidazione, occorrerà, come già anticipato all'interessato con nota prot.105100 del 15.02.2018, che l'avente diritto chiarisca la discrasia.

Non saranno oggetto di riconoscimento, viceversa, come già osservato, gli importi di cui ai precedenti punti j.1 e j.4 (pagg. 4 e 5), per le motivazioni ivi riportate.

SPESE LEGALI ED ONORARI, COME DA SENTENZA, CON ATTRIBUZIONE AL DIFENSORE AVV. GIUSEPPINA LOSCO:

–	Onorario	€ 21.500,00
–	Spese generali (15% su onorari)	€ 3.225,00
–	Cassa Avvocati (4%)	€ 989,00
	Imponibile	€ 25.714,00
–	IVA 22%	€ 5.657,08
–	Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 500,00
	TOTALE	**€ 31.871,08**

PROSPETTO RIASSUNTIVO GENERALE:

IMPORTI DOVUTI ALLE PARTI:

- per sorta capitale:	€ 384.837,44
- per rivalutazione monetaria:	€ 1.924,19
- per interessi passivi:	€ 281,85
- per rimborso compensi C.T.U.	€ 1.564,00
TOTALE	**€ 388.607,48**

ONORARIO AL C.T.U. ING. GENNARO COCOZZA: € 2.339,92

SPESE LEGALI ED ONORARIO ALL. AVV. GIUSEPPINA LOSCO:
€ 31.871,08

TOTALE GENERALE **€ 422.818,48**

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

a) Motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio: il debito fuori bilancio è da includersi fra quelli la cui legittimità è riconoscibile, in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;
b) Che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
c) Che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
d) Che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di **€422.818,48 (Euro quattrocentoventiduemilaottocentodiciotto e centesimi quarantotto)**.

Si allega la seguente documentazione:

a. Sentenza Tribunale di Avellino, II Sez. Civile, n. 1382 in data 11.07.2017, notificata presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale Avv. Anna Carbone il 13.07.2017, resa nel giudizio contrassegnato con il R.G. 5306/2011 tra Argenio Gerardo ed altri – parti attrici – e Regione Campania, – convenuta:
b. Decreto di liquidazione n.1104 del 25.02.2013, beneficiario Cinquemani Luciano;
c. Decreto di liquidazione n.5927 in data 11.07.2017, beneficiario "ing. Rino Cocozza".

d. Note della U.O.D. Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino, prott. nn. 559591 del 24/08/2017, 725110 in data 06/11/2017, 802910 del 05.12.2017 e 20681 in data 11.01.2018;
e. Nota prot. n.734345 in data 08.11.2017 dell'Avvocatura Regionale – U.O.D. 03;
f. Note dell'Avv. Losco Giuseppina, acquisite al protocollo regionale il 24.01.2018, n.52864 e il 22.02.2018, n.121001.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile

60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0544117 08/08/2017 12.38
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5000 Direzione Generale per l'ambie...
Classifica : 6.1.1.

50-06
Direzione Generale per L'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

50-09-12
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione civile
Centro Direzionale Isola A/6
NAPOLI

CC- 5125/14 – Avv. Carbone
Argenio Gerardo +altri c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. **1382/2017.**
TRAP Napoli

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. **1382/2017**, del Tribunale di Avellino, notificata a mezzo pec in data 13/7/2017.

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

Avv. Carbone

cc 5125/11
05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO – SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2031 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto: "risarcimento danni", vertente

TRA

Argenio Gerardo, Argenio Mario, Festa Gerardo, Festa Pellegrino, Furio Alfonso, Guerriero Renato, Roca Margherita, Roca Mario, Roca Silvana, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppina Losco, domiciliataria in Avellino, alla Piazza Aldo Moro n. 9, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

attori

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rapp.e difesa dall'Avv. Anna Carbone; elett.te dom.ta in Avellino, alla contrada Liguorini c/o CORECO, in virtù di procura generale alle liti in atti;

convenuta

Genio Civile di Avellino, con sede in Avellino, alla via Roma;

convenuto contumace

Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa

17 LUG. 2017

Motivi di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di danno da esondazione del Rio Schiti/Rio D'Aiello, nei terreni in proprietà degli attori e meglio descritti in atti.

Con ordinanza del 6.8.10.2014 è stata dichiarata la nullità della notifica dell'atto introduttivo al Genio Civile, avvenuta presso la sede di Avellino e mai costituitosi, nonchè di tutti gli atti conseguenti; si è, dunque, ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei termini di legge al Genio Civile presso gli uffici della Regione. Sul punto va evidenziato che, come sostenuto da concorde giurisprudenza amministrativa, a seguito del trasferimento dallo Stato alle Regioni

disposto dall'art. 12 del d. lgs. 15.1.1972 n. 8, gli uffici del Genio Civile non possono essere più considerati come organi periferici dell'amministrazione dello Stato, ma come organi delle Regioni, con la conseguenza che la notificazione di atti o ricorsi giurisdizionali al Genio Civile, deve essere effettuata presso la sede della Regione cui tali uffici afferiscono (T.A.R. Napoli Campania 9.3.2011, n. 13636, dunque, la notifica va effettuata alla Regione Campania, ufficio del Genio civile in Persona del Presidente p.t.).

Rinnovata la notifica, si è costituita la Regione Campania all'udienza del 19.2.2015 – da intendersi quale nuova prima udienza di comparizione e trattazione - sollevando l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo, e l'eccezione di incompetenza per materia rientrando la controversia nella competenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

1.Sull'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Rientra, infatti, " nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all'art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva introdotta in materia urbanistica dall'art. 34 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che rimanda ad attività che esprimano l'esercizio del potere amministrativo. (Nella specie, il privato denunziava la lesione del diritto alla salute, conseguente alla cattiva gestione e all'omessa manutenzione di un proprio bene da parte di un comune che aveva determinato il prolificare di ratti e volatili in una chiesa diroccata, rendendo l'ambiente circostante insalubre; cfr. Cass. sez. unite, ordinanza n. 25982 del 22.12.2010).

Al più la materia in lite poteva rientrare nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, anche perché accanto alla domanda risarcitoria vi è una domanda di ripristino dello stato dei luoghi; tuttavia il Tribunale regionale delle Acque pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria; attiene, dunque, alla competenza e non alla giurisdizione la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario

non specializzato od il Tribunale regionale delle Acque (Cass. sez. un. 2013, n. 145).

Se di competenza si tratta l'eccezione relativa deve essere sollevata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, laddove nella specie l'eccezione è stata sollevata da parte convenuta tardivamente con comparsa di costituzione depositata solo in udienza (alla nuova prima udienza) e non nel termine di 20 gg prima come da codice di rito e da rituale avvertimento contenuto nella citazione rinotificata (artt. 38, 166 e 167 c.p.c.).

2.Come già esposto dalla scrivente nella ordinanza resa in data 8.10.014, in riferimento al presente giudizio è stato svolto un'ATP al quale il Genio Civile ha regolarmente partecipato; tale ATP, del tutto esaustivo sulle cause del danno (e soprattutto del tutto utilizzabile in ragione della partecipazione del Genio Civile) non è esaustivo in punto di descrizione e liquidazione del danno.

Infatti in sede di atp è stato calcolato un danno complessivo di € 28.404,00; medesimo c.t.u., al quale è stato conferito incarico integrativo nel presente giudizio di merito, ma non più utilizzabile in ragione della dichiarata nullità degli atti, ha ricalcolato poi il danno per la somma di € 282.540,00.

Poiché tale discostamento non è stato adeguatamente motivato e poichè la c.t.u. integrativa non è, comunque, utilizzabile, si è imposto il rinnovo delle operazioni peritali in punto di calcolo del danno (ben potendo essere utilizzato come detto l'atp in punto di cause del danno, avendo il genio civile partecipato alle operazioni).

3.Nel merito si osserva quanto segue.

Gli attori si dolgono delle condizioni dei loro fondi, meglio in atti descritti, e prima coltivati a noccioleto e rigogliosi, da qualche anno impraticabili a causa delle continue invasioni di acqua provenienti dal Rio di Aiello, causate da un dislivello di sponde del torrente formatosi verosimilmente a causa del materiale di risulta depositato e mai rimosso (tanto da far alzare il letto ed eliminare gli argini).

E' stato acquisito agli atti un accertamento tecnico preventivo, come detto (al quale il genio civile ha partecipato in sede in sopralluogo); il nominato c.t.u., dott. Luciano Cinquemani ha descritto lo stato dei luoghi, i fondi interessati (tutti coltivati a noccioleto) ed ha verificato che gli stessi sono in cattivo stato vegetativo a causa dell'acqua che ristagnava sul terreno che aveva causato l'inaridimento delle piante; ha verificato il consulente che il rio Aiello, nella parte adiacente i fondi attorei, si presentava in una situazione di "degrado", essendo riscontrabile un

rischio idraulico dovuto sia alla morfologia dei luoghi sia all'attività antropica; infatti, l'asta fluviale presentava un argine più rilevante sul lato confinante con Aiello del Sabato ed Atripalda (sponda di altezza variabile da 2,50 a 3,50) che solo per un breve primo tratto consentiva il deflusso della piena ordinaria, mentre per il resto era inadeguata al transito della stessa; mancava poi del tutto una sponda di difesa sinistra, per questo i fondi attigui erano sempre invasi dalle acque.

Inoltre, si era verificato un innalzamento del fondo alveo causato dal deposito di materiale. Si era, dunque, creato negli anni un fenomeno evolutivo che aveva traslato il corso d'acqua verso sinistra, così che il lato di chiusura dei fondi non coincideva più con il limite della fascia fluviale.

Il c.t.u. ha concluso, quindi, nel senso che concausa primaria di tale condizione era l'antropizzazione, mentre cause secondarie erano la morfologia e le caratteristiche idrogeologiche del territorio.

Nella relazione integrativa resa sempre in sede di A.T.P. , il c.t.u. ha meglio precisato le cause antropiche chiarendo che era depositato nell'alveo materiale rappresentato da terreno e di inerti di demolizione, per un'altezza variabile di 2,50 m. 3,50 mt; che scarsa era stata la manutenzione delle sistemazioni idrauliche dell'alveo e della aree di versante, e che "sconsiderate" erano state le scelte urbanistiche.

Le conclusioni del c.t.u. hanno, dunque, confermato la prospettazione attorea in punto di causa dei danni, poiché è innegabile un assoluto difetto manutentivo da parte dell'ente convenuto, che avrebbe dovuto agire sia nell'eliminazione del materiale depositato, a prescindere dalla condotta di chi aveva proceduto all'illegittimo deposito, al fine di ripristinare le sponde, sia nell'attività di manutenzione di tipo strettamente idraulico.

Né vale ad escludere la responsabilità della Regione la presenza di concause umane o naturali rappresentate queste ultime dalla morfologia e dalle caratteristiche dei luoghi, in applicazione del principio generale della equivalenza delle cause, salva l'ipotesi in cui sia individuata una causa da sola sufficiente a cagionare il danno, non riscontrata nella specie.

La giurisprudenza tradizionale, in materia di concause naturali ed umane, si è così espressa; cfr. Cass. 2007, n. 7577: "In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà

fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno, indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo il criterio di normalità; in tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito escludente che l'eventuale rilevanza concausale della natura sismica del terreno, su cui sorgeva una villa ove erano stati eseguiti lavori di ristrutturazione, potesse essere tenuta in considerazione al fine di ridurre proporzionalmente la responsabilità di un appaltatore per le crepe manifestatesi in una pavimentazione).

Le sezioni unite hanno successivamente chiarito che "In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle causa naturali e a volte alle causa umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa; in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno (Cass. sez. unite 2011, n. 24408).

Dalla lettura della sentenza delle sezioni unite si desume che il discrimen tra le due ipotesi sta in questo: occorre verificare se gli eventi si sarebbero egualmente realizzati, per la presenza di cause morfologiche e per altre cause naturali, con non diverse caratteristiche, anche in assenza del comportamento umano (che nel nostro caso è omissivo con specifico riferimento alla manutenzione).

Infatti le sezioni unite in parte motiva non escludono la validità del principio di diritto tradizionale, esponendo che è vero che la giurisprudenza della Corte di

Cassazione afferma che in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (ex multis Cass. 16/02/2001, n. 2335; Cass. 4 gennaio 2010; tuttavia contra, sia pure in tema di responsabilità del sanitario: Cass. civ., Sez. 3, 16/01/2009, n. 975, secondo cui in ipotesi di concorso di cause naturali ed umane il giudice deve procedere alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa).

Sennonché nella fattispecie scrutinata dalle sezioni unite non si era avuta l'ipotesi del concorso delle cause naturali con le cause umane e quindi un'ipotesi di concorso eziologico nella produzione degli eventi, ma si versava in ipotesi di singoli autonomi eventi dovuti a volte alle cause naturali (20% dei casi) ed altre volte (80% degli allagamenti) al comportamento colposamente omissivo dei convenuti. Ne consegue che non si versava in ipotesi di concorso di cause nella produzione dello stesso evento (o degli stessi eventi) per cui sia lo stato naturale dell'ambiente sia il comportamento umano hanno dato un apporto causale alla produzione degli eventi, ma di eventi ulteriori e diversi e ciascuno con una propria causa. Perché dalla causalità parziale umana si possa giungere (anche volendo applicare il principio dell'irrilevanza delle cause naturali concorrenti con quelle umane) alla responsabilità totale dell'agente, è tuttavia necessario che cause umani e naturali abbiano concorso nel procurare lo stesso evento dannoso. Se tale apporto causale concorrente non sussiste, non si pone più un problema di corrispondenza di

causalità parziale e responsabilità totale o parziale, ma il soggetto risponde per intero di ciò a cui con il suo comportamento ha dato causa.
In particolare, inoltre, con riferimento alla fattispecie all'esame della Corte il c.t.u. aveva concluso nel senso che gli allagamenti si sarebbero egualmente realizzati, per la presenza di un isolotto e per altre cause naturali, con non diverse caratteristiche, anche in assenza delle modifiche prodotte nel letto del fiume dalle opere del convenuto responsabile e nonostante il suo comportamento omissivo per mancato dragaggio del fiume ed interrimento dell'alveo.

In relazione a più fattori pregiudizievoli per i diritti di un terzo, compete al giudice del merito stabilire se si sia in presenza di un evento dannoso unico imputabile a più cause, stabilendosi - se del caso - l'efficienza causale di ciascuna condotta o causa, ovvero se si sia in presenza di una pluralità di eventi dannosi (Cass. 04/02/1992, n. 1147).

Nella fattispecie, come già rilevato, il c.t.u. ha accertato concause naturali ed umane rispetto ad un evento unico ed essendo prevalente la causa riconducibile alla condotta del convenuto, ente pubblico obbligato alla manutenzione ed al controllo, questi risponde interamente del danno.

L'esito della prova testimoniale pure conferma quanto già esposto dal c.t.u. e prospettato da parte attrice; tutti i testi hanno riferito che i fondi erano in passato rigogliosi; che da qualche anno erano divenuti impraticabili a causa della invasione delle acque provenienti dal Rio Aiello, che interessava i terreni limitrofi per un'estensione di terreno di circa 30 m; che le sponde erano di diverse altezze a causa del materiale depositato nell'alveo; che l'ultimo intervento di manutenzione risaliva ad almeno 10 anni addietro; che i raccolti erano andati perduti ed anche le piante di nocciole.

Quanto ai danni riscontrai dal c.t.u. ing. Cocozza, nella relazione in atti svolta nel presente giudizio, ivi da intendersi integralmente richiamata e trascritta, si osserva quanto segue.

Al c.t.u. è stato conferito l'incarico di accertare il valore delle piante perdute, il costo di reimpianti e ripristini, i mancati redditi fino all'attualità, il valore dl terreno non più utilizzabile, il deprezzamento di quello rimasto.

Ha realizzato, dunque il c.t.u. un dettagliatissimo computo metrico estimativo alle pag. 15 e ss. della relazione, ivi da intendersi trascritto e mai contestato in maniera idonea allo scopo.

Ne è conseguito il seguente quadro riepilogativo dei danni patiti dai singoli proprietari

QUADRO RIEPILOGATIVO

ATTORE - COMUNE e FGL. -P.lla- RIPRISTINO TERRENO -LAVORI DI REIMPIANTO NOCCIOLETO- MANCATI REDDITI ED INDENNIZZO PER PERDITA DI RACCOLTO PER 12 ANNATE - TOTALE DANNI

***FURIO ALFONSO** AV- Fg.27 307-308 €.48.914,74 €.1.442,39 €.6.912,00 €.57.269,13*
***ROCA MARIO** AV- Fg.27 521-522 €.40.073,95 €.1.065,50 €.5.760,00 €.46.899,45*
***ROCA MARGHERITA** AV- Fg.27 520 €. 5.547,92 € 767,24 €.3.686,40 €.10.001,56*
***ROCA SILVANA** AV- Fg.27 305-519 €. 15.632,81 € 473,13 €.3.686,40 €.19.792,34*
***ROCA ASSUNTA** AV- Fg.27 304 €. 5.489,73 € 165,47 €. 806,40 €. 6.461,60*
***Eredi ROCA** AV- Fg.27 302-303 €. 29.469,56 € 909,53 €.4.377,60 €.34.756,69*
***Eredi FESTA** AV- Fg.27 1011-1012 €. 101.572,93 € 1.540,45 €.6.451,20 €.109.564,58*
***Eredi FESTA** Aiello d.S.Fg.1 1331-1332 €. 30.910,18 € 2.799,44 €.14.457,60 €. 48.167,22*
***Eredi FESTA** AV- Fg.27 1009 €. 14.227,96 € 1.116,01 €. 5.356,80 €. 20.700,77*
***ARGENIO GERARDO+altri comproprietari** AV- Fg.27 200 €. 13.950,67 € 682,23 €. 3.398,40 €. 18.031,30.*

Quanto al deprezzamento del fondo a causa degli allagamenti, considerando il valore di mercato, il c.t.u. ha elaborato il calcolo nella seguente tabella riepilogativa:

ATTORE - P.LLA – COMUNE e Fog.-Superficie Catastale (mq)-Coltura- Valore Fondiario medio L.590/65 art.4. + V.M. corrente in zona/2 = -ALIQUOTA DI DEPREZZAMENTO - CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO SUBITO DAL FONDO –TOTALE INDENNIZZO x svalutazione fondo -

Furio Alfonso 307 -308 AV- Fog.27 3936 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.3936x4,,00x0,10= €.1.574,40 **€.1.574,40**
Roca Mario 521- 522 AV- Fog.27 2070 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.2070x4,,00x0,10= €.828,00 **€. 828,00**
Roca Margherita 520 AV- Fog.27 1890 noccioleto €./mq.4,00 10% q.1890x4,,00x0,10=€.756,00 **€. 756,00**
Roca Silvana 305- 519 AV- Fog.27 2090 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.2090x4,,00x0,10= €.1.574,40 **€. 836,00**
Roca Assunta 304 AV- Fog.27 970 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.970x4,,00x0,10= €.1.574,40 **€. 380,00**
Eredi Roca (procuratore Roca Giuseppe) 302- 303 AV- Fog.27 3425 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.3425x4,,00x0,10=€.1.574,40 **€.1.370,00**
Eredi Festa (proc. Festa Raffaele) 1011 1012 AV- Fog.27 6568 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.6568x4,,00x0,10 = €.1.574,40 **€.2.627,20**
Festa Gerardo 1331 Aiello del S. Fog.1. 6006 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.6006x4,,00x0,10 = €.1.574,40 **€.2.402,40**
Festa Pellegrino 1332 Aiello del S. Fog.1. 2748 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.2748x4,,00x0,10= €.1.574,40 **€.1.099,20**
Festa Pellegrino 1009 AV- Fog.27 1849 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.1849x4,,00x0,10= €1.574,40 **€. 739,60**
Argenio Gerardo + altri compropriet. 200 AV- Fog.27 1450 noccioleto €./mq.4,00 10% Mq.1450x4,,00x0,10= €.580,00 **€. 580,00**

Calcolo finale del danno

FURIO ALFONSO AV- Fg.27 307-308 €.48.914,74 €.1.442,39 €.6.912,00 €.1.574,40 ***€.58.843,53***
ROCA MARIO AV- Fg.27 521-522 €.40.073,95 €.1.065,50 €.5.760,00 €. 828,00 ***€.47.727,45***
ROCA MARGHERITAAV- Fg.27 520 €. 5.547,92 € 767,24 €.3.686,40 €. 756,00 ***€.10.757,56***
ROCA SILVANA AV- Fg.27 305-519 €. 15.632,81 € 473,13 €.3.686,40 €. 836,00 ***€.20.628,34***
ROCA ASSUNTA AV- Fg.27 304 €. 5.489,73 € 165,47 €. 806,40 €. 380,00 ***€. 6.841,60***
Eredi ROCA AV- Fg.27 302-303 €. 29.469,56 € 909,53 €.4.377,60 €.1.370,00 ***€.36.126,69***
Eredi FESTA AV- Fg.27 1011-1012 €. 101.572,93 € 1.540,45 €.6.451,20 €.2.627,20 ***€.112.191,78***
Eredi FESTA Aiello d.S Fg.1 1331-1332 €. 30.910,18 € 2.799,44 €.14.457,60 €.2.402,40+ €.1.099,20 ***€.51.668,82***
Eredi FESTA AV- Fg.27 1009 €. 14.227,96 € 1.116,01 €. 5.356,80 €. 739,60 ***€.21.440,37***
ARGENIO GERARDO + altri compropriet. AV- Fg.27 200 €.13.950,67 € 682,23 €. 3.398,40 €. 580,00 ***€.18.611,30***

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INDENNITA' DA RIPARTIRSI TRA LE PARTI ATTOREE= € 384.837,44

Va precisato che nell'Udienza del 21/12/2016 è stato disposto un supplemento peritale affinché il c.t.u. rispondesse ai chiarimenti richiesti dalla sola parte convenuta specificati nel verbale di udienza del 26/10/2016.

Orbene, il c.t.p. di parte convenuta si duole del fatto che nulla ha detto il c.t.u. sulle cause del danno: ma le cause del danno sono già state indagate in sede di atp come ben chiarito nell'ordinanza di conferimento dell'incarico al c.t.u. del presente giudizio, incarico limitato alla stima del danno, sicchè alcuna omissione può addebitarsi al c.t.u..

Quanto alla incidenza di cause naturali e/o antropiche, si è già ampiamente detto.

Quanto al computo metrico estimativo si rimanda alla dettagliata risposta del c.t.u. che in questa sede è da considerarsi trascritta e che si condivide poichè immune da profili di censurabilità, essendo stati adottati criteri validi nel metodo e nel merito.

La quantificazione del danno per il ripristino assorbe la domanda di esecuzione delle opere di ripristino, mentre, quanto alla sistemazione della sponda, degli argini ed alle opere di bonifica, rispetto alle stesse può essere messa solo una condanna generica poiché la individuazione delle opere complete a farsi, trattandosi di acque pubbliche e di opere idrauliche connesse, va determinata del Genio Civile di concerto con gli organi della Regione ed acquisiti i necessari pareri e le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Parte convenuta, va, dunque, condannata al risarcimento in favore degli attori delle somme suindicate, oltre interessi e rivalutazione sulla somma devalutata al momento dal fatto (gennaio 2004, primo periodo di assenza manutentiva e danno individuato dal c.t.u.), e di anno in anno rivalutata, oltre interessi dalla sentenza al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 140 del 2012, seguono la soccombenza.

Le spese di c.t.u. e di atp, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

A.condanna la convenuta al risarcimento in favore di

1. *FURIO ALFONSO AV- Fg.27 307-308, di €58.843,53*
2. *ROCA MARIO AV- Fg.27 521-522 di €.47.727,45*
3. *ROCA MARGHERITA AV- Fg.27, 520- di €.10.757,56*
4. *ROCA SILVANA AV- Fg.27 305-519 di €.20.628,34*
5. *ROCA ASSUNTA AV- Fg.27- 304 di €. 6.841,60*
6. *Eredi ROCA AV- Fg.27- 302-303 di €.36.126,69*
7. *Eredi FESTA AV- Fg.27- 1011-1012 di €.112.191,78*
8. *Eredi FESTA Aiello d.S Fg.1, 1331-1332 di €.51.668,82*
9. *Eredi FESTA AV- Fg.27, 100,9 di €.21.440,37*
10. *ARGENIO GERARDO + altri compropriet. AV- Fg.27, 200 di €.18.611,30*

oltre interessi come indicato in parte motiva;

B.condanna la convenuta alla esecuzione delle necessarie opere di sistemazione della sponda, degli argini e delle opere di bonifica (da determinarsi di concerto tra il Genio Civile e gli organi della Regione), acquisiti i necessari pareri e le necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti;

C.condanna la convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 22.000,00, di cui € 500,00 per esborsi, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione;

11. pone le spese di c.t.u. e di atp definitivamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Avellino, 11.7.2017.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Relata di notifica a mezzo di posta elettronica certificata

(ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto avv. Giuseppina Losco (C.F. LSCGPP70B68A489B), iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Avellino, ai sensi della L. 53/94, quale difensore di Argenio Gerardo + 8, C.F. RGNGRD43D19A509W, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti posta in calce all'atto di citazione

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53, messaggio pec che attesto contenere:

- Duplicato informatico della sentenza n. 1382/2017 emessa dal Tribunale di Avellino in data 11.07.2017 a definizione del giudizio n. 5306/2011 RG (nome file 20430481s.pdf);
- La presente relata di notifica, firmati digitalmente, per tutti gli effetti di legge, a:

REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliata con il difensore costituito **avv. Anna Carbone** in Avellino alla c.da Liguorini c/o CORECO, in virtù di procura generale alle liti in atti, trasmettendone duplicato informatico a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **anna.carbone@pec.regione.campania.it,** estratto dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia.

Avellino, 13 luglio 2017

Avv. Giuseppina Losco

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, sentenza Argenio Gerardo + altri
Mittente: "Per conto di: anna.carbone@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 13/07/2017 16:12
A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>, "lavori pubblici buondonno" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 13/07/2017 alle ore 16:12:07 (+0200) il messaggio
"I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, sentenza Argenio Gerardo + altri" è stato inviato da "anna.carbone@pec.regione.campania.it"
indirizzato a:
us01.uod05@pec.regione.campania.it us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170713161207.18289.10.1.1@pec.actalis.it

—postacert.eml

Oggetto: I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994, sentenza Argenio Gerardo + altri
Mittente: "anna\.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
Data: 13/07/2017 16:12
A: "avvocatura direzione" <us01@pec.regione.campania.it>, "lavori pubblici buondonno" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>

Si trasmette l'allegata sentenza notificata da controparte in data 13/07/2017 per l'acquisizione di protocollo in entrata e successivo urgente inoltro al Genio Civile di Avellino, competente in materia, e alla Direzione Generale Lavori Pubblici, tramite la UOD 05, per i provvedimenti di competenza e per le valutazioni circa la sussistenza di elementi giustificativi di eventuale appello, attesa la decorrenza del termine breve per la sua eventuale proposizione. Si precisa, tuttavia, che a parere dello scrivente procuratore la sentenza appare immune da vizi giuridici logici e/o motivazionali tali da giustificare in punto di fatto e di diritto eventuale impugnativa, attesi i precedenti giurisprudenziali in materia, le acquisizioni peritali e probatorie, i riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati.
Si resta, pertanto, a disposizione di ogni diversa determinazione che gli Uffici di Amministrazione attiva intendano proporre, nei termini di legge, di gg 30 decorrenti dalla notifica effettuata a mezzo pec il giorno 13/07/2017.
Con osservanza.
Avv. Anna Carbone

—BodyPart.txt

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.
Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

TRIBUNALE DI AVELLINO

IL GIUDICE

Ha pronunziato il seguente

DECRETO

di liquidazione del compenso al consulente tecnico.

Letta l'istanza che precede di liquidazione del compenso;

letti gli atti del procedimento civile n. 2031/11 R.G.A.C.C. promosso da Angiuoli Guardo + 2 contro Comune Civita Visto l'elaborato depositato in data 29/01/13 resitivo all'incarico affidato il 12/07/12 al C.T.U. Angiuoli Adriano considerata la natura e la qualità della prestazione resa dal consulente;

ritenute le spese giustificate nella misura di € 52,00, dovendosi escludere il diritto al rimborso di quelle non documentate o non autorizzate, nonché di quelle eccessive e superflue;

ritenuto congruo l'onorario a vacazione nella misura di € 1.512,00 (€14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per le successive – la liquidazione è in cifra arrotondata);

letto il d.m. 30.5.2002, ed il d.p.r. 30.5.2002, n. 115

LIQUIDA

In complessivi € 1.564,00, di cui € 52,00 per esborsi non imponibili, oltre IVA e cassa come per legge, se dovute, il compenso a favore di Angiuoli Adriano, disponendo che esso resti, provvisoriamente, a carico di Tutte le parti in quota uguale ed in solido detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile entro 20 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alle parti, al CTU.

Avellino, li 22/02/13

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

TRIBUNALE DI AVELLINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 FEB. 2013
IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Angela Cardosa

TRIBUNALE DI AVELLINO – SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi,

ha pronunziato il seguente

DECRETO

di liquidazione del compenso al consulente tecnico.

Letta l'istanza che precede di liquidazione del compenso;

letti gli atti del procedimento civile n. 2031/11 R.G.A.C.C. promosso da Argenio Gerardo + altri contro Genio Ercole + altri Visto l'elaborato depositato in data 17-1-17 relativo all'incarico affidato il 9-3-16 al C.T.U. avv. Rino Cocozza considerata la natura e la qualità della prestazione resa dal consulente;

ritenute le spese giustificate nella misura di €. 100,00, dovendosi escludere il diritto al rimborso di quelle non documentate o non autorizzate, nonché di quelle eccessive e superflue;;

ritenuto congruo l'onorario a vacazione nella misura di €. 1800,00 (€14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per le successive – la liquidazione è in cifra arrotondata), in difetto di specifici criteri di compenso;

letto il d.m. 30.5.2002, ed il d.p.r. 30.5.2002, n. 115

LIQUIDA

in complessivi € 1.900,00, di cui € 100,00 per esborsi non imponibili, oltre IVA e cassa come per legge, se dovute, il compenso a favore di avv. Rino Cocozza, disponendo che esso resti, provvisoriamente, a carico di tutte le parti in quota uguale ed in solido detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile entro 30 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale ai sensi degli artt. 702 e ss. c.p.c.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alle parti, al CTU.

Avellino, li 11.07.2017 Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Maria Cristina Rizzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 11.07.2017
IL CANCELLIERE

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino
Presidio di Protezione Civile

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
U.O.D. Trasporti, LL.PP. e Prot. Civile
us01.uod05@pec.regione.campania.it

Avv. Anna Carbone
anna.carbone@pec.regione.campania.it

e p.c. D.G. 06 - Ambiente, Difesa Suolo, Ecosistema
50.06.00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0559591 24/08/2017 10.08
Dest. : 500512 Genio civile di Avellino e Ari
Mitt. : 500106 Trasporti, Lavori pubblici, Pr...
Classifica : 50.5.12 Fascicolo : 0 del 2017

Oggetto: CC 5125/14. Tribunale di Avellino, II Sez. Sentenza n.1382 in data 11.07.2017. Argenio Gerardo ed altri vs. Regione Campania.

Si riscontra, con riferimento all'oggetto, la nota di codesta U.O.D., prot. n. 544117 in data 08.08.2017, qui presa in carico il 17.08.2017.

Nel merito, si rappresenta che, ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento delle somme per cui è condanna quale debito fuori bilancio, secondo quanto stabilito con Delibera G.R. n.444 del 12.07.2017, occorre acquisire la seguente documentazione:

- Provvedimenti del Giudice di determinazione dell'ammontare delle spese per C.T.U. e A.T.P., le quali sono poste a carico della Regione Campania in sentenza e risultano *"separatamente liquidate"*.

Si evidenzia che, con successiva comunicazione, questo Ufficio esprimerà il proprio motivato avviso circa l'eventuale impugnazione della sentenza in argomento.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Resp. P.O. "Supporto Legale"
Dr. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campolasso

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino
Presidio di Protezione Civile

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
U.O.D. Trasporti, LL.PP. e Prot. Civile
us01.uod05@pec.regione.campania.it

Avv. Anna Carbone
anna.carbone@pec.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0725110 06/11/2017 09.02
Cl: : 500612 Genio civile di Avellino e Ari...
Ud : 500185 Trasporti, Lavori pubblici, Pr ..
Classifica: 50.9.10. Fascicolo - 9 del 2017

Oggetto: CC 5125/14. Tribunale di Avellino, II Sez. Sentenza n.1382 in data 11.07.2017. Argenio Gerardo ed altri vs. Regione Campania.

Si fa seguito, con riferimento all'oggetto, alla precedente nota dello scrivente prot. n. 559591 in data 24.08.2017, rimasta senza riscontro, per ribadire che, ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento delle somme per cui è condanna quale debito fuori bilancio, secondo quanto stabilito con Delibera G.R. n.444 del 12.07.2017, occorre acquisire la seguente documentazione:

- Provvedimenti del Giudice di determinazione dell'ammontare delle spese per C.T.U. e A.T.P., le quali sono poste a carico della Regione Campania in sentenza ed ivi risultano *"separatamente liquidate"*.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Resp. P.O. "Supporto Legale"
Dr. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino
Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0802918 05/12/2017 12,12
Uscita
Cod.Fisc. 80.0.12 Fascicolo 5 DIC 2017

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
U.O.D. Trasporti, LL.PP. e Prot. Civile
us01.uod05@pec.regione.campania.it

Avv. Anna Carbone
anna.carbone@pec.regione.campania.it

Oggetto: CC 5125/14. Tribunale di Avellino, II Sez. Sentenza n.1382 in data 11.07.2017. Argenio Gerardo ed altri vs. Regione Campania.

Si fa seguito, con riferimento all'oggetto, alla precorsa corrispondenza, segnatamente alle note dello scrivente prott. nn. 559591 del 24.08.2017 e 725110 in data 06.11.2017 e alla comunicazione di riscontro di codesta Avvocatura prot. n.734345 in data 08.11.2017, qui presa in carico il 15.11.2017.

Nel merito, si fa osservare che tra la documentazione trasmessa, oltre a n.2 provvedimenti di liquidazione chiaramente identificabili quanto al soggetto beneficiario, all'importo ed alla pertinenza con il giudizio in oggetto (Decreti di liquidazione nn. 1104/2013 e 5927/2017) si rinviene un ulteriore provvedimento giudiziale, a firma del Presidente del Tribunale di Avellino, datato *"17.5.07"*, con il quale viene liquidata *"... al consulente tecnico la somma complessiva ... di €3.454,99 oltre I.V.A. ..."*.

Il provvedimento suddetto non reca la designazione del soggetto beneficiario né l'identificazione del procedimento cui la liquidazione pertiene, per cui, con la presente, si chiede a codesta Avvocatura di fornire elementi di chiarimento, significando che, nelle more, non si potrà dar corso al procedimento di riconoscimento delle somme per cui è condanna quale debito fuori bilancio di cui all'art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Resp. P.O. "Supporto Legale"
Dr. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino
Presidio di Protezione Civile

Avv. Giuseppina Losco
giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it

e, p.c. Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
U.O.D. Trasporti, LL.PP. e Prot. Civile
us01.uod05@pec.regione.campania.it

Avv. Anna Carbone
anna.carbone@pec.regione.campania.it

D.G. 09 – Governo del Territorio
LL. PP. e Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0020681 11/01/2018 10,40
Uscita 000512 Genio Civile di Avellino e Ari
Sent. LOSCO GIUSEPPINA AVV ORDINE 3000
Classifica - 02 9 13 Fascicolo - 9 del 2015

Oggetto: CC 5125/14. Tribunale di Avellino, II Sez. Civile. Sentenza n.1382 in data 11.07.2017. Argenio Gerardo ed altri vs. Regione Campania.

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio, ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento delle somme per cui è condanna quale debito fuori bilancio e il successivo pagamento, con nota prot. n. 559591 del 24.08.2017 e successiva, di sollecito, prot. n. 725110 in data 06.11.2017, richiedeva all'Avvocatura Regionale e al procuratore costituito, i quali leggono per conoscenza, di far tenere i provvedimenti giudiziali di determinazione dell'ammontare delle spese per C.T.U. e A.T.P., le quali sono poste a carico della Regione Campania in sentenza e risultano *"separatamente liquidate"*.

L'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 734345 in data 08.11.2017, trasmetteva n.3 provvedimenti di liquidazione, *"salvo verifica con l'Avv. di controparte Losco Giuseppina di eventuali intervenuti pagamenti"*.

Alla nota suddetta, risultano allegati, come detto, n.3 provvedimenti di liquidazione, precisamente:

- Decreto n. 1104/2013 del 25.02.2013, dell'importo complessivo di €1.564,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti, in favore di Cinquemani Luciano;
- Decreto n. 5927/2017 dell'11.07.2017, dell'importo complessivo di €1.900,00, oltre IVA e oneri previdenziali, se dovuti, in favore dell'ing. Rino Cocozza;
- Provvedimento di liquidazione privo di estremi identificativi e dell'indicazione del beneficiario, dell'importo complessivo di €3.454,99, oltre IVA, se dovuta, che,

dalla firma apposta per ritiro, parrebbe essere stato emesso a favore di Cinquemani Luciano.

Ciò premesso, al fine degli adempimenti in capo ma questo Ufficio per il riconoscimento delle somme per cui è condanna quale debito fuori bilancio, di cui all'art.73, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011 e la successiva liquidazione nei confronti degli aventi diritto, si chiede al procuratore in indirizzo di far cortesemente conoscere le notizie in proprio possesso circa i provvedimenti di liquidazione adottati nei confronti dei CC.TT.U., sia per la preliminare fase di A.T.P. che in corso di giudizio, e gli eventuali esborsi sostenuti da parte attrice, il tutto confortato da idonea documentazione a supporto.

Sarà cura di questo Ufficio notiziare la S.V. circa le successive fasi del procedimento.

Il Resp. P.O. "Supporto Legale"
Dr. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

50 09 12
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Genio civile Avellino e Ariano Irpino
Avellino

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0734345 08/11/2017 12,38
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500512 Genio civile di Avellino e Ari...
Classifica : 4.

N° Prat. CC 5125/2014 Avv. Carbone
OGGETTO: Argenio Gerardo +a c/Regione Campania Tribunale Avellino, II sez.
Sentenza n. 1382/207

In riscontro alla nota prot.559591 del 24/08/2017 si trasmettono gli allegati decreti di liquidazione a favore dell'Ing. Cocozza e dell'Ing. Cinquemani, salvo verifica con l'Avv. di controparte Losco Giuseppina di eventuali intervenuti pagamenti.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

CP/cp

CC 5125/14
AVV. CARBONE
05

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D.
Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino
Presidio di Protezione Civile

Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
U.O.D. Trasporti, LL.PP. e Prot. Civile
us01.uod05@pec.regione.campania.it

Avv. Anna Carbone
anna.carbone@pec.regione.campania.it

e p.c. D.G. 06 - Ambiente, Difesa Suolo, Ecosistema
50.06.00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0559591 24/08/2017 10.08
Uscita - Genio Civile di Avellino e Ari...
Dest. : 500120 Trasporti, Lavori pubblici, Pr...
Classifica : 50.9.12. Fascicolo : 6 del 2017

Oggetto: CC 5125/14. Tribunale di Avellino, II Sez. Sentenza n.1382 in data 11.07.2017. Argenio Gerardo ed altri vs. Regione Campania.

Si riscontra, con riferimento all'oggetto, la nota di codesta U.O.D., prot. n. 544117 in data 08.08.2017, qui presa in carico il 17.08.2017.

Nel merito, si rappresenta che, ai fini dell'istruttoria per il riconoscimento delle somme per cui è condanna quale debito fuori bilancio, secondo quanto stabilito con Delibera G.R. n.444 del 12.07.2017, occorre acquisire la seguente documentazione:

- Provvedimenti del Giudice di determinazione dell'ammontare delle spese per C.T.U. e A.T.P., le quali sono poste a carico della Regione Campania in sentenza e risultano *"separatamente liquidate"*.

Si evidenzia che, con successiva comunicazione, questo Ufficio esprimerà il proprio motivato avviso circa l'eventuale impugnazione della sentenza in argomento.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino
Rosaria Di Martino

28 AGO. 2017

Il Resp. P.O. "Supporto Legale"
Dr. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campolasso

Da "dg5009.uod12@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod12@pec.regione.campania.it>
A "avvocatura uod05" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>,
"anna.carbone@pec.regione.campania.it" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 24 agosto 2017 - 10:30

CC5125/14 - sentenza n. 1382 del 11.07.2017 Argenio gerardo ed altri vs. Regione Campaniaq invio nota prot. n. 559591 del 24/08/2017

Dott.ssa Claudia Campobasso
Direzione Generale 09 - per il Governo del Territorio, I Lavori Pubblici e Protezione Civile
Dirigente U.O.D. 12 - Genio Civile di Avellino e Arlano Irpino - Presidio di protezione civile
Via Roma n. 1 - Avellino
Tel. 0825/286222 -111

I documenti allegati alla presente p.e.c. sono copia conforme agli originali presenti agli atti dell'archivio

*È fatto **divieto** agli uffici della Giunta di utilizzare il **supporto cartaceo***
per la trasmissione di atti, documenti amministrativi, disegni o proposte
di legge ed emendamenti (L. R. 5 aprile 2016 n. 6 art. 27 co. 2)

Allegato(I)

cc 5125_14 sent.za n.1382-17 argenio gerardo ed altri.pdf (237 Kb)

TRIBUNALE DI AVELLINO – SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi,

ha pronunziato il seguente

DECRETO

di liquidazione del compenso al consulente tecnico.

Letta l'istanza che precede di liquidazione del compenso;

letti gli atti del procedimento civile n. 2031/11 R.G.A.C.C. promosso da Argenio Orlando + altri contro Greco Ercole + altri Visto l'elaborato depositato in data 13-1-17 relativo all'incarico affidato il 9.3.16 al C.T.U. avv. Rino Cocozza considerata la natura e la qualità della prestazione resa dal consulente;

ritenute le spese giustificate nella misura di €. 180,00, dovendosi escludere il diritto al rimborso di quelle non documentate o non autorizzate, nonché di quelle eccessive e superflue;;

ritenuto congruo l'onorario a vacazione nella misura di €. 1800,00 (€14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per le successive – la liquidazione è in cifra arrotondata), in difetto di specifici criteri di compenso;

letto il d.m. 30.5.2002, ed il d.p.r. 30.5.2002, n. 115

LIQUIDA

la complessivi € 1.980,00, di cui € 100,00 per esborsi non imponibili, oltre IVA e cassa come per legge, se dovute, il compenso a favore di avv. Rino Cocozza, disponendo che esso resti, provvisoriamente, a carico di Tutte le parti in quota uguale ed in solido detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile entro 30 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale ai sensi degli artt. 702-e ss. c.p.c.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alle parti, al CTU.

Avellino, li 11.07.2017 Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Maria Cristina Rizzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 11.07.2017
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI AVELLINO

TEL. N. 0825 - 24041

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352,

Visto il D.M. 28 luglio 1992 n. 570 ed il D.M. 30 maggio 2002,

Rilevata che la consulenza tecnica verte in materia di Valore Immobiliare effettuata dal ricorrente

Considerato, altresì, il lavoro svolto

LIQUIDA

al consulente tecnico la somma complessiva, per spese ed onorario, di € 3454,99 oltre I.V.A., se dovuta, e dispone che il pagamento di

X Ritiro Comunicazione

detta somma sia a carico del ricorrente.

19/05/07

Tale liquidazione viene articolata nei termini seguenti:

110 vocazioni da euro 0,15 cadauno

1 vocazione da 14,60 euro

spese come da richiesta del Consulente

per elaborato Topografico e consulenza Grafologica, come da richiesta del Consulente in quanto regolarmente eseguito

Avellino, 17/5/07

Assistente Giudiziario B2
A. Mandato Raimondo

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Massimo Amodio)

25 FEB. 2013

2625

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

Sezione 02 - P.ZZA A. DE MARSICO
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: **2031/2011**
Numero di ruolo sezione: **523/2011**
Giudice : **RIZZI MARIA CRISTINA**

IN DECIS.

Data prossima udienza: **12/06/2014** Ore: **09:30**

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Attore principale ARGENIO GERARDO
Avv. LOSCO GIUSEPPINA

Convenuto principale GENIO CIVILE
Avv.

OGGETTO: Altri contratti atipici

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 25/02/2013 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE / COLLEGIO :

LIQUIDA

AL C.T.U. CINQUEMANI LUCIANO
VIA MARRONI 17 - 83010 SUMMONTE AV

PER:

1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURO
2) ONORARI EURO **1.512,00**
CALCOLATO A % SUL VALORE DI
3) SPESE EURO **52,00**

E COSI' UN TOTALE DI EURO **1.564,00** , DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI

TUTTE LE PARTI IN QUOTA UGUALE ED IN SOLIDO.

SI NOTIFICHI A:

C.T.U. CINQUEMANI LUCIANO
VIA MARRONI 17 - 83010 SUMMONTE AV

~~Avv. LOSCO GIUSEPPINA CORSO VITTORIO EMANUELE~~ 39 - AVELLINO (AV)

~~Avv. LOSCO GIUSEPPINA CORSO VITTORIO EMANUELE~~ 39 - AVELLINO (AV)

T.A.R.

~~Avv. LOSCO GIUSEPPINA CORSO VITTORIO EMANUELE~~ 39 - AVELLINO (AV)

~~Avv. LOSCO GIUSEPPINA CORSO VITTORIO EMANUELE~~ 39 - AVELLINO (AV)

~~Avv. LOSCO GIUSEPPINA CORSO VITTORIO EMANUELE~~ 39 - AVELLINO (AV)

25 FEB. 2013

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Angela Barbano

TRIBUNALE DI AVELLINO

IL GIUDICE

Ha pronunziato il seguente

DECRETO

di liquidazione del compenso al consulente tecnico.

Letta l'istanza che precede di liquidazione del compenso;

letti gli atti del procedimento civile n. 2031/11 R.G.A.C.C. promosso da Angrisani Leonardo + 8 contro Comune Cervinara Visto l'elaborato depositato in data 29/01/13 reativo all'incarico affidato il 12/07/12 al C.T.U. Pingueruau Luciano considerata la natura e la qualità della prestazione resa dal consulente;

ritenute le spese giustificate nella misura di €. 52,00, dovendosi escludere il diritto al rimborso di quelle non documentate o non autorizzate, nonché di quelle eccessive e superflue;

ritenuto congruo l'onorario a vacazione nella misura di €. 1.512,00 (€14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per le successive – la liquidazione è la cifra arrotondata);

letto il d.m. 30.5.2002, ed il d.p.r. 30.5.2002, n. 115

LIQUIDA

In complessivi € 1.564,80, di cui €. 52,00 per esborsi non imponibili, oltre IVA e cassa come per legge, se dovute, il compenso a favore di Pingueruau Luciano, disponendo che esso resti, provvisoriamente, a carico di tutte le parti in quota uguale ed in solido detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile entro 20 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alle parti, al CTU.

Avellino, li 20/02/13.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

TRIBUNALE DI AVELLINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 FEB. 2013
IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Angela Cerbone

Da "GIUSEPPINA LOSCO" <giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it>
A "dg5009.uod12@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod12@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 17 gennaio 2018 - 17:59

riscontro Vs. rif. prot. 2018.0020681 11.01.18 spese CTU

In riferimento all'oggetto invio documentazione richiesta. Distinti saluti. avv. Giuseppina Losco

--

Allegato(i)

lettera Argenio c Regione Campania spese ctu.pdf (33 Kb)
spese CTU causa Argenio c Regione Campania.pdf (2605 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0052864 24/01/2018 12.08

Studio Legale
Avv. Giuseppina Losco
Corso Vittorio Emanuele n. 39- 83100 Avellino
Telefax 0825 792316 – cell. 347 4966019- pinalosco@alice.it
giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it

Avellino, 17.01.2018

Alla Regione Campania
tramite il
Genio Civile di
Avellino
Via Roma n. 1
83100 Avellino

a mezzo pec: dg5009.uod12@pec.regione.campania.it

Oggetto: riepilogo spese CTU causa Argenio Gerardo + 8 c Regione Campania. Sentenza Trib. Avellino 1382/2017
Vs. rif. Prot. 2018.0020681 11/01/2018

In riferimento alla emarginata pratica, faccio seguito alla Vs. nota prot. in oggetto e Vi inoltro i documenti attestanti le spese già sostenute dai miei assistiti per il pagamento delle CTU del dott. Cinquemani e del rilievo topografico e dell'acconto all'ing. Cocozza. Vi allego, altresì, copia del decreto del saldo liquidato al CTU, ing. Cocozza, e del sollecito già ricevuto da quest'ultimo, unitamente al prospetto di fattura.

Resto in attesa di riscontro e cordialmente saluto.

Avv. Giuseppina Losco

Mittente: Cinquemani Luciano
Via Marroni n.17
83010 Summonte(Av)
tel.: 3289372216

Destinatario : Avv. LOSCO GIUSEPPINA
Corso Vittorio Emanuele n. 39
83100, Avellino
FAX: 0825 786221

Oggetto: Decreto liquidazione C.T.U., notificato in data 19/05/2007.

In esecuzione del disposto degli art. 134 e 176 C.P.C. si comunica che il giudice istruttore / collegio nel ricorso promosso da ARGENIO Gerardo ed altri contro Genio Civile, Comune di Avellino e BAAS Av-Sa, ha pronunciato il seguente decreto , liquida al C.T.U. Cinquemani Luciano:

1. totale onorario € 911,18 + C.A.P. 2% ed I.V.A. 20%: **€ 1.115, 28**
2. totale spesa **€ 2.543,81**

E così un totale di **€ 3.658,99** , ponendo la somma complessiva provvisoriamente a carico di Attore.

Premesso ciò, si comunica al rappresentante legale dei ricorrenti nel nome dell'Avv. Losco Giuseppina a prendere contatto con il C.T. U. per la liquidazione della parcella entro la fine del mese.

Distinti saluti

Ricevo la somma di € 3658,00 Nulla a pretendere Dichiaro di non avere più

Summonte li, 21/05/2007

Firma

18/06/07

TRIBUNALE DI AVELLINO

IL GIUDICE

Ha pronunziato il seguente

DECRETO

di liquidazione del compenso al consulente tecnico.

Letta l'istanza che precede di liquidazione del compenso;

letti gli atti del procedimento civile n. 2031/11 R.G.A.C.C. promosso da Augenio Guardo + 8 contro Genio Civile Visto l'elaborato depositato in data 29/01/13 relativo all'incarico affidato il 12/04/12 al C.T.U. Augenio Luciano considerata la natura e la qualità della prestazione resa dal consulente;

ritenute le spese giustificate nella misura di €. 52,00, dovendosi escludere il diritto al rimborso di quelle non documentate o non autorizzate, nonché di quelle eccessive e superflue;

ritenuto congruo l'onorario a vacazione nella misura di €. 1.512,00 (€14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per le successive – la liquidazione è in cifra arrotondata);

letto il d.m. 30.5.2002, ed il d.p.r. 30.5.2002, n. 115

LIQUIDA

in complessivi € 1.564,00, di cui €. 52,00 per esborsi non imponibili, oltre IVA e cassa come per legge, se dovute, il compenso a favore di Augenio Luciano, disponendo che esso resti, provvisoriamente, a carico di tutte le parti in quota uguale ed in solido detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile entro 20 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alle parti, al CTU.

Avellino, li 20/02/13.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

TRIBUNALE DI AVELLINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 25 FEB. 2013
IL CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Angela Cerbone

Banca della Campania spa
Sede Legale, 80121 Napoli - via Filangieri, 36
Direzione generale, 83100 Avellino - Collina Liguorini
Tel. 0825.551 - www.bancacampania.it
Iscr. Reg. Imp. Napoli n° 04504971211 - Cod. ABI 03384
Cod. fiscale e P. IVA 04504971211
Cap. Sociale al 31/12/08 Euro 71.334.180,00
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi

SERVIZIO BONIFICI ITALIA / ORDINANTE

AVELLINO, 06/08/2012

ABBIAMO RICEVUTO L'ORDINE DI BONIFICO INDICATO, AL QUALE ABBIAMO DATO ESECUZIONE IN CONFORMITA' ALLE VS.ISTRUZIONI

05392 / 0047

ORDINANTE

ARGENIO GERARDO
VIA FRANCESCO PAOLO PETRONELLI 5
83100 AVELLINO

CONTO DA ADDEBITARE

PER CASSA VALUTA 06/08/2012
PARTITA C/C 2687645
REG. INTERBANCARIO PREVISTO 08/08/2012
DATA ACCETTAZIONE 06/08/2012

BENEFICIARIO

DINGUCMANI LUCIANO

IBAN: IT84N0760115100000054173807
BANCA 07601 POSTE ITALIANE SPA
SPORT 15100 AVELLINO
CONTO 54173807 CRO: 410 595 217 0

CON APPLICAZIONE DI NOSTRE

IMPORTO	300,00 EUR
COMMISSIONI	5,28 EUR
TOTALE A VS. DEBITO	305,28 EUR

CAUSALE DESCRITTIVA: ACCONTO CTU CAUSA ARGENIO48 GENIO CIVILE

DISTINTI SALUTI

BANCA DELLA CAMPANIA SPA
FILIALE AVELLINO AG.2

FIRMA CLIENTE

TIMBRO E FIRMA DELLA DIPENDENZA

0047 - NUM.OP. 0079707a - TERM. K0W2

M00.02.53.0155

GRUPPO BPER

Luciano CINQUEMANI
Via Marroni, 17
83010 SUMMONTE (AV)
Tel. 3289372216

Spazio per eventuale marca da bollo secondo la normativa vigente

C. f. / P. Iva: CNQ LCN 68T23 A509D

Spett.le SIG. ARGENIO GERARDO + 7
VIA PETRONELLI, 8
83100 AVELLINO

C. f. / P. Iva : RGN GRD 43D19 A509W

Quietanza del 19/04/2013

Il sottoscritto Cinquemani luciano, dichiara di aver ricevuto in data odierna, dal sig. GERARDO Argenio le somme sotto indicate a fronte delle prestazioni rientranti in rapporto di prestazione e di lavoro autonomo occasionale (*)

Tipologia della prestazione	Compenso
PERIZIA NELLA CAUSA TRA ARGENIO GERARDO +7 CONTRO GENIO CIVILE DI AVELLINO (SALDO)	€ 1.212,00
Rimborso spese	€ 52,00
Netto a pagare	**€ 1.264,00**

(*) Le esenzioni relative da bollo (per la contabilità della ditta committente) saranno a carico della ditta committente stessa.
(*) Ritenuta di prestazione occasionale ai sensi dell'art. 67 lett. L del TUIR 917/86 e iva non dovuta IVA ai sensi dell'art. 5 DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINE DEI GEOLOGI
Regione Campania

BancoPosta

Richiesta Emissione Vaglia Postale

Tipologia di Vaglia: ☒ ORDINARIO (consegnato da Poste Italiane al Beneficiario) ☐ CIRCOLARE (consegnato da Poste Italiane al Mittente) ☐ VELOCE

Importo (in cifre) € 300,00 Importo (in lettere) €

Il vaglia ordinario e il vaglia circolare sono emessi con la clausola "non trasferibile". Il Mittente tuttavia, per importi non superiori ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio, può richiedere l'emissione di vaglia senza la clausola non trasferibile barrando la casella riportata a fianco. Trasferibile ☐

Beneficiario Cognome/Ragione Sociale Nome

Indirizzo Via Campanino 35 C.A.P. 83018 Città S. Martino V.C. Provincia AV

Codice beneficiario per vaglia veloce (se richiesto dal Beneficiario):

Mittente Cognome/Ragione Sociale Festa Nome Gerardo

Indirizzo C.A.P. Città Provincia

Sesso ☐ M ☐ F Luogo e data di nascita C.F. o P. IVA

Eventuali comunicazioni del Mittente (causale - massimo 120 caratteri) Perizia tecnica

Parola chiave per vaglia veloce**: (minimo 3 - massimo 16 caratteri)

C/C BancoPosta N. Intestato a (per vaglia circolare regolato con addebito in conto)

Dichiaro di aver compilato la sezione A del presente modulo in modo corretto e veritiero, di assumere ogni eventuale responsabilità derivante dall'inesatta o incompleta indicazione di quanto richiesto, di avere consegnato / sottoscritto in tutti i suoi esemplari da Poste Italiane e nella sezione B del presente modulo che costituisce ricevuta e che qui compresi gli allegati sono quelli effettivamente da me chiusi, di essere a conoscenza e accettare le condizioni del servizio riportate sul retro del presente modulo nonché, per il vaglia circolare, di avere consegnato l'assegno per dal valore da Poste Italiane all'ordine.

N. telefono per eventuali comunicazioni Firma del Mittente Festa Gerardo

"Consenso al trattamento specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui alle articoli di seguito indicati, il cui testo è riportato sul retro del presente modulo: art. 5 (Richiesta del servizio), art. 6 (Diritti e facoltà del mittente), art. 8 (Inoltro/rit. art. 9 (Consegna del vaglia ordinario), art. 10 (Consegna del vaglia circolare), art. 11 (Pagamento del vaglia postale), art. 12 (Restituzione del vaglia postale), art. 13 (Duplicato del vaglia postale), art. 14 (Responsabilità di Poste Italiane), art. 15 (Tempi di esecuzione del servizio), art. 17 (Assistenza, conservazione e duplicazione del vaglia postale), art. 18 (Reclami), art. 19 (Giurisdizione e Foro Competente).

Firma del Mittente Festa Gerardo

"Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, consente che i dati personali che lo riguardano siano trattati da Poste Italiane con ogni mezzo utile alla gestione del rapporto relativo al servizio, presta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili e alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicate nella informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, consapevole che in assenza del consenso Poste Italiane non potrà dare corso alla operazione richiesta e eseguire tutte le formalità previste nella suddetta informativa".

Firma del Mittente Festa Gerardo

EMISSIONE

```
TIPO VAGLIA                    : Ordinario
Cognome o Rag.Soc./Nome Mittente : FESTA GERARDO
Indirizzo Mittente             : VIA TUFARIOLE 13 B - 83100 AVELLINO (AV)
Codice Fiscale o Partita Iva   : FSTGRD54M22A509I

Cognome o Rag.Soc./Nome Beneficiario : STUDIO TECNICO GENNARO COCOZZA
Indirizzo Beneficiario         : VIA CAMPANINO 35 - 83018 SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)
Trasferibilità                 : NO
Comunicazione del Mittente     : PERIZIA TECNICA
```

RIFERIMENTO NR.VAGLIA
06177 0070 02 230516

```
|06/177 02   23-05-16   A2|
|0070              €*300,00*|
|EVVN 0070           €*6,00*|
```

IMPORTO	300,00
COMMISSIONI	6,00
BOLLO	0,00
TOTALE	306,00

Firma dell'operatore.....

In caso di vaglia veloce il mittente deve comunicare al beneficiario numero riferimento, importo e parola chiave del Vaglia

☐ Copia per il Cliente ☐ Copia per l'Ufficio Postale - MOD.SISTEMI EMISSIONE

*N.B. Per le città suddivise in zone postali non usare il C.A.P. generico: scrivere sempre il C.A.P. specifico associato alla via e al numero civico del destinatario (es. non Roma 00100)

"AVVISO ANTI FRODE non fornire le parole chiave a persone diverse dal beneficiario del Vaglia.

Sezione da staccare a cura dell'Ufficio Postale

Poste Italiane S.p.A.
Patrimonio BancoPosta

Posteitaliane

BancoPosta

Richiesta Emissione Vaglia Postale

Tipologia di Vaglia: ☐ ORDINARIO (consegnato da Poste Italiane al Beneficiario) ☐ CIRCOLARE (consegnato da Poste Italiane al Mittente) ☐ VELOCE

Importo (in cifre) € 2500,00 Importo (in lettere) € duemilacinquecento/00

Il vaglia ordinario e il vaglia circolare sono emessi con la clausola "non trasferibile". Il Mittente tuttavia, per importi non superiori ai limiti previsti dalla vigente disposizioni in materia di antiriciclaggio, può richiedere l'emissione di vaglia senza la clausola non trasferibile" barrando la casella riportata a fianco. Trasferibile ☐

Beneficiario Cognome/Ragione Sociale Studio Tecnico Nome Cocozza

Indirizzo Via Campanino C.A.P.* Città S. Martino V.C. Provincia AV

Codice beneficiario per vaglia veloce (se richiesto dal Beneficiario):

Mittente Cognome/Ragione Sociale Festa Nome Gerardo

Indirizzo C.A.P.* Città Provincia

Sesso ☐ M ☐ F Luogo e data di nascita C.F. o P. IVA

Eventuali comunicazioni del Mittente (causale - massimo 120 caratteri) Perizia Tecnica

Parola chiave per vaglia veloce:** (minimo 3 - massimo 16 caratteri)

C/C BancoPosta N. Intestato a (per vaglia circolare regolato con addebito in conto)

Dichiaro di aver compilato la Sezione A del presente modulo in modo corretto e veritiero, di assumermi ogni onere e sole responsabilità derivante dall'inesatta o incompleta indicazione di quanto prescritto, di avere controllato l'esattezza di tutti i dati riportati sul Foglio Istruzioni alla Clientela e che le stampe mi risultano chiare e comprensibili. Dichiaro altresì di conoscere ed accettare le condizioni del servizio riportate sul retro del presente modulo che costituisce ricevuta

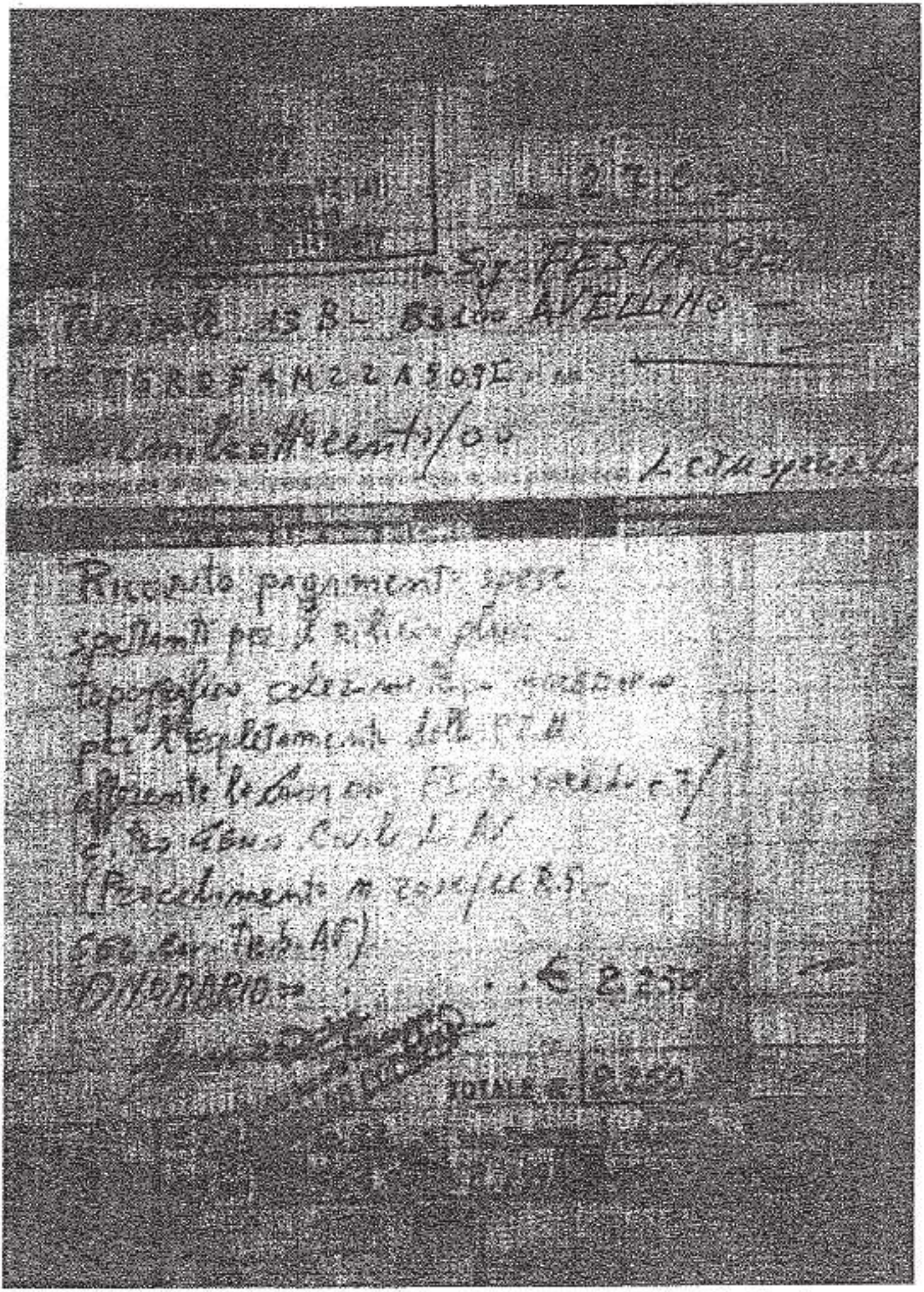

Scanned by CamScanner

TRIBUNALE DI AVELLINO – SECONDA SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

di liquidazione del compenso al consulente tecnico.

Letta l'istanza che precede di liquidazione del compenso;

letti gli atti del procedimento civile n. 2031/11 R.G.A.C.C. promosso da Argenio Gerardo + altri contro Genio Carlo + altri Visto l'elaborato depositato in data 27-1-17 reattivo all'incarico affidato il 9-3-16 al C.T.U. arch. Rino Cocozza considerata la natura e la qualità della prestazione resa dal consulente;

ritenute le spese giustificate nella misura di €. 180,00, dovendosi escludere il diritto al rimborso di quelle non documentate o non autorizzate, nonché di quelle eccessive e superflue;

ritenuto congruo l'onorario a vacazione nella misura di €. 1820,00 (€14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per le successive – la liquidazione è in cifra arrotondata), in difetto di specifici criteri di compenso;

letto il d.m. 30.5.2002, ed il d.p.r. 30.5.2002, n. 115

LIQUIDA

in complessivi € 1.900,00, di cui €. 100,00 per esborsi non imponibili, oltre IVA e cassa come per legge, se dovute, il compenso a favore di arch. Rino Cocozza, disponendo che esso resti, provvisoriamente, a carico di Fall. Le parti in quota uguale ed in solido detratto l'eventuale acconto corrisposto.

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ed è ricorribile entro 30 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale ai sensi degli artt. 702 e ss. c.p.c.

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato alle parti, al CTU.

Avellino, li 11.07.2017 Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Maria Cristina Rizzi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 11.07.2017
IL CANCELLIERE

STUDIO TECNICO

Dott. Ing.

(Perito Agrario - Geometra)

GENNARO COCOZZA

Via Campanino, 35 - C.A.P. 83018

SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV)

Tel. 0824-933743.- Cell. 338/8848540

E-mail: studiotecnico.gc@alice.it

Stim.Avv.*Anna Carbone.*

Pec: anna.carbone@pec.regione.campania.it

Pec: us01.uod03@pec.regione.campania.it

Pec: giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it

OGGETTO: richiesta pagamento parcella di C.T.U.

XXX

Il sottoscritto C.T.U.Dott.Ing. (*Per.Agr.-Geom.*) Gennaro Cocozza in riferimento alla causa civile promossa da:
ARGENIO GERARDO +8 (*p.attorea*), rapp.ti e difesi dall'Avv.Giuseppina Losco / contro GENIO CIVILE DI AVELLINO (*p.convenuta*), in persona del suo legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.Anna Carbone. *(Procedimento R.G. n.2031/2011)*;
fa presente che avendo depositato la relativa "*Consulenza Tecnica d'Ufficio*" ed avendo così ottenuto dall'Ill.mo Sig.G.I.D.ssa Maria Cristina Rizzi della Sez.Civ. del Tribunale di Avellino la relativa "*Ordinanza di Liquidazione*", emessa in data" 11/Luglio/2017, spettano al sottoscritto C.T.U., i seguenti compensi:

ONORARIO =.....	Euro	1.800,00+
DIRITTI al COLLEGIO (C.P.A.)2%=.....	Euro.	36,00=
TOTALE=.....	Euro.	1.836,00+
IVA 22% SU Euro 1.836,00=.....	Euro.	403,92=
TOTALE=.....	Euro.	2.239,92-
Ritenuta d'acconto 20% su Euro 1.800,00=.....	Euro.	360,00=
TOTALE=.....	Euro.	1.879,92+
SPESE=.....	Euro.	100,00=
TOTALE COMPLESSIVO DA RISCUOTERE.....	**Euro.**	**1.979,92*****

Detto importo di **Euro 1.979,92** va corrisposto dalle parte convenuta essendo in solido e previsto a carico della regione nella sentenza di primo grado.
Si fa altresì presente che per motivi fiscali detto importo deve essere corrisposto entro e non oltre gg.10 dalla recezione della presente nota, dovendosi emettere la relativa fattura per il saldo delle competenze tecniche.
Ovviamente, decorso il suddetto termine di gg.10 dalla recezione della presente nota senza che sia pervenuto la corresponsione del summenzionato pagamento, lo scrivente senza ulteriori avvisi e/o necessità di messa in mora, si riterrà libero di poter adire le via legali per il recupero di quanto dovutogli, fatto salvo tutte le maggiori spese sostenute.
Pregasi, la S.V., di voler portare a conoscenza della presente chi di competenza.

P.S.(Si precisa che tale pagamento, può essere effettuato a mezzò Vaglia Postale nominativo non trasferibile intestato a: *Gennaro Cocozza nato a Rotondi il 31/05/1963 e residente in via Campanino n.35- 83018-S.Martino V.C. (AV), - Cod.Fisc. "CCZGNR63E31H592H.* e/o con accredito di BONIFICO BANCARIO a favore dello scrivente sul proprio C/C/B.- presso BANCO NAPOLI SPA-FILIALE CERVINARA (AV)-
IBAN: **(IT11 UO10 1075 7201 0000 0001 412)**-
Si allega la fcopia dell'ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE emessa dal Sig.G.I.

San Martino V.C., li 09/Gennaio/2017.

Cordiali saluti.

(Dott.Ing.- Geom.-Per.Agr.)

Gennaro Cocozza.

Da "GIUSEPPINA LOSCO" <giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it>
A "dg5009.uod12@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod12@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 21 febbraio 2018 - 11:33

Att.ne dott. Gerardo Coluccini - integrazione documenti sent. Argenio Gerardo + 8 c Regione Campania (1382/2017)

In riferimento all'oggetto si invia quanto allegato.

Cordiali saluti.

avv. Giuseppina Losco

--

Allegato(i)

mora avv. Losco Giuseppina c Regione Campania.pdf (60 Kb)
dichiarazione avv. Losco e quietanza dott. Cinquemani.pdf (76 Kb)
decreto Giudice autorizzazione rilievo ctu.pdf (99 Kb)
richiesta autorizz. rilievo topog. x ctu trib.av. rg.2031-2011doc.pdf (2616 Kb)

21 FEB. 2018
COLUCCINI
Buon contenti ??
E le fatture dove ?

Dott.ssa Eleonora Campoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0121001 22/02/2018 08.50

Studio Legale
Avv. Giuseppina Losco
Corso Vittorio Emanuele n. 39- 83100 Avellino
Telefax 0825 792316 – cell. 347 4966019- pinalosco@alice.it
giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it

Avellino, 21.02.2018

Alla Regione Campania
tramite il
Genio Civile di
Avellino
Via Roma n. 1
83100 Avellino

a mezzo pec: dg5009.uod12@pec.regione.campania.it

Oggetto: integrazione spese CTU causa Argenio Gerardo + 8 c Regione Campania. Sentenza Trib. Avellino 1382/2017
Vs. rif. Prot. 2018.0020681 11/01/2018

In riferimento alla emarginata pratica, faccio seguito alla Vs. nota prot. in oggetto e Vi inoltro i documenti giustificativi delle spese già sostenute dai miei assistiti per il pagamento delle CTU del dott. Cinquemani di € 3.658,00, giusta decreto del 19.05.2007, nonché del rilievo topografico e dell'acconto pagato all'ing. Cocozza. Vi allego, dunque, dichiarazione dell'avv. Losco Giuseppina e copia della quietanza del dott. Luciano Cinquemani del 18.06.07, copia della richiesta di autorizzazione al rilievo topografico del CTU ing. Cocozza Gennaro del 12.04.2016 e copia del decreto di autorizzazione del Giudice del 18.04.2016.

Pertanto, considerato che **la sentenza 1382/2017 è stata notificata alla Regione Campania in data 11 luglio 2017 e che ad oggi non sono stati liquidati i risarcimenti ai miei assistiti né le competenze legali** al sottoscritto procuratore, Vi invito al pagamento delle somme liquidate nella sentenza in oggetto.

Studio Legale
Avv. Giuseppina Losco
Corso Vittorio Emanuele n. 39- 83100 Avellino
Telefax 0825 792316 – cell. 347 4966019- pinalosco@alice.it
giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it

Si deduce, altresì, che questa difesa è sempre stata molto disponibile alla definizione bonaria della lite ma la questione delle spese ctu appare chiaramente pretestuosa e dilatoria.

In mancanza di riscontro entro giorni 7 dalla presente darò corso al mandato ricevuto ed avvierò l'azione esecutiva, senz'altro avviso e con aggravio di spese a Vs. esclusivo carico.

Resto in attesa di tempestivo riscontro e cordialmente saluto.

Avv. Giuseppina Losco

Studio Legale
Avv. Giuseppina Losco
Corso Vittorio Emanuele n. 39- 83100 Avellino
Telefax 0825 792316 – cell. 347 4966019- pinalosco@alice.it
giuseppina.losco@avvocatiavellinopec.it

Avellino, 21.02.2018

Alla Regione Campania
tramite il
Genio Civile di
Avellino
Via Roma n. 1
83100 Avellino

a mezzo pec: dg5009.uod12@pec.regione.campania.it

Oggetto: dichiarazione
Sentenza Trib. Avellino 1382/2017
Vs. rif. Prot. 2018.0020681 11/01/2018

La sottoscritta avv. Losco Giuseppina, nata ad Atripalda (AV) il 28.02.1970, domiciliata presso il suo studio in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 39

Dichiara

di avere provveduto a liquidare la somma di € 3638,00 a mezzo contatti al dott. Luciano Cinquemani in nome e per conto di Argenio Gerardo in data 18.06.07, giusta quietanza che si allega in copia.

Resto in attesa di tempestivo riscontro e cordialmente saluto.

Avv. Giuseppina Losco

Mittente: Cinquemani Luciano
Via Marroni n.17
83010 Summonte(Av)
tel.: 3289372216

Destinatario : Avv. LOSCO GIUSEPPINA
Corso Vittorio Emanuele n. 39
83100, Avellino
FAX: 0825 786221

Oggetto. Decreto liquidazione C.T.U. notificato in data 19/05/2007

In esecuzione del disposto degli art. 134 e 176 C.P.C. si comunica che il giudice istruttore / collegio nel ricorso promosso da ARGENIO Gerardo ed altri contro Ganio Civile, Comune di Avellino e BAAS Av-Bn, ha pronunciato il seguente decreto , liquida al C.T.U. Cinquemani Luciano:

1. totale onorario € 911,18 + C.A.P. 2% ed I.V.A. 20% € 1.115,28
2. totale spese € 2.543,81

E così un totale di € 3.659,09 , ponendo la somma complessiva provvisoriamente a carico di Attore.

Premesso ciò si comunica al rappresentante legale dei ricorrenti nel nome dell'Avv. Losco Giuseppina a prendere contatto con il C.T.U. per la liquidazione della parcella entro la fine del mese.

Distinti saluti

Summonte li, 21/05/2007

21-05-2007 11:15 FAX 0825786221 Carosella 001/001

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio, i LL.PP. e la Protezione Civile
U.O.D. 12: Genio Civile di Avellino – Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di Delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 2-18-12

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:

- Geom. Marra Gaetano, nato in Avellino il 12.11.1962, domiciliato in Serino (AV), Via Pescatori n.14, C.F. MRR GTN 62°12 A509E;
- Avv. Emilio Paolo Sandulli, nato a Napoli il 13.06.1960, C.F. SND MPL 60H13 F839Q, domiciliato presso il proprio Studio Legale, Via P. S. Mancini, 128, 83100 Avellino.

Oggetto della spesa:

Onorari, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Art.73, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 118/2011 – Sentenza esecutiva.

- Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 00051/2018 in data 10.01.2018, notificata, a mezzo pec, presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale, Avv. Maria Imparato, in data 11.01.2018, resa a seguito del ricorso contrassegnato con il R.G. 1984/2016. Ricorrente Gaetano Marra, in proprio e nella qualità di amministratore del condominio Marra – Tarantino, sito in Atripalda (AV), Via Manfredi, 64 contro Regione Campania e Comune di Atripalda, nei confronti di Olinda Pisano.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. Il ricorrente, sig. Marra Gaetano impugnava, innanzi al TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno – Sezione Prima, il provvedimento di questo Ufficio prot. n.

529782 in data 01.08.2016, recante l'annullamento del deposito sismico relativo al Certificato di collaudo statico del fabbricato condominiale sito in Atripalda, Via Manfredi n.64, a firma dell'Ing. Carmine Spagnuolo, registrato al prot. n. 511473 del 22.06.2004, acquisito al Registro Deposito in pari data, n. 54309; venivano, altresì, impugnati la sua trasmissione al Comune di Atripalda per i conseguenziali provvedimenti nonché ogni altro atto antecedente o conseguente, connesso o conseguenziale, anche di natura istruttoria, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento;

b. All'esito del giudizio, il TAR Campania, con Sentenza n. 00051/2018 in data 10.01.2018, notificata, a mezzo pec, presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale, Avv. Maria Imparato, in data 11.01.2018, nell'annullare il provvedimento impugnato, condannava la Regione Campania al pagamento *"in favore del ricorrente"* delle spese di giudizio, liquidate in €1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 00051/2018 in data 10.01.2018, notificata, a mezzo pec, presso il procuratore costituito per l'Amministrazione Regionale, Avv. Maria Imparato, in data 11.01.2018, resa a seguito del ricorso contrassegnato con il R.G. 1984/2016. Ricorrente Gaetano Marra, in proprio e nella qualità di amministratore del condominio Marra – Tarantino, sito in Atripalda (AV), Via Manfredi, 64 contro Regione Campania e Comune di Atripalda, nei confronti di Olinda Pisano.

SPESE LEGALI ED ONORARI, COME DA SENTENZA, SPETTANTI AL DIFENSORE AVV. EMILIO PAOLO SANDULLI MA DA CORRISPONDERE AL RICORRENTE MARRA GAETANO:

- Onorario		€ 1.500,00
- Spese generali (15% su onorari)		€ 225,00
	Sub – totale	€ 1.725.00
- Cassa Avvocati (4%)		€ 69,00
	Imponibile	€ 1.794,00
- IVA 22%		€ 394,68
- Rimborso contributo unificato		€ 650,00
	TOTALE	**€ 2.838,68**

che si ritiene giustificabile sulla base dei provvedimenti giurisdizionali citati.

Sulla base dell'istruttoria degli elementi documentali agli atti, pertanto,

SI ATTESTA:

a) motivo per il riconoscimento di legittimità del debito fra quelli fuori bilancio:

il debito fuori bilancio è da includersi fra quelli la cui legittimità è riconoscibile in quanto deriva da sentenza esecutiva, la cui fattispecie è prevista dall'art. 73 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 118/2011;

b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;
d) che sussistono i presupposti per il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 23/06/2011 n. 118, per l'importo complessivo di **€ 2.838,68 (Euro duemilaottocentotrentotto e centesimi sessantotto)**.

Si allega la seguente documentazione:

- Sentenza Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), n. 00051/2018 in data 10.01.2018.

L'istruttore
Dr.ssa Rosaria Di Martino

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Gerardo Coluccini

Il Dirigente
Dr.ssa Claudia Campobasso

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0054267 25/01/2018 08,59
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr, i ...
Classifica : 4.

Alla Direzione Generale per il
Governo del Territorio **(50-09)**
UOD **12** Genio Civile di Avellino e Ariano
Irpino Presidio di Protezione Civile

All'Avv. Maria Imparato
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. I di SA
promosso da Marra Gaetano c/ R.C. ed altri
Sentenza n. 51/18 - Pratica n. 995/16

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere circa l'opportunità di impugnativa della sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno, n. 51/18 del 10/01/18, inerente al giudizio in oggetto.

Si raccomanda l'urgenza atteso che la sentenza in questione, allegata in copia, è stata notificata in data 11 gennaio 2018.

IL RESPONSABILE U.O.D.05
-Avv.Lidia Buondonno-

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

m.c.

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0035998 17/01/2018 14,38
Mitt. : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIO...
Ass. : Avvocatura Regionale

N. 01984/2016 REG.RIC. CA 995/2016

Pubblicato il 10/01/2018

N.00051 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2016 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2016, proposto da:

Gaetano Marra, in proprio e nella qualità di amministratore *p.t.* del piccolo Condominio del fabbricato Marra-Tarantino in Atripalda, via Manfredi 64, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Paolo Sandulli, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 66, presso de Notariis;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imparato, con domicilio eletto in Salerno, via Abella Salernitana, 3;

Comune di Atripalda, in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Cecere, con domicilio eletto in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

nei confronti di

15 GEN 2018

Olinda Pisano, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 529782 del 1° agosto 2016 della Giunta regionale della Campania - Direzione generale per i Lavori pubblici e la protezione civile U.O.D. Genio civile di Avellino Presidio di protezione civile, recante l'annullamento in autotutela del provvedimento di deposito sismico riferito al certificato di collaudo acquisito al registro depositi in data 22 giugno 2004;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e del Comune di Atripalda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'impugnato provvedimento n. 529782 del 1° agosto 2016, relativo ai «*lavori di ricostruzione del fabbricato in c.a. ad uso abitazione in loc.tà via Manfredi fgl. 1 - p.lle 184-185-2019-1110*», l'U.O.D. Genio civile di Avellino:
«*Premesso che: ... con Sentenza n. 1943 in data 09/11/2015 ... acquisita al prot. n. 341392 del 18/05/2016, relativa ai lavori in oggetto, il "Tribunale di Avellino, I Sez. Civile, ... definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pisano Olinda nei confronti di Marra Gaetano e Tarantino Raffaele ... condanna i convenuti Marra Gaetano e Tarantino Raffaele, alla riduzione in pristino, sub specie di riconduzione a norma, del Giunto sismico esistente nel proprio fabbricato, a mezzo della esecuzione degli interventi così come individuati e descritti dal consulente tecnico nominato nella propria relazione di consulenza - terza integrazione, depositata il 17/03/2014 e relativi computi metrici allegati"; ... Considerato che: - dagli atti sopra richiamati emerge che il giunto tecnico non*

rispetta la normativa sismica ...»;

annullava in autotutela «*il provvedimento di deposito sismico riferito al: - Certificato di Collaudo, a firma del collaudatore ing. Carmine Spagnuolo, registrato al prot. n. 511473 del 22/06/2004, acquisito in pari data al Registro depositi al numero 54309*», altresì «*rammentando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 67 del D.P.R. n. 380/01, in mancanza del Certificato di Collaudo la costruzione è inagibile*».

Avverso tale provvedimento, insorgeva il sig. Marra.

Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di tardività, per essere stato il ricorso tempestivamente notificato il giorno lunedì 31 ottobre 2016.

Ciò posto, il Collegio rileva quanto segue.

Nella quarta integrazione della Relazione di consulenza, presentata nel marzo 2015, il c.t.u. del Tribunale di Avellino afferma:

- di aver utilizzato ai fini della verifica del giunto sismico il c.d. "metodo semplificato", atteso che «*per la struttura in cemento armato Marra, esistono degli elaborati grafici strutturali ben definiti e dettagliati, una relazione a struttura ultimata e infine anche un collaudo della struttura stessa, depositati tutti presso il Genio Civile di competenza*», mentre «*per la struttura in muratura di proprietà Pisano* [adiacente], *trattandosi di una struttura realizzata in epoca precedente alla entrata in vigore della normativa antisismica, non esiste nessun elaborato*»; e che «*procedere ad un calcolo strutturale per il fabbricato in muratura, significherebbe analizzare la struttura eseguendo un rilievo delle strutture esistenti (fondazioni, individuazione spessore setti murari, orientamento dei solai, indagine geologica dei terreni, ecc.) molto dettagliato con un dispendio economico non indifferente*»;
- che tuttavia «*L'esperienza insegna che, strutture di altezza simili ai fabbricati in esame (intorno ai 14 m) e modellate secondo i criteri dettati dalla citata norma del D.M. 16.01.1996, possono subire spostamenti intorno a valori dell'ordine dei 3,4 cm massimi. Quindi, utilizzando il criterio analitico del calcolo degli spostamenti, potrebbe risultare verificato il giunto sismico, anche perché trattasi di pochi*

centimetri di differenza (2 cm per l'esattezza al piano terzo e 5 cm al piano sottotetto), soprattutto al terzo piano, dove sono necessari 10 cm per il rispetto della formula riportata al punto C.4.2 paragonati agli 8 cm misurati. È anche vero che la parete del fabbricato Pisano, non risulta essere perfettamente verticale e che presenta anche uno strato di intonaco esterno che, in quanto elemento friabile, è ininfluente rispetto all'effetto del martellamento»;

- che, quindi, «*L'utilizzo del procedimento analitico, in quanto procedimento meno restrittivo rispetto alla richiamata formula, con buone probabilità, porterebbe a dei risultati in cui, gli spostamenti delle strutture del fabbricato in muratura proprietà Pisano e quello in cemento armato proprietà Marra, in opposizione di fase potrebbero non entrare in contatto tra loro, evitando così il lamentato fenomeno dell'effetto del martellamento*».

Nella Relazione depositata il 29 marzo 2017, in adempimento dell'ordinanza n. 65/2017 di questo Tribunale, il Genio civile - acclarato che in relazione al fabbricato Marra-Tarantino «*i calcoli strutturali e le verifiche furono eseguiti in base alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica di cui al DM 16/01/1996*» - ritiene corretto il "metodo semplificato" applicato dal c.t.u., «*vista l'impossibilità di conoscere il comportamento strutturale dell'edificio esistente*», di proprietà della signora Pisano.

Infine, nella nota n. 6723 del 23 marzo 2017, depositata in data 6 aprile 2017 in adempimento della medesima ordinanza n. 65/2017, il Comune di Atripalda, in relazione al fabbricato adiacente a quello del ricorrente, rappresenta, tra l'altro, che:

- «*non è stato rinvenuto in atti*» il progetto relativo all'autorizzazione in data 31 luglio 1958 alla sopraelevazione del fabbricato di via Manfredi n. 69 (rilasciata al sig. Remigio Pisano);

- nel corso del sopralluogo, in data 10 marzo 2017, «*si procedeva ... confrontando l'immobile esistente con i grafici a firma dell'ing. Antonio Morano (perizia asseverata ... in data 26.03.1984) ed i grafici allegati alla pratica di concessione*

edilizia in sanatoria n. 850 con prot. 9876 [del 24 agosto 2005, rilasciata alla signora Olinda Pisano ai sensi della legge n. 47/1985, per una veranda al primo piano, cambio d'uso di parte del sottotetto in abitazione, un bagno sul terrazzo del sottotetto], *che per il sottotetto non risultano congruenti vista la presenza di una doppia falda sul prospetto principale prospettante su via Manfredi*»;

- «*non risulta desumibile, in mancanza dei grafici allegati al progetto approvato dalla commissione edilizia e poi autorizzato, che l'ampliamento sul retro del fabbricato con struttura in c.a. sia stato autorizzato con l'autorizzazione del 31.07.1958 (autorizzazione rilasciata al sig. Pisano Remigio fu Leopoldo alla sopraelevazione del fabbricato di sua proprietà alla via Manfredi n. 69) in ogni caso in atti non sono stati rinvenuti, né prodotti dagli interessati, il certificato di collaudo delle opere rilasciato da un ingegnere di riconosciuta competenza, inscritto all'albo, né la licenza d'uso rilasciata dalla Prefettura per opere in c.a. ai sensi dell'allora (1958) vigente Regio Decreto n. 2228/2229 del 16.11.1939*».

Peraltro, la Corte d'Appello di Napoli, con ordinanza del 28 giugno 2017 - ritenuti non manifestamente infondati i motivi di appello «*tenuto conto della circostanza che il consulente tecnico di ufficio non ha proceduto con l'applicazione del criterio analitico di verifica del giunto sismico, perché non ha reperito il progetto strutturale del corpo di fabbrica dell'appellata* [signora Olinda Pisano] *e ha dato atto nella quarta consulenza integrativa, che utilizzando il criterio analitico degli spostamenti il giunto sismico potrebbe risultare verificato*» - ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, contestualmente disponendo la rinnovazione della c.t.u. «*ai limitati fini di procedere alla verifica del giunto sismico nel rispetto della normativa vigente*».

Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene fondato il ricorso presentato dal signor Marra, nella parte in cui censura il difetto di istruttoria e motivazione, ai sensi dell'art. 21-*nonies*, legge n. 241/1990, del provvedimento impugnato.

Il Genio civile infatti ha, da un lato, disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento di deposito sismico riferito al certificato di collaudo acquisito al

registro depositi in data 22 giugno 2004:

a. in pedissequa adesione alla richiamata sentenza n. 1943/2015 del Tribunale civile di Avellino;

b. a distanza di ben dodici anni; al riguardo, se è vero che il nuovo termine di diciotto mesi «*non può che cominciare a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione* [legge n. 124/2015]» (Cons. Stato, V, sent. n. 4077/2017) - sicché risulterebbe formalmente rispettato - non può non darsi rilevanza al lungo tempo già trascorso nella vigenza, comunque, del più generale parametro di "ragionevolezza" del termine per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

Dall'altro, non ha svolto alcuna argomentazione in ordine:

- alle richiamate affermazioni del c.t.u. circa la probabilità che utilizzando il criterio analitico del calcolo degli spostamenti il giunto sismico risulti verificato;
- alla necessaria ponderazione degli interessi dei soggetti coinvolti, anche alla luce della verifica della regolarità urbanistico-edilizia dei rispettivi fabbricati;
- alla diversa possibilità di procedere ai rilievi strutturali, indicati dal c.t.u., ai fini dell'applicazione del più attendibile metodo analitico di verifica del giunto sismico, che allo stato risulta impedita dalle carenze documentali relative al fabbricato di proprietà della signora Pisano.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni dell'Amministrazione competente, alla luce delle risultanze del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (R.G. 1984/2016), lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese

del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato.

Compensa le spese tra le altre parti del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Maurizio Santise, Primo Referendario

Valeria Ianniello, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ianniello

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

Mod. AVV015-TAR

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Salerno

SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Imparato Maria

Presso:

Imparato Maria
Via Abella Salernitana,3 84126 Salerno Tel
Fax 0817963685

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 10/01/2018 con il n. 51/2018 ed esito: **Accoglie**.

Numero Registro Generale: 1984/2016

Parti	Avvocati
MARRA GAETANO	Sandulli Emilio Paolo

Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania In Persona Del Presidente P.T., ed altri	Imparato Maria

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Salerno, li' 10/01/2018

l'operatore amministrativo

RELATA di NOTIFICA

Effettuata a mezzo di PEC *ex* art. 3 bis della L. 21/1/1994 n. 53

Io sottoscritto avv. Emilio Paolo Sandulli del Foro di Avellino, con studio in Avellino in Via Mancini n. 128, C.F. SND MPL 60H13 F839Q, difensore del geom. Marra Gaetano, C.F. MRR GTN 62A 12A 509E, in proprio e nella qualità di amm.re p.t. del piccolo Condominio del fabbricato Marra - Tarantino di Via Manfredi n. 64, Atripalda,

NOTIFICO

ai sensi dell'art. 3 bis della L. 21 gennaio 1994 n. 53, messaggio pec che attesto contenere:

- sentenza n. 51/2018 emessa dal Tar Salerno in data 10/1/2018 a definizione del giudizio incardinato al n. 1984/R.G. 2016 (nome file: sent.51_2018_Tar.Sa.pdf),
- la presente relata di notifica (nome file: 147.Marra Gaetano_Reg.Campania_sent. Tar SA.pdf),

firmati digitalmente, per tutti gli effetti di legge, a:

- **REGIONE CAMPANIA,** Direzione Generale per i LL.PP e la Protezione Civile, U.O.D. Genio Civile di Avellino, Presidio di Protezione Civile, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato con il difensore costituito avv. Maria Imparato in Via Abella Salernitana n. 3, Salerno, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo m.imparato@pec.regione.campania.it, estratto dal Registro degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia.
- **COMUNE di ATRIPALDA**, in persona del suo Sindaco e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato con il difensore costituito avv. Luca Cecere in Via Circumvallazione n. 159, Avellino, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo luca.cecere@avvocatiavellinopec.it, estratto dal Registro degli Indirizzi Elettronici del Ministero della Giustizia.

Attesto, altresì, ai sensi dell'art. 136 c.p.a., che la copia informatica della sentenza n. 51/2018 emessa dal Tar Salerno in data 10/1/2018 a definizione del giudizio incardinato al n. 1984/R.G. 2016 (nome file: sent.51_2018_Tar.Sa.pdf) è copia conforme a quella presente nel fascicolo informatico n. 1984/R.G. 2016 del Tar Salerno.

Avellino, 11 gennaio 2018

(avv. Emilio Paolo Sandulli)

f.to digitalmente

Firmato da:SANDULLI EMILIO PAOLO
Data: 11/01/2018 17:02:38

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: ricorso marra gaetano
Mittente: "Per conto di: m.imparato@pec.regione.campania.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 12/01/2018 10:56
A: "avvocatura regionale " <us01@pec.regione.campania.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/01/2018 alle ore 10:56:58 (+0100) il messaggio
"ricorso marra gaetano" è stato inviato da "m.imparato@pec.regione.campania.it"
indirizzato a:
us01@pec.regione.campania.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec286.20180112105658.32559.08.1.2@pec.actalis.it

—postacert.eml—

Oggetto: ricorso marra gaetano
Mittente: "m\.imparato" <m.imparato@pec.regione.campania.it>
Data: 12/01/2018 10:56
A: "avvocatura regionale " <us01@pec.regione.campania.it>

urgente!
è stata notificata.
mariella

—POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994.eml—

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Mittente: "Per conto di: avv.emiliopsandulli@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: 11/01/2018 17:07
A: <m.imparato@pec.regione.campania.it>, <luca.cecere@avvocatiavellinopec.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/01/2018 alle ore 17:07:44 (+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "avv.emiliopsandulli@legalmail.it" indirizzato a:
m.imparato@pec.regione.campania.it
luca.cecere@avvocatiavellinopec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 78B6E5A9.003A80C4.E5FA260F.4D20A997.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 50 – 09 - 13

GENIO CIVILE DI BENEVENTO

Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 01_13_2017

Il sottoscritto rag. Cosimo Leggieri, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- Cave Sannite Srl con sede in Benevento alla Piazza Risorgimento 13, in persona dell'amministratrice unica Sig.ra Anna Ciardiello, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Prozzo, elettivamente domiciliati in Napoli al Viale M. Cristina di Savoia n. 18, presso lo studio dell'Avv. Michela La Bella;

Oggetto della Spesa:

- Spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza TAR Campania n. 6660/2014, pubblicata in data 12/01/2015.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del ricorso proposto dalla Società Cave Sannite Srl avverso la delibera n. 62 del 10 marzo 2014 emanata dalla Giunta Regionale della Campania, con cui veniva disposta la riperimetrazione del comparto estrattivo C10BN_01, con esclusione della particella 177 del foglio 6 (di proprietà della Sig.ra Iannelli Maria Carmela) della cava codice PRAE 62008-21 e della nota n. 2014.295751 del 29 aprile 2014 del Genio Civile di Benevento, con cui si comunicava che non era possibile dare attuazione alla sentenza del TAR Campania n. 63 del 2013 nonché dei pareri acquisiti e, ove lesivi, degli artt. 7 e 22 delle NdA del PRAE.

La Società ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Con Sentenza n. 6660 depositata in data 16/12/2014 il TAR Campania ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati; ha condannato la Regione Campania ed i Sigg. Nicola Pica e Iannelli Maria Carmela, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre alla refusione del contributo unificato di € 600,00.

Il debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza del TAR Campania n. 6660 pubblicata in data 12/01/2015.

TOTALE DEBITO	€ 1.300,00
Cave Sannite Srl – A.U. Anna Ciardiello	
Spese processuali	€ 1.300,00

Sulla base degli elementi documentali, disponibili e controllati,

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 della L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 c. 5 L. 289/2002.

Allega, in copia, la seguente documentazione:

1. Sentenza del Tar Campania n. 6660/2014 pubblicata in data 12/01/2015.

Il Responsabile del Procedimento
rag. Cosimo Leggieri

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e per l'importo complessivo di **€. 1.300,00**.

Benevento, lì

Il Dirigente
dott. geol. Giuseppe Travìa

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

N. 06660/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02884/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2884 del 2014, proposto da:
Cave Sannite Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso Michela La Bella in Napoli, viale Maria Cristina di Savoia, n. 18;

contro

Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marzocchella, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Napoli, Via S. Lucia, n. 81; Regione Campania Ufficio del Genio Civile di Benevento;

nei confronti di

Maria Carmela Iannelli;
Nicola Pica, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Granata, con domicilio eletto presso Amedeo Pisanti in Napoli, Via Pirro Logorio N. 10;

per l'annullamento

- la delibera n. 62 del 10 marzo 2014 emanata dalla Giunta regionale della Campania, con cui è stata disposta la riperimetrazione del comparto estrattivo C10BN_01, con esclusione della particella 177 del fol. 6 (di proprietà di Iannelli Maria Carmela), della cava codice Prae 62008-21.

- della nota n. 2014.295751 del 29 aprile 2014 del Genio civile di Benevento della Regione Campania, con cui si comunica che non è possibile dare attuazione alla sentenza del Tar Campania n. 63 del 2013, nonché dei pareri acquisiti e, ove lesivi, degli artt. 7 e 22 delle NdA del Prae;

- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Nicola Pica;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente, titolare di autorizzazione in forza della quale esercita l'attività estrattiva nella cava sita in località Lammia di Benevento, ha impugnato la delibera n. 62 del 10 marzo 2014 emanata dalla Giunta regionale della Campania, con cui è stata disposta la riperimetrazione del comparto estrattivo C10BN_01, con esclusione della particella 177 del fol. 6 (di proprietà di Iannelli Maria Carmela), della cava codice Prae 62008-21. In ragione di tale atto generale, alla società è stato negata la possibilità di esercitare l'attività cavatoria nei

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

sensi indicati in sede giurisdizionale da questo tribunale con decisione n. 63 del 2013.

Il ricorso è affidato alle censure di erronea e falsa applicazione dell'art. 7 della NdA del Prae, nonché per violazione dei principi alal base dell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990.

La Regione Campania ed il controinteressato Pica Nicola, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso con memoria. La misura cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1197 del 2014.

All'udienza pubblica del 26 novembre 2014 il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Le eccezioni di rito non sono meritevoli di accoglimento, in quanto la presenza di una situazione proprietaria composita non scalfisce la legittimazione della società ricorrente, titolare delle particelle interessate, alla revoca della perimetrazione del relativo comparto; né può seriamente dubitarsi dell'interesse di quest'ultima ad impugnare la delibera regionale che ha inibito, mediante l'individuazione di un nuovo e diverso comparto, la prosecuzione dell'attività estrattiva nelle zone già autorizzate. La circostanza che la ricorrente possa esercitare la sua attività, in modo asseritamente equivalente, su altra superficie non è all'uopo influente, poiché non può disconoscersi in capo all'impresa uno specifico e qualificato interesse al mantenimento della superficie cavatoria già autorizzata, per comprensibili ragioni logistiche ed organizzative.

2. Nel merito lo stralcio della particella n. 177, che comunque integra un provvedimento di secondo grado nell'esercizio di autotutela

decisoria, non appare rispondente ai canoni tracciati dalle norme e dalla giurisprudenza per il corretto esercizio del potere amministrativo.

Ed invero il motivo fondante, alla base della modifica della perimetrazione del comparto estrattivo, riposa sull'esistenza di un'area adibita in superficie all'esercizio di agricoltura biologica, finanziata da fondi comunitari.

L'articolo 7 della NdA del Prae prevede quale limite alla perimetrazione la presenza di aree oggetto di interventi finanziati con fondi comunitari.

Vale in primis osservare che la norma citata integra un espresso e specifico divieto di utilizzo di talune aree per l'esercizio dell'attività, onde la sua portata normativa non può essere oggetto di estensione analogica.

Su questa premessa diviene agevole concludere nel senso che l'area interessata da finanziamenti anche comunitari esuli dalla fattispecie in esame, poiché il divieto mira a preservare il completamento ed il mantenimento di specifiche missioni promosse dall'ordinamento comunitario; in altri termini il vincolo di preservazione degli interventi finanziati da fondi comunitari postula una strutturazione ed una continuità dell'opus tale da non poter essere frustrata dall'adibizione dell'area in cui la stessa è stata realizzata ad attività cavatoria.

Nel caso di specie la mera promozione dell'agricoltura biologica e la limitatezza temporale dell'obiettivo oggetto di finanziamento (che si conclude con ciascuna annualità agricola) consente di concludere nel senso che la norma evocata a supporto del provvedimento impugnato non è conferente con il caso in esame. Proprio tali caratteri impediscono di ritenere il divieto in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario (e segnatamente con la direttiva n.

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy

1698/2005), che non prevede alcuna assoluta priorità dell'esercizio dell'agricoltura biologica sulle altre attività economiche e produttive. Pertanto il primo motivo, relativo alla erronea applicazione della norma di cui all'art. 7 delle NdA si rileva fondato.

3. Vale appena soggiungere che l'esercizio del potere di annullamento avrebbe comunque richiesto all'amministrazione regionale una rigorosa verifica della persistenza dell'interesse pubblico alla riperimetrazione del comparto, anche in un'ottica di proporzionalità fra le ragioni dell'esercente l'attività cavatoria ed il coltivatore biologico.

4. Pertanto, assorbito quant'altro, il ricorso merita accoglimento e per l'effetto la delibera gravata va annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre alla refusione del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Michele Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

19/12/2014 15.03

https://www.giustizia-amministrativa.it/cs.savvocati/ucmProxy

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 50 – 09 - 13

GENIO CIVILE DI BENEVENTO

Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 02_13_2017

Prat. Avv.ra CA/780/10

Il sottoscritto rag. Cosimo Leggieri, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- Sig.ra Rinaldi Rosalia e l' Avv. Antonio Di Santo elettivamente domiciliati in Somma Vesuviana (NA) alla Via Mercato Vecchio n. 84, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ambrosino;

Oggetto della Spesa:

- Pagamento delle spese di lite: compenso, rimborso spese forfettario, I.V.A e C.P.A, contributo Unificato.

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza T.A.R. Campania – Sez. Quarta - n. 494/2016 pubblicata in data 28/01/2016;

Atto di invito e significazione dell'Avv. Antonio Di Santo notificato in data 02/05/2016;
Atto di precetto notificato alla regione Campania in data 03/10/2016.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del ricorso proposto dalla Sig.ra Rinaldi Rosalia avverso il decreto dirigenziale n. 28 del 31/03/2010 con il quale era stata contestata l'attività abusiva di cava relativa ai lavori estrattivi eseguiti alla località Cerretana, P.lla n. 83 Fg. 10, del Comune di San Lorenzo Maggiore, per violazione della Legge 54/85, art. 28. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento n. 28/2010, con vittoria delle spese di giudizio.

Con Sentenza del n. 494 in data 28/01/2016 il T.A.R. Campania ha annullato il Decreto Dirigenziale n. 28 del 31/03/2010 ed ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso spese forfettario, nonché IVA e CPA e contributo unificato.

Il debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:
- Sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Quarta - n. 494/2016;
- Atto di precetto notificato alla regione Campania in data 03/10/2016.

Somme da liquidare in favore della Sig.ra Rinaldi Rosalia:

Competenze	€ 1.500,00
Rimborso forfettario 15%	€ 225,00
C.P.A 4% (su 1.725,00)	€ 69,00
I.V.A 22% (su 1.794,00)	€ 394,68
Contributo unificato	€. 500,00
TOTALE al lordo della R.A. pari ad € 345,00	€ 2.688,68
Spese per copia e notifica titolo esecutivo e precetto	€ 35,48
TOTALE	**€ 2.724,16**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
- Sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Quarta – n. 494/2016;
- Atto di invito e significazione dell'Avv. Antonio Di Santo notificato in data 02/05/2016.

b. a tutt'oggi, non si è provveduto alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza n. 1484 del 16/06/2014.

Allega la seguente documentazione:
1. Sentenza del T.A.R. Campania – Sezione Quarta – n. 494/016;
2. Atto di invito e significazione dell'Avv. Antonio Di Santo notificato in data 02/05/2016;
3. Atto di precetto notificato alla regione Campania in data 03/10/2016.

Il Responsabile del Procedimento
rag. Cosimo Leggieri

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e per l'importo complessivo di **€ 2.724,16**.

Benevento, lì

Il Dirigente
dott. geol. Giuseppe Travìa

- 4 MAG 2016
UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli

N. 494/16 REG.PROV.COLL.
N. 03855/2010 REG.RIC.

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE DELLA RICHIESTA
IL FUNZIONARIO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

007019

- 2 MAG 2016

sul ricorso numero di registro generale 3855 del 2010, proposto da Rosalia Rinaldi, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Di Santo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maffei in Napoli, Via L.Giordano 120,

contro

Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Napoli, Via S.Lucia 81,

per l'annullamento

del provvedimento n.28/2010 della Regione Campania- Genio civile di Benevento con il quale è stata contestata l'attività abusiva di cava relativa ai lavori estrattivi eseguiti alla localita Cervinara del Comune

di san Lorenzo Maggiore (part. 83 fg. 10), e decretata la sospensione dei lavori estrattivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in Persona del Presidente P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La signora Rosalia Rinaldi ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Dirigente del settore provinciale del Genio Civile di Benevento, all'esito di un sopralluogo effettuato dal Comando Stazione Forestale, ha contestato l'attività abusiva di scavo, asseritamente posta in essere nel terreno di sua proprietà sito nel Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), contraddistinto nel Catasto terreni, del predetto Comune, dal foglio 10 p.lla n.83, decretando la sospensione dei lavori estrattivi e richiedendo la presentazione di un progetto di recupero ambientale, in uno con l'adozione di misure di salvaguardia finalizzate alla sicurezza dei luoghi.

Unitamente al provvedimento in questione è stata anche irrogata una sanzione amministrativa di € 3479.36 per attività abusiva di cava relativa ai lavori estrattivi eseguiti dalla ricorrente.

Quest'ultima afferma, infatti, di aver presentato, in data 3 dicembre 2009, un progetto di recupero del terreno in questione, finalizzato alla piantagione di ulivi, accompagnato da apposita relazione di compatibilità idrogeologica.

In diritto, ha contestato alla Regione la violazione dell'art. 28 della l.r. 54/85 e dell'art. 2, co. 1 e 3 , delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, nonché vari profili di eccesso di potere.

La tesi prospettata è che si tratti di lavori di miglioramento fondiario finalizzati alla creazione di terrazzamenti per le piante di ulivo, che la Regione ha erroneamente scambiato per attività di scavo abusiva e, come tale, sanzionata.

2. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le norme citate dalla ricorrente non escludono la necessità di autorizzazione per l'attività estrattiva se realizzata con le modalità seguite in concreto.

3. All'udienza pubblica del 21 ottobre 2015 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

In base al comma 4 dell'art. 1 della l.r. 54/85, non sono assoggettati ad autorizzazione "i movimenti di terra ed in particolare i

miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche."

In base al comma successivo, " le attività di cui al precedente comma, ove acquistino il carattere di attività di cava, vengono assoggettate alle norme della presente legge e comportano l' automatica decadenza dell' autorizzazione al miglioramento fondiario."

La ricorrente ha sostenuto, depositando apposita relazione accompagnata da grafici e fotografie, di aver dato inizio ad un'attività di escavazione finalizzata all'impianto di alberi di ulivo, da distribuire nei gradoni ottenuti mediante l'attività di scavo.

La Regione Campania non ha fornito alcun elemento a confutazione della tesi sopra esposta, limitandosi a rilevare l'esistenza di un'attività di scavo e ipotizzando che il materiale estratto, parzialmente non rinvenuto in sito, potesse essere stato utilizzato a scopo industriale.

Tutto questo in assenza di elementi probatori in tal senso, e nonostante la ricorrente abbia depositato il proprio progetto di miglioramento fondiario nel dicembre 2009, quindi prima del sopralluogo dei tecnici regionali (febbraio 2010).

Orbene, in assenza di elementi idonei a smentire la tesi del miglioramento fondiario, non può che ritenersi che la ricorrente potesse svolgere l'attività di escavazione senza le autorizzazioni necessarie per legge, rientrando la fattispecie in quella di cui al comma 4 dell'art. 1 della l.r. 54/85.

Sul punto, si rileva che la giurisprudenza amministrativa, in occasioni analoghe, ha sancito l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio (vedi T.A.R. Marche, 13 agosto 2007, in relazione alla normativa regionale delle Marche che, sul punto, è del tutto simile a quella campana), ritenendo, altresì, che l'esercizio dell'attività di cava è configurabile quando l'estrazione del materiale avvenga in modo organizzato e continuativo, onde non rientrano in tale nozione le escavazioni e gli sbancamenti di terreni eseguiti in preparazione di costruzioni o per miglioramenti fondiari (Consiglio di Stato sez. VI 17 giugno 1988 n. 873).

5. In conclusione, il ricorso va accolto per i suesposti motivi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Rosalia Rinaldi, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28 GEN. 2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. [illegible] amm.)

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva ex art. 89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 a richiesta dell'avv. ROBERTO DI SANTO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo

A norma degli articoli [illegible] del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione [illegible] spedita a richiesta di parte [illegible] ufficiali della forza pubblica [illegible] quando ne siamo legalmente richiesti.

Addì 20 APR. 2016

F.TO EMANUELE SCATOLA

20/4/16

13/01/2016

Studio legale
AVV. ANTONIO DI SANTO
Via Municipio, 135 – 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Tel. 0824 864248 – Fax 0824 817935
p.e.c.: avvantoniodisanto@puntopec.it

COPIA

ATTO DI INVITO E SIGNIFICAZIONE

la Signora RINALDI ROSALIA, C. F. RNLRSL65P43F717J, nata a Morcone (BN) il 3/9/1965, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in San Lorenzo Maggiore (BN) alla Via Santa Maria n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Santo del Foro di Benevento, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo Studio del citato Avvocato in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Municipio n. 135, codice fiscale del procuratore DSNNTN75R10A783T, il quale richiede di ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniodisanto@puntopec.it e/o fax 0824817935

PREMESSO CHE

1) Con Sentenza n. 494/2016, pubblicata in data 28/1/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Quarta Sezione accoglieva la domanda proposta dalla Signora Rinaldi Rosalia per l'annullamento del provvedimento n. 28/2010 emesso da Codesto Ente quale contestazione dell'attività abusiva di cava;

2) con la prefata Sentenza il Tribunale Amministrativo adito condannava *"la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Rosalia Rinaldi, che liquida in*

euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e contributo unificato";

3) la citata Sentenza, munita di formula esecutiva in data 20/4/2016, viene notificata contestualmente al presente atto;

Tanto esposto e premesso la Signora RINALDI ROSALIA, rappresentata ed assistita come in epigrafe

INVITA

La Regione Campania, nella persona del legale rappresentante pro tempore a provvedere, in ottemperanza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel provvedimento sopra citato, ad effettuare, entro il termine di legge, il pagamento in favore della Signora Rinaldi Rosalia delle seguenti somme:

competenze liquidate in Sentenza	Euro 1.500,00
rimborso forfetario spese generali 15%	Euro 225,00
CPA 4% su Euro 1.725,00	Euro 69,00
IVA 22% su Euro 1.794,00	Euro 394,68
Contributo Unificato	Euro 500,00
TOTALE	**Euro 2.688,68**

R.A. 20%

E quindi per un totale di Euro 2.688,68 salvi errori od omissioni.

comp. di R.A. 345,00

Guardia Sanframondi, 29 aprile 2016

Avv. Antonio Di Santo

PROCURA

Avvocato

ANTONIO DI SANTO

Vi nomino mio difensore e procuratore per il presente giudizio e per ogni altro consequenziale, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, niuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, chiamare in garanzia e terzi in causa, rispondere al libero interrogatorio delle parti, procedere all'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti di udienza, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato senza necessità di ulteriore conferma.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Eleggo domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Antonio Di Santo, in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Municipio, n. 135.

Guardia Sanframondi, 17 febbraio 2016

(Firma)

È autentica

Avv. Antonio Di Santo

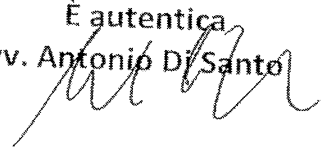

RELATA DI NOTIFICA

In data io sottoscritto addetto all'U.N.E.P. del Tribunale di Benevento ho notificato, su istanza del difensore e della parte, copia con formula esecutiva della Sentenza n. 494/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli e pedissequo atto di invito e significazione con procura in calce, mediante consenga di copia conforme all'originale, affinché ne abbia piena e legale conoscenza, a:

REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede alla Via Santa Lucia n. 81 80132 NAPOLI

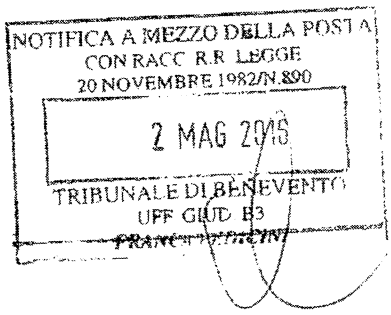

Studio legale
AVV. ANTONIO DI SANTO
Via Municipio, 135 – 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Tel. 0824 864248 – Fax 0824 817935
p.e.c.:avvantoniodisanto@puntopec.it

COPIA

ATTO DI PRECETTO

La Signora RINALDI ROSALIA, C. F. RNLRSL65P43F717J, nata a Morcone (BN) il 3/9/1965, domiciliata in San Lorenzo Maggiore (BN) alla Via Santa Maria n. 57, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di Santo del Foro di Benevento, giusta procura in calce al presente atto, codice fiscale del procuratore DSNNTN75R10A783T, il quale richiede di ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniodisanto@puntopec.it e/o fax 0824817935, elettivamente domiciliata con il medesimo Avvocato in Somma Vesuviana (NA) alla Via Mercato Vecchio n. 84 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Ambrosino

013800
29 SET. 2016

PREMESSO CHE

1) Con Sentenza n. 494/2016, pubblicata in data 28/1/2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli Quarta Sezione accoglieva la domanda proposta dalla Signora Rinaldi Rosalia per l'annullamento del provvedimento n. 28/2010 emesso da Codesto Ente quale contestazione dell'attività abusiva di cava;

2) con la prefata Sentenza il Tribunale Amministrativo adito condannava *"la Regione Campania al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente Rosalia Rinaldi, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e contributo unificato"*;

06 OTT. 2016

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0651148 06/10/2016 10,30
Mitt. : AVV. DI SANTO ANTONIO
Ass. : Avvocatura Regionale

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
03 OTT 2016
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

3) la citata Sentenza, munita di formula esecutiva in data 20/4/2016, veniva notificata in data 4/5/2016 contestualmente ad un atto di invito al pagamento nel termine di legge;

4) il prefato Ente non ha ancora provveduto al pagamento delle somme di cui in sentenza, nonostante il decorso del termine di giorni 120 dalla notifica del titolo esecuivo di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996;

Tanto esposto e premesso la Signora RINALDI ROSALIA, rappresentata ed assistita come in epigrafe,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, di provvedere al pagamento, in favore della Signora Rinaldi Rosalia entro il termine di giorni dieci (10) dalla notifica del presente atto presso il domicilio indicato, con l'avvertimento che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata, delle seguenti somme:

competenze liquidate in Sentenza	Euro 1.500,00
rimborso forfetario spese generali 15%	Euro 225,00
CPA 4% su Euro 1.725,00	Euro 69,00
IVA 22% su Euro 1.794,00	Euro 394,68
Contributo Unificato	Euro 500,00
Spese per copie e notifica titolo esecutivo e precetto	Euro 35,48
TOTALE	Euro 2.724,16

e quindi per un totale complessivo pari ad Euro 2.724,16 (duemilasettecentoventiquattro//16) salvo errori e/o omissioni, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, impregiudicate le successive occorrende.

AVVERTE

La REGIONE CAMPANIA che, ai sensi dell'art. 480, comma 2 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

In ossequio alla vigente normativa si dichiara che il valore del presente procedimento è di **Euro 2.724,16.**

Guardia Sanframondi, 28 settembre 2016

Avv. Antonio Di Santo

PROCURA

Avvocato

ANTONIO DI SANTO

Vi nomino mio difensore e procuratore per il presente giudizio e per ogni altro consequenziale, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, niuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, chiamare in garanzia e terzi in causa, rispondere al libero interrogatorio delle parti, procedere all'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti di udienza, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato senza necessità di ulteriore conferma.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

Eleggo domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Francesco Ambrosino alla Via Mercato Vecchio n. 86 Somma Vesuviana (NA)

Guardia Sanframondi, 17 febbraio 2016

(Firma)

È autentica

Avv. Antonio Di Santo

RELATA DI NOTIFICA

In data , io sott. addetto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di Benevento ho notificato, su istanza del difensore e della parte, l'atto di precetto che precede con procura in calce, mediante consegna di copia conforme all'originale, a:

REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla Via Santa Lucia n. 81 80132 NAPOLI

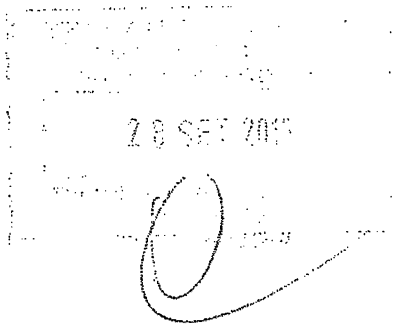

UFFICIO UNICO
ESECUZIONE E NOTIFICHE
Tribunale di Benevento

A.G.

76716246510-7

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

1. Francatura e raccomandazione del piego.
2. Francatura e raccomandazione dell'avviso di ricevimento.

La presente raccomandata deve descriversi sul foglio n. 1-A e deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persone addette alla casa od a servizio del destinatario, purchè trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

REGIONE CAMPANIA
SEDE A PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.
VIA SANTA LUCIA N. 81
(SEDE) NAPOLI

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI: Se il destinatario e le persone alle quali è autorizzata la consegna rifiutano di firmare la ricevuta di ritorno e rifiutano il piego sarà fatta menzione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente con l'annotazione: "Rifiutato dal destinatario - Compiuta giacenza"

ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 50 – 09 - 13

GENIO CIVILE DI BENEVENTO

Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 05_13_2017

Prat. Avv.ra CC 1978/14

Il sottoscritto rag. Cosimo Leggieri, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- Ing. Pasquale Vitale nato a Salerno il 22/09/1965, C.F: VTLPQL65P22H703W;
- elettivamente domiciliato presso l'Avv. Marta Lanzara con studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli, 5;
- Avv. Paola Basso, C.F: BSSPLA68C62F138L, elettivamente domicilato presso l'Avv. Marta Lanzara con studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli, 5;

Oggetto della Spesa:

- Pagamento della somma di € 7.938,00 oltre interessi come richiesti in favore dell'Ing. Pasquale Vitale;
- Spese di giudizio, compenso professionale, I.V.A e C.P.A.

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Decreto ingiuntivo n.1202/2014 del 20/02/2014, R.G. 2445/14, emesso dal Tribunale. di Napoli – XI Sezione Civile;
- Atto di precetto avv. Paola Basso notificato in data 10 maggio 2018.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'Ing. Vitale Pasquale contro la Regione Campania.per il riconoscimento del credito vantato. Tale credito consegue alla stipula, in data 04/09/2012, con la Regione Campania, in persona del Dirigente p.t. del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, di convenzione per l'affidamento, in qualità di esperto, di incarico professionale avente ad oggetto il supporto specialistico al Responsabile del Procedimento della Regione Campania per l'istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori ai sensi della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. di cui al D.D. n.249 del 22/10/2010 di approvazione della "Short List ingegneri/architetti".

Con il suddetto decreto la Regione Campania è stata condannata al pagamento del credito oltre interessi nonché le spese di ingiunzione, compensi professionali, IVA e CPA.
Con ordinativo di pagamento, emesso in data 24/01/2014 e quietanzato in data 11/02/2014, all'Ing. Pasquale Vitale è stata liquidata la somma di € 7.938,00. Residuano, pertanto, le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo e gli interessi che sono dovuti.
Il debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Fattura n. 1 del 20/02/2013 dell'Ing. Pasquale Vitale;
- Decreto ingiuntivo n. 1202/14, emesso, in data 20/02/2014, dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile - e notificato in data 30/03/2014;
- Ordinativo di pagamento del 11/02/2014 emesso dal Servizio Tesoreria della Regione Campania di € 7.938,00 a favore dell'Ing. Pasquale Vitale;
- Atto di precetto avv. Paola Basso notificato in data 10 maggio 2018.

A) In favore dell'Ing. Vitale Pasquale:

A.1 - interessi moratori dal 20/02/2013 al 11/02/2014
(Fattura n. 1 del 20/02/2013 e Ordinativo di pagamento del 11/02/2014)
Decreto Lgs n. 231/2002 TOTALE A €. 662,88

B) Per spese legali

B.1 - interessi moratori dal 20/02/2014 al 09/05/2018 (su onorario come da sentenza)		€	152,86
B.2 - Diritti ed onorario come da sentenza		€	450,00
B.3 – Spese generali (15% su onorario)		€	67,50
B.4 – C.P.A. 4%		€	20,70
B.5 – Compenso fase esec.e precetto		€	200,00
	totale imponibile	€	738,20
B.6 - I.V.A. 22%		€	162,40
B.7 - spese non imponibili		€	186,04
	TOTALE B	€	1.239,50
	TOTALE A + B	**€**	**1.902,38**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

- Decreto ingiuntivo n. 1202/14 emesso, in data 20/02/2014, dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile e notificato in data 31/03/2014;
- Atto di precetto avv. Paola Basso notificato in data 10 maggio 2018.

Allega la seguente documentazione:

- Decreto ingiuntivo n. 1202/14 emesso, in data 20/02/2014, dal Tribunale di Napoli – XI Sezione Civile e notificato in data 31/03/2014;
- ordinativo di pagamento a favore dell'Ing. Pasquale Vitale, emesso in data 24/01/2014 di € 7.938,00 quietanzato in data 11/02/2014;
- Atto di precetto avv. Paola Basso notificato in data 10 maggio 2018.

Il Responsabile del Procedimento
rag. Cosimo Leggieri

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e per l'importo complessivo di **€ 1.902,38**

Benevento, lì

Il Dirigente
dott. geol. Giuseppe Travìa

462

ORIGINALE

24/05/14

CONTR.

AVV. PAOLA BASSO
Con Patrocinio in Cassazione e Magistrature Superiori
Via Vanvitelli n. 74 - Mercato S. Severino (Sa)
Tel e fax 089/879106
indirizzo di posta elettronica avvpaolabasso@pec.ordineforense.salerno.it
elettivamente domiciliata presso studio
Avv. Marta Lanzara, Piazza Vanvitelli 5, NAPOLI

TRIBUNALE DI NAPOLI

Ricorso diretto ad ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

L'Ing. **VITALE Pasquale** - (VTLPQL65P22H703W) nato a Salerno il 22.09.1965 e residente in Mercato San Severino (SA) alla Via G. Amendola n.6, professionista titolare di Partita Iva n. 02885730651- rappresentato e difeso, giusta mandato a margine nel presente atto, dall'Avv. Paola Basso (BSSPLA68C62F138L) - con studio legale sito in Mercato S. Severino (SA) alla Via Vanvitelli n° 74- entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marta Lanzara con studio in Napoli alla Via Piazza Vanvitelli 5. L'Avv. Basso dichiara di poter ricevere le notifiche anche a mezzo fax al n°089/879106 ovvero all'indirizzo di PEC avvpaolabasso@pec.ordineforense.salerno.it

PREMESSO

- - Che il predetto Ing. Vitale, in data 04/09/2012, sottoscriveva con la Regione Campania - nella persona del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento dell'AGC 15 LLPP – una "*Convenzione per affidamento di incarico professionale specialistico per l'espletamento delle attività di particolare complessità*" **(All. A).**

- Che, in particolare, attesa la rilevante quantità di pratiche e della complessa istruttoria di tutte le attività connesse all'applicazione della Legge Regionale 9/83 e smi; atteso che il personale in dotazione all'Ente risultava insufficiente allo svolgimento delle attività di competenza anche in materia di difesa

Avv Paola Basso
Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, Vi nomino e costituisco mio speciale procuratore e difensore, perché mi rappresentiate e difendiate in ogni stato e grado del presente giudizio /procedimento, nella eventuale fase di opposizione e/o nella fase di esecuzione, nonché ove occorra, per qualsiasi motivo costituirsi nel giudizio di appello o far luogo a riassunzione, ed in ogni ulteriore grado, con espressa facoltà di appellare, impugnare e ricorrere e/o rappresentarmi e difendermi dinanzi ai Giudici di Appello. Vi conferisco ogni più ampio potere e facoltà previsti dalla legge perché possiate spiegare domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi ed intervento volontario di conferire e riferire giuramento decisorio, proporre querela di falso, conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domanda e/o atti del giudizio, desistere da ricorsi di fallimento, di riscuotere e quietanzare, di nominare procuratori domiciliatari e delegati, attribuendo loro le stesse facoltà. In qualità di procuratore, a conoscenza dei fatti della causa di cui vi ho reso edotto, Vi delego a rappresentarmi e sostituirmi al libero interrogatorio di cui all'art. 183 c.p.c. ed in ogni altro seguito di invito a comparire innanzi al Giudice. Ritengo sin d'ora rato e fermo il Vs operato. Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 196/2003, delle finalità e modalità del trattamento dei propri dati personali e per l'effetto autorizzo esso procuratore al trattamento degli stessi ai fini della presente procedura. Dichiaro, infine, di eleggere domicilio presso il Vs. studio sito in Mercato San Severino alla via Vanvitelli n° 74

Per autentica
f.to
Avv. Paola Basso

D.I. 1202/14 NON ESECUTIVO

Firmato Da: AUTIERO AGOSTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 8bdf

Avv. Paola Basso Via Vanvitelli, 74 - 84085 MERCATO S. SEVERINO (SA) - tel/fax 089.879.106 - e.mail: avv.paolabasso@yahoo.it

dal rischio sismico, si rendeva necessario e urgente provvedere all'affidamento di "*incarico di supporto specialistico al Responsabile del Procedimento per l'esame dei progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica e/o del rigetto dell'istanza di autorizzazione, ovvero dell'effettuazione del controllo sulla progettazione, di cui alla medesima Legge Regionale e al Regolamento regionale n. 4/2010*" (Cfr. All. A)

- Che il Coordinatore A.G.C. Lavori Pubblici conferiva l'incarico all'Ing. Vitale Pasquale, professionista iscritto nell'elenco denominato "*Short List ingegneri/architetti*", il quale veniva invitato alla stipula della menzionata Convenzione come da comunicazione Prot. n 0633409 del 29.08.12 **(All.B).**

- Che veniva, altresì, specificato che il compenso dell'esperto avrebbe gravato sui fondi di cui al capitolo di spesa 2420 UPB 1.3.10 del Bilancio della Regione Campania – impegno di spesa n. 4569/11 assunto con DD n. 244 del 30/12/11 dell'A.G.C. 15.

- Che, l'art. 2 della suddetta Convezione, individua quale oggetto dell'incarico il supporto specialistico al Responsabile del Procedimento della Regione Campania per l'istruttoria di progetti esecutivi oggetto di denuncia dei lavori ai sensi della L.R. 9/83 e s.m.i; detto supporto era finalizzato al rilascio da parte del competente Settore del Genio Civile, dell'autorizzazione sismica prevista dalla medesima legge regionale o dal rigetto dell'istanza di autorizzazione, ovvero all'effettuazione del controllo sulla progettazione, di cui alle medesima L.R. e al Regolamento Regionale n. 4/2010. In particolare l'esperto aveva il compito di esaminare i progetti esecutivi assegnati.

- che **l'art. 4 della Convenzione, DETERMINA IL CORRISPETTIVO per DETTE PRESTAZIONI IN €.250,00 (duecentocinquanta/00)** per ogni progetto, al netto IVA e al Lordo IRPEF. Detto pagamento sarebbe dovuto avvenire in un'unica soluzione. Nello stesso articolo si precisa altresì che "*Le*

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

spese per i pagamenti trovano copertura sui fondi appostati nel capitolo di spesa 2420 UPB 1.3.10 del Bilancio Della Regione Campania del quale è responsabile il coordinatore dell'AGC Lavori Pubblici opere Pubbliche".

- Che l'Ing. Vitale, nei tempi e modalità prescritte, svolgeva la propria l'incarico professionale conferitogli.

- Che, infatti, detto professionista, in data 24.09.12 consegnava istruite le pratiche ricevute il 4/09/12:**1)** n. 588824 del 31.07.12 per Polito Emilio e Iorio Rosaria, Comune di Calvi; **2)** n. 592257 dell'01.08.12 per Di Carlo Filippo, Comune di Solopaca; **3)** n. 521647 del 06.07.12 per Ferramenta Circelli, Comune di San Bartolomeo in Galdo; **4)** n. 529681 del 10.07.12 per Matera Vincenzo, Comune di Airola.

- Che in data 09/10/12 l'Ing. Vitale consegnava istruite le pratiche ricevute il 24.09.12: **5)** n. 601022/12 per Amm.ne Comunale, Comune di San Lorenzo Maggiore; **6)** n.601710/12 per Bianco Giuseppe, Comune di Benevento; **7)** n. 610319/12 per Amm.ne Comunale, Comune di Faicchio; **8)** n. 640650/12 per Esposito Vittorio, Comune di Apollosa. **9)** n. 623931 del 21.08.12 per Snam Rete Gas, Comune di Melizzano; **10)** n. 624794 del 22.08.12 per Fuccio Francesca, Comune di Airola; **11)** n. 631251 del 28.08.12 per Cocca Teofilo Comune di Circello; **12)** n. 640408 del 31.08.12 per New Tech Service srl, Comune di Reino; **13)** n. 646272 del 04.09.12 per Camm. Soc. Coop. Comune di Molinara; **14)** n. 647707 del 04.09.12 per Amm.ne Prov.le Benevento, Comune di Benevento, come da allegata attestazione di consegna **(All. C).**

- Che in data 05/11/12, l'Ing. Vitale consegnava istruite le pratiche ricevute il 09.10.12: 15) 717918 del 2.10.12 per Genito Fabio, Comune di Apice. 16) 718311 del 2.10.12 per Romano Teresa , Comune di Torre Cuso. 17) 698154 del 25.09.12 per 'Agostino Giuseppe, Comune di S.Angelo a Cupolo. 18) 729359 del 05.10.12 per Nardone Ennio, Comune di S. Giorgio del Sannio, **come da allegata attestazione (All. D).**

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

- Che in data 26/11/12, l'Ing. Vitale consegnava istruite le pratiche ricevute il 05.11.12: **19)** n. 747203/12 per Ielardi Maria Antonietta, Comune di S. Marco dei Cavoti; **20)** n. 747742/12 per Amm.ne Com.le, Comune S. Marco dei Cavoti. **21)** n. 753891/12 per BIG srl, Comune di S. Giorgio del Sannio. **22)** 758528/12 per Romano Pasquale, Comune di Amorosi. **23)** 765388/12 per Amm.ne Prov.le Comune Solopaca. **24)** 747975/12 per Mega Solare srl, Comune di Pago Veiano. **25)** n. 786125/12 per De Paola – Aversano, Comune di S. Angelo a Cupolo, **come da allegata attestazione (All.E).**

- Che in data 20/12/12, l'Ing. Vitale consegnava istruite le pratiche ricevute il 26.11.12: **26)** 833108/12 per Nokia Siemens Networks Italia spa, Comune di Montesarchio **27)** 833396/12 per Amm.ne Comunale , Comune di Morcone. **28)** 836883/12 per Etra snc di Villano Sabrina, Comune di Apice. **29)** 846190/12 per Petroccia Carmine , Comune di Paduli. **30)** 846661/12 per Perrotta Caterina, Comune di Puglianello, come da allegata attestazione **(All. F)**.

- Che, evaso l'incarico ricevuto (precisamente **30 PRATICHE CIASCUNA per L'IMPORTO di €.250,00, al NETTO di ACCESSORI**), l'istante emetteva **fattura** n. 1 del 20.02.13 di €. 7.938,00 **(All. 1).**

- Che all'art. 11 della medesima Convenzione, le parti fissano la **competenza del Foro di Napoli.**

- Che, risultati vani i solleciti verbali, l'istante a mezzo racc. a. r. del 3/09/13 diffidava il debitore al pagamento di quanto dovuto **(All. G, G1).**

- Che l'Ente debitore, con missiva del 01.10.13 Prot. 2013 0673716 – **riconoscendo il proprio debito**- comunicava di aver predisposto il provvedimento di liquidazione delle prestazioni di consulenza **(All. H).**

- Che, pertanto, la Regione Campania è debitrice nei confronti dell'Ing. Vitale di €. 7.938,00 oltre interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 dalla scadenza all'effettivo saldo.

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

- Che nonostante i solleciti di pagamento, a tutt'oggi la Regione Campania non ha provveduto alla corresponsione di quanto dovuto

- Che, visto il riconoscimento del debito effettuato da parte della Regione Campania (cfr. comunicazione del 01.10.13), ricorrono le condizioni affinché il decreto sia munito di provvisoria esecutività a norma dell'art. 642, II co, c.p.c.

Tanto ciò premesso, l'Ing. Vitale Pasquale, ut supra rappresentato e domiciliato,

- atteso che il credito posto a fondamento del presente ricorso è liquido, esigibile e fondato su prova scritta;

- atteso la sussistenza anche della missiva avente pieno valore di ricognizione del debito;

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale Voglia, visti gli artt. 633 ss. c.p.c. e l'art. 642 comma 2 c.p.c., Voglia ingiungere alla Regione Campania (Cod. fisc. 80011990639 P.IVA: 03516070632), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore, On. Stefano Caldoro,* con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.° 81, di pagare immediatamente favore dell'Ing. Vitale Pasquale come sopra rappresentato, difeso e domiciliato- **la somma di €. 7.938,00 OLTRE INTERESSI MORATORI, di cui al D.lgs. 231/2002**, dalla scadenza all'effettivo saldo ed oltre spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende da liquidarsi secondo Decreto n.140/12.

Autorizzando, inoltre, la provvisoria esecuzione del decreto e fissando il termine di quaranta giorni dalla notifica ai soli effetti dell'eventuale opposizione.

La sottoscritta Avv. Paola Basso, ai sensi del D.P.R. 30/05/02 n°115, dichiara che il valore del presente procedimento – vertente in materia di ingiunzione di pagamento - ammonta ad €. 7.938,00 e il contributo unificato ascende ad €. 103,00, oltre alla marca da €.8,00.

Si offrono in produzione:

Firmato Da: AUTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bdf

Fattura autenticata (All.1);

Convenzione (All. A);

Missiva per stipula convenzione del 29.08.12 (All. B);

Atti di trasmissione e ricezione delle pratiche istruite del: 09/10/12 (All. C); del 05/11/12 (All.D); del 26/11/12 (All.E); del 19/12/12 (All.F);

Diffida di pagamento del 03/09/13 con cartolina e ricevuta (All.G-G1);

Missiva del 1/10/13 con cui la Regione RICONOSCE IL PROPRIO DEBITO (All. H).

Mercato S. Severino, lì 30 Gennaio 2014

Avv. Paola Basso
(Avv. Paola Basso)

TRIBUNALE DI NAPOLI
RUOLO GENERALE CIVILE
CONTRIBUTO CONGRUO
Depositato in Cancelleria il:
Oggi 31 GEN 2014
Il Cancelliere
N° Si assegna la causa indicata in oggetto
Il Presidente

D.I. 1202/14

TRIBUNALE DI NAPOLI

XI sezione civile

Il Giudice dr.ssa Valentina Valletta,

Letto il ricorso che precede;

ritenuta la propria competenza;

ritenuto il credito giustificato dai documenti prodotti ;

visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

a...Regione Campania, in persona del Presidente p.t.r.....

.....

.....

.....

di pagare nel termine di giorni **quaranta** dalla notifica del presente decreto in favore del..... ricorrente.....per la causale di cui in ricorso, la somma di euro.....7.938,00.....oltre interessi...come in ricorso;.....

.....

e le spese della procedura che si liquidano in €.111,00.....per spese, €.450,00..... per compensi professionali , oltre IVA, CPA se documentati.

Avverte il.. debitore.. che potr.à... fare opposizione nel termine di giorni **quaranta** dalla notifica del presente decreto innanzi questo Tribunale e che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli, 20.2.14

IL GIUDICE

Dr.ssa Valentina Valletta

V. Valletta

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 FEB. 2014
IL CANCELLIERE

Firmato Da: ALTIERO ASSUNTA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 3bbf

Richiesta 4019 del 10/03/2014

Decreto Ingiuntivo N. 1202/14

La presente copia composta di n. 7 fogli è conforme all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. BASSO

Napoli li, 18/03/2014

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Cancelliere
Aldo Di Marco

Esatte Marche per € 24,80
per N. 2 Copie

AVV. PAOLA BASSO
Con Patrocinio in Cassazione e Magistrature Superiori
Via Vanvitelli n. 74 - Mercato S. Severino (Sa)
Tel e fax 089/879106
indirizzo di posta elettronica avvpaolabasso@pec.ordineforense.salerno.it
elettivamente domiciliata presso studio
Avv. Marta Lanzara, Piazza Vanvitelli 5, NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Paola Basso, nella qualità di procuratore agli atti costituito dell'Ing. Pasquale Vitale, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'UNEP del Tribunale di Napoli, ho notificato per legale scienza e a tutti gli effetti di legge , copia del suesteso atto a:

Regione Campania (Cod. fisc. 80011990639 P.IVA: 03516070632), in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante *pro-tempore, On. Stefano Caldoro,* con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.° 81, e ciò :

Pascone Maria Fortuna
31 MAR 2014

TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DELLA LEGGE

dic SET.

Visto il decreto di esecutorietà depositato in data 29 NOV. 2014 Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo. al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli 15 DIC. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Roberto Longobardi

SERVIZIO DI TESORERIA
DELLA REGIONE CAMPANIA
gestito in contitolarietà
dal Banco di Napoli
e dalla Banca Nazionale del Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

Regione a Statuto ordinario della Campania

Esercizio finanziario 2014

<O R D I N A T I V O D I P A G A M E N T O>

ESTREMI:

In conto	RESIDUO 2011
Numero del presente titolo	1179
Data di emissione	24/01/2014
Capitolo di riferimento	2420/2011
Capitolo di cassa	2420/2014
	Cod. Siope ->1348<-

SITUAZIONE CAPITOLO 2420/2014

< R E S I D U O >		< C A S S A >	
(1) Stanziamento	858.745,37	(1) Stanziamento	1.932.340,05
(2) Impegni/Accertam	468.393,14	(2) Titoli ordinati	468.393,14
(3) Differenza (1 - 2)	390.352,23	(3) Differenza (1 - 2)	1.463.946,91
(4) Importo presente	9.438,00	(4) Importo presente titolo	9.438,00
(5) Differenza (3 - 4)	380.914,23	(5) Differenza (3 - 4)	1.454.508,91

CAUSALE

SALDO FATT. N 1 / 20.02.13- COMPENSO SUPPORTO SPECIALISTICO ISTRUTTORIA PROG.ESECUTIVI L.R. 9/83- DGR N. 1897/22.12.09- SHORT LIST ING./ARCH.- DD. NN. 16/19.3.1i- 249/22 0.10- 244/30.12.11- 3 / 14.11.13- 1/15.1.14-.

CONTO TESORERIA

TIT.->1 MIS.PR .>0901 MACRO.>103 COD.UE>4 COFOG>05.3 PIANO>1.03.03.02.000

C R E D I T O R E : (N.187231)

VITALE PASQUA Nato a SALERNO il 22/09/1965
C.F. VTLPQL6 2H703W
VIA G. AMENDO , 6, MERCATO S.SEVERINO

E S T R E M I R E V E R S A L I :

DATA	NUMERO /AAAA	TRIB	IMPORTO
24/01/2014	190/2014	1040	1.500,00

T O T A L E R E V 1.500,00 L O R D O : 9.438,00

IL TESO E REGIONALE PROVVEDERA' :

A < R A T T E N E R E > ..... EURO 1.500,00

A < P A G A R E > ..... EURO 7.938,00

#EURO-SETTEM ANOVECENTOTRENTOTTO/ZEROCENTESIMI#

MEDIANTE A ITAMENTO SUL C/C BANCARIO
IBAN: IT41 3076 2400 0000 1073 067 BIC: SWIFT:

11 FEB. 2014
Effettuato con la [illegible]
IL TE[illegible]

VISTO C[illegible]

IL TESORIERE

Per copia conforme all'originale
IL FUNZIONARIO
Nunzia Russo
Data 16/04/2014

IL DIRIGENTE

SETTRP[illegible]/01/2014-1

STUDIO TECNICO
Dott. Ing. PASQUALE VITALE
Corso Diaz, 130/3
MERCATO S. SEVERINO (SA)

Partita IVA: 0288573 065 1
Cod. Fisc.: VTL PQL 63T23 E703W

FATTURA n. 01/2013

Data 20/02/2013

SPETT.LE SETTORE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO - VIA TRAIANO, 42
BENEVENTO

PARTITA IVA 80011590639

PRESTAZIONI E OPERE DOCUMENTATE	SPESE €	CORRISPETTIVI €
ONORARI E SPESE CON LA DA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 04/09/2012		7500,00
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA		
TALE		7500,00

REGIONE CAMPANIA
ot. 2013. 0128330 20/02/2013 10,44
tente : VITALE ING. PASQUALE
gnatario : Settore prov.le del Genio Civile - Benevento -
ssifica : 15.1.19. Fascicolo : 5 del 2010

C. CASSA 4 %		300,00
IVA 21 %		1638,00
SPESE SOSTENUTE, NON IMPONIBILE O ESENTE ART.		
TOTALE FATTURA €		

IMPONIBILE	IVA 21 %	RITENUTA D'ACCONTO	SPESE SOSTENUTE	SOMMA PAGATA
7800,00	+ 1638	- 1500	+	= 7938,00

LA RITENUTA D'ACCONTO _____
E' STATA / SARA' VERSATA _____
A MEZZO _____

TIMBRO E FIRMA

DATA UFFICIO - Cod. 1234 Ric.

PANFRA ART. 496 C

€ Utilizzare il retino per i centesimi di Euro.

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0351888 01/06/2018 10,41
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr. i ...
Classifica : 4.

DG 50-09-00
DG per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50-09-13
DG per il Governo del Territorio, LL.PP
e Protezione Civile
UOD Genio Civile di Benevento
Presidio protezione Civile
Via Traiano, 42
BENEVENTO

Prat. C.C.1978/2014 Giudizio promosso da Vitale Pasquale c/Regione Campania
Oggetto: Trasmissione dell'Atto di precetto su Decreto Ingiuntivo esecutivo n 1202/2014 emesso dal Tribunale di Napoli

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette l'unito atto di precetto. Voglia codesto Genio Civile verificare l'esatto ammontare degli interessi richiesti.

IL DIRIGENTE UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

SC/sc

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

CC 1978/14
Ric Parente
05

Copia

AVV. PAOLA BASSO
Con Patrocinio In Cassazione e Magistrature Superiori
Via Vanvitelli N.74 Mercato S. Severino (SA)
Tel. e fax 089.879106
PEC *avvpaolabasso@pec.ordineforense.salerno.it*
Elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'Avv. Marta Lanzara, Piazza Vanvitelli 5, Napoli

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
25 MAG 2018
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di precetto

L'Ing.**VITALE Pasquale** (VTLPQL65P22H703W) nato a Salerno il 22.09.1965 e residente in Mercato S. Severino (SA) alla Via G. Amendola n.6 – titolare di P.I. n.02885730651- rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n. 1202/14 dall'Avv. Paola Basso (BSSPLA68C62F138L) – con studio legale sito in Mercato S. Severino alla Via Vanvitelli n.74 – entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Marta Lanzara con studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli, 5. L'Avv. Basso dichiara di poter ricevere le comunicazioni anche a mezzo fax al n. 089.879106 o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata *avvpaolabasso@pec.ordineforense.salerno.it*

PREMESSO

- Che, l'Ing. Vitale, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 1/13 emessa nei confronti della Regione Campania, in data 31 Gennaio 2014, depositava presso il Tribunale di Napoli, ricorso RG 2445/14, diretto ad ottenere D.I.

- Che, in data 20.02.14, il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dr.ssa Valentina Valletta, emetteva D.I. n°1202/14, con cui si ingiungeva alla Regione Campania, di pagare in favore del ricorrente **€ 7.938,00 per sorta capitale (come da fattura n.01 del 20.02.13), oltre interessi ex D.L.vo n. 231/02, nonché le spese legali liquidate in €.111,00 ed €. 450,00 per compensi, oltre IVA e CPA.**

- Che, il suddetto d.i, regolarmente notificato in data 31/03/14, non veniva opposto e, in data 15/12/14, veniva munito di apposita formula esecutiva.

- Che, intanto, la parte debitrice, nelle more, **provvedeva al pagamento della sola sorta capitale** di €.7.938,00 (fattura n.01/13), **ma non al pagamento degli interessi di mora maturati, delle spese e compensi liquidati dal Giudice nel D.I.**

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0342777 29/05/2018 11,51
Mitt. : GP NA E TRIB NA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1. Fascicolo : 4 del 2017

28 MAG 2018

- Che, in data 03/11/17, il medesimo D.I. n°1202/14, munito di formula esecutiva, veniva regolarmente rinotificato alla Regione Campania.

- Che è infruttuosamente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, così come disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 669/1996 e successive modifiche e integrazioni.

- Che, ad oggi, la Regione Campania, in virtù del detto D.I., risulta ancora debitrice: degli interessi maturati dalla fattura al pagamento della stessa; delle spese e compenso professionale, oltre accessori liquidati in D.I., nonché degli interessi maturati sulle spese e compensi liquidati dal giudice, oltre spese di registrazione del decreto ingiuntivo e altre occorrenti.

Tanto ciò premesso l'Ing. Vitale Pasquale, ut sopra generalizzato, rappresentato e difeso,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania (C.F. 80011990639 P.I: 03516070632), con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante p.t., On. Vincenzo De Luca, di dare e pagare in favore del predetto precettante, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

- Interessi maturati dalla fattura al pagamento della stessa	€. 666,47
- Compenso liquidato dal Giudice	€. 450,00
- Interessi su compenso liquidato in decreto	€. 152,86
- Compenso per attività della fase esecutiva e per precetto	€. 200,00
- Spese esenti liquidate dal Giudice	€. 111,00
- Spese esenti fase esecutiva	€. 75,04
Totale	***€. 1.655,37***

Relata di notifica

Ad istanza dell'Avv. Paola Basso nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P del Tribunale di Nocera Inferiore, ho notificato, per legale scienza e ad ogni effetto di legge, copia del su esteso atto di precetto a:

- **Regione Campania** (C.F.80011990639; P.I: 03516070632), in persona del suo Presidente e Legale rappresentante p.t., On.Vincenzo De Luca, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n.81.

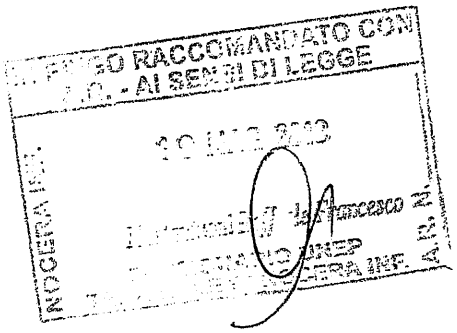

Quindi si intima e precetta la **somma di €.1.655,37** (di cui €. 666,47 per interessi maturati dalla fattura al pagamento; €.450,00 per compenso professionale liquidato in decreto; €. 152,86 per interessi su compenso liquidato in d.i; €.111,00 per spese liquidate in d.i.; €. 75,04 per spese successive; €. 200,00 per compenso precetto) oltre accessori come per legge, oltre spese di notifica del presente atto, di registrazione del d.i. ed ulteriori interessi a maturarsi fino al soddisfo, salvo errori e/o omissioni.

Con avvertimento all'Ente precettato che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. Con espresso avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di gg. 10 dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Mercato S. Severino, lì 8 Maggio 2018

Avv. Paola Basso

(Avv. Paola Basso)

ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 50 – 09 - 13

GENIO CIVILE DI BENEVENTO

Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 08_13_2017

Pratica CC 225/2016

Il sottoscritto rag. Cosimo Leggieri, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

Sig.ra Albanese Fiorentina Maria Cristina C.F. LBNFNT54E55A328L residente in Apice (BN) al Viale dell'Umanità n. 5;

Oggetto della Spesa:

Pagamento spese di giudizio;

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza n. 16370/27/16, depositata il 10/10/2016, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. R.G.R. n. 6766/16.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del giudizio intrapreso dalla Sig.ra Albanese Fiorentina Maria Cristina nei confronti della Regione Campania, in relazione alla richiesta di pagamento oneri e contributi ai sensi della L.R. 54/1985, L.R. 12/2005. L.R. 1/2008 nonché della direttiva del Settore Cave n. 382783 del 13/05/2011, per ivi sentirla condannare alla compensazione di spese di giudizio oltre la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale – Sezione ventesima – n. 16370/2016, depositata in data 10/10/2016;

- In favore della Sig.ra Albanese Fiorentina Maria Cristina:

  Spese di giudizio € 1.000,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
- Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale – Sezione ventesima – n. 16370/2016 depositata in data 10/10/2016.

b. - a tutt'oggi, non si è provveduto alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 16370/2016.

Allega la seguente documentazione:
1. Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 16370/2016.

Il Responsabile del Procedimento
rag. Cosimo Leggieri

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e per l'importo complessivo di **€. 1.000,00**.

Benevento, lì

Il Dirigente
dott. geol. Giuseppe Travìa

ALLEGATO C

BG 2018/2020 -Variazione ai sensi dell'art. 51 co. 2 lettera f) del D.Lgs. 118/2011 e dell' art. 11 comma 4 lettera a) del Regolamento di Contabilità regionale n. 5 del 07/06/2018

Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria	Cap Entrata	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap Spesa	Var Competenza	Var Cassa
2018					20	1	1	110	1026	**-€ 1.284.027,69**	**-€ 1.284.027,69**
TOTALE titolo				Totale Missione	**-€ 1.284.027,69**						
	TOTALE tipologia			Totale Programma		**-€ 1.284.027,69**					
				Totale Titolo			**-€ 1.284.027,69**				

Esercizio	Titolo	Tipologia	Categoria	Cap Entrata	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Cap Spesa	Var Competenza	Var Cassa
2018					8	1	1	110	182	**€ 1.202.672,66**	**€ 1.202.672,66**
2018					8	1	1	107	183	**€ 68.437,31**	**€ 68.437,31**
2018					8	1	1	103	185	**€ 12.807,72**	**€ 12.807,72**
2018					8	1	1	102	191	**€ 110,00**	**€ 110,00**
TOTALE titolo				Totale Missione	**€ 1.284.027,69**					**€ 1.284.027,69**	**€ 1.284.027,69**
	TOTALE tipologia			Totale Programma		**€ 1.284.027,69**					
				Totale Titolo			**€ 1.284.027,69**				

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
n.8_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 1073/13

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Comune di Rofrano (SA) (C.F.00534600655).

Oggetto della spesa: Spese in esecuzione della sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

1. La Regione Campania con decreto n. 924 del 25/08/2008, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento, assommante ad € 2.649,66 annui pari ad € 1.324,83 semestrali (mutuo posizione n. 4495495 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di completamento parcheggio in località Macchia);
2. La Regione Campania con decreto n. 79 del 04/02/2009, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento, assommante ad € 2.331,44 annui pari ad € 1.165,72 semestrali (mutuo posizione n. 45109721 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di ristrutturazione fabbricato in via A. Coviello);
3. La Regione Campania con decreto n. 1140 del 26/05/2009, concedeva al comune di Rofrano (SA) contributo ventennale di finanziamento, assommante ad € 8.010,92 annui pari ad € 4.005,46 semestrali (mutuo posizione n. 4505698 contratto con la Cassa DD. PP. per i lavori di sistemazione della strada del campo sportivo comunale);
4. che il Comune di di Rofrano (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n.5 presso e nello studio dell' Avv. Domenico Pizzillo, rappresentato e difeso dallo stesso, in virtù di procura ed in forza di Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01/10/2012, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss. c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di euro 12.992,02, relativa all' annualità 2010, dei decreti di concessione n. 924 del 25/08/2008- pos. mutuo 4495495, n. 79 del 04/02/2009- pos. mutuo 45109721, n. 1140 del 26/05/2009- pos. mutuo 4505698, oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del procedimento;

5. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione;
6. che con nota prot. 2013 0175032 del 11/03/2013, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale ,ha trasmesso all'Area 15 (oggi DG 50.09), il Decreto Ingiuntivo n.531/13 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/01/2013 ad istanza del Comune di Rofrano (SA), nei limiti della somma di € 12.992,02, oltre interessi legali dal 23/09/2011 fino al soddisfo, nonché le spese della procedura che si liquidano in € 111,00 per spese ed € 450,00 per compenso , oltre il rimborso per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7. che il Decreto Ingiuntivo è stato notificato alla Regione Campania nella persona del Presidente Legale Rappresentante p.t. in data 06/02/2013;
8. che a seguito della nota prot. 262976 del 10/04/2017 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale 60 01 00 01, la scrivente con nota prot. 0272393 del 12/04/2017 ha comunicato che con il DD 39 del 25/11/2013-mandato n. 14410 del 11/12/2013 si è provveduto alla liquidazione della sorta capitale pari ad euro 12.992,02, relativa all' annualità 2010, dei decreti di concessione in argomento;
9. che con nota prot. 2017 0423120 del 19/06/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01 ha trasmesso alla DG 50 09 07, la sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania;
10. che la sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania:

10.1 revoca il decreto ingiuntivo 531/13 e condanna la Regione Campania al pagamento in favore del Comune di Rofrano (SA) della somma di € 690,00, oltre spese del procedimento monitorio pari ad € 111,00 per spese ed € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

10.2 condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore del Comune di Rofrano (SA), delle spese di giudizio, che si liquidano in € 50,00 per spese ed € 1.610,00 per compensi professionali,oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;

11. che con nota prot. 0608630 del 15/09/2017 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale 60 01 00 01 ha trasmesso alla DG 50 09 07, la sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania, munita di formula esecutiva;
12. che il debito complessivamente pari ad € 3.856,78, di cui € 3.166,78 per spese legali ed € 690,00 per interessi legali a favore del Comune di Rofrano (SA), in esecuzione della sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal Comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:

a. Decreto Dirigenziale n. 924 del 25/08/2008;
b. Decreto Dirigenziale n. 79 del 04/02/2009;
c. Decreto Dirigenziale n. 1140 del 26/05/2009;
d. Decreto Ingiuntivo n.531/13 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/01/2013 ad istanza del Comune di Rofrano (SA) ;
e. Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli e pronunciata nel giudizio promosso dal Comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.

TOTALE DEBITO: € 3.856,78 (tremilaottocentocinquantasei/78), a seguito della sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli e pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania e di seguito specificato:

Beneficiari	C.F.	Spese legali Cap. 182	Interessi Cap. 183	Totale debito fuori bilancio
Comune di Rofrano (SA)	00534600655	€ 3.166,78	€ 690,00	
Totale debito fuori bilancio				€ 3.856,78

Spese legali con attribuzione al Comune su Sentenza 6247_17

compenso professionale	€ 1.610,00
spese generali	€ 241,50
TOTALE	€ 1.851,50
4% CPA	€ 74,06
Totale imponibile	€ 1.925,56
IVA 22%	€ 423,62
Spese esenti	€ 50,00
TOTALE SPESE LEGALI	€ 2.399,18

Spese legali con attribuzione al Comune su Sentenza 6247_17

compenso professionale	€450,00
spese generali	€67,50
TOTALE	€517,50
4% CPA	€20,70
Totale imponibile	€538,20
IVA 22%	€118,40
Spese esenti	€111,00
TOTALE SPESE LEGALI	€767,60

Spese legali Comune	€ 3.166,78
Interessi legali Comune	€ 690,00
totale debito fuori bilancio	€ 3.856,78

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A TTE S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.
2. Il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii, per l'importo complessivo di € 3.856,78 (tremilaottocentocinquantasei/78).

Si allega la seguente documentazione:

1. Decreto Ingiuntivo n.531/13 emesso dal Tribunale di Napoli il 24/01/2013 ad istanza del Comune di Rofrano (SA) e successivo atto di precetto e pignoramento;
2. Sentenza n. 6247/17 emessa dal Tribunale di Napoli pronunciata nel giudizio promosso dal comune di Rofrano (SA) c/Regione Campania.

Napoli,16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

Area 15 AGC Lavori Pubblici,Opere Pubbliche,Attuazione,Espropriazione
Settore 02 –Comitato Tecnico Regionale
VIA DE GASPERI,28

80133 - N A P O L I -

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013 0175032 11/03/2013
Mittente : Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario : Comitato Tecnico Regionale
Classifica : 4.1.1.

N. Pratica: **C.C.1073/13**

Oggetto: Trasmissione copia ricorso per decreto ingiuntivo n.531/13 notificato ad istanza del Comune di Rofrano innanzi al Tribunale di Napoli

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del ricorso per decreto ingiuntivo n.531/13 emesso dal tribunale di Napoli ad istanza del ricorrente di cui all'oggetto, affinché codesto Spett.le Settore possa far pervenire a questa Avvocatura, nel più breve tempo possibile una relazione istruttoria ed ogni necessaria documentazione dalla quale si evincano elementi utili ai fini di una eventuale opposizione, tenuto conto che i tempi scadono il 16/03/2013 p.v..

In mancanza di riscontro non si potrà presentare idonea opposizione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Elisabetta Balletta DA– tel. 081/7963535

R.G. 35395/12 1073/2013 D.I. Rd. 351/13

4127

STUDIO LEGALE PIZZILLO

via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

PROCURA SPECIALE
Avv. DOMENICO PIZZILLO

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel procedimento instaurato con il presente atto, conferendoVi ogni facoltà di legge.In particolare, Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nella proposizione di domande riconvenzionali, nelle domande di chiamate in causa e/o in garanzia di terzi, in tutti i giudizi di opposizione, in ogni fase delle procedure concorsuali e di quelle esecutive.
Espressamente Vi conferiamo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli nel ns/ interesse e nel ns/ nome..
Potrete nominare avvocati e procuratori, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi e/o in Vs/ sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti. Il presente mandato viene, altresì, espressamente conferito per ogni grado del giudizio, sia di cognizione che di esecuzione.
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati neutri e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 sollevandoVi da ogni responsabilità a riguardo.
Riteniamo per rato e fermo il Vs/operato, ed eleggiamo domicilio nel Vostro studio sito in Napoli alla via Cesario Console n.3

Li, 19-11-2012

Il Sindaco
Antonio Viterale

PER AUTENTICA

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Il Comune di Rofrano, in persona del Sindaco p.t., Antonio Viterale, con sede presso la Casa Municipale, P.I. 00534600655 rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Pizzillo (PZZDNC63B18F839G - fax 0812471231 - avvdomenicopizzillo@puntopec.it) in virtù di procura a margine del presente atto, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Cesario Console n. 3 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Pizzillo;

premesso che

la Regione Campania con decreto n. 924 del 25.8.2008, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.649,66 annui e 1.324,83 semestrali (mutuo posizione n. 4495495 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di completamento parcheggio in località Macchia), con decreto n. 79 del 4.2.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 2.331,44 annui e 1.165.72 semestrali (mutuo posizione n. 4509721 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di ristrutturazione fabbricato in via A. Coviello) e con decreto n. 1140 del 26.5.2009, concedeva al Comune di Rofrano contributo ventennale di finanziamento assommante ad € 8.010,92 annui e 4.005,46 semestrali (mutuo posizione n.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
1957 - 6 FEB 2013
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

4505698 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di sistemazione della strada del campo sportivo comunale);

tali decreti dirigenziali, che si allegano in copia conforme nel proprio fascicolo di parte, prevedono che l'accredito delle somme concesse debba avvenire previa presentazione della quietanza di pagamento;

in data 1.7.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.656,64 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti compresa la prima semestralità di € 1.324,83 del mutuo posizione n. 4495495, di € 1.165,72 del mutuo posizione n. 4509721 e di € 4.005,46 del mutuo posizione n. 4505698 ed in data 31.12.2010 il Comune di Rofrano ha corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti ed al MEF la somma complessiva di € 163.655,99 a pagamento della rate di ammortamento di tutti i mutui contratti comprese le seconde semestralità di € 1.324,83 del mutuo posizione n. 4495495, di € 1.165,72 del mutuo posizione n. 4509721 e di € 4.005,46 del mutuo posizione n. 4505698 come dimostra la documentazione allegata alle richieste di pagamento inviate dall'ente ricorrente alla Regione Campania senza esito alcuno in data 21.5.2010 ed in data 12.9.2011;

in data 18.10.2012 il Comune di Rofrano inviava nuovamente tutte le quietanze di pagamento senza che la Regione provvedesse al pagamento di quanto dovuto;

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

pur avendo il Comune di Rofrano adempiuto a tutte le formalità per ottenere il rimborso delle quote di ammortamento pagate, ad oggi la Regione Campania non ha provveduto alle corresponsione delle stesse, causando un notevole danno all'ente ricorrente il quale, come dimostra l'attestazione del servizio tesoreria, si trova in notevoli difficoltà economiche a causa di tali anticipazioni.

è necessario, quindi, ricorrere all'autorità giudiziaria alla quale chiedere l'emissione di un provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo ai sensi del secondo comma dell'articolo 642 c.p.c. in quanto l'ente ricorrente produce documentazione sottoscritta dai dirigenti della Regione Campania, comprovante il diritto fatto valere sia sotto il profilo dell'*an* sia sotto il profilo del *quantum debeatur*. Inoltre è evidente che sussiste pericolo di grave pregiudizio nel ritardo in quanto il Comune di Rofrano rischia lo stato di dissesto qualora dovessero essere rispettati i tempi processuali di tale procedimento per cui si chiede sin d'ora la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi del terzo comma dell'articolo 642 c.p.c..

Questo stesso Tribunale nel 2012 su richiesta analoga del Comune di Tortorella nei confronti della Regione Campania emetteva i decreti ingiuntivi n. 2957 (di cui si allega copia), 2959, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968 e 2969 tutti provvisoriamente esecutivi per cui si insiste nella richiesta

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

non solo perché fondata ma anche per garantire uniformità di giudizio nell'ambito della stessa autorità giudiziaria adita.

Tanto premesso, il sottoscritto, nella qualità,

CHIEDE

che la S.V.Ill. voglia emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, con concessione del termine di quaranta giorni ai soli fini dell'opposizione, nei confronti della Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, in favore del Comune di Rofrano, in persona del legale rappresentante p.t., per l'importo di € 12.992,02 oltre interessi legali dalle singole scadenze semestrali all'effettivo soddisfo ed alle spese e competenze del presente procedimento.

Il valore del presente giudizio è di Euro 12.992,02 ed il contributo è pari ad Euro 103,00.

Si depositano in Cancelleria nel proprio fascicolo di parte i seguenti documenti:

1) copia conforme deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 1.10.2012;
2) copia conforme delle delegazioni di pagamento;
3) copia decreti dirigenziali n. 924 del 25.8.2008, n. 79 del 4.2.2009, 1140 del 26.05.2009;
4) copia avviso di pagamento della CCDDPP della prima rata in scadenza del 30.6.2010;
5) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 397, 398,

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

STUDIO LEGALE PIZZILLO
via Cesario Console n. 3 80132 NAPOLI TEL. 081.7647272 Fax 081.2471231
via Luigi Pirandello, 18 - 82100 BENEVENTO - Tel. 0824.310425
via Santa Maria n.10 - 83037 MONTECALVO IRPINO (AV)

399, 400, 401, 402 tutti del 21.6.2010;

6) copia avviso di pagamento della CCDDPP della seconda rata in scadenza 31.12.2010;
7) copia autentica dei mandati di pagamento nn. 871, 872, 873, 874, 875, 876 tutti del 16.12.2010;
8) copia autentica richieste pagamento del Comune di Rofrano nei confronti della Regione Campania del 21.5.2010,12.9.2011 e del 18.10.2012;
9) copia decreto ingiuntivo n. 2957/2012 emesso dal Tribunale di Napoli;
10) originale attestato del responsabile del servizio di tesoreria del Comune di Rofrano;
11) informativa mediazione.

Napoli, 19.11.2012 Avv. Domenico Pizzillo

Firmato Da: DOMENICO PIZZILLO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1013b4

n. 35395/2012 r.g.a.c.

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione X

IL GIUDICE Dr.ssa Barbara Gargia

Letto il su esteso ricorso;
vista la documentazione allegata;
rilevato che la domanda è fondata su idonea prova scritta;
ritenuta la liquidità ed esigibilità del credito;
visti gli artt.633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA di pagare nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, alla parte ricorrente COMUNE DI ROFRANO la somma di € 12992,02 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi legali dal 23/9/11 fino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura, che si liquidano in € 111,00 per spese, € 450,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Avverte il debitore che nello stesso su indicato termine di giorni quaranta può proporre opposizione a norma dell'art.645 c.p.c. e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli 24/01/2013.

Il Giudice

Firmato Da: GIUDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 55fa5 - Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 596e4

La presente copia composta di n. 6 fogli è conforme all'originale di fatto custodito presso questo Ufficio all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. P122140

Napoli, 04 FEB 2013

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Direttore
dott. Roberto Longobardi

RELATA DI NOTIFICA

Addì , ad istanza dell'Avv. Domenico Pizzillo, nella qualità, io sottoscritto A. Uff. Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato l'antescritto ricorso con pedissequo decreto ingiuntivo:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via S. Lucia n.81, mediante consegna di copia a mani di

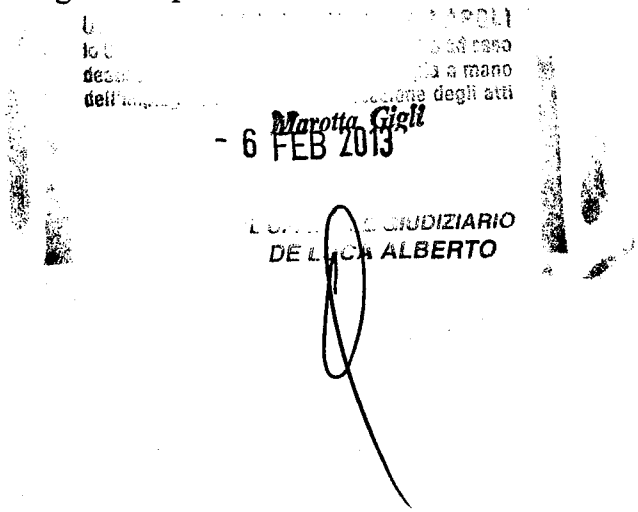

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

DIP. 50- DG.09-UOD 07.
Gestione tecnico-amministrativo dei LL.PP
Osservatorio Regionale Appalti
Via Alcide De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0423120 19/06/2017 12,46
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

C C. 1073/2013.
Oggetto: Trasmissione sentenza N.6247/2017 giudizio promosso da Somma Gennaro c/Regione Campania

Si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza , la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli , notificata in data 29.05.2017 e pronunciata nel giudizio in oggetto.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

SC/sc

N. **9278/2013** R.G.A.C.

Tribunale di Napoli

10 SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno **29/05/2017**, alle ore 11,32 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Maria Rosaria Spina, è chiamata la causa

TRA

REGIONE CAMPANIA

- ATTORE

E

COMUNE DI ROFRANO

- CONVENUTO

Sono presenti:

l'Avv. Fernanda Speranza per delega dell'Avv. BALLETTA ELISABETTA, per l'opponente Regione Campania la quale conclude riportandosi agli atti depositati. Insiste affinchè sia dichiarata sentenza di cessazione della materia del contendere ed insiste per la compensazione delle spese.

l'Avv. Ornella Palmieri per il convenuto, per delega dell'Avv. Pizzillo Domenico, la quale che in virtù della documentazione esibita dichiara che la Regione ha provveduto a saldare esclusivamente la sorte capitale in data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo, in mancanza quindi di imputazione di pagamento ai sensi dell'art. 1194 c.c. l'imputazione va fatta prima alle spese, poi agli interessi e poi al capitale, per cui ad oggi se effettivamente tali pagamenti son ostati effettuati è dovuta ancora un importo a titolo di capitali pari ad € 1.458,13. Impugna quanto ex adverso richiesto atteso che non è cessata la materia del contendere in quanto residua il pagamento del capitale residuo, chiede altresì la condanna alle spese di parte opponente.

Il Giudice onorario invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il Giudice onorario decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, pronunzia la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. nella causa iscritta al n. 9278/2013 r.g.a.c.

TRA

REGIONE CAMPANIA (c.f.: 80011990639), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli alla Via S. Lucia 81, presso la sede della Avvocatura Regionale, rappr.ta e difesa dall'avv. Elisabetta Balletta, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Cimmino del 17/09/2002 rep. 35093

- OPPONENTE

E

COMUNE DI ROFRANO (c.f.: 0053400655), elett.te dom.to in Napoli alla Via Cesario Console N.3 presso lo studio dell'Avv. Pizzillo Domenico (c.f.: PZZDNC63B18F839G) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-*sexies* cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-*sexies* cod. proc. civ., norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della "*res controversa*", va in primo luogo dato atto che la Regione Campania in data 16/12/2013 ha provveduto a versare al Comune di Rofrano la somma di € 12.992,02.

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

Orbene sul punto si osserva che non può dichiararsi cessata la materia del contendere poiché il credito vantato dal Comune di Rofrano e portato dal decreto inguntivo n. 531/2013 non è stato integralmente sodisfatto, atteso che oltre nel predetto decreto sono stati liquidati a favore del Comune la somma di € 12.992,02 , oltre interessi legali dal 23/09/2011 fino al sodisfo, nonché le spese di procedura, pari ad € 111,00 per spese vive ed €450,00 per compensi professionali , oltre IVA e CPAS come per legge, per cui occorre procedere alla decisione della opposizione nel merito, tenuto conto dell'intervenuto pagamento, di parte del credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.

L'opposizione è infondata.

Oggetto dell'opposizione è il decreto ingiuntivo n. 531/13, emesso da questo Tribunale in data 24/01/2013, con cui la Regione Campania era stata condannata al pagamento, in favore del Comune di Rofrano, della somma di € 12.992,02, oltre interessi e spese.

A fondamento della richiesta il ricorrente ha dedotto:

- la nullità del decreto ingiuntivo e della domanda, per aver il Comune di Rofrano poto alla base della richiesta di ingiunzione tre distinti decreti dirigenziali di concessione contributi-finanziamenti pubblici concessi dalla Regione Campania, limitandosi ad indicare i decreti di concessione ed i singoli importi senza alcun riferimento alle leggi regionali che disciplinano gli stessi,;

- la mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.;

- l'infondatezza della domanda avendo il Comune di Rofrano provveduto a rinegoziare il mutuo estendendo il periodo di ammortamento da venti a trenta anni senza alcuna preventiva autorizzazione da parte della Regione.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Rofrano chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione della sua dedotta infondatezza, facendo rilevare, in particolare, che la legge regionale n. 3/2007 consentiva la possibilità di estendere i mutui al periodo massimo dl trent'anni,

In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla Regione Campania di nullità della domanda monitoria. Invero dal ricorso si evincono con sufficiente determinazione, i fatti posti a fondamento della stessa, stante il richiamo ai decreti dirigenziali di concessione del contributo regionale, fondanti la pretesa creditoria azionata dai Comune di Rofrano.

Nel merito va rilevato che gli elementi costitutivi della domanda avanzata dal Comune di Rofrano con il ricorso monitorio, risultano adeguatamente documentati e non specificamente contestati dalla Regione Campania. Infatti è documentalmente provato, che la Regione con decreti dirigenziali n 924 del 25/08/2008, n.79 del 04/02/2009 e n. 1140 del 26/05/2009 ha concesso in favore dei Comune di Rofrano dei contributi annuali a titolo di finanziamento di opere pubbliche, prevedendo il rimborso delle rate di mutuo semestrali/annuali corrisposte dal Comune alla casa depositi e prestiti. Parte opposta, attore sostanziale nel presente giudizio, ha, quindi, dato prova, sin dalla fase monitoria, di aver provveduto al pagamento delle rate relative all'anno 2010 mediante presentazione delle relative quietanze,e comunque il pagamento delle rate non è

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

stato mai contestato dalla stessa opponente, e quindi può considerarsi pacifico.

La opponente ha , tuttavia, eccepito che il Comune di .Rofrano sarebbe decaduto dal beneficio che gli era stato concesso per aver provveduto, senza una preventiva autorizzazione della Regione Campania, alla rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, estendedone la durata da ventennale a trentennale.

Trattasi di assunto privo di fondamento giuridico. In primo luogo deve evidenziarsi che la possibilità di estendere la durata dei mutai contratti dai Comuni con il contributo regionale, è espressamente prevista dalla della legge regionale n 3/2007, che all'art. 64 stabilisce che "*I contributi pluriennali per I 'ammortamento dei mutui ..sona erogati di norma per un periodo massimo di vent'anni estensibile al periodo massimo di trent'anni*" La norma non prevede la necessità di una preventiva autorizzazione da parte della Regione, né risulta che tale evenienza sia prevista in altra fonte normativa. Del resto, è appena il caso di rilevare che la Regione Campania non ha indicato alcuna disposizione che prescriva tale autorizzazione, per altro, a suo dire, a pena di decadenza dai beneficio. Ad ogni buon conto, va rilevato che la rinegoziazione operata dal Comune di Rofrano, come dallo stesso dedotto e non contestato dalla Regione, è avvenuta con riferimento alle rate di mutue successive al 1/1/2011 con la I conseguenza che alcun impedimento si pone al rimborso delle rate di mutue relative all'annualità 2010, il cui pagamento è stato richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.

Ne discende che l'opposizione risulta priva di fondamento e va rigettata, tuttavia tenuto conto del pagamento della somma di € 12.992,02 nel corso del giudizio il decreto ingiuntivo n.531/13 va revocato, e la Regione Campania va condannata al pagamento in favore del Comune di Rofrano della somma di € 690,00, pari alla differenza tra quanto versato e quanto portato dal predetto decreto ingiuntivo, oltre alle spese del procedimento monitorio pari ad € 111,00 per spese ed € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate.

PQM

Il Tribunale in persona del giudice onorario, pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Campania, con atto notificato in data 18/3/2013, nei confronti del Comune di Rofrano, avverso il decreto ingiuntivo n. 531/13, reso da questo Tribunale in data 24/1/2013, così provvede:

a) revoca il decreto ingiuntivo n. n.531/13, e condanna la Regione al pagamento in favore del Comune di Rofrano della somma di € 690,00, oltre alle spese del procedimento monitorio pari ad € 111,00 per spese ed € 450,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legg;

b) condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t. ai pagamento, in favore dei Comune di Rofrano, delle spese del giudizio, che si liquidano in € 50,00 per spese ed € 1.610,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in ragione

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

del 15%, IVA e CPA come per legge.

E' verbale, ore 19,08.

Il Giudice Onorario

(dott.ssa Maria Rosaria Spina)

Firmato Da: GUIDA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167796 - Firmato Da: SPINA MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a347

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

n.9_07_2018

Direzione Generale
Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 50.09.07

Prat. Avv. CC 4512/12

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 07, sulla base degli elementi documentali disponibili relaziona quanto segue:

Generalità del creditore: Dott. Mario Napolitano (C.F. NPLMRA67E26F839Z)- Comune di Torraca (SA).

Oggetto della spesa: Pagamento spese per consulenze tecniche a favore del Dott. Mario Napolitano (C.F. NPLMRA67E26F839Z) -Pagamento interessi a favore del Comune di Torraca (SA).

Tipologia del debito fuori bilancio:
1. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
2. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
3. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

a. che il Comune di Torraca (SA) nella persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Via Fenice n. 2 ed ai fini del giudizio elett.te do.to in Napoli alla Via S.Arcangelo a Baiano n.19, presso lo studio dell' avv. Claudio Parisi e rappresentato e difeso dall' avv.Nicola Senatore del foro di Salerno, in virtù di procura ed in forza di delibera di giunta comunale n.47 del 07/10/2011, ha promosso ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo che l'adito Tribunale di Napoli condannasse, ai sensi degli artt.633 e ss.c.p.c., la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente Comune della somma di € 296.614,12, oltre interessi, ex art.5 D.Lgs.231/2002, quale corrispettivo delle somme anticipate dal ricorrente alla Cassa DD.PP. per le rate afferenti i mutui innanzi citati, maturate nell'anno 2009/2010/2011;
b. che con il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, ex art.642 c.p.c., il ricorrente ha richiesto l'autorizzazione all'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissando il termine ai soli fini dell'opposizione.

c. che con nota n.677294 del 14/09/2012, la competente A.G.C. Avvocatura Settore Contenzioso Civile e Penale, ha trasmesso il Decreto Ingiuntivo n.4422/2012 promosso dal Comune di Torraca innanzi al Tribunale di Napoli;
d. che con nota n.242453 del 09/04/2015, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 00 01 ha comunicato alla DG 54 11 05, DG 53 08 02, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già DIP 70 DG 02 UOD 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015) che nell'udienza del 30/03/2015 il Tribunale di Napoli ha conferito incarico al CTU Dott.Mario Napolitano,Via Pietro Castellino n.179 Napoli;
e. che con nota prot. 0737691 del 30/10/2015, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alla DG 54 11 05, DG 53 08 02, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già DIP 70 DG 02 UOD 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015) decreto di liquidazione n. 4000/2015 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 a favore del CTU Dott. Mario Napolitano con allegato preavviso di fattura di € 2.556,60;
f. che per quando indicato al punto (e.) ,la somma di € 2.556,60, risulta anche di pertinenza della DG 54 11 05, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già DIP 70 DG 02 UOD 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015);
g. che con nota prot. 0221597 del 31/03/2016, la scrivente ha chiesto all' Ufficio Speciale Avvocatura regionale 60.01.05 ed alle DG interessate, di quantificare la quota di debito inerente le spese legali di rispettiva pertinenza;
h. che in mancanza di iniziativa delle citate Strutture, alla nota di cui al punto "g", la scrivente UOD procede al riconoscimento del "debito fuori bilancio", onde scongiurare ulteriori danni all'Amministrazione;
i. che con nota n.0177104 del 10/03/2017, l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale UOD 60 01 05 ha trasmesso alla DG 54 11 05, DG 53 08 02, DG 54 12 06, DG 52 05 09 (già UOD 70 02 00 come da delibera di Giunta Regionale n. 421 del 16/09/2015), la sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016;
j. che in riferimento alla nota di cui al punto "i" la quota di competenza della scrivente è pari ad € 3.960,15 (vedesi punti a-b-e-f-g della tabella B2 della CTU);
k. che il debito complessivo pari ad € 6.516,75,di cui € 2.556,60, in esecuzione del decreto di liquidazione n. 4000/2015 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 a favore del CTU Dott. Mario Napolitano ed € 3.960,15 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016, è privo del relativo impegno di spesa e, pertanto è da considerarsi un "*debito fuori bilancio*"così come esplicitato anche dalla Delibera di Giunta Regionale n.1731 del 30/10/2006.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito:
a. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
b. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
c. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).

TOTALE DEBITO: € 6.516,75 (seimilacinquecentosedici/75):
- € 2.556,60 a favore del Dott. Mario Napolitano (C.F.NPLMRA67E26F839Z) per spese per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria, in esecuzione del Decreto di Liquidazione n. 4000 della spesa del CTU emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015, a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli.
- € 3.960,15 a favore del Comune di Torraca (SA) per interessi, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 (vedesi punti a-b-e-f-g della tabella B2 della CTU).

Beneficiari	C.F.	Interessi Cap. 183	Spese per consulenze tecniche disposte dall'Autorità Giudiziaria Cap. 195	Totale debito fuori bilancio
Comune di Torraca (SA)	84001450653	€ 3.960,15		
Dott. Mario Napolitano	NPLMRA67E26F839Z		€ 2.556,60	
Totale debito fuori bilancio				€ 6.516,75

Saldo CTU 30018/2012 Tribunale di Napoli 1/2 onorario liquidato dal giudice	€ 2.000,00
Totale Onorario	€ 2.000,00
4% CPA	€ 80,00
Totale imponibile	€ 2.080,00
+IVA 22% su imponibile	€ 457,60
Rimborsi art. 15 DPR 633/12 1/2 spese liquidate dal giudice	€ 19,00
Totale spese per consulenza tecnica	€ 2.556,60

Ipotesi di calcolo B2		
lettera identificativa del decreto ingiuntivo	provvedimento di concessione	interessi
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	€ 909,54
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	€ 898,52
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	€ 780,66
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	€ 398,25
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	€ 973,18
Totale		€ 3.960,15

Sulla base degli elementi disponibili e controllati si

A T T E S T A

Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:

1. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
2. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;

3. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).
4. il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile.

Sulla scorta di quanto dichiarato si

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/11 e ss.mm.ii. per l'importo complessivo di € 6.516,75 (seimilacinquecentosedici/75).

Allega la seguente documentazione:
1. Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
2. Decreto di Liquidazione n. 4000 emesso dal Tribunale di Napoli il 30/08/2015 delle spese del CTU a seguito del giudizio Regione Campania su Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12 promosso dal Comune di Torraca (SA) innanzi al Tribunale di Napoli;
3. Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12641/2016 del 21/11/2016 a seguito del giudizio di opposizione a Decreto di Ingiuntivo n. 4422/12- Regione Campania c/ Comune di Torraca (SA).

Napoli, 16/03/2018

Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Felicia Pica

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 01

Raccomandata a mano anticipata a mezzo fax all'utenza n. 081-7963267

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2012. 0677294 14/09/2012
Mittente . Contenzioso Civile e Penale
Assegnatario . Sport tempo libero e spettacolo
Classifica : 4 1.1. Fascicolo : 8 del 2012

Area 18 – Settore 002
SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
VIA MARINA 19/C
80133 NAPOLI
c.a. Dott: Balsamo

Area 15 – Settore 02
SETTORE COMITATO TECNICO REGIONALE
VIA DE GASPERI, 28
80133 - NAPOLI

4512/2012 cc

N. Pratica:

Oggetto: D.I. n. 4422/12 notificato ad istanza del Comune di Torraca

Si trasmette, in allegato, copia del decreto ingiuntivo in oggetto, affinché i Settori possano far pervenire una dettagliata relazione istruttoria ai fini della valutazione di proporre eventuale opposizione, facendo presente che , al fine di rispettare il termine per l'opposizione , è necessario che la detta relazione istruttoria pervenga munita della documentazione necessaria entro **il termine 27/09/2012.**

Si fa presente che il d.i. è stato emesso provvisoriamente esecutivo , ciò per gli adempimenti consequenziali.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Paola Parente 081/796.35.39

18 SET. 2012

STUDIO LEGALE SENATORE

CON PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. 01 SETTORE 01
16 AGO 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il Comune di Torraca (Sa), in persona del Sindaco p.t., sig. Ferdinando Ciamba, con sede in Torraca alla vbia Fenice, 2 (Part. I.V.A. 84001450653), rappresentato e difeso - in virtù di mandato a margine del presente atto ed in forza di deliberazione di G.M. n. 47 del 7.10.2011 - dall'Avv. Nicola Senatore con Studio in Polla (Sa), alla P.zza G. Ritorto ed elettivamente domiciliati in Napoli alla via S. Arcangelo a Baiano, 19, presso e nello studio dell'Avv.Claudio Parisi, con numero di fax 0975/390535 e con indirizzo pec: avvsenatorenicola@.pec.giuffre.it, ai fini delle comunicazioni di rito ex art. 170 c.p.c.

PREMESSO

Che la legge finanziaria della Regione Campania n.1 del 30.01.2008, pubblicata sul B.U.R.C., n. 5 Bis, del 04.02.2008, in luogo delle previgenti modalità di finanziamento delle OO.PP., mediante la diretta corresponsione all'Istituto mutuante del contributo spettante al Comune, prevede l'indebitamento diretto dell'Ente locale con la Cassa DD.PP. e altri Istituti di Credito;

Che il Comune di Torraca (Sa), in attuazione delle leggi regionali n. 51/78, n.42/79 e n.50/85, ha ottenuto i seguenti decreti di finanziamento sui quali sono stati contratti i relativi mutui con la Cassa Depositi e Prestiti:

a . Decreto dirigenziale n. 500 del 10.03.2009 – contributo annuale di € 13.547,36 – 20 anni- lavori di riqualificazione area urbana comunale sita in loc. Purgatorio con realizzazione parcheggio e parco giochi- Prestito cassa DDPP n. 4504315/00- € 180.000,00;

Nella qualità di Sindaco p.t. d Comune di TORRACA ed in virtù di deliberazione G.M. n. 47 del 7.10.20 nomino mio avvocato difensore l'Avv. Nico Senatore, perché, mi rappresen e difenda nel presente giudizi in ogni fase, stadio e grad compreso quello di esecuzione di opposizione alla stessa proporre reclamo, con le pi ampie facoltà e pieni poteri con promessa, sin d'ora, de rat Allo stesso confermo tutti poteri inerenti al mandato all liti, nessuno escluso,co esemplificamene e no esaustivamente, quello rinunciare agli atti e di accettar rinunce, riassumere giudizi, far sostituire da altro legale, definir e quietanzare, nonch espressamente il potere d comparire in giudizio in mi rappresentanza, in ogni fase grado dell'appello e di conciliar e transigere la controversia redigere atti di precetto e istanz di fallimento, formulare richiest di archiviazione verificazione d scritture e querele di falso nonché domand riconvenzionali, chiamare i causa terzi, il tutto con promess de rato e valido rinunciando a ogni azione e contestazione Autorizzo il suddetto legale a abbandonare il giudizio qualor lo stesso ne reputi la necessità o per esigenze del medesimo. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/03. di essere edotto che i dati personali richiesti direttamente, ovvero raccolti verso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e, conseguentemente, presto il consenso al loro trattamento.
Ad ogni buon conto dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato. Eleggo domicilio

E' AUTENTICA

Avv. Nicola Senatore

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO - POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

b. Decreto dirigenziale n. 351 del 02.03.2009- contributo annuale di € 16.527,78- 20 anni- lavori di realizzazione del piano luce del Comune di Torraca- Prestito cassa DDPP n.4508184/00-€ 219.600,00;

c. Decreto dirigenziale n. 667 del 16.02.2004- contributo annuale di € 5.074,44- 20 anni- lavori di realizzazione rete fognaria in loc. Sayarelli e canale Ischitello – Prestito cassa DDPP n.4480376/00- € 75.000,00;

d. Decreto dirigenziale n. 3414 del 04.11-2003- contributo annuale di € 7.411,21 – 20 anni- lavori di completamento parcheggio in via Torricelle e rete fognaria- Prestito cassa DDPP n.4506756/00- € 130.000;

e. Decreto dirigenziale n. 1735 del 31.07.2009 – contributo annuale di € 11.289,48 – 20 anni- lavori di completamento ludoteca ed area parco giochi – Prestito cassa DDPP n. 4506798/00- € 150.000;

f. Decreto dirigenziale n. 1740 del 31.07.2009 – contributo annuale di € 7.526,32 – 20 anni- lavori di installazione artistica Biagio Mercadante Pittore da realizzarsi nel centro storico di Torraca – Prestito cassa DDPP n. 4508324/00 - € 100.000,00;

g. Decreto dirigenziale n. 725 del 27.03.2009 – contributo annuale di € 10.536,84 – 20 anni – lavori di completamento impianto polivalente in loc. Castellara- Prestito cassa DDPP n.4525507 - €140.000,00

h. Decreto dirigenziale n. 268 del 29.04.2009 – contributo annuale di € 10.447,76 – 20 anni- lavori di realizzazione tratto di rete fognaria in loc. Cordici ed in loc. S. Martino – Prestito cassa DDPP n. 4504316/00- € 132.000,00;

i. Decreto dirigenziale n. 269 del 29.04.2009 – contributo annuale di € 7.270,02 -20 anni- lavori di completamento rete fognaria e predisposizione impianto di depurazione in loc. Ischitello San Martino

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO - POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

– Prestito cassa DDPP n. 4525500/00- € 92.000,00;

l. Decreto dirigenziale n. 314 del 10.07.2009 – contributo annuale di € 2.182,64 – 20 anni – lavori di rifacimento bagni e ripristino pavimentazione in legno edificio scolastico in v.le G.Falci – Prestito cassa DDPP n. 4525509/00 - € 29.000,00;

m. Decreto dirigenziale n. 267 del 14.07.2008 – contributo annuale di € 10.000,00 – 20 anni – lavori di completamento impianto polivalente in loc. Castellara – Prestito cassa DDPP n.4525511/00 - € 127.612,00;

n. Decreto dirigenziale n. 266 del 14.07.2008 – contributo annuale di € 7.000,00 – 20 anni – lavori di completamento impianti tecnologici piscina comunale in loc. Castellara – Prestito cassa DDPP n. 4506799/00 - € 90.000,00;

o. Finanziamento decreto regionale prot.n. 476765 del 08.09.2003 – lavori di realizzazione isola ecologica – Prestito cassa DDPP n. 4487742 - € 58.734,27;

p. Richiesta di finanziamento prot.n. 760 del 24.02.2009 – lavori di realizzazione tratti di rete fognaria e sistemazione strade nel centro storico – Prestito cassa DDPP n. 4506755/00 - € 120.000,00;

Richiesta di finanziamento prot.n. 5060 del 12.11. 2007 – lavori di completamento recupero e restauro immobile denominato istituto suore di S. Antonio – Prestito cassa DDPP n. 4513709/00 - € 99.189,47.

Che l'Ente è costretto al pagamento alle rispettive scadenze delle rate dei finanziamenti regionali che costituiscono anticipazioni;

Che senza esito sono rimasti i diversi solleciti di restituzione delle somme ovvero la Regione Campania, sebbene diffidata, non ha ad oggi provveduto al completo rimborso delle rate maturate da oltre due

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

anni;

Che il Comune di Torraca non ha disponibilità di cassa pertanto il perdurare di tale situazione determinerà l'inesorabile dissesto dell'Ente;

Che l'ammontare delle rate anticipate dal Comune di Torraca è pari ad € 377.762,74;

Che, in particolare, le rate maturate sono pari a € 115.388,62 per l'anno 2009; € 131.187,06 per l'anno 2010 ed € 131.187,06 per l'anno 2011;

Che, ad oggi, le somme avute a rimborso dalla Regione Campania risultano pari solo ad € 81.148,62;

Che, pertanto, il Comune di Torraca è creditore, nei confronti della Regione Campania, dell'ulteriore somma di € 296.614,12;

Che trattasi di credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

che risulta necessario ricorrere all'autorità giudiziaria adita affinchè il ricorrente possa soddisfarsi delle proprie ragioni di credito.

Tutto ciò premesso, il Comune di Torraca, in persona del sindaco p.t, così come rappresentato e difeso

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Napoli, vista la propria competenza e ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta, voglia ingiungere alla Regione Campania, in persona del Presidente e l. r., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, di pagare ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. c.p.c. la somma di € 296.614,12 oltre interessi, ex art 5 D. Lgs. 231/02, disponendo, ex art. 642 c.p.c., **l'immediata esecutività del decreto in favore del Comune di Torraca, in quanto il pagamento ritardato causerà l'inesorabile**

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

dissesto del comune con completo depauperamento delle proprie casse. E' evidente, quindi, il grave pregiudizio.

Vinte le spese, i diritti e gli onorari del presente giudizio.

Si offre in comunicazione mediante deposito in cancelleria:

Decreto dirigenziale n. 500 del 10.03.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4504315/00;

Decreto dirigenziale n. 351 del 02.03.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4508184/00;

Decreto dirigenziale n.667 del 16.02.2004;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4480376/00;

Decreto dirigenziale n.3414 del 04.11.2003;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4506756/00;

Decreto dirigenziale n.1735 del 31.07.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4506798/00;

Decreto dirigenziale n.1740 del 31.07.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4508324/00;

Decreto dirigenziale n.725 del 27.03.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525507/00;

Decreto dirigenziale n.268 del 29.04.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4504316/00

Decreto dirigenziale n.269 del 29.04.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525500/00;

Decreto dirigenziale n.314 del 10.07.2009;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525509;

Decreto dirigenziale n.267 del 14.07.2008;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4525511;

Decreto dirigenziale n.266 del 14.07.2008;

Piano di ammortamento cassa depositi e prestiti n.4506799;

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

STUDIO LEGALE SENATORE

CON PATROCINIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ED ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

Copia mandati di pagamento quietanzati;

Delibera della Giunta Comunale n.47 del 07.10.2011 di conferimento dell'incarico professionale.

Si dichiara che per il valore della causa è dovuto il contributo unificato pari ad euro 528,00.

Con ogni riserva e salvezza di legge.

Polla, li 19.4.2012

(Avv. Nicola Senatore)

C.SO V. EMANUELE, 74 – SALERNO
TEL/FAX 089.251961
P.ZZA G. RITORTO – POLLA (SA)
TEL/FAX 0975.390535
CELL. 338.3237364
E.MAIL: SENATORENICOLA@GMAIL.COM

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
STAFF "Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività contenziosa in materia civile e penale"
60 01 00 01

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0242453 09/04/2015 11,02
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
Ass. : UOD Servizi per il lavoro
Classifica : 4.

CC- 4512/2012
Opp. D.I. n. 4422/12 Regione Campania
c/Comune di Torraca
Nomina consulente di parte

DIP. 54 – DG. 11 – UOD. 05
Direzione Generale per L'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
Centro Direzionale Is.A/6
NAPOLI

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 02
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP.
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DIP. 54 - DG 12 UOD 06
Direzione Generale per le Politiche Sociali, Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero
Centro Direzionale Is. A/6
NAPOLI

DIP. 70 – DG. 02 – 00
Struttura tecnica di Missione Programmazione e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

In relazione al giudizio in oggetto, si rappresenta che all'udienza del 30/3/2015 il Tribunale di Napoli ha conferito l'incarico al CTU Dott. Mario Napolitano – (Via Pietro Castellino, 179 – Napoli - Tel. 0817705043 Cell. 3396256282 Fax 08119137783 Pec: mario.napolitano@odecnapoli.it) con il quesito di cui all'ordinanza che si allega in copia.

Si chiede, pertanto, di provvedere alla nomina di un CTP che dovrà presenziare gli accessi fissati dal CTU per il giorno 16/4/2015 presso il suo studio.

Il G.I. ha fissato il termine di gg 60 decorrenti dall'accesso per la trasmissione da parte del CTU della bozza alle parti, ulteriori termini di gg.15 per l'inoltro al CTU delle osservazioni da parte di consulenti di parte ed infine il termine di ulteriori gg. 15 per il deposito della relazione peritale definitiva.

Si invitano gli uffici in indirizzo a nominare, ove lo ritengano necessario, un proprio consulente di parte che provvederà a presenziare all'accesso del giorno 16/4/2015 e a relazionare conseguentemente questa Avvocatura.

Si invitano, altresì, gli uffici in indirizzo a trasmettere, ove ritengano di procedere alla nomina di propri consulenti, **a questa Avvocatura via email (all'indirizzo paoparente@libero.it) le lettere di incarico degli stessi entro il giorno 14/4/2015** affinchè si possa provvedere al deposito telematico entro la data fissata per il primo accesso.

Si sollecita riscontro in tempi brevi.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le pari Opportunità e il Tempo Libero
13 APR 2015
U.O.D. 01 02 03 04 05 06 07
FASCICOLO N° 432.2013

IL DIRIGENTE STAFF
avv. Fabrizio Niceforo

Avv.Parente/rc

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

3 NOV. 2015

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
U.O.D. Gestione Tec-Amm.va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0737691 30/10/2015 15.12
Avvocatura Regionale
UOD Servizi per il lavoro
Classifica

DIP. 54 -DG. 11-UOD.05
Alla Direzione Generale per l'Istruzione,
Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili-
Centro Direzione, Is: A6
NAPOLI

DIP. 53- DG.08- UOD.02
Direzione Generale per i Lavori pubblici
e Protezione civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP.
Via De Gasperi n. 28
NAPOLI

DIP.54- DG.12- UOD.06
Direzione Generale per le Politiche Sociali,
Culturali, Pari Opportunità e Tempo Libero
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI

DIP. 70- DG.02- 00
Struttura tecnica di Missione Programmazione
e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

CC. 4512/2012
Oggetto: Giudizio Regione Campania c/ Comune di Torraca(SA).
Trasmissione decreto di liquidazione del CTU - Tribunale di Napoli.

Si fa seguito alla pregressa corrispondenza e si trasmette, il decreto di liquidazione della spesa del CTU che il G.I. ha rimesso solidalmente a carico di le tutte parti costituite.

Si trasmette, altresì, le note inviate dal CTU con allegato preavviso di fattura per la somma di spettanza della Regione Campania.

Si invita a provvedere al pagamento di quanto dovuto onde evitare ulteriore aggravi di spesa per l'amministrazione.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Avv. Paola Parente

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

03/11/15

cl' 45 12/12
da Perenire

Studio di Consulenza Napolitano

Dott. Mario Napolitano
Dottore commercialista - Revisore contabile

Sailpost
15 OTT. 2015
LIC. 1237/2011 - AUG/002484/2011
RTR POSTE SRL - NA1

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
16 OTT 2015
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
NAPOLI, VIA S. LUCIA 81

AGENZIA NAPOLI 1
RR
08012110150038511
REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI (NA)

Spett.le
REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA, 81
80132 NAPOLI

Oggetto: CTU 30018/2012 - TRIBUNALE DI NAPOLI

In relazione al giudizio di cui in oggetto, vogliate provvedere, a saldo della delle mie spettanze, al pagamento di euro 2.156,60, al netto della ritenuta d'acconto di euro 400,00, da effettuare entro giorni quindici dalla ricezione della presente, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato allo scrivente, riportato sul preavviso di fattura che, insieme all'ordinanza di liquidazione, si allega alla presente.

A ricezione del pagamento sarà emessa la relativa fattura in formato elettronico.

In mancanza del pagamento nei termini suddetti si adiranno le vie legali per l'esecuzione forzata.

Napoli, data di spedizione

Cordiali Saluti
Il CTU
Dr. Mario Napolitano

21 OTT. 2015

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0706906 21/10/2015 10,06
Mitt. : STUDIO DI CONSULENZA NAPOLITAN...
Ass. : 400391 Struttura di supporto tecnico ...
Classifica : 2.1.

Via P. Castellino, 179 - 80131 Napoli
tel. 081-7705043 fax 081-19137783 cell. 339-6256282 - www.studioconsulenzanapolitano.it - info@studioconsulenzanapolitano.it

Dott. Mario Napolitano

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T.U. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

Via P. Castellino, 179 - 80131 – Napoli
tel 081-7705043 fax 081 - 19137783 cell. 339-6256282

P.IVA: 07270520633
C.F.: NPLMRA67E26F839Z

REGIONE CAMPANIA
VIA SANTA LUCIA 81
80132 NAPOLI

C.F.:80011990639

preavviso di fattura

SALDO CTU 30018/2012 TRIBUNALE DI NAPOLI			
1/2 ONORARIO LIQUIDATO DAL GIUDICE		€	2.000,00
		€	0,00
Acconto ricevuto		€	0,00
TOTALE ONORARIO		€	**2.000,00**
CPA 4%		€	80,00
IMP. IVA		€	2.080,00
IVA	22 %	€	457,60
RIMBORSI ART.15 DPR 633/72	1/2 SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE	€	19,00
TOT. FATTURA		€	**2.556,60**
R.A. 20%		€	400,00
NETTO A PAGARE		€	**2.156,60**

COORDINATE BANCARIE
BNL Agenzia 10 - Via Giulio Palermo 83/85
IBAN IT 07V0100503413000000001135

TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE

Proc.30018/2012 R.G.A.C.

Decreto liquidazione del compenso al CTU (artt. 49 ss d.p.r. 115/2002)

Il g.i., dott. Vincenzo Pappalardo,

letta la relazione del C.T.U. nominato nel giudizio in epigrafe indicato;

vista la nota specifica presentata dal medesimo all'esaurimento del proprio incarico;

letti gli artt. 49 e ss. del d.p.r. 115/2002 e la tabella approvata con d.m. 30.5.2002;

LIQUIDA

a favore del C.T.U. dr. Napolitano Mario, la somma di € 4.038,00,

di cui € 38,00 per spese, € 4.000,00 per onorario, oltre IVA e CP se dovute.

La somma è comprensiva dell'anticipo eventualmente già versato.

Pone l'obbligo del pagamento in via provvisoria a carico delle parti costituite in egual misura con vincolo solidale.

Si comunichi.

Napoli, 30 agosto 2015.

Il g.i.
Dott. Vincenzo Pappalardo

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99602

Giunta Regionale della Campania
U.O.D. Gestione Tec.Amm/va LL.PP.
Responsabile Procedimento
Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0177104 10/03/2017 09,57
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : UOD Servizi per il lavoro
Classifica : 4.

DIP. 54 -DG. 11-UOD.05
Alla Direzione Generale per l'Istruzione,
Formazione, il Lavoro e le Politiche
giovanili-
Centro Direzione, Is: A6
NAPOLI

DIP. 53- DG.08- UOD.02
Direzione Generale per i Lavori
pubblici
e Protezione civile
UOD Gestione tecnico-amministrativa
dei LL.PP.
Via De Gasperi n. 28
NAPOLI

DIP.54- DG.12- UOD.06
Direzione Generale per le Politiche
Sociali,
Culturali, Pari Opportunità e Tempo
Libero
Centro Direzionale, Is. A/6
NAPOLI

DIP. 70- DG.02- 00
Struttura tecnica di Missione
Programmazione
e Gestione Risorse Idriche
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Pratica: CC. 4512/2012
Oggetto: Sentenza Tribunale di Napoli N.12641/2016 del 21/11/2016
Giudizio di opposizione a d.i. Regione Campania/ Comune di Torraca

10/03/2017

Si trasmette per il seguito di competenza la Sentenza in oggetto unitamente alla copia della CTU depositata nel Giudizio, al fine di consentire agli Uffici in indirizzo di individuare la competenza relativa al pagamento delle somme liquidate in Sentenza (Vedesi tabella B2 della CTU).

Si invita, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto stabilito dal Tribunale onde evitare gli aggravi conseguenti all'ovvio della procedura esecutiva.

L'AVVOCATO INCARICATO
Avv. Paola Parente

I L DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

SC/sc

N. R.G. 30018/2012

TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI

X SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, X sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.30018/2012 R.G.A.C.

TRA

Regione Campania, (CF 80011990639) in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'avv. Paola Parente

opponente

E

COMUNE DI TORRACA, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Nicola Senatore

opposto

CONCLUSIONI

Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per decreto ingiuntivo il Comune di Torraca, in persona del legale rapp.te p.t., ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti della Regione Campania per il pagamento della somma di € 296.614.12, oltre interessi e spese.

Prot. 2017. 0045885 23/01/2017 11,59
Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso

Avverso detto provvedimento la Regione Campania ha proposto opposizione contestando l'avverso dedotto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Dopo l'istruttoria, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.

L'opposizione è in parte fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il decreto ingiuntivo opposto attiene infatti alla richiesta di pagamento, per il periodo dal 2009 al 2011, di ratei di mutuo, che la Regione Campania si era obbligata a rimborsare al Comune ingiungente, a titolo di finanziamento.

I motivi di opposizione hanno ad oggetto, principalmente, l'avvenuto pagamento di parte delle somme richieste ex adverso, nonché il mancato rispetto, da parte del Comune di Torraca, degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa regionale (art. 1, comma 247, L.R. n. 4 del 15/03/2011 (Legge di Finanza Regionale)).

Non risulta, quindi, fondatamente contestato l'an debeatur, mentre, in relazione al quantum, ben può farsi riferimento all'espletata c.t.u. che, con ragionamento immune da vizi logici e perfettamente condivisibile, ha correttamente quantificato gli importi dovuti dalla Regione al comune di Torraca, giungendo a determinarli in complessivi €.35.165,20 (cfr. tabella B2 dell'espletata c.t.u.).

In tali termini, quindi, previa revoca del d.i. opposto, va accolta la domanda avanzata dal Comune di Torraca.

Si ritiene, infatti, che la decorrenza degli interessi per il ritardato pagamento non possa che essere dalla domanda, in mancanza di atti

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99602 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: ef909

di costituzione in mora, ed altresì che non possa tenersi conto dei documenti tardivamente prodotti solo in sede di indagine peritale dal Comune opposto, onde, tra le varie ipotesi di calcolo formulate dall'ausiliare, è appunto quella in precedenza indicata a palesarsi corretta.

Non resta, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Torraca, per le causali di cui al ricorso monitorio, della somma di €.35.165,20, oltre interessi dalla domanda.

Sussistono i presupposti, tenuto conto della notevole sproporzione tra quanto originariamente richiesto e quanto effettivamente dovuto, della qualità delle parti e della natura del giudizio, per compensare interamente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, così provvede:

accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Torraca, per le causali di cui in motivazione, della somma di €.35.165,20, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;

compensa interamente le spese di lite.

Napoli, 21 novembre 2016

Il G.U.

Dr. Vincenzo Pappalardo

Firmato Da: PAPPALARDO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99602 - Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e1909

TRIBUNALE DI NAPOLI

X SEZIONE

R.G. n. 30018/2012

RELAZIONE

di Consulenza Tecnica d'Ufficio

NEL GIUDIZIO

REGIONE CAMPANIA

CONTRO

COMUNE DI TORRACA

G.I.

DR. VINCENZO PAPPALARDO

CTU – DR. MARIO NAPOLITANO

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ac78

SOMMARIO

1 PREMESSA 1

2 QUESITO 1

3 ACCESSI 2

4 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA 2

5 METODOLOGIA SEGUITA 4

6 CONCLUSIONI 5

7 OSSERVAZIONI DELLE PARTI E REPLICHE DEL CTU 8

7.1.1 NOTE DELLA REGIONE CAMPANIA 9

7.2.1 NOTE DEL COMUNE DI TORRACA 9

7.2.2 REPLICHE DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TORRACA 9

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

1 PREMESSA

La Regione Campania ha citato in giudizio il Comune di Torraca per impugnare il decreto ingiuntivo emesso il 13/07/2012 dal Tribunale di Napoli, VI sezione civile, G.I. Dott. Quaranta, notificato il 16/08/2012. Il ricorso per decreto ingiuntivo del Comune ha ad oggetto le somme che la Regione avrebbe dovuto erogare, in base a dodici distinti atti di concessione di contributi nonché ad altre tre richieste di finanziamento. Il Giudice Dr. Pappalardo Vincenzo, del Tribunale di Napoli, sez. X, a cui è stata assegnata la causa, ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di un consulente tecnico e ha nominato a tal fine, con provvedimento del 11/10/2014 (all.1), il sottoscritto Dr. Mario Napolitano, dottore commercialista, con studio in Napoli, Via P. Castellino, 179, conferendogli l'incarico nell'udienza del 30/03/2015 (all.2). Nel provvedimento di nomina sono stati disposti i seguenti termini: 60 gg dalla data di inizio delle operazioni peritali, per la trasmissione alle parti della bozza della relazione; 15 gg dalla predetta consegna, per le osservazioni delle parti; 15 gg dalla ricezione delle osservazioni, per le eventuali repliche del CTU e per il deposito della relazione. Il CTU ha accettato l'incarico e ha prestato giuramento secondo la formula di rito, fissando a verbale l'inizio delle operazioni peritali per il giorno 16/04/2015.

Successivamente, lo scrivente ha ottenuto una proroga di 20 giorni (all.3), per effetto della quale i nuovi termini sono divenuti i seguenti: consegna alle parti della bozza della relazione, entro il 05/07/2015; trasmissione di eventuali osservazioni delle parti, entro il 20/07/2015; deposito della relazione entro il 04/08/2015.

2 QUESITO

Nell'ordinanza di nomina (cfr. all.1) il Giudice ha disposto che il consulente "*esaminati gli atti e documenti prodotti dalle parti, e previa acquisizione di ogni eventuale ulteriore documento ritenuto utile ai fini dell'accertamento qui richiesto, determini, con riferimento ai provvedimenti di concessione di finanziamento di cui al proposto ricorso*

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

monitorio, gli importi eventualmente dovuti dall'opponente Regione Campania, al netto di quanto già versato, precisando le ragioni della mancata erogazione delle somme che risultino eventualmente ancora dovute".

Il sottoscritto, conformemente all'incarico ricevuto, rassegna la presente

RELAZIONE

3 ACCESSI

Al fine di adempiere al mandato, il CTU ha effettuato i seguenti accessi, presso il proprio studio in Napoli, alla Via P. Castellino, 179:

1) incontro del 16/04/2015 (all.4), fissato nel verbale di conferimento incarico, al quale erano presenti, oltre al il CTU, i consulenti tecnici della Regione Campania, nelle persone del Perito Agrario Giosuè Giglio, del Sig. Russo Corrado e della Sig.ra Pica Felicia. I consulenti di parte consegnavano al CTU, illustrandola, documentazione inerente il pagamento delle somme richieste dal Comune di Torraca;

2) incontro del 08/05/2015 (all.5), fissato nel corso del precedente accesso, al quale erano presenti, oltre al CTU, i consulenti tecnici della Regione Campania nelle persone del Perito Agrario Giosuè Giglio, del Sig. Russo Corrado e della Sig.ra Pica Felicia. Proseguiva la consegna della documentazione, iniziata nel precedente accesso;

3) incontro del 29/05/2015 (all.6), fissato nel corso del precedente accesso, al quale era presente solo il CTU, il quale prendeva atto della opportunità di integrare la documentazione consegnatagli dalle parti.

4 DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il CTU ritirava le seguenti produzioni agli atti:

1) due produzioni del Comune di Torraca;

2) una produzione della Regione Campania.

Nel corso delle operazioni peritali, giusta autorizzazione prevista nel mandato conferitogli dal Giudice, lo scrivente ha, altresì, acquisito la seguente documentazione:

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

-nel corso dell'accesso del 16/04/2015: decreti di concessione del contributo regionale n.268 e n.269 del 29/04/2009 e relativi decreti di liquidazione e ordinativi di pagamento riferiti alle annualità 2009, 2010 e 2011; decreto di concessione del contributo regionale n. 314 del 10/07/2009 e relativo decreto di liquidazione riferito all'annualità 2009;

- nel corso dell'accesso del 08/05/2015: relativamente al contributo regionale di cui al decreto n. 314 del 10/07/2009, mandato di pagamento e decreto di liquidazione dell'annualità 2009, prima rata; decreto di liquidazione n.43 del 20/04/2015, della seconda rata; relativamente al punto a) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto dirigenziale n.500 del 10/03/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto b) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto dirigenziale n.351 del 02/03/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto e) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto di concessione 1735 del 31/07/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto f) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto di concessione 1740 del 31/07/2009, decreti di liquidazione e mandati di pagamento delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011; relativamente al punto g) del decreto ingiuntivo, che fa riferimento al decreto di concessione 725 del 27/03/2009, decreti di liquidazione delle annualità scadute dal 30/06/2009 al 31/12/2011 e mandato di pagamento della prima annualità 2009;

Sono stati, inoltre, lasciati presso la portineria dello studio del Ctu:

- plico contenente decreto regionale n. 267 del 14/07/2008, D.D. n.500 del 05/07/20047 e relativi mandati di pagamento n.934 del 26/11/2010, n.564 del 05/08/2011, n.565 del 05/08/2011 e n. 71 del 19/05/2014; decreto regionale n. 266 del 14/07/2008 e decreto regionale n. 264 del 03/07/2007;

- plico contenente mandato di pagamento n.4343 del 24/04/2015.

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

A mezzo pec, inoltre, è stata consegnata allo scrivente la seguente documentazione: mandati di pagamento n.4977 e n. 4979 del 06/05/2015; n.20286 del 23/12/2010, n.566 del 01/02/2012, n.547 del 01/02/2012, n.7317 del 04/06/2014.

Infine, come meglio precisato in seguito (cfr. pargrafo 7.2.1), il Comune di Torraca, insieme con le note alla bozza di CTU, ha prodotto ulteriore documentazione.

5 METODOLOGIA SEGUITA

Le somme richieste con il decreto ingiuntivo impugnato sono riferite a contributi o finanziamenti che la Regione, secondo quanto sostenuto dal Comune di Torraca, si sarebbe impegnata ad erogare a scadenze prestabilite. Per ciascuno degli importi richiesti, pertanto, sono stati individuati gli importi maturati ad ogni singola scadenza. Questi ultimi sono stati confrontati con i pagamenti effettuati, per determinare in che misura la sorta capitale sia stata versata e per calcolare gli interessi eventualmente maturati. Al fine di effettuare tale raffronto, laddove è stato rinvenuto un pagamento cumulativo di più rate, lo stesso è stato frazionato, in base alle rate maturate. Si prenda, ad esempio, il contributo annuale di euro 13.547,36, richiesto alla lettera a) del decreto ingiuntivo: in tabella 1, sono state riportate le sei rate venute in scadenza nel triennio in esame, alle quali sono stati contrapposti altrettanti pagamenti. Per ciascun pagamento sono stati indicati, oltre alla data in cui sono stati eseguiti, gli estremi dei decreti di liquidazione e dei mandati di pagamento. Ciascuna riga della tabella, quindi, nelle ultime due colonne permette di evidenziare se, a fronte della rata venuta in scadenza, vi sia ancora una quota capitale da versare e se vi siano degli interessi maturati, per effetto del ritardo nel pagamento. Il conteggio degli interessi riportati sinteticamente in tabella 1 è esposto nelle tabelle 2 e 3 ed è avvenuto in base al metodo della capitalizzazione semplice, utilizzando il tasso legale e fissando, come termine di maturazione degli interessi, quella prevista per il deposito della CTU. Per quanto concerne la data iniziale di maturazione degli interessi, si è ritenuto opportuno formulare due ipotesi: la prima, che ha dato luogo all'ipotesi di calcolo A,

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33a678

prevede che gli interessi inizino a decorrere, per ciascuna rata, dalla data in cui è venuto in scadenza il pagamento richiesto; la seconda, che ha dato luogo all'ipotesi di calcolo B, prevede che gli interessi inizino a decorrere dalla data della richiesta, individuata nella data di notifica del decreto ingiuntivo.

Considerato che il ricorso per decreto ingiuntivo ha ad oggetto dodici distinti atti di concessione di contributi nonché altre tre richieste di finanziamento, si riproduce un prospetto riepilogativo, dal quale è possibile evincere, per ciascuna somma richiesta, la relativa tabella utilizzata dallo scrivente per effettuare le elaborazioni peritali ed il numero di allegato nel quale sono riportate le tabelle di calcolo o la documentazione esibita dalla Regione Campania, comprovante l'esecuzione dei pagamenti (ove presenti).

Dati del finanziamento			tabelle di calcolo			documentazione esibita dalla Regione
lettera identificativa del decreto ingiuntivo	provvedimento di concessione	importo	ipotesi A	ipotesi B	allegato	allegato
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	1A, 2A, 3A	1B, 2B, 3B	7	19
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	4A, 5A, 6A	4B, 5B, 6B	8	20
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	7A, 8A, 9A	7B, 8B, 9B	9	-
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	10A, 11A, 12A	10B, 11B, 13B	10	-
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	13A, 14A, 15A	13B, 14B, 15B	11	21
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	16A, 17A, 18A	16B, 17B, 18B	12	22
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	19A, 20A, 21A	19B, 20B, 21B	13	23
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	22A, 23A, 24A	22B, 23B, 24B	14	24
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	25A, 26A, 27A	25B, 26B, 27B	15	25
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	28A, 29A, 30A	28B, 29B, 30B	16	26
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	31/A, 32A, 33A	31B, 32B, 33B	17	27
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	34A, 35A, 36A	34B, 35B, 36B	18	-

6 CONCLUSIONI

Preliminarmente va precisato quanto segue:

1) lo scrivente ha formulato due ipotesi di calcolo:

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

- ipotesi A, nella quale gli interessi iniziano a maturare dalla data in cui ciascun versamento a carico della Regione è venuto in scadenza;

- ipotesi B, nella quale gli interessi iniziano a maturare dalla data della domanda del Comune, individuata, in mancanza di qualsiasi altro documento agli atti dal quale risulti una diversa richiesta, nella data di notifica del decreto ingiuntivo.

2) Il ricorso per decreto ingiuntivo del Comune ha ad oggetto quindici diverse richieste di pagamento. Tuttavia, le conclusioni si riferiscono solo alle prime dodici, ovverossia quelle contraddistinte, nel ricorso per decreto ingiuntivo, con le lettere che vanno dalla "a" alla "n". Le rimanenti tre, ovverossia quelle di cui alle lettere o) e p), nonché quella di cui al punto successivo (Richiesta di finanziamento prot. n.5060 del 12/11/2007, non identificata con una lettera), non sono state incluse nelle conclusioni, in quanto dalla documentazione agli atti non si desume l'importo delle rate, né la data in cui le predette rate vengono in scadenza.

Il Comune, inoltre, nonostante la richiesta del CTU, non ha fornito ulteriore documentazione nel corso delle operazioni peritali. In sede di formulazione di osservazioni alla bozza di consulenza tecnica, tuttavia, ha prodotto documentazione che potrebbe consentire le elaborazioni richieste. Si rinvia, a tal fine, al paragrafo seguente.

3) Nel corso delle operazioni peritali (cfr. verbale del 16/04/2015 - all. 4 e del 08/05/2015 - all.5) il consulente della Regione Campania ha precisato che, per i contributi di cui alle lettere c), d), o), p) del D.I. e di cui alla richiesta di finanziamento prot.n. 5060 del 12/11/2007, "*non si è formata l'obbligazione giuridica fra le parti*". Ha, altresì, evidenziato che, per i contributi di cui ai punti c) e d), la posizione di mutuo indicata nel decreto ingiuntivo non sarebbe corretta.

Le ipotesi di calcolo A e B, sono quindi state formulate, sia includendo i contributi di cui alle lettere c) e d) (ipotesi A1 e B1), sia escludendoli (ipotesi A2 e B2).

Si riportano quindi le quattro ipotesi di calcolo elaborate:

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

- IPOTESI DI CALCOLO A1 - (decorrenza interessi: data di scadenza del singolo pagamento - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: inclusi)

TAB. 43 IPOTESI DI CALCOLO A 1					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	2.274,97	2.274,97
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	1.826,16	1.826,16
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	15.223,32	1.302,12	16.525,44
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	22.233,63	1.901,74	24.135,37
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	1.918,52	1.918,52
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	1.112,98	1.112,98
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	1.903,47	1.903,47
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	1.392,13	1.392,13
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	957,96	957,96
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	303,05	2.472,39
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	1.348,70	6.348,70
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	1.699,18	22.699,18
TOTALE			65.626,29	17.940,97	83.567,26

- IPOTESI DI CALCOLO B1 (decorrenza interessi: data della domanda - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: inclusi)

TAB. 44 IPOTESI DI CALCOLO B 1					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	909,54	909,54
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	898,62	898,62
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	15.223,32	720,32	15.943,64
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	22.233,63	1.052,02	23.285,65
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	780,66	780,66
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	398,25	398,25
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	973,18	973,18
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	696,81	696,81
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	517,40	517,40
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	202,65	2.371,99
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	625,09	5.625,09
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	993,65	21.993,65
TOTALE			65.626,29	8.768,21	74.394,50

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

-IPOTESI DI CALCOLO A2 (decorrenza interessi: data di scadenza del singolo pagamento - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: esclusi)

TAB. 45 IPOTESI DI CALCOLO A 2					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	2.274,97	2.274,97
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	1.826,16	1.826,16
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	0,00	0,00	0,00
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	0,00	0,00	0,00
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	1.918,52	1.918,52
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	1.112,98	1.112,98
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	1.903,47	1.903,47
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	1.392,13	1.392,13
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	957,96	957,96
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	303,05	2.472,39
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	1.348,70	6.348,70
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	1.699,18	22.699,18
TOTALE			28.169,34	14.737,12	42.906,46

- IPOTESI DI CALCOLO B2 (decorrenza interessi: data della domanda - contributi di cui alle lettere c) e d) del Decreto Ingiuntivo: esclusi)

TAB. 46 IPOTESI DI CALCOLO B2					
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
a	Decreto Dirigenziale 500 del 10/03/2009	180.000,00	0,00	909,54	909,54
b	Decreto Dirigenziale 351 del 02/03/2009	219.600,00	0,00	898,62	898,62
c	Decreto Dirigenziale 667 del 16/02/20048	75.000,00	0,00	0,00	0,00
d	Decreto Dirigenziale 3414 del 04/11/2003	130.000,00	0,00	0,00	0,00
e	Decreto Dirigenziale 1735 del 31/07/2009	150.000,00	0,00	780,66	780,66
f	Decreto Dirigenziale 1740 del 31/07/2009	100.000,00	0,00	398,25	398,25
g	Decreto Dirigenziale 725 del 27/03/2009	140.000,00	0,00	973,18	973,18
h	Decreto Dirigenziale 268 del 29/04/2009	132.000,00	0,00	696,81	696,81
i	Decreto Dirigenziale 269 del 29/04/2009	92.000,00	0,00	517,40	517,40
l	Decreto Dirigenziale 314 del 10/07/2009	29.000,00	2.169,34	202,65	2.371,99
m	Decreto Dirigenziale 267 del 14/07/2008	127.612,00	5.000,00	625,09	5.625,09
n	Decreto Dirigenziale 266 del 14/07/2008	90.000,00	21.000,00	993,65	21.993,65
TOTALE			28.169,34	6.995,86	35.165,20

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

7 OSSERVAZIONI DELLE PARTI E REPLICHE DEL CTU

Il Ctu ha consegnato alle parti bozza della consulenza tecnica a mezzo pec (all. 28).

7.1.1 NOTE DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania non ha fatto pervenire osservazioni.

7.2.1 NOTE DEL COMUNE DI TORRACA

Con pec del 10/07/2015 (cfr. all.29), l'Avv. Senatore ha prodotto, insieme con le note alla bozza di relazione, documentazione aggiuntiva, in risposta all'invito formulato dal Ctu, nel corso dell'accesso del 29/05/2015. Pur dando atto al Consulente d'Ufficio di aver sollecitato tempestivamente la consegna di ulteriore documentazione, ha osservato, tuttavia, che la relazione trasmessa, proprio in virtù delle elaborazioni non effettuate per carenza di documentazione, non è satisfattiva di tutte le ragioni creditorie avanzate nel corso del giudizio.

7.2.2 REPLICHE DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI DEL COMUNE DI TORRACA

Solo in data 10/07/2015, e quindi dopo la trasmissione alle parti della bozza di consulenza, è stata trasmessa la documentazione richiesta nel corso dell'accesso del 29/05/2015. Tale documentazione, inoltre, non fornisce tutte le indicazioni richieste, ed in particolare quelle relative all'istanza di finanziamento prot.n.5060 del 12/11/2007; contiene informazioni relative alla lettera m) del decreto ingiuntivo (non richieste); per quanto concerne le lettere o) e p), non è in grado di assicurare con certezza che i dati esibiti siano incontrovertibilmente riferiti alle fattispecie in esame.

Per completezza, tuttavia, sulla base dei dati desumibili dalla documentazione prodotta il 10/07/2015, si producono di seguito due tabelle (una per ciascuna ipotesi di calcolo A e B), che riepilogano le somme dovute al Comune di Torraca, con riferimento ai contributi richiesti con le lettere o) e p) del decreto ingiuntivo, ricordando, a tal proposito, che, come già evidenziato nel paragrafo precedente, la Regione Campania per tali punti non ha esibito pagamenti effettuati, sostenendo che non si è formata l'obbligazione giuridica tra le parti.

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

-IPOTESI DI CALCOLO A (decorrenza interessi: data di scadenza del singolo pagamento)

TAB. 46 IPOTESI DI CALCOLO A					
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	ATTO DI RIFERIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
o	Decreto Regionale prot. N. 476 del 08/09/2003	58.734,27	13.261,56	1.073,04	14.334,60
p	Richiesta di finanziamento prot.n. 760 del 24/02/2009	120.000,00	40.451,32	3.141,18	43.592,50
TOTALE			53.712,88	4.214,21	57.927,09

IPOTESI DI CALCOLO B (decorrenza interessi: data della domanda)

TAB. 47 IPOTESI DI CALCOLO B					
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE DALLA OPPONENTE REGIONE CAMPANIA					
DATI DEL FINANZIAMENTO			SOMME DOVUTE		
LETTERA IDENTIFICATIVA DEL DECRETO INGIUNTIVO	ATTO DI RIFERIMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CAPITALE	INTERESSI	TOTALE
o	Decreto Regionale prot. N. 476 del 08/09/2003	58.734,27	13.261,56	627,49	13.889,05
p	Richiesta di finanziamento prot.n. 760 del 24/02/2009	120.000,00	40.451,32	1.914,03	42.365,35
TOTALE			53.712,88	2.541,52	56.254,40

Le relative tabelle di calcolo sono riportate nell'allegato 30.

Lo scrivente con la consegna della presente relazione ritiene di aver adempiuto al proprio incarico e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Con Osservanza.

Allegati

1 Nomina CTU e quesito;
2 Conferimento incarico e giuramento del CTU;
3 Proroga termini;
4 Verbale del 16/04/2015;
5 Verbale del 08/05/2015;
6 Verbale del 29/05/2015;
7 Calcoli lettera a) D.I.;
8 Calcoli lettera b) D.I.;
17 Pagamenti lettera m) D.I;
28 Bozza Ctu (estratto);
9 Calcoli lettera c) D.I.;
10 Calcoli lettera d) D.I.;
11 Calcoli lettera e) D.I.;
12 Calcoli lettera f) D.I.;
13 Calcoli lettera g) D.I.;
14 Calcoli lettera h) D.I.;
15 Calcoli lettera i) D.I.;
16 Calcoli lettera l) D.I.;
17 Calcoli lettera m) D.I.;
29 Note Comune Torraca;
30 Calcoli lettere o) e p).
18 Calcoli lettera n) D.I.;
19 Pagamenti lettera a) D.I;
20 Pagamenti lettera b) D.I;
21 Pagamenti lettera c) D.I;
22 Pagamenti lettera f) D.I.
23 Pagamenti lettera g) D.I;
24 Pagamenti lettera h) D.I;
25 Pagamenti lettera i) D.I;
26 Pagamenti lettera l) D.I.

Napoli, 04/08/2015

Il CTU
Dr. Mario Napolitano

Firmato Da: MARIO NAPOLITANO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 33ae78

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI NAPOLI SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	FORTE	FABRIZIO	Presidente
☐	DI LORENZO	ANGELO	Relatore
☐	SORRENTINO	ARMANDO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6766/2016
  depositato il 20/04/2016

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° 0772061 TRIB.LOCALI 2015
  contro:
  REGIONE CAMPANIA

proposto dai ricorrenti:
ALBANESE FIORENTINA MARIA CRI
VIA DELL'UMANITA' N 5 82021 APICE BN

difeso da:
FREDIANI ANTONIO
C/O BARTOLO VINCENZO
VIALE PRINCIPE CARLO SPINELLI, 89 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN

difeso da:
SBARAGLIA GIANPAOLO
C/O BARTOLO VINCENZO
VIALE PRINCIPE CARLO SPINELLI, 89 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN

difeso da:
VESCE BARTOLO VINCENZO
VIALE PRINCIPE CARLO SPINELLI, 89 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO BN

SEZIONE

N° 27

REG.GENERALE

N° 6766/2016

UDIENZA DEL

30/09/2016 ore 09:00

N° 16340

PRONUNCIATA IL: 30/09/2016

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/10/2016

Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI SEZIONE VENTISETTESIMA

R.G.R. 6766 2016 Udienza del 30 SETTEMBRE 2016

FATTO E DIRITTO

La parte ricorrente ,**ALBANESE FIORENTINA Maria Cristina** nata e residente in Apice BV al viale dell'umanità 5,–*regolarmente difesa e rappresentata*- produce ricorso contro la Regione Campania con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia in relazione alla richiesta di pagamento oneri e contributi ai sensi della legge regionale della Campania numero 54/1985 ; 12/2005 ed 1/ 2008 nonché della direttiva del settore Cave della Regione Campania numero 382783 del 13 05 2011 dalla quale emergono richieste di crediti tributari per l'importo complessivo di € 14.483,37 spedito alla società ricorrente in data 17 11 2015.Viene in particolare notificato dalla " ***Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile*** " richiesta di pagamento oneri e contributi all'attuale ricorrente nella qualità di esecutore di lavori sul fondo in località San Giorgio Del Sannio presso la località Fontana Orlando per attività svolta di ***esercizio abusivo di attività estrattiva di calcare*** sul fondo in oggetto e rilevato dai verbali di sopralluogo redatti in data 21 04 2015;27 04 2015 e notificati alla parte ricorrente in data 07 05 2015. Viene in particolare osservato che sul fondo l complessivo volume di scavi ammonta a mc.27.048,20 . La parte ricorrente eccepisce la vaghezza dell'accusa in quanto dichiara allegando perizia giurata asseverata che si è trattato di interventi di sbancamento all'interno del fondo e finalizzato al livellamento ed al miglioramento dello stesso per cui ritiene infondata la pretesa fiscale.

La Regione Campania in data 15 07 2016 deposita le controdeduzioni nelle quali comunica il provvedimento della " archiviazione delle sanzioni amministrative comminata co D.D.72 del 22 06 2015 e dal Genio Civile di Benevento per cui viene meno il presupposto dell'attività estrattiva e con esso la pretesa tributaria vantata chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di giudizio. Nelle memorie illustrative presentate dalla parte ricorrente in data 02 09 2016 si chiede di accogliere le doglianze della parte ricorrente ed in subordine condannare l'Amministrazione.

Ala luce delle istanze presentate e tenuto conto della natura dell'atto impugnato e delle richieste della parte ricorrente in merito alle spese di giudizio, ritiene condannare la regione Campania al pagamento delle stesse .

Tenuto conto della natura dell'atto impugnato, questo Collegio ritiene compensare tra le parti le spese di giudizio .

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere . Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio quantizzate complessivamente in € 1.500,00 oltre oneri diversi se dovuti.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 50 – 09 - 13

GENIO CIVILE DI BENEVENTO

Presidio di Protezione Civile

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 01_13_2018

Prat. Avv.ra CC2992/2015

Il sottoscritto Rag. Cosimo Leggieri, nella qualità di Responsabile del Procedimento, per quanto di competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei Creditori:

- Sigg.ri Formato Pietro e De Cicco Margherita elettivamente domiciliati presso lo studio dell avv. Antonio Di Santo, in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Municipio n. 135.

Oggetto della Spesa:

- Pagamento delle spese di lite: onorario, esborso, rimborso spese forfettario, I.V.A e C.P.A.

Tipologia del debito fuori bilancio:

- Sentenza Tribunale Civile di Benevento - n. 470/2017 notificata in data 06/04/2017;
- Atto di precetto dell'avv. Antonio Di Santo notificato alla Regione Campania.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il debito si è formato a seguito del ricorso proposto dai sigg. Formato Pietro e De Cicco Margherita avverso il decreto dirigenziale n. 267 del 28/11/2008 con il quale era stata contestata l'attività abusiva di cava, per violazione della Legge n. 54/85, della Legge n. 689/81 e della Legge Regionale 13/83. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento n. 267/2008, con vittoria delle spese di giudizio.

Con Sentenza del n. 470/2017 il Tribunale Civile di Benevento ha condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, onorario, esborso, rimborso spese forfettario, I.V.A e C.P.A.

Il debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i così detti "debiti involontari".

Tipi ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza Tribunale Civile di Benevento - n. 470/2017 notificata in data 06/04/2017;
- Atto di precetto dell'avv. Antonio Di Santo notificato alla Regione Campania.

Somme da liquidare in favore dei Sigg.ri Formato Pietro e De Cicco Margherita:

Competenze	€	400,00
Rimborso forfettario 15%	€	60,00
C.P.A 4% (su euro 460,00)	€	18,40
I.V.A 22% (su euro 478,40)	€	105,25
Esborsi	€	150,00
Spese n. 2 copie esecutive sentenze	€	26,96
Spese notifica	€	11,53
	€	772,14

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
- Sentenza Tribunale Civile di Benevento - n. 470/2017;
- Atto di precetto dell'avv. Antonio Di Santo notificato alla Regione Campania.
b. a tutt'oggi, non si è provveduto alla liquidazione delle somme di cui alla Sentenza n. 470/2017.

Allega la seguente documentazione:
1. Copia sentenza Tribunale Civile di Benevento - n. 470/2017;
2. Copia atto di precetto dell'avv. Antonio Di Santo notificato alla Regione Campania.

Responsabile del Procedimento
Rag. Cosimo Leggieri

Sulla scorta di quanto innanzi attestato, il sottoscritto

CHIEDE

il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014 e per l'importo complessivo di **€ 772,14**.

Benevento, lì

Il Dirigente
Dott. Geol. Giuseppe Travia

ENTENZA CIVILE N. 470/17

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3400 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: "*controversie di diritto amministrativo*", decisa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., alla udienza del 15 marzo 2017, e vertente

TRA

FORMATO PIETRO E DE CICCO MARGHERITA, elettivamente domiciliati in Guardia Sanframondi, alla Via Municipio, n. 135, presso lo studio dell'avv. Antonio Di Santo, dal quale sono rappresentati e difesi, in base ad atto di investitura depositato telematicamente in uno alla "*Comparsa di costituzione di nuovo difensore*" del 7 febbraio 2016.

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente, suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Benevento, alla Via Arco Traiano, presso il Settore Provinciale del Genio Civile, essendo rappresentata e difesa dall'avv.ssa Anna Maria Pezzella, in virtù di procura generale alle liti, per notar Stefano Cimmino rep. 35093 del 17 settembre 2002.

CONVENUTE

FATTO E DIRITTO

Penetrando subitaneamente *in medias res*, val bene riferire che, con atto di citazione notificato il 31 luglio 2015, gli attori Formato Pietro e De Cicco Margherita, sul motivo della intervenuta prescrizione della pretesa accampata dalla parte rivale in via stragiudiziale, domandavano la declaratoria della "*inesistenza del diritto di credito*" del quale questa ultima si è professata creditrice mercé, dapprima, il decreto n. 267 del 28 novembre 2008 e, quindi, attraverso la intimazione di pagamento del 25 giugno 2015, previa sospensione e, ancor prima, demolizione della efficacia del "*titolo esecutivo*" rappresentato, nel conio della difesa in considerazione, dall'appena detto decreto n. 267 del 28 novembre 2008 e dalla intimazione di pagamento. Con il *favor* delle spese di lite.

Si costituiva la Regione, la quale domandava la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sul motivo dell'"*annullamento*" degli atti sconsacrati dagli attori. Con compensazione delle spese di procedura.

Acquisita la documentazione prodotta, non espletata alcuna attività probatoria (neppure domandata), la causa è stata decisa *ex* art. 281 *sexies* c.p.c., in data odierna.

I*n limine*, e pur nel silenzio qualificatorio delle parti in contesa, dev'essere rettamente inalveata la mossa domanda giudiziale.

Nel ripetere una constatazione già stesa, essa, movendo dall'assunto della intervenuta prescrizione della pretesa accampata in via stragiudiziale dalla parte convenuta, è espressamente protesa alla declamatoria della "*inesistenza del diritto di credito*" del quale questa ultima si è professata creditrice mercé, dapprima, il decreto n. 267 del 28 novembre 2008 e, quindi, attraverso la intimazione di pagamento del 25 giugno 2015, il tutto previa demolizione della efficacia del "*titolo esecutivo*" rappresentato, nel conio della difesa in considerazione, dall'appena detto decreto n. 267 del 28 novembre 2008 e dalla intimazione di pagamento.

Su queste basi, ha senso rammemorare il formante giurisprudenziale secondo cui, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la cognizione delle controversie in merito alla pretesa sanzionatoria proposte sia prima della formazione del titolo esecutivo, sia successivamente, per vizi della fase precedente - con applicazione riguardo a tali controversie della competenza e delle regole procedimentali dettate dalla legge per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio -, ed anche la cognizione per le controversie in merito all'incidenza dei fatti sopravvenuti alla rituale formazione del titolo esecutivo e in merito ai vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale integrano opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi *ex* art. 615 e 617 cod. proc. civ., per cui trovano applicazione la competenza e il rito previsti dal codice di procedura civile e, specificamente, per l'opposizione all'esecuzione proposta prima dell'esecuzione per far valere fatti estintivi intervenuti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, la competenza per materia stabilita dalla legge per le opposizioni *ex* art. 22 legge n. 689 del 1981 (Cass. 491/00 e 17716/02).

Il che fonda il giudizio di erroneità del rito prescelto dagli attori/ricorrenti; tuttavia, non essendo stata in alcun modo vulnerata la possibilità delle parti di esplicazione delle relative difese, non affiora la necessità di provocare alcun mutamento del *modus procedendi*.

Badando al sodo, deve darsi atto della circostanza che l'Ente convenuto, nel costituirsi, ha dato atto dell'intervenuto "*annullamento*" del decreto dirigenziale "*impugnato*", il n. 267 del 28 novembre 2008, onde il conclusivo invito alla declaratoria della "*cessazione della materia del contendere*".

Anche nel silenzio degli attori al riguardo, ricorrono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la quale è considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire, e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781, Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).

Deve addivenirsi, quindi, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664) e necessitante della forma della sentenza (Cass. n. 1412 del 2011).

Si richiede, poi, di delibare il fondamento della pretesa, al ristretto fine di regolare il carico delle spese, dal momento che de, da un canto, la Regione convenuta ne ha domandato la compensazione, gli attori, dall'altro, hanno insistito per la condanna alle spese.

Dunque, anche al fine appena esplicitato, deve chiarirsi che la svolta opposizione non appare infondata, sia pure per le ragioni di cui appresso, solo parzialmente collimanti con le considerazioni venute svolgendo dalle parti che l'hanno intentata.

Anzitutto, è necessario partire dal dato inoppugnabile: la Regione resistente ha adottato, mercé decreto dirigenziale n. 267 del 28 novembre 2008, una sanzione pecuniaria relativamente ad un illecito rilevato in data 29 ottobre 2007.

Si tratta di un provvedimento notificato alle parti attrici in data 23 dicembre 2008 (come loro stesse hanno dedotto).

Non risulta che avverso detto atto n. 267 del 28 novembre 2008 sia mai stata proposta opposizione.

Quel che risulta è, al postutto, che è stato promosso un procedimento penale definito da questo Ufficio attraverso sentenza del 9 marzo 2010, di "*non doversi procedere*", per estinzione del reato, nella quale, in particolare, si dà atto che gli odierni attori

avevano"*integralmente ripristinato lo stato dei luoghi*". Il che, per quanto possa rilevare nel procedimento odierno o per quanto potesse rilevare in un teorico (mai promosso) giudizio di opposizione, significa puramente e semplicemente che gli attori avevano commesso un illecito, avendone eliminato le conseguenze.

Serve aggiungere che, nei cinque anni successivi all'inutile spirare del termine concesso agli opponenti per promuovere un giudizio di opposizione, la Regione si è astenuta dal portare ad esecuzione il credito ormai consacrato in un decreto divenuto non più avversabile in sede giudiziale: ciò che non appare intelligibile, se è vero che, come da essa medesima dichiarato, non era neppure al corrente degli esiti del procedimento penale, i quali - in ogni caso - non avrebbero avuto incidenza sulla tenuta della (si ripeta: mai impugnata) sanzione pecuniaria, non avendo, a tacer d'altro, gli interessati fatto valere alcunché sul punto, nel termine loro consentito per impugnarla.

Se così è, il problema che adesso viene al Tribunale non s'asside propriamente in quello su cui si è soffermata la parte istante: non è oggetto di disputa (e, indiscutibilmente, non può più esserlo) se sia o meno stata adottata una ordinanza ingiunzione oltre il termine massimo di cinque anni (di cui all'art. 28 L. 689/81 o art. 16 L. Regione Campania 13/83), tanto sulla scontata constatazione che *i*) il decreto dirigenziale n. 267 del 28 novembre 2008 è stato tempestivamente emanato (a distanza di un anno dall'accertamento del fatto) e che, soprattutto, *ii*) nessuno ha mai impugnato quel decreto consacrante un credito di Euro 4.735,90.

Correttamente dimensionata, la questione si disarticola nei seguenti interrogativi: *x*) se, una volta emesso il ripetutamente detto decreto n. 267 del 28 novembre 2008 (notificato in data 23 dicembre 2008), veniva ad interrompersi o meno il termine di prescrizione, così iniziando a decorrere un nuovo termine; *y*) se sia o meno *inutiliter* spirato (anche) il *nuovo* termine di prescrizione, a tal ultimo fine dovendosi stabilire *z*) quale sia la estensione cronologica di durata del rinnovato termine di prescrizione in esame.

Quanto alla prima coppia di quesiti, deve annotarsi che il termine (quinquennale) per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, posto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è di prescrizione, non di decadenza, e, pertanto, resta interrotto dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione medesima (Cass. 4610/87).

Sicché, non v'ha dubbio che, una volta adottato e notificato il decreto dirigenziale n. 267 del 28 novembre 2008, è iniziato a spirare un nuovo termine di prescrizione e dal nuovo *dies* riprende a spirare il nuovo termine.

Veniamo rapidissimamente, così, all'altro quesito, imperniato - come anticipato - sulla domanda volta a stabilire se quello che riprende a decorrere è un termine munito della identica estensione temporale del primo, vale a dire cinque anni o se, piuttosto, debba trovare applicazione il termine ordinario (decennale) di prescrizione *ex* art. 2946 c.c.. Di fatti, se si svelasse in qualche modo vero il secondo corno dell'alternativa, la obiezione scagliata dagli attori sarebbe inesorabilmente destinata a recedere, sul motivo che, a fronte di una notificazione in data 23 dicembre 2008 del decreto irrogante la sanzione, la intimazione di pagamento inviata ai trasgressori risale al 3 luglio 2015.

Ebbene, nel senso che a rinnovarsi, dopo la notifica della ordinanza ingiunzione, sia il medesimo primitivo termine quinquennale, milita un chiaro formante giurisprudenziale, secondo cui il richiamo contenuto nel secondo comma dello art. 28 L. 689/81, alle norme del Codice Civile è, "*limitato alla sola interruzione della prescrizione, risultante, così, regolata in modo da assicurare una più ampia possibilità di effettiva punizione dell'autore dell'illecito in corrispondenza della minore gravità della sanzione irrogabile: conseguentemente, esso non può neppure essere estensivamente inteso come riferibile all'intera restante generale disciplina civilistica dettata in tema di prescrizione, per l'obiettivo contrasto di tale assunto, oltre che con la lettera stessa della particolare disposizione normativa, anche con il complessivo sistema sanzionatorio, di natura punitiva pubblica, apprestato in sostituzione di quello penale precedente, e con la correlativa finalità legislativa perseguita di prevenzione e di punizione di violazioni di regole di condotta imposte a tutela di beni giuridici collettivi*" (*cfr.* Cass. sentenza n. 4119/91, in parte motiva).

Dunque, in senso antagonista a quanto venuto asserendo dagli attori, il termine quinquennale in considerazione iniziava a spirare a far tempo n o n dal momento del fatto (da costoro identificato nel 29 ottobre 2007), sibbene dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione medesima (Cass. 4610/87, cit.) e dunque dal 23 dicembre 2008.

Tuttavia, non resta che rilevare che, come poco di sopra dicemmo, risale al 3 luglio 2015 la richiesta di pagamento spiccata dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Genio Civile di Benevento -, come da nota prot. n. 2015 0439096

del 25 giugno 2015 (Resp. procedim. Geol. Maurizio L'Altrelli, Dirigente Giuseppe Travia).

In definitiva, gli attori - val bene rinnovare alla memoria - sono (ammissibilmente) insorti unicamente nei confronti della ingiunzione di pagamento; non avrebbero potuto fare diversamente, sul motivo che giammai hanno intentato una opposizione al decreto dirigenziale n. 267 del 28 novembre 2008 e, ciononostante, la Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile - Genio Civile di Benevento - si è astenuta, per almeno cinque anni, dal 23 dicembre 2008, dal compimento di atti interruttivi della prescrizione (facendo valere il proprio credito solo, e per la prima volta, nel luglio 2015).

Ricorrono, su queste basi, le condizioni per compulsare la Procura della competente sezione della Corte dei Conti, per le determinazioni di competenza.

Ordinati questi rilievi fondanti la domanda di accertamento dell'"*inesistenza del diritto di credito*" vantato dalla Regione, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese, governate dal criterio della c.d. soccombenza virtuale, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3400 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che quantifica in Euro 400,00 per onorario, Euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Benevento, 15 marzo 2017.

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata depositata in cancelleria e resa pubblica oggi 15 MAR. 2017
IL CANCELLIERE

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0821423 13/12/2017 12,21
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500913 Genio civile di Benevento; pre...
Classifica : 4.
[redacted]

50 09 13
Direzione Generale Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Genio civile Benevento
Benevento

N° Prat. : CC 2992/2015 Avv. Pezzella
OGGETTO: Formato Pietro +1 c/Regione Campania
Trasmissione precetto
Tribunale Benevento

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per il seguito di competenza, copia dell'atto di precetto in oggetto.

Si invita codesta struttura ad assumere le determinazioni di competenza onde evitare aggravio di spesa conseguente all'esecuzione.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

dott. L'Abbate
Sig. Leggieri

cc 7992/15
4. Ruzzolo 05

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
87
20 SET 2017
UFFICIO ACCETTAZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Studio legale
AVV. ANTONIO DI SANTO
Patrocinante in Cassazione
Via Municipio, 135 – 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Tel.fax: 0824 864248
p.e.c.: avvantoniodisanto@puntopec.it

COPIA

ATTO DI PRECETTO

I Signori FORMATO PIETRO, C. F. FRMPTR44B13E249T, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 13/2/1944, e **DE CICCO MARGHERITA**, C. F. DCCMGH48D69M093Y, nata a Vitulano (BN) il 29/4/1948, entrambi residenti in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Cavarena n. 36, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Di Santo del Foro di Benevento, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo Studio del citato Avvocato in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Municipio n. 135, codice fiscale del procuratore DSNNTN75R10A783T, il quale richiede di ricevere comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniodisanto@puntopec.it e/o fax 0824864248

011164
18 SET 2017

PREMESSO CHE

1) Con Sentenza n. 470/2017, pubblicata in data 15/3/2017, il Tribunale Civile di Benevento – Giudice Unico Dr. Quirino Caturano dichiarava cessata la pateria del contendere rispetto alla domanda proposta dai Signori Formato Pietro e De Cicco Margherita, contestualmente condannava *"la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che quantifica in EURO 400,00 per onorario, Euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge";*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0623130 22/09/2017 10,35
TRIBUNALE AVELLINO BENEVENTO S
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica 4.1.1.
[redacted]

21 SET 2017

2) la citata Sentenza, munita di formula esecutiva in data 22/3/2017, veniva notificata in data 6/4/2017 contestualmente ad un atto di invito e significazione;

3) il prefato Ente non ha ancora provveduto al pagamento delle somme di cui in sentenza, nonostante il decorso del termine di giorni 120 dalla notifica del titolo esecuivo di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996;

Tanto esposto e premesso i Signori FORMATO PIETRO E DE CICCO MARGHERITA, rappresentati ed assistiti come in epigrafe,

INTIMANO E FANNO PRECETTO

Alla REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, di provvedere al pagamento, in favore dei Signori Formato Pietro e De Cicco Margherita entro il termine di giorni dieci (10) dalla notifica del presente atto presso il domicilio indicato, con l'avvertimento che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata, delle seguenti somme:

competenze liquidate in Sentenza	Euro 400,00
rimborso forfetario spese generali 15%	Euro 60,00
CPA 4% su Euro 460,00	Euro 18,40
IVA 22% su Euro 478,40	Euro 105,25
Esborsi	Euro 150,00
Spese N. 2 copie esecutive sentenza	Euro 26,96
Spese notifica	Euro 11,53
TOTALE	**Euro 772,14**

E quindi per un totale di Euro 772,14 salvi errori od omissioni, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, impregiudicate le successive occorrende.

AVVERTE

La REGIONE CAMPANIA che, ai sensi dell'art. 480, comma 2 c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

In ossequio alla vigente normativa si dichiara che il valore del presente procedimento è di **Euro 772,14.**

Guardia Sanframondi, 15 settembre 2017

Avv. Antonio Di Santo

PROCURA
Avvocato
ANTONIO DI SANTO

Vi nomino mio difensore e procuratore per il presente giudizio e per ogni altro consequenziale, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, niuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, chiamare in garanzia e terzi in causa, rispondere al libero interrogatorio delle parti, procedere all'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti di udienza, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato senza necessità di ulteriore conferma.
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Eleggo domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Antonio Di Santo, in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Municipio, n. 135.

(Firma)

De Cicco Margherita

E' autentica
Avv. Antonio Di Santo

RELATA DI NOTIFICA

In data , io sott. addetto all'Ufficio notifiche presso l'U.N.E.P. del Tribunale di Benevento ho notificato, su istanza del difensore e della parte, l'atto di precetto che precede con procura in calce, mediante consegna di copia conforme all'originale, a:

REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale alla Via Santa Lucia n. 81 80132 NAPOLI

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 53-08-10
Genio Civile di Benevento
Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0763816 10/11/2015 10,32
Mitt. : 530810 UOD Genio civile di Benevento;...
Dest. : DE CICCO MARGHERITA; FORMATO PIETRO
Classifica : 53.8.10. Fascicolo : 16 del 2015
[redacted]

Alla Ditta De Cicco Margherita
Via Cavarena, 36
82034 Guardia Sanframondi
raccomandata a.r.

Alla Ditta Formato Pietro
Via Cavarena, 36
82034 Guardia Sanframondi
raccomandata a.r.

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
10 NOV 2015
A: FUSCO
Firma

All'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
U.O.D. 60-01-05
Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
Via Marina 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI
us01@pec.regione.campania.it
(c. all.ne Avv. Lidia Buondonno)

e p.c Alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI
dg.08@pec.regione.campania.it
(Rif. nota 743017 del 03/11/2015)

Oggetto: Intimazione di pagamento prot.n.439096 del 25/06/2015
Atto di citazione promosso da De Cicco Margherita e Formato Pietro
c/RegioneCampania – Tribunale di Benevento Opposizione ordinanza ingiunzione
n 267/2008 e successiva intimazione di pagamento. Rif. Prat. n CC 2992/2015.
Annullamento intimazione di pagamento.

Premesso che:

con D.D. n. 267 del 28/11/2008 dell'A.G.C. n. 15 Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione è stata contestata, in solido, alle Ditte De Cicco Margherita e Formato Pietro l'attività abusiva di cava ed è stato ingiunto il pagamento della relativa sanzione amministrativa di € 4.699,75, ai sensi della L.R.n. 54/1985, della L. n.689/1981 e della L.R. n.13/1983, oltre € 36,15 per spese;

il predetto provvedimento è rimasto inadempiuto e questo Ufficio, dopo la corrispondenza intercorsa con la Direzione Generale LL.PP. e Protezione Civile, con nota prot. n. 439096 del 25/06/2015, ha intimato alle Ditte stesse il pagamento della somma complessiva di € 10.418,98 comprensiva degli interessi legali maturati.

le Ditte De Cicco e Formato hanno promosso giudizio di opposizione alla predetta ordinanza-ingiunzione e successiva intimazione di pagamento, con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Benevento;

Dato atto che:

ai sensi della L.n. 689/1981 e della L.R. n.13/1983, il diritto di riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dalla violazione.

nella fattispecie, il diritto si è prescritto in quanto l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica del D.D. n. 267/2008

Con la presente si dispone di

ANNULLARE

per le motivazioni sopra richiamate l'intimazione di pagamento n.439096 del 25/06/2015

L'Ufficio Avvocatura vorrà adottare i provvedimenti consequenziali ai fini del giudizio promosso dalle Ditte De Cicco Margherita e Formato Pietro.

Il Responsabile del Procedimento
geol. Maurizio L'Altrelli

Il Dirigente
geol. Giuseppe Travia

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
08 MAR 2018
UFFICIO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81

CE 2992/15
AW PEZZELLA

COPIA

Studio legale
AVV. ANTONIO DI SANTO
Patrocinante in Cassazione
Via Municipio, 135 – 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Tel/fax: 0824.864248
p.e.c.: avvantoniodisanto@puntopec.it

003125

- 6 MAR 2018

ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE

I Signori FORMATO PIETRO, C.F. FRMPTR44B13E249T, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 13/2/1944, e **DE CICCO MARGHERITA,** C.F. DCCMGH48D69M093Y, nata a Vitulano (BN) il 29/4/1948, entrambi residenti in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Cavarena n. 36, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Di Santo del Foro di Benevento, giusta procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliati presso lo Studio del citato Avvocato in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Municipio n. 135, codice fiscale del procuratore DSNNTN75R10A783T, il quale richiede di ricevere comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniodisanto@puntopec.it e/o fax 0824.864248

PREMESSO CHE

1) Con Sentenza n. 470/2017, pubblicata in data 15/3/2017, il Tribunale Civile di Benevento – Giudice Unico Dr. Quirino Caturano dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alla domanda proposta dai Signori Formato Pietro e De Cicco Margherita, contestualmente condannava *"la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, che quantifica in EURO 400,00 per onorario, Euro 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e C.P.A. come per legge";*

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0162582 12/03/2018 11,57
Mitt. : FORMATO PIETRO
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

09 MAR 2018

2) la citata Sentenza, munita di formula esecutiva in data 22/3/2017, veniva notificata alla Regione Campania in data 6/4/2017 contestualmente ad un atto di invito e significazione;

3) decorreva infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dalla legge prima di poter procedere ad esecuzione forzata e parte debitrice non provvedeva ad ottemperare alle statuizioni del suddetto provvedimento;

4) con atto di precetto notificato in data 21.09.2017, gli istanti intimavano alla debitrice il pagamento della complessiva somma di **€ 772,14** oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, impregiudicate le successive occorrende;

5) ad oggi, la debitrice non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e vani sono risultati, all'uopo, tutti i tentativi degli istanti; nel contempo è decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c. entro il quale iniziare l'esecuzione forzata;

6) è diritto ed interesse attuale degli istanti recuperare le somme dovute con la rinnovazione dell'atto di precetto.

Tanto esposto e premesso i Signori FORMATO PIETRO E DE CICCO MARGHERITA, rappresentati ed assistiti come in epigrafe,

INTIMANO E FANNO PRECETTO

Alla REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, di provvedere al pagamento, in favore dei Signori Formato Pietro e De Cicco Margherita entro il termine di giorni dieci (10) dalla notifica del presente atto presso il domicilio indicato, con l'avvertimento che in difetto di pagamento si procederà ad esecuzione forzata, delle seguenti somme:

competenze liquidate in Sentenza	Euro 400,00
rimborso forfetario spese generali 15%	Euro 60,00

CPA 4% su Euro 460,00	Euro 18,40
IVA 22% su Euro 478,40	Euro 105,25
Esborsi	Euro 150,00
Spese N. 2 copie esecutive sentenza	Euro 26,96
Spese notifica	Euro 11,53
TOTALE	**Euro 772,14**

Quindi, al pagamento della somma complessiva pari ad € 772,14, salvo errori e/o omissioni, oltre spese di notifica a margine segnate, oltre gli interessi maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa, anche di esecuzione, con avvertenza che, in mancanza di adempimento nel prefato termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata; altresì si avverte, ex art. 13 del d.l. 83/2015, che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

In ossequio alla vigente normativa si dichiara che il valore del presente procedimento è di **Euro 772,14.**

Guardia Sanframondi (BN), 05.03.2018

Avv. Antonio Di Santo

PROCURA
Avvocato
ANTONIO DI SANTO

Vi nomino mio difensore e procuratore per il presente giudizio e per ogni altro consequenziale, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, niuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, chiamare in garanzia e terzi in causa, rispondere al libero interrogatorio delle parti, procedere all'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti di udienza, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato senza necessità di ulteriore conferma.
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Eleggo domicilio presso enello Studio dell'Avv. Antonio Di Santo, in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Municipio, n. 135.

De Cicco Mezzente
Gennaro Fabio

È autentica
Avv. Antonio Di Santo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Antonio Di Santo, procuratore dei Signori FORMATO PIETRO, C.F. FRMPTR44B13E249T, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 13/2/1944, e DE CICCO MARGHERITA, C.F. DCCMGH48D69M093Y, nata a Vitulano (BN) il 29/4/1948, entrambi residenti in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Cavarena n. 36, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto atto di precetto in rinnovazione, affinché ne abbia piena e legale scienza a:

REGIONE CAMPANIA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132) ivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale con racc. a/r come per legge

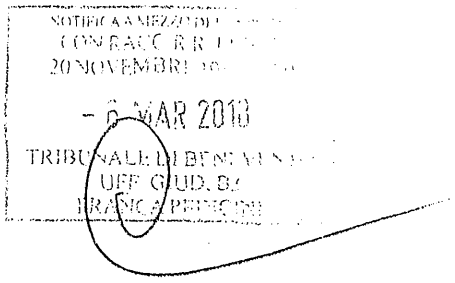

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio,
i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 50.09.13 Genio Civile di Benevento
Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0389920 18/06/2018 12,38
Mitt. : 500913 Genio civile di Benevento; pre...
Ass. : 600104 Recupero Crediti, Esecuzione, ...
Classifica : 50.9.13. Fascicolo : 29 del 2017

Avvocatura Regionale 60-01-04
Recupero Crediti, Esecuzione.
Ragioneria, Finanze e Tributi

e, p.c. Direzione Generale 50-09-00
Governo del territorio, i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile

Oggetto :
N. Pratica CC. 1876/2018. Atto pignoramento Formato Pietro.

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla nota prot. 386987 del 15/06/2018, si precisa che, così come disposto dalla D.G.R n. 444 del 12/07/2017, lo scrivente Ufficio ha predisposto la relativa scheda di rilevazione di partita debitoria e ha trasmesso poi la stessa alla competente Direzione Generale per la proposizione della delibera unica di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Ad oggi non si conosce ancora l'iter procedurale delle citata delibera.

Il Responsabile della P.O.
Giuridico Contabile
rag. Cosimo Leggieri

Il Dirigente
dott. geol. Giuseppe Travìa

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria
Finanze e Tributi
60 01 04

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0386987 15/06/2018 13,14
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500907 Gestione tecnico-amministrativ...
Classifica : 4.

50-09-07
Direzione Generale per il Governo del Territorio i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

50-09-13
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Genio Civile di Benevento
Centro Direzionale Isola A/6
NAPOLI

e,p.c. **50-13-02**
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

e,p.c. **50-13-05**
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

N° Prat. CC. 1876/2018
Invio **N° 1** atto di pignoramento presso terzi.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza, per trasmettere copia dell'atto di pignoramento presso terzi, relativo al giudizio promosso da:
1) Formato Pietro +1 c/R.C. (Sent. n. 470/17 - Trib. Benevento)

L'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Esecuzione – fissata per il giorno **26/9/2018**, quasi sicuramente sarà differita d'ufficio a data da destinarsi.

Al riguardo, si invita codesto ufficio a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

IL DIRIGENTE UOD 04
Avv. Giuseppe Testa

Il Funzionario
R.Franchini Tel.081/7963754/rc

29. LEGGESI

1826/18

COPIA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
6 GIU 2018
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Studio legale
AVV. ANTONIO DI SANTO
Patrocinante in Cassazione
Via Municipio n. 135 – 82034 GUARDIA SANFRAMONDI (BN)
Tel./Fax 0824 864248

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

PER: i Signori **FORMATO PIETRO**, C.F. FRMPTR44B13E249T, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 13/02/1944, **e DE CICCO MARGHERITA,** C.F. DCCMGH48D69M093Y, nata a Vitulano (BN) il 29/04/1948, entrambi residenti in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Cavarena n. 36, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio Di Santo, del Foro di Benevento, C.F. DSNNTN75R10A783T, con studio in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Municipio, n. 135, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso e nello studio dell'Avv. Francesco Ambrosino, in Somma Vesuviana (NA), alla Via Mercato Vecchio n. 84.

L'Avv. Antonio Di Santo dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e notifiche al numero di fax 0824.864248 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata avvantoniodisanto@puntopec.it

-7 GIU 2018

PREMESSO CHE

1) **gli istanti sono creditori nei confronti della REGIONE CAMPANIA,** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (C.F. 80011990639), **in forza e virtù della Sentenza n. 470/2017, resa in data 15/03/2017 ed in pari data pubblicata,** con cui il **Tribunale Civile di Benevento – Giudice Unico Dr. Quirino Caturano,** dichiarando cessata la materia del contendere rispetto alla domanda proposta dai Signori Formato Pietro e De Cicco Margherita, **condannava la Regione Campania al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 400,00 per onorario, € 150,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge;**
2) la prefata sentenza, **munita di formula esecutiva in data 22/03/2017**, veniva **notificata alla Regione Campania in data 06/04/2017** contestualmente ad un atto di invito e significazione;

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0368000 08/06/2018
Mitt.: PIETRO FORMATO
Ass.: Avvocatura Regionale

3) decorreva infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dalla legge prima di poter procedere ad esecuzione forzata e parte debitrice non provvedeva ad ottemperare alle statuizioni del suddetto provvedimento;
4) con atto di precetto notificato in data 21/09/2017, gli istanti intimavano alla debitrice il pagamento della complessiva somma di € 772,14 oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo, impregiudicate le successive occorrende;
5) la Regione Campania non provvedeva al pagamento di quanto dovuto e vani risultavano, all'uopo, tutti i tentativi degli istanti; nel contempo, decorreva il termine di 90 giorni previsto dall'art. 481 c.p.c.;
6) pertanto, con **atto di precetto in rinnovazione notificato il 08.03.2018**, gli istanti intimavano alla debitrice il pagamento della complessiva somma di **€ 772,14** oltre alle spese di notifica, interessi maturandi, ed ogni successiva occorrenda spesa, anche di esecuzione;
7) la Regione Campania non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e vani sono risultati, all'uopo, tutti i tentativi degli istanti;
8) è diritto e interesse attuale degli istanti recuperare le somme dovute;
9) da notizie assunte, risulta che la Regione Campania è titolare ed ha disponibilità di somme presso Banco Di Napoli S.p.A. (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132), nell'ambito del Servizio di Tesoreria espletato dal prefato istituto bancario in favore dell'Ente Pubblico de quo;
10) pertanto, con il presente atto, gli istanti intendono pignorare, nei limiti della pignorabilità, sulla base del sopra richiamato titolo esecutivo, tutte le somme e/o titoli e/o azioni e/o obbligazioni e/o beni dovuti e *debendi* alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., da Banco Di Napoli S.p.A. (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132), e/o comunque nella disponibilità del soggetto sopra menzionato a qualunque titolo e/o ragione e/o causa, e ciò sino alla concorrenza del credito precettato (Euro 772,14)

aumentato della metà *ex* art. 546 c.p.c. per complessivi **Euro 1.158,21** per le ragioni esposte in precetto, oltre interessi maturandi e successive spese *occorrende*, oltre le successive spese di notifica dell'atto di pignoramento nonché le *occorrende* spese d'esecuzione.

****

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, i Signori FORMATO PIETRO e DE CICCO MARGHERITA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

INTIMANO

- **al terzo pignorato: Banco Di Napoli S.p.A.** (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132);
- **al debitore: REGIONE CAMPANIA** (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132);

di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia dei crediti di cui al citato atto di precetto le somme e/o i beni sottoposte/i a pignoramento e comunque a non disporne senza l'ordine del Giudice e, nel contempo,

CITANO

la debitrice REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132), a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Napoli, Sezione e Giudice dell'Esecuzione *designandi*, all'udienza che si terrà il giorno **26.09.2018**, ore di rito, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e a presenziare agli atti ulteriori, con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà come per legge con le preclusioni e le conseguenze da essa previste, e conseguentemente

INVITANO

il terzo pignorato: Banco Di Napoli S.p.A. (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132) a comunicare al creditore procedente presso il domicilio eletto la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, a mezzo raccomandata ovvero a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avvantoniodisanto@puntopec.it, nonché

AVVERTONO

il terzo pignorato: Banco Di Napoli S.p.A. (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132) che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza all'uopo fissata dal Giudice, con ordinanza, su richiesta del creditore che dichiari di non aver ricevuto tale dichiarazione, con l'ulteriore avviso che detta ordinanza verrà notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza, e se questi non comparirà alla nuova udienza, o, sebbene comparso, non renda o si rifiuti di fare la sopraddetta dichiarazione, il credito pignorato, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore si considererà non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvederà a norma degli articoli 552 o 553 c.p.c.;

AVVERTONO

il debitore: REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132), che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad Euro 1.158,21 e quindi va versato, trattandosi di procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, un contributo unificato fisso pari ad Euro 43,00.

Guardia Sanframondi (BN), 11/05/2018

Avv. Antonio Di Santo

PROCURA
Avvocato
ANTONIO DI SANTO

Vi nomino mio difensore e procuratore per il presente giudizio e per ogni altro consequenziale, conferendoVi all'uopo tutte le facoltà di legge, niuna esclusa, compresa quella di transigere, conciliare, riscuotere, quietanzare, chiamare in garanzia e terzi in causa, rispondere al libero interrogatorio delle parti, procedere all'esecuzione mobiliare, immobiliare e presso terzi, spiegare domanda riconvenzionale, nominare sostituti di udienza, avendo fin da ora per rato e fermo il Vostro operato senza necessità di ulteriore conferma.
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Eleggo domicilio presso e nello Studio dell'Avv. FRANCESCO AMBROSINO, in SOMMA VESUVIANA (NA), ALLA VIA MERCATO VECCHIO, 84.

Sommese Pietro

Riccio Margherita

È autentica
Avv. Antonio Di Santo

Ad istanza dell'Avv. Antonio Di Santo, nella sua qualità di procuratore e difensore dei Signori **FORMATO PIETRO**, C.F. FRMPTR44B13E249T, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 13/02/1944, **e DE CICCO MARGHERITA,** C.F. DCCMGH48D69M093Y, nata a Vitulano (BN) il 29/04/1948, entrambi residenti in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Cavarena n. 36, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Napoli, visto il titolo esecutivo costituito dalla **Sentenza n. 470/2017, resa dal Tribunale di Benevento in data 15/03/2017 ed in pari data pubblicata, munita di formula esecutiva in data 22/03/2017 e notificata alla Regione Campania in data 06/04/2017**; **visto altresì l'atto di precetto in rinnovazione notificato alla Regione Campania in data 08/03/2018**, per il complessivo importo di € 772,14 oltre alle spese di notifica, interessi maturandi ed ogni successiva occorrenda spesa, anche di esecuzione,

HO SOTTOPOSTO A PIGNORAMENTO

come in effetti pignoro, sulla base del sopra richiamato titolo esecutivo, nei limiti della pignorabilità, tutte le somme e/o titoli e/o azioni e/o obbligazioni e/o beni dovuti e *debendi* alla Regione Campania da **Banco Di Napoli S.p.A.** (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132) e/o comunque nella disponibilità del soggetto sopra menzionato, a qualunque titolo e/o ragione e/o causa, fino alla concorrenza del credito vantato dagli odierni istanti, così come quantificato da atto di precetto, aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 comma 1 c.p.c., e quindi per complessivi **Euro 1.158,21**, importo che dovrà essere reso indisponibile per il debitore dalla notifica del presente atto unitamente ai frutti e, conseguentemente,

HO INGIUNTO

ai sensi dell'art. 492, 1 comma c.p.c., **alla REGIONE CAMPANIA** (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132), di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme e/o i beni assoggettati ad espropriazione e i frutti di essi e, nel contempo,

HO INVITATO

il debitore: REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa

Lucia n. 81 (CAP 80132) ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 492 comma 2 c.p.c., la dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni dirette nei suoi confronti saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;

HO, INOLTRE, INTIMATO

al terzo: Banco Di Napoli S.p.A. (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132), di non disporre dei beni e delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto le sanzioni di legge;

HO AVVERTITO

il terzo: Banco Di Napoli S.p.A. (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132), che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti dell'importo del credito aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INVITATO

il debitore: REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132), quando per la soddisfazione del creditore procedente i crediti assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione, così come previsto dall'art. 388 c.p.;

HO AVVERTITO

il debitore: REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132) che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., è in sua facoltà chiedere di sostituire alle cose e/o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e agli eventuali creditori

intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che a pena di inammissibilità, sia dal debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei relativi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

HO AVVERTITO

il debitore: REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132), che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, c.p.c. l'opposizione e' inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente
per causa a lui non imputabile;

HO NOTIFICATO

copia del suesteso atto di pignoramento presso terzi:

1) **al terzo: Banco Di Napoli S.p.A.** (P.Iva 04485191219) in persona del legale rapp. p.t., con sede legale e amministrativa in Napoli, alla Via Toledo, n. 177 (CAP 80132), mediante spedizione in plico postale con raccomandata a/r come per legge;

2) **al debitore: REGIONE CAMPANIA** (C.F. 80011990639) nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81 (CAP 80132), mediante spedizione in plico postale con raccomandata a/r come per legge;

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 1_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori: Esposito Giovanbattista

Oggetto della spesa: liquidazione delle spese di giudizio.
Tipologia del debito fuori bilancio: Debito derivante da sentenza esecutiva n. 4245 del 21.07.2009 emessa dal T.A.R. di Napoli.
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio 2760/09 R.G. promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli dal Sig. Esposito Giovanbattista nei confronti della Regione Campania, affinché venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione regionale in ordine alla richiesta di autorizzazione al recupero di una cava dismessa di pietra calcarea sita in località Polvica nel comune di San Felice a cancello (CE).
Il T.A.R. della Campania di Napoli, con sentenza n. 4245 del 21.07.2009, depositata in cancelleria il 21.07.2009, ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Esposito Giovanbattista e ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 500,00, oltre IVA e CPA nonché di € 250,00 per il rimborso del contributo unificato.
Con nota del 20.07.2017, pervenuta per il tramite della Direzione Generale per il Governo del territorio, i Lavori pubblici e la Protezione Civile acquisita al protocollo n. 569886 del 30.08.2017, l'avv. Antonia Negri ha diffidato a provvedere al pagamento delle spese processuali di cui alla sentenza del T.A.R. della Campania di Napoli 4245/2009 e ha trasmesso copia della sentenza e attestazione dell'avvenuto versamento del contributo unificato.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 4245 del 21.07.2009 resa dal T.A.R. della Campania di Napoli.
La somma da riconoscere a favore del Sig. Esposito Giovanbattista, così come stabilito nella sentenza 4245/09, ammonta a complessivi **€ 914,40** di cui:

spese di giudizio	**€ 500,00**
CPA (4% di € 500,00)	**€ 20,00**
IVA (22% di € 520,00)	**€ 144,40**
Contributo unificato	**€ 250,00**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;

b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., **per l'importo complessivo di € 914,40 da corrispondere al Sig. Esposito Giovanbattista.**

Si allega la seguente documentazione:
1. Sentenza n. 4245 del 21.07.2009 resa dal T.A.R. della Campania di Napoli;
2. Nota dell'avv.to Antonia Negri.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

Avv. Antonia Negri

ILL.MO SIG. ASSESSORE AI L.L.P.P. – REGIONE CAMPANIA

Il **Sig. Giovambattista ESPOSITO** (C.F. SPS GMB 44A 02A 403V) nato il 2.01.1944 ad Arienzo San Felice (CE) e residente in San Felice a Cancello (CE), alla Via Mantre n. 11, assistito per il presente atto dall'**Avv. Antonia NEGRI**, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lentini, al Corso Garibaldi n. 103,

PREMESSO CHE

- Il Tar Campania - Napoli, Sez. IV, con decisione n°4245 del 21.07.2009 (che si notifica con formula esecutiva contestualmente al presente atto), ha accolto giudizio (R.G. 2760/2009) proposto dal Sig. Giovambattista Esposito contro l'Assessorato ai Lavori Pubblici – Regione Campania, dichiarando l'illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta, presentata dal ricorrente, di rilascio dell'autorizzazione al recupero di una cava di pietra calcarea;

- il TAR Campania - Napoli, con tale decisione, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidandole in complessivi €500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Tanto premesso, il **Sig. Giovambattista Esposito**, come rappresentato e assistito

INVIA E DIFFIDA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0569886 30/08/2017 16,01
Mitt : NEGRI ANTONIA AVV.
Ass 500914 Genio civile di Caserta: presi
Classifica : 50 8. Fascicolo : 2 del 2017

DIREZIONE GENERALE 50-09 GOVERNO DEL TERRITORIO LAVORI PUBBLICI PROTEZIONE CIVILE
22 AGO. 2017
A. UOD 14 (B.C. CE)
Firma UOD 14 (PAV)

AVV. ANTONIA NEGRI C/O STUDIO LEGALE LENTINI
TEL. (089) 227460 – 2583466 - 84123 SALERNO - C.so Garibaldi n. 103 – FAX 253452 – C.F.:LNTLNZ57A19H703F – P.IVA01930670656

Avv. Antonia Negri

l'Assessorato ai Lavori Pubblici – Regione Campania, in persona dell'Assessore p.t., a provvedere al pagamento di €500,00 per la liquidazione delle spese processuali oltre iva e cpa, nonchè di €250,00 per il rimborso del contributo unificato versato per il giudizio davanti al T.A.R., per un totale complessivo pari ad **€750,00** (settecentocinquanta/00), con espresso avviso che, in caso di mancato pagamento nel termine di legge, si procederà in via giudiziaria, con ulteriori oneri a carico di Codesta Amministrazione, a titolo di interessi e spese legali.

Napoli, lì 20.07.2017

Avv. Antonia NEGRI

Si allega:

1. copia esecutiva della sentenza n.4245/2009;
2. Attestazione di avvenuto versamento C.U.

AVV. ANTONIA NEGRI C/O STUDIO LEGALE LENTINI
TEL. (089) 227460 – 2583466 - 84123 SALERNO – C.so Garibaldi n. 103 – FAX 253452 – C.F. LNTLNZ57A19H703F – P.IVA01930670656

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

N. 4245/2009 REG.SEN.
N. 02760/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2760 del 2009, proposto da: Giovambattista Esposito, rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Capasso, con domicilio eletto presso Teresa Capasso in Napoli, via Pigna 104 D;

contro

Assessorato Ai Lavori Pubblici - Regione Campania;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di rilascio dell'autorizzazione al recupero di una cava di pietra calcarea spedito con racc. a/r. del 16/01/2009 ricevuta in data 19/01/2009

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato in data 30 aprile 2009 e depositato in data 20 maggio 2009 Giovambattista Esposito ha adito questo Tribunale affinché venisse dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Campania in ordine alla proposta di recupero Cava dismessa n. 61075/10 in località Polvica del Comune di San Felice a Cancello , ditta "Giovanni Battista Esposito".

A sostegno del ricorso ha dedotto:

1) di aver ottenuto in data 2/08/2003 dall'Amministrazione della Provincia di Caserta l'autorizzazione all'apertura e allo sfruttamento di una cava di pietra calcarea;

2) di aver presentato in data 18/06/1986 istanza di prosecuzione ad ampliamento della predetta cava in forza dell'art. 36 della L.R. 54/85;

3) che l'ispettorato ripart/le delle foreste di Caserta con nota prot. n. 5189/87 autorizzava nei soli riguardi idrogeologici il cambio di destinazione ai fini dell'ampliamento della cava;

4) che successivamente il Dirigente del settore provinciale del genio civile di Caserta gli ordinava con provv. N. 003 del 24/01/2000 l'interruzione definitiva di qualsiasi lavorazione di natura estrattiva e il ripristino dello sto dei luoghi mediante la presentazione di un idoneo progetto di recupero e riqualificazione ambientale dell'area di cava;

5) che con nota del 20/09/2004 il Commissario del Governo per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania in forza dell'art. 11 dell'Ordinanza n. 3100 del <ministero dell'interno lo diffidava, a presentare, nel termine di 90 gg. Proposta di Recupero, in conformità delle norme del Piano di Recupero Ambientale;

6) di aver presentato detto piano in data 25/01/2005;

7) di aver conseguentemente diffidato, stante l'inerzia del Commissariato del Governo, ad adottare in provvedimento espresso;

8) che con nota del 22 aprile 2008 il Commissariato di Governo rendeva noto che stava provvedendo al trasferimento delle competenze all'assessorato dei Lavori Pubblici, Ente ordinariamente competente nello specifico settore delle Cave;

9) di aver pertanto in data 16/01/2009 sollecitato l'Assessorato dei Lavori Pubblici, nuova amministrazione competente, ad adottare un provvedimento espresso sulla proposta di recupero Cava e riuso Cava

prot. n. 637/I/2005.

9) che nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento alcun provvedimento era stato adottato dall'Amministrazione competente.

L'Amministrazione resistente non si è costituita.

Il Ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza camerale del 24/06/2009.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Ritiene il Collegio che il silenzio mantenuto dall'Amministrazione regionale sulla istanza inoltrata dal ricorrente in data 25/01/2005 al fine di ottenere l'approvazione della proposta di Recupero di Cava e Riuso del sito di Cava , sia illegittimo per violazione dell'art. 2 della l. n 241/90 ., il quale prevede che "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso" .

Ed invero quanto all'obbligo dell'Amministrazione di provvedere deve osservarsi che lo stesso discende dall'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 3100 del 22/12/2000.

Il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza, tempo di gran lunga eccedente il termine di 90 gg. previsto sia dall'art. 2 comma 3 della l. 241/90 che dall'art. 11 della L.R. n. 54/85, - a nulla rilevando che tale ultimo termine sia previsto a decorrere dalla conclusione dell'istruttoria, dovendo tale disposto normativo coordinarsi con quello di cui all'art. 2 comma 4 l. 241/90 per cui, nell'ipotesi in cui non risulti, come nella specie, disposta alcuna sospensione dei termini a fini istruttori, il termine non può che decorrere dalla presentazione dell'istanza – acclara pertanto la fondatezza del ricorso.

Ciò comporta infatti , sul piano processuale, la possibilità del ricorrente di tutelare l'interesse all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, al fine di ottenere una pronuncia che accerti la violazione di tale dovere e che ponga a carico all'Amministrazione l'obbligo specifico di pronunciarsi.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, vanno dichiarati l'illegittimità del silenzio de quo e l'obbligo dell'Amministrazione resistente di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza del

ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni come in dispositivo.

Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania , Sede di Napoli , Sezione Quarta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio e l'obbligo dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Campania di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza del ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Achille Sinatra, Primo Referendario

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21 LUG. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge.

sono fogli 1 (uno)
Napoli, lì 09-05-2017

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Addì 21 LUG. 2009

Presente è stata trasmessa copia conforme alla
Regione Campania

a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Coordinatore Amministrativo

2704/09

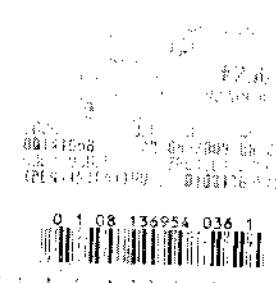

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

RICORRENTE ESPOSITO GIOVANBATTISTA

Residenza e/o domicilio S. FELICE A CANCELLO (CE)

Codice fiscale o Partita IVA C.F. SPSGNB44A02A403V

DIFENSORE AVV. TERESA CAPASSO

DOMICILIATARIO AVV. TERESA CAPASSO, VIA PIGNA N° 104 D 80128, NAPOLI

DATA ULTIMA NOTIFICA 30 APRILE 2009 N. DOCUMENTI 13 (ricorso escluso)

CONTRIBUTO UNIFICATO SI € 250 (importo)

No (motivo esenzione)

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE SI NO X

ISTANZA MISURE CAUTELARI PROVVISORIE SI NO X

RICORSI/ISTI COLLEGATI/TI SI NO X

Numero R.G. eventuali ricorsi collegati

DOMANDA FISSAZIONE UDIENZA SI X NO

OGGETTO DEL RICORSO SILENZIO INADEMPIMENTO

AMMINISTRAZIONE/I INTIMATA/E ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - REGIONE CAMPANIA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Numero Numero Anno Mese Giorno Articolo Comma

"Ricorso ai sensi della Legge-Legge Regionale E.P.R.G. [illegible]
"pedissequa" richiesta.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Napoli ho notificato e dato copia conforme dell'antescritta sentenza del TAR Campania Napoli n. 4245/2009, munita di formula esecutiva e relativa diffida ad adempiere per la legale scienza e con ogni conseguenza di legge, a:

I - ASSESORATO AI LAVORI PUBBLICI – REGIONE CAMPANIA – IN PERSONA DELL'ASSESSORE P.T.- DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSOLA SEDE DELL'ASSESSORATO AI L.L.P.P. – VIA DE GASPERI N. 28 – NAPOLI – 80133 (NA)

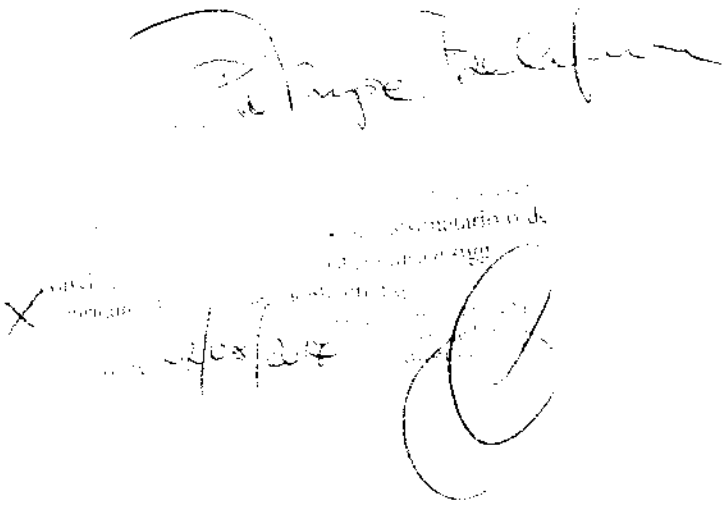

UNEP - NAPOLI

A/10 Cr 84944

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 3,97
10%	€ 0,40
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 6,95**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 22/08/2017

L'Ufficiale Giudiziario

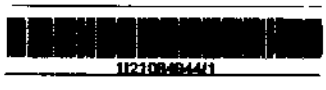

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 2_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:
1) Curcio Antonietta nata a Cercola (NA) il 19.03.1955 e residente in Bacoli (NA) alla via Castello n. 42 - codice fiscale CRCNNT55C59C495F - rappresentata e difesa dall'avv.to Rosario Carmine Rossi.
2) avv.to Rosario Carmine Rossi - codice fiscale RSSRRC72E05F839Y - elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piedimonte Matese (CE) alla via Cila n. 55.
Oggetto della spesa: Risarcimento alla Sig.ra Curcio Antonietta dei danni causati a un fabbricato con annesso terreno, di cui è conduttrice, sito nel comune di Alife (CE), dall'esondazione dell'alveo Torano in data 22.09.2002, a seguito di copiose piogge e **liquidazione spese di giudizio a favore dell'avv.to Rosario Carmine Rossi.**
Tipologia del debito fuori bilancio: **Debito derivante da sentenza esecutiva n. 80 del 18.04.2011 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.**
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio 164/08 R.G promosso innanzi al T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli dalla Sig.ra Curcio Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosario Carmine Rossi, per il risarcimento dei danni causati in data 22.09.2002, a seguito di copiose piogge, dall'esondazione dell'alveo Torano a un fabbricato con annesso terreno, di cui è conduttrice, sito nel comune di Alife (CE).
Con sentenza n. 80 del 18.04.2011, depositata in cancelleria il 09.05.2011, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra Curcio Antonietta e ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore della ricorrente della somma di € 8.000,00, oltre interessi al tasso medio del 3% dalla data del fatto al saldo sulla somma, devalutata al settembre 2002, di € 6.844,04 via via rivalutata all'attualità nonché alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dalla ricorrente che liquida in € 3.746,00, di cui € 196,00 per esborsi, € 1.450,00 per diritti, € 2.100,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Rosario Carmine Rossi, dichiaratosi antistatario.
Con nota prot. n. 698407 del 16.10.2015, presa in carico dalla U.O.D. Genio Civile di Caserta_Presidio Protezione Civile in data 05.11.2015, l'ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale 60 01 00 ha trasmesso la copia della predetta sentenza munita di formula esecutiva.
Con nota prot. n. 91214 del 09.02.2016, presa in carico dalla U.O.D. Genio Civile di Caserta_Presidio Protezione Civile in data 19.02.2016, la U.O.D. 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso la copia dell'atto di precetto relativo alla predetta sentenza 80/2011 ad istanza della ricorrente Sig.ra Curcio Antonietta invitando a provvedere agli adempimenti consequenziali al fine di evitare aggravi di spesa dovuti ad eventuali procedure esecutive.
In data 29.03.2016 è stata presa in carico dalla U.O.D. Genio Civile di Caserta, dal protocollo informatico, la nota prot. n. 211948 del 25.03.2016 della U.O.D. 60 01 04 dell'Avvocatura Regionale di trasmissione delle copie degli atti di pignoramento presso terzi, ad istanza della ricorrente e dell'avvocato, relativi alla richiamata sentenza 80/2011, mancante dei richiamati allegati.
Con nota prot. n. 251294 del 12.04.2016, è stato richiesto l'invio degli atti di pignoramento mancanti nonché l'atto di precetto ad istanza dell'avv. Rosario Carmine Rossi concernente la sentenza 80/2011 (propedeutico all'atto di pignoramento), non risultante agli atti della U.O.D., al fine di poter predisporre i consequenziali adempimenti di competenza.
In data 14.04.2016 è pervenuta, mediante raccomandata, la nota prot. n. 211948 del 25.03.2016 della U.O.D. 60 01 04 dell'Avvocatura Regionale comprensiva degli atti di pignoramento presso terzi relativi al giudizio in argomento.
In data 15.04.2016 è pervenuta, mediante email, copia dell'atto di precetto mancante acquisita al prot. n. 267014 del 19.04.2016.

Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente

la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 80 del 18.04.2011 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli e relativi atti di precetto e di pignoramento.
La somma da riconoscere a favore della Sig.ra Curcio Antonietta, così come liquidata nella sentenza 80/2011, e come successivamente intimato dall'avv.to Rosario Carmine Rossi con l'atto di precetto, **ammonta a** € 11.134,77 di cui:

sorta capitale	**€ 8.000,00**
interessi legali	**€ 2.742,87**
atto di precetto	**€ 225,00**
richiesta copie	**€ 51,60**
notifica sentenza	**€ 12,00**
spese generali (15% di € 225,00)	**€ 33,75**
CPA (4% di € 258,75)	**€ 10,35**
IVA (22% di € 269,10)	**€ 59,20**

A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, pari a € 34,54, che andranno a maturare su € 8.000,00 dal 01.02.2016 (data atto di precetto) fino al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito), per un totale corrispondente a **€ 11.169,31.**

La somma da riconoscere a favore dell'avv.to Rosario Carmine Rossi, così come liquidata nella sentenza 80/2011, e come successivamente intimato dallo stesso avvocato con l'atto di precetto ammonta a € 5.626,85 di cui:

esborsi	**€ 196,00**
diritti	**€ 1.450,00**
onorari	**€ 2.100,00**
Richiesta copie	**€ 39,08**
Atto di precetto	**€ 137,00**
Notifica atto di precetto	**€ 12,00**
spese generali (15% di € 3.687,00)	**€ 553,05**
C.P.A. (4% di € 4.240,05)	**€ 169,60**
IVA (22% di € 4.409,65)	**€ 970,12**

A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, pari a € 15,93, che andranno a maturare su € 3.687,00 dal 01.02.2016 (data atto di precetto) fino al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito), per un totale corrispondente a **€ 5.642,78.**

L'importo totale da corrispondere, pari a € 16.812,09, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi ed oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 16.812,09, di cui € 11.169,31 da corrispondere alla Sig.ra Curcio Antonietta e € 5.642,78 (al lordo della ritenuta di acconto) da corrispondere all'avv.to Rosario Carmine Rossi.**

Si allega la seguente documentazione:
1) Sentenza n. 80 del 18.04.2011 – 2) atti di precetto – 3) atti di pignoramento.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"

Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

REGIONALE

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0698407 16/10/2015 15,05
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...
Classifica : 53.8.11 Fascicolo : 28 del 2015

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 11
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Caserta; Presidio Protezione Civile
Via Cesare Battisti, 30
CASERTA

DIP. 52 – DG. 06 – UOD. 02
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD Attività di supporto autorità di gestione FEASR
Centro Direzionale isola A/6
NAPOLI

Pervenuta il 05/11/2015

CC- 5719 – Avv. Carbone
Curcio Antonietta c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. **80/2011.**
TRAP Napoli

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. **80/2011**, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, notificata con formula esecutiva e pronunciata nel giudizio in oggetto.

IL DIRIGENTE UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

/rc

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
-CASERTA-
PERVENUTA IN DATA
5 NOV. 2015
Assegnata ai sensi della legge 241/90
A COSTANZO
Firma
Ricevuta

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

Auv. Ross!

@823-913613

328.4648838

COPIA

TA N° 80/2011

R. G. n. 164/08
Cron. n. 226
Rep. n. 205
Est. dr. M.S. FUSILLO
Oggetto: RISARCIMENTO DANNI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UOD STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
10160
25 SET 2015
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
NAPOLI, VIA S. LUCIA 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

presso la CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati signori:

dott.	Maurizio GALLO	Presidente
dott.	Maria Silvana FUSILLO	Giudice delegato
dott. ing.	Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n 164/08 R. G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del **21.03.2011** e vertente

t r a

Curcio Antonietta (CRCNNT55C59C495F), elettivamente domiciliata in Napoli, p.zza dei Francesi 1-3 presso lo studio legale Cappello e Terreri, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Rossi per procura a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

e

Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, rappresentata e difeso dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli, via S.Lucia, 81, Pal. Della Regione, giusta procura generale *ad lites* e provv autorizzativo in atti.; CF: 80011990639

RESISTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €12,90 0001C1/90
Agenzia Entrate
00012480 00003700 WOKOL001
01585132 14/10/2014 07:18:40
4578-00018 91CFB9AEDCF49027
IDENTIFICATIVO 01140211754571
0 1 14 021175 457 1

1+1 Euro
1+1 ATTRIBUZIONE
AV ROSSI
14-10-2014

1 EURO
AV ROSSI
20 MAG. 2011

Conclusioni

Ricorrente: in accoglimento della domanda, accertata la responsabilità della Regione per la mancata manutenzione del torrente Torano, condannarsi la Regione al risarcimento dei danni, quantificati in € 17.250,00, oltre interessi e rivalutazione al saldo, o della somma ritenuta equa. Spese, con attribuzione.

Regione: rigettarsi la domanda per carenza di legittimazione passiva della Regione per essere legittimata la Provincia, e perché infondata.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 21/10/08 e rinotificato ex art. 176, RD 1775/1933, Curcio Antonietta ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, e ha esposto: di essere conduttrice di un fabbricato con annesso terreno sito nel Comune di Alife (CE) (part. 164 f. 28), di proprietà di Zeppetelli Giuseppina; che il 22 settembre del 2002, a seguito di copiose piogge, il fabbricato e il fondo erano stati invasi dalle acque, tracimate dall'Alveo Torano, a seguito della rottura dell'argine, con conseguenti gravi danni alle colture, alle derrate alimentari (150 q di grano e granone) custodite al piano seminterrato del fabbricato, all'impianto elettrico e al sistema fognario. Premesso che subito dopo l'allagamento erano accorsi i VVFF, la Polizia Municipale, i carabinieri e il Corpo Forestale dello Stato, e di avere inutilmente richiesto il risarcimento del danno e la pulizia del torrente alla Regione, la ricorrente ha chiesto, pertanto, che accertata la sua responsabilità per la mancata manutenzione torrente Torano, la Regione sia condannata al risarcimento dei danni, quantificati in € 17.250,00, oltre interessi e rivalutazione, come quantificato nella perizia di parte, o da quantificarsi a mezzo ctu, oltre interessi e rivalutazione. La Regione si è costituita, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere legittimata la Provincia, ha affermato che l'evento, causato da eccezionali

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €12,90 0001C1/90
Agenzia Entrate
00012480 00003700 WOKOL001
01585132 14/10/2014 07:18:54
4578-00018 6B4A712E5E3065D8
IDENTIFICATIVO 01140211754548
0 1 14 021175 454 8

precipitazioni, non era imputabile ai soggetti tenuti alla manutenzione dell'alveo, e ha chiesto il rigetto della domanda.

Assunta prova testimoniale, la causa è stata assegnata a decisione. All'udienza del 21.03.2011, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

Va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta dalla Regione Campania. Infatti, l'art. 2, lett. e), del d. p.r. 15.1.72 n. 8, ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e, in virtù dell'art. 90, lette. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto l'alveo in questione rientri nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne sia stato operato il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza all'epoca dell'inondazione, per cui è causa spettava alla Regione, che per tale motivo risponde dei danni derivanti da difetto di manutenzione (Cass. ss. uu., 5.9.97 n. 8588; TSAP 10.5.99 n. 65). L'art. 11 della legge n. 183/1989 prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. La Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-

delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti tale compito di sua diretta competenza. La situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59, dall'art. 98 del d. lgs. 31.3.98 n. 112 e, per le regioni che, come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica distribuzione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34), sicché dal 1°.7.99 e sino a quando la Regione non abbia adottato la legge di puntuale individuazione delle competenze trasferite agli enti minori e di quelle conservate in testa ad essa, il potere-dovere di manutenzione dei corsi d'acqua grava ancora sulla Regione. Non è stato dedotto né documentato dalla Regione che il passaggio delle competenze in materia alla Provincia di Caserta si sia in concreto verificato. Invero l'intervento sostitutivo del Governo ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, c. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di cura e manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti, cui avrebbe dovuto provvedere la Regione con la legge di distribuzione delle competenze (art. 3, c. 3°, d. lgs. n. 112/98), mentre l'art. 7 del d. lgs. appena citato dispone che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali, sicché si deve ritenere che, sino a quando la Regione non abbia trasferito alle singole Province le suddette risorse, il trasferimento delle competenze non si è verificato. Va dichiarata, pertanto, l'esclusiva legittimazione passiva della Regione per non essere state concretamente trasferite alla Provincia di Caserta le competenze in materia di gestione del

demanio idrico, che continua ad essere gestito dall'Ufficio del Genio Civile della Regione, come risulta anche dalle lettere inviate dagli uffici del Genio Civile di Caserta e LL PP, che, in risposta alle richieste della ricorrente e alla segnalazione del Sindaco di Alife, si sono limitati ad affermare di non disporre di "adeguate risorse finanziarie" per l'esecuzione di lavori di ripristino dell'alveo.ò

Non è contestata, ed è documentalmente provata, la legittimazione attiva di Curcio Antonietta, che è divenuta locatrice dell'immobile in oggetto in forza del contratto del 24/10/1995, in atti.

La domanda proposta nei confronti della Regione è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui appresso.

Dalla prova testimoniale espletata (testi Carandente e Avella), nonché dalla documentazione prodotta (relazione del perito di parte ed allegate fotografie), emerge la piena conferma di quanto dedotto dal ricorrente nell'atto introduttivo.

Il 22 settembre del 2002, a seguito di abbondanti precipitazioni, si ruppe l'argine naturale dell'alveo *Torano*, e dallo stesso fuoriuscì una fiumana d'acqua fangosa, che invase la via Ponte di Meola e la zona e si riversò sul fondo condotto da parte ricorrente, e all'interno della cantina e del piano terra del fabbricato, danneggiando le derrate alimentari e i beni ivi allocati (v. la perizia consulente tecnico di parte e le foto allegate). Intervennero i VVFF, che posero in salvo l'anziana madre della ricorrente, e redassero un verbale, in cui descrissero la situazione di allagamento dell'area ("vi era un'enorme distesa d'acqua in aperta campagna in cui al centro vi era una villetta") e la Polizia Municipale (v. rapporto in atti). Le fotografie allegate alla ctp mostrano il fondo allagato.

I testi hanno riferito che il corso d'acqua era in evidente stato di abbandono per la mancata pulizia dell'alveo, la mancata riparazione del vetusto muro di sponda e l'accumulo di materiali alluvionali e rifiuti, che avevano quasi colmato la sezione idraulica, creando serio ostacolo al

normale deflusso dell'acqua, sino a bloccare il deflusso della corrente, determinando l'aumento della pressione contro gli argini e la rottura del tratto più debole di essi. In mancanza di un'opportuna e costante opera di manutenzione, all'epoca dei fatti si è creato un notevole accumulo di materiali, tale da ridurre considerevolmente il lume dell'alveo. In occasione di eventi meteorologici di notevole intensità, quale quello del 2002, lo stato di abbandono del torrente, la mancata cavatura dello stesso e la presenza degli ostacoli al libero deflusso delle acque, rappresentati dagli accumuli di materiali, rifiuti e vegetazione spontanea, riducono la capacità di smaltimento dell'alveo.

Non v'è prova del carattere eccezionale e imprevedibile dell'evento meteorologico in questione, né della sua idoneità, per forza ed intensità sue proprie a produrre vasti allagamenti, solo genericamente allegati dalla Regione. E' ampiamente provato, viceversa, lo stato di abbandono dell'alveo ed il difetto di ordinaria manutenzione, che ha determinato il sorgere dei presupposti affinché un flusso d'acqua, che in condizioni ordinarie sarebbe stato smaltito da quel corso d'acqua, divenisse insostenibile per la molto ridotta funzionalità dell'alveo. Di conseguenza va affermata, ex artt. 2043 e 2051 cc, la responsabilità esclusiva della Regione convenuta, che deve essere condannata al risarcimento dei danni che la ricorrente ha dimostrato di avere subito.

I danni consistono nelle spese necessarie per la rimozione dello strato di melma e dei detriti che l'acqua lasciò sul terreno quando si ritirò e nella necessità di un interventi straordinari, al fine di ripristinare la fertilità del terreno, nonché nella perdita, per fitopatie dovute al prolungato ristagno dell'acqua, del raccolto di fagioli. L'acqua ha determinato la perdita dei prodotti agricoli depositati al piano terra (150 q di grano e granone, secondo quanto indicato in ricorso, 200 q secondo quanto stimato dal ctp) Non vi è prova (fatture, foto, ecc) delle spese che la ricorrente afferma di avere sostenuto per il rifacimento dell'impianto elettrico e per la pulitura del

sistema rete fognaria, per cui nulla può essere liquidato a tal titolo. Letta la ctp, e considerati tutti gli elementi acquisiti, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di **€ 8.000,00** oltre interessi al tasso medio del 3% dalla data del fatto al saldo sulla somma, devalutata al settembre 2002, di € 6.844,04, via via rivalutata all'attualità. Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata di € 8.000,00.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da Curcio Antonietta avverso la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica, così provvede:

- condanna la Regione Campania, in persona del suo Presidente in carica al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, che liquida in **€ 8.000,00** in favore di Curcio Antonietta, oltre interessi come in motivazione, nonché alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dalla ricorrente, che liquida in € 3.746,00, di cui € 196,00 per esborsi, € 1.450,00 per diritti, € 2.100,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Rosario Rossi, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il 18 aprile 2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - DOTT. SSA CC. C1
(Enrico Gallotta)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 9 MAG. 2011

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(ENRICO GALLOTTA)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. ROSSI

procuratore di CURCIO ANTONIETTA

Napoli, li 20 OTT. 2014

F.C.

La presente copia composta di n. 1, fogli è conforme all'originale esecutiva rilasciata in data 20 OTT. 2014

Napoli, 20 OTT. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amelia Serinelli

ROSSI Avv. F.

Cron. 0 0 0 5 7 4

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Rosario Carmine Rossi, con studio in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cila, 55, nella qualità di procuratore e difensore della Sig.ra Curcio Antonietta, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 20.09.2013, ho notificato copia dell'antescritto atto, vidimato dall'ufficio posta di Piedimonte Matese, **alla Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Napoli (80132) alla Via S. Lucia, 81** a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale

Avv. Rosario Carmine Rossi

PIEDIMONTE MATESE (CE) 23.9.15

Rosario Carmine Rossi STUDIO LEGALE

RACCOMANDATA

Posta in carico
19/02/2016
fc

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 11
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
UOD Genio Civile di Caserta;
Presidio Civile
Via Cesare Battisti, 30
CASERTA

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0091214 09/02/2016 13,27
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...
Classifica : 4.

C.C. 5719/2009 promosso dalla Sig.ra Curcio Antonietta
Oggetto: Trasmissione atto di precetto su sentenza n.80/2011 emessa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli.

Si trasmette copia dell'atto di precetto in oggetto indicato, notificato il 28.01.2016 e si invita l'Ufficio in indirizzo a provvedere agli adempimenti consequenziali onde evitare aggravi di spesa dovuti alle procedure esecutive.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
-CASERTA-
PERVENUTA IN DATA
18 FEB. 2016
Assegnata ai sensi della legge 241/90
A dott.ssa Colette Costanzo
Firma

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

O LEGALE
rio Carmine Rossi
Via Cila, 55
648838 fax 0823.913613
Piedimonte Matese (CE)

CC 5719/08
Cordoni
05

UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
01 FEB 2016
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Atto di precetto

la sig.ra Curcio Antonietta, nata il 19.03.1955 a Cercola (NA) e residente in Bacoli (NA) alla Via Castello, 42, rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosario Carmine Rossi (c.f. RSS RRC 72E05 F839Y) giusta procura a margine dell'atto di citazione, elett.te domiciliata presso il suo studio in Piedimonte Matese alla Via Cila, 55.

in forza ed esecuzione

della sentenza n. 80/2011, reso dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 09.05.2011, esecutiva ex lege con apposizione della prescritta formula in data 20.10.2014, notificata in forma esecutiva in data 25.09.2015,

intima e fa precetto

alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81, p. iva n. 03516070632, di pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di € 11.134,77 s.e. od o. così distinta:

Sorta capitale	€ 8.000,00
Interessi su somma devalutata dal 22/09/2002	€ 2.742,87
Totale	€ 10.742,87

voci	spese		competenze
1) atto di precetto			225,00
a) Richiesta copie	51,60		
b) notifica sentenza	12,00		
b) Forfetarie 15%			33,75
Totali	**63,60**		**258,75**
C.P.A. su diritti ed onorari	4%	€.	10,35
I.V.A. " "	22%	€.	59,20
Totali		€.	**11.134,77**

In uno €. 11.134,77 s. e. od o. oltre interessi a maturare e spese ulteriori eventualmente occorrende, con espressa avvertenza che non provvedendo al pagamento nel termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del presente atto si procederà ad esecuzione forzata. Si avverte, inoltre, l'Ente debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. S.J.

Piedimonte Matese, data di notifica.

Avv. Rosario Carmine Rossi

02 FEB 2016

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0075167 03/02/2016 11.02
Mitt. : CURCIO ANTONIETTA
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

Cron. 0 0 0 0 6 1 6

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Rosario Carmine Rossi, con studio in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cila, 55, nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra Curcio Antonietta, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 20.09.2013, ho notificato copia dell'antescritto atto, vidimato dall'ufficio posta di Piedimonte Matese, **alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81** a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale

Avv. Rosario Carmine Rossi

STUDIO LEGALE ROSSI AVV. ROSARIO

PIEDIMONTE MATESE (CE) POSTE 28.11.13

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 3_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:
1) MORGILLO Giuseppa residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via San Gaetano snc - codice fiscale MRGGPP58A71H834L - rappresentata e difesa dall'avv.to NUZZO Giuseppe.
3) avv.to NUZZO Giuseppe - codice fiscale NZZGPP75E03B963J - elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santa Maria a Vico (CE) alla via Appia n. 13/15.
Oggetto della spesa: Risarcimento alla Sig.ra MORGILLO Giuseppa e al Sig. SCARANO Francesco dei danni causati alla propria abitazione sita nel comune di Santa Maria a Vico (CE) alla via San Gaetano e **liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'avv.to NUZZO Giuseppe.**
Tipologia del debito fuori bilancio: **Debito derivante da sentenza esecutiva n. 17 del 21.01.2013** emessa dal T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli**.**
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio 140/2008 R.G. promosso innanzi al T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli dalla Sig.ra Morgillo Giuseppa e dal Sig. Scarano Francesco, per il risarcimento dei danni causati in data 11.07.2005, all'abitazione di loro proprietà dall'esondazione dell'alveo denominato "Vallone Porrino" situato nel comune di Arienzo (CE).
Con nota prot. n. 191635 del 15.03.2017, la U.O.D. 60 01 03 dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. 53 08 11 (oggi 50 09 14) Genio Civile di Caserta_Presidio Protezione Civile, la copia degli atti di precetto ad istanza della Sig.ra Morgillo Giuseppa e dell'avv. Nuzzo Giuseppe (relativamente alle spese di CTU) riguardanti la sentenza n. 17 del 21.01.2013, con la quale il T.R.A.P. di Napoli aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra Morgillo Giuseppa e dal Sig. Scarano Francesco e aveva condannato la Regione Campania al risarcimento dei danni, invitando a predisporre gli adempimenti consequenziali al fine di evitare aggravi di spesa dovuti all'eventuale attivazione di procedure esecutive.
Con nota prot. n. 215123 del 23.03.2017, la U.O.D. Genio Civile di Caserta, non risultando agli atti di archivio la pregressa corrispondenza alla quale si faceva riferimento nella richiamata nota 191635/2017 ha richiesto alla U.O.D. 60 01 03 dell'Avvocatura Regionale tutti gli atti necessari per poter assumere le determinazioni di competenza richieste.
In seguito a richiesta telefonica l'avvocato Giuseppe Nuzzo ha trasmesso, con nota acquisita al protocollo n. 255723 del 06.04.2017, la copia della sentenza in argomento, l'atto di precetto ad istanza della Sig.ra Morgillo Giuseppa, l'atto di precetto dello stesso avvocato (relativo alle spese di CTU e alle spese di giudizio) e il decreto di liquidazione delle spese di CTU,.
Con la richiamata sentenza n. 17 del 21.01.2013, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra Morgillo Giuseppa e dal Sig. Scarano Francesco e ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore dei ricorrenti della somma di € 34.188,40 oltre gli interessi legali dal 12.06.2008 fino al soddisfo, alla rifusione in loro favore delle spese di lite che liquida complessivamente in € 585,00 per spese ed in € 2.412,00 per competenze oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario e al pagamento delle spese di CTU.

Come da nota prot. 668424 del 11.10.2017, l'Ufficio Speciale 60 01 04 dell'Avvocatura Regionale della Campania ha trasmesso alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'ecosistema 50 06 09 l'atto di pignoramento relativo al giudizio in argomento promosso dall'avv. Giuseppe Nuzzo ad istanza della sig.ra Morgillo Giuseppa.
Come da note acquisite al protocollo della U.O.D. n. 202992 e 202996 del 27.03.2018, in esecuzione dell'atto di pignoramento promosso dall'avv. Giuseppe Nuzzo ad istanza del sig. Scarano Francesco e dello stesso avvocato, risulta che il Tesoriere della Regione Campania-Banco di Napoli ha provveduto ad effettuare il pagamento delle somme liquidate con la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 17 del 21.01.2013 solo a favore del sig. Scarano Francesco e a favore dello stesso avvocato (quota parte), giusta ordinanza di assegnazione 942/2016.

Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 17 del 21.01.2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli e successivi atti di precetto.
La somma da riconoscere a favore della Sig.ra MORGILLO Giuseppa così come stabilito nella sentenza 17/2013, e come successivamente intimato dall'avv. Nuzzo Giuseppe con l'atto di precetto, ammonta a complessivi € 21.016,52 di cui:

sorta capitale	**€ 17.094,20**
interessi legali	**€ 2.376,18**
Registrazione Sentenza	**€ 1.182,00**
Costo copia Sentenza	**€ 24,84**
Costo notifica sentenza	**€ 11,00**
Compensi avvocato	**€ 225,00**
spese generali (15% di € 225,00)	**€ 33,75**
CPA (4% di € 258,75)	**€ 10,35**
IVA (22% di € 269,10)	**€ 59,20**

A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, pari a € 40,14, che andranno a maturare su € 17.094,20 dal 20.02.2017 (data atto di precetto) fino al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito), per un totale corrispondente a **€ 21.056,66.**

Le **spese di lite da corrispondere all'avv.to Giuseppe Nuzzo,** così come liquidate nella sentenza 17/2013 e come successivamente intimato dallo stesso avvocato con l'atto di precetto, ammontano a complessivi **€ 6.892,31** di cui:

fasi processuali	**€ 2.412,00**
Spese sentenza	**€ 585,00**
vacazioni	**€ 150,00**
Costo copia sentenza	**€ 24,84**
Spese CTU	**€ 2.336,18**
Costo notifiche sentenza	**€ 11,00**
Compensi avvocato	**€ 135,00**
spese generali (15% di € 2.697,00)	**€ 404,55**
CPA (4% di € 3.101,55)	**€ 124,10**
IVA (22% di € 3.225,65)	**€ 709,64**

Il totale da corrispondere, pari a € 27.948,97, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi ed oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., **per l'importo complessivo di € 27.948,97, di cui € 21.056,66 a favore della Sig.ra Morgillo Giuseppa e € 6.892,31** (al lordo della ritenuta di acconto) **a favore dell'avv. Nuzzo Giuseppe.**
Si allega la seguente documentazione:
1. Sentenza n. 17 del 21.01.2013 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli; atti di precetto e pignoramento.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale
60 01 03 00

UOD 03

DIP 53 DG 08
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Via De Gasperi,28
Napoli

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0191635 15/03/2017 12,33
Mitt : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 2 del 2017

DIP 53 DG 08 UOD 11
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UOD Genio civile Caserta
Via Cesare Battisti, 30
Caserta

N° Prat.: CC 3609/2008 Avv. Di Lascio
OGGETTO: Scarano Francesco +1 c/Regione Campania +2
Trasmissione atto di precetto
Trap Napoli

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per il seguito di competenza, copie atti di precetto notificati in data 24/02/2017.

Si invitano codeste strutture ad assumere le determinazioni di competenza, onde evitare aggravio di spesa conseguente all'esecuzione forzata.

Il Dirigente di UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

cp

CE 3605/03

All. di Lasci

03

ATTO DI PRECETTO

Per : Morgillo Giuseppa cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L , residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via San Gaetano snc , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nuzzo C.F. NZZ GPP 75E 03B 963J, pec: giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it Fax per le notifiche 0823 759270 con studio in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 13/15 cap.81028. Mandato agli atti.

IN VIRTU'

Della sentenza **n. 17/2013** emessa dal Tribunale Regionale della Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli composto dai magistrati dott. Maurizio Gallo , Dott. Leonardo Pica , Dott.ing. Pietro E. De Felice - in data **21.01.2013**, munita di formula esecutiva in data **25.09.2014** e già notificata in tale forma, a mezzo posta in data **01/12/2014**

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania in pers. del Presidente p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81-80132 – Napoli , PEC : urp@pec.regione.campania.it , di pagare all' istante nel termine di **giorni dieci** dalla notifica del presente atto le seguenti somme :

Sorta capitale	€ 17.094,20
Interessi Legali	€ 2.376,18
Registrazione Sentenza	€ 1.182,00
Costo copia sentenza	€ 24,84
Costo Notifiche sentenza	€ 11,00
Compensi avvocato	€ 225,00
Rimborso forf.15%	€ 33,75
C.P.A. 4%	€ 10,35
IVA 22%	€ 59,20
TOTALE	**€ 21.016,52**

oltre gli ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo .
Con avvertimento al debitore che in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.
Si avverte, inoltre il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 18:53:03 CET

Avv. Giuseppe Nuzzo

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0138819 27/02/2017 11,03
Classifica : 4.1.1.
Avvocatura Regionale
MORGILLO GIUSEPPA

[redacted]

24 FEB 2017

CE 3609/08
AVV. DI LASCIO
03

Avv. Giuseppe Nuzzo
Via Appia 13/15
81028 santa Maria a Vico (CE)
Tel./Fax 0823759270
PEC : giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it

ATTO DI PRECETTO

Avv. Giuseppe Nuzzo , in proprio e quale anticipatario di somme , cod. fisc. . NZZGPP75E03B963J , pec: giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it Fax per le notifiche 0823 759270 domiciliato presso il proprio studio in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 13/15 cap.81028.

IN VIRTU'

Della sentenza **n. 17/2013** emessa dal Tribunale Regionale della Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli composto dai magistrati dott. Maurizio Gallo , Dott. Leonardo Pica , Dott.ing. Pietro E. De Felice - in data **21.01.2013**, munita di formula esecutiva in data **25.09.2014** e già notificata in tale forma, a mezzo posta in data **01/12/2014**

PREMESSO CHE

- Con la predetta Sentenza il Tribunale adito poneva definitivamente a carico della Regione Campania le spese di CTU così come liquidate con relativo decreto
- Con decreto di liquidazione del **11/07/2011** (allegato al presente atto) veniva liquidata al CTU la somma di € 1.956,18 oltre IVA , completamente anticipata dall'istante
- Ad oggi la Regione Campania non ha ancora provveduto al rimborso delle predette somme

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania in pers. del Presidente p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81, 80132 – Napoli PEC urp@pec.regione.campania.it di pagare all' istante nel termine di **giorni dieci** dalla notifica del presente atto le seguenti somme :

Compensi CTU anticipati (€ 1.726,18 + iva € 379,75 + spese non imp. € 230,00)	€ 2.335,93
Compensi avvocato	€ 135,00
Rimborso forf.15%	€ 16,87
C.P.A. 4%	€ 6.07
IVA 22%	€ 34,74
TOTALE	**€ 2.528,61**

Con avvertimento al debitore che in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.
Si avverte, inoltre il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

Avv. Giuseppe Nuzzo

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 18:53:40 CET

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0138939 27/02/2017 11,11
Mitt. : GIUSEPPE NUZZO
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

24 FEB. 2017

Relazione di notifica con modalità telematica
ex art. 3-bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto avv. Giuseppe Nuzzo , cod. fisc. : NZZGPP75E03B963J , iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere , nella mia qualità di procuratore di **Morgillo Giuseppa** cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L , notifico con modalità telematica l'allegato atto di precetto, relativo a Sentenza n. 17/2013 emessa dal Tribunale Regionale Acque pubbliche in data 21.01.2013 pubblicata in data 11.02.2013 e già notificata in forma esecutiva in data 01.12.2014 , costituente "documento informatico" e del quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011", a:

Regione Campania in pers. del Presidente p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81 - 80132 – Napoli ,

trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC : urp@pec.regione.campania.it

estratto dal pubblico elenco indirizzi PEC della P.A.

avv. Giuseppe Nuzzo

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 18:54:47 CET

Relazione di notifica con modalità telematica
ex art. 3-bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto avv. Giuseppe Nuzzo , cod. fisc. : NZZGPP75E03B963J , iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere , nella qualità di procuratore anticipatario di somme , notifico con modalità telematica l'allegato atto di precetto, relativo a Sentenza n. 17/2013 emessa dal Tribunale Regionale Acque pubbliche in data 21.01.2013 pubblicata in data 11.02.2013 e già notificata in forma esecutiva in data 01.12.2014 , costituente "documento informatico" e del quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011", a:

Regione Campania in pers. del Presidente p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81 - 80132 – Napoli ,

trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC : urp@pec.regione.campania.it

estratto dal pubblico elenco indirizzi PEC della P.A.

avv. Giuseppe Nuzzo

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 18:54:15 CET

Giunta Regionale della Campania
Dipartimento delle Politiche territoriali
Direzione Generale per i Lavori
Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. Genio Civile di Caserta
Presidio di Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0215123 23/03/2017 11,52
Mitt. : 538811 UOD Genio civile di Caserta; p...
Ass. : Ambiente, Lavoro, Personale
Classifica : 53.0.11. Fascicolo : 17 del 2017

All'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale 60 01 03

invita a mezzo protocollo informatico e a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

UDOL.mod03@pec.regione.campania.it

Oggetto: N. Prat. CC 3609/2008 - Avv. Di Lascio.
Atti di precetto relativi alla sentenza del T.R.A.P. presso la Corte di Appello di Napoli n. 17 del 21.01.2013.

Con nota prot. 191635 del 15.03.2017, presa in carico in pari data dalla scrivente U.O.D., codesto Ufficio ha trasmesso le copie degli atti di precetto indicati in oggetto.

Non risultando agli atti di archivio della scrivente U.O.D. *la pregressa corrispondenza* alla quale si fa riferimento nella richiamata nota, si chiede cortesemente e con la massima sollecitudine che il caso richiede l'invio di tutti gli atti necessari per poter assumere le determinazioni di competenza richieste.

La Responsabile del Procedimento
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Ing. Sergio Caiazzo

Via C. Battisti, 30 – 81100 Caserta – tel. 0823 553211 - fax 0823 553210 - pec: **dg08.uod11@pec.regione.campania.it**

Da "Avv. Giuseppe Nuzzo" <giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it>
A "dg08.uod11@pec.regione.campania.it" <dg08.uod11@pec.regione.campania.it>
Data mercoledì 5 aprile 2017 - 18:48

I: sentenza n. 17/13 Scarano Francesco e Morgillo Giuseppa contro regione campania e precetti

---

Da: Avv. Giuseppe Nuzzo [mailto:giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it]
Inviato: mercoledì 5 aprile 2017 18:31
A: 'dg08uod11@pec.regione.campania.it' <dg08uod11@pec.regione.campania.it>
Oggetto: sentenza n. 17/13 Scarano Francesco e Morgillo Giuseppa contro regione campania e precetti

Come richiesto, invio sentenza n. 17/13 , precetti , liquidazione CTU e copia ricevute registrazione sentenza . Avv. Giuseppe Nuzzo

---

Allegato(i)

181458.JPG (538 Kb)
181520.JPG (475 Kb)
181528.JPG (271 Kb)
181536.JPG (467 Kb)
181544.JPG (449 Kb)
181553.JPG (420 Kb)
181601.JPG (337 Kb)
181611.JPG (629 Kb)
181619.JPG (365 Kb)
181627.JPG (413 Kb)
titolo esecutivo n. 17 2013.PDF (8121 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0255723 06/04/2017 10,54
Mitt. : GIUSEPPE AVV. NUZZO

Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta: p...

Classifica : 53.8.11.

REGIONE CAMPANIA
GENIO CIVILE

-6 APR. 2017

241/90

Dott.ssa Santangelo/Costanzo
URGENTE

ATTO DI PRECETTO

Per : Morgillo Giuseppa cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L , residente in Santa Maria a Vico (CE) alla via San Gaetano snc , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Nuzzo C.F. NZZ GPP 75E 03B 963J, pec: giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it Fax per le notifiche 0823 759270 con studio in Santa Maria a Vico alla via Appia n. 13/15 cap.81028. Mandato agli atti.

IN VIRTU'

Della sentenza **n. 17/2013** emessa dal Tribunale Regionale della Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli composto dai magistrati dott. Maurizio Gallo , Dott. Leonardo Pica , Dott.ing. Pietro E. De Felice - in data **21.01.2013,** munita di formula esecutiva in data **25.09.2014** e già notificata in tale forma, a mezzo posta in data **01/12/2014**

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania in pers. del Presidente p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81-80132 – Napoli , PEC : urp@pec.regione.campania.it , di pagare all' istante nel termine di **giorni dieci** dalla notifica del presente atto le seguenti somme :

Sorta capitale	€ 17.094,20
Interessi Legali	€ 2.376,18
Registrazione Sentenza	€ 1.182,00
Costo copia sentenza	€ 24,84
Costo Notifiche sentenza	€ 11,00
Compensi avvocato	€ 225,00
Rimborso forf.15%	€ 33,75
C.P.A. 4%	€ 10,35
IVA 22%	€ 59,20
TOTALE	**€ 21.016,52**

oltre gli ulteriori interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo .

Con avvertimento al debitore che in difetto di pagamento delle suddette somme nel termine di 10 gg. dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Si avverte, inoltre il debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore.

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 18:53:03 CET

Avv. Giuseppe Nuzzo

Relazione di notifica con modalità telematica
ex art. 3-bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto avv. Giuseppe Nuzzo , cod. fisc. : NZZGPP75E03B963J , iscritto all'albo dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere , nella mia qualità di procuratore di **Morgillo Giuseppa** cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L , notifico con modalità telematica l'allegato atto di precetto, relativo a Sentenza n. 17/2013 emessa dal Tribunale Regionale Acque pubbliche in data 21.01.2013 pubblicata in data 11.02.2013 e già notificata in forma esecutiva in data 01.12.2014 , costituente "documento informatico" e del quale qui attesto la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3-bis, commi 2 e 5, e 6, primo comma, L. n. 53/1994 nonché 18, quarto comma, D.M. n. 44/2011", a:

Regione Campania in pers. del Presidente p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81 - 80132 – Napoli ,

trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica certificata

PEC : urp@pec.regione.campania.it

estratto dal pubblico elenco indirizzi PEC della P.A.

avv. Giuseppe Nuzzo

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 18:54:47 CET

Data: Gio 23/02/2017 19:16
Da: GIUSEPPE NUZZO
A: urp@pec.regione.campania.it
Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegato/i: precetto per morgillo giuseppa_signed.pdf*(dimensione 210 KB)*
Relazione di notifica_signed.pdf*(dimensione 183 KB)*

Data: Gio 23/02/2017 19:16
Da: Posta Certificata Legalmail
A: giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegato/i: daticert.xml*(dimensione 1 KB)*
smime.p7s*(dimensione 3 KB)*

Ricevuta di accettazione

Il giorno 23/02/2017 alle ore 19:16:34 (+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da "giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it" ed indirizzato a:

urp@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 468269FF.00199DB8.6C306073.3C3E61EC.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

---

Acceptance receipt

On 23/02/2017 at 19:16:34 (+0100) the message, "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994", sent by "giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it" and addressed to:

urp@pec.regione.campania.it ("posta certificata")
was accepted by the certified email system.

Message ID: 468269FF.00199DB8.6C306073.3C3E61EC.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.

Data: Gio 23/02/2017 19:16
Da: posta-certificata@pec.actalis.it
A: giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it
Oggetto: CONSEGNA: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegato/i: daticert.xml*(dimensione 1 KB)*
postacert.eml *(dimensione 606 KB)* **Messaggio di posta elettronica**
smime.p7s*(dimensione 3 KB)*

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 23/02/2017 alle ore 19:16:35 (+0100) il messaggio
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it"
ed indirizzato a "urp@pec.regione.campania.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: 468269FF.00199DB8.6C306073.3C3E61EC.posta-certificata@legalmail.it

Messaggio di posta elettronica riferito dalla ricevuta : postacert.eml

Data: Gio 23/02/2017 19:16
Da: GIUSEPPE NUZZO
A: urp@pec.regione.campania.it
Oggetto: notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994
Allegato/i: precetto per morgillo
giuseppa_signed.pdf*(dimensione 210 KB)*
Relazione di notifica_signed.pdf*(dimensione 183 KB)*

Attestazione di conformità ex art. 9, co. 1bis, L. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Nuzzo c.f. : NZZGPP75E03B963J , quale procuratore della sig.ra **Morgillo Giuseppa cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L** , nel giudizio innanzi il T.R.A.P. RG 140/2008 terminato con sentenza num. 17/2013 , avente ad oggetto "risarcimento danni" attesto, ai sensi degli artt. 9, co. 1bis, e 6, co. 1, Legge 53/1994, e dell'art. 23, comma 1, D. Lgs. 82/2005, che:

- Il messaggio di posta elettronica certificata "OGGETTO Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 " del 23.02.2017;
- L'atto di precetto ad esso allegato;
- La relazione di notifica ad esso allegata;
- Le ricevute di accettazione e consegna del suddetto messaggio;

e dal sottoscritto uniti in un unico plico e collazionati, sono copie analogiche cartacee conformi agli originali informatici da cui sono estratte.

Santa Maria a Vico , lì 23.02.2017

Avv. Giuseppe Nuzzo

NUZZO GIUSEPPE
Avvocato
23.02.2017 19:12:09 CET

ATTO DI PRECETTO

Per : l'avv. Giuseppe Nuzzo, in proprio e quale antistatario di somme , domiciliato in Santa Maria a Vico via Appia 13/15 cap. 81028. C.F. : NZZGPP75E03B963J - Fax per le notifiche 0823 759270 - PEC : giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it.

IN VIRTU'

Della sentenza **n. 17/2013** emessa dal Tribunale regionale della Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli composto dai magistrati dott. Maurizio Gallo , Dott. Leonardo Pica , Dott.ing. Pietro E. De Felice - in data **21.01.2013**, munita di formula esecutiva in data **25.09.2014** e che si notifica in tale formula con pedissequo precetto

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania in pers. del Presidente delle regione p.t. , con sede in Via S. Lucia n.81-80132 – Napoli . di pagare all' istante nel termine di **giorni dieci** dalla notifica del presente atto le seguenti somme :

Fasi processuali	€2.412,00
Spese sentenza	€585,00
Vacazioni	€150,00
Costo copia Sentenza	€ 24,84
Spese CTU	€ 2336,18
Costo notifiche sentenze	€ 11,00
Compensi avvocato	€ 135,00
Rimborso forf.15%	€ 404,55
C.P.A4%	€124,10
Iva 22%	€709,64
Totale lordo	€ 6892,31
RDA	€ 620,31
Totale netto da pagare	**€ 6.272,00**

con avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata come per legge .

Avv. Giuseppe Nuzzo

AGENZIA DELLE ENTRATE

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO PROV

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*) TET20147100217862

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: SCARANO — NOME: FRANCESCO — DATA DI NASCITA: 01061956

SESSO (M o F): M — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: SANTA MARIA A VICO — PROV: — CODICE FISCALE: SCRFNC56H01I233E

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE — NOME — DATA DI NASCITA

SESSO (M o F) — COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE — PROV — CODICE FISCALE

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
TET (codice)	(cod. ufficio (*))		RG	Anno: 2013 — Numero: 006SC000000000170

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
109T	REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	1.134,00	
456T	IMPOSTA DI BOLLO	48,00	

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.182,00

EURO (lettere)

MILLECENTOOTTANTADUE/00

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Sarano Francesco

(*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER EVENTUALE PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI: CASERTA

INTERROGAZIONE DATI PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO

PROVVEDIMENTO EMESSO DA: PRETURA DI MARCIANISE
NATURA: SC ANNO: 2006 NUMERO: 386
DATA PROVVEDIMENTO: 02/10/2006

DATA REGISTRAZIONE: 14/02/2007 NUMERO DI REGISTRAZIONE: 000749

TRIBUTO	IMPORTO IN EURO
109T	168,00
964T	4,00
TOTALE:	172,00

RICHIEDENTE: AE932

INDICAZIONI: SCARANO/ COM ARIENZO

DATI DA RIPORTARE SUL MODELLO DI PAGAMENTO

COD. UFFICIO	CAUSALE	ESTREMI DELL'ATTO
RE5	RG	2006 014 SC 000000386

IL FUNZIONARIO
TERZA AREA F3
Coordinatore di Servizio
Adamo LAURITANO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE

IL CONSIGLIERE DELEGATO DR.

Esaminata la relazione della consulenza tecnica nella causa civile n. 140 anno 2008

V. COMUNE di MUSEN20 - ANNUNCE e Regione Campania

Vista l'art.4della legge 8.7.1980 n. 319; come modificato dal D.M. Giustizia-Economia del 30.5.2002, ed il T.U. delle disposizioni in tema di spese di giustizia D.P.R. del 30.05.2002 n. 115;

LIQUIDA

In favore del C.T.U. Ing. Giovanbattista ANNECCHINO

- per rimborso spese Euro 230,00
- per diarie Euro _____
- per onorari Euro 1726,18

Notazioni (n. _____) di cui (la prima a Euro 14,68 e le altre a Euro 8,15 ciascuna)

Altri a Euro _____

TOTALE Euro 1956,18

a porsi provvisoriamente a carico dei ricorrenti salvo onere definitivo.

Napoli, 18/07/2011

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Il Cancelliere

OGGI 11/7/2011

09/09/2011 12:32 0812301106 AVV. F. DELLA NOCE PAG 03/03

S. 17/2013 T.A.

R.G. 140/2008
Cron. 56
Rep. 75
Rel. Pica
Ogg. Risarcim. danni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo — Presidente

dott. Leonardo Pica — Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice — Giudice tecnico

REGISTRATO

ORIGINALE

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 140/2008 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 17.12.2012 e vertente

T R A

Scarano Francesco (C.F. SCRFNC56H01I233E) **e Morgillo Giuseppa** (C.F. MRGGPP58A71H834L), rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Nuzzo (C.F. NZZGPP75E03B963J), del foro di Santa Maria Capua Vetere, giusta mandato a margine del ricorso, con cui sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio Della Moglie, in Napoli alla via di Pozzuoli n. 78/B

- RICORRENTE -

E

Provincia di Caserta (P.I. 800004770618) in persona del presidente, rappresentata e difesa dall'avvocatura provinciale, a ministero dell'avv. Filomena Bilancio (C.F. BLNFMN69E71F839Z), in sostituzione dell'avv. Domenico Caradonna, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione in sostituzione, con la quale elettivamente domicilia in Caserta, al Viale Lamberti (area ex St. Gobain) - Palazzo della Provincia

E

Comune di Arienzo, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Vigliotti, del foro di Santa Maria Capua Vetere, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, e con questo elettivamente domiciliato in Napoli alla via Torino n. 6, presso l'avv. Giacomo Pace

NONCHE'

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentato e

difeso dall'avv. Alba Di Lascio, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTI -

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.2.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per il ricorrente: accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo (accertare e dichiarare chi e come per legge tenuto al risarcimento dei danni; condannare conseguentemente il responsabile al pagamento della somma di € 58.000,00, comprensiva di € 3.000,00 per spese tecniche, oltre interessi, svalutazione e danno morale, con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario);

per il Comune: rigettare la domanda perché inammissibile e infondata,

per la Regione: rigettare la domanda perché inammissibile e infondata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 6.6.2008 alla Provincia di Caserta, il 9.6.2008 al Comune di Arienzo e il 12.6.2008 alla Regione Campania e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 26.11.2008 alla Regione Campania, SCARANO FRANCESCO e MORGILLO GIUSEPPA, hanno adito questo giudice, esponendo:

di essere proprietari di un fabbricato sito in Santa Maria a Vico (CE) alla Via S. Gaetano snc, loc. Ponte Trave, costruito sul terreno di proprietà degli stessi, catastalmente individuato al foglio 7 particelle 5160 e 5252, costituito da un piano seminterrato, da un piano terra, da un primo piano e da un piano sottotetto realizzato con permesso di costruire n. 120 del 22.10.2002, confinante con il Comune di Arienzo e con quello di San Felice a Cancello;

che già precedentemente, in occasione di abbondanti precipitazioni piovose, tale immobile veniva interessato da inondazioni ed allagamenti di minore entità a causa dell'anomalo deflusso delle acque piovane e che di tanto veniva informata l'amministrazione comunale interessata con nota del 09.11.2004 protocollo n. 9016 indirizzata al Sindaco del Comune di Arienzo, Dott. G. Medici;

che i ricorrenti, per la tutela del proprio fondo, provvedevano ad elevare il muro di confine al fine di contenere gli eventuali e successivi allagamenti causati dalla cattiva manutenzione delle strutture di deflusso e canalizzazione delle acque, senza però riuscire ad evitare l'evento di seguito esposto;

che in data 11.7.2005, alle ore 13.00 (circa), in Santa Maria a Vico (CE) alla Via S. Gaetano, l'abitazione di proprietà e di residenza dei ricorrenti, subiva ingenti danni alla struttura, agli impianti, alle suppellettili, all'intero mobilio, così come da perizia tecnico-estimativa redatta dall'Ing. Petrone Raffaele da San Felice a Cancello e versata in atti, a causa di un'esondazione dell'Alveo denominato " Vallone Porrino" situato in territorio del Comune di Arienzo;

che il giorno 11.07.2005 erano sufficienti circa trenta minuti di pioggia per mettere in tilt il sistema di deflusso delle acque in territorio di Arienzo e precisamente all'altezza del tratto coperto dell'Alveo Porrino, ove, a causa dell'ostruzione della griglia posizionata all'inizio di detto tratto coperto, procurata dalla presenza di immondizia, sterpaglia e rifiuti vari, nonché del manufatto in cemento realizzato con la finalità di incanalare le acque, un'enorme massa d'acqua esondava ed invadeva prima la Via Cappuccini, strada provinciale, poi una zona adibita a parco giochi per bambini, successivamente un terreno confinante con l'abitazione di residenza dei coniugi Scarano-Morgillo, e si riversava infine nella proprietà degli stessi allagando completamente prima il giardino e poi il piano seminterrato, come meglio indicato nella perizia tecnico-estimativa dell'Ing. Raffaele Petrone, nonché nei rapporti redatti dai Vigili del Fuoco di Caserta e dalle pattuglie di Carabinieri dei Comuni di San Felice a Cancello, Arienzo e Maddaloni, depositate in atti;

che, in seguito ed in conseguenza dell'accaduto, l'immobile dei Sigg. Scarano e Morgillo subiva ingenti danni al giardino ed al deposito adibito ad attrezzi agricoli (il cui allagamento provocava anche la morte di diversi animali da cortile), nonché al piano seminterrato, che risultava essere invaso dall'acqua e da fango per circa 1,50 mt di altezza dal pavimento, con la conseguente distruzione di impianti, mobilio, suppellettili, derrate alimentari, elettrodomestici ed ulteriori nonché di alcuni autoveicoli e motoveicoli completamente sommersi da acqua e fango;

che gli istanti avrebbero subito danni che ammontano ad € 55.000,00 per il ripristino di tutto quanto veniva distrutto o danneggiato dall'acqua e dal fango nonché per la bonifica del terreno ed ulteriori € 3.000,00 per la redazione della perizia tecnico-estimativa dell'Ing. Raffaele Petrone, per un ammontare complessivo di € 58.000,00;

che nell'immediatezza del fatto i coniugi Scarano-Morgillo provvedevano a comunicare l'accaduto alle competenti autorità con note del 13.07.2005 prot. n. 9223 e n. 5673, chiedendo contestualmente un sostegno economico per affrontare le immediate ed urgenti necessità familiari in cui si erano improvvisamente venuti a trovare;

che il giorno successivo all'evento innanzi descritto, e precisamente il 12.07.2005, i dirigenti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arienzo e del Comune di Santa Maria a Vico si recavano sul luogo dell'accaduto ove constatavano i danni subiti dall'abitazione di proprietà degli istanti causati dagli eventi alluvionali.

Tanto premesso, i ricorrenti, previo accertamento delle responsabilità degli enti convenuti, hanno invocato la condanna degli stessi in solido o ciascuno per quanto di ragione al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti ritualmente in giudizio i resistenti, contestando ognuno la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, eccependo in particolare il Comune di Arienzo l'incompetenza per materia del giudice specializzato adito (per essere competente il giudice ordinario) ed allegando la Regione l'eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale, mutato il giudice delegato, all'udienza di discussione la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Va, *in primis*, disattesa l'eccezione di **incompetenza** per materia di questo giudice, sollevata dal Comune, sul presupposto che i danni lamentati discenderebbero da una colpevole condotta omissiva (nella manutenzione della griglia posizionata all'inizio del tratto tombato del corso d'acqua e dello stesso manufatto in cemento realizzato con la finalità di incanalare le acque dell'Alveo denominato "Vallone Porrino") e, quindi, da fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque.

E' fin troppo noto che sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 cit., le domande di risarcimento quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. S. U. n. 8054/1997, Cass. n. 15366/2000). La citata norma, infatti, attribuisce al giudice specializzato la cognizione di tutti quei danni che sono direttamente determinati dal modo di essere dell'opera idraulica (in quanto mal costruita o tenuta in cattiva efficienza), poiché in tali ipotesi vengono in questione quegli apprezzamenti di natura squisitamente tecnica, in funzione della cui necessità e della maggiore idoneità ad espletarli si giustifica la scelta del legislatore per la competenza specializzata (Cass. n. 4725/1997). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di

risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua, o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (cfr. T.S.A.P. 21.5.1987 n. 20; 11.9.1990 n. 61; 6.3.1996 n. 26; nonché, soprattutto, Cass. S.U. 20.1.2006 n. 1066).

Nel caso in esame, come già evidenziato, i ricorrenti hanno dedotto appunto che ai mancati interventi manutentivi, se non alle deficienze progettuali, dell'inscatolamento dell'alveo sarebbero imputabili l'esondazione che ha danneggiato i suoi cespiti, onde non può esservi perplessità in ordine alla competenza.

D'altronde, come risulta dagli atti prodotti dai ricorrenti, appare ben strano che sia proprio il comune a dolersi della scelta del giudice, posto che la presente vertenza è stata anche portata all'esame del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Marcianise, e, proprio su eccezione del convenuto Comune di Arienzo, che ha eccepito l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del Tribunale delle acque pubbliche, con sentenza n. 386/06 del 02.10.2006 il Tribunale, in accoglimento della predetta eccezione, si è dichiarato incompetente per materia (cfr. la sentenza versata in atti).

2)Ciascuno dei resistenti ha contestato la propria **legittimazione passiva.**

A ben vedere, posto che la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea e che a tutti gli enti è stata imputata <<*la mancata e/o cattiva manutenzione delle strutture che consentono il deflusso e la canalizzazione delle acque piovane*>>, tale legittimazione può astrattamente riconoscersi in capo a ciascuno.

Il problema, piuttosto, è quello della concreta identificazione del titolare dal lato passivo del rapporto, che però è questione che attiene al merito della controversia e che va risolta alla stregua delle risultanze istruttorie.

Alla stregua di queste ultime deve ritenersi che nella specie la responsabilità dell'evento di cui è causa può ascriversi solo alla Regione Campania.

Giusta quanto accertato dal c.t.u. <<*l'alveo Vallone Porrino (...) raccoglie le acque provenienti da monte, non soltanto dalla zona periferica ad est del Comune di Arienzo ma anche, e soprattutto, dai territori comunali di Forchia e Arpaia (prov. di Benevento) caratterizzati da forti pendenze e vaste aree boscate. Esso, tuttavia, non è interamente a cielo aperto, ma a partire da un punto ubicato in località Cappuccini di Arienzo, e in particolare, al momento dell'evento dannoso, in corrispondenza di una traversa sterrata senza sbocco, poche decine di metri a monte di via Caudarola (attualmente invece esso è spostato 500 ml ancora più a*

monte), inizia un tratto interrato, lungo circa un chilometro, che attraversa parte del centro abitato secondo le strade Via Cappuccini, Via Unità di Italia e Corso Europa, tutte appartenenti alla SP 42 (...), fino ad arrivare al "Ponte Trave" dove l'alveo prosegue verso sud-ovest nel territorio di San Felice a Cancello. L'intero percorso dell'alveo interrato coincide con quello seguito in superficie dalle acque di piena che, a causa delle forti piogge verificatesi in occasione dell'evento in parola, non riuscivano ad essere convogliate nello scatolare e venivano giù lungo le suddette strade come un fiume, anche a pioggia terminata (cfr. descrizione dei Carabinieri), in modo del tutto simile ai cosiddetti "alvei strada", ben noti in idrologia. Dopo il Ponte Trave, le acque miste a fango, detriti, ecc. proseguivano più o meno diritto sulla Via S. Gaetano (SP6 Messercola), inondavano i terreni circostanti e, tra gli altri, si riversavano nel seminterrato del vicino immobile Scarano / Morgillo>> (cfr. la relazione a firma dell'ing. Giovanbattista Annecchini, pagg. 9-10).

In buona sostanza, è emerso che <<*la causa dell'esondazione è da attribuire sostanzialmente ad un cattivo incanalamento della portata d'acqua, relativa all'evento di piena in esame, dalla sezione aperta dell'alveo a quella interrata, per effetto dell'ostruzione di una grata metallica, posta in maniera improvvida proprio dinanzi al tratto coperto, che non soltanto impediva l'introduzione nello scatolare di materiale ingombrante (rifiuti solidi, sterpaglie, rami e detriti vari), ma, nella fattispecie, costituiva un "tappo" anche all'immissione delle stesse acque trasportate dall'alveo*>> (cfr. la relazione del c.t.u., pagg. 25-26).

Se è vero che il c.t.u. riferisce dell'esito infruttuoso delle indagini esperite presso pubblici uffici e dirette alla individuazione del proprietario dell'alveo, risulta in realtà incontroverso che il Vallone Porrino sia da considerarsi un *"corso d'acqua di natura demaniale"*, ragion per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ovvero al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite a tali enti.

Inconferente è anche il richiamo che la difesa della regione fa alla legge n. 142/1990, che avrebbe demandato ai Sindaci la vigilanza ed il controllo del territorio in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale. Invero, l'intervento del Sindaco è finalizzato proprio a consentire l'attivazione degli obbligati e, in mancanza, l'esecuzione in danno degli stessi in caso di inottemperanza. Ciò significa che laddove l'evento dannoso discenda da un difetto di

vigilanza, la Regione non può certo invocare a proprio discarico la circostanza che il Sindaco competente per territorio (peraltro solo nelle sopra indicate materie) non le abbia ordinato di intervenire, atteso che tale obbligo già le deriva direttamente dalla legge.

Per completezza, va rilevato che, come accertato dal c.t.u., lo stato dei luoghi in cui è avvenuta l'esondazione è risultato assai modificato al momento del soptalluogo del c.t.u., in quanto il vallone è stato interessato da lavori di completamento e copertura che hanno riguardato un tratto a monte (di circa cinquecento metri) a partire dal punto di imbocco alla sezione scatolare dell'alveo. Tuttavia, dagli atti non risulta da chi siano stati fatti eseguire i suddetti lavori di sistemazione dell'alveo e, comunque, non risulta che siano stati commissionati dal Comune o dalla Provincia.

Inoltre, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. è emerso appunto che, con riguardo alla manutenzione, <<*al Comune di Arienzo incombe l'obbligo della ordinaria manutenzione delle strade provinciali, rientranti sul suo territorio comunale, e delle relative opere fognarie*", e che "*... con continuità periodica presiede e controlla l'Alveo Trave, possibile causa di inondazioni nei periodi di piogge intense, effettuando interventi di pulizia dell'alveo stesso*>> (come risulta dalle note del Dirigente del Comune di Arienzo, nonché CTP ing. Gianfranco Belcuore (all. 3 alla relazione del c.t.u.).

Pertanto, non incombendo sul Comune di Arienzo e sulla Provincia di Caserta alcun obbligo di manutenzione e di conservazione del Vallone Porrino, né risultando che siano stati investiti di specifici compiti al riguardo, la domanda proposta nei confronti degli stessi deve essere respinta.

Per converso, non resta che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe solo sulla Regione Campania e che quindi questa risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione e di quelli volti alla corretta regimentazione delle acque, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame.

3)Nel **merito**, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Avuto riguardo alla titolarità in capo ai ricorrenti dei diritti azionati, va osservato che gli stessi si sono palesati ed hanno documentato di essere proprietari di un fabbricato sito in Santa Maria a Vico (CE) alla via San Gaetano, già Via Vecchia Messercola S.P. n.6, loc. Ponte Trave, insistente su un terreno catastalmente identificato al foglio 7, p.lle 5160 e 5252, ed acquistato con atto per notar Ammirati in data 30.10.2002 e che su tale terreno hanno realizzato il fabbricato oggetto di causa, giusta la Concessione Edilizia n°120 del 22.10.2002

(cfr. gli atti versati nella produzione attorea ed allegati alla relazione del c.t.u.). Pertanto, non può dubitarsi del fatto che alla data dell'evento dannoso fossero anche nella disponibilità del fabbricato e dei beni in esso custoditi e che abbiano diritto ad invocare il risarcimento dei danni patiti.

I testi escussi hanno confermato l'assunto attoreo, avendo dichiarato di aver assistito *de visu* agli eventi dedotti, intervenendo attivamente per prestare soccorso alla famiglia Scarano/Morgillo. In ogni caso, il fatto storico dell'esondazione risulta anche documentalmente provato (cfr. la copia del rapporto di servizio dei carabinieri di San Felice a Cancello, la copia del rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco di Caserta, la copia del sopralluogo effettuato dal dirigente dell'area tecnica del Comune di Santa Maria a Vico, geom. Palermo, gli stralci di giornali, versati nella produzione attorea). Può, dunque, ritenersi accertato che, in occasione degli eventi meteorologici dell'11 luglio 2005, parte del fabbricato attoreo è stato allagato da acque piovane e da fango, provenienti dalla strada a monte, che copiosamente si sono riversate nell'area cortilizia e nei locali seminterrati, fino a raggiungere un'altezza di circa 1,00 metro da terra.

Sempre in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze della CTU è rimasto inequivocabilmente accertato, come già detto, che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della regimentazione delle acque. Invero, la causa dell'evento in oggetto è da attribuire sostanzialmente all'esondazione dell'alveo Vallone Porrino verificatasi nel punto in cui, all'epoca, l'alveo passava da aperto ad interrato: <<*l'alveo in quel punto era aperto e al suo interno, proprio dinanzi allo scatolare, dove iniziava il percorso interrato, vi era posta una grata metallica che, insieme ad un'altra sorta di grata o griglia ubicata qualche metro più a monte, da un lato è vero che impedivano l'introduzione nello speco di materiale ingombrante, ma dall'altro costituivano un "tappo" o una "barriera" anche all'immissione delle stesse acque trasportate dall'alveo a causa dell'importante deposito che ivi si formava di rifiuti solidi, sterpaglie, rami e detriti vari*>> (cfr. la relazione del c.t.u., pag. 11).

In ogni caso, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo allegata da parte resistente, non è stata provata, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro.

Piuttosto, ad avviso del c.t.u., l'allagamento di cui è causa sarebbe, sia pure in parte (per il 30%) imputabile anche agli stessi ricorrenti, tenuto conto sia della <<*ubicazione sottoposta di circa tre metri rispetto alla quota strada del seminterrato attoreo*>>, sia della recinzione del cortile,

delimitato da spesse pareti di calcestruzzo armato, che avrebbe inciso sul mancato deflusso delle acque ivi riversatesi, le quali, non trovando vie di fuga, hanno determinato l'ingente allagamento dell'area.

Come noto, il concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ai sensi degli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c., può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. *ex multis* Cass. n. 3209/1988 e, tra le ultime, n. 4474/2011), tuttavia nella specie non sembra ravvisabile.

Certamente non è ascrivibile a colpa la realizzazione dei muretti di recinzione, evidentemente posti, anzi, proprio a difesa dell'immobile, anche rispetto all'invasione di acque.

Neanche emerge dagli atti la prova di una qualche colpa in capo ai ricorrenti per le modalità di costruzione del fabbricato (in particolare per il fatto che la quota di calpestio del seminterrato è sottoposta di circa 3 m. rispetto al livello stradale). A parte il fatto che, in base all'aggiornamento del 2010 del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino nord-occidentale della Campania, il cespite non insiste in un'area a rischio idraulico (cfr. il documento all.4 alla relazione del c.t.u.), va osservato che all'epoca dei fatti, cioè secondo il P.A.I. originario approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità n.11 del 10/05/2002, il fondo ricadeva in un punto di possibile crisi idraulica localizzata, il cui livello di rischio poteva essere definito a seguito di studi e indagini di dettaglio. Tuttavia, risulta dagli atti che l'intervento edilizio è stato regolarmente autorizzato (cfr. la copia della concessione edilizia n.120 del 22/10/2002 in atti), ragion per cui non risulta imputabile a colpa dei ricorrenti l'eventuale mancato studio preventivo di compatibilità idraulica commisurato al tipo di intervento, ma soprattutto neanche risulta prospettato dal c.t.u. (o dai resistenti) quale sarebbe stato il possibile esito di tale studio. A ben vedere, a prescindere dalla sottoposizione rispetto al piano stradale del cortile e del seminterrato, sta di fatto che l'evento alluvionale risulta del tutto imputabile al discreto declivio del territorio, che ha comportato l'invasione del fondo Scarano-Morgillo, pure distante dal luogo dell'esondazione.

In ordine alla quantificazione dei danni, va rilevato che il c.t.u., sulla base di specifiche indagini di mercato, nonché della perizia di parte dell'ing. Petrone, dato atto che tutti i danneggiamenti lamentati risultavano all'atto dei sopralluoghi già emendati, ha stimato all'attualità i danni, distinguendo quelli ai beni che non è stato possibile determinare compiutamente in mancanza di riferimenti oggettivi, per i quali ha proposto in via equitativa un risarcimento forfetario pari al 50% di quello richiesto (in caso di danneggiamenti certi nella

loro esistenza ontologica), e quelli ai beni che è stato possibile stimare compiutamente (cfr. la relazione a pagg. 14-24).

In buona sostanza, il CTU ha determinato, sulla scorta dei giustificativi di spesa e di una ben motivata valutazione, il danno in complessivi € 34.188,40, di cui: € 11.926,50 per i danni a beni di cui non risulta comprovato l'originario stato di fatto ed il valore (in mancanza di fatture e di un adeguato report fotografico) ed € 22.261,90 per i danni adeguatamente documentati. La valutazione operata dal c.t.u. appare congrua e va condivisa, non risultando certo penalizzante per parte attrice, come dedotto dai ricorrenti, che debbono imputare solo a se stessi il mancato ricorso ad un accertamento tecnico preventivo nell'immediatezza dell'evento.

Deve pertanto condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente dell' importo di € 34.188,40.

Su detto importo, già rivalutato all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali fino al soddisfo. Quanto alla decorrenza, gli interessi dovrebbero farsi decorrere dalla data dell'evento, ma sulla somma devalutata, per cui ragioni di equità inducono a far decorrere gli stessi dalla data della domanda sulla somma già rivalutata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 50.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della Regione.

Data la difficoltà della materia e le perplessità che possono sorgere, per chi non sia particolarmente versato in materia di acque pubbliche, circa l'individuazione dell'ente responsabile in caso di esondazione di corsi d'acqua minori, appare equo compensare tra le altre parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulle domande proposte da Scarano Francesco e da Morgillo Giuseppa nei confronti della Provincia di Caserta, del Comune di Arienzo, della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) rigetta le domande spiegate in danno della Provincia di Caserta e del Comune di Arienzo;

2) accoglie la domanda in danno della Regione Campania e, per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di Scarano Francesco e di Morgillo Giuseppa dell'importo di € 34.188,40, oltre interessi legali dal 12.6.2008 fino al soddisfo;

3) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 585,00 per spese ed in € 2.412,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

4) pone a carico definitivo della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio;

5) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 21.1.2013

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Agenzia delle E...
Ufficio Napoli 3
Atti Giudiziari e Varii
REGISTRAZIONE
esente
€ 1182,00
del 01/07/14
n. 1384 Vol.
Atti Giud. Vr.
Addì
Il Cancelliere

11/2/2013

COPIA

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. NUZZO

procuratore di SCARANO FRANCESCO

Napoli, li 25 SET. 2014

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Amelia Serinelli

Avv. GIUS
Via APP
81028 Santa
Tel./Fax

Avv. GIUSEPPE N
Via Appia n. 13,
81028 Santa Maria a V
Tel./Fax

Avv. (
Via
81028 S
Tel./F

Avv. GIUSEPPE NUZZO
Via Appia n. 13/15
81055 Santa Maria a Vico (CE)
Tel./Fax 0823.739270

ORIGINALE

Oggetto: sentenza del tribunale regionale delle Acque Pubbliche presso la corte d'appello di Napoli composto dai magistrati dott. Maurizio Gallo , Dott. Leonardo Pica, dott.ing. Pietro E. De Felice , avente numero 17/2013 –
Scarano Francesco / Regione Campania + 2.

Egr. collega, in virtù della sentenza in oggetto, invio dispositivo ed i relativi conteggi al fine di ottenere il pagamento di quanto riconosciuto , evitando cosi l'atto di precetto:

Per Scarano Francesco: c.f. SCRFNC56H01I233E

Sorta Capitale	€	38.188,40
Interessi legali	€	4.501,62
Vacazioni	€	150,00
Imposta da Bollo	€	1.182,00
Compenso Avvocato per diritti successivi	€	315,00
Spese forf. 15%	€	69,75
CPA	€	21,39
I.V.A	€	122,35
Totale	€	**44.550,51**

Per avv. Giuseppe Nuzzo , antistatario di somme :
Cod. fisc. : NZZ GPP 75E03 B963J – P.I. : 03121460616

fasi processuali		€ 2.412,00		
Spese in sent.				€ 585,00
Vacazioni	€	150,00		
Spese C.T.U.				€ 2.336,18
Compensi Avvocato ex D.M 01.08.2012	€	315,00		
Spese gener. 15%	€	431,55		
C.P.A 4%	€	132,34		
I.V.A. 22%	€	756,99		
Totale lordo	€	7.119,06		
- R.d.a.				€ 661,71
Totale da pagare	€	**6.457,35**		

In caso di mancato riscontro alla presente si procederà alla notifica degli atti di precetto decorsi i 120 giorni dalla notifica della presente .
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuzzo

Io sottoscritto Avv. Giuseppe Nuzzo con studio alla via Appia n.13/15 , 81028 Santa Maria a Vico (CE) Tel. /Fax 0823.759270, P.IVA 03121460616, n. q. di procuratore di Scarano Francesco domiciliato presso il proprio studio in Santa Maria a Vico alla via Appia 13/15 in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere del 20.09.2013.

Ho notificato copia dell'antescritto atto vidimato dall'ufficio postale di S.MARIA A VICO

A: (SENTENZA 17/2013 T.A.R. CONTEGGI)

Regione Campania , in pers. leg. Rapp. P.t. , via S. Lucia n. 81 80132

NAPOLI

a mezzo posta così come risultante dalla ricevuta postale.

Avv. Giuseppe Nuzzo

REG. CRON. num. 121

Spese di notifica €

R.R. Num. 76597215355-0

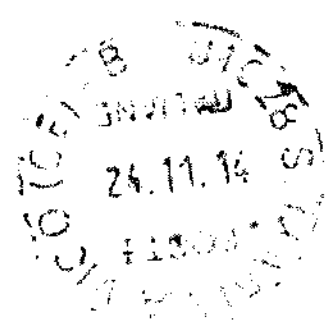

76597215355-0

N. Raccomandata

Posteitaliane

RICEVUTA

Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DESTINATARIO

VIA / PIAZZA

N° CIV.

C.A.P.

COMUNE

PROV.

MITTENTE

MITTENTE

AVV. GIUSEPPE NUZZO
Via Appia n. 13/15
81028 Santa Maria a Vico (CE)
Tel./Fax 0823.759270

VIA / PIAZZA

C.A.P.

COMUNE

PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI

A.R.

Contrassegnare la casella interessata

Bollo

(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con raccomandata

N° 76597215355 0

(Vedi avvertenze per gli uffici)

76597215355-0

Mod 0410CA - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - S1[4]

Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.

L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso

---

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

Avv. GIUSEPPE NUZZO
Via Appia n. 13/15
81028 Santa Maria a Vico (CE)
Tel./Fax 0823.759270

AG

76626224728-5

N° ..... del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dell'U.P. di ..... il .....

diretto a REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA N°81 - 80132 - NAPOLI

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il .....

- ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)
- ☐ Destinatario persona giuridica (1) .....
- ☐ Curatore fallimentare (2) .....
- ☐ Domiciliatario (3) .....
- ☐ Familiare convivente (4) .....
- ☐ Addetto alla casa (5) .....
- ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) .....
- ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) .....
- ☐ Delegato dal direttore del (8) .....

di .....

Delegato dal consegnatario del (corpo o reparto)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

(firma del destinatario o della persona abilitata)

Annotazioni: 26 NOV 2014

Rifiuto il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. .....

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
NAPOLI, VIA S. LUCIA 81

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig. .....

in qualità di (10) .....

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ / inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

Affissa comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. ..... del .....

Annotazioni dell'addetto al recapito

data .....

firma .....

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data 27.11.14

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario mere uxorio, convivente addetto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'ad. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

" Io sottoscritto avvocato Giuseppe Nuzzo , cod. fisc. : NZZGPP75E03B963J , ai sensi dell'art. 18 DL 132/2014 e dell'art. 22 del DLT 82/2005 , nella mia veste di procuratore del **ATTESTO**

creditore procedente , sig. Scarano Francesco - cod. fisc. : SCRFNC56H01I233E ,

Che il presente documento digitale (Sentenza 17/2013 T.A.) è copia conforme del corrispondente atto cartaceo in mio possesso .

Santa Maria a Vico , lì 21.01.2016

Avv. Giuseppe Nuzzo

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria
Finanze e Tributi
60 01 04

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0668424 11/10/2017 14,30
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 500609 Imp. e reti del ciclo integ. a...
Classifica : 4.

50-06-09
Direzione Generale per l'Ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

e,p.c.

50-13-02
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

,p.c.

50-13-05
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

N° Prat. CC. 3407/2017
Invio **N° 1** atti di pignoramento presso terzi.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza, per trasmettere copia dell'atto di pignoramento presso terzi, relativo al giudizio promosso da:
1) Morgillo Giuseppa c/R.C. (Sent. n. 17/13 - TRAP. Napoli)

L'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Esecuzione – fissata per il giorno **30/1/2018**, quasi sicuramente sarà differita d'ufficio a data da destinarsi.

Al riguardo, si invita codesto ufficio a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

IL DIRIGENTE UOD 04
Avv. Giuseppe Testa

Il Funzionario
R.Franchini Tel.081/7963754/rc

3302/12

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
29 SET 2017
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

COPIA

Avv. Giuseppe Nuzzo
Via Appia 13/15
81028 Santa Maria a Vico (CE)
Tel./Fax 0823759270
PEC : giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it

TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Per : Morgillo Giuseppa cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L , residente in Santa Maria a Vico in via San Gaetano snc, rapp.ta e difesa dall'avv. Giuseppe Nuzzo cod. fisc. : NZZGPP75E03B963J presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria a Vico via Appia 13/15 e che elegge domicilio in Napoli alla via S. Antonio a Capodimonte n. 41 c/o l'avv. Stefania Russo. Fax per le notifiche 0823759270, PEC giuseppe.nuzzo@avvovatismcv.it . Mandato agli atti

PREMESSO CHE:

1. con atto di precetto notificato a mezzo posta in data 25.07.2017, l'istante ha intimato alla Regione Campania in pers. del Presidente p.t. con sede in Via S. Lucia 81 – 80132 Napoli , di pagare la somma di € 23.801,85 ;
2. il titolo esecutivo su cui è fondato detto precetto è la sentenza n. 17/2013 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in data 21.01.2013, pubblicata in data 11.02.2013, registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 01.07.2014 , munita di formula esecutiva in data 25.09.2014 e notificata in tale forma congiuntamente ai conteggi per il relativo pagamento in data 26.11.2014 .
3. nonostante il detto atto di precetto sia stato ritualmente munito dell'avvertimento *ex* art. 480 c.p.c., a oggi, nessun pagamento risulta effettuato;
4. poiché il debitore, Regione Campania in pers. Presidente p.t. , risulta essere creditore del Banco di Napoli in pers. leg. Rapp. P.t. con sede in Napoli via Toledo 177-178 cap. 80134 , l'istante intende procedere al pignoramento delle somme dovute e debende dal Banco di Napoli filiale di via Toledo Napoli , a qualsiasi titolo ed in particolare quelle dovute in virtù di rapporto di tesoreria ai sensi dell'art. 543 ss. c.p.c. fino alla concorrenza della somma di € 36.000,00 ivi compresi interessi maturandi, spese e competenze della presente procedura, salvo la maggiore e/o minore determinazione che ne farà il Giudice dell'esecuzione ,

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

in forza del titolo esecutivo sopra indicato e del precetto notificato in data 25.07.2017 l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

02 OTT. 2017

Regione Campania in pers. leg. Rapp. P.t. con sede in 80132 Napoli via S. Lucia n. 81 , P.I. 03516070632 – Cod. fisc. : 80011990639

A COMPARIRE

dinanzi al Tribunale di Napoli , Giudice dell'Esecuzione designando, all'udienza del **30.01.2018**, ore di rito, affinchè sia presente alla procedura ed agli atti ulteriori , con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà come per legge;

INVITA

il Banco di Napoli filiale di Napoli via Toledo con sede in via Toledo 177 – 178, 80134 Napoli P.I. : 04485191219 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, terzo pignorato, a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata **ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo giuseppe.nuzzo@avvocatismcv.it come previsto dall'art. 543, co. 2 n. 4 c.p.c, come modificato dalla L. 10.11.2014, n. 162;

AVVERTE

Il Banco di Napoli filiale di via Toledo Napoli , nella persona del legale rappresentante *pro tempore,* che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la dichiarazione dovrà essere dalla stessa resa comparendo in un'apposita udienza e che qualora non dovesse comparire alla fissata/fissanda udienza o, sebbene comparsa, non dovesse rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza al debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione come previsto dall'art. 543 c.p.c., 4° comma.

AVVERTE

la parte convenuta ed invitata che , a norma dell'art. 615 cpc secondo comma terzo periodo , l'opposizione è ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 cpc , salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile

Ai fini del pagamento del contributo unificato, come previsto dall'art. 14 D.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad 36.000,00

Avv. Giuseppe Nuzzo

Su istanza dell'avv. Giuseppe Nuzzo c.f. : NZZGPP75E03B963J quale difensore di **Morgillo Giuseppa cod. fisc. : MRGGPP58A71H834L** , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Napoli , preso atto della suestesa richiesta di pignoramento presso terzi, visto il titolo esecutivo per cui si procede meglio sopra descritto, visto il precetto

notificato in data 25.07.2017 , con il quale si intimava alla Regione Campania in pers. leg. Rapp. P.t. con sede in Napoli via S. Lucia 81 cap. 80132 , di pagare la somma di € 23.801,85

HO PIGNORATO

in virtù dei suddetti titoli tutte le somme dovute e debende dal Banco di Napoli filiale di via Toledo Napoli , nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in via Toledo n. 177 – 178 – cap. 80134 Napoli , a qualsiasi titolo ed in particolare quelle dovute in virtù di rapporto di tesoreria , e sino alla concorrenza della somma di € 36.000,00 (**importo precettato aumentato della metà *ex* art. 546 c.p.c) .;**

HO INGIUNTO

al debitore Regione Campania in pers. leg. Rapp. P.t. , ai sensi dell'art. 492 c.p.c., così come modificato dalla L. 52/2006, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato le somme assoggettate all'espropriazione;

HO INVITATO

il debitore Regione Campania m a presentarsi nella cancelleria del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli per effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni alla stessa dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;

HO AVVERTITO

il debitore Regione Campania che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire alle somme pignorate una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante , comprensivo di capitale, degli interessi e delle spese, oltre alle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia dallo stesso depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento o dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

HO INTIMATO

ai sensi dell'art. 543 c.p.c., al Banco di Napoli filiale di via Toledo Napoli , nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, terzo pignorato, di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice sotto le previste sanzioni;

HO AVVERTITO

il terzo pignorato Banco di Napoli filiale di via Toledo Napoli che, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al

debitore e nei limiti dell'importo del credito aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode;

HO INVITATO

il debitore Regione Campania in pers. leg. Rapp. P.t. , quando per la soddisfazione del creditore procedente i crediti assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione, ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione, così come previsto dall'art. 338 c.p..

Nel contempo

HO NOTIFICATO

il suesteso atto come segue:

1. al terzo pignorato Banco di Napoli , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli via Toledo 177 – 178 cap. 80134 ,

_____, addì __ L'Ufficiale Giudiziario

NUZZO
3/15
ico (CE)
9270

2.al debitore esecutato Regione Campania , in pers. leg. Rapp. P.t. , con sede in Napoli alla via S. Lucia 81 cap. 80132

_____, addì_____ L'Ufficiale Giudiziario

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 4_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità del creditore:
1) Sig.ra Iovino Maria.
2) Avv. Clemente Crisci - codice fiscale CRSCMN64R12H834I - con studio sito in San Felice a Cancello (CE) alla via Napoli n. 194.

Oggetto della spesa: Risarcimento danni subiti dalla Sig.ra **Iovino Maria** a causa dell'esondazione dell'alveo "Carmignano" nel comune di San Felice a Cancello (CE) avvenuta, in seguito ad evento alluvionale, in data 07.07.2010 e **pagamento delle spese legali a favore dell'avv. Clemente Crisci.**

Tipologia del debito fuori bilancio: Debito derivante da **sentenza esecutiva n. 577 del 29.09.2014** emessa dal Giudice di Pace di Arienzo (CE) di condanna al risarcimento danni.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Arienzo (CE) dalla sig.ra Iovino Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Clemente Crisci, nei confronti della Regione Campania per il risarcimento dei danni causati al fondo rustico di cui è affittuaria, situato nel comune di San Felice a Cancello (CE), dall'esondazione dell'alveo Carmignano avvenuta a seguito dell'evento alluvionale del 07.07.2010.
Il Giudice di Pace di Arienzo (CE), con sentenza n. 577 del 29.09.2014, ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra Iovino Maria e ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore della ricorrente della somma complessiva di € 1.433,90, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese e competenze di giudizio liquidate in € 1.350,00 di cui 750,00 per spese ed € 600,00 per fasi processuali, oltre IVA e CPA come per legge che attribuisce al procuratore costituito.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: **Sentenza n. 577 del 29.09.2014** emessa dal Giudice di Pace di Arienzo (CE).
La somma da riconoscere a favore della Sig.ra Iovino Maria ammonta a complessivi € 1.562,10 di cui:

Sorta capitale liquidata in sentenza	**€ 1.433,90**
Interessi al tasso legale dalla data dell'evento calamitoso (07.07.2010) al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito)	**€ 128,20**

La somma da riconoscere a favore dall'avv. Clemente Crisci ammonta a complessivi € 1.625,47, di cui:

spese	**€ 750,00**

onorari	**€ 600,00**
spese generali (15% di € 600,00)	**€ 90,00**
C.P.A. (4% di € 690,00)	**€ 27,60**
IVA (22% di € 717,60)	**€ 157,87**

A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, pari a € 7,22, che andranno a maturare su € 600,00 dal 29.09.2014 (data sentenza) fino al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito), per un totale corrispondente a **€ 1.632,69.**

Il totale da corrispondere, pari a € 3.194,79, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi poichè liquidati in sentenza;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 3.194,79 di cui € 1.562,10 da corrispondere alla Sig.ra Iovino Maria e € 1.632,69** (al lordo della ritenuta di acconto) **da corrispondere all'avv. Clemente Crisci.**

Si allega la Sentenza n. 577 del 29.09.2014 resa dal Giudice di Pace di Arienzo (CE).

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
-CASERTA-
PERVENUTA IL DATA
30 GIU. 2016
Assegnata ai sensi della legge 241/90
A Dott.ssa Costanzo

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0418163 20/06/2016 11,43
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4. Fascicolo : 9 del 2010

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE
21 GIU 2016
A: UOD 11
Firma UOD 03

→ **DIP. 53- DG.08-**
Direzione Generale per i LL-PP.
e Protezione civile
Via De Gasperi n. 28
NAPOLI

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 11
Direzione Generale per i LL.PP.
UOD Genio Civile di Caserta:
Presidio Civile
Via Cesare Battisti, 30
CASERTA

DIP. 53 - DG.08 – UOD. 12
Direzione Generale per i LL.PP.
UOD Genio Civile di Napoli -
Presidio Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Avv. Modesto Letizia

Pratica: C.C. 6683/2012 promosso da Iovino Maria.
Oggetto:Giudizio innanzi al Giudice di Pace di Arienzo- Sentenza n.577/2014.

Si invitano le SS.LL. a far conoscere il proprio motivato parere entro 5 giorni dalla presente circa l'opportunità di impugnativa della sentenza di Arienzo n.577/14 depositata in data 29/09/2014, che si allegata in copia.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

/gmp

UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI PROTESTI
NICOLA DE CRISTOFARO UFFICIALE GIUDIZIARIO
Napoli - Via S. Lucia, 81

498/13 Reg

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ARIENZO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Arienzo dottor Cirino CILLEPI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n.498/13 del Reg. Gen.avente ad oggetto"risarcimento danni" passata in decisione all'udienza del 13.3.14 e vertente

T R A

IOVINO MARIA, elett.ta dom.te in S.Felice a Cancello alla via Napoli n. 194 nello studio dell'avv. Clemente Crisci, che la rappresenta e difende giusta procura in margine all'atto di citazione;

A T T R I C I

C O N T R O

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente p.t., domiciliato per la carica in Napoli via

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0395984 09/06/2016 15,47
Mitt. - CIRINO CILLEPI
Ass. - Avvocatura Regionale

[redacted]

CONCLUSIONI : come da atto introduttivo.

I N V E N U T A C O N T U M A C E

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione , ritualmente notificato, l'istante esponeva che : a) era affittuaria del fondo rustico sito in S.Felice a Cancello, riportato in catasto Terreni al foglio 3 p.lla 358, come da documentazione in atti; b) in data 7.7.10 a seguito delle forti piogge esondava l'Alveo Carmignano ed invadeva il predetto fondo rustico con acqua e detriti varia, a causa della insufficiente protezione degli argini; c) il fondo stesso subiva danni alle culture ed al terreno; d) la richiesta di risarcimento danni inviata alla Regione Campania non sortiva effetto alcuno
Pertanto, conveniva in giudizio il predetto Ente per l'udienza del 7.3.13 e chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del medesimo in ordine all'evento de quo, e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni patiti nell'ammontare massimo di euro 3.200,00 oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite,con attribuzione
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, che rimaneva assente anche nel prosieguo del giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.

In istruttoria, veniva ammessa ed espletata prova per testi e disposta CTU quantificativa; sulla precisazione delle conclusioni, la causa passava in decisione all'udienza del 23.3.14, con termine per note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è fondata e va accolta
In rito,la documentazione delle parti è provata in via documentale e testimoniale e non è contestata
Nel merito, parte attrice ha dimostrato i fatti posti a fondamento della domanda, fornendo una esauriente prova testimoniale.
Invero, il teste escusso ha pienamente confermato l'evento, descrivendo i danni subiti dalle culture
Sulla base di tali risultanze, è da ritenersi pienamente provata la responsabilità dell'ente convenuto, tenuto alla manutenzione dell'Alveo Carmignano.
In proposito questo giudicante osserva: il potere discrezionale della P.A.,nella costruzione e manutenzione delle opere pubbliche,come noto e come è stato più volte affermato dai giudici di merito,costantemente confermato dalla Suprema Corte,trova un limite,in ogni caso,nel principio generale del *neminem ledere* che impone alla P.A. stessa di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo la incolumità ed i beni dei cittadini,cosicché è sempre consentito al giudice ordinario accertare la sussistenza di un comportamento colposo che,causando la lesione di un diritto soggettivo,determini la responsabilità patrimoniale della P.A..
Peraltro,nel caso che ci occupa,secondo il recente orientamento della Suprema Corte (cass. 6.7.2006 n. 15384) si realizza piuttosto la fattispecie prevista dall'art.2051 c.c., laddove la responsabilità ha natura oggettiva e la prova liberatoria consiste solo nel fortuito,ovvero in un fattore attinente al profilo eziologico dell'evento,riconducibile ad un elemento esterno, imprevedibile ed inevitabile,che può essere costituito dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato; in ordine alla prova dell'attore,è sufficiente che sia dimostrata la derivazione causale del danno dalla cosa in custodia.
Orbene, l'Ente convenuto, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria; laddove per la sussistenza della sua responsabilità è sufficiente l'esistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo,rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa con il conseguente potere di intervento su di essa (Cass. 3.8.05 n. 16231).
Circa il quantum debeatur, questo Giudice ha preso visione della relazione del nominato CTU, che assume e fa propria,.
Sulla base di tali risultanze, ritiene equa la quantificazione dei danni de quibus nei seguenti termini euro 176,90 per danno diretto ed euro 1.257,20 per danno indiretto, per un totale di euro 1.433,90 ritenendo tale somma congrua per tutti i danni riportati dall'attore in occasione del sinistro per cui è causa. Nulla a titolo di IVA, non essendo stato provato il relativo esborso.
Stante l'affermata esclusiva responsabilità,consegue che il convenuto Ente va condannato al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 1.433,90,oltre interessi legali dalla data del fatto al soddisfo.
Nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria, stante la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1712 del 17.2.1995, che esclude la possibilità di cumulare gli interessi legali con la rivalutazione ISTAT.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M

Il Giudice di Pace di Arienzo, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Iovino Maria contro Regione Campania , iscritta al n.498/13 del Reg. Gen. e passata in decisione all'udienza del 13.3.14, così provvede

a) dichiara la contumacia della Regione Campania,
b) dichiara il convenuto Ente responsabile dei danni subiti dall'attore.
c) accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' Ente stesso , in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 1.433,90,oltre interessi legali dal fatto al soddisfo nonché alla rifusione delle spese e competenze di giudizio che liquida in euro 1.350,00 di cui euro 750,00 per spese (di cui euro 640,00 che pone definitivamente a carico di parte soccombente) ed euro 600,00 per fasi processuali ex D.M 1.8.12, oltre IVA, CPA come per legge,che attribuisce al procuratore costituito

Provvisoria esecutività, come per legge.

Arienzo, 23/5/14

IL FUNZIONARIO
CANCELLIERE C2
Antonio PERRONE

IL GIUDICE DI PACE
DOTTOR Carmine CILLEPI

Ufficio del Giudice di Pace di Arienzo
Depositato in cancelleria
Oggi 23 APR 2014 29 SET. 2014
Il Funzionario
IL FUNZIONARIO
CANCELLIERE C2
Antonio PERRONE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo. al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. [illegible]

Visto, oggi 30 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO

FUNZIONARIO CANCELLIERA
Dott.ssa Angelina Viglietti

UFFICIO [illegible]

[illegible]

FUNZIONARIO CANCELLIERA
Dott.ssa Angelina Viglietti

[illegible] S. MARIA [illegible]

[illegible] PERSONE CAMPANIA IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.

[illegible] PER LA CARICA IN NAPOLI ALLA VIA SANTA LUCIA [illegible]

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 5_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:
1) NUZZO Teresa residente in Maddaloni (CE) alla via Grotticella n. 63 - codice fiscale NZZTRS62R45B076X - rappresentata e difesa dall'avv.to NUZZO Domenico.
3) avv.to NUZZO Domenico - codice fiscale NZZDNC59L08E791M - elettivamente domiciliato presso lo studio dall'avv. Gianmaria Vigliotti in Napoli alla via G. Jannelli n. 186.
Oggetto della spesa: Risarcimento alla Sig.ra NUZZO Teresa dei danni causati a due fondi rustici di cui è affittuaria siti nel comune di San Felice a Cancello (CE) alla via San Gaetano, e **liquidazione delle spese di giudizio a favore dell'avv.to NUZZO Domenico.**
Tipologia del debito fuori bilancio: **Debito derivante da sentenza esecutiva n. 1044 del 05.01.2015** emessa dal T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli**.**
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio 90006/2012 R.G. promosso innanzi al T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli dalla Sig.ra NUZZO Teresa, contro la Regione Campania e il comune di San Felice a Cancello (CE) per il risarcimento dei danni causati in data 07.02.2007 e 19.02.2007, ai fondi rustici da Lei condotti in affitto dall'esondazione del canale Carmignano situato nel comune di San Felice a Cancello (CE).
Con nota prot. n. 104942 del 15.02.2018, la U.O.D. 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso alla U.O.D. 50 09 14 Genio Civile di Caserta_Presidio Protezione Civile, gli atti di precetto relativi alla sentenza 1044 del 05.01.2015 e la stessa sentenza con la quale il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra NUZZO Teresa e ha condannato la Regione Campania e il comune di San Felice a Cancello (CE), in solido, al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 14.546,60, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (07.02.2007) fino alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma originaria rivalutata anno per anno fino all'effettivo saldo, e alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 745,68 per spese e in € 6.638,40 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.
Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 1044 del 05.01.2015 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.
La somma da riconoscere a favore della Sig.ra NUZZO Teresa così come stabilito nella sentenza 1044/2015, e come successivamente intimato dall'avv. Nuzzo Domenico con l'atto di precetto ammonta a complessivi **€ 19.773,54** di cui:

sorta capitale	**€ 14.546,60**
Rivalutazione monetaria	**€ 2.051,07**
interessi legali	**€ 2.660,82**
interessi legali dalla sentenza	**€ 142,41**
Compenso atto di precetto	**€ 225,00**
spese generali (15% di € 225,00)	**€ 33,75**
CPA (4% di € 258,75)	**10,35**
IVA (22% di 269,10)	**59,20**
Diritti copie	**€ 25,80**
Spese	**€ 8,54**

Spese	**€ 10,00**

Le **spese di lite da corrispondere all'avv.to Domenico Nuzzo,** così come liquidate nella sentenza 1044/2015 e come successivamente intimato dallo stesso avvocato con l'atto di precetto, ammontano a complessivi **€ 10.804,55** di cui:

Spese sentenza	**€ 745,68**
Compenso avvocato	**€ 6.638,40**
spese generali (15% di € 6.638,40)	**€ 995,76**
Compenso atto di precetto	**€ 225,00**
spese generali (15% di € 225,00)	**€ 33,75**
CPA (4% di € 7.893,00)	**€ 315,72**
IVA (22% di € 8.208,63)	**€ 1.805,90**
Diritti copie	**€ 25,80**
Spese	**€ 8,54**
Spese	**€ 10,00**

Il totale da corrispondere, pari a € 30.578,09, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi ed oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., **per l'importo complessivo di € 30.578,09 di cui € 19.773,54 da corrispondere alla Sig.ra Nuzzo Teresa e € 10.804,55** (al lordo della ritenuta di acconto) **da corrispondere all'avv. Nuzzo Domenico.**

Si allega la seguente documentazione:

1. Sentenza n. 1044 del 05.01.2015 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli; atti di precetto.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DG 50 -09-00
Direzione Generale per i LL.PP
e Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0104942 15/02/2018 09,51
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5009 DG per il governo del terr, i ...
Classifica : 4.

DG 50-09-14
DG per il Governo del territorio, LL.PP
e Protezione Civile
UOD Genio Civile di Caserta
Presidio protezione Civile
Via Cesare Battisti,30
81100Caserta

C C. 405/2012.
Oggetto: Trasmissione dell' Atto di precetto e della Sentenza N 1044/2015 emesso dal T.R.A.P di Napoli .

S trasmettono copie degli atti citati in oggetto, affinché l'Ufficio in indirizzo predisponga gli adempimenti consequenziali, onde evitare ulteriore lievitazione della spesa.

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

SC/sc

cc 1405/12
AW. ALVINO

STUDIO LEGALE
AVV. DOMENICO NUZZO
Patrocinante in Cassazione
Via Appia, 264 - Tel./Fax n. 0823-809110
81028 – SANTA MARIA A VICO (CE)
c.f. NZZDNC59L08E791M-P.IVA 01807430614
pec domenico.nuzzo@avvocatismcv.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
29 GEN 2018
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

05

COPIA

Atto di precetto

La signora **Nuzzo Teresa**, nata a Boscoreale il giorno 5/10/1962 (c.f. NZZ TRS 62R45 B076X) e residente in Maddaloni in Via Grotticella, n. 63, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dall'avv. Domenico Nuzzo (c.f. NZZ DNC 59L08 E791M), con studio in Santa Maria a Vico in Via Appia, 264, elettivamente domiciliati in Napoli in Via G. Jannelli, 186, presso lo studio dell'avv. Gianmaria Vigliotti (il quale difensore, avv. Domenico Nuzzo, ai sensi degli artt. 125, comma 1, e 136, comma 3, c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al fax n. 0823/809110 o all'indirizzo p.e.c. domenico.nuzzo@avvocatismcv.it),

premesso:

1) con sentenza n. 1044/2015 del giorno 5/1/2015, depositata in data 2/3/2015, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla signora Nuzzo Teresa contro la Regione Campania e il Comune di San Felice a Cancello, con ricorso notificato, rispettivamente, il 19/1/2012 e il 23/1/2012, ed iscritto al n. 90006/2012 R.G., così provvedeva: "1) accoglie la domanda nei confronti del Comune di San Felice a Cancello e della Regione Campania e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore di Nuzzo Teresa dell'importo di € 14.546,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificati in motivazione; 2) condanna il Comune di San Felice a Cancello e la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 745,68 per spese e in € 6.638,40 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva,

PROCURA ALLE LITI
La sottoscritta signora Nuzzo Teresa, nata a Boscoreale il giorno 5/10/1962 (c.f. NZZ TRS 62R45 B076X) e residente in Maddaloni in Via Grotticella, n. 63, nomina a rappresentarla e difenderla, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento di esecuzione nei confronti della Regione Campania l'avv. Domenico Nuzzo – c.f. NZZ DNC 59L08 E791M - ed eventuali opposizioni, conferendogli ogni più ampio potere, comprese le facoltà di agire e resistere in riconvenzionale, chiamare terzi in causa anche in garanzia, rinunciare ed accettare rinunce agli atti ed all'azione, transigere, conciliare, incassare, quietanzare anche in relazione a somme versate in sede esecutiva, sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile all'adempimento del mandato conferito.
Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nei tempi e modi di legge, nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con ogni altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La sottoscritta dichiara, altresì, di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico;altresì, dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.
Dichiara, altresì, di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n.132/2014, conv. in L. n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. da 2 a 11 della Legge citata.
Informata dei propri diritti ex D. Lgs. n 196/03, la sottoscritta autorizza, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13-23 D. Lgs. citato, l'utilizzo ed il trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al presente mandato, avendo, altresì, fin d'ora per rato e valido il suo operato.
Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Gianmaria Vigliotti in Napoli in Via G. Jannelli, 186.
S. Maria a Vico addì 29 gennaio 2018.

Per autentica –
Avv Domenico Nuzzo

30 GEN 2018

- Interessi legali dalla sentenza (2/3/2015)		
ad oggi		€ 142,41
	Totale (a)	**€ 19.400,90**
- Compenso atto di precetto		
(ex D.M. n. 55/2014) (media)		€ 225,00
- Rimb. forf. spese gen. ex art. 13		
(15% su compenso)		€ 33,75
- C.P.A. (4%)		€ 10,35
- I.V.A. (22%)		€ 59,20
- Spese per diritti copie sent. (n. 1 esecut. e		
1 conf. esecut.)		€ 25,80
- Spese notifica sentenza titolo esecut.		€ 8,54
-Spese notifica atto di precetto		€ 10,00
	Totale (b)	**€ 372,64**

e, così, complessivamente (totale a + totale b), la somma di **Euro 19.773,54**, oltre agli ulteriori interessi legali fino al soddisfo, con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Avverte, altresì, il debitore che, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Salvezze e riserve di legge tutte. *S.J.*

Santa Maria a Vico addì 29 gennaio 2018.

Avv. Domenico Nuzzo

Istanza di notificazione

Nell'interesse della signora Nuzzo Teresa e ad istanza del suo procuratore e difensore, Avv. Domenico Nuzzo, *ut supra*, si notifichi il suesteso atto di precetto a:

- **Regione Campania** (c.f. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Regione sita in Napoli in Via Santa Lucia, 81.

Napoli addì 29 gennaio 2018.

Avv. Domenico Nuzzo

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto Funzionario UNEP richiesto come in atti ho notificato l'antescritto atto al suddetto destinatario nel designato domicilio mediante consegna di copia a mani di

Cascone Maria Fortuna

tale qualificatosi, capace convivente, in mancanza del destinatario /domiciliario /ivi addetto ricezione atti tale qualificatosi portiere r.q. in mancanza delle persone previste dall'art. 139 c.p.c 157 c.p.p in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico

Napoli, li 29 GEN. 2018

FUNZIONARIO UNEP
Dott.ssa Giovanna Molise

STUDIO LEGALE
AVV. DOMENICO NUZZO
Patrocinante in Cassazione
Via Appia, 264 - Tel./Fax n. 0823-809110
81028 – SANTA MARIA A VICO (CE)
c.f. NZZDNC59L08E791M-P.IVA 01807430614
pec domenico.nuzzo@avvocatismcv.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
29 GEN 2018
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81
COPIA

Atto di precetto

L'avv. **DOMENICO NUZZO**, nato a Maddaloni il giorno 8/7/1959 (c.f. NZZ DNC 59L08 E791M), in proprio, rappresentato e difeso da sé medesimo, con studio in Santa Maria a Vico in Via Appia, 264, elettivamente domiciliato in Napoli in Via G. Iannelli, 186, presso lo studio dell'avv. Gianmaria Vigliotti (il quale avv. Domenico Nuzzo dichiara, ai sensi degli artt. 125, comma 1, e 136, comma 3, c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi al fax n. 0823/809110 o all'indirizzo p.e.c. domenico.nuzzo@avvocatismcv.it, distrattario per spese e compensi, quale difensore costituito della signora Nuzzo Teresa (c.f. NZZ TRS 62R45 B076X), in virtù della sentenza di cui appresso,

premesso:

30 GEN 2018

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0069072 31/01/2018 10,37
Mitt. : DOMENICO NUZZO
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

1) con sentenza n. 1044/2015 del giorno 5/1/2015, depositata in data 2/3/2015, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla signora Nuzzo Teresa contro la Regione Campania e il Comune di San Felice a Cancello, con ricorso notificato, rispettivamente, il 19/1/2012 e il 23/1/2012, ed iscritto al n. 90006/2012 R.G., così provvedeva: "1) accoglie la domanda nei confronti del Comune di San Felice a Cancello e della Regione Campania e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore di Nuzzo Teresa dell'importo di € 14.546,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come specificati in motivazione; 2) condanna il Comune di San Felice a Cancello e la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 745,68 per spese e in € 6.638,40 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva,

istruttoria, decisoria, aumentato del 20%), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;"

2) detta sentenza, titolo esecutivo come per legge, è stata notificata, in copia conforme munita di formula esecutiva apposta il giorno 15 luglio 2015, alla Regione Campania, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in data 27/7/2015;

3) la Regione Campania non ha ancora adempiuto all'obbligazione di pagamento di cui sopra in favore dell'istante, avv. Domenico Nuzzo, derivante dalla citata sentenza, ed è trascorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dalla legge in favore delle pubbliche amministrazioni;

4) l'istante intende, pertanto, agire in via esecutiva per il recupero del credito liquidato in suo favore in virtù della suddetta sentenza.

Tutto ciò premesso, l'avv. Domenico Nuzzo, in proprio, rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato *ut supra,*

intima e fa precetto

alla **Regione Campania** (c.f. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Regione sita in Napoli in Via Santa Lucia, 81, di pagare in suo favore nel domicilio eletto, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto di precetto, le seguenti somme:

- Spese liquidate in sentenza	€ 745,68
- Competenze liquidate in sentenza	€ 6.638,40
- Rimborso forfettario spese generali liquidato in sentenza (15% su competenze)	€ 995,76
- Compenso atto di precetto	

(ex D.M. n. 55/2014) (media)	€ 225,00
- Rimb. forf. spese gen. ex art. 13 su compenso atto di precetto (15%)	€ 33,75
- C.P.A. (4%)	€ 315,72
- I.V.A. (22%)	€ 1.805,90
- Spese per diritti copie sent. (n. 1 esecut. e 1 conf. esecut.)	€ 25,80
- Spese notifica sentenza titolo esecut.	€ 8,54
-Spese notifica atto di precetto	€ 10,00

e, così, complessivamente la somma di **Euro 10.804,55**, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, con avvertimento che, in difetto di pagamento nel termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Avverte, altresì, il debitore che, ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c., può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Salvezze e riserve di legge tutte. *S.J.*

Santa Maria a Vico addì 29 gennaio 2018.

Avv. Domenico Nuzzo

Istanza di notificazione

Ad istanza dell'Avv. Domenico Nuzzo, in proprio quale distrattario, *ut supra*, si notifichi il suesteso atto di precetto a:

- **Regione Campania** (c.f. 80011990639), in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede della Regione sita in Napoli in Via Santa Lucia, 81.

Napoli addì 29 gennaio 2018.

Avv. Domenico Nuzzo

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Io sottoscritto Funzionario UNEP richiesto come in atti ho notificato l'antescritto atto al suddetto destinatario nel designato domicilio mediante consegna di copia a mani di *Cascone Maria Fortuna*

tale qualificatosi, capace convivente, in mancanza del destinatario domiciliario ivi addetto ricezione atti tale qualificatosi
portiere t.q. in mancanza delle persone previste dall'art. 139 c.p.c 157 c.p.p
in busta chiusa e sigillata recante numero cronologico
Napoli, li 29 GEN. 2018 FUNZIONARIO UNEP
Dott.ssa Giovanna Molise

S. 1044/15 Trib.

STUDIO LEGALE
Avv. Domenico Nuzzo
Patrocinante in Cassazione
Via Appia, 220 - S. Maria a Vico (Ce)
Tel./Fax 0823.809110
Cod. Fisc. NZZ DNC 59L08 E791M
Partita IVA n. 01807430614

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

COPIA

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

STUDIO LEGALE
Avv. Domenico Nuzzo
Patrocinante in Cassazione
Via Appia, 220 - S. Maria a Vico (Ce)
Tel./Fax 0823.809110
Cod. Fisc. NZZ DNC 59L08 E791M
Partita IVA n. 01807430614
pec domenico.nuzzo@avvocatinapoli.it

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo	Presidente
dott. Leonardo Pica	Giudice delegato
dott. ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
27 LUG 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

SENTENZA

nella causa civile n. 6/2012 R.G., avente ad oggetto: *"Risarcimento danni"*, passata in decisione all'udienza collegiale del 1.12.2014 e vertente

TRA

Nuzzo Teresa (C.F. NZZTRS62R45B076X), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Nuzzo, con il quale domicilia in Napoli alla via G. Jannelli n. 220, presso lo studio dell'avv. Gabriele Vigliotti, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

RICORRENTE

E

Comune di San Felice a Cancello (C.F. 00163150618), in persona del Sindaco *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Daddio, con il quale domicilia in Napoli, Corso Meridionale n. 7, presso lo studio dell'avv. M. Falcone, per procura a margine della comparsa di costituzione

RESISTENTE

NONCHE'

Regione Campania (C.F. non riportato), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Alvino, con il quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, per procura generale alle liti per notar Cimmino di Napoli rep. n. 35093 del 17.9.2002

RESISTENTE

CONCLUSIONI

All'udienza del 28.11.2013 le parti presenti hanno reso le proprie conclusioni e, sinteticamente:

29/7/15

per il ricorrente: accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno subito, oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione, in subordine insiste per l'ammissione della c.t.u. e per l'espletamento delle prove orali articolate;

per il Comune di San Felice a Cancello: rigettarsi la domanda perché infondata in fatto e in diritto e in subordine condannare la Regione Campania a garantire e manlevare il Comune per i fatti di cui è causa;

per la Regione Campania: dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e rigettarsi, in subordine, le domande, con vittoria di spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 19 gennaio 2012 alla Regione Campania ed il 23 gennaio 2012 al Comune di San Felice a Cancello, e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 alla Regione il 7 giugno 2012, Nuzzo Teresa ha adito questo giudice, esponendo: 1) di condurre in affitto, da numerosi anni, due contigui fondi rustici siti in S. Felice a Cancello (CE) loc. Scampia, rispettivamente di proprietà dei germani Ferrara Albina, Ferrara Guido, Ferrara Palmira e Ferrara Francesco Vittorio per ettari 1.35,48 (in catasto, foglio 1, particella 122, ha. 06.04.70), e di Ferrara Albina per ettari 2.29.33 (in catasto, foglio 1, particelle 5086, 5084 e 14, ha. 06.02.83); 2) che detti fondi confinano, tra l'altro, con il canale a cielo aperto denominato Carmignano in cui confluiscono le acque pubbliche meteoriche e di rifiuto del Comune di San Felice a Cancello, il quale, in varie epoche, ha effettuato anche interventi di manutenzione dello stesso; 3) che allo stato, a causa della mancata sistemazione delle arginature e di manutenzione mediante periodici interventi di decespugliamento, pulitura del letto, ecc., il canale *de quo* ha provocato, soprattutto in caso di pioggia, frequenti inondazioni degli adiacenti campi privati, con conseguenti danni alle colture in atto; 4) che, nella notte del 7 febbraio 2007 e, poi, in data 19 febbraio 2007, le acque del canale in parola è tracimato copiosamente nel tratto tra la località "Ponte di Castagno" (Via Scampia) e Cancello Scalo del suddetto Comune di San felice a Cancello, inondando completamente i fondi condotti in affitto dalla istante, che, in quel momento, erano seminati per una superficie di ha. 2.12.48 a patate – con seme tipo Agata 28/35 NL primizie novelle; 5) che, l'invasione della massa d'acqua straripata dal canale Carmignano nei fondi *de quibus* ha provocato la completa distruzione della suddetta coltura ivi praticata, i cui semi venivano divelti, rimanendo cosparsi sul terreno, con conseguente totale perdita del previsto raccolto, oltre che di danni ai fondi stessi; 6) che, in

occasione della inondazione del 7 febbraio 2007 è intervenuto anche personale dell'Ufficio Tecnico dello stesso Comune di S. Felice a Cancello; 7) che, a seguito degli eventi suddetti, la istante ha subito danni (perdita del raccolto di patate, danni ai fondi) per € 55.065,00; 8) che la causa delle perdite delle colture è da ascrivere ai riferiti allagamenti dei fondi, e l'ammontare dei danni fosse la risultante delle spese occorse per la preparazione del terreno alla semina, per l'acquisto del seme e la concimazione; 9) che la responsabilità dell'evento è da ascrivere al Comune di San Felice a Cancello, tenuto alla manutenzione del canale *de quo* anche in quanto utilizzatore dello stesso, e/o alla regione Campania alla quale, per legge, e in particolare, a seguito del D.lgs. 31.3.98 n. 112, è attribuita la gestione, in generale, dei beni del demanio idrico (art. 86 D.Lgs. suddetto). Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che questo giudice voglia dichiarare la piena responsabilità dei convenuti, per i danni provocati al fondo dell'attore e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento degli stessi nella misura di € 55.065,00 o in quella somma maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di giudizio oltre a interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituito il Comune di San Felice a Cancello, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, la infondatezza della domanda, nonché per sentir dichiarare, in caso di accoglimento della domanda, la responsabilità della Regione Campania per i fatti di cui è causa.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo il suo difetto di legittimazione passiva, nonché la tardività dell'azione per intervenuta prescrizione ed ancora l'infondatezza della domanda, specie con riguardo alla sussistenza del nesso eziologico.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa ed espletata la prova per testi, delegata al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** della ricorrente, peraltro non contestata, che si è palesata conduttrice dei fondi di cui è causa (ed ha anche documentato tale qualità: cfr.: i contratti di affitto del 2004 e del 2007, versati in atti).

2) Ciascuno dei resistenti ha contestato la propria **legittimazione passiva.**

La Regione ha dedotto il suo mero ruolo di organo di programmazione, coordinamento, di studio e di indagine a carattere intercomprensioriale sulle disponibilità irrigue.

Il Comune ha dedotto che quello di cui trattasi è un corso d'acqua naturale, quindi di un

bene demaniale, la cui manutenzione e custodia spetta alle regioni.

Anzitutto, deve certamente essere ritenuta la **legittimazione passiva della Regione** Campania. Come già accertato da questo giudice (cfr. le sentenze n. 155/1993 e n. 31/1996, versate in atti dalla ricorrente) il canale e/o torrente Carmignano, quantomeno nel tratto a monte, è classificato tra le acque pubbliche (alla luce della nota informativa del Genio civile di Caserta del 21.11.1992), per cui fa parte del demanio statale (art. 822 c.c.) e, a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, la relativa manutenzione è a carico della Regione.

Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori. Sta di fatto che, alla stregua di tale ultima normativa, giusta il limite fissato dall'art 4, co. 5, della legge n. 59/97, è stato solo individuato l'ente al quale le competenze di cura e di manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non è stato anche operato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti.

Né rileva la circostanza che il tratto terminale del cd. canale Carmignano faccia parte di un antico acquedotto borbonico e che la relativa manutenzione sia difficoltosa e dispendiosa, tant'è vero che della stessa si sono occupati svariati enti, come pure dedotto dalla difesa della Regione, in quanto tale circostanza non può certo valere ad escludere le responsabilità di quest'ultimo ente.

Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame.

Va, del pari, riconosciuta la legittimazione del comune di San Felice a Cancello, cui è stata imputata "*la mancata e/o cattiva manutenzione del canale de quo, anche in quanto utilizzatore dello stesso*".

Va premesso che il Comune non ha contestato di aver utilizzato il canale Carmignano quale scarico di collettori fognari, incrementando, in tal modo, il carico di acque gravanti sull'alveo.

Va, poi, aggiunto che dall'istruttoria svolta è emerso che "*il comune di S.Felice a Cancello è intervenuto sul canale per interventi di manutenzione*", proprio al fine di un miglior sfruttamento dello stesso come scarico fognario, come già accertato con la sentenza di questo T.R.A.P. n. 31/1996 cit. e come confermato dai testi escussi in questa sede.

Avendo utilizzato il canale ed essendosi ingerito nella gestione dello stesso, è evidente che anche al Comune va ascritta la responsabilità per danni discendenti da deficit di manutenzione e dalla conseguente rottura degli argini di terra.

3) Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di **prescrizione** delle pretese risarcitorie, per essere decorso il termine di cui all'art. 2947 c.c., sollevata dalla Regione Campania.

Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che l'eccezione sarebbe infondata, per essere intervenuta la notifica del ricorso introduttivo alla Regione Campania entro il termine di cinque anni dall'evento.

In punto di fatto, risulta dagli atti:

che gli eventi dannosi di cui è causa risalgono al 7 e 19.2.2007;

che la notifica del ricorso introduttivo alla Regione Campania è stata effettuata il **19.1.2012** dall'ufficiale giudiziario mediante consegna a mani all'addetto incaricato alla ricezione (cfr. la relata);

che in sede di prima udienza tenutasi il 10.5.12, il giudice delegato, rilevata l'assenza della Regione Campania, ha rinviato la causa per la rinotifica ex art. 176 RD n. 1775/1933 e a tanto ha provveduto la ricorrente in data **7.6.2012**.

In punto di diritto, va premesso che per il computo dei termini ad anni si osserva il calendario comune (art. 155 co. 2 c.p.c.). E' noto che, secondo il prevalente orientamento della S.C. in tema di notificazioni alle persone giuridiche, "*a norma dell'articolo 145 cpc, comma 1, le notificazioni alle persone giuridiche si eseguono nella loro sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, senza che sia previsto per tali persone alcun ordine preferenziale; pertanto in tal caso è validamente eseguita la notificazione del ricorso quando l'atto sia consegnato ad uno qualsiasi dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le generalità del consegnatario*" (cfr. Cassazione n. 9299/1987, 61/1988, 7360/1991, 10134/2002, 11804/2002, 12039/2009). Quindi, nel caso di specie la prima notifica è stata correttamente effettuata in data 19.1.12 a mani dell'incaricato addetto alla ricezione, per cui è ad essa che bisogna guardare per stabilire quando è stato interrotto il termine prescrizionale. Vero è che l'art. 176, 4° comma RD n.

1775/1933, applicabile nel cd. rito delle acque pubbliche, prescrive che il giudice debba disporre la rinotifica del ricorso per una nuova udienza, qualora all'udienza fissata nel ricorso, il convenuto "non citato in persona propria", non si sia ancora costituito. Tale norma, tuttavia, vale a compensare il fatto che in detto rito è previsto un termine a comparire molto breve (venti giorni), per cui è diretta a tutelare il diritto di difesa, piuttosto che la valida instaurazione del contradditorio. Pertanto, a nulla rileva la rinotifica del ricorso nel caso di specie, ai fini della interruzione del decorso del termine prescrizionale, dovendosi ritenere la prima notifica validamente effettuata e quindi idonea a interrompere il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c.

4) Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti espletati dal tecnico di parte nell'immediatezza dei fatti è rimasto inequivocabilmente accertato che in data 7 e 19 febbraio 2007, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, le acque del canale Carmignano tracimavano nel tratto tra la località "Ponte di Castagno" (via Scampia) e Cancello Scalo del suddetto Comune di San Felice a Cancello, inondando i terreni circostanti, oltre che i fondi condotti in affitto dalla ricorrente (cfr. le foto allegate alla perizia di parte e la relativa rappresentazione dei luoghi poco dopo l'evento).

Tale evento dannoso, come emerge dalla relazione di parte, si sarebbe potuto evitare mediante la realizzazione di argini in muratura, nei tratti in cui si presenta in terreno, nonché di un rialzo degli argini già esistenti al fine di contenere le acque che in condizioni abbondanti tracimano da essi.

Inoltre, dalle deposizioni rese dai testi e dal report fotografico allegato alla perizia di parte emerge anche che l'alveo del canale era ingombro di detriti, vegetazione, che impediva il regolare defluire delle acque.

Va pertanto dichiarata la responsabilità del Comune di S. Felice a Cancello, nonché della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni causati dalla tracimazione delle acque del canale Carmignano, non potendosi dubitare del nesso eziologico tra i danni subiti dal ricorrente ed il fattore dannoso derivante dalla incapacità del corso d'acqua di contenere e smaltire l'acqua che vi si riversava. Il Comune non ha poi dimostrato, né tantomeno dedotto che le esondazioni non siano state causate anche dallo scarico delle acque meteoriche e nere dallo stesso immesse nel canale. Neanche la Regione, da parte sua, ha

provato che la tracimazione delle acque del canale non sia stata causata da carenze di manutenzione e di controllo, sia del canale, che degli sversamenti che ivi venivano effettuati. Né tantomeno ha provato che la tracimazione sia dipesa da eventi eccezionali, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed idonei ad interrompere il nesso di causalità.

Inconferente, al riguardo, è anche il richiamo che la difesa della regione fa al D.P.C.M. del 18.10.10, pubblicato sulla G.U. n. 275 del 24.11.10, il quale ha riconosciuto lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre. E' evidente che trattasi di un provvedimento emanato in occasione di un evento specifico ed eccezionale e ad esso specificamente attinente e che esula dai fatti in esame, e sul quale è superfluo dilungarsi.

Destituito di fondamento è, altresì, il riferimento che la difesa della Regione fa alla Delibera di giunta della regione n°410 del 25.3.10, con la quale la stessa ha provveduto a stabilire, laddove si verifichino degli allagamenti, un preciso schema procedurale per il risarcimento dei danni ai privati cittadini. È di tutta evidenza che tale delibera non può certo impedire ai danneggiati di adire le vie legali.

Ai fini della quantificazione del danno, va evidenziato che il tecnico di parte, escusso anche quale teste – premesso che i fondi in oggetto sono coltivati a patate primizie novelle – ha riferito che le acque esondate hanno causato il completo allagamento con il danneggiamento irreparabile di quanto piantato. Anche l'altro teste (tale Marotta Giuseppe) ha riferito "*che a seguito delle forti piogge il fondo era completamente inondato dalle acque del canale Carmignano... e al momento dell'allagamento vi era una piantagione di patate andata distrutta*".

Inoltre, il perito di parte, sulla base di valutazioni tecniche, ha riferito che i danni subiti possono essere nella specie individuati nei costi sostenuti per la preparazione del terreno e per la semina, per la risistemazione del fondo a seguito dell'allagamento, nonché per il mancato guadagno che la produzione di patate avrebbe fruttato, quantificati pari ad € 55.065,00.

Ebbene, avuto riguardo ai costi sostenuti per l'acquisto dei semi e dei fertilizzanti (cfr. fatture allegate), nonché dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi, nessun dubbio può sussistere in ordine alla necessità di liquidarli così come richiesto, non essendo stati peraltro neanche specificamente contestati dai resistenti.

Quanto all'ulteriore danno per lucro cessante, dovuto alla perdita della produzione delle patate, a seguito della distruzione dei semi, è circostanza determinante il fatto che la semina delle patate sia avvenuta solo qualche giorno prima dell'evento dannoso di cui è causa (cfr.

fatture allegate, dalle quali si evince la data di acquisto di semi e fertilizzanti).

In punto di diritto è noto che, avuto riguardo al lucro cessante, ossia alle possibilità perdute di un guadagno collegato allo sfruttamento economico di un bene, la quantificazione dello stesso implica valutazioni di tipo probabilistico e che all'uopo è affidato al giudice il potere-dovere di determinare il danno con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso (art. 2056 co. 2 c.c.).

In particolare, è principio pacifico quello secondo cui *"la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che* ***non sia meramente potenziale o possibile****, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell' "id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità"* (così Cass. 30.1.2003 n. 1443).

Ebbene, proprio alla stregua del suddetto insegnamento della S.C., non può nella specie trascurarsi il significativo dato di fatto per cui il fondo del ricorrente sia stato messo a coltura solo qualche giorno prima delle forti piogge del 7 e 19 febbraio 2007. Tale circostanza di fatto induce a far reputare infondate le ulteriori pretese per asseriti danni da lucro cessante, oltre a quelle sopra riconosciute legittime, essendo inverosimile, per non dire impossibile, che in così poco tempo (poco più di 10 giorni nel caso di specie) la coltura potesse cominciare a produrre i frutti seminati (nella specie patate primizie novelle) e di conseguenza fruttare reddito per la ricorrente. D'altra parte è evidente che nulla poteva impedire una immediata nuova semina e, quindi, il conseguimento del reddito sperato. L'indennizzo da liquidare copre, infatti, tutte le anticipazioni colturali ipoteticamente sostenute fino al momento del danno ma non può di certo estendersi al nuovo processo produttivo ancora da mettere in atto e pertanto, di fatto nessun reddito dagli stessi deve giudicarsi ritraibile. Diversamente opinando, lungi dal riconoscere la legittima riparazione per un pregiudizio effettivamente subito, si attribuirebbe all'istante solo un ingiustificato arricchimento e l'occasione di trarre indebiti profitti dalle pure indubbie inefficienze della pubblica amministrazione.

Per tale motivo, nessun risarcimento per mancato guadagno va riconosciuto alla ricorrente.

Le spese per la perizia di parte non sono ripetibili, ma giustificano in sede di liquidazione

delle spese di lite un importo maggiore, che tenga conto del contributo del tecnico.

Deve, pertanto, condannarsi il Comune di san Felice a Cancello e la Regione Campania, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 14.546,60.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (7-19.2.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

La domanda di manleva del Comune in danno della Regione va dichiarata inammissibile, in quanto generica, non essendo state neanche indicate le ragioni poste a fondamento della domanda di garanzia e/o di rivalsa.

Le spese di lite tra la ricorrente e i convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo – tenendo conto dello scaglione di valore in base al *decisum* (da € 5.201 a € 26.000), in cui cade l'importo liquidato per i danni –, con attribuzione, nella misura media, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, anche sotto il profilo tecnico-estimativo dei danni, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, aumentato del 20% per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Appare equo dichiarare compensate tra gli altri enti le spese di lite, stante l'opinabilità della questione concernente nella specie l'individuazione dell'ente responsabile e l'imputabilità ai vari enti coinvolti del rimpallo di responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da **Nuzzo Teresa** nei confronti del Comune di San felice a Cancello e della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed

istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda nei confronti del Comune di San Felice a Cancello e della Regione Campania, e, per l'effetto, li condanna al pagamento, in solido tra loro, in favore di Nuzzo Teresa dell'importo di € 14.546,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna il Comune di San felice a Cancello e la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 745,68 per spese e in € 6.638,40 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 20%), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

Così deciso a Napoli il 5.1.2015

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 02 MAR
Il Cancelliere

Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della dott.ssa Maria Domenica Rullo, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli *ex* art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il consigliere affidatario

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 6_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità dei creditori:
1) **Migliaccio Arturo** codice fiscale MGLRTR83T26B715F;
2) **avv. Rosario Carmine Rossi** - codice fiscale RSSRRC72E05F839Y.

Oggetto della spesa: Risarcimento al Sig. Migliaccio Arturo dei danni causati a un'azienda agricola di cui è titolare, ubicata nel comune di Sant'Angelo di Alife (CE), nel periodo finale di marzo 2011 e prima decade di aprile dello stesso anno, a seguito di copiose piogge, dall'esondazione del fiume Volturno e **liquidazione spese di giudizio a favore dell'avv. Rosario Carmine Rossi.**
Tipologia del debito fuori bilancio: **Debito derivante da sentenza esecutiva n. 1862 del 23.03.2015 emessa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche** (T.R.A.P.)**presso la Corte d'Appello di Napoli.**
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio 20/12 R.G promosso innanzi al T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli dal Sig. Migliaccio Arturo, rappresentato e difeso dall'avv.to Rosario Carmine Rossi, per il risarcimento dei danni causati nel periodo finale di marzo 2011 e prima decade di aprile dello stesso anno, a seguito di copiose piogge, dall'esondazione del fiume Volturno a un'azienda agricola di cui è titolare, ubicata nel comune di Sant'Angelo di Alife (CE).
Con sentenza n. 1862 del 23.03.2015, il T.R.A.P. di Napoli ha accolto la domanda risarcitoria proposta dal Sig. Migliaccio Arturo e ha condannato la Regione Campania al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 25.420,50, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (aprile 2011) fino alla data della sentenza ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo sulla somma originaria rivalutata anno per anno, nonché alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite (liquidate in € 1.342,62 per spese ed in € 5.532,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Rosario Carmine Rossi, dichiaratosi antistatario).
Con nota prot. n. 197062 del 21.03.2016, la U.O.D. 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso la copia dell'atto di precetto ad istanza dell'avv. Rosario Carmine Rossi riferito al giudizio De Lullo Gabriele/Regione Campania e relativo alla predetta sentenza 1862/15 alla U.O.D. 53 08 11 Genio Civile di Caserta_Presidio Protezione Civile, competente per territorio sulla richiesta di risarcimento di cui alla sentenza. La U.O.D. 53 08 11 Genio Civile di Caserta, con nota prot. n. 251316 del 12.04.2016, in riscontro alla succitata nota prot. 197062/2016, ha comunicato che da una verifica degli atti di archivio era risultato che la richiamata sentenza 1862/2015 non era mai pervenuta a questo Ufficio e, pertanto ne ha richiesto l'invio al fine di poter predisporre i consequenziali adempimenti. In data 16.05.2016 è pervenuta alla scrivente U.O.D. la nota 319812 del 10.05.2016 con la quale la U.O.D. 60 01 04 dell'Ufficio speciale dell'Avvocatura regionale ha inviato gli atti di pignoramento presso terzi ad istanza del Sig. Migliaccio Arturo e dell'avvocato Rosario Carmine Rossi afferenti al giudizio promosso nei confronti della Regione Campania dal Sig. Migliaccio Arturo, e relativi alla sentenza 1862/2015. Con nota prot. n. 322284 del 11.05.2016, la U.O.D. 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale, ha trasmesso la copia dell'atto di precetto a firma dell'avv. Rosario Carmine Rossi attinente alla sentenza 1862/11 (acquisito al protocollo dell'Avvocatura Regionale al n. 75145 e 75155 del 03.02.2016) precisando che l'atto di precetto era relativo al giudizio Migliaccio Arturo/Regione Campania e che con la precedente nota prot. n. 197062 del 21.03.2016 era stato trasmesso l'atto di precetto erroneamente riferito alla pratica De Lullo Gabriele. In data 23.05.2016, è stata trasmessa dalla U.O.D. 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale, mediante fax, la copia della sentenza del T.R.A.P. presso la Corte d'Appello di Napoli n. 1862 del 23.03.2015 che è stata acquisita al protocollo della U.O.D. Genio Civile di Caserta al n. 353747 del 23.05.2016.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte

dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 1862 del 23.03.2015 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli.

La somma da riconoscere a favore del Sig. Migliaccio Arturo così come stabilito nella sentenza 1862/2015, e come successivamente intimato dall'avv.to Rosario Carmine Rossi con l'atto di precetto, ammonta a complessivi € 27.835,99 di cui:

spese	**€ 25.420,50**
richiesta copie	**€ 51,60**
interessi	**€ 2.023,59**
atto di precetto	**€ 225,00**
spese generali (15% di € 225,00)	**€ 33,75**
notifica atto di precetto	**€ 12,00**
CPA (4% di € 258,75)	**€ 10.35**
IVA (22% di € 269,10)	**€ 59,20**

A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, pari a € 109,76, che andranno a maturare su € 25.420,50 dal 01.02.2016 (data atto di precetto) fino al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito), per un totale corrispondente a **€ 27.945,75.**

La somma da riconoscere a favore dell'avv.to Rosario Carmine Rossi così come stabilito nella sentenza 1862/2015, e come successivamente intimato dallo stesso avvocato con l'atto di precetto, **ammonta a complessivi € 9.806,37,** di cui:

spese	**€ 1.342,62**
richiesta copie	**€ 51,60**
competenze	**€ 5.532,00**
atto di precetto	**€ 225,00**
spese generali (15% di € 5.757,00)	**€ 863,55**
notifica atto di precetto	**€ 12,00**
CPA (4% di € 6.620,55)	**€ 264,82**
IVA (22% di € 6.885,37)	**€ 1.514,78**

A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali, pari a € 24,86, che andranno a maturare su € 5.757,00 dal 01.02.2016 (data atto di precetto) fino al 30.06.2018 (data entro la quale presumibilmente si provvederà all'effettivo soddisfo del credito), per un totale corrispondente a **€ 9.831,23.**

Il totale da corrispondere, pari a € 37.776,98 rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi ed oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 37.776,98 di cui € 27.945,75 da corrispondere al Sig. Migliaccio Arturo e € 9.831,23,** (al lordo della ritenuta di acconto) **da corrispondere all'avv. Rosario Carmine Rossi.**

Si allegano: la Sentenza n. 1862 del 23.03.2015 e gli atti di precetto e di pignoramento.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

VIA MARINA, 19/C
80133 Napoli
Fax: 081796 36 85

Giunta Regionale della Campania

AVVOCATURA REGIONALE

Fax

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
AVV. LIDIA BUONDONNO

A: Sig.ra COSTANZO **all'attenzione di**

Da: ~~IL DIRIGENTE DI STAFF~~ AVV. MASSIMO LACATENA

Fax: 0823 553210 **Data:** 23/05/2016

Tel.:

Pagg.: (inclusa la presente) N° 10

Ogg.: Sentenza N° 1862/2015

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0353747 23/05/2016 14,38
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...
Classifica : 53.8.11.

(Urgente) (Da approvare) (RSVP) (Da inoltrare)

N.B.: Nel caso di incompleta o irregolare ricezione contattare il n° 081 796. 36.07

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
PERVENUTO
23 MAG. 2016
A Costanzo

23-MAY-2016 10:52 From: To:0082355321O Page:1/10

S. 1862/15 reg

96/12

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo — Presidente

dott. Leonardo Pica — Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice — Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 20/2012 R.G., avente ad oggetto: "*Risarcimento danni*", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.3.2015 e vertente

tra

Migliaccio Arturo (C.F. MGLRTR83T26B715F), rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Carmine Rossi, con il quale domicilia in Napoli alla Piazza Francesi n. 1/3, presso lo studio legale Cappello e Terreri, giusta procura a margine dell'atto introduttivo

- ricorrente -

e

Regione Campania (C.F. non riportato), in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Alvino, con il quale domicilia in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, per procura generale alle liti per notar Cimmino di Napoli rep. n. 35093 del 17.9.2002;

- resistente -

nonché

Consorzio di bonifica Sannio Alifano (P. Iva: 82000610616), in persona del legale rappresentante pro tempore Pietro Andrea Cappella, rappresentato e difeso dall'avv. Teodolinda Stocchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piedimonte Matese (CE) alla via A.S. Coppola n. 25, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- chiamato in causa -

nonché

23-MAY-2016 10:53 From: To:0082355321O Page:2/10

Provincia di Caserta (P. Iva: 02247640614), in persona del presidente pro tempore, dott. Domenico Zinzi, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Foglia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Caracciolo n. 11, presso lo studio del dott. Maurizio Pellone, giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- chiamata in causa -

Conclusioni

All'udienza del 16.01.2014 le parti presenti hanno reso le proprie conclusioni e, sinteticamente:

per il ricorrente: accogliersi la domanda e per l'effetto condannarsi i convenuti, in solido o disgiuntamente, al risarcimento del danno subito, nella misura di euro 101.682,00 o in quella diversa determinata dal Giudicante, o anche, laddove ritenuto opportuno, da apposita CTU, oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;

per la Regione Campania: dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania e rigettarsi, in subordine, le domande, con vittoria di spese di lite.

per il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano: rigettarsi la domanda formulata da parte istante perché infondata in fatto e in diritto;

per la Provincia di Caserta: rigettarsi il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla Regione Campania in data 28 dicembre 2011 e rinotificato, ex art. 176 RD n. 1775/1933 il 2 maggio 2012, Migliaccio Arturo ha adito questo giudice, esponendo: 1) di essere titolare di un'azienda agricola ubicata in tenimento del Comune di Sant'Angelo di Alife, alla Via Peraro Turchia, con indirizzo produttivo foraggero e con allevamento di bufale; 2) che la predetta azienda insiste su fondo condotto in locazione dal ricorrente in ragione di contratto di locazione del 12.11.09 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese al n.to 2068 e censito al NCEU al foglio di mappa 23, particella 1,93; 3) che nel periodo finale di marzo 2011 e prima decade di aprile dello stesso anno, il predetto fondo, in concomitanza delle piogge del periodo subiva imponente allagamento, causato dalle acque provenienti dal limitrofo

23-MAY-2016 10:53 From: To:0082355321O Page:3/10

fiume Volturno, e più esattamente dal lato sinistro; 4) che a causa del citato allagamento il fondo dell'azienda del Migliaccio Arturo subiva ingenti danni esitanti da diverse situazioni: la prima situazione interessava la parte più distante dal punto in cui era avvenuta l'inondazione delle acque, laddove le acque permanevano sul terreno creando un ambiente asfittico e dannoso per le piante stesse, oltre al deposito di vari materiali; la seconda situazione interessava la parte centrale dell'area inondata, laddove la velocità dell'acqua era maggiore e quindi si accentuava il danno dovuto all'erosione del suolo con creazione di una voragine sul terreno; 5) che l'inondazione ha determinato l'eliminazione dello strato attivo del fondo e ha portato con sé (coprendo il predetto fondo) rifiuti di ogni genere, pietre, ciottoli e ghiaia, distruggendo completamente le colture presenti; 6) che, a seguito della inondazione sono intervenuti anche esperti e tecnici agronomi; 7) che la causa e/o le concause di ogni danno arrecato all'azienda agraria del Migliaccio Arturo sono riconducibili alla inefficienza del letto del fiume Volturno, coniugata a carenze di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 8) che i danni si sono determinati come struttura finalistica di un costante disinteresse dell'Ente istituzionale di riferimento e come tale vanno imputati alla volontaria decisione di non effettuare attività manutentiva del torrente; 9) che la responsabilità dell'evento è da ascrivere alla Regione Campania, la quale, per legge, e in particolare, a norma dell'art. 10 della legge 183/89, come abrogata e fatta confluire nell'art. 61 del D.lgs. 152/2006 (N.T. Ambiente), è competente, ai sensi del comma 1) lettera f) *all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni*; 10) che l'evento alluvionale di cui è causa ha prodotto ingenti danni all'istante che possono essere distinti in danni diretti, dovuti alla perdita di prodotto, presenza di materiale scheletrico sul terreno ed erosione del suolo e danni indiretti consistenti nella riduzione della fertilità del terreno a causa dell'erosione dello strato attivo di terreno; 11) che complessivamente i danni stimati ammontano ad € 101.682,00.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che questo giudice voglia dichiarare la piena responsabilità della Regione Campania, per i danni sofferti dall'attore a causa delle inondazioni provenienti dal fiume Volturno per gli eventi atmosferici verificatesi nel periodo fine marzo 2011 e prima decade di aprile 2011 e, per l'effetto, condannarla al risarcimento degli stessi nella misura di € 101.682,00 o in quella somma maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di giudizio oltre a interessi e rivalutazione

23-MAY-2016 10:53 From: To:0082355321 Page:4/10

monetaria.

Si è costituita la Regione Campania, per eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, per essere legittimati l'Amministrazione provinciale di Caserta e il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, e per sentir dichiarare questi ultimi, in caso di accoglimento della domanda, responsabili per i fatti di cui è causa.

Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica del Sannio Alifano, indicato come responsabile dalla Regione, il quale ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto della domanda.

A sua volta, la Provincia di Caserta, costituitasi, chiamata in causa anch'essa dalla Regione Campania, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e ha chiesto il rigetto della domanda.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, ammessa ed espletata la prova per testi, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

Motivi della decisione

1) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** del ricorrente, peraltro non contestata, che si è palesato conduttore del fondo di cui è causa in ragione di contratto di locazione del 12.11.09 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese al n.ro 2068 e censito al NCEU al foglio di mappa 23, particella 1,93.

2) Ciascuno dei resistenti ha contestato la propria **legittimazione passiva**.

La Regione ha dedotto di non avere alcuna autorità, né responsabilità tecnico-gestionale per la gestione del fiume Volturno, in quanto il Provveditorato alle opere pubbliche, con D.L. 112/98 e 96/99 ha trasmesso ogni competenza sulla gestione del detto fiume all'Amministrazione provinciale di Caserta. Ha altresì dedotto che per quanto concerne la gestione ordinaria dell'alveo, tutto è stato affidato alla cura del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano.

Il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha dedotto che quello di cui trattasi non è un canale realizzato a seguito di un intervento di bonifica ma, bensì, un corso d'acqua naturale, e come tale appartenente al demanio idrico statale (oggi regionale), la cui manutenzione e custodia spetta alle regioni.

La Provincia di Caserta, da parte sua, ha dedotto la carenza di ogni e qualsivoglia potere, funzione ed autorità nella amministrazione, gestione e manutenzione dei fiumi,

23-MAY-2016 10:54 From: To:0082355321O Page:5/10

degli alvei e dei margini dei medesimi.

Anzitutto, deve certamente essere ritenuta la legittimazione passiva della Regione Campania. Affermato, *in primis*, che il fiume *de quo* è un corso d'acqua naturale, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici.

Né la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori. Sta di fatto che, alla stregua di tale ultima normativa, giusta il limite fissato dall'art 4, co. 5, della legge n. 59/97, è stato solo individuato l'ente al quale le competenze di cura e di manutenzione dei fiumi e degli alvei dovevano essere trasferite, ma non è stato anche operato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti.

Non resta, dunque, che affermare che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde ex art. 2051 c.c. dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alla domanda in esame.

Deve essere, invece, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Caserta per non essere state concretamente trasferite alla Provincia le competenze in materia di gestione del demanio idrico, che continua ad essere gestito dall'ufficio del Genio civile della Regione.

Parimenti, va accolta l'eccezione di legittimazione passiva sollevata dal Consorzio di bonifica del Sannio Alifano. Anzitutto si deve considerare che il fiume Volturno è certamente un corso d'acqua naturale e in quanto tale appartenente al demanio pubblico dello Stato, la cui gestione spetta alle Regioni, mentre non vi è alcun riscontro in ordine

23-MAY-2016 10:54 From: To:0082355321O Page:6/10

al fatto che tale corso faccia parte della piattaforma di opere idrauliche e della rete scolante di competenza di un consorzio e in particolare del Consorzio di bonifica del Sannio Alifano. Peraltro, la Regione, nelle sue difese, si limita genericamente ad individuare il Consorzio chiamato in causa come competente della gestione ordinaria dell'alveo *de quo*, senza allegare alcuna documentazione probatoria attestante tale effettivo affidamento.

3) Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione. In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti, anche fotografica, e delle risultanze degli accertamenti espletati dal tecnico di parte nell'immediatezza dei fatti è rimasto inequivocabilmente accertato che nel periodo finale di marzo 2011 e prima decade di aprile dello stesso anno, in occasione di piogge di rilevante intensità ma non di carattere eccezionale, il fondo condotto in locazione dal ricorrente subiva un imponente allagamento, causato dalle acque provenienti dal limitrofo fiume Volturno, e più esattamente dal lato sinistro (cfr. le foto allegate alla perizia di parte e la relativa rappresentazione dei luoghi poco dopo l'evento).

Tale evento dannoso, come emerge dalla relazione di parte, è riconducibile alla inefficienza del letto del fiume, legata a carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Inoltre, dalle deposizioni rese dai testi e dal report fotografico allegato alla perizia di parte emerge anche che lungo le sponde del fiume erano presenti alberi abbattuti che propendevano all'interno dell'alveo del fiume, restringendo oltremodo la sezione, formando delle strettoie in corrispondenza delle quali poi vi erano dei cumuli di materiali vari.

Va pertanto dichiarata la responsabilità della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni causati dalla esondazione del fiume Volturno, non potendosi dubitare del nesso eziologico tra i danni subiti dal ricorrente ed il fattore dannoso derivante dalla incapacità del corso d'acqua di contenere e smaltire l'acqua che vi si riversava. La Regione non ha poi provato che l'esondazione delle acque del fiume non sia stata causata da carenze di manutenzione e di controllo del fiume stesso. Né tantomeno ha provato che l'esondazione sia dipesa da eventi eccezionali, tali da integrare gli estremi del caso fortuito ed idonei ad interrompere il nesso di causalità.

In ordine alla quantificazione dei danni il ricorrente ha richiamato le conclusioni della relazione a firma dei periti di parte, dott. agr. Giuseppe Miselli e per. agr. Vincenzo

23-MAY-2016 10:55 From: To:0082355321O Page:7/10

Nisio, i quali hanno riferito che le acque esondate hanno causato il completo allagamento del fondo condotto da Migliaccio Arturo da cui sono scaturite diverse situazioni. La prima ha interessato la parte più distante dal punto in cui era avvenuta l'inondazione delle acque, dove l'acqua permaneva sul terreno, creando un ambiente asfittico e dannoso per le piante stesse oltre al deposito di vari materiali. L'altra situazione ha interessato, invece, la parte centrale dell'area inondata, dove la velocità dell'acqua era maggiore e ha provocato la creazione di una voragine sul terreno, la quale ultima, a sua volta, ha determinato come conseguenza l'eliminazione dello strato attivo del fondo, che rappresenta quella parte del terreno agrario più fertile del fondo stesso. Anche il primo teste escusso (tale Foglia Salvatore) ha riferito "*che a seguito delle forti piogge il fondo è stato interamente attraversato in senso trasversale alla direzione del fiume..... in questa direzione si è creato un fosso di rilevanti dimensioni, in particolare, di profondità di circa due metri, con larghezza di quattro /cinque metri. Sul fondo prima dell'evento vi erano erbaie invernali (avena, loietto). Dopo l'evento vi erano solo detriti, dato che la parte superficiale del terreno, unica parte coltivabile, è stata portata via* ". L'altro teste escusso (tale Centore Aldo) ha riferito "*che la coltivazione ad erbaie invernali ha lasciato il posto ad una voragine di circa tre /quattro metri di larghezza e due di lunghezza*".

I periti di parte, dunque, sulla base di valutazioni tecniche, hanno quantificato i danni complessivamente in € 101.682,00 di cui € 7.488,00 per le spese necessarie all'eliminazione del materiale scheletrico e rifiuti; € 24.000,00 per l'apporto di terreno al fine di eliminare la voragine originatasi sul fondo; € 46.176,00 per l'apporto di terreno vegetale necessario alla costituzione dello strato attivo del terreno; € 6.776,00 per la perdita del fieno di loietto; € 10.356,00 per la mancata coltivazione del fondo per l'impianto del mais da foraggio ed infine € 10.000,00 per l'accertamento tecnico.

In ordine alla quantificazione i periti di parte hanno operato una stima dei danni da perdita del prodotto, facendo riferimento alla distruzione della maggior parte della produzione a causa dell'asfissia radicale che avrebbe colpito la pianta, nonché di quella parte di terreno vegetale coltivabile, rendendo necessari trattamenti al fine del ripristino dello strato attivo del terreno stesso, pervenendo, tuttavia, ad una somma evidentemente eccessiva.

Peraltro, va anche considerata la mancanza di qualsiasi documentazione fiscale comprovante il volume d'affari e la redditività dell'impresa all'indomani dell'evento

23-MAY-2016 10:55 From: To:0082355321O Page:8/10

dannoso *de quo*, rendendo oltremodo difficoltosa la effettiva quantificazione dei danni da perdita di fertilità e da perdita di produzione.

Pertanto, sotto questo profilo, appare equo riconoscere, a titolo di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante a tale titolo, una somma pari ad ¼ di quella indicata dai periti.

Le spese per la perizia di parte non sono ripetibili, ma giustificano in sede di liquidazione delle spese di lite un importo maggiore, che tenga conto del contributo del tecnico.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente di € 25.420,50.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (aprile 2011) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite tra la ricorrente e la Regione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo – tenendo conto dello scaglione di valore in base al *decisum* (da € 5.201 a € 26.000), in cui cade l'importo liquidato per i danni –, con attribuzione, nella misura media, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, anche sotto il profilo tecnico-estimativo dei danni, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

23-MAY-2016 10:56 From: To:0082355321O Page:9/10

Appare equo dichiarare compensate tra le altre parti le spese di lite, stante l'opinabilità della questione concernente nella specie l'individuazione dell'ente responsabile e l'imputabilità ai vari enti coinvolti del rimpallo di responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunziando sulla domanda proposta da **Migliaccio Arturo** nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda nei confronti della Regione Campania, e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di Migliaccio Arturo dell'importo di € 25.420,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 1342,62 per spese e in € 5.532,00 per competenze (valore medio di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del 40%), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;

3) dichiara compensate le spese tra le altre parti.

Così deciso a Napoli il 23.3.2015

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della dott.ssa Maria Domenica Rullo, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli *ex* art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il consigliere affidatario

23-MAY-2016 10:56 From: To:0082355321O Page:10/10

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 – DG. 08 – UOD 11
Genio Civile Caserta – Via Cesare Battisti, 30
CASERTA

DIP. 53 – DG. 08 – UOD 00
LL. PP. – PROTEZIONE CIVILE
S E D E

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0197062 21/03/2016 11,23
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...
Classifica : 53.8.11. Fascicolo : 22 del 2016

CC 7623/2011

GIUDIZIO: DE LULLO GABRIELE– atto di precetto

In allegato alla presente si trasmette, per le conseguenti determinazioni di codeste Strutture, l'atto di precetto, a firma dell'Avv. Rosario Carmine Rossi, relativo al giudizio in oggetto.

Si invitano codeste Unità Operative a comunicare alla scrivente se è già stato soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

AVV. ALFREDO ALVINO

IL DIRIGENTE
AVV. LIDIA BUONDONNO

25 MAR 2016
UOD 11

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Carmine Rossi
Via Cila, 55
cell. 3284648838 fax 0823.913613
- 81016 - Piedimonte Matese (CE)

Atto di precetto

L'Avv. Rosario Carmine Rossi (cod. fisc. n. RSS RRC 73E05 F839Y), che si rapp.ta e difende da sé, giusta art. 86 cpc e c/o il suo studio in Piedimonte Matese, alla Via Cila, 55, elett.te dom.to.

in forza ed esecuzione

della sentenza n. 1862/2015, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 23.03.2015, e pubblicata in data 22.04.2015 esecutiva ex lege con apposizione della prescritta formula in data 03.06.2015, notificata in forma esecutiva in data 25.09.2015,

intima e fa precetto

alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81, p. iva n. 03516070632, di pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di €. **9.806,37** s.e. od o. così distinta:

voci		spese		competenze
1) Competenze liquidate		1.342,62		5.532,00
a) Richiesta copie		51,60		
2) atto di precetto				225,00
Forfetarie	15,00%			863,55
a) notifica atto di precetto		12,00		
	Totale	**1.406,22**		**6.620,55**
C.P.A. su diritti ed onorari		4%	€.	264,82
I.V.A. " "		22%	€.	1.514,78
Totali			**€.**	**9.806,37**

In uno €. **9.806,37** s. e. od o. oltre interessi a maturare e spese ulteriori eventualmente occorrende, con espressa avvertenza che non provvedendo al pagamento nel termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del presente atto si procederà ad esecuzione forzata. Si avverte, inoltre, l'Ente debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. S.J.

Piedimonte Matese, data di notifica.

Avv. Rosario Carmine Rossi

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0189862 17/03/2016 12,21
Mitt. : AVV. ROSSI CARMINE
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.
[redacted]

Cron. 000669

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Rosario Carmine Rossi, con studio in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cila, 55, nella qualità di difensore di se stesso, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 20.09.2013, ho notificato copia dell'antescritto atto, vidimato dall'ufficio posta di Piedimonte Matese, **alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81** a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale

Avv. Rosario Carmine Rossi

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0322844 11/05/2016 11,16
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta: p...
Classifica : 4.

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 11
Direzione Generale per i LL.PP.
UOD Genio Civile di Caserta:
Presidio Civile
Via Cesare Battisti, 30
CASERTA

DIP .53 - DG. 08
➔ Alla Direzione Generale LL.PP.
e Protezione civile
Via De Gasperi, 28
N A P O L I

DIREZIONE GENERALE 53.08
LAVORI PUBBLICA PROTEZIONE CIVILE
13 MAG 2016
A UOD 11

Oggetto: CC.9612 Giudizio Migliaccio Arturo.

Si fa seguito alla nota n.197062 del 21/03/2016, erroneamente riferita alla pratica CC. 7623/11 De Lullo Gabriele, e si ritrasmette l'atto di precetto relativo al giudizio in oggetto, per le conseguenti determinazioni.

Avv. Alfredo Alvino

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
- Avv. Lidia Buondonno -

/gmp

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Carmine Rossi
Via Cila, 55
cell. 3284648838 fax 0823.913613
- 81016 - Piedimonte Matese (CE)

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UOD... Staff Supporto Tecnico
Operativo alla Segreteria di Giunta
1132
01 FEB 2016
UFFICIO ... POSTA
RICEVUTE SETTORE ...
Via S. Lucia, 81

Atto di precetto

L'Avv. Rosario Carmine Rossi (cod. fisc. n. RSS RRC 73E05 F839Y), che si rapp.ta e difende da sé, giusta art. 86 cpc e c/o il suo studio in Piedimonte Matese, alla Via Cila, 55, elett.te dom.to.

in forza ed esecuzione

della sentenza n. 1862/2011, reso dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 22.04.2013, esecutiva ex lege con apposizione della prescritta formula in data 03.06.2015, notificata in forma esecutiva in data 25.09.2015,

intima e fa precetto

alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81, p. iva n. 03516070632, di pagare in favore della ricorrente la somma complessiva di €. 9.806,37 s.e. od o. così distinta:

voci		spese		competenze
Competenze liquidate		1.342,62		5.532,00
a) Richiesta copie		51,60		
2) atto di precetto				225,00
Forfetarie	15,00%			863,55
a) notifica atto di precetto		12,00		
	Totale	**1.406,22**		**6.620,55**
C.P.A. su diritti ed onorari		4%	€.	264,82
I.V.A. " "		22%	€.	1.514,78
Totali			**€.**	**9.806,37**

In uno €. 9.806,37 s. e. od o. oltre interessi a maturare e spese ulteriori eventualmente occorrende, con espressa avvertenza che non provvedendo al pagamento nel termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del presente atto si procederà ad esecuzione forzata. Si avverte, inoltre, l'Ente debitore che, ex art. 480, 2° comma, c.p.c., con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con il creditore un accordo di composizione della crisi o proporre allo stesso un piano del consumatore. S.I.

Piedimonte Matese, data di notifica.

Avv. Rosario Carmine Rossi

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0075145 03/02/2016 11,00
Mitt. : ROSARIO CARMINE ROSSI
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.
[redacted]

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0075155 03/02/2016 11,01
Mitt. : ROSARIO CARMINE ROSSI
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.
[redacted]

Cron. 000618

Relata di notifica

Io sottoscritto Avv. Rosario Carmine Rossi, con studio in Piedimonte Matese (CE) alla Via Cila, 55, nella qualità di difensore di se stesso, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere del 20.09.2013, ho notificato copia dell'antescritto atto, vidimato dall'ufficio posta di Piedimonte Matese, **alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81** a mezzo posta come risultante dalla ricevuta postale

Avv. Rosario Carmine Rossi

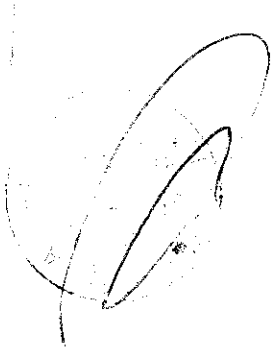

SERVIZIO NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

Legge 21 gennaio 1994 n. 53

N. 000618 del Registro Cronologico

Mitt.: .....

STUDIO LEGALE
Avv. Gennaro Giovanni Rosa
Via ...
cell. ... - tel. ...
81016 Piedimonte Matese (CE)

Firma .....

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere

AVVERTENZE

Segnare:
1) il numero del Registro Cronologico
2) il cognome e nome, residenza o domicilio del destinatario
3) il nome del mittente
4) Sottoscrizione

In caso di rappresentante dovrà segnare anche il nome del rappresentato

AVVERTENZE PER IL PORTALETTERE

Il plico deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente, può essere consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni.

IMPORTANTE PER GLI UFFICI POSTALI

Se il destinatario o la persona alle quali è autorizzata la consegna rifiutino di firmare la ricevuta di ritorno o rifiutino il piego, ne sarà fatta mensione sulla ricevuta stessa che deve essere subito restituita al mittente. Il piego deve rimanere depositato all'Ufficio Postale per dieci giorni, trascorsi i quali sarà restituito al mittente coll'annotazione: Rifiutato dal destinatario «compiuta giacenza».

Postaraccomandata
AR
ID0766351946520 80132
16078 81016 PIEDIMONTE MATESE (CE)
1-PT041303

Posteitaliane 28.01.2016 18.13
Euro 007.70

766351946520

Regione Campania
Via Santa Lucia 81
( ) Napoli

RACCOMANDATA

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 04
Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria,
Finanze e tributi

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0319812 10/05/2016 12,30
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...

Classifica : 53.8.11. Fascicolo : 22 del 2016

N. Pratica: **CC: 1526 - 1527 del 2016.**

Oggetto: Invio n. 02 pignoramenti presso terzi .

Dip.53 D.G.08 U.O.D.11
Per i lavori pubblici e la
Protezione civile
Via C.Battisti, 30
81100 CASERTA

e.p.c. Dip. 55 D.G.13 U.O.D.04
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale is. C/5
80142 NAPOLI

" Dip.55 D.G.13 U.O.D.07
Per le risorse finanziarie
Centro Direzionale is. C/5
80142 NAPOLI

Si fa seguito alla precedente corrispondenza, per trasmettere in copia gli atti di pignoramento presso terzi, relativi ai giudizi promossi da:

1. Migliaccio Arturo c/R.C. (Sent. n. 1862/15 Trap/NA)
2. Rossi Rosario Carmine Avv. c/R.C. (Sent. n. 1862/15 Trap/NA)

L' udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Esecuzione – fissata per il giorno 31/05/2016 quasi sicuramente sarà differita d'ufficio a data da destinarsi.

Al riguardo, si invita codesto Settore a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

VILE
16 MAG. 2016
41/90
A dr.ssa COSTANZO
Firma

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe Testa

URGENTE

R.Franchini tel. 081/7963754

1526/16

STUDIO LEGALE
Dott. Rosario Carmine Rossi
Via Cila, 55
cell.328 [illegible] - fax 0823913613
81015 Piedimonte Matese (CE)

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di pignoramento presso terzi

Per il Migliaccio Arturo, cod. fisc n. MGLRTR83T26B715F, rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv.Rosario Carmine Rossi -cod. fisc. n. RSSRRC72E05F839Y e c/o il cui studio in Piedimonte Matese (CE), alla Via Cila, 55 elett.te domiciliato, numero per le comunicazioni fax 0823/913613, o in alternativa PEC: avvrosariorossi@legalmail.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
4130
14 APR 2016
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

premesso

- che l' istante va creditore nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore - p. iva n. 03516070632 - della somma di € 27.835,99 oltre interessi all'effettivo soddisfo e spese ulteriori occorrende, giusta atto di precetto notificato in data 21.03.2016, in forza ed in esecuzione della Sentenza n.1862 /15, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 23.03.2015, pubblicata in data 22.04.2015, esecutiva ex lege, con apposizione della prescritta formula in data 03.06.2015, notificata in forma esecutiva in 25.09.2015;
- che la Regione Campania risulta essere titolare di conto corrente, con saldo creditore, acceso c/o il Banco di Napoli Spa filiale di Napoli (Via Toledo), quale Tesoriere del predetto Ente;
- che è interesse dell'istante ottenere dette somme a soddisfacimento dell'indicato credito;

tanto premesso e ritenuto

intima

1. alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA) (80132), alla Via Santa Lucia, 81;
2. al Banco di Napoli Spa, in persona del legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Napoli (80134) alla Via Toledo;

di non disporre senza ordine del Giudice delle somme di denaro e dei crediti vantati dal predetto Ente, il tutto per una somma ammontante a €. 41.753,98 - corrispondente all'importo complessivamente azionato in sede esecutiva aumentato del 50% - che il creditore istante intende, con il presente atto, assoggettare a pignoramento e, nel contempo,

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0267074 19/04/2016 09,27
Mitt. : MIGLIACCIO ARTURO
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica: [redacted]

cita

18 APR 2016

- la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81, a comparire innanzi al Tribunale di Napoli – esecuzione mobiliare - all'udienza del giorno **31 .05.2016**, ora di rito ed aula solita di udienza

con invito al terzo pignorato Banco di Napoli Spa, in persona del legale rapp.te pro te,pore, corrente per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia, 81, p.iva n. 000644400625 a rendere mediante comunicazione al creditore procedente presso il domicilio eletto, a mezzo raccomandata o mezzo posta elettronica certificata (Pec avvrosariorossi@legalmail.it), la dichiarazione prescritta dall'art. 547 cpc, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell'art. 543 cpc, con l'avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo all'udienza all'uopo fissata. Con l'ulteriore avvertimento al terzo che, non comparendo ovvero comparendo senza rendere la dichiarazione prescritta dall'art. 547 cpc., il credito pignorato od il possesso di core appertenenti al debitore , nell'ammontare e/o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del presente procedimento e dell'eventuale esecuzione sul provvedimento di assegnazione a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura oltre i.v.a., c.p.a. e forf.ne al 12,50% da attribuirsi al sottoscritto procuratore. S.J.

Piedimonte Matese,

Avv. Rosario Carmine Rossi

****

Ad istanza dell' Avv. Rosario Rossi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Napoli;

visto

- l'atto di precetto notificato in data 21.03.2016;
- la Sentenza n.1862 /15, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 23.03.2015, pubblicata in data 22.04.2015, esecutiva ex lege, con apposizione della prescritta formula in data 03.06.2015, notificata in forma esecutiva in 25.09.2015;

ho sottoposto a pignoramento le somme di denaro o i crediti, anche condizionati e futuri, nella disponibilità della Regione Campania ingiungendo il legale rapp.te p.t. del Banco di Napoli Spa di non disporre, senza ordine del Giudice, della somma di €. €. 41.753,98 che è da intendersi pignorata ed affidata alla sua custodia, ed alla medesima Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, di astenersi da ogni atto volto a sottrarre i medesimi alla garanzia del credito sopraindicato. Ho, quindi invitato la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore ad effettuare presso la cancelleria del giudice

dell'esecuzione adito la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Ho inoltre avvertito la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore che ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale

L'Ufficiale Giudiziario

e contestualmente

ho notificato

il sopra esteso atto di pignoramento con la prescritta ingiunzione che precede:

1. alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA) (80132), alla Via Santa Lucia, 81, mediante consegna a mani come per legge.....

.....

.....;

2. al Banco di Napoli Spa, in persona del legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Napoli (80134) alla Via Toledo mediante consegna a mani come per legge.....

.....

.....

L'Ufficiale Giudiziario

STUDIO LEGALE
Avv. Rosario Carmine Rossi
Via Cila,55
cell. [illegible] fax 0823913613
81016 Piedimonte Matese (CE)

1527/16

STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
4188 Autog
14 APR 2016
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di pignoramento presso terzi

Per l'Avv. Rosario Carmine Rossi, cod. fisc. n. RSSRRC72E05F839Y, che si rapp.ta e difende da se ex art. 86 cpc e c/o il cui studio in Piedimonte Matese (CE), alla Via Cila, 55 elett.te domiciliato, numero per le comunicazioni fax 0823/913613, o in alternativa PEC: avvrosariorossi@legalmail.it

premesso

- che l' istante va creditore nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore - p. iva n. 03516070632 - della somma di € 9.806,37 oltre interessi all'effettivo soddisfo e spese ulteriori occorrende, giusta atto di precetto notificato in data 15.03.2016, in forza ed in esecuzione della Sentenza n.1862 /15, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 23.03.2015, pubblicata in data 22.04.2015, esecutiva ex lege, con apposizione della prescritta formula in data 03.06.2015, notificata in forma esecutiva in 25.09.2015;
- che la Regione Campania risulta essere titolare di conto corrente, con saldo creditore, acceso c/o il Banco di Napoli Spa filiale di Napoli (Via Toledo), quale Tesoriere del predetto Ente;
- che è interesse dell'istante ottenere dette somme a soddisfacimento dell'indicato credito;

tanto premesso e ritenuto

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0267058 19/04/2016 09,26
Mitt. : ROSARIO CARMINE ROSSI
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.
[redacted]

intima

1. alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA) (80132), alla Via Santa Lucia, 81;
2. al Banco di Napoli Spa, in persona del legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Napoli (80134) alla Via Toledo;

di non disporre senza ordine del Giudice delle somme di denaro e dei crediti vantati dal predetto Ente, il tutto per una somma ammontante a €. 14.909,55 - corrispondente all'importo complessivamente azionato in sede esecutiva aumentato del 50% - che il creditore istante intende, con il presente atto, assoggettare a pignoramento e, nel contempo,

cita

- la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA)(80132), alla Via Santa Lucia, 81, a comparire innanzi al Tribunale di Napoli – esecuzione mobiliare - all'udienza del giorno **31.05.2016**, ora di rito ed aula solita di udienza

19 APR. 2016

con invito al terzo pignorato Banco di Napoli Spa, in persona del legale rapp.te pro te,pore, corrente per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia, 81, p.iva n. 000644400625 a rendere mediante comunicazione al creditore procedente presso il domicilio eletto, a mezzo raccomandata o mezzo posta elettronica certificata (Pec avvrosariorossi@legalmail.it), la dichiarazione prescritta dall'art. 547 cpc, entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell'art. 543 cpc, con l'avvertimento che, in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo all'udienza all'uopo fissata. Con l'ulteriore avvertimento al terzo che, non comparendo ovvero comparendo senza rendere la dichiarazione prescritta dall'art. 547 cpc., il credito pignorato od il possesso di core appertenenti al debitore , nell'ammontare e/o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del presente procedimento e dell'eventuale esecuzione sul provvedimento di assegnazione a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura oltre i.v.a., c.p.a. e forf.ne al 12,50% da attribuirsi al sottoscritto procuratore. S.J.

Piedimonte Matese,

Avv. Rosario Carmine Rossi

****

Ad istanza dell' Avv. Rosario Rossi, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Napoli;

visto

- l'atto di precetto notificato in data 51.03.2016;
- la Sentenza n.1862 /15, resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, in data 23.03.2015, pubblicata in data 22.04.2015, esecutiva ex lege, con apposizione della prescritta formula in data 03.06.2015, notificata in forma esecutiva in 25.09.2015;

ho sottoposto a pignoramento le somme di denaro o i crediti, anche condizionati e futuri, nella disponibilità della Regione Campania ingiungendo il legale rapp.te p.t. del Banco di Napoli Spa di non disporre, senza ordine del Giudice, della somma di €. 14.909,55 che è da intendersi pignorata ed affidata alla sua custodia, ed alla medesima Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, di astenersi da ogni atto volto a sottrarre i medesimi alla garanzia del credito sopraindicato. Ho, quindi invitato la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore ad effettuare presso la cancelleria del giudice

dell'esecuzione adito la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Ho inoltre avvertito la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore che ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale

L'Ufficiale Giudiziario

e contestualmente

ho notificato

il sopra esteso atto di pignoramento con la prescritta ingiunzione che precede:

1. alla Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, corrente per la carica in Napoli (NA) (80132), alla Via Santa Lucia, 81, mediante consegna a mani come per legge.....

.....

.....;

2. al Banco di Napoli Spa, in persona del legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Napoli (80134) alla Via Toledo mediante consegna a mani come per legge.....

.....

.....

L'Ufficiale Giudiziario

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 7_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità del creditore: Corsica Nicola - codice fiscale CRSNCL64B19L379U - rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Picone.

Oggetto della spesa: Risarcimento al Sig. Corsica Nicola dei danni causati in data 04.03.2005 al proprio immobile, sito nel comune di Lusciano (CE), dall'esondazione del canale "Alveo Spierto" avvenuta in data 02.02.1996 **e rimborso delle spese di lite**.
Tipologia del debito fuori bilancio: **Debito derivante da sentenza esecutiva n. 206 del 17.06.2015** resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche**.**
Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio 77/2012 R.G promosso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche dal sig. Corsica Nicola.
Il sig. Corsica Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Picone, con ricorso presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (T.R.A.P.) presso la Corte d'Appello di Napoli, ha citato in giudizio la Regione Campania per il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'allagamento del proprio immobile, sito nel comune di Lusciano (CE), a seguito dell'esondazione del canale "Alveo Spierto" avvenuta in data 02.02.1996.
Con sentenza 143/2011, depositata in cancelleria il 10.10.2011, il T.R.A.P. di Napoli ha rigettato la domanda del Sig. Corsica e lo ha condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Corsica ha proposto appello alla citata sentenza 143/11 al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che, con sentenza non definitiva del 2014, ha disposto di procedere ad accertamento tecnico sia in ordine alla causa dei lamentati danni sia alla loro quantificazione.
Con sentenza n. 206 del 17.06.2015, depositata in cancelleria il 20.08.2015, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante Corsica Nicola della somma di € 27.437,01, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sulla somma devalutata a tale data e annualmente rivalutata, fino all'effettivo saldo, nonché al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate per il primo grado in € 1.500,00, di cui € 700,00 per diritti ed € 800,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge e, per il giudizio di appello, in € 1.700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfettarie.
Con nota prot. 174632 del 11.03.2013, la Unità Operativa Dirigenziale (nel seguito U.O.D.) 53 08 03 Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione, ha inoltrato alla U.O.D. Genio Civile di Caserta_Presidio di Protezione Civile la nota prot. 802909 del 23.11.2015 con la quale l'Ufficio Speciale 60 01 00 dell'Avvocatura Regionale aveva trasmesso ad essa la su citata sentenza 206/15 al fine di predisporre gli atti per il riconoscimento di debito fuori bilancio.
Con nota acquisita al protocollo della U.O.D. Genio Civile di Caserta_Presidio di Protezione Civile n. 209927 del 24.03.2016, l'avv. Giuseppe Picone ha inviato la fattura pro-forma emessa dall'ing. Antonio Mataluni nei confronti del ricorrente Sig. Corsica Nicola in ordine alla consulenza espletata quale C.T.U. nel giudizio di 2° grado in argomento, per un importo pari a € 2.275,43.
Con nota acquisita al protocollo della U.O.D. Genio Civile di Caserta_Presidio di Protezione Civile n. 241365 del 08.04.2016, l'avv. Giuseppe Picone ha altresì comunicato, relativamente al giudizio di 1° grado, che va incluso nelle spese accessorie il contributo unificato pari a € 348,00 e che non vi sono state spese di CTU.
Con nota prot. 468197 del 06.07.2017, la Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del suolo e l'ecosistema 50_06, ha inoltrato alla U.O.D. Genio Civile di Caserta_Presidio di Protezione Civile, competente per territorio sulla richiesta di risarcimento di cui alla sentenza, la nota prot. 324078 del 05.05.2017 con la quale l'Ufficio Speciale 60 01 04 dell'Avvocatura Regionale aveva trasmesso ad essa l'atto di pignoramento relativo alla sentenza in argomento 206/15 al fine della predisposizione degli atti per il riconoscimento di debito fuori bilancio.
Con nota prot. 499351 del 19.07.2017 la U.O.D. Genio Civile di Caserta, non risultando agli atti di archivio l'atto di precetto propedeutico al succitato atto di pignoramento ne ha richiesto l'invio all'Ufficio Speciale 60 01 04 dell'Avvocatura Regionale e alla Direzione Generale 50_06.

Con nota acquisita al prot. n. 108252 del 16.02.2018, pervenuta mediante pec in data 15.02.2018, la UOD 50_06_16 ha inoltrato la nota prot. n. 852949 con la quale la U.O.D. 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale aveva trasmesso ad essa l'atto di precetto in argomento.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrano, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 206 del 17.06.2015 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
La somma da riconoscere a favore del Sig. Corsica Nicola per il risarcimento dei danni subiti, così come stabilito nella sentenza 206/15 e come successivamente intimato dall'avv.to **Giuseppe Picone** con l'atto di precetto, ammonta a complessivi € **41.471,39** di cui:

somma liquidata nella sentenza 206/15, pari a € 27.437,01, devalutata dalla data della sentenza (06/2015) alla data della presentazione del ricorso (10/2009)	**€ 25.241,87**	**€ 30.014,21**
rivalutazione della somma di € 25.241,87 dalla data della presentazione del ricorso – 16 ottobre 2009 - fino a febbraio 2016	**€ 2.014,34**	
interessi legali	**€ 2.758,00**	
spese imponibili giudizio 1° grado		**€ 1.500,00**
Spese imponibili giudizio di appello		**€ 1.700,00**
Precetto competenze		**€ 2.608,00**
Contributo spese generali 15% di € 5.808,00		**€ 871,20**
CAP 4% di € 5.808,00		**€ 232,32**
IVA 22% di € 6.040,32		**€ 1.328,87**
Spese CTU		**€ 2.275,43**
Contributo unificato		**€ 900**
Spese		**€ 26,96**
Notifiche		**€ 14,40**

Il totale da corrispondere, pari a € 41.471,39, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da sentenza esecutiva;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli interessi ed oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 41.471,39 da corrispondere al Sig. Corsica Nicola.**

Si allega
1 la Sentenza n. 206 del 17.06.2015;
2 le note prot. n. 209927 del 24.03.2016 e prot. n. 241365 del 08.04.2016 dell'avv. Giuseppe Picone.
3 la nota prot. 468197 del 06.07.2017 della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del suolo e l'ecosistema 50_06;
4 la nota prot. n. 108252 del 16.02.2018 della UOD 50_06_16.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0174632 11/03/2016 12.12
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...
Classifica : 53.8.3. Fascicolo : 4 del 2016

Prot. in entrata
14/03/2016

53 – 08 – 11
Genio Civile di Caserta
presidio Protezione Civile
dg08.uod11@pec.regione.campania.it

60 – 01 – 00
Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI
agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Oggetto: Prat. n. 4348/12 - Avv.ra. Invio sentenza n. 206/2015 resa dal Tribunale delle Acque Pubbliche relativa al giudizio Corsica Nicola c/Regione Campania. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 802909 del 23.11.15 e allegata Sent. n. 206/15, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, predisponga gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Dott. Italo Giulivo

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
-CASERTA-
PERVENUTA IN DATA
11 MAR. 2016
Assegnata ai sensi della legge 241/90
A COSTANZO
Firma

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
L'Avvocato Capo
60 01 00 00

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 03
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica, Irrigazioni
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DIP. 52 – DG. 06 – UOD. 02
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali
UOD Attività di supporto autorità di gestione FEASR
Centro Direzionale isola A/6
NAPOLI

CC- 1559 – Avv. Pezzella
Corsica Nicola c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. **206/2015.**
TSAP Roma

Si fa seguito a pregressa corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. **206/2015**, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli, pronunciata nel giudizio in oggetto.

Direzione Generale 53-08 U.O.D. 03
Servizio Geologico e Difesa del Suolo
25 NOV 2015

IL DIRIGENTE UOD
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Maria D'Elia

/rc

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0802909 23/11/2015 11,42
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4.
[redacted]

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963764 – Fax 081.7963684

COPIA

CC 1677/12

Sent 26/1/15

ORIGINALE

N. 77/12 Reg. Gen.
N. 713/15 Cronologico
N. 80/15 Repertorio
N _____ Comp. Civ

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
12111
06 NOV 2015
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SEGRETO - Presidente

Dott. Maria Margherita CHIARINI - Consigliere

Dott. Carlo SALTELLI - Consigliere

Dott. Stefano PETITTI - Consigliere Rel.

Dott. Ing. Pasquale GIARDINA - Consigliere

il 2°e il 4° consiglieri di cassazione, il 3° consigliere di Stato e il 5° tecnico esperto

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in sede di appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale dell'anno 2012

09 NOV. 2015

TRA

CORSICA NICOLA (CRS NCL 64B19 L379U), elettivamente domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro n. 67, presso lo studio dell'Avvocato Lucia Salis, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso in appello, dall'Avvocato Giuseppe Picone;

- appellante -

E

REGIONE CAMPANIA (80011990639), in persona del leale Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Anna Maria Pezzella per

procura a margine della memoria di costituzione, elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in via Poli n. 29;

- appellata -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 143 del 2011 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, depositata in data 10 ottobre 2011.

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: «1) Voglia l'ecc.mo Tribunale adito accogliere l'appello e per l'effetto in totale riforma della sentenza impugnata condannare la Regione Campania al risarcimento del danno sofferto nella misura di euro 27.437,01, o nell'altra somma che il Tribunale adito riterrà più giusta od equa sulla scorta della fornita documentazione e/o dei mezzi istruttori che saranno disposti, oltre, in ogni caso, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla domanda. Vinte le spese, diritti ed onorari del doppio grado».

PER LA REGIONE CAMPANIA: Si conclude «affinché l'adita Ecc.ma Corte rigetti integralmente l'appello proposto *ex adverso*, con ogni conseguente pronunzia anche in ordine alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con ricorso notificato in data 16 ottobre 2009, rinotificato il 15 marzo 2010, Corsica Nicola conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'allagamento del proprio immobile sito in Lusciano a seguito della esondazione del canale Alveo Spierto avvenuta il 2 febbraio 1996.

Si costituiva la Regione convenuta, eccependo in primo luogo la prescrizione del diritto e il difetto di legittimazione passiva, e contestando comunque la domanda nel merito.

Istruita la causa con produzione documentale, il Tribunale Regionale, con sentenza depositata il 10 ottobre 2011, rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

Il Tribunale regionale accoglieva la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla Regione osservando che il ricorrente aveva prodotto tre lettere raccomandate, una sola delle quali – quella spedita in data 8 ottobre 2000 – corredata di ricevuta di ritorno, sicché, avendo la Regione contestato la ricezione delle altre due lettere, sarebbe stato onere del ricorrente fornire la prova dell'avvenuta ricezione.

2. - Avverso questa sentenza Corsica Nicola ha proposto appello, cui ha resistito l'intimata Regione Campania.

Precisate le conclusioni all'udienza dell'11 luglio 2012, la causa, all'udienza del 16 gennaio 2013, passava in decisione.

3. – Con sentenza non definitiva n. del 2014, questo Tribunale superiore rigettava, in primo luogo, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Regione Campania in primo grado, non esaminata dal Tribunale regionale in quanto assorbita dall'accoglimento della eccezione di prescrizione, e riproposta dalla Regione nella propria costituzione nel presente grado di appello. E tanto sul rilievo che all'epoca dei fatti (1996) le attività gestionali erano state delegate alle regioni e solo successivamente sono state trasferite alle province o affidate in concessione ai consorzi di bonifica. Appariva dunque evidente come la responsabilità della manuten-

zione del canale Alveo Spierto gravasse sulla Regione, della quale doveva affermarsi la legittimazione passiva, non avendo la Regione Campania documentato l'avvenuta attribuzione dei compiti di manutenzione del demanio idrico ai Consorzi, ai quali si è riferita solo genericamente nei propri atti.

Questo Tribunale superiore riteneva, pertanto, che correttamente l'azione risarcitoria fosse stata proposta nei confronti della Regione, responsabile all'epoca della manutenzione del demanio idrico.

4. – Con la citata sentenza veniva invece accolto il motivo di gravame con il quale il Corsica aveva dedotto che erroneamente il Tribunale regionale aveva accolto l'eccezione di prescrizione. In proposito, si rilevava che la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, dalla quale conseguono, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., sia la presunzione di arrivo al destinatario dell'atto, sia quella di conoscenza dell'atto stesso.

Con una coeva ordinanza collegiale questo Tribunale superiore disponeva altresì procedere ad accertamento tecnico sia in ordine alla causa dei lamentati danni, sia in ordine alla loro quantificazione.

6. – Veniva dunque espletata una consulenza tecnica d'ufficio e all'esito la causa, dopo una cancellazione del ruolo per mancata comparizione delle parti seguita da tempestiva riassunzione, precisate le conclusioni all'udienza dell'11 febbraio 2015, all'udienza collegiale del 17 giugno 2015 è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il Collegio rileva che, essendo state risolte le questioni concernenti la legittimazione passiva della Regione Campania e la eccezione di prescrizione da quest'ultima sollevata, non resta che dare atto delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio.

Il c.t.u. Ing. Antonio Mataluni, nella relazione in data 14 ottobre 2014, esclusa la natura eccezionale dell'evento, ha affermato che le cause dell'allagamento «sono dovute essenzialmente alla carenza di manutenzione del canale che raccoglie le acque piovane della superstrada Giugliano – Marcianise o S.P. n. 335». In particolare, il c.t.u. ha rilevato che «dalle foto allegate alla produzione di parte, scattate dopo l'evento, si evince (...) che nei pressi del locale seminterrato le acque scorrevano in un tratto di canale chiuso dove era posta una griglia in ferro, mentre nella restante parte dove le acque scorrevano a cielo aperto, il canale era invaso da detriti e diversi materiali per lunghi tratti, come si presenta tuttora. Dalle indagini espletate sui luoghi e da quanto si è dedotto dalla documentazione acquisita, si deduce chiaramente che le cause che hanno concorso, insieme all'evento piovoso, alla tracimazione delle acque dal canale nel tratto adiacente l'immobile del ricorrente, sono da imputare ai seguenti fattori: - Scarsa manutenzione del canale; - Restringimento della sezione dell'alveo da cielo aperto a tratti chiuso con soletta in c.a., nonché presenza della griglia in ferro che ha favorito l'ostruzione del regolare deflusso delle acque, a causa dell'intasamento dei rifiuti; - Probabile sezione dell'alveo inadeguata a contenere piogge torrenziali».

Quanto ai danni, il c.t.u. ha determinato il danno emergente, costituito dal costo per ripristinare lo stato *quo ante* del locale falegnameria (svuota-

mento del locale dai macchinari, attrezzature e materiali, rimozione del fango e detriti, trasporto a rifiuto, pulizia); valore dei macchinari e delle attrezzature danneggiate e non più riutilizzabili; valore delle scorte di magazzino (materie prime, semilavorati e prodotti finiti), in complessive lire 30.187.311 (di cui lire 1.934.756 per il ripristino dei locale; lire 7.135.841 per il danno alle attrezzature; lire 21.116.714 per le scorte di magazzino) e quindi in euro 15.590,44; somma, questa, da rivalutare in complessivi euro 22.356,99. Il c.t.u. ha determinato quindi il danno per lucro cessante in lire 6.859.750, pari a euro 3.542,76, da rivalutare in euro 5.080,32. Complessivamente, il c.t.u. ha stimato il danno subito dall'appellante in euro 27.437,01, con valori espressi all'attualità.

Deve darsi atto, poi, che nella medesima relazione il c.t.u. ha esposto, dandone convincente spiegazione, le ragioni per le quali è pervenuto a liquidare le voci di danno nella misura sopra riportata, disattendendo la richiesta di liquidazione in misura superiore formulata dal consulente tecnico di parte appellante.

2. – Il Collegio ritiene che le conclusioni del c.t.u. debbano essere completamente condivise, perché sorrette da accertamenti tecnici idonei allo scopo e da una ricognizione puntuale dei danni subiti dal laboratorio di falegnameria dell'appellante.

La Regione Campania deve quindi essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante Nicola Corsica, della somma di euro 27.437,01, all'attualità, oltre agli interessi legali dalla data della domanda (così avendo il ricorrente formulato le proprie conclusioni) sulla somma devalutata a tale data e annualmente rivalutata, sino al soddisfo.

La Regione deve essere altresì condannata al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

Le spese di c.t.u., come liquidate, vanno del pari poste a carico della Regione Campania.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellante Nicola Corsica, della somma di euro 27.437,01, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sulla somma devalutata a tale data e annualmente rivalutata, sino al soddisfo. Condanna, inoltre la Regione al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.500,00, di cui euro 700,00 per diritti ed euro 800,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge e, per il giudizio di appello, in euro 1.700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfettarie. Pone le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico della Regione Campania.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, addì 17 giugno 2015.

Il Consigliere estensore
(dr. Stefano Petitti)

Il Presidente
(dr. Antonio Segreto)

IL CANCELLIERE

Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 133 T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775, e 133 c.p.c.

Roma, li 20 AGO. 2015

IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale rilasciata a richiesta
dell'Avv. GIUSEPPE PICONE
Nell'interesse di CORSICA NICOLA ad uso esecuzione
Roma, - 6 OTT. 2015 IL CANCELLIERE firmata
F.to Silvia ZARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, - 6 OTT. 2015

Il Cancelliere
F.to Silvia ZARA

Avv. GIUSEPPE PICONE
Patrocinante in Cass.
Avv. VINCE

Copia conforme all'originale
Roma, li - 6 OTT. 2015
IL CANCELLIERE

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto avv. Giuseppe Picone quale procuratore di Corsica Nicola c.f. CRSNCL64B19L379U; autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C. V. in data 26.11.2004 ho notificato ai sensi della legge n. 53/1994, previa iscrizione al numero 498 del mio registro cronologico, l'atto che precede, sentenza n. 206/2015 del TSAP, ALLA Regione Campania in persona del suo legale rappresentante p.t. per piena e legale scienza e per tutti gli effetti di legge, mercé spedizione di copia conforme all'originale dall'Ufficio Postale ed in data corrispondenti a quella del timbro postale con racc.ta con a.r. n. 767154561050

...ZO PICONE
...zzini, 7 Tel/Fax 0815041365
81030 FRIGNANO (CE)

Avv. Giuseppe Picone

Direzione Generale 53-08 U.O.D. 03
Servizio Geologico e Difesa del Suolo

30 NOV 2015

I: Corsica sentenza Tribunale Superiore Acque

gpicone@libero.it

Inviato: giovedì 24 marzo 2016 8.38
A: MARIA PIA COSTANZO
Cc: m.costanzo@regione.campania.it
Allegati: Corsica 002.jpg (299 KB) ; Corsica 003.jpg (370 KB) ; Corsica 001.jpg (375 KB)

----Messaggio originale----
Da: gpicone@libero.it <gpicone@libero.it>
Data: 23/03/2016 22.39
A: <mariapia.costanzo@regionecampania.it>
Ogg: Corsica sentenza Tribunale Superiore Acque

Per allegare la notula e la liquidazione a favore del C.T.U. relative alla causa in oggetto.

Appena ne entrerò in possesso trasmetterò la notula delle spese del giudizio di primo grado curato dallo studio Barbato.

Saluti cordiali

Avv. G. Picone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0209927 24/03/2016 15,19
Mitt. : PICONE AVV. GIUSEPPE

Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...

Classifica : 53.8.11.

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
-CASERTA-
PERVENUTA IN DATA
24 MAR. 2016
Assegnata ai sensi della legge 241/90
A Dr.ssa Costanzo
Firma

Dott. Ing. Antonio MATALUNI
Via Fizzo, n. snc - tel. 0824/835870
82016 MONTESARCHIO (BN)
C. F. MTL NTN 65A27 F636D
P.IVA 01227010624

Egr.
Sig. Corsica Nicola
Via Miraglia, 13
81030 Lusciano (CE)
C.F. CRSNCL64B19L379U

Fattura proforma

Oggetto: Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Consulenza tecnica di C.T.U. - Corsica Nicola c/ Regione Campania.
R.G. n. 77/2012

Compenso		€.	1.636,53
CNPAIA	4%	€.	65,46
Imponibile IVA		€.	1.701,99
IVA	22%	€.	374,44
Totale fattura		€.	2.076,43
Spese documentate esenti art. 15 DPR 633/72		€.	199,00
	Totale	€.	2.275,43
	a detrarre	€.	800,00
	netto a pagare	€.	**1.475,43**

Il pagamento può avvenire mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca Popolare di Novara
Agenzia di Montesarchio (BN)
Ing. Mataluni Antonio Via Panella, 23 – 82016 Montesarchio (BN)
Codice IBAN: IT13Z05034 75370 000000002420

Consigliere delegato,

la l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal c.t.u. Ing. Antonio Mataluni;

esaminata la relazione;

tenuto conto delle attività svolte e della necessità di procedere alla liquidazione in base al tempo impiegato;

ritenuto che per l'attività svolta le vacazioni liquidabili ammontano a 200, delle quali la prima a euro 14,68 e le successive ad euro 8,15;

ritenuto, quanto alle spese, che di quelle richieste possono essere liquidate le spese di viaggio e di spostamento nonché quelle che risultano documentate.

P.Q.M.

Liquida in favore dell'Ing. Mataluni la somma di euro 1.636,53 per n. 200 vacazioni, e di euro 199,00 per spese, oltre IVA e CPA.

Pone il pagamento, in via provvisoria, a carico della parte appellante.

Roma 14 gennaio 2015

Il Consigliere delegato

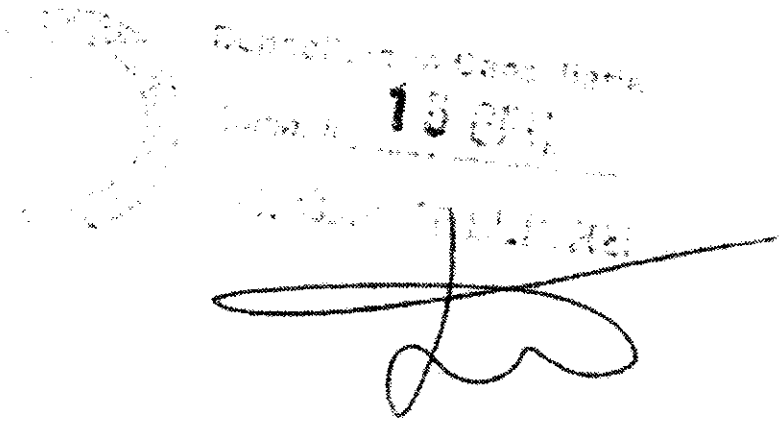

Nota spese e diritti per Corsica Nicola

Giudizio di appello innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche presso la Corte di Cassazione di Roma

COMPETENZE		SPESE NON IMPONIBILI
Compensi	1.700,00	
contributo spese generali 15%	255,00	
Cassa avvocati 4%	68,00	
Imponibile IVA	2.023,00	
IVA 22 %	445,06	
Contributo unificato corrisposto		900,00
Marca da bollo		8,00
Spese c.t.u.		2.275,43
Costo copie 13,48 * 2 =		26,96
Notifica		7,70
	2.468,06	3.218,09
	3.218,09	
	5.686,15	
Spese di registrazione a carico della Regione.		

Corsica
gpicone@libero.it
Inviato: martedì 5 aprile 2016 16.00
A: MARIA PIA COSTANZO
Allegati: rivalutazione CORSICA.pdf (153 KB)

L'amico ingegnere mi ha sviluppato il conteggio degli interessi che allego.

Quanto alle competenze dello studio Barbato nel giudizio di primo grado non vi sono state spese di CTU.
Va invece incluso nelle spese accessorie assolutamente necessarie il pagamento del contributo unificato che ammontano ad euro 340,00 + 8,00= 348,00.

Saluti cordiali
Avv. G. Picone

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0241365 08/04/2016 10,17
Mitt. : PICONE AVV. GIUSEPPE

Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; p...

Classifica : 53.8.11.

REGIONE CAMPANIA
SETTORE GENIO CIVILE
-CASERTA-
PERVENUTA IN DATA
07 APR. 2016
Acquisita ai sensi della legge 241/90

Cortese URGENTE !!

La somma stabilita nella sentenza del 17 giugno 2015 è di € 27.437,01

Devalutata al 16/10/2009 in € 25.241,87

Da quest'ultima data (16/10/2009) decorre la rivalutazione e gli interessi legali fino ad oggi

Capitale:	EURO 25.241,87
Indice istat Ottobre 2009:	135,5
Indice istat Febbraio 2016:	99,5
Indice di raccordo:	1,470
Coefficiente di Rivalutazione:	1,080
Totale Rivalutazione:	EURO 2.014,34
Capitale Rivalutato:	EURO 27.256,21
Totale Colonna Giorni:	2327
Totale Interessi:	EURO 2.606,67
Rivalutazione + Interessi:	EURO 4.621,01
Capitale Rivalutato + Interessi (s.e.o.):	EURO 29.862,88

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50 09 00

U.O.D. Genio Civile di Caserta
Presidio di Protezione Civile 50 09 14

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0499351 19/07/2017 15,07
Mitt. : 500914 Genio civile di Caserta; presi...
Ass. : 600104 Recupero Crediti, Esecuzione, ...
Classifica : 50.9.14. Fascicolo : 1 del 2017

All'Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 04

Alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50 06 00

Alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie 50 13 00

Oggetto: Prat. 1434/17 – (5931/09)_Giudizio Corsica Nicola c/Regione Campania. Sentenza n. 206/15 resa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (T.S.A.P.) di Roma.

In riferimento alla nota prot. 324078 del 05.05.2017 (pervenuta per il tramite della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema con nota prot. 468197 del 06.07.2017), con la quale codesto Ufficio ha trasmesso l'atto di pignoramento presso terzi relativo al giudizio indicato in oggetto, si fa presente che, da una verifica effettuata, non risulta agli atti della scrivente U.O.D. l'atto di precetto (propedeutico al richiamato atto di pignoramento) con il quale l'avvocato Vincenzo Picone ha intimato alla Regione Campania il pagamento delle somme liquidate con la sentenza del T.S.A.P. di Roma 206/15.

Ciò premesso, la scrivente U.O.D. chiede, con la massima sollecitudine che il caso richiede, l'invio dell'atto di precetto mancante, al fine di poter provvedere alla predisposizione dei consequenziali adempimenti di propria competenza.

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

Via C. Battisti, 30 – 81100 Caserta – tel. 0823 553211 - fax 0823 553210 - pec: **dg09.uod14@pec.regione.campania.it**

Per incarico
10/08/2017

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema

Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0468197 06/07/2017 13,55
Mitt. : 500616 Servizio geologico e coordinam...
Ass. : 500914 Genio civile di Caserta. presi...
Classifica : 52.5. Fascicolo : 154 del 2017

[redacted]

50 – 09 – 14
Genio Civile di Caserta
presidio Protezione Civile
via protocollo web

60 – 01 – 04
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
via protocollo web

50 – 13 - 00
Direzione Generale
per le Risorse Finanziarie
via protocollo web

Oggetto: Prat. n. 1434/17 – (5931/09) - Avv.ra. Invio atto di pignoramento relativo al giudizio Corsica Nicola c/Regione Campania. Sentenza n. 206/15 resa dal TSAP di Roma.

Si inoltra la nota n. 324078 del 05.05.17 dell'Avvocatura Regionale, qui pervenuta in data 21.06.17, con l'atto di pignoramento relativo alla Sent. n. 206/15, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a fornirvi diretto riscontro

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Dott. Michele Palmieri

VICE

10 LUG. 2017

Sig.ra Costanzo

Firma

Via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli – Tel 0817963029 – Fax 0817963005

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Recupero Crediti, Esecuzione, Ragioneria
Finanze e Tributi
60 01 04

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0324078 05/05/2017 12,49
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4. Fascicolo : 4 del 2017

e,p.c.

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 03
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DIP. 55 – DG. 13 - UOD. 04
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

p.c.

DIP. 55 – DG. 13 - UOD. 07
Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
Centro Direzionale Isola C/5
NAPOLI

N° Prat. CC. 1434-1457-1456/2017
Invio **N° 3** atti di pignoramento presso terzi.

Si fa seguito a pregressa corrispondenza, per trasmettere copia degli atti di pignoramento presso terzi, relativi ai giudizi promossi da:

1) Corsica Nicola	c/R.C. Sent. n. 206/15	TSAP. Roma
2) Avv. Gatta Anna carmela	c/R.C. Sent. n. 4246/15	TRAP. Napoli
3) Buglione Francesco	c/R.C. Sent. n. 4246/15	TRAP. Napoli

Le udienze di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Esecuzione – fissate rispettivamente per i giorni **3/7/2017 e 14/6/2017**, quasi sicuramente saranno differite d'ufficio a data da destinarsi.

Al riguardo, si invita codesto ufficio a comunicare se è stato già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

Tale circostanza andrà necessariamente comunicata allo scrivente per le verifiche del caso.

IL DIRIGENTE UOD 04
Avv. Giuseppe Testa

Il Funzionario
R.Franchini Tel.081/7963754/rc

Direzione Generale 53-08 U.O.D. 03
Servizio Geologico e Difesa del Suolo
8 - MAG 2017

Anticipata via mail in data 21/06/17

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081 796 37 71 – Fax 081 796 37 66

AVV. GIUSEPPE PICONE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. VINCENZO PICONE
PIAZZA MAZZINI 3 – 81030 FRIGNANO
TEL/FAX 0815041365 – E-MAIL gpicone@libero.it

1434/17

4127

10 APR 2017
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia 81

TRIBUNALE DI NAPOLI

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

CORSICA Nicola, nato a Trentola Ducenta il 19/02/1964, C.F. CRS NCL 64B19 L379U, residente in Lusciano Via Masseria Bassa – Case Nuove, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di precetto notificato il 15.03.1971, dal sottoscritto procuratore avv. Giuseppe Picone, C.F. PCNGPP42L30D799O, con studio in Frignano alla Piazza Mazzini 7, p.e.c. giuseppe.picone@avvocatismcv.it, fax 0815041365, e con lui elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Alessio Pelliccia 12 presso lo studio dell'avv. Sergio Morra,

Premesso che

1) Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando nella causa in sede di appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale dell'anno 2012, con sentenza n. 206/2015 depositata il 20/08/2015 condannava la Regione Campania al pagamento, in favore dell'appellante Corsica Nicola, della somma di euro 27.437,01, oltre agli interessi legali dalla data della domanda sulla somma devalutata a tale data e annualmente rivalutata, sino al soddisfo, nonché delle spese dell'intero giudizio, liquidate per il primo grado in euro 1.500,00, di cui euro 700,00 per diritti ed euro 800,00 per onorario, oltre spese generali e accessori di legge e, per il giudizio di appello, in euro 1.700,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfettarie, ponendo le spese di c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico della Regione Campania;
2) La sentenza, che è passata in cosa giudicata, è stata notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 06 novembre 2015;
3) Con atto notificato in data 15.03.2017 l'istante inutilmente intimava alla Regione Campania il precetto di pagamento della somma di euro 41.470,79 così distinta:

4) Capitale devalutato ed interessi come da sentenza	30.014,21	
Spese imponibili giudizio di primo grado	1.500,00	
Spese imponibili giudizio di appello	1.700,00	
Precetto competenze	2.608,00	
Contributo spese generali 15% di 5.808,00	871,2	
CAP 4% su =5.808,00	232,32	
IVA 22% su 6040,32	1.328,87	
Spese C.T.U.	0	2275,43
Spese iscrizione causa a ruolo: C.U.	0	900,00

21 APR 2017

Costo 2 copie sentenza	0	26,96
Notifica sentenza e precetto	0	14,40
	38.254,60	3.216,79
Totale salvo errori od omissioni	41.470,79	

oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi e le ulteriori spese accessorie;

5) La Regione Campania è creditrice del proprio Tesoriere Banco di Napoli S.p.A. anche in ragione dell'ufficio di Tesoriere espletato dal Banco di Napoli S.p.A. di somme notevolmente maggiori di quelle dovute all'istante;
6) È intenzione del creditore procedere al pignoramento di tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dal terzo, nei limiti consentiti dalla legge, e fino alla concorrenza del proprio credito aumentato della metà e quindi fino alla concorrenza di

PICONE
Tel/Fax 0815041365
FRIGNANO (CE)

Tutto ciò premesso

CITA

la Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 81 cap 80132, C.F. 80011990639 a comparire dinnanzi al Tribunale Ordinario di Napoli, nei locali all'uopo destinati, davanti al Giudice dell'Esecuzione all'udienza che questi terrà il giorno 3 luglio 2017 ora di rito,

INVITA

Il terzo Banco di Napoli S.p.A., con sede in Napoli Via Toledo 177 in persona del suo l.r.p.t., a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 c.p.c. al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo lettera raccomandata, ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (giuseppe.picone@avvocatismcv.it), con l'avvertimento che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza e che, in caso di mancata comparizione in apposita udienza o, sebbene comparso, non sia resa la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione;

Avverte altresì il debitore che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Si da atto che il valore del presente procedimento è di euro 41.470,79

Frignano 12.04.2017

Avv. Giuseppe Picone

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0296715 24/04/2017 11,35
Mitt. : AVV PICONE GIUSEPPE
Ass . Avvocatura Regionale
Classifica

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli visto l'atto di precetto notificato in data 15 marzo 2017con cui il creditore istante ha intimato il pagamento della somma di euro 41.470,79 oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi e le ulteriori spese accessorie, ho sottoposto a pignoramento sino alla concorrenza di euro ai sensi dell'art. 546, comma 1, c.p.c., tutti i crediti vantati dalla Regione Campania in persona del suo l.r.p.t. nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli alla Via Toledo 177 in persona del l.r.p.t., importo che dovrà essere reso indisponibile per il debitore esecutato dalla notifica del presente atto.

A tal fine:

- Ho ingiunto ai sensi dell'art. 492, 1 co., c.p.c al alla Regione Campania di Afragola di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento;
- Ho rivolto formale invito, ai sensi dell'art. 492 comma 2 c.p.c., alla Regione Campania ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento, che in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni dirette nei suoi confronti saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice;
- Ho rivolto formale avvertimento ai sensi dell'art. 492, comma 3, c.p.c. alla Regione Campania che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., è in sua facoltà chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensiva del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che a pena di inammissibilità sia dal debitore depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei relativi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;
- Ho altresì intimato ai sensi dell'art. 543, comma 2, c.p.c. al terzo debitore di non disporre delle somme pignorate senza ordine del Giudice, avvertendolo che in difetto verranno applicate le disposizioni di legge.

Ho altresì notificato il suesteso atto di pignoramento a:

1) Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale, Via Santa Lucia n. 81, Napoli

2) Banco di Napoli S.p.A., in persona del suo l.r.p.t., con sede in Napoli Via Toledo 177

Da "uod.500616@pec.regione.campania.it" <uod.500616@pec.regione.campania.it>
A "dg5009.uod14@pec.regione.campania.it" <dg5009.uod14@pec.regione.campania.it>
Data giovedì 15 febbraio 2018 - 12:47

trasmissione integrazione

Allegato(i)

doc01675420180215124736.pdf (203 Kb)

15 FEB. 2018

Pervenuta

Assegnata Sig.ra Costanzo

Firma

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0108252 16/02/2018 10,05
Mitt. : 500616 Coord siat integOdif suolo e b...
Ass. : 500914 Genio civile di Caserta; presi...
Classifica : 50.9.14.

Direzione Generale 53-08 U.O.D. 03
Servizio Geologico e Difesa del Suolo

- 3 GEN 2018

BIASCIOLI

SAMMARTINO

3/1/2018

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0852949 29/12/2017 13,02
Mitt. : Avvocatura Regionale
Res. : 500816 Servizio geologico e coordinam...
Classifica : 4.

DG 50-06-16
Direzione Generale per l'Ambiente
UOD Servizio Geologico e
Coordinamento Difesa suolo
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

DG 50-07-01
D. G per le politiche Agricole
UOD Uff. di Supporto alla program.zione
e alla gestione di programmi ed
interventi previsti dalla politica
Agricola Comunale
Centro direz.le is.A6
NAPOLI

Prat. C.C. 1559/2012. Giudizio promosso da Corsica Nicola
Oggetto: Trasmissione dell' atto di precetto su Sentenza n.206/15 emessa dal TRAP di Napoli.

Si trasmette copia dell' atto di precetto citato in oggetto, notificato il 13/03/17, affinché gli Uffici in indirizzo predispongano gli adempimenti consequenziali, onde evitare ulteriore lievitazione della spesa.

SC/sc

DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
15 MAR 2017
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

AVV. GIUSEPPE PICONE
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
AVV. VINCENZO PICONE
PIAZZA MAZZINI 3 – 81030 FRIGNANO
TEL/FAX 0815041365 – E-MAIL gpicone@libero.it

COPIA

05

CC 1559/12
AVV. PEZZELLA

ATTO DI PRECETTO

Carsica Nicola nato a Trentola Ducenta il 19.02.1964 c.f. CRS NCL64b19 L379U, rappresentato e difeso dal sottoscritto procuratore avv. Giuseppe Picone C.F. PCN GPP 42L30 D799O, PEC: giuseppe.picone@avvocatismcv.it. Fax 0815041365 e con lui elettivamente domiciliato in Frignano alla Piazza Mazzini 3 in virtù di procura alle liti su foglio separato materialmente congiunto al presente atto,

Premesso

Che in virtù della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 206/2015 depositata il 20 agosto 2015, è creditore della Regione Campania della somma di euro 41.470,79 così distinta

Capitale devalutato ed interessi come da sentenza	30.014,21	
Spese imponibili giudizio di primo grado	1.500,00	
Spese imponibili giudizio di appello	1.700,00	
Precetto competenze	2.608,00	
Contributo spese generali 15% di 5.808,00	871,2	
CAP 4% su =5.808,00	232,32	
IVA 22% su 6040,32	1.328,87	
Spese C.T.U.	0	2275,43
Spese iscrizione causa a ruolo: C.U.	0	900,00
Costo 2 copie sentenza	0	26,96
Notifica sentenza e precetto	0	14,40
	38.254,60	3.216,79
Totale salvo errori od omissioni	41.470,79	

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0197459 17/03/2017 09,52
Mitt. : STUDIO PICONE
Ass. : Avvocatura Regionale

Procura speciale (art. 83 c.p.c.)

Il sottoscritto Corsica Nicola nomina, quale rappresentante e difensore, nel giudizio-procedimento promosso nei confronti della Regione Campania in persona del Presidente della Giunta regionale nonché in ogni altro dipendente o connesso, di esecuzione od opposizione ed in ogni fase stato e grado, ivi compresa la fase esecutiva, l'avvocato Giuseppe Picone del Foro di S. Maria C.V. al quale conferisce ogni facoltà di legge ivi comprese quelle di chiamare in giudizio terzi per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione o eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quelle di transigere, disponendo di ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanzare, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio, con promessa di rato e valido.

Dichiara di aver ricevuto informazione di quanto previsto dalla D.L.vo 30-6-2003, n. 196 e, ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominato difensore, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

Dichiara di aver ricevuto informazione, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.L.vo n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo D.L.vo 28/ 2010, come da dichiarazione che verrà depositata unitamente all'atto allegato.

Elegge domicilio presso lo Studio del nominato difensore in Frignano alla Piazza Mazzini 3

Avv. GIUSEPPE Picone

Corsica Nicola

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELLA LEGGE N. 53/1994

Io sottoscritto avv. Giuseppe Picone con studio in Frignano alla Piazza Mazzini, 3, quale procuratore del sig. Corsica Nicola

autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere in data 26.11.2004,

previa iscrizione al n. 608 del mio registro cronologico

ho notificato l'atto che precede, ai sensi della legge n. 53/1994,

per piena e legale scienza e per tutti gli effetti di legge

alla Regione Campania in persona del suo legale rappresentante p.t. mercé spedizione di copia conforme all'originale dall'Ufficio Postale ed in data corrispondenti a quella del timbro postale con racc.ta con a.r. n.765979408860 – 80132 Napoli

Via Santa Lucia 81

Avv. Giuseppe Picone

Avv. GIUSEPPE PICONE
Procuratore in Cassazione
Avv. VINCENZO

Per vidimazione l'Uff. Postale

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 50_09_00
U.O.D. Genio Civile di Caserta - Presidio di Protezione Civile 50_09_14

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA N. 8_14_2018

Sulla scorta dell'istruttoria degli atti, ai fini dell'adozione della delibera di G.R. di proposta al Consiglio Regionale per il riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.73, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 118/2011

SI ATTESTA

per quanto di propria competenza, quanto segue:

Generalità del creditore: Arch. Giovanni Iodice.

Oggetto della spesa: Liquidazione delle spese di CTU come da Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (T.A.R.) di Napoli.

Tipologia del debito fuori bilancio: Debito derivante da provvedimento esecutivo n. 4283 del 02.09.2015 del T.A.R. di Napoli.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio: il debito si è formato successivamente al giudizio n. 2723/2012 R.G. promosso innanzi al T.A.R. della Campania di Napoli dal Polo Artigianale Campano S.r.l. c/comune di Marcianise e c/Regione Campania. Con il decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015, il T.A.R. della Campania di Napoli - Sez. VIII -, ha stabilito il compenso da pagare a favore del tecnico verificatore arch. Giovanni Iodice per l'attività espletata nell'ambito del procedimento n. 2723/2012 R.G., in complessivi € 4.500,00 da ripartire in egual misura di € 1.500,00 tra il Polo Artigianale Campano S.r.l., il comune di Marcianise e la Regione Campania.
Con nota prot. n. 799371 del 07.12.2016 la Unità operativa Dirigenziale 60 01 05 dell'Avvocatura Regionale ha trasmesso, per il seguito di competenza, la nota dello studio legale Leone con la quale veniva intimato il pagamento del compenso spettante all'arch. Iodice, nella qualità di tecnico verificatore, come statuito dal Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli, con l'aggiunta delle spese legali.
Tale debito, pertanto, deriva da provvedimento giurisdizionale esecutivo per il quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e può essere collocato tra i cosiddetti debiti involontari cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: **Decreto collegiale n. 4283 del 02.09.2015** emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di Napoli.

La somma da riconoscere a favore dell'arch. Giovanni Iodice, per il rimborso delle spese sostenute quale CTU nell'ambito del ricorso 2723/2012 R.G. promosso da Polo Artigianale Campano S.r.l. c/comune di Marcianise e c/Regione Campania **ammonta a complessivi € 2.195,02** di cui:

compenso liquidato in decreto	**€ 1.500,00**
CPA (4% di € 1. 500,00)	**€ 60,00**
IVA (22% di 1.560,00)	**€ 343,20**
onorario avv. Nicola Leone	**€ 200,00**
spese generali (15% di € 200,00)	**€ 30,00**

C.P.A. (4% di € 230,00)	**€ 9,20**
IVA (22% di € 239,20)	**€ 52,62**

Il totale da corrispondere, pari a € 2.195,02, rappresenta una stima approssimata del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

a. che il debito è incluso fra quelli fuori bilancio perché derivante da provvedimento esecutivo;
b. che ritiene giustificabile anche il riconoscimento della legittimità degli oneri accessori;
c. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
d. che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

sulla scorta di quanto dichiarato

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, **per l'importo complessivo di € 2.195,02** (al lordo della ritenuta di acconto e dell'IVA) **da corrispondere all'arch. Giovanni Iodice.**

Si allega il decreto collegiale del T.A.R. Campania di Napoli n. 4283 del 02.09.2015 e la nota dello Studio legale Leone.

Caserta, 26.09.2018

La Responsabile del procedimento
Titolare della P.O. "Procedure contabili"
Maria Pia Costanzo

Il Dirigente
Dott. Massimo Pinto

Pervenuta
18/11/2015

RACCOM. A.R.

PRAT. 12879

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2015. 0697464 16/10/2015 12,16
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; P...
Classifica : 4.

Alla Direzione Generale per i
Lavori Pubblici e la Protezione
Civile (53-08)
U.O.D. 11
Via Cesare Battisti
81100 CASERTA

e p.c. All'Avv. A. Gaudino
SEDE

Prat. n° 800/2012
Giudizio innanzi al TAR Campania
promosso da **Polo Artigianale Campano srl.**
C / R.C. + Altri

Si trasmette, per l'esecuzione, copia del decreto collegiale del TAR Campania - Napoli Sez. VIII n° 4283/15 del 03/09/15, notificato alla Regione Campania in data 25/09/2019, inerente al giudizio in oggetto.

IL RESPONSABILE U.O.D.05
- Avv. Lidia Buondonno -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

c.p./gc

REGIONE CAMPANIA
GENIO CIVILE
CA
16 NOV. 2015
Legge 241/90

P.S.L. 2192/2012

Avv. Paolo Centore
Via R. Gasparri,48 - 81100 Caserta
Tel. 0823 326177 - Fax 0823 323821
P.Iva: 02822600616

Contributo assolto
L. 23.12.1999, n. 488

N. 4283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02723/2012 REG.RIC.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
29 SET 2015
UFFICIO SMISTAMENTO E RECAPITO ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

T.A.R. CAMPANIA
NAPOLI
UFFICIO COPIE
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE DA BOLLO
IL FUNZIONARIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sull'istanza di liquidazione del compenso al tecnico verificatore, depositata il 23 giugno 2015,

in relazione al ricorso numero di registro generale 2723 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Polo Artigianale Campano s.c.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Centore, Carlo Esposito, con domicilio eletto presso Carlo Esposito in Napoli, Via F. Crispi, 111;

30 SET 2015

contro

Comune di Marcianise, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso Giuliano Agliata in Napoli, via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola G 8; Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Gaudino, con domicilio eletto presso Antimo Gaudino in Napoli, Via S. Lucia, 81, c/o

Avvocatura Regionale;

per l'annullamento

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 26/2012. ORDINANZA N. 33/2012. PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI LAVORI.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise e della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Vista l'ordinanza collegiale n. 1692/2014 con la quale è stata disposta una verificazione ai sensi dell'art. 19 cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza collegiale n. 4088/2014, con la quale è stato prorogato il termine di deposito della relazione di verificazione;

Vista la relazione di verificazione depositata il 13 ottobre 2014;

Vista la sentenza n. 1467/2015, la quale ha in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto e in parte accolto il ricorso introduttivo e, per l'effetto annullato gli atti con esso impugnati, nei limiti di cui in motivazione, nonché accolto i motivi aggiunti e, per l'effetto, annullato gli atti con essi impugnati, il tutto con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;

Vista l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal tecnico verificatore il 23 giugno 2015;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto che, alla luce dei conteggi forniti dal tecnico verificatore, il compenso spettante a quest'ultimo possa essere congruamente liquidato nella misura forfetaria e complessiva di € 4.500,00, da ripartirsi – stanti i ravvisati profili di reciproca soccombenza – nella egual misura di € 1.500,00, a carico, rispettivamente, del Polo Artigianale Campano s.c.r.l., del Comune di Marcianise e della Regione Campania;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) liquida il compenso del tecnico verificatore, arch. Giovanni Iodice, in complessivi € 4.500,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00, a carico, rispettivamente, del Polo Artigianale Campano s.c.r.l., del Comune di Marcianise e della Regione Campania.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE Ferdinando Minichini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 03 SET. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva ex art. 89 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, a richiesta dell'avv. ARCH. GIOVANNI LODICE

REPUBBLICA ITALIANA

in nome della legge

COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Napoli, li 10 SET. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO PIERLUIGI PONGIONE

AVV. Paolo
Via R. Gasperi, 43
Tel. 0823 32[illegible]

PER COPIA CONFORME

Napoli 10 SET. 2015

Il Collaboratore di Cancelleria

RELATA DI NOTIFICA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA L. 53/1994 DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI S. MARIA CAPUA VETERE

Io sottoscritto Avv. Paolo Centore, iscritto all'Albo degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere con tesserino di riconoscimento n°500/99, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. alle notifiche ai sensi della L. 53/1994, ho notificato, mediante piego raccomandato, previa annotazione dal **n°1385** al **n° 1386** del registro cronologico, il suesteso decreto di liquidazione emesso dal T.A.R. Campania \ Napoli – Sezione Ottava in data 03/09/2015 munito di formula esecutiva in data 10/09/2015 alla **Regione Campania**, in persona del legale rapp.te *p.t.*, dom.to per la suddetta carica in Napoli, alla Via Santa Lucia n°81 *(CAP 80132)* con raccomandata **n°76690140140-3**

Caserta, data notifica

Avv. Paolo Centore

CENTRO CASERTA POSTE ITALIANE 81100 25-9-15 00

Centore
81100 Caserta
Fax 08[illegible]223
[illegible]

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0799371 07/12/2016 10,46
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530811 UOD Genio civile di Caserta; P...
Classifica : 4.

Alla D.G. per i lavori Pubblici
e la Protezione Civile **(53-08)**
UOD **11** Genio Civile di Caserta
presidio Protezione Civile
Via Cesare Battisti 30
CASERTA

Al Dipartimento delle Politiche Territoriali
Via Santa Lucia, 81
Napoli **(Dip.53/00)**

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VIII
promosso da Polo Artigianale Campano c/ R.C. ed altri
Decreto Collegiale n. 4283/15 - Pratica n. CA/ 800/12

Di seguito e con riferimento alla precedente nota, di pari oggetto, prot. n. 0697464 del 16/10/15, si rimette, per il seguito di competenza, la nota dello Studio Legale Leone, prot. n. 0721605 del 07/11/16, relativa alla liquidazione del compenso, spettante all'Arch. Giovanni Iodice, nella qualità di tecnico verificatore, come statuito con Decreto Collegiale del TAR Campania sez. VIII, n. 4283/15.

IL RESPONSABILE U.O.D. 05
-Avv. Lidia Buondonno -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

m.c.

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0736466 11/11/2016 10,59
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 4.

Alla D.G. per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile **(53-08)**
Via De Gasperi, 28.
NAPOLI

e p.c. All'Avv. Antimo Gaudino
SEDE

Giudizio innanzi al TAR Campania, Sez. VIII
promosso da Polo Artigianale Campano c/ R.C. ed altri
Decreto Collegiale n. 4283/15 - Pratica n. CA/ 800/12

Di seguito e con riferimento alla precedente nota, di pari oggetto, prot. n. 0697464 del 16/10/15, si rimette, per il seguito di competenza, la nota dello Studio Legale Leone, prot. n. 0721605 del 07/11/16, relativa alla liquidazione del compenso, spettante all'Arch. Giovanni Iodice, nella qualità di tecnico verificatore, come statuito con Decreto Collegiale del TAR Campania sez. VIII, n. 4283/15.

IL RESPONSABILE U.O.D. 05
-Avv. Lidia Buondonno -

L'AVVOCATO CAPO
- Avv. Maria d'Elia -

m.c.

CA
800/2012

Studio Legale Leone

AVV. Nicola Leone
P.zza Mazzini n. 52 – 81055 – S. Maria C.V. (CE) – tel.-fax 0823 848234

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0721605 07/11/2016 10,15
Mitt. : STUDIO LEGALE LEONE
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.

S. Maria C.V., 03.11.2016

Spett.le
Regione Campania
In persona del Presidente p.t.
A mezzo pec

Oggetto: pagamento spettanze professionali

N. 04283/2015 Reg. Prov. Coll.

Per espresso incarico conferitomi dall'Arch. Giovanni Iodice, elettivamente domiciliato presso questo studio legale, si espone quanto segue:
in data 03.09.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione VIII, in relazione al ricorso recante N. 2723/2012 Reg. Generale, proposto dal Polo Artigianale Campano s.c.r.l. contro il Comune di Marcianise e la Regione Campania, emetteva decreto collegiale col quale liquidava al mio assistito, in qualità di tecnico verificatore nella procedura suddetta, incaricato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Caserta, la somma di € 4.500,00, di cui € 1.500,00 a carico della Regione Campania.
Pertanto, si invita la S.V. a contattare questo studio legale al fine di provvedere al pagamento, entro il termine di gg 7, della relativa somma di € 1.500,00, oltre al pagamento degli onorari per l'intervento legale, pari ad € 200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, mediante bonifico su conto corrente recante IBAN IT34 N054 2475 0000 0038501, intestato a Leone Nicola, presso Banca Popolare di Bari, filiale di S. Maria C.V.
In mancanza, si procederà come per legge.

Distinti saluti
Avv. Nicola Leone

04 NOV. 2016

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile
60 01 05 00

DIREZIONE GENERALE 53-08
LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
27 GEN 2017
A: UOD 11 - UODOA
Firma

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0054626 26/01/2017 08,41
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 5308 Direzione Generale per i lavor...
Classifica : 53.8. Fascicolo : 2 del 2017

DIP 53 DG 08
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
Via De Gasperi,28
Napoli

DIP 53 DG 08 UOD 11
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UOD Genio civile Caserta
Via Cesare Battisti, 30
81100 **Caserta**

N° Prat. : CC 1104/2013 Avv. Balletta
OGGETTO: Immard srl estrazione e lavorazione inerti c/Regione Campania + 1
Rideterminazione contributo di cava
Trasmissione sentenza n.473/2017 (RG n.5300/2013)
Tribunale Napoli

Si fa seguito alla precedente corrispondenza e si trasmette, per i provvedimenti e le verifiche di competenza, copia della sentenza n.473/17 del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

Il Dirigente di UOD 5
Avv. Lidia Buondonno

cp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli sezione X civile, dr.ssa Barbara Gargia, pronunziando in funzione di giudice monocratico, ha emesso, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5300 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: **altre controversie di diritto amministrativo** vertente

TRA

IMMARD SRL Estrazione e Lavorazione Inerti, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Gentile, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte, giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappr.ta e difesa dall'Avv. Elisabetta Balletta, elett.te domiciliata in Napoli alla via S. Lucia 81, giusta procura ad lites per notar Stefano Cimmino di Napoli del 17/9/02

CONVENUTA

NONCHE'

COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO

CONVENUTO-CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 14/7/16

Firmato Da: BARBARA GARGIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f000

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Immard con atto di citazione in riassunzione, notificato alla Regione Campania in data 18/2/13, ha adito il Tribunale di Napoli, chiedendo, previa disapplicazione del decreto dirigenziale n. 153/2006 del Settore Genio Civile di Caserta nonché della nota del Comune di Castel Campagnano n. 5695 del 13 dicembre 2006, dichiararsi la intervenuta prescrizione alla riscossione del contributo di cava ex art. 18 l. R.C. 54/85, nonché l'illegittimità della richiesta di pagamento della maggior somma sul contributo a titolo di interessi legali ed in subordine ha richiesto la rideterminazione del contributo dovuto.

La Regione si è costituita eccependo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Non si è costituito, invece, il Comune citato; conseguentemente, ne va dichiarata la contumacia.

La domanda è in parte fondata, nei limiti di quanto si dirà.

Va premesso che la società IMMARD a rl - Estrazione e Lavorazione Inerti è titolare della cava di sabbia ubicata in Castel Campagnano (CE), Località Papissi; prevede l'art. 18 L. 54/85 "*Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Regionale, nel quale sarà previsto che il titolare dell'autorizzazione o della concessione è tenuto a versare, in unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune o ai Comuni interessati, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione dell'area. 2. IL suddetto contributo verrà determinato dal Presidente della*

Firmato Da: BOSTECOM CA2 Serial#: 4000
Firmato Da: BONIELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1066218d1c89e38b0830b5372110224e
Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#:

Giunta Regionale o suo delegato in relazione al tipo, qualità o quantità del materiale estratto nell'anno ed in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta Regionale. 3. Le somme introitate dai Comuni, ai sensi del precedente comma 2, debbono essere prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di interventi e di opere connesse alla ricomposizione ambientale o alla riutilizzazione delle aree interessate da attività di cava. 4. Il mancato pagamento comporta, comunque, la revoca della concessione o dell'autorizzazione. 5. In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al comma 1, il Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta Regionale il versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della presente legge e da reintegrare entro e non oltre 15 giorni, pena la sospensione dell'attività estrattiva." Ancora, l'art. 36 bis L. 54/85, come introdotto dalla L. 17/95, prevede che "*1. Tutte le ditte esercenti cave in atto ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 38 ter, commi 2 e 3 della presente legge, per le quali non è stata ancora richiesta la stipula della convenzione con il Comune, dovranno versare, entro e non oltre sessanta giorni dalla relativa comunicazione, un contributo al Comune che sarà stabilito in misura provvisoria dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale. 2. Detto contributo sarà versato per intero entro il 31 dicembre di ogni anno e non subirà variazioni fino alla sua determinazione da parte del Presidente della Giunta Regionale o suo delegato. 3. E' data facoltà al Comune di accettare, in alternativa al contributo, prestazioni di eguale importo fornite dalla ditta esercente la cava, quali la fornitura di*

Firmato Da: BONELLI MARIA BARBARA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f000

materiali, l'utilizzo di mezzi meccanici, l'intervento in opere pubbliche preferenzialmente finalizzate al recupero ambientale o alla riutilizzazione di aree di cave dismesse. 4. In caso di inerzia del Comune nella stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo e per gli effetti di cui al comma medesimo, il titolare dell'autorizzazione o della concessione deposita presso il Comune un atto d' obbligo, avente i contenuti propri dello schema tipo della convenzione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della presente legge".

Dunque, La Legge Regionale n.54/1985 all'art.18 (così come modificata dalla successiva Legge Regionale n.17/1995) ha stabilito che il richiedente l'autorizzazione o la concessione di attività estrattive deve al Comune, sul cui territorio è ubicata la cava, un contributo sulla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori rispetto alla mera ricomposizione dell'area.

Successivamente, la G.R. della Campania, con la Delibera n.778/1998, ha individuato nello strumento del computo volumetrico le modalità attraverso le quali quantificare il materiale estratto, sul quale applicare la tariffa determinata con la delibera di G.R. n.3869/1987. Tale criterio viene ribadito nello Schema di convenzione di cui alla Delibera di G.R. del 28.02.1998.

La società attrice, in data 27 maggio 2003 (prot. comunale di accettazione 2529), trasmetteva al Comune di Castel Campagnano ed al Dirigente del Genio Civile di Caserta l'atto d'obbligo e lo schema dell'atto di convenzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 23 della L.R.C. 17/1995, in qualità di esercente l'attività estrattiva in regime di prosecuzione (regime transitorio di cui all'art. 36 della L.R.C.

Firmato Da: CARCIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10662184f1e88a38b0822b5327114224e - Firmato Da: DANIELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f0dc

54/1985, come modificato ed integrato dagli artt. 22, 23 e 26 della L.R.C. 17/1995). Nel suddetto atto si faceva espresso riferimento allo schema di convenzione approvato dalla G.R. della Campania con delibera del 28 febbraio 1998, n. 778, e si comunicava di attendere "*..di conoscere la data di stipula della succitata convenzione*". Lo schema di convenzione prevedeva, poi, all'art. 2, che la società si impegnava a corrispondere al Comune il contributo, già maturato ai sensi dell'art. 23 comma 1, e 22 comma 1 L. Reg. 17/95, da stabilirsi con provvedimento del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile, il quale per quantizzare il materiale estratto doveva confrontare lo stato attuale dei luoghi con quello che emergeva dagli elaborati tecnici allegati alla istanza di prosecuzione (effettuata dalla ditta nel luglio 1986).

Il Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta, con nota prot. 665904 del 2 agosto 2006, avviava il procedimento per la determinazione del contributo ex art. 18 della L.R. 54/1985 dovuto al Comune di Castel Campagnano dall'esercente l'attività estrattiva per il periodo luglio 1986/ottobre 2004 e con decreto dirigenziale n. 153/2006, comunicato il successivo 7 dicembre 2006, il Settore del Genio Civile di Caserta confermava la determinazione del contributo in € 35.594,73, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.R.C. 54/1985, relativo al periodo 7.7.1986-31.08.2005 ("*a conguaglio di quanto dovuto per gli anni presi in considerazione*").

Il Comune di Castel Campagnano, giusta nota prot. n. 5695 del 13 dicembre 2006 intimava all'odierna attrice di provvedere al pagamento del predetto importo, oltre interessi maturati dal 1986 al tasso legale, che quantificava in € 22.897,63.

Tanto premesso, ritiene, il Tribunale che sia infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito del Comune.

Ritiene, infatti, questo Giudice, che, come dedotto dalla Regione, il termine di prescrizione sia quello ordinario decennale e non quello quinquennale, non ritenendosi applicabile la previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.; ciò deve dirsi sul presupposto che la prestazione è di natura tributaria - escludendosi il carattere di un corrispettivo, attesa l'assenza di un rapporto paritetico tra impresa ed ente pubblico – e sul presupposto che essa, "stante l'autonomia delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi" (in tal senso Cass. 2941/07 e 22977/10).

Quanto al dies a quo del termine prescrizionale, come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 588/13, prodotta in atti dalla convenuta, il termine di decorrenza opera solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Nella fattispecie, il termine non può che decorrere dal momento in cui la Regione, dopo aver esattamente accertato la quantità di materiale estratto, provvedeva alla esatta determinazione del contributo, atteso che fino al momento della quantificazione, l'obbligazione di pagamento, a carico della ditta, non risultava determinata nel contenuto; dunque, il termine di prescrizione decorre dalla data del decreto dirigenziale qui impugnato, del 30/11/06, (sul punto cfr. Cons. Stato n. 355/13). Come rilevato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 355/13, sul punto pienamente condivisibile, in sostanza l'atto di accertamento delle quantità di materiale

Firmato Da: BONELLI MARIA BASARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f000
Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 100f2f8f41e69e38b0932b5f3731e224e

estratto costituisce elemento costitutivo di una fattispecie procedimentale complessa, senza il quale il diritto alla riscossione non sorge e, pertanto, non può estinguersi per mancato esercizio. In conclusione, il diritto alla riscossione del contributo, ancorchè relativo agli anni precedenti a decorrere dal 1986 (in particolare dal 6/7/86, data dell'istanza di prosecuzione), può dirsi sorto solo nel novembre del 2006.

Peraltro, va evidenziato che in data del 27/5/03, la società Immard formulava l'atto d'obbligo nei confronti del Comune, prodotto in atti, impegnandosi, con la sottoscrizione dello "schema di convenzione", a corrispondere al Comune di Castel Campagnano il contributo fino a quel momento maturato e quello ancora da maturare. Detto atto dell'impresa integra un riconoscimento del debito, ancora da quantificare.

Passando al merito, ritiene questo Giudice che sia corretto il calcolo redatto dal nominato CTU – il cui elaborato appare immune da errori e vizi di natura tecnica -. Il consulente d'ufficio ha preliminarmente ripetuto i criteri che l'amministrazione doveva seguire per il calcolo del quantum del contributo a carico dell'impresa attrice; egli ha evidenziato che in base all'art.2 dello Schema di convenzione, per quantificare il contributo già maturato (relativo, cioè, al materiale già scavato) doveva essere confrontato lo stato attuale dei luoghi con quello relativo agli elaborati tecnici allegati all'istanza di prosecuzione (depositata dalla Immard in data 06.07.1986). Ovviamente, si doveva tener conto dei quantitativi volumetrici per i quali era già stato corrisposto il relativo contributo; il successivo contributo annuale (relativo cioè al materiale da scavare) doveva invece essere calcolato in via provvisoria, tenendo conto della

media volumetrica del materiale ricavato negli anni durante i quali la cava era stata attiva. Dunque, la Delibera n.153 del 30.11.2006 con la quale è stato calcolato il contributo in oggetto doveva attenersi ai suddetti criteri. Precisa poi il CTU, all'esito dell'esame della documentazione, che, a partire dal luglio 1986, cioè dall'istanza della Immard di prosecuzione dell'attività estrattiva, la cava ha sempre lavorato, ad esclusione del periodo di sospensione compreso tra agosto 2001 e luglio 2003, come indicato nella stessa Delibera n.153 del 30.11.2006; l'attività è stata poi definitivamente sospesa a partire dal 31.08.2005, per effetto del Decreto Dirigenziale n.78 del Genio Civile di Caserta.

La documentazione esaminata dal CTU al fine di pervenire al quantum dovuto per detto contributo è costituita dai rilievi plano-altimetrici allegati all'istanza di prosecuzione ex art.36 della L.R. 54/1986, presentata dalla IMMARD SRL alla Regione Campania in data 06.07.1986 e dal rilievo plano-altimetrico dei luoghi presentato dalla stessa IMMARD con nota prot.858601 del 2.11.2004 (dal quale emerge che una parte della cava si era ormai esaurita e che l'attività estrattiva si era estesa verso Nord). Il CTU, sulla base di tale materiale, ha calcolato che il volume scavato tra luglio 1986 e ottobre 2004 è pari a 82.084 mc.; per il periodo successivo (cioè da novembre 2004 fino ad agosto 2005) ha fatto riferimento alla media precedentemente estratta, tenendo conto del periodo di sospensione dell'attività estrattiva, tra agosto 2001 e luglio 2003. Complessivamente, ha calcolato un volume estratto dal 1986 al 2005 di mc. 82.084 (a fronte di mc 194.543,90 indicati dalla Regione).

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4f000
Firmato Da: BONELLI MARIA ROSARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 9f000

Il CTU ha, poi, calcolato il contributo dovuto applicando la tariffa prevista dalla delibera della GR 3869/87, come previsto nello schema della convenzione, aggiornata ogni due anni secondo gli indici Istat. Quanto ai successivi adeguamenti ISTAT il Tribunale concorda con il CTU nell'escludere che, come richiesto dall'attrice, l'adeguamento debba essere ridotto solo all'anno precedente di ogni rivalutazione biennale, posto che, in tal caso, come evidenziato dal consulente d'ufficio, la rivalutazione biennale del contributo unitario si trasformerebbe in una rivalutazione a metà.

Ha così concluso, il consulente d'ufficio, per un totale dei contributi dovuti di Euro 17.608,03 e, detratto l'importo già versato, come comprovato dalle ricevute di versamento prodotte dalla Immard (pari ad € 2000,00 versati l'11/6/03 e altri € 2000,00 in data 22 e 27/7/04), di € 13.514,03.

Quanto all'eccezione dell'attrice secondo la quale il contributo da pagare andrebbe riferito solo al materiale commercializzato, con esclusione di quello corrispondente alla copertura cd. "sterile" di terreno vegetale, ritiene, il Tribunale che l'eccezione sia infondata; al riguardo va evidenziato che, essendo il contributo finalizzato alla spesa necessaria per gli interventi pubblici ulteriori, rispetto alla mera ricomposizione, esso va calcolato su tutto il volume di materiale sottratto all'ambiente; peraltro, come accertato dal CTU la documentazione in atti non consentirebbe di quantificare esattamente la copertura "sterile", posto che, nella relazione geologica allegata all'istanza di prosecuzione del 1986, si fa riferimento ad uno spessore di 1,50 metri, ma tale misura non risulta in alcun modo verificabile.

Per quanto riguarda la domanda volta ad ottenere la pronuncia della illegittimità della richiesta del Comune di Castel Campagnano (prot. 5695 del 13/12/06) relativa agli interessi maturati sul contributo non versato per gli anni 1986-2005, per un importo di € 22.897,63, va premesso che la suddetta nota non è stata prodotta dall'attrice e pertanto non è dato conoscere le motivazioni di tale provvedimento, anche in considerazione della contumacia del Comune convenuto. In ogni caso, premessa l'incontestata esistenza della detta nota (il cui contenuto è chiaramente evincibile oltre che dall'atto in riassunzione dinanzi al tribunale, anche dal ricorso proposto dinanzi al TAR, poi dichiaratosi privo di giurisdizione), alla luce di quanto sopra detto, deve ritenersi che, essendo stati quantificati i contributi, sia pure per gli anni antecedenti, solo con il decreto della Giunta Regione Campania del 2006 è da tale decreto che andranno calcolati gli interessi legali maturati sui contributi; ove si adottasse una diversa soluzione si finirebbe con il far gravare sul privato contribuente, le conseguenze dell'inerzia dell'amministrazione nel provvedere alla quantificazione del contributo o comunque le conseguenze degli eventuali impedimenti, di fatto incontrati dall'amministrazione, per il calcolo del contributo in esame.

Per quanto sopra detto, la domanda dell'attrice va, solo in parte, accolta e conseguentemente - esclusa l'estinzione del diritto alla riscossione del contributo per intervenuta prescrizione - il contributo dovuto dalla società attrice va rideterminato, secondo quanto accertato dal CTU, in € 13.514,03 oltre interessi legali a decorrere dalla richiesta di pagamento, da

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10662104d468e30b003b5e27914e2046

individuarsi nella data di pronuncia del decreto dirigenziale impugnato n. 153/06, ovvero 30/11/06.

Quanto alle spese del giudizio, in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda e della complessità della questione giuridica, devono ritenersi sussistere eccezionali ragioni per la compensazione parziale delle stesse, in misura di 1/3, con condanna della Regione e del Comune convenuti alla rifusione delle restanti spese sostenute dall'attrice, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione delle tariffe di cui al DM 14/55, tenuto conto dell'attività processuale svolta dai procuratori. Anche le spese di CTU vanno poste a carico di tutte le parti, in diversa misura, ovvero, in misura di 2/3 a carico dei convenuti enti soccombenti, e di 1/3 a carico dell'attrice.

P. Q. M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico, sulla domanda di IMMARD S.R.L. nei confronti di REGIONE CAMPANIA e COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

1. Accoglie in parte la domanda dell'attrice e per l'effetto ridetermina il contributo di cava ex art. 18 L.R.C. 54/85, dalla stessa dovuto, in € 13.514,03, oltre interessi legali a decorrere dal 30/11/06;
2. Compensa in misura di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna la Regione Campania e il Comune di Castel Campagnano, in solido, alla rifusione delle restanti spese sostenute dalla società attrice che si liquidano in € 313,33 per spese ed € 3.223,33 per compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per

legge. Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in solido per 1/3 a carico di parte attrice e per i restanti 2/3 a carico degli enti convenuti.

Così deciso in Napoli, addì 13/1/17

Il Giudice

(dott. Barbara Gargia)

Firmato Da: GARGIA BARBARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 10662184d1a68a29b0b93b5372112024e - Firmato Da: BONELLI MARIA BASILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4f909

Dott.Ing.Vittorio Criscuolo Gaito
Via Emanuele De Deo, 4
80134 Napoli
C.F.CRSVTR73S17F839C
Partita IVA 05655641214

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2018. 0195870 23/03/2018 12,25
Mitt. : CRISCUOLO GAITO ING VITTORIO
Ass . 500914 Genio civile di Caserta; presi...
Classifica : 50.9.14.

Napoli, 22 giugno 2016

Spett.le
IMMARD SRL
Via Volturno
82030 Limatola (BN)
P.IVA 00260710629

Fatt.n.16/2016

Mio avere a saldo per incarico Consulenza Tecnica d'Ufficio
Procedimento Civile RG n.5300/2013 presso il Tribunale di Napoli IMMARD SRL contro
REGIONE CAMPANIA - Decreto di liquidazione del 01.03.2016

A	imponibile	€ 1.881,03
B	Inarcassa 4% su imponibile A	€ 75,24
C	IVA 22% su A + B (imponibile + Inarcasssa)	€ 430,38
D	spese vive liquidate non imponibili	€ 320,00
E	Sommano (A + B + C + D)	€ 2.706,65
F	a dedurre rit. acc. 20% su imponibile A	-€ 376,21
G	Totale a pagare (E + F)	€ 2.330,45

N.B.: La ritenuta d'acconto dovrà essere versata entro i termini di legge e la relativa attestazione del versamento / Certificazione Unica dovrà essere inviata all'Ing.Vittorio Criscuolo Gaito

23 MAR 2013

email: v.criscuologaito@gmail.com
pec: vittorio.criscuologaito@ordingna.it

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. 15 – Genio Civile di Napoli

Pratica Avvocatura CC 3754/2010

Il sottoscritto arch. Massimo Pinto, nella qualità di dirigente della U.O.D. 15 – Genio Civile di Napolir, per quanto di propria competenza:
vista la sentenza n°1101/16 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 20.03.2016, depositata in data 16.03.2016 – R.G. n°900046/2012, repertorio n°1195/2016 del 16/03/2016;
visto l'atto di precetto relativo alla sentenza sopra riportata relativa ai ricorrenti Iovino Ninfa e Iovino Elvira, rappresentate e difese dall'Avv. Roberta Simoncelli con studio in Mondragone (NA) alla via T.Prisco n°5. Detto atto è stato trasmesso dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. 03 - Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione, con nota protocollo n°0820597 del 16.12.2016;
visto l'atto di precetto relativo alla sentenza sopra riportata, concernente il C.T.U. Ing. Arturo Argenzano, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Savastano con studio in via Pietro Cavallino n°179. Detto atto è stato trasmesso dalla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, U.O.D. 03 - Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione, con nota protocollo n°0216745 del 23.03.2017;

ASSERISCE

quanto segue:

Generalità dei creditori: Iovino Ninfa nata a Castellammare di Stabia (NA) il 12.04.1958, ivi residente in via Pioppano n°22/C, cod. fiscale VNINNF58D52C129N, Iovino Elvira nata a Castellammare di Stabia (NA) il 15.12.1938, ivi residente in via Santa Caterina n°47, cod. fiscale VNILVR38T55C129W, rappresentate e difese, in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Roberta Simoncelli, cod. fiscale SMNRRT80T69F839O, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Villa Literno alla via Roma n°83; ing. Arturo Argenzano nato a Napoli il 20.01.1961, cod. fiscale RGNRTR61A20F839U, residente in Napoli alla via G. Palermo n°45.

Oggetto della spesa: Sentenza n°1101/16 con cui il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore delle Sigg.re: Iovino Ninfa nata a Castellammare di Stabia (NA) il 12.04.1958, cod. fiscale VNINNF58D52C129N e Iovino Elvira nata a Castellammare di Stabia (NA) il 15.12.1938, entrambe rappresentate e difese, in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Roberta Simoncelli, cod. fiscale SMNRRT80T69F839O, per i danni subiti a causa del dissesto idrogeologico causato da una sorgente sotterranea (Fonte Visanola) le cui acque passavano al di sotto dell'edificio di proprietà delle parti attrici.

Tipologia del debito fuori bilancio : **Sentenza**.
(Sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario ecc..).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Il debito si è formato a seguito del giudizio n°1101/2016 - R.G. 900046/2012, promosso, con ricorso notificato il 03.05.2012, dalle Sigg.re Iovino Ninfa e Iovino Elvira, contro la Regione Campania, innanzi al TRAP, presso la Corte di Appello di Napoli, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del dissesto idrogeologico causato da una sorgente

sotterranea (Fonte Visanola) le cui acque passavano al di sotto dell'edificio di proprietà delle stesse.
Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha condannato la Regione Campania in quanto ritenuta responsabile dei danni provocati dal dissesto idrogeologico causato da una sorgente sotterranea (Fonte Visanola).

L'Avvocatura regionale, con nota n°0648920 del 05.10.2016, ha inviato, alla U.O.D. 53 08 03 – Difesa del Suolo, l'atto di precetto concernente la sentenza n°1101/16 resa dal TRAP di Napoli Giudice Estensore, trasmesso dall'avvocato delle ricorrenti, rappresentando che non avrebbe proposto appello, salvo diverso parere dell'Ufficio destinatario.

L'U.O.D. 53 08 03, con nota n°0820597 del 16.12.2016, ha trasmesso, per il seguito di competenza, l'atto di precetto suddetto alla U.O.D. 12 - Genio Civile di Napoli.

Dall'esame della sentenza n°1101/16 si evince che il debito da riconoscere alle Sigg.re Iovino Ninfa e Iovino Elvira, come sopra identificate, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Roberta Simoncelli, per i danni subiti a causa del dissesto idrogeologico causato da una sorgente sotterranea (Fonte Visanola) risulta così costituito:

IMPORTO LORDO € 272.000,00 in favore di Iovino Ninfa;
IMPORTO LORDO € 163.000,00 in favore di Iovino Elvira;
(sorta capitale liquidato in sentenza)

RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LIQUIDATI IN SENTENZA
rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI) dal mese di gennaio 2012 fino a quella della Decisione giudiziale ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo.

Rivalutazione monetaria
€ 11.700,00 sull'importo di € 272.000 in favore della Sig.ra Iovino Ninfa
€ 283.700,00 Quota Capitale rivalutato da addebitarsi sul **capitolo 182**

Interessi
€ 20.500,00 Interessi legali da addebitarsi sul **capitolo 183**

€ 304.200,00 Totale

Rivalutazione monetaria
€ 7.500,00 sull'importo di € 163.000 in favore della Sig.ra Iovino Elvira
€ 170.500,00 Quota Capitale rivalutato da addebitarsi sul **capitolo 182**

Interessi
€ 12.600,00 Interessi legali da addebitarsi sul **capitolo 183**

€ 183.100,00 Totale

SPESE:

€ 25.000,00 per le spese legali del giudizio, spese vive, compenso professionale, spese generali IVA e CPA, con attribuzione al difensore, Avv. Roberta Simoncelli, cod. fiscale SMNRRT80T69F839O, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.);

€ 1.250,00 per le spese relative al C.T.U. da addebitare sul **capitolo 185**, con attribuzione all'ing. Arturo Argenzano nato a Napoli il 20.01.1961 cod. fiscale RGNRTR61A20F839U, residente in Napoli alla via G. Palermo n°45 compreso le spese di precetto;

€ 110,00 per IRAP sulle spese di CTU da addebitarsi sul **capitolo 191**.

TOTALE DEBITO € 511.360,00

Una volta che la deliberazione è stata approvata, la Segreteria di Giunta provvederà al suo inoltro al BURC per la pubblicazione e agli atri uffici competenti: al Consiglio regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale e al Tesoriere Regionale. Sarà cura invece della Direzione Generale Governo del Territori, Lavori Pubblici e Protezione Civile inviare la deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c, legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

La proposta di deliberazione demanda inoltre, al Dirigente della Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile, il conseguente atto di impegno della somma complessiva di cui si chiede il riconoscimento da assumersi sui capitoli di competenza collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del citato decreto legislativo 118/11. In particolare il c. 4 del D.lgs. 118/11 prevede che, per le sentenze esecutive, trascorsi 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta da parte del Consiglio Regionale, la legittimità del debito s'intende riconosciuta. A tal fine, alla proposta è allegato il disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 73 c.1 lett. a) e C. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n°118, redatto secondo le indicazioni del parere quadro emesso dallo stesso Ufficio legislativo con nota protocollo n°2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 1101/16 resa dal TRAP presso la Corte D'Appello di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

a. che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è l'esecuzione di quanto deciso dal TRAP presso la Corte D'Appello di Napoli con sentenza n°1101/2016 concernente la condanna al pagamento di somme di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 7/2002 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011 n°118 e s.m.i ;

b. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c. che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

d. che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 integrata dalla l. 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto d'interesse.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente,

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del 30 aprile 2002 e dei commi 1 e 4 dell'art. 73 del D.lgs. 118/11 a per l'importo complessivo di € 513.660,00 a favore delle Sigg.re Iovino Ninfa nata a Castellammare di Stabia (NA) il 12.04.1958, ivi residente in via Pioppano n°22/C, cod. fiscale VNINNF58D52C129N, Iovino Elvira nata a Castellammare di Stabia (NA) il 15.12.1938, ivi residente in via Santa Caterina n°47, cod. fiscale VNILVR38T55C129W; dell'avv. Roberta Simoncelli, cod. fiscale SMNRRT80T69F839O, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Villa Literno alla via Roma n°83; dell'ing. Arturo Argenzano nato a Napoli il 20.01.1961, cod. fiscale RGNRTR61A20F839U, residente in Napoli alla via G. Palermo n°45, nella misura così come sopra specificato.

Data, 20.04.2018

Il Responsabile del Procedimento
dott. Giancarlo Saggese

Il Dirigente
arch. Massimo Pinto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr.ssa Mariarosaria Cultrera	Presidente
Dr. Giovanni Galasso	Giudice relatore
Dr. Ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 46/12 R.G., avente ad oggetto *"risarcimento danni"* trattenuto in decisione all'udienza del 3/2/16;

TRA

IOVINO NINFA (c.f. VNINNF58D52C129N) e **IOVINO ELVIRA** (c.f. VNILVR38T55C129W) entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Roberta Simonelli (c.f. SMNRRT80T69F839O), elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Villa Literno alla Via Roma n. 83;

Ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA (codice fiscale non indicato in atti), in persona del Presidente della giunta regionale, *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Alvino (c.f. LVNLRD51B26F839Q) dell'Avvocatura regionale in virtù di procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino del 17/9/02 (rep. 35093), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

Convenuta

NONCHE'

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (c.f. 82000270635), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Donatangelo Cancelmo (codice fiscale non indicato in atti) e Catello De Simone (codice fiscale non indicato in atti), tutti elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla Via R.Rajola n. 44 (Palazzo Di Nola) presso l'Avvocatura Municipale;

convenuto

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 30/4 – 2/5/2012, Iovino Ninfa e Iovino Elvira esponevano di essere proprietarie, rispettivamente, di due appartamenti siti in Castellammare di Stabia alla Via Visanola individuati con i seguenti dati catastali:

- Foglio 11 particella 9009 sub 1 (proprietà di Iovino Ninfa)
- Foglio 11 particella 79 sub 18 (proprietà di Iovino Elvira)

Tali unità immobiliari erano state sgomberate ed abbattute a seguito di ordinanza del comune di Castellammare di Stabia n. 3 del 10/2/11.

In data 3/7/09, infatti, le attrici avevano ricevuto un'ordinanza di sgombero a seguito del dissesto idrogeologico dell'area, causato da una sorgente sotterranea le cui acque passavano al di sotto dell'edificio. A seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, in data 4/7/09, gli abitanti dell'edificio avevano affidato agli ingg. Elio Luise e Maria Esposito l'incarico di individuare le cause del dissesto. Gli stessi avevano accertato il cedimento del piano di posa delle fondazioni dell'edificio a causa dell'acqua proveniente dalla sorgente sotterranea.

A seguito dell'invio di tale relazione al Comune, era stata indetta una conferenza di servizi per il 3/11/09, alla quale non aveva partecipato la Regione, sebbene regolarmente invitata quale proprietaria della sorgente sotterranea di acque minerali denominata Visanola.

Nonostante un atto di formale messa in mora, inviato sia al Comune che alla regione il 24/12/09, nessuno di tali enti aveva assunto iniziative per risolvere il problema.

Pertanto Nel febbraio del 2011 il condominio aveva dato inizio ai lavori necessari per scongiurare il pericolo di rovina dello stabile, ma nonostante ciò il Comune aveva provveduto alla demolizione di una parte dell'edificio in esecuzione dell'ordinanza sopra richiamata.

Le attrici, pertanto, ritenendo che gli enti convenuti siano a diverso titolo responsabili per i danni subiti a seguito del danneggiamento e della successiva demolizione degli immobili di loro proprietà, concludevano chiedendo al Tribunale delle Acque di *"acclarare i presupposti di fatto e giuridici posti a fondamento della pretesa risarcitoria e per l'effetto, condannare gli enti convenuti in solido al risarcimento dei danni materiali in favore della sig.ra Iovino Ninfa della somma di € 290.000,00 ed al pagamento in favore della Sig.ra Iovino Elvira della somma di € 220.000,00; C) condannare gli enti convenuti al risarcimento del danno morale ed esistenziale in favore delle Sigg.re Iovino Ninfa e Iovino Elvira nella misura che il Giudice riterrà opportuno liquidare in sentenza;"* con vittoria di spese.

Si costituiva, con comparsa depositata il 14/6/12, il Comune di Castellammare di Stabia, rilevando che nessuna responsabilità per l'accaduto poteva porsi a suo carico. Ed infatti, il Comune aveva agito ad esclusiva tutela dell'incolumità dei cittadini, non essendo possibile nessun altro intervento oltre a quello demolitorio. Del resto, la gestione e la manutenzione della fonte d'acqua sotterranea competevano esclusivamente alla Regione e, dunque, anche sotto tale profilo, andava esclusa la responsabilità del comune.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso proposto nei confronti del comune di Castellammare di Stabia, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 31/1/13, la Regione Campania non risultava costituita e così il Giudice Delegato rinviava, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/33, disponendo la rinnovazione della citazione.

Si costituiva, quindi, la Regione Campania con comparsa depositata il 28/5/13, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva ed osservando che *"affinché un qualsiasi corso d'acqua possa essere sottoposto alla tutela ed al monitoraggio da parte della Regione è indispensabile che tale corso d'acqua ottenga con apposito decreto il riconoscimento da parte del Ministero della Sanità. Tale riconoscimento non è mai*

stato decretato da parte del Ministero, non solo ma non è mai stata nemmeno richiesta alcuna autorizzazione al Ministero per poter effettuare le doverose ed obbligatorie ricerche ed analisi batteriologiche, chimiche e fisiche per poter ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale, con tutte le conseguenti tutele e responsabilità da parte della Regione. Tutta la summenzionata prassi è stata più volte segnalata dai settori regionali competenti agli Uffici del Comune di Castellammare: come già espresso nel carteggio che si allega; in più la fonte così detta "Visanola" non è mai esistita sul territorio del Comune di Castellammare, né è mai stata riconosciuta".

Peraltro, prima dello sgombero delle abitazioni, il Comune non aveva mai effettuato alcuna segnalazione alla regione della esistenza di infiltrazioni d'acqua nella zona; né rispondeva al vero quanto riferito dal Comune circa l'emungimento di acqua da parte dello stabilimento Acetosella che *"non ricava acqua per emungimento (pompe meccaniche che facciano emergere acqua dal sottosuolo) bensì per caduta naturale"*.

Per le ragioni esposte, la Regione aveva ritenuto di non partecipare alla conferenza di servizi del 23/10/09.

In ogni caso, nel merito, osservava che non vi era prova alcuna del nesso di casualità tra le infiltrazioni di acque sotterranee ed i danni lamentati.

Concludeva, pertanto, in via preliminare per la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; nel merito, per il rigetto della domanda in quanto infondata e non dimostrata e, comunque, per la condanna del solo comune di Castellammare di Stabia al risarcimento dei danni.

All'udienza del 30/5/13, il G.D. si riservava in ordine alle richieste istruttorie; quindi, con ordinanza del 7/6/13, rigettava la richiesta di prova testimoniale formulata dalle attrici e disponeva CTU volta ad accertare la causa e l'entità dei danni.

Depositata la relazione del CTU, all'udienza del 23/10/14, le parti rassegnavano le conclusioni, sostanzialmente riproducendo quelle contenute nei precedenti scritti difensivi; in particolare le attrici ed il Comune rappresentavano la piena condivisione delle risultanze della CTU.

Il Giudice Delegato rimetteva le parti innanzi al collegio ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/33.

All'udienza del 3/2/16 il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Questioni preliminari*

Preliminarmente deve osservarsi che ciascuno degli enti pubblici citati ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, a suo avviso, responsabile per i danni arrecati dalla sorgente sotterranea. Deve osservarsi, tuttavia, che il concetto di legittimazione passiva, non si attaglia alla problematica in esame; ed infatti la S.C. ha precisato che: *"La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva"* (Cass. 22/11/2000 n. 15080; nello stesso senso, Cass. 17/5/2001 n. 6766; Cass. 6/2/2004 n. 2326; Cass. 6/3/2008 n. 6132). Nel caso di specie, ciascuno di tali enti sostiene che la responsabilità dell'accaduto gravi sull'altro. Si tratta, dunque, di una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà esaminata.

2. *Sul merito della controversia*

Venendo all'esame del merito della controversia deve osservarsi che la domanda deve essere accolta.

In ordine alla titolarità da parte delle attrici del diritto a richiedere il risarcimento del danno, deve osservarsi che le stesse hanno depositato i titoli di proprietà. A prescindere dalle risultanze degli stessi, deve osservarsi che nulla potrebbe essere rilevato d'ufficio sul punto, giacché la titolarità del diritto a richiedere il risarcimento del danno non costituisce oggetto di verifica d'ufficio, ma è assoggettato alle comuni regole sull'onere della prova; dunque, poiché le altre parti non hanno contestato la titolarità da parte delle attrici del diritto a promuovere l'azione di risarcimento, deve escludersi ogni questione al riguardo (*ex multis*, Cass. 12832/09; Cass. 14468/08; TSAP 190/15).

Occorre, dunque, individuare le cause dei danni agli immobili e, di conseguenza, le eventuali responsabilità.

Al riguardo appare opportuno, preliminarmente, riportare la ricostruzione della vicenda nonché la descrizione dei luoghi contenuta nella relazione di CTU:

"Gli immobili che ci occupano (a destinazione residenziale), di proprietà delle ricorrenti in causa, Iovino Ninfa e Iovino Elvira, erano parte integrante di un fabbricato condominiale sito in Castellammare di Stabia (NA), con accesso dalla Via Visanola n° 2 (strada di collegamento con la sovrastante zona collinare) e prospettanti sulla Via Brin (cfr. ALLEGATO "B" – foto n° 1-2-3-4).

L'edificio condominiale, realizzato in muratura portante di tufo, può farsi risalire presumibilmente all'incirca a metà del XIX secolo ed è localizzato nel cosiddetto centro storico degradato di Castellammare, in prossimità delle vecchie terme e dei cantieri navali, alle spalle del porto cittadino (cfr. ALLEGATO "C").

Nel piano regolatore generale, il fabbricato è inserito nella zona "A1 (6) – Centro Storico", che individua un'area riconosciuta come parte dell'urbanizzazione più antica della città.

Tutta l'area è caratterizzata da naturali impluvi di raccolta delle acque che corrono lungo il pendio fino a raggiungere la costa ed inoltre, il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, inquadra la zona in questione come area ad elevato rischio idraulico.

In particolare, in corrispondenza dell'area di sedime del fabbricato si nota la presenza della sorgente Visanola che scorre nel piano terra dell'edificio, all'interno di un canale artificiale di larghezza pari a circa 100 cm, quindi, attraversando il sottosuolo dello stesso fabbricato e quello delle limitrofe aree pubbliche, sfocia nel porto (cfr. ALLEGATO "D").

La sorgente Visanola, alimentata dalla falda idrica di base del complesso idrogeologico del Monte Faito, all'attualità è caratterizzata da notevoli variazioni delle portate durante l'arco della giornata, con escursioni cicliche e sistematiche; infatti, dopo un picco registrato nella fascia oraria mattutina (con portate medie di circa 97 l/s), si registrano cali quasi costanti della portata nelle ore seguenti (con portate medie di circa 46 l/s) (cfr. ALLEGATO "E").

Tale circostanza lascia intendere che nel corso della giornata si operano

emungimenti di acqua dalla sorgente Visanola e che tali emungimenti vengono sospesi durante le ore notturne; In particolare, l'ipotizzato prelievo di acqua sarebbe anche non regolamentato, in quanto privo della necessaria concessione; infatti, da informazioni prelevate presso i preposti Uffici della Provincia di Napoli, competente al rilascio delle concessioni per l'emungimento di acqua da sorgenti, non risultano rilasciate concessioni all'emungimento dalla sorgente Visanola, né risultano depositate richieste in corso.

Il canale che attraversa l'area di sedime dell'edificio, si presenta sprovvisto di adeguate opere di irregimentazione (cfr. ALLEGATO "B" – foto n° 5-6-7-8), pertanto a seguito delle variazioni di portata, l'acqua, attraverso le precarie spallette di delimitazione dello stesso canale, invade il piano di fondazione dello stabile condominiale, provocando il fenomeno della "subsidenza", ovvero lo scalzamento e/o il dilavamento di particelle di terreno sottostante il piano di fondazione; infatti, anche nella relazione geologica è stato evidenziato che il terreno sottostante il piano fondale risulta dilavato, tanto che il carotiere avanza per peso proprio senza ausilio della rotazione (cfr. ALLEGATO "F").

Dall'esame degli atti di causa si desume che:

In data 03/07/09, il Comune di Castellammare, allertato dall'avanzamento di pericolosi sintomi patologici di crisi dell'edificio, ordinava lo sgombero della porzione di edificio condominiale prospettante sulla Via Brin (quindi, anche degli appartamenti delle ricorrenti), tale iniziativa era stata operata a seguito dell'evoluzione del fenomeno fessurativo interessante il fabbricato, il cui aggravarsi faceva temere un possibile cedimento.

In data 24/01/11, dopo numerosi incontri tecnici, conferenze di servizi, sopralluoghi in sito e scambi di corrispondenza, il condominio comunicava al Comune l'inizio dei lavori di recupero statico dell'edificio e di sistemazione della sorgente; in particolare, i lavori all'edificio comprendevano l'esecuzione di micropali in fondazioni con cordolo di collegamento, riparazioni di volte, di solai e di lesioni murarie (la copia completa del progetto di recupero statico è stata richiesta dal sottoscritto al Comune di Castellammare con protocollo del 20/03/14, ma al momento della stesura della presente relazione, ancora non si è avuto alcun riscontro dal Comune in merito al citato progetto).

All'attualità, si riscontra la realizzazione di alcuni micropali posti in adiacenza al fabbricato confinante.

In data 16/02/11, il Comune di Castellammare disponeva in danno, la demolizione parziale del fabbricato a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a seguito dell'aggravarsi delle condizioni di criticità dello stabile, evidenziate stesso dai tecnici del condominio e dai VV.F.

La demolizione parziale del fabbricato, ha di fatto interessato le proprietà immobiliari delle ricorrenti ubicate al terzo e quarto livello dell'edificio condominiale.

L'appartamento di Iovino Ninfa era ubicato al quarto piano del fabbricato ed individuato dai seguenti dati catastali (cfr. ALLEGATO "G"):

Foglio: 11

Particella: 9009

Sub: 1

Categoria: A/2 (abitazione civile)

Classe: 3

L'appartamento di Iovino Elvira era ubicato al terzo piano dell'edificio ed individuato dai seguenti dati catastali (cfr. ALLEGATO "H"):

Foglio: 11

Particella: 79

Sub: 18

Categoria: A/4 (abitazione di tipo popolare)

Classe: 1

E' da notare che le particelle sono diverse anche se le due unità immobiliari fanno parte dello stesso fabbricato, in quanto relativamente al sub 1 (Iovino Ninfa) c'è un'attribuzione provvisoria da parte del catasto.

Inoltre, dal catasto è stata recuperata unicamente la planimetria dell'appartamento di Iovino Ninfa - sub 1 – (cfr. ALLEGATO "I"); mentre quella dell'appartamento di Iovino Elvira - sub 18 – non è nella disponibilità del catasto.

Infine, è anche opportuno evidenziare che dalle visure catastali, risulta che il sub 1 è caratterizzato dalla categoria A/2 (abitazione civile); mentre il sub 18 è classificato come categoria A/4 (abitazione di tipo popolare); pertanto, non avendo a disposizione ulteriori riscontri oggettivi, nel seguito i due immobili verranno considerati

rispettivamente come abitazione civile il sub 1 ed abitazione popolare il sub 18".

Occorre, quindi, individuare la causa dei danni per pervenire poi all'accertamento delle eventuali responsabilità. Anche in ordine a tale aspetto, ci si può riportare alle osservazioni del CTU Ing. Arturo Argenziano che appaiono del tutto condivisibili; del resto nessuna delle parti sul punto ha sollevato contestazioni di carattere tecnico:

"Dall'esame della documentazione in atti, appare che, in relazione alle condizioni di dissesto in cui riversava negli ultimi tempi il fabbricato, evidenziata dai tecnici comunali, del condominio e dei VV.F., la demolizione controllata del fabbricato rappresentava l'unica possibilità di evitare il collasso improvviso dello stesso, con inevitabili conseguenze catastrofiche.

Infatti, l'analisi statica e geologica avevano riscontrato il dilavamento del terreno di fondazione con formazione di un pronunciato quadro fessurativo delle murature portanti in elevazione, tale che si sono registrate, in un breve intervallo di tempo (tre - quattro mesi), aperture di lesioni di diversi millimetri, fino a superare anche il centimetro, il rilevato evolversi progressivo del quadro fessurativo, è indice di manifestazioni di fatiscenza che inducono la struttura verso stati di equilibrio sempre più precari, configurando un danno gravissimo che modifica in modo evidente la resistenza della struttura muraria, portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali (cfr. ALLEGATO "L").

La causa della crisi statica dell'edificio è da ricercarsi nella variazione di portata dell'acqua all'interno del canale Visanola e del conseguente fenomeno di dilavamento del terreno di fondazione del fabbricato, dovuto alle precarie condizioni in cui riversava e riversa il canale stesso e per la mancanza di un'adeguata opera di irregimentazione dello scorrimento dell'acqua all'interno del canale che ci occupa.

Dalle indagini esperite presso gli Uffici della Regione Campania, del Genio Civile e della Provincia di Napoli, scaturisce che la complessa materia della difesa del suolo è disciplinata dalla Parte Terza del D. Lgs. 152/2006, comma 1, lettera U ed, in particolare l'art. 62 stabilisce che i comuni, le provincie, i consorzi di bacino e gli altri enti pubblici con sede nel distretto idrografico, partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni.

Allo stato, non risulta che la Regione Campania abbia stabilito, relativamente alla sorgente Visanola, i modi e le forme di partecipazione dei sopra indicati enti

relativamente alla gestione degli interventi di tutela e salvaguardia del demanio idrico in esame.

In conclusione, la responsabilità della custodia e della gestione della sorgente Visanola è da attribuirsi in capo alla Regione Campania a meno di eventuali deleghe non riscontrabili negli atti di causa.

(...)

La crisi dell'edifico è, quindi, inquadrabile come dovuta a "cedimenti fondazionali provocati da modificazioni del sottosuolo"; pertanto, l'intervento di recupero statico, proposto dai tecnici del condominio, appare adeguato in riferimento al dissesto verificatosi ed alle patologie manifestate; infatti, prevede la realizzazione di un sistema di consolidamento (micropali), attuato perforando la base fondale ed il terreno, al fine di iniettare un bulbo cementizio armato con barre di acciaio, atto a trasferire i carichi della costruzione agli strati di terreno sottostanti (cfr. ALLEGATO "M").

I micropali hanno il vantaggio di non arrecare disturbi alla costruzione interessata ed a quelle adiacenti, grazie al loro ridotto diametro ed agli attrezzi che si utilizzano per le perforazioni, che vengono eseguite con carotatrici a sola rotazione, pertanto attesa l'assenza di percussione nell'esecuzione dei micropali, non si sviluppano significative vibrazioni alle strutture in elevazione.

Dalle considerazioni svolte, non è ipotizzabile che il repentino collasso strutturale (che ha portato alla demolizione controllata di una porzione di fabbricato), evidenziato dopo l'inizio dei lavori di recupero statico, possa essere stato influenzato dalle operazioni messe in essere dal condominio, per l'esecuzione dei micropali".

Il CTU ha dunque ritenuto che i danni all'edificio sono stati causati dalle acque della sorgente sotterranea ed in particolare dalla variazione della portata d'acqua della stessa e della mancanza di qualsiasi opera di irreggimentazione delle acque.

Ha escluso, invece, ogni efficacia causale delle opere intraprese dai condomini per tentare di salvare l'immobile dalla rovina che, a suo avviso, erano le uniche possibili.

Ha infine ritenuto appropriato anche l'intervento demolitorio del Comune di Castellammare, non potendosi individuare valide alternative.

Tutte le osservazioni in questione sono assolutamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e non sono neppure state sottoposte a critiche da parte dei

convenuti.

Il CTU ha infine ravvisato la responsabilità esclusiva della Regione Campania in base alle disposizioni del D.Lgs. 152/06.

Al riguardo, tuttavia, è necessario svolgere alcune osservazioni tenendo presenti anche le difese di carattere strettamente giuridico formulate dalla Regione Campania.

Deve innanzi tutto osservarsi che, ai sensi degli artt. 2, lett. c) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata) che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico nel quale rientrano le *"acque definite pubbliche dalle leggi in materia"* (art. 822 c.c.).

Tali competenze non risultano modificate in base all'art. 34 D.Lgs. 96/99 che disciplina il nuovo assetto delle competenze in materia, in base al D.Lgs. 112/98, per le Regioni che non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze con gli enti locali minori. Ed infatti, l'intervento effettuato da tale ultima normativa, ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4 comma 5, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del D. Lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali (di cui, nel caso di specie, non è stata fornita dimostrazione).

Tanto premesso, deve valutarsi se le acque in questione possano qualificarsi come pubbliche. La Regione, infatti, ha osservato che le acque, per rientrare nella competenza

della stessa, devono ottenere riconoscimento con apposito decreto del Ministero della Sanità. La questione appare in realtà dedotta in maniera generica, non essendo chiaro a quale disciplina si riferisca l'ente in questione, se a quella generale sulle acque pubbliche, ovvero a quella specifica sulle acque minerali.

E' di tutta evidenza, infatti, che la qualificazione della fonte sotterranea in questione come fonte d'acqua minerale è assolutamente irrilevante nel caso di specie, atteso che la responsabilità della regione è generalizzata per tutte le fonti di acqua considerate pubbliche.

A tal fine, tuttavia, non è necessario alcun riconoscimento, come si ricava dall'esame della disciplina vigente.

Ed infatti è stato abrogato, ad opera dell'art. 2 d.p.r. 238/99, l'art. 1 R.D. 1775/33 che prevedeva la pubblicità delle sole acque iscritte *"a cura del ministero per i lavori pubblici, distintamente per province, in elenchi da approvarsi per decreto reale su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei lavori pubblici, previa la procedura da esperirsi nei modi indicati dal regolamento"*.

Già la legge 36/94 (cd. legge Galli) prevedeva, infatti, che *"tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà"*.

Tale norma è stata sostituita dall'art. 144 del D.Lgs. 152/06 che prevede, in maniera analoga, che: *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*.

Anche l'art. 1 d.p.r. 238/99, tutt'oggi in vigore, prevede che *"appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne"*.

Alla luce della normativa esposta, dunque, è evidente che le acque sotterranee, hanno natura pubblica e fanno parte del demanio idrico (affidato alla manutenzione e gestione da parte delle regioni), indipendentemente da qualsiasi qualificazione e per la loro sola natura. E' pertanto del tutto irrilevante il riferimento della Regione (contenuto anche in numerose missive depositate in atti) al mancato riconoscimento della natura minerale della sorgente in questione che, poteva al più rilevare con riguardo ad aspetti diversi, ma non certamente in ordine alla responsabilità per i danni dalla stessa prodotti. Il fatto che si tratti di una fonte d'acqua sotterranea, è sufficiente a far sì che la stessa rientri nel

demanio idrico e sia dunque affidata alla gestione e manutenzione da parte della regione.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che, analogamente a quanto avviene per i corsi d'acqua superficiali va applicato, al caso di specie, l'art. 2051 c.c. (*ex multis*, Trib. Sup Acque 27/4/12 n. 71); la Regione deve quindi ritenersi responsabile dei danni derivanti dai corsi e dalle sorgenti d'acqua, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (Cass. SS.UU. 25928/11; sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, cfr. anche Cass. 6101/13).

Nel caso di specie, nessuna prova è stata data del caso fortuito; peraltro anche l'intervento di terzi per l'emungimento dell'acqua, ipotizzato dal CTU, ma neppure dimostrato, non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità della regione, giacché la fonte sotterranea, ove correttamente irreggimentata, non avrebbe causato danni.

Va peraltro rilevato che, anche a prescindere dall'applicazione della richiamata norma, profili di colpa evidenti emergono a carico della Regione dal carteggio in atti (cfr. comunicazioni del 11/2/10 prot. 2010.0124038, del 30/12/09 prot. 2009.1123942, contenute nella produzione di parte della Regione Campania), atteso che la stessa si è limitata ad affermare sempre la propria estraneità alla vicenda, in forza dell'esclusione della natura minerale della fonte, senza considerare che l'appartenenza delle acque sotterranee al demanio avrebbe imposto a tale ente l'esecuzione di interventi di verifica di quanto denunciato e di tutela e manutenzione del corso d'acqua sotterraneo.

Per le ragioni esposte, la responsabilità per l'accaduto deve essere posta a carico della Regione Campania.

Nessuna responsabilità può invece ravvisarsi a carico del Comune di Castellammare di Stabia che, per quanto esposto non aveva compiti di gestione e manutenzione della sorgente d'acqua sotterranea; il CTU ha inoltre riconosciuto la correttezza dell'intervento demolitorio eseguito dal Comune così che anche sotto tale profilo deve escludersi ogni responsabilità per i danni subiti dalle ricorrenti.

Occorre infine procedere alla determinazione dei danni subiti dalle attrici.

Il consulente ha provveduto ad individuarlo nel valore degli immobili al momento della demolizione secondo i criteri di seguito riportati:

"Trattandosi di singoli appartamenti, inseriti in un complesso residenziale condominiale, caratterizzato dalla presenza di diverse unità immobiliari indipendenti,

non è ipotizzabile una ricostruzione delle due unità in esame, separata dal contesto condominiale di cui fanno parte.

Inoltre, considerata l'avvenuta demolizione delle proprietà delle due attrici in causa, l'attuale valore residuo dopo l'evento de quo, è da considerasi nullo.

Pertanto, nel seguito si calcola il valore di mercato dei cespiti di cui è causa, prima della demolizione.

In generale, l'estimo è una disciplina il cui scopo è quello di formulare e motivare metodologicamente il prezzo di beni unici, come gli appartamenti residenziali, le cui transazioni avvengono ad intervalli di tempo oltremodo distanti tra di loro.

In particolare, il valore di mercato si ottiene per mezzo della valutazione tra la domanda e l'offerta del medesimo bene e, trattandosi di transazioni piuttosto dilatate nel tempo, vanno formulate delle ipotesi da parte del perito; nello specifico occorre costruire una serie di prezzi unitari per beni analoghi a quello oggetto di stima e poi, per mezzo di adeguate comparazioni, si arriva ad un prezzo definibile come il più probabile valore di mercato del bene oggetto di stima.

In pratica, il valore di mercato unitario (VMU) assunto a riferimento, va corretto con opportuni coefficienti (maggiori o minori dell'unità) per meglio "pesare" le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile in esame, il prodotto dei coefficienti individuati, costituisce il coefficiente correttivo globale dell'immobile (CCG), il cui scopo è quello di rafforzare euristicamente il valore unitario adottato.

Il valore unitario calcolato, va riferito alla superficie lorda dell'appartamento che, nella pratica estimativa, rappresenta la superficie commerciale dell'abitazione ed è l'area compresa nel filo esterno dei muri perimetrali, al lordo dei tramezzi interni e considerando per metà i muri di confine con appartamenti adiacenti e/o con le parti condominiali.

Relativamente alle parti scoperte (balconi), vanno considerati opportuni coefficienti che tengono conto della minore redditività delle parti scoperte, rispetto ai vani abitabili; quindi, mediante tali coefficienti si omogeneizzano le superfici accessorie alla superficie abitabile dell'unità immobiliare, ottenendo la superficie commerciale virtuale totale (SC).

La stima di un appartamento con il metodo descritto in precedenza e basato sulle quotazioni di mercato, viene comunemente definita come comparativa (o stima

sintetica), in quanto, di fatto, si è comparato, in tutti i suoi aspetti, l'alloggio oggetto di stima ad altre abitazioni ed è stato inserito, per ognuno di questi aspetti, in una scala di valori ben precisa.

STIMA Appartamento Iovino Ninfa (sub 1) (quotazioni di mercato – stima comparativa sintetica)

Calcolo superficie commerciale virtuale totale (SC) – (Eseguito in ossequio alla norma UNI 10750)

Il calcolo della superficie è stato eseguito sulla scorta della planimetria catastale disponibile.

Superficie lorda abitazione: 99,54 mq

Superficie totale dei balconi: 17,05 mq

Nel seguito si utilizzano i seguenti coefficienti di omogeneizzazione delle superfici:

- *coefficiente abitazione: 1,00*

coefficienti balconi: 0,25

Pertanto, le superfici omogeneizzate calcolate, sono le seguenti:

Superficie lorda abitazione:

SL = 99,54 mq x 1,00 = 99,54 mq

Superficie totale dei balconi:

Sb = 17,05 mq x 0,25 = 4,26 mq

Concludendo, la superficie commerciale virtuale totale dell'immobile è la seguente:

SC = SL + Sb = 99,54 + 4,26 = 103,80 mq.

Calcolo coefficiente correttivo globale (CCG).

Coefficienti di valutazione estetica dell'edificio, con i quali si considerano le principali caratteristiche aventi spessore architettonico:

Facciata: impatto estetico normale – cef = 1,000

Scala: impatto estetico normale – ces = 1,000

Coefficienti di conservazione dell'edificio, con i quali si stabiliscono delle percentuali di deprezzamento, variabili in base al livello dell'intervento manutentivo occorrente per

riportare quel dato elemento dell'edificio, alle proprie normali condizioni di funzionamento:

Manutenzione cassa scala: tinteggiatura completa – cmc = 1,000

Manutenzione facciate: ponteggio, tinteggiatura, ripristini vari d'intonaco – cmf = 1,000

Coefficienti funzionali dell'edificio, con i quali si misurano, in positivo e/o in negativo, alcuni aspetti relativi all'ubicazione dell'edificio rispetto alla zona di appartenenza:

Negozi e servizi: vicinanza di negozi e servizi – cns = 1,020

Parcheggio su suolo pubblico: difficoltà moderata – cps = 0,990

Trasporti pubblici: presenza di adeguati servizi di trasporto pubblico - ctp: 1,010

Coefficienti posizionali e dimensionali dell'appartamento, mediante i quali si pesano alcuni fattori che incidono sull'appetibilità commerciale del bene immobile:

Piano: quarto senza ascensore – cp = 0,970

Coefficienti di commerciabilità dell'appartamento:

Panorama: buono: cmi = 1,050

Concludendo, il coefficiente correttivo globale dell'appartamento, è il seguente:

*CCG = cef * ces * cmc * cmf * cns * cps * ctp * cp * cci = 1,000 * 1,000 * 1,000 * 1,000 * 1,020 * 0,990 * 1,010 * 0,970 * 1,050 = 1,038*

Calcolo valore di mercato unitario (VMU).

Nel seguito si ricerca il valore VMU, facendo riferimento alla banca dati delle quotazioni immobiliari pubblicate dall'Agenzia del Territorio, attraverso l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.).

L'OMI è un'istituzione statale che segue il monitoraggio dei valori immobiliari, dividendo il territorio in microzone comunali e facendo riferimento alle compravendite eseguite, operando in collaborazione con le principali agenzie immobiliari e prendendo in esame solo gli atti notarili caratterizzati da valori immobiliari significativamente differenti da quelli catastali.

Nel caso specifico, la banca dati dell'OMI, ci fornisce la zona urbana comprendente l'edificio in questione, che è definita come zona "Centro Degradato" (zona B3).

I valori indicati dall'OMI per la zona presa in esame e relativi al 2011, anno della demolizione, sono i seguenti (cfr. ALLEGATO "N"):

min € 1.900,00/ mq – max € 2.900,00/ mq (relativamente ad abitazioni civili)

Tali valori sono riferiti al 2° semestre 2011 e sono relativi alla superficie lorda di abitazioni civili in "scadente" stato conservativo, in assenza di riscontri oggettivi, occorre considerare un ulteriore coefficiente che tenga conto della presunta "normalità" dello stato conservativo (1,05); la media dei valori evidenziati è pari ad € 2.400,00 / mq.

Pertanto, si assume: VMU = € 2.400 / mq.

Calcolo valore di mercato dell'immobile (VM).

In conclusione di quanto sopra esposto, si ha:

*VM=VMN * CCG * SC = 2.400,00 * 1,038 * 103,80 * 1.05 = € 271.515,89;*

che si arrotonda, per semplicità, ad € 272.000,00.

STIMA Appartamento Iovino Elvira (sub 18) (quotazioni di mercato – stima comparativa sintetica)

Calcolo superficie commerciale virtuale totale (SC) – (Eseguito in ossequio alla norma UNI 10750)

Attesa la mancanza della planimetria catastale, la superficie è stata calcolata rapportando i differenti vani catastali tra il sub 1 ed il sub 18.

Superficie lorda abitazione: 91,25 mq

Nel seguito si utilizzano i seguenti coefficienti di omogeneizzazione delle superfici:

- *coefficiente abitazione: 1,00*

Pertanto, le superfici omogeneizzate calcolate, sono le seguenti:

Superficie lorda abitazione:

SL = 91,25 mq x 1,00 = 91,25 mq

Concludendo, la superficie commerciale virtuale totale dell'immobile è la seguente:

SC = SL = 91,25 = 91,25 mq.

Calcolo coefficiente correttivo globale (CCG).

Coefficienti di valutazione estetica dell'edificio, con i quali si considerano le principali caratteristiche aventi spessore architettonico:

Facciata: impatto estetico normale – cef = 1,000

Scala: impatto estetico normale – ces = 1,000

Coefficienti di conservazione dell'edificio, con i quali si stabiliscono delle percentuali di deprezzamento, variabili in base al livello dell'intervento manutentivo occorrente per riportare quel dato elemento dell'edificio, alle proprie normali condizioni di funzionamento:

Manutenzione cassa scala: tinteggiatura completa – cmc = 1,000

Manutenzione facciate: ponteggio, tinteggiatura, ripristini vari d'intonaco – cmf = 1,000

Coefficienti funzionali dell'edificio, con i quali si misurano, in positivo e/o in negativo, alcuni aspetti relativi all'ubicazione dell'edificio rispetto alla zona di appartenenza:

Negozi e servizi: vicinanza di negozi e servizi – cns = 1,020

Parcheggio su suolo pubblico: difficoltà moderata – cps = 0,990

Trasporti pubblici: presenza di adeguati servizi di trasporto pubblico - ctp: 1,010

Coefficienti posizionali e dimensionali dell'appartamento, mediante i quali si pesano alcuni fattori che incidono sull'appetibilità commerciale del bene immobile:

Piano: terzo senza ascensore – cp = 0,980

Coefficiente di commerciabilità dell'appartamento che pesano l'incidenza delle opere necessarie ad un ripristino estetico – funzionale dell'appartamento, eseguito con tipologie ordinarie e non particolari:

Panoramicità: normale: cci = 1,000

Concludendo, il coefficiente correttivo globale dell'appartamento, è il seguente:

*CCG = cef * ces * cmc * cmf * cns * cps * ctp * cp * cci = 1,000 * 1,000 * 1,000 * 1,000 * 1,020 * 0,990 * 1,010 * 0,980 * 1,000 = 0,999*

Calcolo valore di mercato unitario (VMU).

I valori indicati dall'OMI per la zona presa in esame sono i seguenti (cfr. ALLEGATO "N"):

min € 1.350,00/ mq – max € 2.050,00/ mq (relativamente ad abitazioni di tipo

popolare).

Tali valori sono riferiti al 2° semestre 2011 e sono relativi alla superficie lorda di abitazioni di tipo popolare in "scadente" stato conservativo, in assenza di riscontri oggettivi, occorre considerare un ulteriore coefficiente che tenga conto della presenta "normalità" dello stato conservativo (1,05); la media dei valori evidenziati è pari ad € 1.700,00 / mq.

Pertanto, si assume: VMU = € 1.700 / mq.

Calcolo valore di mercato dell'immobile (VM).

In conclusione di quanto sopra esposto, si ha:

*VM=VMN * CCG * SC = 1.700,00 * 0,999 * 91,25 * 1.05 = € 162.718,37,16;*

che si arrotonda, per semplicità, ad € 163.000,00".

Tali considerazioni appaiono solo parzialmente condivisibili, in quanto come si evince anche dalla formulazione del quesito, il corretto valore sarebbe dato dalla differenza tra il valore dell'immobile prima dell'evento dannoso e quello successivo. Come evidenziato nella relazione, il consulente ha ritenuto che il valore dell'immobile attualmente è nullo. Tuttavia, tale considerazione genera alcune perplessità, giacché le attrici conservano comunque dei diritti in caso di riedificazione dell'immobile sull'edificio che eventualmente verrà ricostruito, in proporzione alla quota di proprietà che avevano su quello demolito.

Ovviamente il valore di tale diritto è di difficilissima valutazione, atteso che non è possibile prevedere se e quando l'edificio verrà ricostruito, in quanto la riedificazione è legata ad una serie di variabili assolutamente aleatorie. Basti pensare, innanzi tutto, che, allo stato, una ricostruzione non sembra possibile, giacché non risulta dagli atti che i problemi legati alla fonte sotterranea siano stati risolti; non è dunque ipotizzabile che, prima della corretta irreggimentazione delle acque, possa procedersi alla ricostruzione.

In secondo luogo per la riedificazione sarebbe comunque necessario l'accordo di tutti i condomini in ordine alle modalità di ricostruzione. A ciò va aggiunto che la riedificazione comporterebbe comunque delle spese.

Si tratta, quindi, di elementi che non consentono una valutazione economica del diritto residuo che possa apparire sufficientemente attendibile. A ciò dovrebbe aggiungersi che ai fini del risarcimento dovrebbe altresì tenersi conto degli esborsi sostenuti dalle attrici

per procurarsi degli immobili aventi le medesime caratteristiche di quelli in cui abitavano, dalla data dello sgombero fino alla ricostruzione. E' infatti pacifico, perché non contestato, che le stesse abitavano negli appartamenti di loro proprietà ubicati nello stabile in questione; tale elemento peraltro è dimostrato dalle ordinanze di sgombero contenute nella produzione di parte attrice.

Pertanto, può pervenirsi alla determinazione del risarcimento in misura pari al valore venale dell'immobile come determinato dal CTU, applicando criteri equitativi (artt. 1226 e 2056 c.c.) e ritenendo compensabile la riduzione di tale importo, in considerazione del diritto residuo delle attrici in caso di riedificazione, con il maggior danno derivante dagli esborsi per procurarsi delle abitazioni aventi le medesime caratteristiche di quelle abbattute nelle quali abitavano. Del resto, il ricorso quanto meno parziale a criteri equitativi è giustificato dalle considerazioni appena svolte, in forza delle quali deve sostanzialmente ritenersi impossibile pervenire alla esatta quantificazione economica del danno.

Deve infine osservarsi che nessuna delle parti ha sollevato contestazioni in ordine alla quantificazione del danno operata dal CTU.

Infine, nulla può riconoscersi a titolo di danni morali ed esistenziali.

Ed infatti, premesso che la categoria dei danni esistenziali va considerata priva di autonomia in base alla più recente giurisprudenza essendo sostanzialmente inclusa in quella dei danni morali (Cass. SS.UU. 26972/08), deve osservarsi che, nel caso di specie, la relativa domanda è assolutamente generica, neppure essendo chiaro in cosa sarebbero consistiti tali danni.

Può ipotizzarsi, dal tenore complessivo delle difese, che gli stessi debbano ravvisarsi nella perdita dell'abitazione familiare.

Al riguardo deve tuttavia osservarsi che, a prescindere dall'autonoma configurabilità di tale danno morale, manca ogni prova sul punto.

Ed infatti, la giurisprudenza esclude che il danno morale possa considerarsi *in re ipsa* e richiede comunque che lo stesso sia adeguatamente allegato e dimostrato (Cass. 10527/11; Cass. 20987/07; Cass. SS.UU. 6572/07). Nel caso di specie, invece, nulla è stato dedotto o dimostrato in ordine alle condizioni delle ricorrenti prima dei danni al fabbricato (non è stato indicato, ad esempio, da quanto tempo abitavano in tale immobile) né in ordine alla loro sistemazione successiva, così che non è possibile

valutare la sussistenza, né l'entità del danno lamentato.

Sugli importi riconosciuti per i danni materiali va calcolata la rivalutazione monetaria, dal primo gennaio 2012 (in quanto la valutazione dell'immobile è stata compiuta secondo i valori del secondo semestre 2011, anno in cui è stata eseguita la demolizione) secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza; competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (*ex multis*, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Sulla sola somma rivalutata fino alla data della sentenza, competono gli interessi al tasso legale fino al soddisfo.

Irrilevante è il fatto che le attrici non abbiano chiesto espressamente tali accessori, giacché gli stessi costituiscono, per loro natura, una componente del risarcimento del danno extracontrattuale e possono essere riconosciuti d'ufficio, salvo il caso in cui non vengano espressamente esclusi dal danneggiato (Cass. 26374/14; Cass. 18243/15).

3. ***Sulle spese di lite***

Con riguardo alle spese di giudizio, va osservato che, in base al principio della soccombenza, la Regione Camapania deve essere condannata, al pagamento delle stesse in favore delle altre parti.

In applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. 55/14, avendo l'avvocato delle ricorrenti assistito più soggetti aventi la medesima posizione processuale, il compenso deve essere calcolato, in base alla tabella 2 allegata al richiamato D.M., sul valore complessivo del *decisum* aumentato del 20% per ogni soggetto oltre il primo.

Anche le spese per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alla causa iscritta al n. 46/12 del R.G., pendente tra Iovino Ninfa e Iovino Elvira (attrici) e Regione Campania e Comune di Castellammare di Stabia (convenuti), rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie, nei limiti indicati, le domande di risarcimento dei danni proposte dal Iovino Ninfa e Iovino Elvira nei confronti della Regione Campania e condanna quest'ultima al pagamento di:
   - Euro 272.000 in favore di Iovino Ninfa;
   - Euro 163.000 in favore di Iovino Elvira;

   oltre rivalutazione monetaria (in base agli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo FOI) dal mese di gennaio 2012 fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato, fino al saldo;
2. Rigetta ogni domanda nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia;
3. Condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Iovino Elvira e di Iovino Ninfa delle spese di giudizio che liquida in Euro 473,66 per spese vive ed Euro 15.600 per compenso professionale oltre spese generali, nella misura del 15% del compenso professionale, IVA e CPA, se dovute nella misura prevista dalla legge con attribuzione al difensore, Avv. Roberta Simonelli, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
4. Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del Comune di Castellammare di Stabia delle spese di giudizio che liquida in Euro 12.676,50 per compenso professionale oltre spese generali, nella misura del 15% del compenso professionale, IVA e CPA, se dovute nella misura prevista dalla legge
5. pone definitivamente a carico della Regione Campania, per l'intero, le spese di CTU già liquidate con separato decreto del 26/9/14 depositato il 13/10/14.

Così deciso in Napoli il 2 marzo 2016.

Il Giudice estensore
Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente
Dr.ssa Mariarosaria Cultrera

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0216745 23/03/2017 17,07
Mitt. : 530853 UOC Servizio geologico e coord...
Ass. : 530812 UOD Genio civile di Napoli, pr...
Classifica : 53.8 3. Fascicolo : 4 del 2017
[redacted]

53 – 08 – 12
Genio Civile di Napoli
presidio Protezione Civile
via protocollo web

60 – 01 – 05
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Trasporti, Lavori Pubblici,
Protezione Civile
via protocollo web

Oggetto: Prat. n. 3754/10 - Avv.ra. Invio atto di precetto relativo alla sentenza n. 1101/16 resa dal TRAP Giudice Estensore relativa al ricorrente Iovino Ninfa. Trasmissione Atto di Precetto del C.T.U Ing. Arturo Argenziano. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 89251 del 08.02.17 dell'Avvocatura Regionale, qui pervenuta in data 06.03.2017, con l'atto di precetto relativo alla Sent. n. 1101/16, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, predisponga ogni atto consequenziale alla citata Sentenza.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Dott. Italo Giulivo

80133 Napoli – Via A. De Gasperi, n. 28 – Tel. 081-7963196-3040 – Fax 081-7963039 - do08.uod03@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
UOD 60 01 05
Trasporti – Lavori Pubblici – Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0089251 08/02/2017 11,10
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4

DIP. 53 – DG. 08 – UOD 03
Gestione Acque Pubbliche - Difesa Suolo
Centro Direzionale is. A/6
Napoli

CC 3754/2010

GIUDIZIO: IOVINO NINFA – trasmissione atto di precetto

In allegato alla presente si trasmette, per le conseguenti determinazioni di codesta Struttura, l'atto di precetto, a firma dell'Avv. Raffaele Savastano, in nome e per conto dell'Ing. Arturo Argenziano, C.T.U. nel giudizio di cui all'oggetto.

Si invita codesta Unità Operativa a comunicare alla scrivente se è già soddisfatto il credito azionato, allegando in copia gli atti relativi.

AVV. ALFREDO ALVINO

IL DIRIGENTE U.O.D.
LIDIA BUONDONNO

Direzione Generale 53-08 U.O.D. 03
Servizio Geologico e Difesa del Suolo
9 - FEB 2017

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – tel. 081.7963777 – fax 081.7963685

Iovino N. + altri

RG 2380/17

AV. ALVINO

Avv. RAFFAELE SAVASTANO
Via Pietro Castellino, 179
80131 Napoli - Tel./Fax 081 5452958
C. F.: SVS RFL 66C06 F839T
Partita IVA: 07190970637

05

3393396210

ATTO DI PRECETTO

L' istante Ing. Arturo Argenziano, nato a Napoli il 20/1/1961, C.F. RGNRTR61A20F839U, - res. te in Napoli, alla via G. Palermo n. 45, rapp. to e difeso dall' avv. Raffaele Savastano, - C.F. SVSRFL66C06F839T, PEC raffaelesavastano@avvocatinapoli.legalmail.it, fax 0815452958, - presso lo studio del quale elett. te dom. lia in Napoli, alla via Pietro Castellino n. 179, procura in calce, in virtù del decreto di liquidazione emesso dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Corte di Appello di Napoli, il 26/9/2014, depositato il 13/10/2014 nei confronti di Regione Campania e altri, nella causa civile n. 46/2012, tra Iovino e Regione Campania, nonché altri, notificato in forma esecutiva alla Regione Campania il 13/6/2016,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
15 GEN 2017
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

FA PRECETTO

a Regione Campania, in persona del Presidente p.t., dom.to presso la sede, alla via Santa Lucia n. 81, Napoli, C.F. 80011990639, di adempiere entro dieci giorni al pagamento delle seguenti somme:

Compenso C.T.U. detratti acconti	€. 795,63
Cassa previdenza Ingegneri	31,82
i.v.a. compenso C.T.U.	182,04
Spese copie decreto di liquidazione	23,08
Spese notifica titolo	8,62
Precetto	135,00
Spese notifica titolo	8,62
Spese generali	20,25

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0059732 27/01/2017 12,02
Uff. I ARGENZIANO ARTURO
Ass. : Avvocatura Regionale

28 GEN. 2017

Avv. RAFFA
Via Pietr
8 Napoli
C. F.: SVS
Partita IVA:

c.p.a.	€. 6,21
i.v.a.	35,52
Tot.	€. 1.246,79

Salvo errori e/o omissioni.

Oltre spese ed oneri successivi, ed interessi maturati.

Si avverte, - ex art. 13 del d.l. 83/2015, convertito in legge n. 132 del 2015, - che il debitore può, con l' ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Con l' avvertenza che in mancanza si procederà alla esecuzione forzata.

Salvis juribus

Napoli, 24 gennaio 2017

ELE SAVASTANO
Castellino, 179
Tel./Fax 081 5452958
SFL 66C06 F839T
17190970637

PROCURA

Avv. RAFFAELE SAVASTANO, - informato ai sensi dell'art. 4, 3°co D.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, - Vi nomino e costituisco mio avvocato e difensore nel procedimento di cui al presente atto, come in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di opposizione, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, quietanzare, riscuotere somme, avendo fin da ora per rato e fermo il Vs operato.

Vi autorizzo espressamente al trattamento dei dati neutri e sensibili che mi riguardano ai sensi del D.lgs 196/03 sollevandoVi da ogni responsabilità al riguardo.

Eleggo domicilio presso il Vs studio, in Napoli, alla via Pietro Castellino n. 179.

Napoli, 24/1/2017

Ad istanza dell' avv. Raffaele Savastano nella qualità, si notifichi a:

Regione Campania in persona del Presidente p.t., dom.to per la carica alla via Santa Lucia n. 81, Napoli.

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso destinatario mediante consegna di copia a mano dell'impiegato addetto/a alla ricezione degli atti
Simone Maria Fortuna

25 GEN. 2017

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr 8752

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,49
10%	€ 0,55
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 8,62**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 25/01/2017

L'Ufficiale Giudiziario

-11210875211

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 12 – Genio Civile di Napoli – Presidio di Protezione Civile

Pratica Avvocatura CC 3811/2011

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto, in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 15, per quanto di propria competenza, per quanto di propria competenza;
vista la sentenza n°3211/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 06/09/2016 – R.G. n°900097/2011, repertorio n°3479/2016 del 06/09/2016, trasmessa dall'Avvocatura regionale con protocollo n°0710932 del 02/11/2016.

ASSERISCE

quanto segue:

Generalità dei creditori: Nappi Paolo, nato a Liveri (NA) il 30/05/1928, cod. fiscale NPPPLA28E30E620B, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Nicola Marotta, cod. fiscale MRTNCL52B25F924P, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Oliviero, in Napoli al Corso Arnaldo Lucci n°121.

Oggetto della spesa: Sentenza n°3211/16 con cui il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del Sig. Nappi Paolo nato a Liveri (NA) il 30/05/1928, cod. fiscale NPPPLA28E30E620B, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv. Nicola Marotta, cod. fiscale MRTNCL52B25F924P, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Luigi Oliviero, in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n°121, per i danni subiti a causa dello straripamento dell'Alveo Quindici avvenuto nel mese di settembre del 2006.

Tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza.
(Sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario ecc..).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Il debito si è formato a seguito del giudizio n°97/2011 di R.G., promosso, con ricorso notificato il 27/05/2011, dal Sig. Nappi Paolo, contro la Regione Campania, innanzi al TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dello straripamento dell'alveo Quindici verificatosi nel mese di Settembre 2006.
Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente. Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha condannato la Regione Campania in quanto ritenuta responsabile dei danni provocati dall'esondazione dell'Alveo Quindici avvenuta nel mese di settembre 2006, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18/5/89 n°183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, ritiene, ai sensi degli

artt.141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 del D.lgs.112/98 (nonché la normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.

L'Avvocatura regionale, con nota n°0629600 del 28/09/2016, ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D. 53-08-12 (Genio Civile di Napoli).

Dall'esame della sentenza n°3211/16 si evince che il debito da riconoscere al Sig. Nappi Paolo nato a Liveri (NA) il 30/05/1928, cod. fiscale NPPPLA28E30E620B, risulta così costituito:

IMPORTO LORDO € 4.924,52
(sorta capitale liquidato in sentenza)

RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LIQUIDATI IN SENTENZA
(rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino, dalla data dell'evento (10/09/2006) fino a quella della decisione (04/05/2016)

Rivalutazione monetaria
€ 812,55 sull'importo lordo di € 4.924,52

€ 5.737,07 Quota capitale rivalutato da addebitarsi sul **capitolo 182**

Interessi € 1.000,00 Interessi legali da addebitarsi sul **capitolo 183**

€ 6.737,07 totale

SPESE € 2.900,00
(spese legali del giudizio, spese vive, compenso professionale, spese generali IVA e CPA da liquidare, con attribuzione al difensore, Avv. Nicola Marotta, cod. fiscale MRTNCL52B25F924P, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.)

TOTALE DEBITO € 9.637,07

Una volta che la deliberazione è stata approvata, la Segreteria di Giunta provvederà al suo inoltro al BURC per la pubblicazione e agli atri uffici competenti: al Consiglio regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale e al Tesoriere Regionale. Sarà cura invece della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile inviare la deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c, legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

La proposta di deliberazione demanda inoltre al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile il conseguente atto di impegno della somma complessiva di cui si chiede il riconoscimento da assumersi sui capitoli di competenza collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del citato decreto legislativo 118/11. In particolare il c. 4 del D.lgs. 118/11 prevede che, per le sentenze esecutive, trascorsi 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta da parte del Consiglio Regionale, la legittimità del debito s'intende riconosciuta. A tal fine, alla proposta è allegato il disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 73 c.1 lett. a) e C. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n°118, redatto secondo le indicazioni del parere quadro emesso dallo stesso Ufficio legislativo con nota protocollo n°2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 3211/2016 resa dal TRAP presso la Corte D'Appello di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

a. che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è l'esecuzione di quanto deciso dal TRAP presso la Corte D'Appello di Napoli con sentenza n° 3211/2016 concernente la condanna al pagamento di somme di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 7/2002 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011 n°118 e s.m.i ;

b. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c. che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

d. che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 integrata dalla l. 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto d'interesse.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente,

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a per l'importo complessivo di € 9.637,07 a favore del Sig. Nappi Paolo, nato a Liveri (NA) il 30/05/1928, cod. fiscale NPPPLA28E30E620B, nella misura così come sopra specificato, compreso le spese del giudizio, con attribuzione al difensore avv. Nicola Marotta, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c..

Data, 20/04/2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Saggese

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
e la Protezione Civile
UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
Servizio Geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0710932 02/11/2016 10,25
Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
Ass. : 930812 UOD Genio civile di Napoli; pr
Classifica : 53.8.3. Fascicolo : 4 del 2016

[redacted]

53 – 08 – 12
Genio Civile di Napoli
presidio Protezione Civile
via protocollo web

60 – 01 – 05
Avvocatura Regionale
Via Marina, 19/C – Pal. Armieri
80133 NAPOLI
via protocollo web

Oggetto: Prat. n. 3811/11 - Avv.ra. Invio sentenza n. 3211/16 resa dal TRAP di Napoli relativa al ricorrente Nappi Paolo. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 629600 del 28.09.16 e allegata Sent. n. 3211/16, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, predisponga gli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Il Funzionario di P.O.
Arch. Giovanni Biascioli

Dott. Italo Giulivo

REGIONE CAMPANIA
U.O.D. GENIO CIVILE DI NAPOLI
Data 03 NOV 2016
Il Dirigente
ASSEGNATA ALL'ISTRUTTORIA IL 04/11/16 SACCASI'

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0629600 28/09/2016 08.21
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530883 UOD Servizio geologico e coord...
Classifica : 4.
[redacted]

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 – DG. 08 - UOD. 03
UOD Servizio geologico e Coordinamento
Sistemi Integrati, Difesa suolo, Bonifica,
Irrigazioni
Via Alcide De Gasperi, 28
NAPOLI

DIP. 53 – DG. 08 – UOD. 12
UOD Genio Civile di Napoli;
Presidio di Protezione Civile
Via De Gasperi 28
NAPOLI

Pratica: C C. 3811/2011
Oggetto: Trasmissione della sentenza n.3211/16-Giudizio Nappi Paolo emessa dal TRAPdi Napoli

Si trasmette, in copia, la sentenza relativa al giudizio indicato in oggetto per le determinazioni di competenza.

Al riguardo si rappresenta che la Scrivente Avvocatura non proporrà appello alla stregua del parere del difensore incaricato, salvo diverso e motivato parere di codesto Ufficio da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente.

Il Dirigente della UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'Avvocato Capo
Avv. Maria d'Elia

/gmp

Direzione Generale 53-08 U.O.D. 03
Servizio Geologico e Difesa del Suolo
30 SET 2016

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – Tel. 081.7963777 – Fax 081.7963685

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr.ssa Maria Rosaria Cultrera	Presidente
Dr. Giovanni Galasso	Giudice relatore
Dr. Ing. Luigi Vinci	Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 97/2011 R.G., avente ad oggetto *"risarcimento danni"* trattenuto in decisione all'udienza del 4/5/2016;

TRA

NAPPI PAOLO nato a Liveri il 30/5/1928 (c.f. NPPPLA28E30E620B), rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo del presente giudizio, dall'Avv. Nicola Marotta (c.f. MRTNCL52B25F924P), unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Corso Arnaldo Lucci n. 121, presso lo studio dell'Avv. Luigi Oliverio;

Ricorrente - attore

E

REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del Presidente della giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Carbone (c.f. CRBNNA64L50A509O) dell'Avvocatura regionale, in virtù di procura generale alle liti

12 SET. 2016

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

per notaio Stefano Cimmino del 17/9/02 (rep. 35093 racc. 5096), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

Convenuta

NONCHE'

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO (codice fiscale non rilevabile dagli atti) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Stefano Carnevale (c.f. CRNSFN69P24F839Q), elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Piazza Carità n. 32;

Resistente

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 27/5-1/6/2011, Nappi Paolo conveniva in giudizio la Regione Campania ed il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, esponendo di essere proprietario di due fondi rustici in Marzano di Nola alla Località San Gennariello ed alla località Starza, riportati, rispettivamente, in catasto al foglio 5, particella 71 ed al foglio 3, particella 185, coltivati a noci e nocciole.

A causa delle precipitazioni verificatesi nella terza decade del mese di settembre 2006, l'alveo Quindici era straripato e le acque (che trasportavano fango, detriti e rifiuti) avevano invaso entrambi i fondi confinanti con lo stesso.

Ciò aveva causato danni per Euro 6.316,90, dovuti alla necessità di rimuovere il materiale trasportato dalle acque e di provvedere alla risistemazione agraria del terreno (anche per la regimazione delle acque piovane). A ciò doveva aggiungersi l'importo di Euro 600 per la redazione della consulenza di parte.

La responsabilità di tali danni è da imputarsi, ad avviso del ricorrente, alla Regione Campania, che non provvede alla manutenzione dell'alveo, che risulta ostruito da detriti e rifiuti, che non consentono il normale deflusso delle acque e che, dunque, in occasione

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

di copiose precipitazioni, causano le esondazioni. Peraltro, la Regione dovrebbe ritenersi responsabile per i danni ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Inoltre, potendosi ipotizzare una responsabilità concorrente del competente consorzio di bonifica in base alle attribuzioni agli stessi riconosciute in base alla L.R. 4/03, citava anche il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

Concludevano pertanto chiedendo *"1) in via principale dichiararsi la esclusiva responsabilità della convenuta Regione Campania nel danno causato (...); 2) condannarsi, per conseguenza, essa convenuta Regione Campania (...) al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante (...) nella misura di Euro 6.916,90 ivi comprese le spese sostenute per perizia stragiudiziale, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa e giusta dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (...) 4) in subordine condannarsi la Regione Campania (...) ed il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno (...) in solido o disgiuntamente o in proporzione delle rispettive responsabilità – o solo l'una o solo l'altro, in quanto passivamente legittimato – o chi tra di loro tenutovi per legge al risarcimento di tutti i danni provocati al ricorrente nella misura di Euro 6.916,90 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta equa e giusta dal Tribunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi"*, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 22/9/2011, nessuno dei convenuti compariva e così il G.D. disponeva la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933.

Si costituiva, con comparsa depositata il 28/9/2011, il Consorzio, deducendo la mancanza di *"una prova della legittimazione passiva"* dello stesso; l'alveo Quindici costituisce, secondo l'ente, un corso d'acqua naturale così che il Consorzio sarebbe responsabile solo ove risulti che lo stesso sia integrato nella rete dei collettori del Consorzio con funzioni tipiche di bonifica. Dunque, il ricorrente, ovvero la Regione Campania, dovrebbero dimostrare *"che il fiume Quindici sia integrato nella rete dei colatori di bonifica del Consorzio o quantomeno un elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza con tipica funzione di bonifica del comprensorio"*.

Deduceva, altresì, la *"nullità della domanda"*, in quanto nell'atto introduttivo mancherebbe *"la precisa, analitica indicazione dei fatti e della meccanica in base alla quale si sarebbe svolto il preteso sinistro"*.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Rilevava, ancora, che la domanda era carente sotto il profilo probatorio sia con riguardo all'*an* che al *quantum*.

Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Si costituiva, con comparsa depositata il 14/2/2012, anche la Regione Campania, eccependo, in primo luogo, l'estinzione per prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.

Eccepiva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo responsabile il solo Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno.

In base al quadro normativo vigente (art. 860 c.c., R.D. 215/33, L.R. Campania 4/03), ad avviso della regione, competerebbe al consorzio di bonifica l'esecuzione di interventi di manutenzione e tutela dei corsi d'acqua naturali come l'alveo Quindici se inseriti nell'ambito della rete scolante ed irrigua facente capo al consorzio.

Osservava, ancora, che l'evento era stato determinato da eccezionali precipitazioni. Peraltro, ad avviso della stessa, non potrebbe sussistere una presunzione di responsabilità extracontrattuale a suo carico, quando il bene in custodia *"per le sue caratteristiche la sua estensione e le modalità d'uso è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, che limita in concreto la possibilità di custodia e vigilanza sulla cosa medesima"*.

Infine deduceva che la domanda sarebbe sprovvista di prova sia con riguardo al nesso di causalità tra l'evento e le competenze della regione sia con riguardo alla natura, all'origine ed all'entità dei danni.

Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale, in via preliminare, di *"dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Regione Campania"*; in via subordinata, di *"rigettare la domanda così come proposta nei confronti della Regione Campania perché inammissibile, infondata e, comunque, non provata"*; con vittoria di spese.

All'udienza del 31/5/2012, il Giudice Delegato ammetteva la prova testimoniale richiesta dal ricorrente.

Dopo l'escussione dei testi, all'udienza del 17/12/2013, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti; il Giudice Istruttore le rimetteva innanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/33.

All'udienza del 4/5/16, il Tribunale tratteneva la causa in decisione

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Questioni preliminari*

Preliminarmente va osservato che il Consorzio ha eccepito la *"nullità della domanda"*, in quanto l'atto introduttivo non conterrebbe gli elementi necessari all'individuazione dei fatti che avrebbero generato i danni di cui si chiede il ristoro.

Al riguardo occorre osservare che è invece proprio l'eccezione ad essere generica e, pertanto, inammissibile. Non si comprende, infatti, cosa dovessero specificare i ricorrenti, atteso che hanno fatto riferimento all'esondazione dell'alveo Quindici, verificatasi nell'ultima decade del mese di settembre 2006, e ai danni causati al terreno (indicando analiticamente le singole voci di danno).

Va poi osservato che il Consorzio ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, a suo avviso, tenuto alla manutenzione del corso d'acqua in questione. Lo stesso ha fatto la Regione Campania sostenendo l'esclusiva responsabilità del consorzio.

Deve osservarsi, tuttavia, che il concetto di legittimazione passiva, non si attaglia alla questione in esame; ed infatti la S.C. ha precisato che: *"La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso: con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva"* (Cass. 22/11/2000 n. 15080; nello stesso senso, Cass. 17/5/2001 n. 6766; Cass. 6/2/2004 n. 2326; Cass. 6/3/2008 n. 6132). Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente sostiene che la responsabilità dell'accaduto vada ascritta alla Regione ed, in via subordinata, al Consorzio, mentre ciascuno di tali enti sostiene che la stessa gravi solo sull'altro. Si tratta, dunque, di una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà esaminata.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

2. ***Sul merito della controversia***

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati ai terreni di sua proprietà dall'esondazione dell'alveo Quindici, verificatasi alla fine del mese di settembre del 2006.

Al riguardo, occorre in primo luogo escludere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno eccepita dalla Regione. Va infatti osservato che il ricorso introduttivo, atto certamente idoneo ad interrompere la prescrizione, è stato notificato alla Regione il 27/5/2011 ed al consorzio il 1/6/2011 e, quindi, prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione. La rinnovazione della notifica nei confronti dei predetti enti è stata necessaria unicamente a causa dell'applicazione al presente giudizio dell'art. 176 R.D. 1775/33 che prevede che venga effettuata una nuova notifica del ricorso al convenuto che non compaia alla prima udienza, qualora la precedente non sia avvenuta *"in persona propria"*.

In ordine alla legittimazione ad agire, va osservato che il ricorrente ha depositato gli atti di compravendita del 3/11/1978 e del 23/5/1988 con i quali ha acquistato i due terreni sopra indicati in comproprietà con la moglie Sposito Carmela. Sebbene la domanda sia proposta dal solo Nappi, si ritiene che allo stesso possa riconoscersi il diritto ad agire per l'intero ammontare dei danni. Ed infatti, in considerazione della natura del danno (riguardante l'attività agricola), è sufficiente il mero rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. 14232/99; Cass. 10843/97; Cass. 5485/93). Nel caso di specie tale disponibilità, affermata dal ricorrente non è stata contestata dalla Regione Campania e ciò è sufficiente ad escludere ogni problema di prova al riguardo (*ex multis*, Cass. 12832/09; Cass. 14468/08; TSAP 190/15).

Quanto all'individuazione dei soggetti verso i quali deve essere esercitata l'azione di risarcimento, va osservato che certamente ricorre la responsabilità della Regione Campania.

Ed infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva, alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche di quarta e quinta categoria tra le quali rientra l'alveo Quindici).

Quanto alla posizione del Consorzio deve osservarsi che, qualora si riconoscesse la responsabilità di tale ente, essa sarebbe concorrente con quella della Regione, che può essere esclusa solo dalla dimostrazione (che nel caso di specie manca) della perdita della disponibilità materiale dei beni (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. 25928/11; nello stesso senso TSAP 67/06).

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, nella vicenda in esame, non è possibile ravvisare la responsabilità del consorzio.

Non risulta infatti né dedotto, né tantomeno provato, che l'alveo Quindici faccia parte del comprensorio di bonifica integrale di competenza del consorzio convenuto e che, comunque, rientri, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua. Neanche risulta dedotto o provato se e quando l'ordinaria manutenzione di tale corso d'acqua sia stata affidata al Consorzio resistente (il quale ha contestato tale circostanza).

Va anzi sottolineato che i ricorrenti addirittura chiedono la condanna del Consorzio solo *"in subordine"* rispetto alla richiesta di condanna della sola Regione Campania, senza che, nel corpo del ricorso, sia indicato alcun elemento che possa far ritenere che l'alveo in questione rientri nella rete scolante affidata alla manutenzione di tale ente. Ovviamente neppure viene depositata documentazione sul punto.

Lo stesso deve dirsi in relazione alla difesa della Regione, che si limita a sostenere l'esclusiva responsabilità del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, richiamando genericamente la normativa sui consorzi di bonifica, senza dedurre ragioni specifiche che inducano ad individuare lo stesso quale soggetto tenuto alla custodia e manutenzione dell'alveo, o produrre documentazione rilevante (ad esempio, elenco dei colatori rientranti nel bacino del consorzio ecc.).

Per tali ragioni, la domanda nei confronti del Consorzio deve essere rigettata.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Tanto premesso deve altresì osservarsi che va applicato al caso di specie l'art. 2051 c.c. (*ex multis*, Trib. Sup Acque 27/4/12 n. 71), così che la Regione deve ritenersi responsabile dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (Cass. SS.UU. 25928/11; sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, cfr. anche Cass. 6101/13).

Dunque, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai ricorrenti la dimostrazione che i danni di cui chiedono il risarcimento siano stati causati dall'esondazione dell'alveo Quindici ed alla Regione Campania la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (ex multis Cass. 11227/08; Cass. 2660/13). Peraltro, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (Cass. 5658/10).

Orbene, può ritenersi dimostrato che, nell'ultima decade di settembre 2006, acque provenienti dall'alveo Quindici invasero i terreni del ricorrente provocando danni. Sebbene infatti questi ultimi non abbiano prodotto documenti al riguardo (ad es. verbali di intervento dei Vigili del Fuoco o della Polizia Municipale), può considerarsi raggiunta la prova attraverso le dichiarazioni dei testi; Graziano Antonio (contadino che lavora un terreno sito a circa 2 km di distanza da quello del Nappi) ha confermato la provenienza delle acque dall'alveo Quindici, specificando che, nel mese di settembre, si era recato sui terreni del Nappi per aiutarlo nella raccolta delle noci. Anche Nappi Salvatore (amico del ricorrente recatosi sul terreno per aiutarlo nei lavori di pulizia) ha confermato tale circostanza (oggetto del capo b), pur senza aggiungere alcuna ulteriore circostanza.

Alla luce di tali elementi, in base all'articolo 2051 c.c., solo la dimostrazione del caso fortuito e, dunque, dell'eccezionalità dell'evento potrebbe escludere la responsabilità della Regione. Tuttavia, tale ente, pur invocando la straordinaria entità delle precipitazioni verificatesi nel periodo in questione, nulla ha dimostrato al riguardo (ad

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

es. depositando dati pluviometrici o altra documentazione di rilievo). Anzi, va osservato che il teste Graziano ha affermato che l'alveo era *"pieno di detriti e sporcizia"* ed il Dr. Dante Casoria, che ha redatto la consulenza di parte ed è stato altresì sentito come teste, nel proprio elaborato ha dato atto che, nel novembre 2009, al momento del suo sopralluogo, l'alveo era invaso *"da canne e altro materiale che denota una carenza cronica di qualsiasi intervento di manutenzione operata sullo stesso"*.

Deve quindi concludersi che possa ritenersi sussistente la responsabilità della Regione Campania per i danni patiti dai ricorrenti.

Ciò che non si ritiene dimostrata completamente è, invece, l'entità dei danni.

Occorre osservare che i testi Graziano e Nappi hanno dichiarato che, dopo l'inondazione, furono necessari lavori di rimozione di fango e detriti e di sistemazione del terreno e che avevano saputo dal ricorrente che tali opere erano costate circa 6.000 o 7.000 Euro.

Il teste Dante Casoria, agronomo, si è invece riportato alla propria relazione nella quale ha così stimato i danni:

1. Rimozione rifiuti e carico su mezzi per trasporto a discarica (40 giornate lavorative x € 80,32 al giorno): Euro 3.212,80;
2. "trasporto a rifiuto di materiali sciolti" (mc 25 x € 6,45 al mc): Euro 161,25;
3. Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso per una profondità non inferiore a cm 80 (ha 0.82.04 x € 650 per ha): Euro 533,25;
4. Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque piovane eseguite a mano (30 giornate lavorative x € 80,32 al giorno): Euro 2.409,60;

A tale importo andrebbe aggiunto il compenso per il consulente indicato in Euro 600.

Ai fini della stima del danno emergente può dunque farsi riferimento solo a tali dati di parte, atteso che non è stata disposta alcuna CTU, che nulla di utile avrebbe potuto accertare, in considerazione del tempo trascorso dai fatti (circa cinque anni, al momento dell'inizio del giudizio) e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere compiuta dal Tribunale, di cui fa parte un membro tecnico.

Deve osservarsi che l'importo complessivo indicato, pur determinato analiticamente, con l'indicazione delle singole opere e dell'entità delle stesse, non può essere riconosciuto completamente, in considerazione della mancanza di qualsiasi documento che dimostri gli esborsi sostenuti. Irrilevanti sul punto sono le dichiarazioni dei testi

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Nappi e Graziano in ordine alla somma sborsata dal ricorrente, non trattandosi di una circostanza da loro conosciuta direttamente, ma solo riferita agli stessi dal ricorrente.

Per le considerazioni svolte, quindi, il risarcimento deve determinarsi necessariamente in via equitativa (ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.), tenendo presente che le opere indicate dal consulente appaiono compatibili con i danni descritti dai testi Nappi e Graziano, che hanno fatto riferimento all'allagamento del terreno e alla necessità di rimuovere il fango ed i detriti anche con mezzi meccanici (con particolare riguardo a tale circostanza, cfr. la deposizione del teste Graziano). E' ovvio che, dopo la rimozione del fango e dei detriti, è necessario provvedere alla regimazione delle acque piovane mediante la sistemazione del terreno e delle relative pendenze (opere prese in considerazione dal consulente di parte).

Non può invece riconoscersi l'importo per il trasporto a discarica dei materiali; è noto, infatti, che la legislazione in materia di rifiuti prevede degli obblighi di redazione, da parte del produttore del rifiuto e dell'impresa incaricata dello smaltimento, di documenti necessari a consentire la tracciabilità del rifiuto medesimo (FIR, registri di carico e scarico ecc.), in mancanza dei quali non può ritenersi che tale attività sia stata effettivamente (o, comunque, legittimamente) compiuta, con la conseguenza che il relativo importo non può essere riconosciuto.

Inoltre, tenuto conto che le opere sono state svolte in economia - non essendovi documentazione alcuna degli esborsi - si ritiene che, nella determinazione equitativa del risarcimento, gli importi riconosciuti dal consulente di parte (e calcolati in base al tariffario regionale ed al costo medio della giornata lavorativa di un operaio con contratto a tempo determinato) debbano essere decurtati del 20%.

Non può invece riconoscersi l'importo sborsato a titolo di compenso per il consulente di parte; trattasi infatti di spese non direttamente derivanti dal danno subito dal ricorrente, bensì da una sua scelta processuale che, pertanto, se effettivamente sostenute devono rimanere a loro carico. Peraltro – e tale considerazione è assorbente - non sono stati prodotti documenti (ad es. fattura del professionista) che dimostrino l'entità e l'effettività dell'esborso.

Pertanto il risarcimento complessivo deve ritenersi pari ad Euro 4.924,52.

Sull'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (30/9/2006) fino alla data della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (*ex multis*, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sul somma originaria rivalutata anno per anno.

3. *Sulle spese di lite*

La Regione Campania deve essere condannata al pagamento delle spese in favore del ricorrente, in considerazione del principio della soccombenza, non sussistendo "gravi ed eccezionali ragioni" ai sensi dell'art. 92 c.p.c. - nel testo applicabile, *ratione temporis*, alla presente controversia, anteriore alle modifiche introdotte con d.l. 132/14 - per disporne la compensazione.

In proposito, va osservato che, in applicazione dell'art. 28 D.M. 55/14, il compenso professionale va liquidato (senza distinzione tra diritti ed onorari, ormai non più esistente), in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati nella tabella 2 allegata al predetto decreto, per tutte le fasi di cui si compone il giudizio, in relazione alle controversie di valore compreso tra Euro 1.100 ed Euro 5.200.

Possono essere invece interamente compensate le spese tra il Consorzio e le altre parti, in considerazione delle difficoltà che caratterizzano l'individuazione del soggetto tenuto al risarcimento dei danni in caso di esondazioni e delle oscillazioni che si registrano, anche nella giurisprudenza, al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte nella causa iscritta al n. 97/2011 del R.G. da Nappi Paolo nei confronti della Regione Campania e del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

1. accoglie parzialmente la domanda proposta da Nappi Paolo nei confronti della Regione Campania, e per l'effetto, condanna quest'ultima al risarcimento dei danni in favore di Nappi Paolo che liquida, complessivamente, in Euro 4.924,52, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (30/9/2006) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
2. rigetta tutte le domande proposte nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno;
3. condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Nappi Paolo, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 268,43 per spese vive, Euro 1.800 per compenso professionale ed Euro 270 per spese generali (pari al 15% del compenso), oltre IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge, con attribuzione al difensore Avv. Nicola Marotta, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
4. compensa interamente le spese di lite tra il consorzio e le altre parti.

Così deciso in Napoli il 4 maggio 2016.

Il Giudice estensore
Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente
Dr.ssa Maria Rosaria Cultrera

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Da "anna.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>

A "us01@pec.regione.campania.it" <us01@pec.regione.campania.it>,
"us01.uod05@pec.regione.campania.it" <us01.uod05@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 8 settembre 2016 - 16:42

I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Si rimette l'allegata sentenza emessa dal TRAP di Napoli per acquisizione di protocollo in entrata e successivo urgente inoltro, tramite la UOD 05 in indirizzo, alla Difesa Suolo e al Genio Civile di Napoli per gli adempimenti conseguenziali, non ravvisando motivi di gravame, per le motivazioni esposte e gli innumerevoli precedenti giudiziari in materia.
Con osservanza
Avv. Anna Carbone

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)
BodyPart.txt (1021 bytes)
IndiceBusta.xml (294 bytes)
Comunicazione.xml (1 Kb)
doc01719520160906124708.pdf.zip (4091 Kb)

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 12 – Genio Civile di Napoli – Presidio di Protezione Civile

Pratica Avvocatura CC 1861/2015

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto, in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 15, per quanto di propria competenza;
vista la sentenza n°4680/16 R.G. n° 7528/15, Rep. n°19675/16, del Giudice di pace di Nola, munita di formula provvisoriamente esecutiva, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota protocollo n°0723895 del 07/11/2016,

ASSERISCE

quanto segue:

Generalità dei creditori: Ferrara Biagio nato a Palma Campania (NA) il 16/10/1938, cod. fiscale FRRBGI38R16G283X, rappresentato e difeso, dall'Avv. Liberato Maffettone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Carbonara Di Nola (NA), alla via Pozzoromolo n°6

Oggetto della spesa: Sentenza n°4680/16 con formula provvisoriamente esecutiva, con cui il Giudice di Pace di Nola (NA) ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del Sig. Ferrara Biagio nato a Palma Campania (NA) il 16/10/1938, cod. fiscale FRRBGI38R16G283X, rappresentato e difeso, dall'Avv. Liberato Maffettone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Carbonara Di Nola (NA), alla via Pozzoromolo n°6, per i danni subiti a causa dello straripamento dell'Alveo Quindici, in località Cammaroncelle avvenuto il giorno 9 e 10 settembre 2014.

Tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza.
(Sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario ecc..).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Il debito si è formato a seguito del giudizio, promosso, con ricorso dal Sig. Ferrara Biagio, contro la Regione Campania, innanzi al Giudice di pace di Nola, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dello straripamento dell'alveo Quindici tra il giorno 9 e 10 settembre 2014.
Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente. Il Giudice di pace di Nola ha condannato la Regione Campania in quanto ritenuta responsabile dei danni provocati dall'esondazione dell'Alveo Quindici, avvenuta tra il 9 e il 10 settembre 2014, atteso che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuire all'Ente convenuto per la cattiva e non corretta manutenzione dell'Alveo Quindici; tale atteggiamento di grave negligenza ha determinato la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cc, nonché la violazione del principio del *neminem laedere* di cui all'art. 2043 cc.

L'Avvocatura regionale, con nota n°0723895 del 07/11/2016, ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D. 53-08-12 (Genio Civile di Napoli).

Dall'esame della sentenza n°4680/16 si evince che il debito da riconoscere al Sig. Ferrara Biagio nato a Palma Campania (NA) il 16/10/1938, cod. fiscale FRRBGI38R16G283X, risulta così costituito:

IMPORTO LORDO € 2.950,77
(sorta capitale liquidato in sentenza)

RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LIQUIDATI IN SENTENZA
(rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino, dalla data dell'evento (10/09/2014) fino a quella della decisione (07/10/2016)

Rivalutazione monetaria
€ 60,00 sull'importo lordo di € 2.950,77

€ 3.010,77 Quota capitale rivalutato da addebitarsi sul **capitolo 182**

Interessi € 35,00 Interessi legali da addebitarsi sul **capitolo 183**

€ 3.045,77 totale

SPESE € 2.484,00
(spese legali del giudizio, spese vive, compenso professionale, spese generali IVA e CPA , con attribuzione al difensore, Avv. Liberato Maffettone, quale difensore anticipatario e spese di ctu tecnico per le competenze professionali svolte come da incarico peritale in atti)

TOTALE DEBITO € 5.529,77

Una volta che la deliberazione è stata approvata, la Segreteria di Giunta provvederà al suo inoltro al BURC per la pubblicazione e agli atri uffici competenti: al Consiglio regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale e al Tesoriere Regionale. Sarà cura invece della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile inviare la deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c, legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

La proposta di deliberazione demanda inoltre al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile il conseguente atto di impegno della somma complessiva di cui si chiede il riconoscimento da assumersi sui capitoli di competenza collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del citato decreto legislativo 118/11. In particolare il c. 4 del D.lgs. 118/11 prevede che, per le sentenze esecutive, trascorsi 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta da parte del Consiglio Regionale, la legittimità del debito s'intende riconosciuta. A tal fine, alla proposta è allegato il disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 73 c.1 lett. a) e C. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n°118, redatto secondo le indicazioni del parere quadro emesso dallo stesso Ufficio legislativo con nota protocollo n°2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n° 4680/16 resa dal Giudice di Pace di Nola (NA).

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

a. che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è l'esecuzione di quanto deciso dal Giudice di Pace di Nola (NA) con sentenza n° 4680/16, concernente la condanna al pagamento di somme di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 7/2002 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011 n°118 e s.m.i ;

b. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c. che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

d. che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 integrata dalla l. 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto d'interesse.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente,

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126,a per l'importo complessivo di € 5.529,77 a favore del Sig. Ferrara Biagio nato a Palma Campania (NA) il 16/10/1938, cod. fiscale FRRBGI38R16G283X, nella misura così come sopra specificato.

Data, 20.04.2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Saggese

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0723895 07/11/2016 14.04
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 53DG12 UOD Genio civile di Napoli; pr...
Classifica : 4.
[redacted]

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 - DG.08 – UOD. 12
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
UOD Genio Civile di Napoli -
Presidio Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Pratica: C C. 1861/2015
Oggetto: Trasmissione sentenza n. 4680/16- Giudizio Ferrara Biagio emessa dal Giudice di Pace di Nola

Si trasmette, in allegato, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza N° 4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola munita di formula provvisoriamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

REGIONE CAMPANIA
U.O.D. GENIO CIVILE DI NAPOLI
Data 08 NOV 2016
Il Dirigente
ASSEGNATA

/gmp

CC 1861/15

STUDIO LEGALE
Avv. Liberato Maffettone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Pozzoromolo n° 6
80030 CARBONARA DI NOLA (NA)
Cod. Fisc. MFF LRT 68P04 G812K
Part. I.V.A. 03824711216

1

SENT. N. 2680/16
R. G. N. 7528/15
REP N. 1720/16
CRON. N. 19625/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Nola avv. Anna Lisa Angela Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA

provvisoriamente esecutiva per legge nelle causa civile iscritta al RG n 7528-2015 avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia trabocchetto, promossa:

da

Ferrara Biagio nato il 16-10-1938 a Palma Campania (Na) cf. FRRBGI38R16G283X elettivamente domiciliato in Carbonara di Nola (Na) alla via Pozzoromolo n. 6 presso lo studio dell'avv. Liberato Maffettone che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione; Attore

Contro

La Regione Campania in persona del presidente pt della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iossa giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino del 17-09-02 e con essa elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81-in virtù di provvedimento autorizzativo ;

Convenuta

CONCLUSIONI

come da verbale del 27-09-2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo giudice rileva che il legislatore, al fine di accelerare il deposito della sentenza, ha sostituito -con l'art. 5, comma 17, della legge n. 69/2009 - il disposto del previgente art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. che richiedeva "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione" disponendo, all'uopo, che la sentenza debba contenere

02 NOV. 2016

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0714280 03/11/2016 09,56
Mitt. : FERRARA BIAGIO
App. : Avvocatura Regionale
Classifica : A.1.1.

soltanto "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" .Ne consegue che l'omissione dei motivi di fatto e di diritto non costituisce motivo di nullità della sentenza quando dal contesto di questa è dato desumere con sufficienza e certezza i tratti essenziali della vicenda contenziosa presa in considerazione emergenti dagli atti introduttivi e di costituzione delle parti e dai verbali di causa. Pertanto, la presente pronuncia viene estesa in conformità al modello di cui al no-vellato art. 132, 2 comma n. 4, sulla base delle fonti probatorie acquisite a seguito dell'esperìta istruttoria ,della nomina del ctu tecnico e delle conclusioni rassegnate L'attore deduceva di essere proprietaria del fondo rustico riportato in catasto terreni del Comune di Nola (Na) al foglio 30 particella n. 175 per una superficie di Ha 0.33.54 che il giorno 09-10 Settembre 2014 - a causa delle continue piogge il regio Lagno <Alveo di Quindici> straripava e causava danni enormi al terreno di sua proprietà in Nola località "cammaroncelle" e che a seguito di tale straripamento il suo terreno veniva invaso da detriti di legnami ammassatisi ,provocando e lasciando evidenti scie di terreno staccatosi dal fondo con scavi enormi di solchi e rifiuti vari . ; che aveva inviato lettere raccomandate alla Regione Campania (cf atti)per il risarcimento dei danni nonché la richiesta di ispezionati da parte periti di fiducia dell'Ente convenuto. Per tale ragione domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro, la sua condanna al pagamento della somma di €2.949,97 così quantificata in comparsa conclusionale. Instauratosi il contraddittorio l'Ente convenuto contestava la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto In via preliminare eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito. Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della lite e prodotti i documenti, si provvedeva all'istruzione probatoria nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata prova testimoniale.Indi, precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

Viene superata l'eccezione di incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche in quanto sussiste la competenza del Giudice ordinario quando la domanda di risarcimento del danno si ricollega solo in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque,come potrebbero qualificarsi quelle fattispecie in cui si deducono la violazione delle regole generali di prudenza e diligenza che devono essere osservate nel rispetto del principio del neminem ledere quando quest'ultime si verificano in modo occasionale ed indirette (Cass Civ Sez III gennaio 2007 n. 368 Cass Civ 2006 n. 3755, Cass Civ. n. 4454-2001 n. 15366-2001 e n. 1490-2000).Nel caso di specie,infatti, trattandosi di danni lamentati dalla parte attorea per comportamento negligente ed imprudente dell'Ente convenuto ,per carenza di manutenzione dell'Alveo di Quindici, sussiste la competenza del giudice adito ,essendo la fattispecie indiretta ed occasionale. L'attore ha provato la propria legittimazione attiva (cf att). Relativamente al merito, dall'istruttoria documentale e orale emerge che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuire all'Ente convenuto per la cattiva e non corretta manutenzione dell'Alveo di Quindici ; tale atteggiamento di grave negligenza ha determinato la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art 2051cc nonchè la violazione del principio del neminem ledere di cui all'art 2043 cc. – Infatti il teste Russo Giovanni escusso il 26-01-2016 confermava in pieno la narrazione dei fatti contenuta nel libello introduttivo riferendo dettagliatamente, e senza contraddizione alcuna, l'esatta dinamica dell'evento . Pertanto,la domanda va accolta .Per quanto riguarda il quantum debeatur, questo giudice , letta ed esaminata la relazione del ctu tecnico - alla quale ritiene di attenersi pienamente- in quanto specifica dettagliatamente che la quantificazione dei danni ha riguardato le operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi –liquida - la somma di € 2.950,77 al valore attuale oltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

,cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent 1712-95) .La SC ,infatti, ha confermato la legittimità del cumulo ,nei debiti di valore ,tra rivalutazione della somma e gli interessi ,con la precisazione che gli interessi vanno calcolati ,non già sulla somma liquidata per il capitale , definitivamente rivalutata ,bensì ,anno per anno ,sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione Le spese di lite e quelle del ctu tecnico seguono la soccombenza come da dispositivo.

PQM.

Il giudice di pace, definitivamente pronunziando, così provvede:

l)accoglie la domanda ;2) dichiara la responsabilità della Regione Campania in persona del Presidente pt della Giunta Regionale ; 3) per l'effetto, condanna la Regione Campania in persona del Presidente pt della Giunta Regionale a pagare a favore: a) di Ferrara Biagio la somma di € 2.950,77 al valore attuale, oltre interessi calcolati come in motivazione , e b) del ctu tecnico la somma di € 500,00 per le competenze professionali svolte come da incarico peritale in atti in caso contrario rimborsandole a Ferrara Biagio (attore) o al suo difensore, ove da loro anticipate; c) dell'avv. Liberato Maffettone quale difensore anticipatario,la somma di € 1.400,00 per compensi professionali di cui € 200,00 per spese oltre IVA , CPA e le spese generali come per legge.

Nola, 07-10-2016

Il Giudice di Pace

Avv Anna Lisa Angela Amoroso

Anna Lisa Angela Amoroso

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

Resa pubblica mediante deposito effettuato in questa Cancelleria
Addì 20.10.2016
IL CANCELLIERE
A. De Simone

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria dell'Ufficio Giudice di Pace di Nola.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblico di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

Si rilascia a richiesta dell'Avvocato .....

nell'interesse di .....

Nola, 28 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario P.I.
Salvatore CALIENDO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA
Certificazione esatta marche per copie
N. .....
€ .....

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Liberato Maffettone, con studio in Carbonara di Nola alla Via Pozzoromolo n.6, CF:MFFLRT68P04G812K, P.IVA:03824711216, in relazione alla sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 07/10/2016 e depositata in data 20/10/2016

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 07/10/2016 e depositata in data 20/10/2016 (ovvero: copia conforme all'originale di cui attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82), a: Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dom.ta per la carica nella sede della stessa in Napoli, alla via S. Lucia n.81; trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: urp@pec.regione.campania.it estratto dal registro PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (ovvero da inipec.gov.it ovvero, nell'ipotesi di professionisti dal REGINDE e, per la Pubblica amministrazione, dall'elenco web http://www.indicepa.gov.it).

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

– copia informatica per immagine della sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 07/10/2016 e depositata in data 20/10/2016.

Modello attestazione di conformità art. 3 bis L. 53/94

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA ALL'ATTO CARTACEO.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. Liberato Maffettone attesto l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta.

Carbonara di Nola - Napoli lì, 28/10/2016

Da "MAFFETTONE LIBERATO" <liberato.maffettone@pecavvocatinola.it>
A "urp@pec.regione.campania.it" <urp@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 28 ottobre 2016 - 18:38

notifica come per legge sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-

---

Il sottoscritto avvocato, notifica come per legge, sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-

---

Allegato(i)

sentenza n.4680.2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-.pdf (2442 Kb)
relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata e asseverazione di conformità.pdf (613 Kb)

Da "urp" <urp@pec.regione.campania.it>
A "Avvocatura" <us01@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 31 ottobre 2016 - 08:51

I: notifica come per legge sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-

---

Allegato(i)

POSTA CERTIFICATA: notifica come per legge sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-.eml (4189 Kb)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0723895 07/11/2016 14.04
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 53DG12 UOD Genio civile di Napoli; pr...
Classifica : 4.
[redacted]

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale 60 01 05
Trasporti, Lavori pubblici, Protezione Civile

DIP. 53 - DG.08 – UOD. 12
Direzione Generale per i Lavori Pubblici
UOD Genio Civile di Napoli -
Presidio Protezione Civile
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Pratica: C C. 1861/2015
Oggetto: Trasmissione sentenza n. 4680/16- Giudizio Ferrara Biagio emessa dal Giudice di Pace di Nola

Si trasmette, in allegato, per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza N° 4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola munita di formula provvisoriamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DELLA UOD 05
Avv. Lidia Buondonno

L'AVVOCATO CAPO
Avv. Maria D'Elia

REGIONE CAMPANIA
U.O.D. GENIO CIVILE DI NAPOLI
Data 08 NOV 2016
Il Dirigente
ASSEGNATA

/gmp

CC 1861/15

STUDIO LEGALE
Avv. Liberato Maffettone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Via Pozzoromolo n° 6
80030 CARBONARA DI NOLA (NA)
Cod. Fisc. MFF LRT 68P04 G812K
Part. I.V.A. 03824711216

1

SENT. N. 2680/16
R. G. N. 7528/15
REP N. 1720/16
CRON. N. 19625/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace di Nola avv. Anna Lisa Angela Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA

provvisoriamente esecutiva per legge nelle causa civile iscritta al RG n 7528-2015 avente ad oggetto: risarcimento danni da insidia trabocchetto, promossa:

da

Ferrara Biagio nato il 16-10-1938 a Palma Campania (Na) cf. FRRBGI38R16G283X elettivamente domiciliato in Carbonara di Nola (Na) alla via Pozzoromolo n. 6 presso lo studio dell'avv. Liberato Maffettone che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione; Attore

Contro

La Regione Campania in persona del presidente pt della Giunta Regionale rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Iossa giusta procura generale ad lites per Notar Stefano Cimmino del 17-09-02 e con essa elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81-in virtù di provvedimento autorizzativo ;

Convenuta

CONCLUSIONI

come da verbale del 27-09-2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo giudice rileva che il legislatore, al fine di accelerare il deposito della sentenza, ha sostituito -con l'art. 5, comma 17, della legge n. 69/2009 - il disposto del previgente art. 132, 2 comma, n. 4, c.p.c. che richiedeva "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione" disponendo, all'uopo, che la sentenza debba contenere

02 NOV. 2016

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0714280 03/11/2016 09,56
Mitt. : FERRARA BIAGIO
App. : Avvocatura Regionale
Classifica : A.1.1.

soltanto "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" .Ne consegue che l'omissione dei motivi di fatto e di diritto non costituisce motivo di nullità della sentenza quando dal contesto di questa è dato desumere con sufficienza e certezza i tratti essenziali della vicenda contenziosa presa in considerazione emergenti dagli atti introduttivi e di costituzione delle parti e dai verbali di causa. Pertanto, la presente pronuncia viene estesa in conformità al modello di cui al no-vellato art. 132, 2 comma n. 4, sulla base delle fonti probatorie acquisite a seguito dell'esperìta istruttoria ,della nomina del ctu tecnico e delle conclusioni rassegnate L'attore deduceva di essere proprietaria del fondo rustico riportato in catasto terreni del Comune di Nola (Na) al foglio 30 particella n. 175 per una superficie di Ha 0.33.54 che il giorno 09-10 Settembre 2014 - a causa delle continue piogge il regio Lagno <Alveo di Quindici> straripava e causava danni enormi al terreno di sua proprietà in Nola località "cammaroncelle" e che a seguito di tale straripamento il suo terreno veniva invaso da detriti di legnami ammassatisi ,provocando e lasciando evidenti scie di terreno staccatosi dal fondo con scavi enormi di solchi e rifiuti vari . ; che aveva inviato lettere raccomandate alla Regione Campania (cf atti)per il risarcimento dei danni nonché la richiesta di ispezionati da parte periti di fiducia dell'Ente convenuto. Per tale ragione domandava, previa declaratoria di esclusiva responsabilità dell'Ente convenuto nella causazione del sinistro, la sua condanna al pagamento della somma di €2.949,97 così quantificata in comparsa conclusionale. Instauratosi il contraddittorio l'Ente convenuto contestava la domanda attorea di cui chiedeva il rigetto In via preliminare eccepiva l'incompetenza per materia del Giudice adito. Esperito infruttuosamente il tentativo di bonario componimento della lite e prodotti i documenti, si provvedeva all'istruzione probatoria nel corso della quale veniva richiesta, ammessa ed espletata prova testimoniale.Indi, precisate le conclusioni, la causa era riservata a sentenza.

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

Viene superata l'eccezione di incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche in quanto sussiste la competenza del Giudice ordinario quando la domanda di risarcimento del danno si ricollega solo in via indiretta ed occasionale alle vicende relative al governo delle acque,come potrebbero qualificarsi quelle fattispecie in cui si deducono la violazione delle regole generali di prudenza e diligenza che devono essere osservate nel rispetto del principio del neminem ledere quando quest'ultime si verificano in modo occasionale ed indirette (Cass Civ Sez III gennaio 2007 n. 368 Cass Civ 2006 n. 3755, Cass Civ. n. 4454-2001 n. 15366-2001 e n. 1490-2000).Nel caso di specie,infatti, trattandosi di danni lamentati dalla parte attorea per comportamento negligente ed imprudente dell'Ente convenuto ,per carenza di manutenzione dell'Alveo di Quindici, sussiste la competenza del giudice adito ,essendo la fattispecie indiretta ed occasionale. L'attore ha provato la propria legittimazione attiva (cf att). Relativamente al merito, dall'istruttoria documentale e orale emerge che la responsabilità dell'evento dannoso è da attribuire all'Ente convenuto per la cattiva e non corretta manutenzione dell'Alveo di Quindici ; tale atteggiamento di grave negligenza ha determinato la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ex art 2051cc nonchè la violazione del principio del neminem ledere di cui all'art 2043 cc. – Infatti il teste Russo Giovanni escusso il 26-01-2016 confermava in pieno la narrazione dei fatti contenuta nel libello introduttivo riferendo dettagliatamente, e senza contraddizione alcuna, l'esatta dinamica dell'evento . Pertanto,la domanda va accolta .Per quanto riguarda il quantum debeatur, questo giudice , letta ed esaminata la relazione del ctu tecnico - alla quale ritiene di attenersi pienamente- in quanto specifica dettagliatamente che la quantificazione dei danni ha riguardato le operazioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi –liquida - la somma di € 2.950,77 al valore attuale oltre gli interessi legali sugli importi annui della svalutazione dalla relativa maturazione

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

,cioè dalla scadenza di ogni anno successivo al giorno del sinistro conformemente a quanto riconosciuto dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent 1712-95) .La SC ,infatti, ha confermato la legittimità del cumulo ,nei debiti di valore ,tra rivalutazione della somma e gli interessi ,con la precisazione che gli interessi vanno calcolati ,non già sulla somma liquidata per il capitale , definitivamente rivalutata ,bensì ,anno per anno ,sul valore della somma via via rivalutata (in base agli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione Le spese di lite e quelle del ctu tecnico seguono la soccombenza come da dispositivo.

PQM.

Il giudice di pace, definitivamente pronunziando, così provvede:

l)accoglie la domanda ;2) dichiara la responsabilità della Regione Campania in persona del Presidente pt della Giunta Regionale ; 3) per l'effetto, condanna la Regione Campania in persona del Presidente pt della Giunta Regionale a pagare a favore: a) di Ferrara Biagio la somma di € 2.950,77 al valore attuale, oltre interessi calcolati come in motivazione , e b) del ctu tecnico la somma di € 500,00 per le competenze professionali svolte come da incarico peritale in atti in caso contrario rimborsandole a Ferrara Biagio (attore) o al suo difensore, ove da loro anticipate; c) dell'avv. Liberato Maffettone quale difensore anticipatario,la somma di € 1.400,00 per compensi professionali di cui € 200,00 per spese oltre IVA , CPA e le spese generali come per legge.

Nola, 07-10-2016

Il Giudice di Pace

Avv Anna Lisa Angela Amoroso

Anna Lisa Angela Amoroso

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Anna Lisa Angela Amoroso)

Resa pubblica mediante deposito effettuato in questa Cancelleria
Addì 20.10.2016
IL CANCELLIERE
A. De Simone

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria dell'Ufficio Giudice di Pace di Nola.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblico di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

Si rilascia a richiesta dell'Avvocato .....

nell'interesse di .....

Nola, 28 OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario P.I.
Salvatore CALIENDO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOLA
Certificazione esatta marche per copie
N. .....
€ .....

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato Liberato Maffettone, con studio in Carbonara di Nola alla Via Pozzoromolo n.6, CF:MFFLRT68P04G812K, P.IVA:03824711216, in relazione alla sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 07/10/2016 e depositata in data 20/10/2016

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 07/10/2016 e depositata in data 20/10/2016 (ovvero: copia conforme all'originale di cui attesto la conformità all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82), a: Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., dom.ta per la carica nella sede della stessa in Napoli, alla via S. Lucia n.81; trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: urp@pec.regione.campania.it estratto dal registro PEC delle imprese tenuto dal registro delle imprese (ovvero da inipec.gov.it ovvero, nell'ipotesi di professionisti dal REGINDE e, per la Pubblica amministrazione, dall'elenco web http://www.indicepa.gov.it).

Attesto infine che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

– copia informatica per immagine della sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola il 07/10/2016 e depositata in data 20/10/2016.

Modello attestazione di conformità art. 3 bis L. 53/94

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA ALL'ATTO CARTACEO.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. Liberato Maffettone attesto l'atto notificato è copia fotoriprodotta conforme all'atto oggetto della notificazione da cui è stata estratta.

Carbonara di Nola - Napoli lì, 28/10/2016

Da "MAFFETTONE LIBERATO" <liberato.maffettone@pecavvocatinola.it>
A "urp@pec.regione.campania.it" <urp@pec.regione.campania.it>
Data venerdì 28 ottobre 2016 - 18:38

notifica come per legge sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-

---

Il sottoscritto avvocato, notifica come per legge, sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-

---

Allegato(i)

sentenza n.4680.2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-.pdf (2442 Kb)
relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata e asseverazione di conformità.pdf (613 Kb)

Da "urp" <urp@pec.regione.campania.it>
A "Avvocatura" <us01@pec.regione.campania.it>
Data lunedì 31 ottobre 2016 - 08:51

I: notifica come per legge sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-

---

Allegato(i)

POSTA CERTIFICATA: notifica come per legge sentenza n.4680/2016 emessa dal Giudice di Pace di Nola -attr.-.eml (4189 Kb)

Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio
(D.G.R. n. 1731 del 30.10.2006 – B.U.R.C. n. 52 Del 20 Novembre 2006)

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 12 – Genio Civile di Napoli – Presidio di Protezione Civile

Pratica Avvocatura CC 5562/2014

Il sottoscritto Arch. Massimo Pinto, in qualità di Dirigente ad interim della UOD 50 09 15, per quanto di propria competenza, per quanto di propria competenza;
vista la sentenza n°3216/2016 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, pubblicata il 06/09/2016 – R.G. n°900037/2011, repertorio n°3486/2016 del 06/09/2016, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota protocollo n°0052835 del 25/01/2017,

ASSERISCE

quanto segue:

Generalità dei creditori: Pignatelli Carolina nata a Cimitile (NA) il 26/01/1948, cod. fiscale PGNCLN48A66C697A, Trinchese Marco, nato a Nola (NA) il 28/05/1974, cod. fiscale TRNMRC74E28F924F, Trinchese Pasquale, nato a S. Paolo Belsito (NA) il 19/03/1977, cod. fiscale TRNPQL77C19I073B e Trinchese Felice nato a Nola (NA) il 09/11/1983, cod. fiscale TRNFLC83S09F924Y in qualità di eredi di Trinchese Carlo, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo e della comparsa di intervento volontario ex art.300 c.p.c. dall'Avv. Annunziata Pignatelli, cod. fiscale PGNNNZ69H61C697V, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Nola (NA), alla via P.Vivenzio n°7

Oggetto della spesa: Sentenza n°3216/16 con cui il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dei Sigg. Pignatelli Carolina nata a Cimitile (NA) il 26/01/1948, cod. fiscale PGNCLN48A66C697A, Trinchese Marco, nato a Nola (NA) il 28/05/1974, cod. fiscale TRNMRC74E28F924F, Trinchese Pasquale, nato a S. Paolo Belsito (NA) il 19/03/1977, cod. fiscale TRNPQL77C19I073B e Trinchese Felice nato a Nola (NA) il 09/11/1983, cod. fiscale TRNFLC83S09F924Y in qualità di eredi di Trinchese Carlo, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo e della comparsa di intervento volontario ex art.300 c.p.c. dall'Avv. Annunziata Pignatelli, cod. fiscale PGNNNZ69H61C697V, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, in Nola (NA), alla via P. Vivenzio n°7 per i danni subiti a causa dello straripamento dell'Alveo Gaudio S. Donato avvenuto tra il 16 ed il 20/09/2009.

Tipologia del debito fuori bilancio : Sentenza.
(Sentenza, decreto ingiuntivo, pignoramento, carta contabile a debito, spesa ordinata irritualmente, passività latente, transazione, accordo bonario ecc..).

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:
Il debito si è formato a seguito del giudizio n°37/11 R.G., promosso, con ricorso notificato il 2/2/2011, dai Sigg. Trinchese Carlo e Pignatelli Carolina, contro la Regione Campania, innanzi al TRAP presso la Corte di Appello di Napoli, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dello straripamento dell'alveo Gaudio in località S. Donato del Comune di Cimitile verificatosi tra il 16 e il 20/09/2009.
Tale debito, pertanto, deriva da sentenza esecutiva per la quale non è stato possibile adottare provvedimenti di assunzione del relativo impegno di spesa prima della sua emanazione da parte dell'autorità giudiziaria e può essere collocato fra i così detti "debiti involontari", cioè quelli connotati dal fatto che ordinariamente la loro formazione si verifica senza che vi concorrono, a qualunque titolo, atti o provvedimenti di amministratori o funzionari dell'Ente. Il Tribunale Regionale

delle Acque Pubbliche ha condannato la Regione Campania in quanto ritenuta responsabile dei danni provocati dall'esondazione dell'Alveo Gaudio S. Donato avvenuta tra il 16 e il 20 settembre 2009, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18/5/89 n°183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigora del D.lgs. 152/2006, ritiene, ai sensi degli artt.141 e ss. Del richiamato decreto e dell'art. 86 del D.Lgs.112/98 (nonché la normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.

L'Avvocatura regionale, con nota n°0052835 del 25/01/2017, ha trasmesso la citata sentenza alla U.O.D. 53-08-12 (Genio Civile di Napoli).

Dall'esame della sentenza n°3216/16 si evince che il debito da riconoscere ai Sigg. Pignatelli Carolina nata a Cimitile (NA) il 26/01/1948, cod. fiscale PGNCLN48A66C697A, Trinchese Marco, nato a Nola (NA) il 28/05/1974, cod. fiscale TRNMRC74E28F924F, Trinchese Pasquale, nato a S. Paolo Belsito (NA) il 19/03/1977, cod. fiscale TRNPQL77C19I073B e Trinchese Felice nato a Nola (NA) il 09/11/1983, cod. fiscale TRNFLC83S09F924Y risulta così costituito:

IMPORTO LORDO € 27.494,42
(sorta capitale liquidato in sentenza)

RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LIQUIDATI IN SENTENZA
(rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino, dalla data dell'evento (20/09/2009) fino a quella della decisione (08/06/2016).

Rivalutazione monetaria
€ 2.900,00 sull'importo lordo di € 27.494,42

€ 30.394,42 Quota capitale rivalutato da addebitarsi sul **capitolo 182**

Interessi € 3.000,00 Interessi legali da addebitarsi sul **capitolo 183**

€ 33.394,42 totale

SPESE € 6.588,00
(spese legali del giudizio, spese vive, compenso professionale, spese generali IVA e CPA da suddividersi, per la metà in favore di Pignatelli Carolina e per un sesto ciascuno in favore degli altri tre soggetti), con attribuzione al difensore, Avv. Annunziata Pignatelli, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.)

TOTALE DEBITO € 39.982,42

Una volta che la deliberazione è stata approvata, la Segreteria di Giunta provvederà al suo inoltro al BURC per la pubblicazione e agli atri uffici competenti: al Consiglio regionale, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, all'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale e al Tesoriere Regionale. Sarà cura invece della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile inviare la deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 c, legge 289/2002 (Legge Finanziaria).

La proposta di deliberazione demanda inoltre al Dirigente della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile il conseguente atto di impegno della somma complessiva di cui si chiede il riconoscimento da assumersi sui capitoli di competenza collegati alla Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del citato decreto legislativo 118/11. In particolare il c. 4 del D.lgs. 118/11 prevede che, per le sentenze esecutive, trascorsi 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta da parte del Consiglio Regionale, la legittimità del debito s'intende riconosciuta. A tal fine, alla proposta è allegato il disegno di legge ad iniziativa della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 73 c.1 lett. a) e C. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011, n°118, redatto secondo le indicazioni del parere quadro emesso dallo stesso Ufficio legislativo con nota protocollo n°2015-0011435/UDCPGAB/UL del 13/07/2015.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: Sentenza n. 3216/2016 resa dal TRAP presso la Corte D'Appello di Napoli.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

a. che il motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è l'esecuzione di quanto deciso dal TRAP presso la Corte D'Appello di Napoli con sentenza n° 3216/2016 concernente la condanna al pagamento di somme di denaro a carico della Regione Campania, rientrando pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 7/2002 e dell'art. 73 c. 1 lett. a) e c. 4 del D.lgs. 23 giugno 2011 n°118 e s.m.i ;

b. che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;

c. che non sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;

d. che ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/90 integrata dalla l. 190/2012, lo scrivente non si trova in condizioni di conflitto d'interesse.

Sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente,

CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a per l'importo complessivo di € 39.982,42 a favore dei Sigg. Pignatelli Carolina nata a Cimitile (NA) il 26/01/1948, cod. fiscale PGNCLN48A66C697A, Trinchese Marco, nato a Nola (NA) il 28/05/1974, cod. fiscale TRNMRC74E28F924F, Trinchese Pasquale, nato a S. Paolo Belsito (NA) il 19/03/1977, cod. fiscale TRNPQL77C19I073B e Trinchese Felice nato a Nola (NA) il 09/11/1983, cod. fiscale TRNFLC83S09F924Y, nella misura così come sopra specificato.

Data,20.04.2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Saggese

Il Dirigente
Arch. . Massimo Pinto

Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
UOD 60 01 05
Trasporti – Lavori Pubblici – Protezione Civile

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0052835 25/01/2017 11,33
Mitt. : Avvocatura Regionale
Ass. : 530812 UOD Genio civile di Napoli; pr...
Classifica : d.
[redacted]

DIP. 53 – DG. 08 – UOD 12
Genio Civile Napoli – Via De Gasperi, 28
Napoli

CC 5562/2014

GIUDIZIO: TRINCHESE CARLO + 1 – trasmissione sentenza

In allegato alla presente si trasmette, per le conseguenti determinazioni di codesta Struttura, la sentenza n° **3216/2016**, relativa al giudizio in oggetto.

Si invita codesta Unità Operativa a comunicare alla scrivente ogni determinazione in merito, allegando in copia gli atti relativi.

AVV. ALFREDO ALVINO
A. Alvino

IL DIRIGENTE U.O.D.
LIDIA BUONDONNO

L'AVVOCATO CAPO
AVV. MARIA d'ELIA

[illegible]
Data 25 GEN 2017
[illegible] SAGGESE

Via Marina, 19/C – Pal. Armieri – 80133 Napoli – tel. 081.7963777 – fax 081.7963685

S. 3216-16 rep

AVV. ANNUNZIATA PIGNATELLI
VIA P. VIVENZIO IV.7
80035 NOLA (NA)
TEL. 0818236216

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
344 12 GEN 2017
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2017. 0028573 16/01/2017
Uscita
Ass. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dr. Antonio Lepre	Presidente
Dr. Giovanni Galasso	Giudice relatore
Dr. Ing. Pietro E. De Felice	Giudice tecnico

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 37/11 R.G., avente ad oggetto *"risarcimento danni"* trattenuto in decisione all'udienza del 8/6/16;

TRA

PIGNATELLI CAROLINA, nata a Cimitile il 26/1/1948 (c.f. PGNCLN48A66C697A), in proprio e quale erede di Trichese Carlo, **TRINCHESE MARCO**, nato a Nola il 28/5/1974 (c.f. TRNMRC74E28F924F), **TRINCHESE PASQUALE**, nato a San Paolo Belsito il 19/3/1977 (c.f. TRNPQL77C19I073B) e **TRINCHESE FELICE**, nato a Nola il 9/11/1983 (c.f. TRNFLC83S09F924Y), in qualità di eredi di Trinchese Carlo, tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure a margine del ricorso introduttivo e della comparsa di intervento volontario ex art. 300 c.p.c., dall' Avv. Annunziata Pignatelli (c.f. PGNNNZ69H61C697V) elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima. in Nola, alla Via P. Vivenzio n. 7;

Ricorrenti - attori

E

REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), in persona del Presidente della giunta regionale, *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Alvino (c.f.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

LVNLRD51B26F839Q) dell'Avvocatura regionale, in virtù di procura generale alle liti per notaio Stefano Cimmino del 17/9/02 (rep. 35093), elettivamente domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;

Convenuta

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 2/2/11, Trinchese Carlo e Pignatelli Carolina convenivano in giudizio la Regione Campania esponendo che:

- Trinchese Carlo era proprietario di un fondo sito in Cimitile, località San Donato riportato in N.C.T. al foglio 2 particella 359 (ex 181) di are 80,25;
- Pignatelli Carolina, coniuge del Trinchese, era "conduttrice" del predetto fondo, nonché di quello confinante, riportato in N.C.T. al foglio 2 particella 50 di are 84 di proprietà di Trichese Teresa.

Tra il 16 ed il 20/9/2009 l'alveo Gaudio San Donato era straripato, riversando nei suddetti fondi acqua e fango che avevano causato la perdita del raccolto, lasciando peraltro sui terreni detriti e rifiuti di ogni genere; per tali ragioni erano stati necessari, successivamente, onerosi lavori per il ripristino della coltivabilità dei fondi.

Peraltro l'allagamento era durato diversi giorni e si era ripetuto il 22/23 ottobre e l'8/9 novembre.

I danni subiti ammontavano ad Euro 44.686,51 ed erano dovuti sia alla perdita del raccolto (scarole) che alle opere necessarie per il ripristino della coltivabilità.

L'alveo versava in una situazione di cattiva manutenzione in quanto ostruito da detriti e rifiuti come comunicato dal comune di Cimitile alla Regione ed a altri enti con numerosi fax.

Era dunque ravvisabile la responsabilità della Regione Campania che non aveva provveduto alla manutenzione dell'alveo; solo nel 2010 aveva eseguito le opere necessarie.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna della Regione Campania al risarcimento dei danni nella misura indicata o, eventualmente, in quella diversa da determinare nel corso del giudizio, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 24/3/2011, la Regione Campania non risultava costituita e così il Giudice Delegato disponeva la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933.

Eseguita anche la nuova notifica, all'udienza del 13/10/2011, i ricorrenti chiedevano ammettersi prova testimoniale in ordine alle circostanze esposte nell'atto di citazione, alla natura ed alle conseguenze dell'evento, nonché consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla causa dei danni ed all'entità degli stessi.

Compariva altresì il difensore della Regione Campania dichiarando di costituirsi, senza però depositare la comparsa di costituzione, né la procura alle liti. Per tale ragione il difensore dell'attore eccepiva che la costituzione non era ammissibile.

Il G.D. rilevata l'inesistenza della costituzione della Regione Campania, disponeva la prosecuzione del giudizio in sua contumacia ed ammetteva le prove testimoniali articolate, delegando per l'assunzione delle stesse ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e 170 R.D. 1775/33, il Tribunale di Nola.

Acquisiti gli atti relativi alla prova delegata, all'udienza del 22/3/2012, il G.D. nominava un CTU perché provvedesse ad individuare le cause dell'evento dannoso ed a stimare l'entità dei danni subiti dai ricorrenti.

Con comparsa depositata il 28/1/2013, si costituiva la Regione Campania, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto unico responsabile dell'accaduto era il Consorzio di Bonifica del Bacino del Volturno.

In ogni caso, osservava che mancava la prova relativa al nesso di causalità tra la presunta carenza di manutenzione e l'evento dannoso, nonché all'entità dei danni lamentati; gli stessi erano, del resto, dovuti ad un evento atmosferico di carattere eccezionale. In ogni caso, *"proprio nel periodo in cui sono sopraggiunte le copiose piogge, con uno stanziamento di fondi regionali, si stava provvedendo ad eseguire gli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio e per la salvaguardia della pubblica incolumità quali l'espurgo, la pulizia e la ricalibratura della sezione di deflusso dell'alveo. Purtroppo l'imprevisto e straordinario evento climatico dei giorni*

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

tra il 16 ed il 24 settembre 2009, ha vanificato ogni sforzo ed ogni intervento tecnico sul territorio".

Pertanto, concludeva, in via preliminare, per la dichiarazione della propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, per il rigetto della domanda.

All'udienza del 15/10/2013, le parti concludevano riportandosi ai propri scritti ed il Giudice Delegato rimetteva le parti innanzi al collegio per la discussione, ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933.

Con comparsa di intervento ex art. 300 comma 2° c.p.c., depositata il 23/5/2016 si costituivano Pignatelli Carolina, Trinchese Marco, Trinchese Pasquale e Trinchese Felice quali eredi di Trinchese Carlo, dichiarando che quest'ultimo era deceduto in data 10/6/2015 e depositando il relativo certificato di morte ed il certificato di stato di famiglia integrale.

All'udienza del 6/6/2016, il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari

In via preliminare, va osservato che la Regione ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo, a suo avviso, tenuta alla manutenzione dell'alveo San Donato e sostenendo che la responsabilità per l'accaduto andrebbe posta a carico del Consorzio di Bonifica del Basso Volturno.

Deve osservarsi, tuttavia, che il concetto di legittimazione passiva, non si attaglia alla problematica in esame; ed infatti la S.C. ha precisato che: *"La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso; con la conseguenza che, ove risulti che, secondo detta prospettazione, l'attore o il convenuto non possono identificarsi con il soggetto, rispettivamente, avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione attiva o passiva"* (Cass. 22/11/2000 n. 15080; nello stesso senso, Cass. 17/5/2001 n. 6766; Cass. 6/2/2004 n. 2326; Cass. 6/3/2008 n. 6132). Nel

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

caso di specie, la Regione sostiene che la responsabilità dell'accaduto gravi sul consorzio. Si tratta, dunque, di una questione di merito riguardante la fondatezza della pretesa attrice ed unitamente al merito verrà esaminata.

2. Sul merito della controversia

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati ai loro beni dall'esondazione dell'alveo Gaudio San Donato avvenuta tra il 16 ed il 20 settembre 2009. Al riguardo, deve rilevarsi che corretta appare l'individuazione della Regione Campania quale responsabile dei danni, atteso che, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77, sono state trasferite alle regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione. Anche l'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico (e, dunque, per quanto qui interessa, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche).

Quanto alla posizione del Consorzio di Bonifica del Bacino del Volturno deve osservarsi che, qualora si riconoscesse la responsabilità di tale ente, essa sarebbe concorrente con quella della Regione, che può essere esclusa solo dalla dimostrazione (che nel caso di specie manca) della perdita della disponibilità materiale dei beni (cfr., in tal senso, Cass. SS.UU. 25928/11; nello stesso senso TSAP 67/06).

Tanto premesso, deve tuttavia rilevarsi che, nella vicenda in esame, la regione non ha dimostrato di aver trasferito le competenze in favore del consorzio in maniera tale da perdere la disponibilità dell'alveo, né tanto meno che quest'ultimo rientri nel comprensorio di bonifica integrale e che, comunque, faccia parte, unitamente alle opere di bonifica esistenti, nel comprensorio o in una "piattaforma di opere pubbliche" con

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 62131

funzione scolante irrigua di competenza del Consorzio di Bonifica del Bacino del Volturno. Neanche risulta dedotto o provato se e quando l'ordinaria manutenzione di tale corso d'acqua sia stata affidata al Consorzio resistente.

Individuato così l'ente eventualmente responsabile nella sola Regione Campania, deve osservarsi che va applicato, al caso di specie, l'art. 2051 c.c. (*ex multis*, Trib. Sup Acque 27/4/12 n. 71); la Regione deve quindi ritenersi responsabile dei danni derivanti dai corsi d'acqua e dalle opere idrauliche, affidati alla sua custodia e manutenzione, salva la dimostrazione del caso fortuito (Cass. SS.UU. 25928/11; sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali, cfr. anche Cass. 6101/13).

Dunque, in base ai principi che regolano l'onere della prova, compete ai ricorrenti la dimostrazione che i danni di cui chiedono il risarcimento siano stati causati dall'esondazione del alveo Gaudio San Donato ed alla Regione Campania la dimostrazione dell'eventuale verificarsi del caso fortuito, da intendersi quale fattore causale estraneo al soggetto danneggiante, che abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (*ex multis*, Cass. 11227/08; Cass. 2660/13). Peraltro, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento e della corretta manutenzione delle opere di scolo (Cass. 5658/10).

Tanto chiarito, occorre osservare che i ricorrenti fondano la propria pretesa più che sulla proprietà (che riguarderebbe peraltro il solo fondo riportato in N.C.T. al foglio 2 particella 359 (ex 181) di are 80,25 di proprietà di Trinchese Carlo, dimostrata attraverso il deposito dell'atto di donazione per notaio Alifano del 20/12/1990, rep. n. 19385, racc. n. 2961) sulla disponibilità di entrambi i terreni, coltivati dai coniugi Trinchese Carlo e Pignatelli Carolina. Orbene, in considerazione della natura del danno (riguardante le colture), è sufficiente tale rapporto di disponibilità che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. 14232/99; Cass. 10843/97; Cass. 5485/93).

Nel caso di specie tale disponibilità, è dimostrata attraverso la prova testimoniale (entrambi i testi infatti, hanno confermato le circostanze di cui capi 1 e 2, riguardanti proprio tali aspetti), nonché per uno dei fondi dal deposito del titolo di proprietà; peraltro tale circostanza di fatto, affermata dai ricorrenti, non è stata contestata dalla

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 62131

Regione Campania e ciò è sufficiente ad escludere ogni problema di prova al riguardo (*ex multis*, Cass. 12832/09; Cass. 14468/08; TSAP 190/15).

Deve poi rilevarsi che gli eredi di Trinchese Carlo intervenuti ai sensi dell'art. 300 c.p.c. hanno dimostrato la propria qualità mediante il deposito del certificato di stato di famiglia integrale e del certificato di morte di Trinchese Carlo; tali documenti, unitamente alla mancata contestazione da parte della Regione, sono sufficienti a dimostrare la loro qualità (cfr. Cass. SS.UU. 12065/14).

Entrambi i testi, Pignatelli Pellegrino e Napolitano Pasquale hanno poi dichiarato che, effettivamente, i terreni dei ricorrenti, sul quale venivano coltivate scarole, venne invaso da acqua, fango e melma provenienti dall'alveo San Donato e che l'allagamento durò a lungo (fino a novembre secondo il Napolitano, per tutto il periodo invernale secondo il Pignatelli, che ha altresì dichiarato che, solo nel gennaio 2010, poterono cominciare i lavori di ripristino del fondo). Inoltre, gli stessi hanno affermato che l'alveo risultava ostruito da detriti, vegetazione e rifiuti.

Non può dunque esservi alcun dubbio circa l'origine dei danni riportati dal terreno degli attori.

Quanto alla natura dell'evento, la Regione, pur facendo riferimento all'eccezionalità dello stesso ed alla quantità di pioggia caduta nel periodo dell'alluvione, a suo avviso superiore alla norma, non ha depositato alcun documento a sostegno di tale affermazione (dati pluviometrici o altro).

Il CTU, Arch. Fabrizio Liotta, ha poi escluso che, nel caso di specie, le precipitazioni del settembre 2009 avessero carattere di eccezionalità. Lo stesso ha infatti precisato che, in base ai dati acquisiti *"si può concludere che le precipitazioni verificatesi a Settembre sono da ritenersi rientranti nella norma, sebbene forti. Quelle verificate il 22 Ottobre e l'8 Novembre sono da considerarsi di forte entità ed hanno carattere di eccezionalità. Ad ogni buon conto si deve evidenziare che l'alveo Gaudio era già esondato in data antecedente al 16 settembre, così come attestato dai fax del Comune di Cimitile ed in conseguenza di piogge di media entità (basti pensare che per il giorno 13/09 i dati pluviometrici della centralina di Marigliano non riportano precipitazioni mentre per ilgiorno 14/09 sono misurati 7,4 mm di pioggia)"* (cfr. pag. 9 della relazione del CTU alla quale si rinvia per i dati pluviometrici).

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Del resto lo stato di cattiva manutenzione dell'alveo risulta anche dai fax del 20/9/09, 1/10/09, 13/10/09, 22/10/09, 26/10/09, 2/11/09, depositati dagli attori, con i quali il Comune di Cimitile chiedeva l'intervento di varie autorità (tra cui la Regione Campania e la Prefettura di Napoli) per ripristinare gli argini e liberare l'alveo dalle erbacce e dai detriti, in località San Donato.

Dunque, non può esservi dubbio alcuno che i danni sono riconducibili alla cattiva manutenzione dell'alveo.

Può quindi ritenersi dimostrata la responsabilità della regione per i danni arrecati al terreno dei ricorrenti.

Più complessa appare la determinazione dei danni subiti dai ricorrenti.

Il CTU, riproducendo lo schema utilizzato nella relazione del consulente di parte, ha suddiviso i danni in tre categorie: danni da perdita del raccolto, danni dovuti all'impossibilità di utilizzare il terreno per alcuni mesi, danni dovuti ai lavori per il ripristino della coltivabilità del terreno.

Con riguardo al primo profilo, appare corretta l'individuazione dell'entità del raccolto di scarole eseguita dal CTU alle pagine 11 e ss. della propria relazione (377,77 quintali); peraltro, la stima a peso appare più corretta di quella compiuta dal CT di parte, che ha invece indicato il numero di piante.

Ciò che invece è errato è la stima del prezzo all'ingrosso eseguita dal CTU. Lo stesso, infatti, ha individuato il prezzo al quintale nel 2004 ed ha applicato i coefficienti di rivalutazione al mese di ottobre 2009 (quando il raccolto sarebbe stato venduto) in base agli indici Istat. E' evidente che tale criterio non può essere condivisibile atteso che il prezzo dei prodotti agricoli (analogamente a quello che avviene per altri beni, si pensi, ad esempio, al mercato immobiliare) non varia in base al costo della vita, ma in base ad altri elementi quali quantità e qualità del raccolto complessivo della zona presa in considerazione, condizioni meteorologiche ecc.. Dunque, il prezzo del prodotto può variare enormemente (sia in aumento che in diminuzione) in un periodo di tempo di cinque anni indipendentemente dalla variazione del costo della vita.

Peraltro, le camere di commercio pubblicano i prezzi all'ingrosso dei prodotti agricoli attraverso i quali è facile individuare il valore del raccolto.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Nel caso di specie, il prezzo medio della scarola nel mese di ottobre 2009 rilevabile dal listino reperibile presso la Camera di Commercio di Salerno era pari a 71,67 Euro al quintale. Pertanto il valore del raccolto andava correttamente stimato in Euro 27.074,78.

Ovviamente il danno concretamente subito è inferiore, in quanto vanno detratti i costi di produzione non sostenuti che ammontano, come si trae dalla relazione del CTP, agronomo Dante Casoria, a circa un quarto del valore del raccolto (anche in questo caso non può utilizzarsi il criterio adottato per il calcolo dei costi dal CTU che fa riferimento a valori del passato attualizzati tramite rivalutazione).

In realtà, nella risposta alle osservazioni del CTP, il CTU ha precisato, per giustificare il criterio di stima adottato, che Cimitile si trova in provincia di Napoli e che, a suo avviso, *"il costo di produzione di un prodotto agricolo (scarola o broccolo) e di conseguenza il suo prezzo, è funzione di una serie di fattori: la manodopera, i noleggi, i mezzi tecnici, carburante, concimi ecc.. Le variazioni dei costi di tali fattori sono rappresentate statisticamente proprio dai coefficienti ISTAT (es. il carburante). Pertanto l'utilizzo di tali coefficienti è servito ad adeguare i suddetti fattori, che concorrono alla formazione del prezzo del prodotto agricolo, all'anno per il quale è richiesta la stima"*.

Tali considerazioni non appaiono convincenti.

Come già osservato, il prezzo dei prodotti agricoli non è determinato dai soli costi di produzione, ma anche da fattori esterni ed imprevedibili (condizioni meteorologiche che determinano quantità e qualità della produzione locale, eventuali attacchi di parassiti, malattie delle piante, ecc.) così che il criterio adottato dal CTU è errato.

Appare attendibile, invece, la stima con riferimento ai listini dei prezzi all'ingrosso reperibili presso organi pubblici quali le Camere di Commercio; il fatto poi che Nola si trovi in provincia di Napoli avrebbe imposto, al più, al CTU di documentarsi presso la Camera di Commercio di Napoli e non di adottare il criterio, del tutto inattendibile, sopra indicato.

Infine, deve osservarsi che le province di Napoli e Salerno sono confinanti e situate nella medesima regione, così che è ben possibile (ed, anzi, frequente) che frutta ed ortaggi coltivati in provincia di Salerno vengano venduti in quella di Napoli e viceversa (con la conseguenza che anche i prezzi sono più o meno corrispondenti).

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Pertanto, il risarcimento del danno derivante dalla perdita del raccolto va determinato in Euro 20.306,08.

Non può riconoscersi, invece, il danno derivante dal mancato utilizzo del terreno per i mesi successivi all'ottobre 2009.

Ed infatti, si tratta evidentemente del danno derivante dal lucro cessante.

Al riguardo, deve osservarsi che la dimostrazione della sussistenza e dell'entità del lucro cessante, ossia delle possibilità perdute di un guadagno collegato allo sfruttamento economico di un bene, implica valutazioni di tipo probabilistico e che, all'uopo, è affidato al Giudice il potere-dovere di determinare il danno con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso (art. 2056 co. 2 c.c.).

In particolare, è principio pacifico quello secondo cui *"la liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chances, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità"* (così Cass. 30.1.2003 n. 1443; nello stesso senso, cfr. Cass. 27149/06; Cass. 11254/11).

Come risulta evidente dalla richiamata giurisprudenza, la prova del lucro cessante deve essere estremamente rigorosa.

Nel caso di specie, invece, tanto il CTP quanto il CTU che, al riguardo si è sostanzialmente accodato al primo, ritengono che il danno debba commisurarsi alla mancata produzione del *"Broccolo Riccio S. Marzano, diffusa e praticata in zona nei mesi di novembre e dicembre"*. Si tratta, tuttavia, di una mera congettura dei consulenti slegata da ogni elemento di fatto; ed infatti nulla è stato dedotto, né provato al riguardo e neppure i testi hanno reso dichiarazioni sul punto.

Dunque il risarcimento dovrebbe riconoscersi sulla base di sole ipotesi formulate dai consulenti che non risultano supportate da nessun altro elemento; peraltro gli stessi

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

affermano che tale coltura è praticata in zona nei mesi di novembre e dicembre, senza neppure citare la fonte dalla quale traggono il loro convincimento.

Né può escludersi, a priori, che i ricorrenti avrebbero potuto tenere il terreno a riposo nel periodo in questione o eseguire altre coltivazioni. Pertanto, in mancanza di qualsivoglia prova in ordine al lucro cessante che, per quanto esposto, dovrebbe essere particolarmente rigorosa, nulla può essere riconosciuto per tale voce di danno.

Il CTU, infine, ha determinato il risarcimento per i lavori di ripristino della coltivabilità del terreno.

Lo stesso ha individuato le seguenti lavorazioni:

- pulizia del terreno, estirpazione delle piante eventualmente ancora presenti, rimozione di detriti e rifiuti: Euro 1800 oltre IVA (per un totale di Euro 2.160);
- trasporto e smaltimento rifiuti Euro 2.500 oltre iva (per un totale di Euro 3.000);
- stesa e modellazione di terra di coltivo per uno spessore di circa 15 cm: Euro 7.784,45 oltre IVA (per un totale di Euro 9.341,34).

Il CTU ha invece escluso che possano essere riconosciuti, a titolo di danno, i costi relativi alle attività di preparazione del terreno alla semina ed erpicatura, fresatura e concimazione, trattandosi di operazioni ordinarie *"eseguite per la preparazione del letto di semina prima di ogni ciclo colturale"*.

Orbene, si condivide quanto osservato dal CTU in ordine all'esclusione del risarcimento per tali attività, che non risultano connesse all'alluvione.

In ordine alle rimanenti voci di danno occorre osservare che possono riconoscersi gli importi per la pulizia del terreno e la stesa e modellazione della terra (calcolati in base al prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Campania dell'anno 2009), con esclusione ovviamente dell'IVA, in assenza di documentazione fiscale ed in considerazione del fatto che gli stessi, con tutta probabilità, furono svolti in economia atteso che il teste Pellegrino, sul punto, ha affermato che *"per pulire i fondi ci sono voluti circa 20 giorni con due operai e con il trattore"*, senza far riferimento a imprese.

Per tale ragione appare anche eccessivo l'importo determinato in base al prezzario regionale; in mancanza di documentazione circa le spese sostenute, il danno va determinato in via equitativa (in base ai criteri di cui agli art. 2056 e 1226 c.c.) così che l'importo determinato dal CTU va ridotto del 25 %.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

Inoltre nulla può essere riconosciuto per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, atteso che per tali attività la legge prevede la redazione di alcuni documenti obbligatori (FIR ecc.) che devono dimostrare l'avvenuto smaltimento nel rispetto della normativa in materia di rifiuti. Pertanto, in assenza di tali documenti, deve ritenersi che l'attività *de qua* o non sia stata svolta o sia stata svolta in violazione della normativa in materia.

Può quindi riconoscersi l'importo complessivo di Euro 27.494,42 a titolo di risarcimento danni.

Sull'importo riconosciuto a titolo di risarcimento va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (20/9/2009) fino alla data della presente sentenza; competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (*ex multis*, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sul somma originaria rivalutata anno per anno.

3. *Sulle spese di lite*

Con riguardo alle spese di giudizio va osservato che le stesse devono essere poste a carico della Regione Campania, in considerazione del principio della soccombenza, non sussistendo "gravi ed eccezionali ragioni" per disporne la compensazione (al presente giudizio si applica l'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con D.L. 132/14 conv. in l. 162/14).

Infine, va osservato che, in applicazione dell'art. 28 D.M. 55/14, il compenso professionale va liquidato per fasi (senza distinzione tra diritti ed onorari, ormai non più esistente), in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati nella tabella 2, per tutte le fasi di cui si compone il giudizio, in relazione alle controversie di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro 52.000, in misura inferiore a quella media, in considerazione della relativa semplicità della controversia e dell'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando in ordine domande proposte nella causa iscritta al n. 37/11 del R.G. pendente tra Pignatelli Carolina, Trinchese Marco, Trinchese Pasquale e Trinchese Felice (attori) e la Regione Campania, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. accoglie parzialmente la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della Regione Campania e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore di Pignatelli Carolina, Trinchese Marco, Trinchese Pasquale e Trinchese Felice, che liquida, complessivamente, in Euro 27.494,42, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (20/9/09) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
2. condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Pignatelli Carolina, Trinchese Marco, Trinchese Pasquale e Trinchese Felice, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 389,38 per spese vive ed Euro 4.200 per compenso professionale, Euro 630 per rimborso spese generali (pari al 15% del compenso), IVA e CPA, se dovute, nella misura prevista dalla legge (da suddividersi, per la metà in favore di Pignatelli Carolina e per un sesto ciascuno in favore degli altri tre soggetti), con attribuzione al difensore, Avv. Annunziata Pignatelli, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di CTU già liquidate con separato decreto.

Così deciso in Napoli l'8 giugno 2016.

Il Giudice estensore
Dr. Giovanni Galasso

Il Presidente
Dr. Antonio Lepre

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli, 06 SET 2016
Il Cancelliere

Firmato Da: CONTE PROCOLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 82131

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano [illegible] di mettere in esecuzione il [illegible] Ministero di darvi [illegible] Forza Pubblica [illegible] quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv. ANNUNZIATA PIGNATELLI

procuratore di PIGNATELLI CAROLINA + ALTRI

Napoli, li 22 DIC. 2016

IL FUNZIONARIO [illegible]
Maria Rosaria [illegible]

La presente copia composta di n. 13 fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 22 DIC. 2016

Napoli, 22 DIC. 2016 IL FUNZIONARIO [illegible]

CORTE D'APPELLO - NAPOLI

RELATA DI NOTIFICA

AD ISTANZA DELL'AVV. ANNUNZIATA PIGNATELLI, IO SOTTOSCRITTO UFF. GIUDIZIARIO ADDETTO ALL'UNEP DEL TRIBUNALE DI NAPOLI HO NOTIFICATO COPIA DEL PRESENTE ATTO A:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., VIA SANTA LUCIA N.81 NAPOLI

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso destinatario mediante consegna di copia a mano dell'impiegato addetto/a alla ricezione degli atti

12 GEN. 2017

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr. 3377

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 5,49
10%	€ 0,55
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	**€ 8,62**

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 12/01/2017

L'Ufficiale Giudiziario

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018740/e del 31/10/2018 17.57 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
31/10/2018 17.57-20180018740

Deliberazione N. **DdL.702**

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca

Assessore Cinque Ettore

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 09 DG 13	00 00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL ***30/10/2018***

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta al Consiglio Regionale di Disegno di Legge per il riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	**PRESIDENTE**
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	’’	Bruno	DISCEPOLO	
5)	’’	Valeria	FASCIONE	**ASSENTE**
6)	’’	Lucia	FORTINI	
7)	’’	Antonio	MARCHIELLO	
8)	’’	Chiara	MARCIANI	
9)	’’	Corrado	MATERA	
10)	’’	Sonia	PALMERI	
11)	’’	Franco	ROBERTI	**ASSENTE**
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. il Consiglio Regionale, con legge regionale n. 39 del 29/12/2017, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
b. con Delibera della Giunta Regionale n. 11 del 16/01/2018 è stato approvato il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per triennio 2018-2020 della Regione Campania";
c. con la citata Delibera della Giunta Regionale n. 11/2018 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2018-2019-2020;

CONSIDERATO:

a. che, con D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, sono state dettate le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
b. che la lettera a), del comma 1, dell'art. 73, del succitato decreto legislativo stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce, con Legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
c. che il comma 4, dell'art. 73, del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 dispone: "*al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta"*;

RILEVATO:

a. che, con deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
c. Che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio;

DATO ATTO

a. che, ai sensi della predetta D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, la D.G. 50-09 ha provveduto a raccogliere in un unico atto le pratiche istruite dalle UOD della stessa D.G. aventi ad oggetto sentenze e ordinanze esecutive;
b. che, su indicazione della Direzione Generale 50-13 Risorse Finanziarie del 29/08/2018, è necessario inserire nell'applicativo informatico E-Grammata Delibere – Decreti – Determine, quali allegati, le schede di rilevazione di partita debitoria con la relativa documentazione;
c. che l'applicativo informatico E-Grammata Delibere – Decreti – Determine consente di annettere un numero massimo di 99 allegati ai provvedimenti;
d. che, di conseguenza, onde consentire l'inclusione necessaria di tutti gli allegati agli atti, è stato necessario procedere alla predisposizione della presente proposta di delibera n. 11077 e della PD n. 19371;
e. che la Direzione Generale per le risorse finanziarie ha restituito le predette proposte di delibera in quanto non è stata utilizzata la procedura di oscuramento dei dati sensibili;

CONSIDERATO

a. che per ottemperare alle predette indicazioni in merito all'oscuramento dei dati e all'applicativo informatico E-Grammata DDD è necessario predisporre distinte proposte di delibera che ricomprendano la totalità dei procedimenti della D.G. 50-09;
b. che la presente proposta si riferisce a n. 37 procedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle rispettive UOD e Staff di competenza, dell'importo complessivo di € 1.284.027,69 elencate nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c. che in relazione ai 37 procedimenti in parola sono state redatte le schede di rilevazione di partita debitoria tenendo conto dei titoli esecutivi di condanna nei confronti della Regione Campania e che per ognuna di esse sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di

rilevazione di partita debitoria;

d. che per il pagamento della somma di cui alle procedure in argomento ammontante ad euro € 1.284.027,69 occorre seguire apposita procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

e. altresì che, per la copertura finanziaria della somma di € 1.284.027,69 relativi a procedimenti di cui sopra non è possibile procedere con variazione compensativa al bilancio gestionale in termini di competenza e di cassa a valere sui capitoli assegnati alla competenza funzionale della Direzione Generale 50-09 in quanto sprovvisti di competenza e cassa;

f. che nel Bilancio gestionale 2018 è previsto il capitolo n. 1026 collegato alla Missione 20 – Programma 2001 – Titolo 1 della spesa denominato "Fondo debiti fuori bilancio parte corrente" , la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, nonché il capitolo di spesa 182, denominato "Risarcimento danni e rimborso spese derivanti da sentenze sfavorevoli"**, il** capitolo di spesa 183, denominato **"Interessi passivi derivanti da sentenze sfavorevoli", il capitolo di spesa 185 Spese per consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria ed il capitolo di spesa 191 denominato "IRAP per spese di consulenze tecniche disposte dall'autorità giudiziaria"** tutti collegati alla Missione 08- Programma 0801- Titolo 1**,** la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale 50-09 Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile;

g. che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera f) del Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37, è autorizzata ad apportare variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio di previsione riguardanti i prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, lettera b) del decreto legislativo 118/2011;

h. che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Avvocatura Regionale, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravi di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei consequenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

a. di dover prendere atto dei titoli esecutivi sopra individuati e dettagliatamente specificati nelle trentasette schede di rilevazione di partita debitoria di cui all'allegato B, che con la relativa documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. 126/2014 e dalla L. 190/2014, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro € 1.284.027,69;
c. di proporre al Consiglio Regionale l'allegato Disegno di Legge (DDLR) "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A)**;**
d. di dover altresì autorizzare le variazioni compensative al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario secondo gli importi riportati nell'allegato C) della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale unitamente alle n. 37 Schede di rilevazione di Partita Debitoria;
e. di dover demandare, in esecuzione del presente provvedimento, ai dirigenti delle UOD della Direzione Generale per il Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile che hanno effettuato l'istruttoria delle schede di partita debitoria in parola all'adozione degli atti consequenziali di impegno e liquidazione da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

SENTITO, per i profili di competenza**,** L'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale;

VISTO

a. il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
b. l'art. 39 del D. Lgs. 118/2011;
c. la L.R. n. 37 del 05/12/2017;

d. la L.R. n. 38 del 29/12/2017;
e. la L.R. n. 39 del 29/12/2017;
f. la D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006;
g. la D.G.R. n. 444 del 12/07/2017;
h. la D.G.R. n. 11 del 16/01/2018;
i. la nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016;

Propongono, e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate

1. di proporre il riconoscimento di debiti fuori bilancio per sentenze e ordinanze esecutive per complessivi euro € 1.284.027,69, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 co. 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., indicati nelle premesse e i cui estremi sono riportati nelle trentasette schede di rilevazione di partita debitoria della Direzione Generale 50-09 Governo del Territorio, LL.PP. e Protezione Civile elencate nell'allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge regionale (DDLR) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A), concernente il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi euro € 1.284.027,69, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, che riguardano titoli esecutivi ai sensi di legge emessi dall'Autorità Giudiziaria e con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme,
3. di dare atto che le suddette schede di rilevazione di partita debitoria sono state istruite dalle UOD e Staff per quanto di rispettiva competenza e trasmesse alla Direzione Generale 50-09, al fine di ottemperare alle direttive dell'Amministrazione, per redigere un unico disegno di legge;
4. di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 comma 4, lettera f) del Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017 n. 37, il prelievo dal "Fondo debiti fuori bilancio parte corrente" di cui al capitolo 1026 collegato alla Missione 20 – Programma 2001 – Titolo 1 per euro € 1.284.027,69 incrementando la dotazione per competenza e cassa dei capitoli di spesa 182, 183, 185, e 191 collegati alla Missione 08 – Programma 0801 – Titolo 1 **di competenza della Direzione Generale 50-09 per il Governo del Territorio, i LL.PP. e la Protezione Civile,** come riportato dall'allegato C) che forma parte integrante e sostanziale della delibera unitamente alle n. 37 Schede di rilevazione di Partita Debitoria e ralativa documentazione;
5. di demandare ai Dirigenti delle UOD della Direzione Generale per **il Governo del Territorio,** i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 50-09), proponenti delle schede di partita debitoria in parola, i conseguenti atti di impegno e di liquidazione della predetta somma di € 1.284.027,69 da assumersi sui capitoli 182,183, 185, 191 collegati alla Missione 08 – Programma 0801 – Titolo 1, da effettuarsi a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
6. di dare atto che le 37 schede di partita debitoria, con tutta la pertinente documentazione, sono depositate presso le rispettive UOD e Staff di competenza della Direzione Generale per **il Governo del Territorio,** i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (DG 50-09) che hanno effettuato l'istruttoria nonché presso la Direzione stessa;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:

 alla Direzione Generale 13 – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
 allo Staff 93 – della Direzione Generale 13 - STAFF- Funz. di supporto tecnico operativo
Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e monitoraggio;
 Alla Direzione Generale 09 - Direzione Generale **Governo del Territorio, i LL.PP. e la Protezione Civile**
 alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti
 al Tesoriere;
 al Consiglio regionale della Campania e all'Avvocatura Regionale;
 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza bilanci del sito istituzionale della Regione Campania
 al Collegio dei Revisori dei Conti

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.702	del	30/10/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 09 DG 13	00 00

OGGETTO :

Proposta al Consiglio Regionale di Disegno di Legge per il riconoscimento della legittimita' di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -☐ ASSESSORE -☐		*Presidente Vincenzo De Luca* *Assessore Cinque Ettore*		*30/10/2018* *30/10/2018*
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		*arch. Massimo Pinto* *Dott.ssa Mastrocola Antonietta*		*25/10/2018* *29/10/2018*

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	*30/10/2018*	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	*31/10/2018*

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente

40 . 2 : Ufficio Legislativo

40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti

50 . 9 : DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

50 . 13 : STAFF-Funz. di supp. tecn.-op.-Gest. e coord. dei proc. di spesa e monit.

60 . 1 : AVVOCATURA REGIONALE

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019879/e del 16/11/2018 17.18 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 17.18-20180019879

Deliberazione N. **DdL.759**

Assessore

Assessore Cinque Ettore

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 13	04

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL ***16/11/2018***

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015 e del relativo disegno di legge di approvazione. Proposta al Consiglio.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	**ASSENTE**
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	**PRESIDENTE**
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	’’	Bruno	DISCEPOLO	**ASSENTE**
5)	’’	Valeria	FASCIONE	
6)	’’	Lucia	FORTINI	
7)	’’	Antonio	MARCHIELLO	
8)	’’	Chiara	MARCIANI	
9)	’’	Corrado	MATERA	**ASSENTE**
10)	’’	Sonia	PALMERI	
11)	’’	Franco	ROBERTI	**ASSENTE**
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a. la Regione Campania, con legge regionale del 5 gennaio 2015, n. 1, ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017;
b. con deliberazione n. 47 del 9 febbraio 2015, la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale per il periodo 2015-2017;
c. con Deliberazione n. 139 del 05/04/2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell'attività di ricognizione ordinaria dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, come modificato e/o integrato dal Dlgs n. 126/2014, effettuata dalle strutture competenti per la gestione delle entrate e delle spese di bilancio, relativamente a quanto disposto con i decreti dirigenziali elencati nella narrativa della medesima deliberazione, inserendo le risultanze del lavoro svolto nell'ambito delle scritture di chiusura del conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ed apportando al bilancio gestionale del triennio 2016/2018, così come vigente alla data di adozione del provvedimento, le variazioni dettagliatamente indicate negli allegati alla medesima deliberazione;
d. con successiva Deliberazione n. 701 del 06/12/2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell'attività di ricognizione ordinaria dei residui ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Dlgs n. 118/2011, come modificato e/o integrato dal Dlgs n. 126/2014, effettuata dalle strutture competenti per la gestione delle entrate e delle spese di bilancio, relativamente a quanto disposto con i decreti dirigenziali elencati nella narrativa della medesima deliberazione, inserendo le risultanze del lavoro svolto nell'ambito delle scritture di chiusura del conto del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, ed apportando al bilancio gestionale del triennio 2016/2018, così come vigente alla data di adozione del provvedimento, le variazioni dettagliatamente indicate negli allegati alla medesima deliberazione;
e. con ulteriore Deliberazione n. 686 del 7/11/2017 la Giunta Regionale ha, tra gli altri:
    e.1 preso atto e recepito:
        e.1.1 gli effetti dei riaccertamenti parziali dei residui, effettuati con le citate Deliberazioni n. 139 del 5 aprile 2016 e n. 701 del 06 dicembre 2016;
        e.1.2 gli effetti dei riaccertamenti ordinari dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 di cui ai decreti dirigenziali indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
        e.1.3 le cancellazioni in entrata e spesa effettuate d'ufficio dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie per difetto assoluto di titolo o prescrizione, con particolare riferimento alle annualità maggiormente risalenti dei residui attivi e passivi, per irrilevanza dei relativi importi residui e per l'azzeramento dei fattori di arrotondamento per la conversione lire/euro;
    e.2 stabilito che, per effetto dell'attività di ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011:
        e.2.1 i residui attivi insussistenti al 31 dicembre 2015 sono pari complessivamente ad Euro 1.456.041.263,25;
        e.2.2 i residui passivi insussistenti o prescritti al 31 dicembre 2015 sono pari complessivamente ad Euro 615.577.495,51;
f. con Deliberazione n. 67 del 23 febbraio 2015 la Giunta Regionale, sulla scorta di quanto previsto dagli artt. 3, comma 12, e 11bis, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto di rinviare all'anno 2016 sia l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria sia la redazione del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
g. con Deliberazione DdL n. 692 del 14 novembre 2017, la giunta Regionale ha approvato lo schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Generale del Patrimonio, dal Conto del Tesoriere, dalla Relazione sulla Gestione per l'esercizio finanziario 2015 e da tutti gli altri allegati specificati nella Relazione sulla Gestione;
h. con Deliberazione n. 453 del 11 luglio 2018, la giunta Regionale, a seguito della specifica richiesta da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, di cui alla nota istruttoria prot. 2568 del 18/04/2018, ha proceduto l'integrazione dell'allegato al DdL n. 692 del 14/11/2017, relativo alla Relazione sulla Gestione al rendiconto nella parte che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, con il citato prospetto di analisi e di copertura del disavanzo di cui al principio 4/1 al Dlgs n. 118/2011, §9.11.7;

PREMESSO, altresì, che:

a. la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con deliberazione n. 110/2018 ha

approvato la propria decisione in merito al Giudizio di Parificazione sul Rendiconto per la Gestione per gli esercizi 2015 e 2016 di cui all'articolo 1, comma 5, del DL 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge 07/12/2012, n. 213;

b. con tale decisione la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ha parificato con "riserva", relativamente alle risultanze di cassa, sulla base di quanto esposto nella parte motiva, in continuità e conformità con le precedenti decisioni di parificazione relative agli esercizi 2013 e 2014;
c. sempre con tale decisione la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, ha, altresì, parificato, nelle componenti del Conto del Bilancio e dello Stato Patrimoniale attivo e passivo, il Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio 2015, di cui alla delibera di Giunta regionale DdL n. 692 del 14 novembre 2017, con esclusione dei seguenti rilievi:
    c.1 mancata parifica delle poste di spesa finanziate da quote del risultato di amministrazione "negative", pari a:
        c.1.1 **Euro 490.620.215,60**, relativi alla re-inscrizione di quote vincolate per spesa diversa da investimento;
        c.1.2 **Euro 441.183.557,71**, relativi a quota vincolata per la re-inscrizione, indifferenziata, di residui perenti;
    c.2 mancata parifica delle poste di entrata da Trasferimenti erariali per l'importo di **Euro 61.536.702,26**, per difetto di adeguato riaccertamento;
    c.3 mancata parifica del quadro riassuntivo del risultato di amministrazione, il quale, oltre che per l'importo dei minori residui attivi finali, non contabilizza:
        c.3.1 un maggior Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per almeno **Euro 70.733.533,94**;
        c.3.2 un maggior Fondo Rischi per **Euro 6.244.394,28**, in relazione a Debiti Fuori Bilancio di competenza giuridica del 2015, riconosciuti negli anni successivi;
    c.4 mancata parifica del Prospetto di Monitoraggio delle Risultanze del Pareggio di Bilancio 2015 in relazione ai debiti fuori bilancio di cui al punto b.3.2;
    c.5 mancata parifica, per errata compilazione, del prospetto dimostrativo delle componenti del disavanzo e del ritmo di rientro previsto per le annualità successive di cui all'allegato 4/1 del Dlgs 118/2011 §9.11.7;

CONSIDERATO che in sede del citato Giudizio di Parifica, deliberazione n. 110/2018, la Sezione Controllo per la Campania della Corte dei Conti, ha altresì disposto la cancellazione in conto 2016, per mancanza della motivazione del mantenimento del credito, dei residui sui capitoli di Entrata di Partite di Giro e Servizi per Conto di Terzi, per una somma complessiva pari ad **Euro 5.622.929,38**;

RILEVATO che:

a. le somme sopra indicate, relative a residui sui capitoli di Entrata di Partite di Giro e Servizi per Conto di Terzi, presentando le medesime criticità individuate dalla Corte dei Conti già in sede di rendiconto 2015, sono state stralciate in sede di Rendiconto 2015;
b. per quanto attiene le entrate da Trasferimenti erariali, la regione ha proceduto allo stralcio della somma di **Euro 61.517.724,18**, in quanto risultava su tali residui già incassa una somma pari ad Euro 18.978,08;
c. le entrate per trasferimenti erariali oggetto dei rilievi della Corte dei Conti sono tutte entrate a destinazione vincolata, e che, dunque, si è proceduto alla ricognizione dei residui, anche perenti, sui capitoli correlati ai citati capitoli di entrata per trasferimenti erariali, constatando l'insussistenza delle seguenti obbligazioni giuridiche passive:
    c.1 **Euro 1.326.358,36**, di cui Euro 728.948,59 provenienti dai residui, ed Euro 597.409,77 provenienti dalla competenza;
    c.2 **Euro 33.516.204,91**, quali residui perenti conservati nello Conto del Patrimonio parte passiva;
d. sono stati aggiornati i valori degli accantonamenti a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e Fondo Rischi secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti;
e. è stato predisposto, quale allegato alla Relazione sulla Gestione, il Prospetto di Monitoraggio delle Risultanze del Pareggio di Bilancio 2015 aggiornato ai dati da Rendiconto con l'aggiunta del valore dei Debiti Fuori Bilancio di competenza giuridica del 2015 riconosciuti negli anni successivi, dal quale risulta che i saldi sono migliorati rispetto ai dati della Certificazione;
f. è stato predisposto, quale allegato alla Relazione sulla Gestione, il Prospetto di analisi e di copertura del disavanzo di cui al principio 4/1 al Dlgs n. 118/2011, §9.11.7, conformemente alle indicazioni della Corte dei Conti;
g. la mancata parifica delle poste di spesa finanziate da quote del risultato di amministrazione "negative", per quanto attiene la re-inscrizione di quote vincolate non di investimento e dei residui perenti, rappresenta, come afferma la Corte nell'allegato A alla decisione di Parifica, una "*non parifica esclusivamente tecnica, nel senso che non importa obblighi di conformazione di tipo positivo sull'amministrazione regionale, in termini di modifica del disegno di legge di rendiconto*";
h. con Deliberazione n. 758 del 16 novembre 2018, la Giunta Regionale ha preso atto e recepito gli effetti delle

rettifiche effettuate sulle scritture contabili a seguito del Giudizio di Parificazione, giusta Ordinanza n. 110/2018, modificando le risultanze di cui alla Deliberazione n. 686 del 7/11/2017, le quali si assestano come di seguito specificato:

h.1 i residui attivi insussistenti al 31 dicembre 2015 sono pari complessivamente ad Euro 1.523.181.916,81;

h.2 i residui passivi insussistenti o prescritti al 31 dicembre 2015 sono pari complessivamente ad Euro 616.306.444,10;

RILEVATO, altresì, che:

a. il conto di cassa dell'esercizio finanziario 2015 presentato dal Tesoriere regionale coincide, sia per le entrate che per le spese, con le scritture dell'ente per quanto riguarda le movimentazioni relative al conto di diritto;
b. per quanto riguarda la spesa, in sede di revisione consuntiva, sono stati rilevati dei disallineamenti tra conto di cassa e conto di diritto, con particolare riferimento alle movimentazioni sul conto di tesoreria intestato alla Gestione Ordinaria, dovuti all'effetto delle carte contabili non discaricate alla chiusura degli esercizi finanziari precedenti per le assegnazioni disposte dal Giudice per l'Esecuzione su procedure pignoratizie e non ancora discaricate alla data del 31/12/2015, per complessivi Euro 75.118.654,34;

RITENUTO pertanto necessario:

a. ritirare il Disegno di Legge Reg. gen. n. 496 approvato dalla giunta Regionale con DdL n. 692 del 14 novembre 2017, recante ad oggetto "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015", conseguentemente all'intervenuto Giudizio di Parifica del Rendiconto 2015 da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, assunto con Deliberazione n. 110/2018, in quanto le rettifiche conseguenti ai rilievi hanno prodotto, oltre alla modifica del disavanzo complessivo risultante al 31/12/2015, anche la rettifica di numerosi allegati al Rendiconto, compreso il Conto del Patrimonio e la Relazione sulla Gestione;
b. riapprovare integralmente il Rendiconto 2015, completo di tutti gli allegati, predisposto, a seguito della Decisione sul Giudizio di Parifica da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Deliberazione n. 110/2018, dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, e lo schema del relativo disegno di legge di approvazione;
c. trasmettere al Consiglio Regionale, per l'iter legislativo, il Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2015, unitamente agli ultimi rendiconti o bilanci di esercizio approvati dalle società a cui la Regione partecipa e dagli enti ed aziende da essa dipendenti, che ne costituiscono allegato e che, per economia procedimentale, restano disponibili agli atti Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;

VISTI:

a. lo Schema di Rendiconto 2015, completo di tutti gli allegati, predisposto dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, e lo schema del relativo disegno di legge di approvazione;
b. il decreto dirigenziale n. 4 del 18/01/2017 della Direzione per le Risorse Strumentali di approvazione della Consistenza Patrimoniale relativa all'anno 2015;
c. gli artt. 51 e 62 dello Statuto della Regione Campania;
d. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO che il Collegio dovrà pronunciarsi sul presente Disegno di Legge, completo di tutti gli allegati, a seguito dell'approvazione della Giunta Regionale;

SENTITO per i profili di competenza l'ufficio legislativo del Presidente;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

Per tutto quanto esposto in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:

1. di ritirare il Disegno di Legge Reg. gen. n. 496 approvato dalla giunta Regionale con DdL n. 692 del 14 novembre 2017, recante ad oggetto "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015", conseguentemente all'intervenuto Giudizio di Parifica del Rendiconto 2015 da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, assunto con Deliberazione n. 110/2018, in quanto le rettifiche conseguenti ai rilievi hanno prodotto, oltre alla modifica del disavanzo complessivo risultante al 31/12/2015, anche la rettifica di numerosi allegati al Rendiconto, compreso il Conto del Patrimonio e la Relazione sulla Gestione;
2. di procedere a riapprovare integralmente il Rendiconto 2015, completo di tutti gli allegati, predisposto, a

seguito della Decisione sul Giudizio di Parifica da parte della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, Deliberazione n. 110/2018, dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, e lo schema del relativo disegno di legge di approvazione;

3. di approvare la consistenza dei residui attivi e passivi al 31/12/2015, derivanti dagli esercizi finanziari 2015 e dagli esercizi precedenti, così come analiticamente individuati nel Conto del Bilancio con particolare riferimento ai prospetti "*Gestione analitica dei residui attivi*" e "*Gestione analitica dei residui passivi*", per i residui provenienti dagli esercizi 2014 e precedenti, e con particolare riferimento a quelli indicati nei prospetti "*Gestione delle Entrate*", e "*Gestione delle Spese*", e relativi riepiloghi, per quanto riguarda i residui provenienti dalla competenza 2015;
4. di aggiornare, ai fini del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2016, per l'effetto di quanto al punto precedente, la consistenza dei residui attivi e passivi già iscritti nel Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018, approvato con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, e quindi nel relativo bilancio gestionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2016, n. 52 (Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017), e successive modificazioni;
5. di aggiornare, ai fini del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2016, nel Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 – 2018, approvato con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, e quindi nel relativo bilancio gestionale, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 15 febbraio 2016, n. 52 (Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017), e successive modificazioni, l'importo del fondo di cassa, iscritto presuntivamente per Euro 800.000.000,00, in **Euro 446.615.953,19**;
6. di approvare lo schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Generale del Patrimonio, dal Conto del Tesoriere, dalla Relazione sulla Gestione per l'esercizio finanziario 2015, allegati alla presente deliberazione e che ne formano parte integrante e sostanziale;
7. di approvare le risultanze finali di seguito riepilogate e riportate negli articoli dell'allegato disegno di legge, che parimenti si approva:

CONTO FINANZIARIO

A- SALDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2015			**983.121.856,31**
B - RISCOSSIONI			
in c.residui	Euro	2.289.159.216,72	
in c. competenza	Euro	19.073.080.066,75	**21.362.239.283,47**
C - PAGAMENTI			
in c.residui	Euro	1.788.973.420,33	
in c. competenza	Euro	20.109.771.766,26	**21.898.745.186,59**
D - SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 *(D = A + B – C)*			**446.615.953,19**
E - PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015			0,00
F - FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015 *(F = D – E)*			**446.615.953,19**
G – SALDO RESIDUI TOTALI			
Residui attivi da riportare	Euro	7.045.893.726,87	
Residui passivi da riportare	Euro	6.839.919.243,87	**205.974.483,00**
H - Fondo pluriennale vincolato per spese rinviate agli esercizi successivi			459.119.727,02
I - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 *(I = F + G – H)*			**193.470.709,17**
L. PARTE ACCANTONATA			
Fondo crediti di dubbia esigibilità	Euro	303.829.139,87	
Fondo residui perenti	Euro	613.549.874,76	
Fondo rischi da contenzioso	Euro	510.290.058,11	
Fondo Rischi Partecipate	Euro	7.182.260,00	
Fondo anticipazione di Liquidità (FAL)	Euro	2.623.288.399,60	
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)	Euro	21.105.164,98	
Fondo Compensazioni Acqua Campania	Euro	221.699.863,03	
Fondo copertura per incassi innominati	Euro	7.057.034,76	
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro	Euro	142.882.328,48	**4.450.884.123,59**
M. PARTE VINCOLATA			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Euro	32.878.654,30	
Vincoli derivanti da trasferimenti	Euro	1.384.866.922,69	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Euro	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Euro	116.886.630,77	
Altri vincoli	Euro	0,00	**1.534.632.207,76**
N. PARTE DISPONIBILE *(N = I – L - M)*			**-5.792.045.622,18**

8. di dare atto che il complessivo disavanzo di cui alla lettera N, pari ad **Euro 5.792.045.622,18**:
   8.1 per **Euro 2.623.288.399,60** è relativo alle anticipazioni di Liquidità ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, e trova copertura sul disavanzo applicato, con le modalità disposte dall'articolo 1, commi da 692 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con Legge Regionale n. 36 del 7 dicembre 2016 di assestamento al Bilancio di Previsione della Regione Campania 2016-2018;
   8.2 per **Euro 2.006.513.457,22** è relativo al Disavanzo scaturente dal Riaccertamento Straordinario dei Residui e trova copertura sul disavanzo applicato, con le modalità previste dall'art. 3, comma 16, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   8.3 per **Euro 611.890.358,33** è relativo al maggior disavanzo scaturente dal Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2014 e va ripianato con le modalità previste dall'art. 1, commi 779 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
   8.4 Euro **550.353.407,03**, è relativo al maggior disavanzo scaturente dal Rendiconto della Gestione che si approva con la presente deliberazione e va ripianato con le modalità previste dall'art. 1, commi 779 e 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
9. di trasmettere al Consiglio Regionale, per l'iter legislativo, il Rendiconto Generale per l'Esercizio Finanziario 2015, unitamente agli ultimi rendiconti o bilanci di esercizio approvati dalle società a cui la Regione partecipa e dagli enti ed aziende da essa dipendenti, che ne costituiscono allegato e che, per economia procedimentale, restano disponibili agli atti Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 54, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 97 del Regolamento interno del Consiglio regionale;
10. di dare atto che il Collegio dei Revisori dovrà pronunciarsi sul presente Disegno di Legge, completo di tutti gli allegati, a seguito dell'approvazione della Giunta Regionale.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.759	del	16/11/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) DG 13	UOD/STAFF DIR.GEN. 04

OGGETTO :
Approvazione schema di Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2015 e del relativo disegno di legge di approvazione. Proposta al Consiglio.

QUADRO A

	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -☐ ASSESSORE -☐		*Assessore Cinque Ettore*		*16/11/2018*
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		*Dott.ssa Mastrocola Antonietta*		*16/11/2018*

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	*16/11/2018*	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	*16/11/2018*

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente

40 . 2 : Ufficio Legislativo

40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti

50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015

Misura del piano	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Riduzione di spesa libera non obbligatoria	47.304.007,97	47.401.690,07	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27
Finalizzazione delle entrate eccedenti derivanti dalle risorse finalizzate prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 64/2013	10.808.180,30	10.710.498,20	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
Totale	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
PIANO DI RIENTRO DAL DISAVANZO AL 31.12.2014 e al 31.12.2015

Articolo 1
(Variazioni di competenza)

1. Nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.
2. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2018/2020 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.
3. L'invarianza delle risorse attribuite nell'anno 2018 al Consiglio regionale è assicurata dall'utilizzazione di un importo pari ad euro 16.895.000,00 quale quota parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2017 approvato dal Consiglio regionale nella seduta consiliare del 06 novembre 2018.

Articolo 2
(Variazioni di cassa)

1 Nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2018 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.
2 Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2018 sono approvate le variazioni compensative riportate nell'allegata tabella B.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE

Tabella B

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
	DISAVANZO 2014		4.302.610,49		4.302.610,49		4.302.610,49	
	DISAVANZO 2015		612.534,50		612.534,50		612.534,50	
	DISAVANZO 2016			-7.394.018,92				
MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***							
0101 Programma 01	**Organi istituzionali**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	0,00	-16.895.000,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00	-16.895.000,00				
Totale Programma 01	**Organi istituzionali**	**previsione di competenza**	**0,00**	**-16.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***0,00***	***-16.895.000,00***	***0,00***	***0,00***	*0,00*	*0,00*
0103 Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.806.430,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	1.806.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	676.470,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	676.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**previsione di competenza**	**2.482.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***2.482.900,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0105 Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	302.707,07	-1.000.000,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	302.707,07	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 05	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**previsione di competenza**	**302.707,07**	**-1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***302.707,07***	***-1.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0106 Programma 06	**Ufficio tecnico**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	11.000,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 06	**Ufficio tecnico**	**previsione di competenza**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***11.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0108 Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.066.666,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	1.066.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 08	**Statistica e sistemi informativi**	**previsione di competenza**	**1.066.666,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***1.066.666,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE

Tabella B

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
0110 Programma 10	**Risorse umane**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	161.199,15	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	161.199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 10	**Risorse umane**	**previsione di competenza**	**161.199,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***161.199,15***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0111 Programma 11	**Altri servizi generali**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	231.044,51	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	231.044,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	**Altri servizi generali**	**previsione di competenza**	**231.044,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***231.044,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 01	***Servizi istituzionali, generali e di gestione***	**previsione di competenza**	**4.255.516,73**	**-17.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**4.255.516,73**	**-17.895.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***							
0302 Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	42.500,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**previsione di competenza**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***42.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 03	***Ordine pubblico e sicurezza***	**previsione di competenza**	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 05	***Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali***							
0502 Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	44.931,56	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	44.931,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**previsione di competenza**	**44.931,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***44.931,56***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Tabella B

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TOTALE MISSIONE 05	*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*	previsione di competenza	**44.931,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**44.931,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 06	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*							
0601 Programma 01	**Sport e tempo libero**							
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	700.000,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Sport e tempo libero**	**previsione di competenza**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***700.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 06	*Politiche giovanili, sport e tempo libero*	previsione di competenza	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 07	*Turismo*							
0701 Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	1.595.000,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	54.626,79	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	54.626,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Sviluppo e valorizzazione del turismo**	**previsione di competenza**	**1.649.626,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***1.649.626,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 07	*Turismo*	previsione di competenza	**1.649.626,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**1.649.626,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 09	*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*							
0902 Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	168.860,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	168.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**previsione di competenza**	**168.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***168.860,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0903 Programma 03	**Rifiuti**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	34.348,57	0,00		0,00		0,00

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
				In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
			previsione di cassa	34.348,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**03**	**Rifiuti**	**previsione di competenza**	**34.348,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***34.348,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0904 Programma	**04**	**Servizio idrico integrato**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	15.000.000,00	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**04**	**Servizio idrico integrato**	**previsione di competenza**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***15.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0905 Programma	**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	481.246,10	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	481.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**05**	**Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**	**previsione di competenza**	**481.246,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***481.246,10***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
0908 Programma	**08**	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	79.203,74	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	79.203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**08**	**Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**	**previsione di competenza**	**79.203,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***79.203,74***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 09		***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***	**previsione di competenza**	**15.763.658,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**15.763.658,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE	***10***	***Trasporti e diritto alla mobilità***							
1002 Programma	**02**	**Trasporto pubblico locale**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	8.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			previsione di cassa	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**02**	**Trasporto pubblico locale**	**previsione di competenza**	**8.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***8.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Tabella B

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TOTALE MISSIONE 10	***Trasporti e diritto alla mobilità***	**previsione di competenza**	**8.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**16.000.000,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***							
1204 Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	100.000,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	**Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**	**previsione di competenza**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 12	***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	**previsione di competenza**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 13	***Tutela della salute***							
1301 Programma 01	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	46.300,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**							
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	0,00	-33.510.000,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00	-33.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 04	**Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi**	**previsione di competenza**	**0,00**	**-33.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***0,00***	***-33.510.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 13	***Tutela della salute***	**previsione di competenza**	**46.300,00**	**-33.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**46.300,00**	**-33.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 15	***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***							
1501 Programma 01	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	630.000,00	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Tabella B

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
				In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Totale Programma	**01**	**Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**	**previsione di competenza**	**630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***630.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1502 Programma	**02**	**Formazione professionale**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	200.000,00	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**02**	**Formazione professionale**	**previsione di competenza**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***200.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1503 Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	13.250.219,42	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	13.250.219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**03**	**Sostegno all'occupazione**	**previsione di competenza**	**13.250.219,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***13.250.219,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
1504 Programma	**04**	**unitaria per il lavoro e la**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	15.226.173,81	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	15.226.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**04**	**Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale *(solo per le Regioni)***	**previsione di competenza**	**15.226.173,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***15.226.173,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 15		***Politiche per il lavoro e la formazione professionale***	**previsione di competenza**	**29.306.393,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**29.306.393,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE	***16***	***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***							
1601 Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**							
Titolo 1		Spese correnti	previsione di competenza	488.517,26	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	488.517,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale	previsione di competenza	61.000,00	0,00		0,00		0,00
			previsione di cassa	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	**01**	**Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**	**previsione di competenza**	**549.517,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	***549.517,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE

Tabella B

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONE 2018		VARIAZIONE 2019		VARIAZIONE 2020	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TOTALE MISSIONE 16	*Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*	**previsione di competenza**	**549.517,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**549.517,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 20	*Fondi e accantonamenti*							
2001 Programma 01	**Fondo di riserva**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	13.578.845,63	0,00	0,00	-37.591.240,99	0,00	-38.591.240,99
		previsione di cassa	13.578.845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 01	**Fondo di riserva**	**previsione di competenza**	**13.578.845,63**	**0,00**	**0,00**	**-37.591.240,99**	**0,00**	**-38.591.240,99**
		previsione di cassa	***13.578.845,63***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
2003 Programma 03	**Altri fondi**							
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	17.676.096,00	0,00	17.676.096,00	0,00	17.676.096,00	0,00
		previsione di cassa	17.676.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 03	**Altri fondi**	**previsione di competenza**	**17.676.096,00**	**0,00**	**17.676.096,00**	**0,00**	**17.676.096,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**17.676.096,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONE 20	*Fondi e accantonamenti*	**previsione di competenza**	**31.254.941,63**	**0,00**	**17.676.096,00**	**-37.591.240,99**	**17.676.096,00**	**-38.591.240,99**
		previsione di cassa	**31.254.941,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 50	*Debito pubblico*							
5002 Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**							
Titolo 4	Rimborso prestiti	previsione di competenza	5.409,32	0,00		0,00		0,00
		previsione di cassa	5.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 02	**Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**	**previsione di competenza**	**5.409,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	***5.409,32***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
TOTALE MISSIONE 50	*Debito pubblico*	**previsione di competenza**	**5.409,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		previsione di cassa	**5.409,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE MISSIONI		**previsione di competenza**	**91.718.794,93**	**-51.405.000,00**	**32.676.096,00**	**-37.591.240,99**	**33.676.096,00**	**-38.591.240,99**
		previsione di cassa	**91.718.794,93**	**-51.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**previsione di competenza**	**96.633.939,92**	**-58.799.018,92**	**37.591.240,99**	**-37.591.240,99**	**38.591.240,99**	**-38.591.240,99**
		previsione di cassa	**91.718.794,93**	**-51.405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0019854/e del 16/11/2018 15.21 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/11/2018 15.21-20180019854

Deliberazione N. **DdL.761**

Assessore

Assessore Cinque Ettore

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 13	91

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL ***16/11/2018***

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di adeguamento del Piano di Rientro dal Disavanzo Finanziario al 31.12.2014 e al 31.12.2015 e approvazione del D.D.L. "Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 - Piano di Rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 e al 31.12.2015".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	**ASSENTE**
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	**PRESIDENTE**
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	’’	Bruno	DISCEPOLO	**ASSENTE**
5)	’’	Valeria	FASCIONE	
6)	’’	Lucia	FORTINI	
7)	’’	Antonio	MARCHIELLO	
8)	’’	Chiara	MARCIANI	
9)	’’	Corrado	MATERA	**ASSENTE**
10)	’’	Sonia	PALMERI	
11)	’’	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a) Che il Consiglio Regionale, con legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 ha approvato il "Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;
b) Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 11 del 16 gennaio 2018 ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 ed il Bilancio gestionale 2018-2020 della regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
c) Che l'Assemblea consiliare nella seduta del 25 giugno 2018 ha approvato la Delibera consiliare n. 1 del 25.06.2018 recante "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015"
a) Che con la citata delibera consiliare n. 1 del 25 giugno 2018, il Consiglio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 782 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il precedente piano di rientro già approvato con la delibera consiliare n. 1 del 29 novembre 2017, pubblicata sul BURC n. 86 del 01 dicembre 2017 avente ad oggetto "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31.12.2014" e, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 779 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha portato la scadenza del piano di rientro per il disavanzo 2014 al 2034 e per il disavanzo 2015 al 2035 tenuto conto delle quote già ripianate nel bilancio di previsione 2017;

PREMESSO, altresì

a) Che la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania con Decisione n. 110/2018/PARI ha parificato i rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016;
b) Che la Corte dei Conti nella predetta parifica così si esprime (*pagina 64 dell'Allegato A*):
    - *La legge di bilancio, in estrema sintesi: a) impone di quantificare, in base all'ultimo rendiconto approvato o altrimenti in base al rendiconto più aggiornato approvato dalla Giunta, qual è la quota residua di disavanzo 2014 e 2015; b) una volta effettuata tale quantificazione (da effettuare, in pratica, con i dati di preconsuntivo 2017, approvati dalla Giunta), occorre riformulare e rimodulare il piano di rientro del disavanzo 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2018, assorbendo anche il disavanzo 2015 residuo (ove già non ripianato); c)* ***la riformulazione/rimodulazione deve essere effettuata in 20 quote costanti*** *il totale dei disavanzi 2014 e 2015 che risultano non ripianati; d) tale nuovo piano di rientro, in ogni caso, non decorre dalla data di emersione del disavanzo (cosa che avrebbe generato quote da recuperare "arretrate" già sul 2018) ma, per espressa disposizione del Legislatore,* ***dall'esercizio 2018****.*
c) Che, per l'effetto di tale decisione, la Giunta regionale con deliberazione n.673 del 24.10.2017 ha approvato l'Aggiornamento della Tabella del Risultato di Amministrazione Presunto per l'esercizio 2017, al cui allegato 4 nell'approvare il "*Prospetto della composizione del Disavanzo presunto e delle relative modalità di copertura*" secondo gli schemi di cui all'Allegato 4/1 al D.lgs.vo n. 118/2011 - § 9.11.7 ha quantificato il Disavanzo al 31.12.2014 in euro 611.890.358,33 ed il Disavanzo al 31.12.2015 in euro 550.353.407,03;

RITENUTO

a) Che sussistono le condizioni per procedere all'adeguamento del Piano di rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 come approvato con Delibera Consiliare n. 1 del 29 novembre 2017 e pubblicata sul BURC n. 86 del 01 dicembre 2017, come già modificato con l'inserimento, anche, delle modalità di ripiano del Disavanzo al 31.12.2015 rideterminati in 20 esercizi con Deliberazione Consiliare n. 1 del 25.06.2018 e pubblicata sul BURC n. 46 del 02 luglio 2018 recante "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015";

b) Che, per l'effetto delle motivazioni di cui al Premesso altresì, il **disavanzo al 31.12.2014** pari ad euro 611.890.358,33 va ripianato per **20 quote costanti di Euro 30.594.517,92 annui dal 2018 al 2037** e il **Disavanzo al 31.12.2015** pari ad euro 550.353.407,03 va ripianato in **20 quote costanti** per un importo annuo pari ad **euro 27.517.670,35 annui dal 2018 al 2037**;

c) di dover demandare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 5, del D.L. n.78/2015, la trasmissione al Consiglio regionale, con periodicità almeno semestrale, di una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro di cui agli allegati A e B della presente deliberazione;

CONSIDERATO

a) che il Tavolo di Verifica degli Adempimenti Regionali e il Comitato Permanente per la Verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza nella riunione di verifica del Piano di Rientro del 18 luglio 2018, preso atto del completamento della due diligence del fondo rischi e della sistemazione contabile del patrimonio netto e della chiusura delle perdite pregresse, operata nel bilancio 2017, hanno stabilito che le somme derivanti dalle manovre fiscali aggiuntive ed iscritte nei bilanci del SSR e nel bilanci regionali di previsione 2016 e 2017 a garanzia dei conti sanitari (euro 51.755.000 all'anno) possono rientrare nella disponibilità del bilancio regionale;

b) che pertanto, il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, nell'approvare con Decreto n. 83 del 22.10.2018 il bilancio consuntivo 2016 della GSA e Consolidato, ha provveduto a nettare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dal sopra richiamato contributo per manovre fiscali aggiuntive di euro 51,755 milioni.

c) che, come comunicato con nota prot. n. 715218 del 13.11.2018, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha già provveduto ad aggiornare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale consuntivo 2017 della Sanità, trasmessi il 5 novembre scorso al Sistema Informativo del Ministero della salute (NSIS), nettandoli dal sopra richiamato contributo per manovre fiscali aggiuntive di euro 51,755 milioni, precedentemente iscritto nel bilancio 2017 regionale e della GSA;

d) che la revisione di cui alla precedente lettera c) confluirà nell'approvando bilancio consuntivo 2017 della GSA e Consolidato, che sarà sottoposto alla firma del Commissario ad acta non appena sarà completato l'iter di approvazione da parte della Regione dei bilanci consuntivi 2017 di tutte le aziende sanitarie;

e) che con nota prot. 25199/UDCP/GAB/GAB del 30.10.2018 U il Presidente della regione Campania ha chiesto al Presidente del Consiglio di Amministrazione EAV srl la convocazione di un'Assemblea ordinaria in relazione all'esigenza di riscuotere, da parte della regione Campania, un acconto almeno pari al 15% del valore nominale del credito vantato dal socio;

f) che in data 15 novembre u.s. si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei soci dell'Ente Autonomo Volturno, che tra gli altri punti ha così deliberato "*al fine del pagamento da parte di EAV di un ulteriore acconto per un importo pari al 15% del debito verso la regione Campania iscritto nel piano di accordo generale ex art. 11 del DL 193/2016 convertito in legge n. 225/2016 ed approvato con verbale del C.d.a. del 26.01.2017 delibera – a garanzia dello stesso – un accantonamento dell'utile portato a nuovo, concernente l'esercizio 2017, in un fondo di riserva di capitale che dovrà restare iscritto in bilancio sino a totale riscossione da parte della Regione Campania, con il relativo impegno, da parte del socio, di destinare la disponibilità alla società EAV nel caso la stessa società avesse carenze finanziarie entro la fine delle operazioni straordinarie dei pagamenti dei debiti in corso nel presente anno e nel prossimo esercizio 2019*"

g) che con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio con il numero di registrazione n. 600 del 22 maggio 2018 e dalla Corte dei Conti al n. 1-1575 del 24 maggio 2018 con riferimento agli interventi a favore dei Centri per l'impiego delle regioni a statuto ordinario sono state trasferite alle regioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 794, della legge n. 205 del 20147, risorse pari ad euro 235.000.000,00 e, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della stessa legge n.

205/2017 risorse pari ad euro 16.000.000,00 ripartite come da tabella 1 e 2 del citato decreto interministeriale;

h) che con e_mail del 24 ottobre u.s. il Dirigente della UOD Gestione del bilancio inerente le entrate ha rappresentato la necessità di acquisire al bilancio regionale la somma di euro 46.300,00 al fine di regolarizzare un sospeso relativo ad entrate "*in materia di rischio clinico connesso all'uso di dispositivi medici*";

VISTI

- La L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017;
- La DGRC n. 11 del 16 gennaio 2018;
- La Decisione n. 110/2018/PARI della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania di parifica dei rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016;
- La Legge n. 205/2017;
- La Delibera consiliare n. 1 del 29 novembre 2017, pubblicata sul BURC n. 86 del 01 dicembre 2017 avente ad oggetto "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31.12.2014"
- La Deliberazione Consiliare n. 1 del 25.06.2018 e pubblicata sul BURC n. 46 del 02 luglio 2018 recante "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015";
- Il Decreto Commissariale n. 80 del 12.10.2018;
- La nota prot. 25199/UDCP/GAB/GAB del 30.10.2018 U a firma del Presidente della regione Campania;
- Il verbale dell'Assemblea ordinaria dell'EAV del 15.11.2018;
- Il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio con il numero di registrazione n. 600 del 22 maggio 2018 e dalla Corte dei Conti al n. 1-1575 del 24 maggio 2018;
- La e_mail del 24.10.2018 del Dirigente della UOD 50_13_01;
- La nota prot. n. 715218 del 13.11.2018 a firma del Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale;

Sentito l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di proporre al Consiglio regionale:

1.1 di adeguare, ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017, nel rispetto di quanto deciso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania con Decisione n. 110/2018/PARI con riferimento alla parifica dei rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016 il Piano di rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 come approvato con Delibera Consiliare n. 1 del 29 novembre 2017 e pubblicata sul BURC n. 86 del 01 dicembre 2017, come già modificato con l'inserimento, anche, delle modalità di ripiano del Disavanzo al 31.12.2015 rideterminati in 20 esercizi con Deliberazione Consiliare n. 1 del 25.06.2018 e pubblicata sul BURC n. 46 del 02 luglio 2018 recante "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015", come riportato all'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

1.2 di approvare il DDL "*Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 - Piano di Rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 e al 31.12.2015"* che, unitamente alla relativa relazione di accompagnamento ed alle tabelle A e B, forma parte integrante della presente deliberazione;

1.3 di dare atto che, ai sensi del penultimo periodo dell'articolo 9, comma 5, del D.L. n.78/2015, con l'approvazione della presente deliberazione la Regione si impegna formalmente ad evitare da ora la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo;

2 di demandare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 5, del D.L. n.78/2015, la trasmissione al Consiglio regionale, con periodicità almeno semestrale, di una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro di cui all' allegato 1 della presente deliberazione;

3 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio per il seguito di competenza chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto e dell'articolo 97 del Regolamento interno del Consiglio regionale, al Collegio dei Revisori dei Conti e a tutte le Direzioni Generali;

4 di trasmettere, ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio Regionale, la delibera consiliare di adeguamento del piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015 alla Corte dei Conti.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.761	del	16/11/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) DG 13	UOD/STAFF DIR.GEN. 91

OGGETTO :
Proposta di adeguamento del Piano di Rientro dal Disavanzo Finanziario al 31.12.2014 e al 31.12.2015 e approvazione del D.D.L. "Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 - Piano di Rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 e al 31.12.2015".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -☐ ASSESSORE -☐		*Assessore Cinque Ettore*		*16/11/2018*
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		*Dott.ssa Mastrocola Antonietta*		*16/11/2018*

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	*16/11/2018*	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	*16/11/2018*

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente

40 . 2 : Ufficio Legislativo

50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie

50 . 13 : STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

ALLEGATO 1

Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015

Misura del piano	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Riduzione di spesa libera non obbligatoria	47.304.007,97	47.401.690,07	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27	47.362.188,27
Finalizzazione delle entrate eccedenti derivanti dalle risorse finalizzate prioritariamente all'ammortamento dei prestiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 64/2013	10.808.180,30	10.710.498,20	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
Totale	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**	**58.112.188,27**

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0020037/e del 20/11/2018 14.57 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
20/11/2018 14.57-20180020037

Deliberazione N. **765**

Assessore

Assessore Cinque Ettore

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 13	91

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL ***20/11/2018***

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Deliberazione di Giunta n. 761 del 16 novembre 2018: Sostituzione Allegato n. 1.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	**PRESIDENTE**
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	’’	Bruno	DISCEPOLO	
5)	’’	Valeria	FASCIONE	**ASSENTE**
6)	’’	Lucia	FORTINI	
7)	’’	Antonio	MARCHIELLO	
8)	’’	Chiara	MARCIANI	
9)	’’	Corrado	MATERA	**ASSENTE**
10)	’’	Sonia	PALMERI	
11)	’’	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a) Che la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania con Decisione n. 110/2018/PARI ha parificato i rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016;
b) Che nella predetta parifica la Corte dei Conti così si esprime (*pagina 64 dell'Allegato A*):
   - *La legge di bilancio, in estrema sintesi: a) impone di quantificare, in base all'ultimo rendiconto approvato o altrimenti in base al rendiconto più aggiornato approvato dalla Giunta, qual è la quota residua di disavanzo 2014 e 2015; b) una volta effettuata tale quantificazione (da effettuare, in pratica, con i dati di preconsuntivo 2017, approvati dalla Giunta), occorre riformulare e rimodulare il piano di rientro del disavanzo 2015, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.L. n. 78/2018, assorbendo anche il disavanzo 2015 residuo (ove già non ripianato); c)* ***la riformulazione/rimodulazione deve essere effettuata in 20 quote costanti*** *il totale dei disavanzi 2014 e 2015 che risultano non ripianati; d) tale nuovo piano di rientro, in ogni caso, non decorre dalla data di emersione del disavanzo (cosa che avrebbe generato quote da recuperare "arretrate" già sul 2018) ma, per espressa disposizione del Legislatore,* ***dall'esercizio 2018;***
c) Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 16 novembre 2018 ha proposto al Consiglio regionale di adeguare, ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017, nel rispetto di quanto deciso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania con Decisione n. 110/2018/PARI con riferimento alla parifica dei rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016 il Piano di rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 come approvato con Delibera Consiliare n. 1 del 29 novembre 2017 e pubblicata sul BURC n. 86 del 01 dicembre 2017, come già modificato con l'inserimento, anche, delle modalità di ripiano del Disavanzo al 31.12.2015 rideterminati in 20 esercizi con Deliberazione Consiliare n. 1 del 25.06.2018 e pubblicata sul BURC n. 46 del 02 luglio 2018 recante "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015", come riportato all'Allegato 1 alla sopra citata deliberazione;
d) Che per mero errore materiale nel prospetto Allegato n. 1 di cui alla sopra citata deliberazione n. 761/2018 il piano di rientro rappresentato non ricomprende le annualità 2036 e 2037 ma, erroneamente, si ferma al 2035;

CONSIDERATO

a) che è necessario sostituire l'allegato n. 1 alla Deliberazione di Giunta n. 761/2018 rappresentando il piano di rientro, in conformità alle disposizioni della corte dei Conti a partire dal 2018 e fino al 2037 in 20 quote costanti confermando la citata deliberazione in tutte le altre parti;

VISTE

- La Decisione n. 110/2018/PARI della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania di parifica dei rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016;
- La Deliberazione di Giunta n. 761 del 16 novembre 2018;

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di proporre al Consiglio regionale:

1.1 di adeguare, ai sensi dei commi 779 e 780 e secondo le modalità di cui al comma 782 dell'articolo 1, della legge n. 205/2017, nel rispetto di quanto deciso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Campania con Decisione n. 110/2018/PARI con riferimento alla parifica dei rendiconti generali della regione Campania, esercizi 2015 e 2016 il Piano di rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 come approvato con Delibera Consiliare n. 1 del 29 novembre 2017 e pubblicata sul BURC n. 86 del 01 dicembre 2017, come già modificato con l'inserimento, anche, delle modalità di ripiano del Disavanzo al 31.12.2015 rideterminati in 20 esercizi con Deliberazione Consiliare n. 1 del 25.06.2018 e pubblicata sul BURC n. 46 del 02 luglio 2018 recante "Piano di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e al 31.12.2015", come riportato all'Allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente l'Allegato n. 1 alla deliberazione n. 761/2018 che rimane confermata in tutte le altre parti;

2 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio per il seguito di competenza chiedendone l'esame istruttorio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto e dell'articolo 97 del Regolamento interno del Consiglio regionale ad integrazione della Deliberazione n. 761 del 16 novembre 2018 al Collegio dei Revisori dei Conti e a tutte le Direzioni Generali.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	765	del	20/11/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*) DG 13	UOD/STAFF DIR.GEN. 91

OGGETTO :
Deliberazione di Giunta n. 761 del 16 novembre 2018: Sostituzione Allegato n. 1.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -☐ ASSESSORE -☐		*Assessore Cinque Ettore*		*20/11/2018*
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		*Dott.ssa Mastrocola Antonietta*		*20/11/2018*

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA

DATA ADOZIONE	*20/11/2018*	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	*20/11/2018*

AI SEGUENTI UFFICI:

40 . 1 : Gabinetto del Presidente
40 . 2 : Ufficio Legislativo
40 . 7 : Collegio dei Revisori dei Conti
50 . 1 : DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione
50 . 2 : Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive
50 . 3 : Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale
50 . 4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale
50 . 5 : Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
50 . 6 : Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema
50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
50 . 8 : DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
50 . 9 : DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
50 . 10 : DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE
50 . 11 : DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI
50 . 12 : Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
50 . 13 : Direzione generale per le risorse finanziarie
50 . 14 : Direzione generale per le risorse umane
50 . 15 : Direzione Generale per le risorse strumentali
50 . 16 : Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie
50 . 17 : DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB
60 . 1 : AVVOCATURA REGIONALE
60 . 3 : Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici

60 . 6 : Centrale Acquisti proc finanz. progetti relativi a infrastrutt.progettazion

60 . 7 : UFFICIO SPECIALE - Servizio Ispettivo Sanitario e socio-sanitario

60 . 8 : Ufficio Comunitario Regionale

60 . 9 : Uff. del federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata

60 . 10 : Uff. speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

_____

(*)
DG= Direzione Generale
US= Ufficio Speciale
SM= Struttura di Missione
UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0017891/i del 19/10/2018 11.57 Registrato da: UDALUDP Ud Affari Legali E Assistenza Ufficio Di Presidenza
19/10/2018 11.57-20180017891

Consiglio Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
Attività Legislativa
UNITA' DIRIGENZIALE
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

All.: n. 1

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

e p.c.

Al Segretario Generale
Dott.ssa Santa BRANCATI

OGGETTO: l.r. 7 agosto 1996, n. 17 – Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale - Avviso Burc n. 55 del 6 agosto 2018 - ***Consulta di Garanzia Statutaria*** *(l.r. 25 luglio 2018, n. 25).*

Con riferimento all'oggetto si comunica che risultano scaduti i termini di legge assegnati alla I Commissione consiliare per il prescritto parere di cui agli artt. 6, comma 4 e 8, comma 2, della l.r. n. 17/1996.

Si trasmette, per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale, l'elenco dei candidati ammissibili, in ordine alfabetico, che hanno inoltrato proposta di candidatura di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

La Dirigente
Dott.ssa Vincenza VASSALLO

Napoli, 19 ottobre 2018

Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa
Unità Dirigenziale
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

Esito istruttoria proposte di candidatura relative ai componenti della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania (legge regionale 23 luglio 2018 n. 25)

Avviso BURC n. 55 del 6 agosto 2018

Proposte di Candidatura Ammissibili

N. PROG.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	REQUISITI (art. 1 comma 3 l.r. n. 25/2018)
1	BARBATO	MICHELE ANTONIO	Gioi (SA) 14 novembre 1956	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1991-Cassazionista
2	BARRESI	ROBERTO	Napoli 17 settembre 1963	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1995
3	CAPUNZO	RAFFAELLO	Napoli 20 luglio 1953	Professore universitario in materie giuridiche (Professore associato di Diritto pubblico dell'economia Univ. Federico II Dipartimento Giurisprudenza) Avvocato Cassazionista
4	d'IPPOLITO	FRANCESCO ERIBERTO	Napoli 9 settembre 1970	Professore universitario in materie giuridiche (Storia della Giustizia e Storia del Diritto e delle istituzioni politiche - Univ. Studi Luigi Vanvitelli Dipartimento Scienze Politiche) Avvocato iscritto all'Albo professionale dal 1998
5	FURGIUELE	ALFONSO	Napoli 3 luglio 1950	Professore universitario in materie giuridiche (Diritto Processuale penale Univ. Federico II Dipartimento Giurisprudenza) Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1981-Cassazionista

Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa
Unità Dirigenziale
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

6	GENOVESE	SANDRO	Cervinara (AV) 30 aprile 1950	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1980
7	LANNI	ALDA	Avellino 7 ottobre 1967	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1996-Cassazionista
8	LUBRANO di SCORPANIELLO	MANLIO	Napoli 15 giugno 1963	Professore universitario in materie giuridiche (Professore associato di Diritto Commerciale Università Sannio Dip.DEMM) Avvocato -iscritto all'Albo professionale dal 1990-Cassazionista
9	MAROTTA	MARIA GABRIELLA	Salerno 5 settembre 1961	Avvocato-iscritta all'Albo professionale dal 1997-Cassazionista
10	MORMILE	VINCENZO	Napoli 19 ottobre 1968	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1996-Cassazionista
11	PICCIRILLI	EDUARDO MARIA	Afragola (NA) 22 agosto 1964	Professore universitario in materie giuridiche (Professore a contratto annuale di Diritto Tributario Univ. Parthenope Dipartimento Giurisprudenza)
12	RUSSO	ADOLFO	Maddaloni (CE) 16 aprile 1950	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1974-Cassazionista

Consiglio Regionale della Campania

Direzione Generale Attività Legislativa
Unità Dirigenziale
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

13	SANTONASTASO	DOMENICO	Santa Maria Capua Vetere (CE) 11 maggio 1962	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1997-Cassazionista
14	SANTORO	RAFFAELE	Piedimonte Matese (CE) 12 novembre 1979	Professore universitario in materie giuridiche (professore aggregato di Diritto Canonico-Diritto ecclesiastico e interculturale-Diritto Canonico patrimoniale Univ. Luigi Vanvitelli C.di L. Magistrale in Giurisprudenza)
15	STANZIONE	PASQUALE	Solopaca (BN) 3 luglio 1945	Professore universitario in materie giuridiche (Istituzioni diritto privato Univ. Salerno Facoltà Giurisprudenza)
16	STARACE	ALDO	Vico Equense (NA) 8 gennaio 1951	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1977-Cassazionista
17	TUFANO	MARIA LUISA	Saviano (NA) 2 giugno 1948	Professore universitario in materie giuridiche (Diritto dell'Unione europea Univ. Parthenope Corso di laurea in Giurisprudenza)
18	VERDEROSA	GUIDO	Salerno 3 agosto 1963	Avvocato-iscritto all'Albo professionale dal 1992-Cassazionista

Il Responsabile del Procedimento
Ida Minniero

Il Dirigente
Dott. ssa Vincenza Vassallo

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018758/u del 02/11/2018 12.41 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.41-20180018758

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Al Presidente dell' VIII
Commissione Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dci Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa

Loro Sedi

1. **Oggetto: Proposta di legge** "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n.13. Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012" - **Reg. Gen. n. 508 – Parere**.

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo licenziato dall'VIII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 18 luglio 2018, apportando modifiche all'articolo 3, che si allega alla presente.

D'ordine del Presidente - Francesco Picarone-

-Il Dirigente dott.ssa Rosa Maria Antonietta -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n.13. Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012" - **Reg. Gen. n. 508 – Parere**.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante incremento delle risorse stanziate sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 1 e riduzione della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n.13. Interventi per il sostegno e la promozione della castanicultura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012" - **Reg. Gen. n. 508 – Parere**.

EMENDAMENTO

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante incremento delle risorse stanziate sulla Missione 09, Programma 07, Titolo 1 e riduzione della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

F.to Francesco Picarone

FP

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0007691/i del 08/05/2018 16.58 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivitaâ Legislativa
08/05/2018 16.58-20180007691

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 299/4e/X LEG:2018

Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente della Giunta della Regione Campania
Vincenzo De Luca

Al presidente del Consiglio Regionale
Dott.ssa Rosa D'Amelio

- SEDI -

MOZIONE

Oggetto: Contrasto al gioco d'azzardo patologico

I consiglieri regionali, sotto riportati, ai sensi dell'art.121 del regolamento del Consiglio regionale, presentano la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Regionale e della Giunta sulla materia in oggetto.

Premesso che:

- La Legge Regionale 6 maggio 2013 n. 5, all'art. 1 commi 38, 39, prevedeva l'istituzione di un Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo (d'ora in poi Osservatorio) e al comma 40 stabiliva che «*Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con decreto, i componenti dell'Osservatorio di cui al comma 39.* [...]»;

- con Legge Regionale del 7 agosto 2014 n.16, all'art.1 commi 197, 198, 199 e 200, in applicazione della Legge dell'8 novembre 2012 n. 189 che convertiva il decreto legge n. 158 /2012 «*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di salute*», la Regione si impegnava a promuovere nelle sedi istituzionali, misure volte alla prevenzione e riduzione del rischio nonché il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (DGA) con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'utilizzo responsabile del danaro con particolare attenzione ai minori, nonché la diffusione di una cultura del gioco misurato;

- sempre la Legge regionale del 7 agosto 2014 n.16, all'art. 1 comma 199, specificava che, per il perseguimento della finalità di riduzione del DGA, si confermavano e rafforzavano le funzioni dell'Osservatorio si prevedeva, inoltre, che lo stesso dovesse sostenere i soggetti del Terzo settore per la costituzione di gruppi d'aiuto, consulenza, orientamento e sostegno per chi, singoli o famiglie, fosse colpito da DGA. Si istituiva anche il marchio *slot free* per quegli esercizi commerciali, circoli privati, enti di aggregazione liberi da *slot machines;*

- la Legge Regionale 18 gennaio 2016 n. 1, all'art. 12 comma 4, aggiungeva il comma 197*bis* all'art.1 della Legge Regionale del 7 agosto 2014 n. 16, il quale stabiliva che l'Osservatorio Regionale: "*provvede a redigere ed aggiornare annualmente un elenco di*

tutti gli esercizi commerciali, circoli privati o luoghi di aggregazione suddivisi per Comune, che anno scelto di non dotarsi di apparecchiature per il gioco d'azzardo e lo pubblica tempestivamente in una sezione dedicata al sito internet istituzionale", l'iscrizione in tale elenco vale come titolo premiale ai fini di eventuali finanziamenti; lo stesso comma aggiunto 197bis, prevedeva, inoltre, che l'Osservatorio, in accordo con le Aziende sanitarie locali metteva a disposizione specifico materiale informativo sui rischi correlati al gioco d'azzardo e sui servizi di assistenza correlati al DGA per quegli esercenti che sono dotati di *slot machines*. Nello stesso comma infine si faceva riferimento all'applicazione di una sanzione amministrativa, oltre a quella già prevista dalla legge, nella misura di euro 500,00 in caso di violazione degli obblighi risultanti dal comma 197bis e da quelli risultanti dal TULPS art.10, comma 6.

Considerato che:

- L'azzardo in questi ultimi anni ha avuto un aumento esponenziale raggiungendo nell'ultimo anno un numero di giocate pari a 95,5 miliardi e investendo il 47% della popolazione. Di pari passo con la crescita delle giocate si registra l'aumento della dipendenza dall'azzardo e della sua patologia (DGA). Questo elemento ha allarmato il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore della Sanità che ha ritenuto opportuno, nell' autunno scorso, di attivare un numero verde (800 558 822) ed ha denunziato che le persone già colpite dalla malattia siano circa un milione e circa un altro milione e mezzo sia in procinto di diventarne dipendenti; la fascia più colpita riguarda i cittadini tra i 15 ed i 64 anni; i minori di anni 24 rappresentano il 27% (i dati riportati si riferiscono al bollettino pubblicato da CNCA, "Gioco sporco. Sporco gioco". L'azzardo secondo le mafie. Di Filippo Torrigiani, novembre 2017);

- L'Italia è al quarto posto nella graduatoria mondiale del gioco globale (dopo USA, Cina e Giappone) e si posizione al sesto posto nel mondo quanto a perdite medie pro capite (circa 430$ annui pro capite). La Regione Campania è al terzo posto (dopo Lombardia e Lazio) tra le Regioni Italiane con spesa media più alta per giocatore pari a € 1.648;

- Molte Regioni (Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, insieme a numerosi Comuni (tra i più grandi: Bergamo, Bologna, Genova, Napoli), in attesa che il Parlamento vari una Legge Organica sulla Regolamentazione del Gioco d'Azzardo, sulla scorta di quanto emerso dal rapporto della X Commissione Parlamentare d'inchiesta sulle Mafie della Camera dei Deputati, nonché dalle recenti decisioni del Consiglio di Stato, hanno legiferato e regolamentato all'interno dei loro territori sull'ubicazione delle sale gioco da collocarsi lontano dai luoghi sensibili (scuole, ospedali, uffici pubblici, locali di culto, ecc...) e sugli orari di apertura delle stesse; hanno determinato che le autorizzazioni, già in essere, non vengano rinnovate alla scadenza naturale (e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore delle Leggi e dei Regolamenti) se non nel rispetto delle nuove regole.

- Le Associazioni, le Fondazioni e le Organizzazioni di volontariato, sia in ambito locale che parlamentare, stanno portando avanti la battaglia per ottenere l'abolizione della pubblicità che sollecita all'azzardo attraverso ogni mezzo di comunicazione; la riduzione dell'offerta di gioco concentrandola sempre più e solo nelle sale gioco, la suddivisione delle competenze tra Stato ed Enti Locali e l'assistenza pubblica gratuita per i cittadini colpiti dalla patologia (DGA).

Ritenuto che:

- ad oggi quanto previsto dalle norme sopra citate, risulta non aver avuto attuazione pratica, in quanto si è acclarato in primis che l'Osservatorio Regionale sul DGA attualmente non è operativo;

- si riconosce l'urgenza di affidare alla Sanità, oltre che alle Politiche Sociali la competenza di monitorare il fenomeno della diffusione del gioco d'azzardo in Regione Campania e delle relative ricadute sul benessere e la saluta pubblica dei cittadini;

- risultano essere state consegnate alla Regione Campania diverse bozze di proposta di legge in materia di regolamentazione dell'azzardo.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

impegnano

Il Consiglio Regionale

- a provvedere, in tempi celeri, all'approvazione di una Legge Regionale organica per prevenire e contrastare i rischi legati al gioco d'azzardo patologico (DGA) prevedendo apposite misure che stabiliscano le distanze delle sale gioco dai luoghi sensibili, gli orari di apertura e chiusura delle stesse,

e la Giunta Regionale

- a rendere operativo l'Osservatorio per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli nelle citate Leggi Regionali in vigore, eventualmente indicando le fonti di finanziamento per ridurre le spese operative attraverso specifici progetti.

I consiglieri

Maria Antonietta Ciaramella

Gianluca Daniele

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0014794/i del 07/09/2018 16.24 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
07/09/2018 16.24-20180014794

Consiglio Regionale della Campania

Al presidente del Consiglio

SEDE

Si trasmette l'allegata mozione "Arpac Multiservizi: totale incompatibilità con il Polo ambientale", chiedendo, ex art. 121 comma 2, che ne sia fissata la data di discussione nella prossima riunione del Consiglio Regionale.

Con ogni cordialità.

Gianluca DANIELE

Napoli, 07/09/2018

Il Consigliere G. Daniele
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli
Tel. 081-778 3497/ 3111
daniele.gia@consiglio.regione.campania.it

PREMESSO che:

- **ARPAC MULTISERVIZI s.r.l** è una società in house a totale partecipazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.).

- La società ARPAC Multiservizi S.r.l., avente come oggetto l'espletamento dei servizi strumentali necessari per lo svolgimento delle attività dell'A.R.P.A.C., è stata costituita in data 20/02/2004. Successivamente, in data 08/06/2007, è stata deliberata la fusione per incorporazione della società P.A.N. Ambiente e Natura S.p.A. alla Multiservizi, con effetto giuridico dal 01/01/2007 ed effetto amministrativo dal 01/11/2007.

- A seguito di tale fusione tutte le attività, il personale ed i beni già PAN, sono stati trasferiti alla Multiservizi. Le attività trasferite dalla PAN erano costituite da alcuni progetti finanziati con i fondi POR, affidati con la Delibera di Giunta Regionale 1824/06.

CONSIDERATO che:

In data 11/01/2013, il socio deliberava la messa in liquidazione, conferendo al liquidatore tutti i poteri di cui all'art. 2489 c.c. Durante tale fase di liquidazione venivano mantenuti i contratti in essere ivi compreso la possibilità di acquisire nuove commesse. Si assicurava la prosecuzione delle attività aziendali al fine di garantire la continuità operativa per le 269 unità in organico (oggi 255) e di verificare la sussistenza dei presupposti per il trasferimento in Campania Ambiente e servizi S.p.A.

- Nel periodo di liquidazione, con decorrenza 25/03/2013 veniva approvata la Cassa Integrazione in deroga, più volte prorogata fino al 30/11/2014.

- In data 10/11/2014 veniva revocato lo stato di liquidazione e nominato un Amministratore Unico a tempo indeterminato e tutti i rapporti con l'ARPAC, socio unico, venivano regolati con una Convenzione Quadro, con la quale si definiva il riconoscimento di tutti i costi diretti e indiretti supportati dalla società per la gestione dei servizi strumentali necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Arpac, le cui modalità di gestione dovevano essere regolamentati con apposite disposizioni di servizio.

VISTO che:

- La società ha sempre svolto attività commerciale esclusivamente per il socio, così come disciplinato dagli art. 13 e seguenti del D.L. 233/2006. In data 28/12/2016, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, la società ha adeguato lo statuto alle nuove disposizioni che regolano le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione. In particolare il nuovo statuto riscrive l'oggetto sociale in conformità all'art. 4 punto d) del D.Lgs. 175/2016 che determina le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche attraverso la gestione di partecipazioni societarie.

- In particolare la società realizza, per conto del socio le seguenti attività:

- Servizi di supporto amministrativo e tecnico alla Direzione Generale e ai Dipartimenti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfezione e disinfestazione, lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, complessi e laboratori;
- Qualsiasi altra attività collegata alle funzioni esercitate dal socio o dai soci.

Il Consigliere G. Daniele
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli
Tel. 081-778 3497/ 3111
daniele.gia@consiglio.regione.campania.it

IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale e gli assessori competenti

a considerare quanto inopportuno nonché inattuabile sia un passaggio di Arpac Multiservizi al Polo Ambientale, anche in virtù di quanto previsto dal decreto sulle società partecipate attuativo dell'art. 18 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (Legge Madia), che prevede, tra l'altro, gli accorpamenti delle sole società con bilanci non in regola e alle ripercussioni che questo passaggio avrebbe sulle attività della stessa Arpac che dovrebbe, a quel punto, esternalizzare tutti i servizi che la partecipata svolge per essa.

I Consiglieri

Gianluca DANIELE

CARMELA FIOLA

Il Consigliere G. Daniele
Centro Direzionale, Isola F13 - 80143 Napoli
Tel. 081-778 3497/ 3111
daniele.gia@consiglio.regione.campania.it

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0016328/i del 02/10/2018 14.23 Registrato da: DGLEGIS Direzione Generale Attivitaâ Legislativa
02/10/2018 14.23-20180016328

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 347/A/XL56-18

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"
Cons. Luigi Cirillo

Prot. n. 61 del 1 ottobre 2018

Al Presidente del Consiglio della Regione

Sede

Mozione

Oggetto: re-iscrizione in bilancio risorse per finanziare fornitura gratuita, totale o parziale, libri di testo, a.s. 2015-2016.

Il sottoscritto Cons. regionale, Luigi Cirillo, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

a) con legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" era previsto, all'articolo 27, un fondo statale da ripartire tra le Regioni e le Province Autonome e destinato alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori e, con DPCM n. 320 del 1999, erano definite le disposizioni di attuazione;
b) con decreto ministeriale n. 595 del 24 giugno 2015 era stabilita la ripartizione tra le Regioni dei finanziamenti, per l'Anno Scolastico 2015/2016, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
c) in particolare, in virtù del predetto decreto, erano assegnate alla Campania risorse pari a € 15.603.742,00 in favore degli alunni che adempiono all'obbligo di legge n. 191 del 2009, ed € 5.127.861,00 in favore degli alunni della scuola secondaria superiore;

considerato che dette somme, pur appostate in bilancio, non erano impegnate alla data del 31.12.2015, determinando la necessità di iscriverle nuovamente ed impegnarle con successivo provvedimento;

rilevato che:

a) si rende necessaria apposita deliberazione di reiscrizione di tali risorse in bilancio per poter procedere all'erogazione delle somme agli aventi diritto;

b) allo stato, sono molteplici i soggetti che attendono l'erogazione delle somme per la fruizione delle agevolazioni sui libri di testo scolastici relative all'anno scolastico 2015- 2016.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
il Consiglio regionale impegna la Giunta

1. a reiscrivere in bilancio le somme necessarie per finanziarie la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo relativi all'anno scolastico 2015-2016.

Cirillo

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018448/i del 26/10/2018 15.16 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
26/10/2018 15.16-20180018448

ATTIVITA' ISPETTIVA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

REG. GEN. N. 353/4/XLEG-M

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n.161

Napoli, 26 ottobre 2018

Al Presidente del Consiglio Regionale

- Sede -

Mozione

Oggetto: Eliminazione della plastica monouso dagli uffici delle amministrazioni regionali e degli enti strumentali.

I sottoscritti Consiglieri regionali, Maria Muscarà, Gennaro Saiello, Michele Cammarano, Valeria Ciarambino, Luigi Cirillo, Tommaso Malerba e Vincenzo Viglione, ai sensi dell'articolo 121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presentano la seguente mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla materia in oggetto.

Premesso che:

a) il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha lanciato la campagna "Plastic Free Challange", ponendo come primo obiettivo quello di liberare dalla plastica il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 4 ottobre 2018, a partire dagli articoli monouso;
b) il Ministro ha esteso l'appello agli altri Ministeri e a tutte le istituzioni: le Regioni, le Provincie, le Città Metropolitane, i Comuni e tutti gli enti pubblici;
c) svariati enti locali e regionali hanno recentemente deciso di aderire al "Plastic Free Challenge", realizzando una ricognizione degli interventi necessari ad eliminare la plastica monouso;

considerato che:

a) la direttiva 2008/98/CE, recepita dallo Stato Italiano con il d.lgs. 205/2010, che integra e modifica il d.lgs. 152/2006, individua le fasi della gestione dei rifiuti secondo le seguenti priorità:
   - prevenzione;
   - preparazione per il riutilizzo;
   - riciclaggio (recupero di materia);
   - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
   - smaltimento;
b) secondo il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, ci sono circa 5.850.850 abitanti che producono annualmente 2.627.865 di tonnellate di Rifiuti Urbani, di cui 1.271.971,69 di rifiuti indifferenziati, con una media di

raccolta differenziata al 51,6% di cui solo 133.824,2 t di rifiuti plastici attualmente vengono differenziati, ovvero il 9,9%;

c) la crisi delle esportazioni della plastica riciclata verso la Cina ha creato, inoltre, uno stallo nel mercato di questa materia, provocando accumuli negli impianti di trattamento e contribuendo a incrementare il fenomeno degli incendi; la plastica che non viene riciclata, seppur raccolta separatamente, viene destinata in discarica o incenerita così come la plastica che viene gettata nei rifiuti indifferenziati;
d) l'utilizzo di plastica monouso contribuisce all'aumento dei rifiuti indifferenziati ossia di quella categoria la cui gestione è più onerosa e comporta considerevoli problemi di gestione anche a livello regionale;
e) le plastiche monouso disperdendosi nell'ambiente e nei mari causano ingenti danni agli ecosistemi: si calcola che i prodotti in plastica monouso costituiscano il 70% dei rifiuti marini;
f) recenti studi sulla presenza di microplastiche in mare condotti dall'Istituto di Scienze Marine del Cnr di Genova (Ismar), dall'Università Politecnica delle Marche (Univpm) e da Greenpeace Italia hanno evidenziato che nelle acque marine superficiali italiane si riscontra un'enorme e diffusa presenza di microplastiche comparabile ai livelli presenti nei vortici oceanici del nord Pacifico, con i picchi più alti rilevati nelle acque di Portici (Napoli) ma anche in aree marine protette come le Isole Tremiti (Foggia);
g) Legambiente ha monitorato nel mese di maggio 2017,25 spiagge della Campania per un totale di 69.000 metri quadrati di litorale, rilevando una media di 686 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia per un totale di 17.161 rifiuti spiaggiati;
h) la situazione dei rifiuti galleggianti in mare monitorata da Goletta Verde ha mostrato livelli elevati di densità nella navigazione tra il nord ovest di Capri e Punta Campanella, dove è stata calcolata una densità di rifiuti quasi 4 volte superiore rispetto alla media nazionale con 227 rifiuti al km2 di mare. Il triplo della densità media nazionale è stata registrata anche tra Casamicciola Terme (Ischia) e il Golfo di Napoli con 179 rifiuti al km2 di mare. Anche in questo caso il 96% dei rifiuti è costituito da plastica;

rilevato che:

a) il Piano di prevenzione dei rifiuti della Regione Campania ha fissato l'ambizioso obiettivo di ridurre la produzione complessiva dei rifiuti del 10%; tuttavia, in sede di aggiornamento del PRGRU si è dato atto della evidente difficoltà di raggiungere l'obiettivo fissato dal Piano Nazionale di Prevenzione dei rifiuti e della necessità di mettere in atto una politica integrata di prevenzione della produzione dei rifiuti a partire dalle azioni previste dal Piano attuativo integrato per la prevenzione rifiuti in attuazione della DGR 731/2011;
b) il Piano attuativo integrato per la prevenzione dei rifiuti delinea le strategie e gli strumenti finalizzati a contrarre la produzione dei rifiuti, a ridurre la quantità e la qualità dei rifiuti e a favorire le forme di riutilizzo dei prodotti o

l'estensione del loro ciclo di vita, prevede azioni volte a favorire l'uso di stoviglie riutilizzabili nelle mense pubbliche e gli acquisti green nelle PP.AA;

c) è indispensabile un maggior impegno da parte della Regione in primis attraverso le proprie strutture per progredire verso gli obiettivi di riduzione nella produzione dei rifiuti;
d) la legge regionale n. 3/2017 ha previsto che la Campania valorizzi il principio dello sviluppo sostenibile e degli acquisti pubblici verdi (green public procurement), con l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all'interno dei processi di acquisto e di gestione delle Pubbliche Amministrazioni e di orientarne le scelte su beni, servizi e lavori che presentano minori impatti ambientali;
e) la Commissione europea ha recentemente proposto la "Single Use Plastic Directive" per mettere al bando la plastica monouso, focalizzando l'attenzione su 10 prodotti di plastica monouso e sugli attrezzi da pesca che, insieme, rappresentano il 70% dei rifiuti marini in Europa. Le nuove regole prevedono il divieto di commercializzare alcuni prodotti di plastica, la riduzione del consumo, obblighi per i produttori, nuovi obiettivi di raccolta, prescrizioni riguardanti l'etichettatura e misure di sensibilizzazione nei confronti dei consumatori;
f) il Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria il 24 ottobre 2018 ha approvato con 571 voti favorevoli il divieto al consumo nell'Unione europea di alcuni prodotti in plastica monouso. La nuova normativa, se approvata in via definitiva, vieterà a partire dal 2021 la vendita all'interno dell'Ue di articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini e ora sarà negoziata col Consiglio dell'UE, l'altro organo che detiene il potere legislativo;
g) l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo ha recentemente deciso di mettere al bando, a partire dalla prossima legislatura (giugno 2019) le bottigliette di plastica dagli edifici dell'Europarlamento di Bruxelles e Strasburgo.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato,
il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale a:

1. aderire alla campagna "Plastic Free Challenge" lanciata dal Ministro dell'Ambiente;
2. predisporre ogni azione necessaria affinché nelle sedi degli uffici delle amministrazioni regionali e degli enti strumentali di competenza, vengano eliminati tutti gli articoli in plastica monouso, con particolare riguardo a quelli legati alla vendita (diretta o per mezzo di distributori automatici) e alla somministrazione di cibi e bevande, favorendo l'utilizzo di articoli riutilizzabili;
3. tracciare un cronoprogramma con obiettivi precisi individuati, monitorati e relazionati per ciascun anno, al fine di ridurne al minimo l'utilizzo sino alla completa eliminazione della plastica all'interno degli uffici delle amministrazioni regionali regionali o degli enti strumentali di competenza;

4. prevedere punti di erogazione libera di acqua filtrata all'interno di tutti gli uffici della Regione e degli enti strumentali;
5. eliminare la plastica monouso dai catering legati agli eventi ed ai convegni organizzati dalla Regione, anche al di fuori dei suoi uffici;
6. promuovere una campagna di informazione e di sensibilizzazione per tutti i dipendenti della Regione Campania e per tutti gli enti pubblici del territorio regionale.

Muscarà

Saiello

Cammarano

Ciarambino

Cirillo

Materba

Viglione

13/07/2018 14.44-20180011914

Consiglio Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
Attività Legislativa
UNITA' DIRIGENZIALE
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

All.: n. 1

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

epc

Al Segretario Generale
Dott.ssa Santa BRANCATI

Oggetto: L.R. n. 17/96 s.m.i. – Nomine di competenza del Consiglio Regionale
Avviso BURC n. 68 del 24 ottobre 2011 - ***Iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Regionale.***

Si chiede l'iscrizione all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Regionale della presa d'atto delle dimissioni del Dott. Prof. Donato Madaro dalla carica di Revisore dei Conti del Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 30 dell'11 marzo 2015 e, contestualmente, la relativa nuova nomina.

Si allegano, alla presente, le proposte di candidature per la nomina di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile UD
Dott. Alfredo AURILIO

Consiglio Regionale della Campania

Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni

Elenco proposte di candidatura ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SARNO

Avviso Burc n. 66 del 24 ottobre 2011

n prog	cognome	nome	prov	note
216	ABETE	GIOVANNI	NA	
77	ACAMPORA	GIUSEPPINA	NA	
17	ADINOLFI	ANTONIO	SA	
401	ADINOLFI	RAFFAELE	SA	
218	AGRIFOGLIO	ROCCO	AV	
258	AIELLO	GIUSEPPE	CE	
304	ALIPERTA	ADELE	NA	
402	ALIPERTA	FLORINDA	NA	
305	ALTIERO	SERGIO	NA	
78	AMATO	ANTONIO	NA	
96	AMBROSINO	ANTONIO	NA	
445	AMMENDOLA	LUCIA	CE	
358	AMOROSO	VINCENZO	NA	
18	ANNESE	ORESTE	AV	
79	ANNUNZIATA	PAOLO	NA	
160	ANNUNZIATA	GIOVANNI	NA	
187	ANTONUCCI	ALESSANDRA ROSARIA	CE	
219	ARCAMONE	RAFFAELE	NA	
188	ARENIELLO	MONICA	NA	
420	ATTIANESE	GERARDO	SA	

128	AURICCHIO	MICHELE	NA	
403	AVAGLIANO	SALVATORE	SA	
220	BACCARI	SALVATORE	SA	
399	BACCARI	IVAN	BN	
359	BARBI	LUCIANA	RM	
9	BARILE	SANTINO	AV	
446	BARRICELLA	ALFONSO	BN	
129	BATTAGLIA	GIANLUCA	NA	
306	BELLIZIA	ROBERTO	SA	
260	BELRAME	IMMA	NA	
421	BENISATTO	ALFREDO	SA	
360	BERNARDO	GIANCARLO	CE	
63	BIONDILLO	GIACOMO	CE	
131	BISOGNO	VINCENZO	SA	
189	BOCCHINO	GAETANO	NA	
422	BOCCIA	NICOLA	SA	
221	BORRIELLO	FILIPPO	NA	
307	BOSCOTRECASE	FRANCESCO MARIA	NA	
261	BOTTA	GAETANO	NA	
308	BRIGHINA	FILIPPO	NA	
132	BRUNO	PAOLA	NA	
50	BUONOCORE	BONAVENTURA	SA	
222	BUONOMANO	CONSIGLIA	NA	
263	CALABRIA	ALFONSO	NA	
1	CALIENDO	VITTORIO	NA	
134	CALIENDO	ANTONIO	NA	

135	CANALE	PAOLA	CE	
309	CAPONE	ANGELO	NA	
223	CAPPUCCIO	ANTONIO	AV	
161	CAPUANO	ANTONIO	SA	
190	CAPUTO	SONIA	SA	
264	CAPUTO	ANTONIO	CE	
310	CAPUTO	SEBASTIAN	CE	
191	CARBONE	COSIMO FRANCESCO	NA	
404	CARBONE	ANDREA	NA	
224	CARLOMAGNO	ENRICO	NA	
225	CARLOMAGNO	VITTORIO	NA	
136	CAROTENUTO	MAURIZIO	NA	
97	CARPENTIERO	NICOLA	CE	
265	CARPUTO	MINO	CE	
127	CARRELLA	VINCENZO	SA	
226	CASCONE	MAURIZIO	NA	
162	CASSANDRO	EMILIO	NA	
447	CASSELLA	ROCCO	CE	
266	CASSESE	ALFONSO	NA	
267	CASTALDO	GIUSEPPE	NA	
20	CASTIELLO	GIANLUCA	CE	
21	CASTIELLO	TOMMASO	CE	
98	CATTEDRI	CLAUDIO	NA	
22	CAVALIERE	VINCENZO	NA	
448	CECERE	LUIGI	CE	
311	CERCONE	LUCIO	CE	

163	CERRATO	FABRIZIO	SA	
99	CHIANESE	EDUARDO	NA	
36	CHIAPPA	FRANCESCA	MI	
137	CHIOCCA	FRANCESCO	NA	
227	CHIOCCARELLI	SIMONA	NA	
64	CHIORAZZO	PAOLO	NA	
2	CIAVATTA	NARCISO	NA	
37	CICIA	MICHELE	CE	
38	CICIA	PIERGIUSEPPE	CE	
100	CIMMINO	CIRO	NA	
82	CINIGLIO	FIORAVANTE	NA	
228	COPPOLA	SALVATORE	NA	
313	COPPOLA	CRESCENZO	NA	
416	CORRADO	ENEA	AV	
417	CORRADO	MARCO	AV	
138	CORRENTE	CONCETTA	CE	
229	COSCIA	GABRIELLA	NA	
424	COSCIA	ROSA	NA	
39	COSENTINA	SEBASTIANO	CE	
10	COSTANZO	SERGIO	NA	
101	COZZOLINO	PASQUALE	NA	
363	COZZOLINO	FERDINANDO	NA	
139	CURCIO	EDOARDO	NA	
140	CURCIO	GIANPAOLO	NA	
40	CUSCUNA'	GIUSEPPE ANTONIO	CE	
425	D'ALESSANDRO	MARCELLA	CE	

364	D'AMBROSI	MARIO	SA	
365	D'AMBROSI	RENATO	SA	
269	D'AMBROSIO	COSIMO	NA	
270	DAMIANO	CARMINE	NA	
141	D'AMICO	SALVATORE	SA	
314	D'AMICO	GERARDO	SA	
142	D'ANGELO	ANTONIO	NA	
193	D'ANIELLO	BIAGIO	NA	
315	D'ANIELLO	MARTINO	NA	
316	D'ANTONIO	ANTONIO	SA	
271	D'ANTUONO	CARLO	SA	
102	DATOADDIO	MARCELLINO	CE	
366	DE CAMILLIS	GIUSEPPEB	X	
103	DE CHIARA	SALVATORE	NA	
51	DE CICCO	PASQUALE	BN	
367	DE FEO	MAURO	NA	
272	DE LEONARDIS	RAFFAELE	NA	
273	DE LUCIA	GIOVANNI	CE	
106	DE RIENZO	MONICA	AV	
11	DE ROSA	ALBERTO	NA	
195	DE ROSA	CIRO	NA	
405	DE ROSA	GIOVANNI	CE	
165	DEL MONACO	MARIABRIGIDA	CE	
104	DEL PRETE	CLARA	CE	
105	DEL PRETE	MARIO	CE	
318	DEL PRETE	EUGENIO	NA	

83	DEL ROSSO	FERDINANDO	CE	
84	DEL ROSSO	LUIGI	CE	
418	DEL VECCHIO	GOFFREDO	CE	
415	DELLA CORTE	SALVATORE	CE	
52	DELLA MONICA	MARIO	SA	
194	DEMITRY	MARIA ROSARIA	NA	
230	DI BIASE	ANTIMO	NA	
406	DI BONITO	DANIELA	NA	
369	DI CAPRIO	VITTORIO	CE	
23	DI CRESCENZO	CASIMIRO	SA	
319	DI FIORE	GIOVANNI	NA	
320	DI GIROLAMO	FELICE	NA	
85	DI MARTINO	CIRO	NA	
426	DI MARTINO	SALVATORE	CE	
321	DI MATTEO	CIRO	NA	
65	DI MEO	MARIA PASQUA	NA	
66	DI MEO	SALVATORE	NA	
13	DI NUZZO	LUIGI	CE	
427	DI PALMA	PASQUALE	BN	
322	DONGIACOMO	GIUSY	CE	
323	D'ORSO	GIUSEPPE	NA	
107	DURACCIO	FRANCESCO	NA	
12	ESPOSITO	SALVATORE	NA	
196	ESPOSITO	ANTONIO	NA	
324	ESPOSITO	GAETANO	NA	
372	ESPOSITO	VALERIA	NA	

231	FABOZZI	ORTENSIO	CE	
232	FARINACEO	RAFFAELE	NA	
325	FATTORE	SALVATORE	CE	
42	FEREOLI	ANTONIO	SA	
197	FERRARA	GIOVANNA	SA	
233	FERRARA	MARIA	NA	
407	FESTA	SABINO	AV	
43	FIORE	FABRIZIO	NA	
276	FLORIO	SALVATORE	NA	
168	FONTANA	NICOLA	CE	
277	FONTANA	SANDRO	CE	
235	FONTANELLA	SERGIO	NA	
428	FORESTA	FELICE	CE	
326	FORNI	PASQUALE	NA	
143	FORTUNATO	MICHELE	NA	
236	FRATTASI	PASQUALE	CE	
169	FRESA	MARCO	NA	
170	FUSCO	GAETANO	NA	
278	GALA	GIOVANNI	NA	
237	GALASSO	FRANCESCO	SA	
54	GALDIERI	ALFREDO	NA	
87	GALDIERO	ANTONIO	NA	
88	GALIERO	SALVATORE	NA	
67	GALLUCCIO	MAURO	NA	
238	GALLUCCIO	BIAGIO	NA	
108	GENTILE	GIANLUCA	NA	

68	GERVASIO	ANDREA	NA	
327	GIARDULLO	ENZO	SA	
328	GIARDULLO	SANDRO	SA	
44	GIUSTINIANI	MARCO GIORGIO	NA	
109	GRASSO	ANTONELLA	AV	
26	GUADAGNI	LUIGI	NA	
55	GUARDABASCIO	CIRO	AV	
400	GUARINI	ETTORE	NA	
330	GUARINO	MARIO	AV	
279	GUIDA	GIUSEPPE	SA	
374	IACOMINO	FRANCESCA	NA	
408	IANDOLO	LUIGI	AV	
331	IANNELLI	FRANCESCA	BN	
240	IMPERATORE	ILARIA	SA	
110	IODICE	GENNARO	CE	
172	IODICE	CARLO	CE	
200	IODICE	MASSIMO	NA	
173	ISERNIA	FERDINANDO	NA	
111	IZZO	PIERFRANCESCO	NA	
112	IZZO	RICCARDO	NA	
281	LA PORTA	ANTONELLA	NA	
27	LAMBERTI	FRANCESCO	AV	
28	LAMBIASE	PASQUALE	SA	
280	LANA	ALESSANDRO	NA	
332	LANDA	GIUSEPPE	CE	
443	LANDI	TIZIANA	AV	

333	LANDOLFI	MARIO	NA	
409	LANZETTA	ORESTE	NA	
334	LANZIONE	ANTONIO	SA	
241	LEONE	SILVANA	BN	
375	LIGUORI	GIOVANNI	NA	
56	LIMONE	ELVIRA	AV	
201	LUONGO	ANTONIO	BN	
202	MADARO	DONATO	AV	Dimissionario
377	MADDALUNO	SARA	NA	
203	MAIELLA	STEFANO	AV	
378	MAIONE	BENIAMINO	NA	
239	MAIORANO	IDRO CARMINE	FG	
379	MAISTO	STEFANO	NA	
335	MAJELLO	ANTONIO	NA	
145	MALANGONE	ANNARITA	SA	
283	MANGANARO	MASSIMILIANO	NA	
284	MARINO	ANGELO	CE	
115	MARONE	VITTORIO	NA	
69	MAROTTA	NICOLA	SA	
174	MASIELLO	GIUSEPPE	NA	
3	MASONE	FELICE	NA	
15	MASSARO	LUIGI	SA	
45	MASSARO	ALFONSO MARIO	NA	
286	MATALUNA	SALVATORE	CE	
4	MATARAZZO	ROMOLO	NA	
336	MAZZONE	PELLEGRINO	NA	

29	MELI	GIUSEPPE	NA	
337	MELISSA	STEFANO	NA	
146	MILONE	GAETANO	SA	
338	MINUCCI	CLAUDIO	NA	
175	MIRANDA	ANIELLO	SA	
147	MOCERINO	GENNARO	NA	
340	MOLISSO	DOMENICO	NA	
206	MONTANINO	TOMMASO	NA	
339	MONTELLA	MARIO	SA	
70	MORGILLO	AGOSTINO	CE	
432	MORRA	STEFANIA	CE	
118	MUSTO	RICCARDO	NA	
30	NACARLO	SALVATORE	SA	
242	NANIA	FRANCESCO	NA	
287	NAPOLANO	NICOLA	NA	
341	NAPOLITANO	NICOLA	NA	
243	NAPPO	CARLO GAETANO	NA	
288	NATALE	ANTONIO	CE	
31	NOTARO	DOMENICO	NA	
342	OTTAVIANO	ANNARITA	NA	
244	PAGANO	GIUSEPPE	SA	
289	PALLISCO	REMO	CE	
57	PALMIERI	MICHELE	NA	
450	PALMIERI	CECILIA PALMA	CE	
148	PALUMBO	GAETANO	NA	
245	PANE	SERAFINA	NA	

120	PANICO	VINCENZO	NA	
451	PANNELLA	CONCETTA	BN	
207	PANZA	GIOIA	BN	
434	PANZA	ALBERTO	BN	
343	PAPA	FRANCESCO	BN	
149	PARAGGIO	LUCIO	SA	
121	PARASCANDOLO	BENEDETTO	NA	
208	PELLEGRINO	LUCA	CE	
150	PELLICCIA	ROSARIO	NA	
92	PELOSI	FRANCESCO	CE	
177	PEPE	VINCENZO	NA	
246	PEPE	VINCENZO	SA	
344	PERNA	LIBERATO	NA	
71	PERRIELLO	ALDO	SA	
357	PERROTTA	SALVATORE	NA	
247	PETROSINO	VINCENZO	SA	
290	PETROSINO	UMBERTO	SA	
384	PETROSINO	ALESSANDRO	SA	
452	PIA	RAFFAELE	CE	
93	PICCIRILLO	ANTONIO	CE	
436	PIGNATARO	LUCA	SA	
346	PIRONE	CLAUDIO	NA	
292	PISANI	LUCIA	NA	
248	PISANO	SABRINA	NA	
46	PISAPIA	GIUSEPPE	SA	
122	PISCINO	EUGENIO	NA	

249	POLISO	ROSARIO	NA	
209	PROSPERO	ACHILLE	NA	
32	PRUDENTE	AMATO	NA	
5	PUGLIESE	ANTONIO	NA	
178	RAGOSTA	LUIGI	NA	
385	RAMUNNO	ANNALISA	NA	
294	RANIERI	FELICE	NA	
152	RATTO	GIUSEPPE	NA	
386	REGARDI	PIETRO	BN	
438	RESCINITI	VITO	SA	
210	REZZA	ANTONIO	NA	
211	RICCIO	UMBERTO	AV	
388	RIZZANO	PAOLO	SA	
389	ROCCO	ENRICO	SA	
390	ROGO	REMO	NA	
295	ROMANO	MARIAGIULIA	BN	
179	ROMANO MANNO	AMALIA	NA	
94	ROSSI	FABIO	NA	
439	ROSSI	GIANCARLO	NA	
33	ROTOLO	GIUSEPPE	SA	
181	RUGGIERO	CARMINE	NA	
182	RUGGIERO	GUSTAVO	NA	
123	RUMOLO	FEDERICO	NA	
59	RUSCIANO	MATTIA ROSARIO	NA	
95	RUSSO	ANTONIO	NA	
296	SALERNO	BIAGIO	NA	

347	SALZANO	MARCO	NA	
297	SANSEVERINO	RENATO	NA	
153	SANTANGELO	ANTONIO	NA	
440	SANTANIELLO	BRUNO	NA	
419	SANTOLI	SALVATORE	AV	
441	SANTOPIETRO	MASSIMILIANO	SA	
72	SARAO	VINCENZO	CE	
6	SASSO	GIACOMO	NA	
348	SASSO	ROSARIO	NA	
212	SAVIANO	ANGELO RAFFAELE	NA	
73	SBARRA	GIANCARLO	BN	
391	SCALA	LUIGI	NA	
298	SCALZONE	ALESSANDRO	NA	
74	SCELZA	ROSALIA	NA	
251	SCHERILLO	ANTONIO	NA	
300	SCHIAVO	ANTONIO	AV	
252	SCHIOPPA	PAOLA	NA	
392	SCOGNAMIGLIO	CARMELA	NA	
183	SCOTTI	FELICE	NA	
299	SCOTTO d'APOLLONIA	VINCENZO	CE	
393	SEBASTIANO	CINZIA	AV	
155	SENATORE	MASSIMO	SA	
412	SERRETIELLO	ADELAIDE	SA	
7	SEVERINO	ALESSIO	NA	
213	SIBILIO	GIROLAMO	NA	
184	SIRICA	ENRICO	SA	

8	SMIRAGLIA	COSTANTINO	NA	
34	SORRENTINO	FRANCESCO	AV	
413	SORVILLO	GUIDO	CE	
394	SPINELLI	STEFANIA	AV	
48	TAGLIALATELA SCAFATI	FABIO	NA	
254	TARANTINO	PAOLO	NA	
442	TARANTO	ANTONIO	NA	
395	TORELLA	RAIMONDO	CE	
125	TORTORANO	GIANFRANCO	NA	
185	TOSCANO	MARIO	NA	
396	TOZZI	NICOLA	NA	
453	TOZZI	ANTONIO	BN	
214	TRAVAGLINI	AMINA	NA	
301	TROIANO	MARIO	NA	
126	TROTTA	SALVATORE	NA	
349	TUFANO	GENNARO	NA	
157	VALENTINO	MASSIMO	NA	
350	VALLEFUOCO	BIAGIO	NA	
351	VALLEFUOCO	LORENZO	NA	
302	VANACORE	ERMELINDA	NA	
303	VANACORE	MAURO	NA	
352	VARRIALE	GIOVANNI	NA	
75	VECCHIONE	ROSARIO	NA	
49	VERDE	MARIA	NA	
256	VIGNONE	STEFANO	NA	
215	VINCIGUERRA	CLEMENTE	NA	

60	VOLINO	PASQUALE	AV	
159	VULCANO	FRANCESCO	NA	
397	ZAGARIA	ORLANDO	CE	
16	ZAMBRANO	GIOVANNI GIACOMO	NA	
354	ZANARDI	FELICIA	NA	
398	ZANFARDINO	EDUARDO	NA	
355	ZANICHELLI	ROBERTO	NA	
76	ZIZZANIA	MARIO	NA	
186	ZURLO	MASSIMILIANO	NA	
		TOT. 367		

13/07/2018 14.44-20180011914

Consiglio Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
Attività Legislativa
UNITA' DIRIGENZIALE
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

All.: n. 1

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

epc

Al Segretario Generale
Dott.ssa Santa BRANCATI

Oggetto: L.R. n. 17/96 s.m.i. – Nomine di competenza del Consiglio Regionale
Avviso BURC n. 68 del 24 ottobre 2011 - ***Iscrizione all'o.d.g. del Consiglio Regionale.***

Si chiede l'iscrizione all'o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio Regionale della presa d'atto delle dimissioni del Dott. Prof. Donato Madaro dalla carica di Revisore dei Conti del Parco Regionale del bacino idrografico del fiume Sarno, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale della Campania n. 30 dell'11 marzo 2015 e, contestualmente, la relativa nuova nomina.

Si allegano, alla presente, le proposte di candidature per la nomina di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Responsabile UD
Dott. Alfredo AURILIO

Consiglio Regionale della Campania

Servizio Rapporti con Organi ed Istituzioni

Elenco proposte di candidatura ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SARNO

Avviso Burc n. 66 del 24 ottobre 2011

n prog	cognome	nome	prov	note
216	ABETE	GIOVANNI	NA	
77	ACAMPORA	GIUSEPPINA	NA	
17	ADINOLFI	ANTONIO	SA	
401	ADINOLFI	RAFFAELE	SA	
218	AGRIFOGLIO	ROCCO	AV	
258	AIELLO	GIUSEPPE	CE	
304	ALIPERTA	ADELE	NA	
402	ALIPERTA	FLORINDA	NA	
305	ALTIERO	SERGIO	NA	
78	AMATO	ANTONIO	NA	
96	AMBROSINO	ANTONIO	NA	
445	AMMENDOLA	LUCIA	CE	
358	AMOROSO	VINCENZO	NA	
18	ANNESE	ORESTE	AV	
79	ANNUNZIATA	PAOLO	NA	
160	ANNUNZIATA	GIOVANNI	NA	
187	ANTONUCCI	ALESSANDRA ROSARIA	CE	
219	ARCAMONE	RAFFAELE	NA	
188	ARENIELLO	MONICA	NA	
420	ATTIANESE	GERARDO	SA	

128	AURICCHIO	MICHELE	NA	
403	AVAGLIANO	SALVATORE	SA	
220	BACCARI	SALVATORE	SA	
399	BACCARI	IVAN	BN	
359	BARBI	LUCIANA	RM	
9	BARILE	SANTINO	AV	
446	BARRICELLA	ALFONSO	BN	
129	BATTAGLIA	GIANLUCA	NA	
306	BELLIZIA	ROBERTO	SA	
260	BELRAME	IMMA	NA	
421	BENISATTO	ALFREDO	SA	
360	BERNARDO	GIANCARLO	CE	
63	BIONDILLO	GIACOMO	CE	
131	BISOGNO	VINCENZO	SA	
189	BOCCHINO	GAETANO	NA	
422	BOCCIA	NICOLA	SA	
221	BORRIELLO	FILIPPO	NA	
307	BOSCOTRECASE	FRANCESCO MARIA	NA	
261	BOTTA	GAETANO	NA	
308	BRIGHINA	FILIPPO	NA	
132	BRUNO	PAOLA	NA	
50	BUONOCORE	BONAVENTURA	SA	
222	BUONOMANO	CONSIGLIA	NA	
263	CALABRIA	ALFONSO	NA	
1	CALIENDO	VITTORIO	NA	
134	CALIENDO	ANTONIO	NA	

135	CANALE	PAOLA	CE	
309	CAPONE	ANGELO	NA	
223	CAPPUCCIO	ANTONIO	AV	
161	CAPUANO	ANTONIO	SA	
190	CAPUTO	SONIA	SA	
264	CAPUTO	ANTONIO	CE	
310	CAPUTO	SEBASTIAN	CE	
191	CARBONE	COSIMO FRANCESCO	NA	
404	CARBONE	ANDREA	NA	
224	CARLOMAGNO	ENRICO	NA	
225	CARLOMAGNO	VITTORIO	NA	
136	CAROTENUTO	MAURIZIO	NA	
97	CARPENTIERO	NICOLA	CE	
265	CARPUTO	MINO	CE	
127	CARRELLA	VINCENZO	SA	
226	CASCONE	MAURIZIO	NA	
162	CASSANDRO	EMILIO	NA	
447	CASSELLA	ROCCO	CE	
266	CASSESE	ALFONSO	NA	
267	CASTALDO	GIUSEPPE	NA	
20	CASTIELLO	GIANLUCA	CE	
21	CASTIELLO	TOMMASO	CE	
98	CATTEDRI	CLAUDIO	NA	
22	CAVALIERE	VINCENZO	NA	
448	CECERE	LUIGI	CE	
311	CERCONE	LUCIO	CE	

163	CERRATO	FABRIZIO	SA	
99	CHIANESE	EDUARDO	NA	
36	CHIAPPA	FRANCESCA	MI	
137	CHIOCCA	FRANCESCO	NA	
227	CHIOCCARELLI	SIMONA	NA	
64	CHIORAZZO	PAOLO	NA	
2	CIAVATTA	NARCISO	NA	
37	CICIA	MICHELE	CE	
38	CICIA	PIERGIUSEPPE	CE	
100	CIMMINO	CIRO	NA	
82	CINIGLIO	FIORAVANTE	NA	
228	COPPOLA	SALVATORE	NA	
313	COPPOLA	CRESCENZO	NA	
416	CORRADO	ENEA	AV	
417	CORRADO	MARCO	AV	
138	CORRENTE	CONCETTA	CE	
229	COSCIA	GABRIELLA	NA	
424	COSCIA	ROSA	NA	
39	COSENTINA	SEBASTIANO	CE	
10	COSTANZO	SERGIO	NA	
101	COZZOLINO	PASQUALE	NA	
363	COZZOLINO	FERDINANDO	NA	
139	CURCIO	EDOARDO	NA	
140	CURCIO	GIANPAOLO	NA	
40	CUSCUNA'	GIUSEPPE ANTONIO	CE	
425	D'ALESSANDRO	MARCELLA	CE	

364	D'AMBROSI	MARIO	SA	
365	D'AMBROSI	RENATO	SA	
269	D'AMBROSIO	COSIMO	NA	
270	DAMIANO	CARMINE	NA	
141	D'AMICO	SALVATORE	SA	
314	D'AMICO	GERARDO	SA	
142	D'ANGELO	ANTONIO	NA	
193	D'ANIELLO	BIAGIO	NA	
315	D'ANIELLO	MARTINO	NA	
316	D'ANTONIO	ANTONIO	SA	
271	D'ANTUONO	CARLO	SA	
102	DATOADDIO	MARCELLINO	CE	
366	DE CAMILLIS	GIUSEPPEB	X	
103	DE CHIARA	SALVATORE	NA	
51	DE CICCO	PASQUALE	BN	
367	DE FEO	MAURO	NA	
272	DE LEONARDIS	RAFFAELE	NA	
273	DE LUCIA	GIOVANNI	CE	
106	DE RIENZO	MONICA	AV	
11	DE ROSA	ALBERTO	NA	
195	DE ROSA	CIRO	NA	
405	DE ROSA	GIOVANNI	CE	
165	DEL MONACO	MARIABRIGIDA	CE	
104	DEL PRETE	CLARA	CE	
105	DEL PRETE	MARIO	CE	
318	DEL PRETE	EUGENIO	NA	

83	DEL ROSSO	FERDINANDO	CE	
84	DEL ROSSO	LUIGI	CE	
418	DEL VECCHIO	GOFFREDO	CE	
415	DELLA CORTE	SALVATORE	CE	
52	DELLA MONICA	MARIO	SA	
194	DEMITRY	MARIA ROSARIA	NA	
230	DI BIASE	ANTIMO	NA	
406	DI BONITO	DANIELA	NA	
369	DI CAPRIO	VITTORIO	CE	
23	DI CRESCENZO	CASIMIRO	SA	
319	DI FIORE	GIOVANNI	NA	
320	DI GIROLAMO	FELICE	NA	
85	DI MARTINO	CIRO	NA	
426	DI MARTINO	SALVATORE	CE	
321	DI MATTEO	CIRO	NA	
65	DI MEO	MARIA PASQUA	NA	
66	DI MEO	SALVATORE	NA	
13	DI NUZZO	LUIGI	CE	
427	DI PALMA	PASQUALE	BN	
322	DONGIACOMO	GIUSY	CE	
323	D'ORSO	GIUSEPPE	NA	
107	DURACCIO	FRANCESCO	NA	
12	ESPOSITO	SALVATORE	NA	
196	ESPOSITO	ANTONIO	NA	
324	ESPOSITO	GAETANO	NA	
372	ESPOSITO	VALERIA	NA	

231	FABOZZI	ORTENSIO	CE	
232	FARINACEO	RAFFAELE	NA	
325	FATTORE	SALVATORE	CE	
42	FEREOLI	ANTONIO	SA	
197	FERRARA	GIOVANNA	SA	
233	FERRARA	MARIA	NA	
407	FESTA	SABINO	AV	
43	FIORE	FABRIZIO	NA	
276	FLORIO	SALVATORE	NA	
168	FONTANA	NICOLA	CE	
277	FONTANA	SANDRO	CE	
235	FONTANELLA	SERGIO	NA	
428	FORESTA	FELICE	CE	
326	FORNI	PASQUALE	NA	
143	FORTUNATO	MICHELE	NA	
236	FRATTASI	PASQUALE	CE	
169	FRESA	MARCO	NA	
170	FUSCO	GAETANO	NA	
278	GALA	GIOVANNI	NA	
237	GALASSO	FRANCESCO	SA	
54	GALDIERI	ALFREDO	NA	
87	GALDIERO	ANTONIO	NA	
88	GALIERO	SALVATORE	NA	
67	GALLUCCIO	MAURO	NA	
238	GALLUCCIO	BIAGIO	NA	
108	GENTILE	GIANLUCA	NA	

68	GERVASIO	ANDREA	NA	
327	GIARDULLO	ENZO	SA	
328	GIARDULLO	SANDRO	SA	
44	GIUSTINIANI	MARCO GIORGIO	NA	
109	GRASSO	ANTONELLA	AV	
26	GUADAGNI	LUIGI	NA	
55	GUARDABASCIO	CIRO	AV	
400	GUARINI	ETTORE	NA	
330	GUARINO	MARIO	AV	
279	GUIDA	GIUSEPPE	SA	
374	IACOMINO	FRANCESCA	NA	
408	IANDOLO	LUIGI	AV	
331	IANNELLI	FRANCESCA	BN	
240	IMPERATORE	ILARIA	SA	
110	IODICE	GENNARO	CE	
172	IODICE	CARLO	CE	
200	IODICE	MASSIMO	NA	
173	ISERNIA	FERDINANDO	NA	
111	IZZO	PIERFRANCESCO	NA	
112	IZZO	RICCARDO	NA	
281	LA PORTA	ANTONELLA	NA	
27	LAMBERTI	FRANCESCO	AV	
28	LAMBIASE	PASQUALE	SA	
280	LANA	ALESSANDRO	NA	
332	LANDA	GIUSEPPE	CE	
443	LANDI	TIZIANA	AV	

333	LANDOLFI	MARIO	NA	
409	LANZETTA	ORESTE	NA	
334	LANZIONE	ANTONIO	SA	
241	LEONE	SILVANA	BN	
375	LIGUORI	GIOVANNI	NA	
56	LIMONE	ELVIRA	AV	
201	LUONGO	ANTONIO	BN	
202	MADARO	DONATO	AV	Dimissionario
377	MADDALUNO	SARA	NA	
203	MAIELLA	STEFANO	AV	
378	MAIONE	BENIAMINO	NA	
239	MAIORANO	IDRO CARMINE	FG	
379	MAISTO	STEFANO	NA	
335	MAJELLO	ANTONIO	NA	
145	MALANGONE	ANNARITA	SA	
283	MANGANARO	MASSIMILIANO	NA	
284	MARINO	ANGELO	CE	
115	MARONE	VITTORIO	NA	
69	MAROTTA	NICOLA	SA	
174	MASIELLO	GIUSEPPE	NA	
3	MASONE	FELICE	NA	
15	MASSARO	LUIGI	SA	
45	MASSARO	ALFONSO MARIO	NA	
286	MATALUNA	SALVATORE	CE	
4	MATARAZZO	ROMOLO	NA	
336	MAZZONE	PELLEGRINO	NA	

29	MELI	GIUSEPPE	NA	
337	MELISSA	STEFANO	NA	
146	MILONE	GAETANO	SA	
338	MINUCCI	CLAUDIO	NA	
175	MIRANDA	ANIELLO	SA	
147	MOCERINO	GENNARO	NA	
340	MOLISSO	DOMENICO	NA	
206	MONTANINO	TOMMASO	NA	
339	MONTELLA	MARIO	SA	
70	MORGILLO	AGOSTINO	CE	
432	MORRA	STEFANIA	CE	
118	MUSTO	RICCARDO	NA	
30	NACARLO	SALVATORE	SA	
242	NANIA	FRANCESCO	NA	
287	NAPOLANO	NICOLA	NA	
341	NAPOLITANO	NICOLA	NA	
243	NAPPO	CARLO GAETANO	NA	
288	NATALE	ANTONIO	CE	
31	NOTARO	DOMENICO	NA	
342	OTTAVIANO	ANNARITA	NA	
244	PAGANO	GIUSEPPE	SA	
289	PALLISCO	REMO	CE	
57	PALMIERI	MICHELE	NA	
450	PALMIERI	CECILIA PALMA	CE	
148	PALUMBO	GAETANO	NA	
245	PANE	SERAFINA	NA	

120	PANICO	VINCENZO	NA	
451	PANNELLA	CONCETTA	BN	
207	PANZA	GIOIA	BN	
434	PANZA	ALBERTO	BN	
343	PAPA	FRANCESCO	BN	
149	PARAGGIO	LUCIO	SA	
121	PARASCANDOLO	BENEDETTO	NA	
208	PELLEGRINO	LUCA	CE	
150	PELLICCIA	ROSARIO	NA	
92	PELOSI	FRANCESCO	CE	
177	PEPE	VINCENZO	NA	
246	PEPE	VINCENZO	SA	
344	PERNA	LIBERATO	NA	
71	PERRIELLO	ALDO	SA	
357	PERROTTA	SALVATORE	NA	
247	PETROSINO	VINCENZO	SA	
290	PETROSINO	UMBERTO	SA	
384	PETROSINO	ALESSANDRO	SA	
452	PIA	RAFFAELE	CE	
93	PICCIRILLO	ANTONIO	CE	
436	PIGNATARO	LUCA	SA	
346	PIRONE	CLAUDIO	NA	
292	PISANI	LUCIA	NA	
248	PISANO	SABRINA	NA	
46	PISAPIA	GIUSEPPE	SA	
122	PISCINO	EUGENIO	NA	

249	POLISO	ROSARIO	NA	
209	PROSPERO	ACHILLE	NA	
32	PRUDENTE	AMATO	NA	
5	PUGLIESE	ANTONIO	NA	
178	RAGOSTA	LUIGI	NA	
385	RAMUNNO	ANNALISA	NA	
294	RANIERI	FELICE	NA	
152	RATTO	GIUSEPPE	NA	
386	REGARDI	PIETRO	BN	
438	RESCINITI	VITO	SA	
210	REZZA	ANTONIO	NA	
211	RICCIO	UMBERTO	AV	
388	RIZZANO	PAOLO	SA	
389	ROCCO	ENRICO	SA	
390	ROGO	REMO	NA	
295	ROMANO	MARIAGIULIA	BN	
179	ROMANO MANNO	AMALIA	NA	
94	ROSSI	FABIO	NA	
439	ROSSI	GIANCARLO	NA	
33	ROTOLO	GIUSEPPE	SA	
181	RUGGIERO	CARMINE	NA	
182	RUGGIERO	GUSTAVO	NA	
123	RUMOLO	FEDERICO	NA	
59	RUSCIANO	MATTIA ROSARIO	NA	
95	RUSSO	ANTONIO	NA	
296	SALERNO	BIAGIO	NA	

347	SALZANO	MARCO	NA	
297	SANSEVERINO	RENATO	NA	
153	SANTANGELO	ANTONIO	NA	
440	SANTANIELLO	BRUNO	NA	
419	SANTOLI	SALVATORE	AV	
441	SANTOPIETRO	MASSIMILIANO	SA	
72	SARAO	VINCENZO	CE	
6	SASSO	GIACOMO	NA	
348	SASSO	ROSARIO	NA	
212	SAVIANO	ANGELO RAFFAELE	NA	
73	SBARRA	GIANCARLO	BN	
391	SCALA	LUIGI	NA	
298	SCALZONE	ALESSANDRO	NA	
74	SCELZA	ROSALIA	NA	
251	SCHERILLO	ANTONIO	NA	
300	SCHIAVO	ANTONIO	AV	
252	SCHIOPPA	PAOLA	NA	
392	SCOGNAMIGLIO	CARMELA	NA	
183	SCOTTI	FELICE	NA	
299	SCOTTO d'APOLLONIA	VINCENZO	CE	
393	SEBASTIANO	CINZIA	AV	
155	SENATORE	MASSIMO	SA	
412	SERRETIELLO	ADELAIDE	SA	
7	SEVERINO	ALESSIO	NA	
213	SIBILIO	GIROLAMO	NA	
184	SIRICA	ENRICO	SA	

8	SMIRAGLIA	COSTANTINO	NA	
34	SORRENTINO	FRANCESCO	AV	
413	SORVILLO	GUIDO	CE	
394	SPINELLI	STEFANIA	AV	
48	TAGLIALATELA SCAFATI	FABIO	NA	
254	TARANTINO	PAOLO	NA	
442	TARANTO	ANTONIO	NA	
395	TORELLA	RAIMONDO	CE	
125	TORTORANO	GIANFRANCO	NA	
185	TOSCANO	MARIO	NA	
396	TOZZI	NICOLA	NA	
453	TOZZI	ANTONIO	BN	
214	TRAVAGLINI	AMINA	NA	
301	TROIANO	MARIO	NA	
126	TROTTA	SALVATORE	NA	
349	TUFANO	GENNARO	NA	
157	VALENTINO	MASSIMO	NA	
350	VALLEFUOCO	BIAGIO	NA	
351	VALLEFUOCO	LORENZO	NA	
302	VANACORE	ERMELINDA	NA	
303	VANACORE	MAURO	NA	
352	VARRIALE	GIOVANNI	NA	
75	VECCHIONE	ROSARIO	NA	
49	VERDE	MARIA	NA	
256	VIGNONE	STEFANO	NA	
215	VINCIGUERRA	CLEMENTE	NA	

60	VOLINO	PASQUALE	AV	
159	VULCANO	FRANCESCO	NA	
397	ZAGARIA	ORLANDO	CE	
16	ZAMBRANO	GIOVANNI GIACOMO	NA	
354	ZANARDI	FELICIA	NA	
398	ZANFARDINO	EDUARDO	NA	
355	ZANICHELLI	ROBERTO	NA	
76	ZIZZANIA	MARIO	NA	
186	ZURLO	MASSIMILIANO	NA	
		TOT. 367		

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018759/u del 02/11/2018 12.41 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.41-20180018759

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018, n.578. Importo complessivo di euro **29.448,65**. **Reg. Gen. n.589 – Esame -**

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione (Gruppo di Forza Italia, Caldoro Presidente, Fratelli D'Italia e M5S) ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

- D'Ordine del Presidente Francesco Picarone -

-Il Dirigente dott.ssa Rosa M.A. Franzese -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre n. 578. Importo complessivo di euro 29.448,65.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 29.448,65 derivante da sentenza esecutiva riassuntivamente descritta nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 18.09.2018, n. 578, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro 29.448,65 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante l'utilizzo delle risorse presenti a valere sullo stanziamento della Missione 15, Programma 02, Titolo 01 del bilancio per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A) AL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO DEL DEBITO	SORTA CAPITALE	INTERESSI	IRAP	SPESE, ONORARI, IMPOSTE	TOTALE
Decreto Ingiuntivo n. 2688/17 Sez X Civile - Tribunale di Napoli	24.342,89	4.007,97	45.90	1.051,89	29.448,65

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018760/u del 02/11/2018 12.42 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.42-20180018760

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018, n.579. Importo complessivo di euro **27.279,68. Reg. Gen. n.590 – Esame -**

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione (Gruppo di Forza Italia, Caldoro Presidente, Fratelli D'Italia e M5S) ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

- D'Ordine del Presidente Francesco Picarone -

-Il Dirigente dott.ssa Rosa M.A. Franzese -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre n. 579. Importo complessivo di euro 27.279,68.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 27.279,68 derivante da sentenza esecutiva riassuntivamente descritta nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di Giunta regionale del 18.09.2018, n. 579, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro 27.279,68 si provvede in termini di competenza e di cassa mediante l'utilizzo delle risorse presenti a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126**. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre n. 579. Importo complessivo di euro 27.279,68.**

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro **27.279,68** derivante da sentenza esecutiva riassuntivamente descritta nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di Giunta regionale del **18.09.2018, n. 579**, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro **27.279,68** si provvede in termini di competenza e di cassa mediante l'utilizzo delle risorse presenti a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 11, Titolo 1 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO "A "
AL DISEGNO DI LEGGE AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

"RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.73, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126".

Provvedimento Esecutivo	Oggetto	Importo
Tribunale di Lagonegro (SA) n. 72/2015/01 del 20 febbraio 2015	Pagamento compensi, spese forfettarie, esborsi, C.P.A., I.V.A., diritti, onorari.	€ 27.279,68

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018761/u del 02/11/2018 12.42 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.42-20180018761

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018, n.580. Importo complessivo di euro **126.538,17. Reg. Gen. n.591 – Esame -**

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione (Gruppo di Forza Italia, Caldoro Presidente, Fratelli D'Italia e M5S) ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

- D'Ordine del Presidente Francesco Picarone -

-Il Dirigente dott.ssa Rosa M.A. Franzese -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018 n. 580. Importo complessivo di euro 126.538,17.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 126.538,17 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 18.09.2018, n. 580, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro 126.538,17 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti in termini di competenza e di cassa a valere sullo stanziamento della Missione 16, Programma 01, Titolo 01 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018.
2. Il pagamento a favore dei creditori è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ACC. A.

Debito fuori bilancio derivante da titoli esecutivi emessi dall'Autorità Giudiziaria con cui la Regione Campania risulta condannata al pagamento di somme per l'importo complessivo di € 126.538,17

	Titolo del debito		imputazione			
Scheda rilevazione partita	Ufficio giudizario	Provvedimento	Sorta capitale cap 580	Interessi legali cap 1482	Totale spettante	Importo complessivo debito
1	Tribunale civile di Napoli	Sentenza n. 9087/2016	96.462,42	9.158,76	105.621,18	
2	Tribunale civile di Napoli	Sentenza n.9087/2016	9.937,60	0,00	9.937,60	**115.558,78**
3	Tribunale civile di Torre Annunziata	Sentenza n.2682/2016	1.782,98	0,00	1.782,98	**1.782,98**
4	Tribunale civile di Salerno sez.1	Sentenza n. 2933/2015	7.387,84	39,45	7.427,29	**7.427,29**
5	TAR Campania sez.1 di Salerno	Sentenza n. 2559/2015	1.769,12	0,00	1.769,12	**1.769,12**

Sorta capitale A	Interessi legali B	Totale A+B	Importo complessivo debito
117.339,96	**9.198,21**	**126.538,17**	**126.538,17**

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018756/u del 02/11/2018 12.39 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.39-20180018756

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018, n.581. Importo complessivo di euro **91.006,45. Reg. Gen. n.592 – Esame -**

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione (Gruppo di Forza Italia, Caldoro Presidente, Fratelli D'Italia e M5S), ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

- D'Ordine del Presidente Francesco Picarone -

-Il Dirigente dott.ssa Rosa M.A. Franzese -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018 n. 581. Importo complessivo di euro 91.006,45.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 91.006,45 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 18.09.2018, n. 581, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro 91.006,45 si provvede in termine di competenza e cassa mediante le seguenti azioni contabili:

a) per euro 83.673,88 a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 04, Titolo 1 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018;
b) per euro 4.668,39 a valere sullo stanziamento della Missione 01, Programma 3, Titolo 1 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

Per euro 1.541,73 si è già provveduto mediante discarico delle carte contabili per pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive con imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016.

Per euro 1.122,45 si è già provveduto a valere sulla Missione 01, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A.

Autorità Giudiziaria	Estremi Provvedimento	Oggetto del debito	Importo
Giudice Esecutivo Tribunale di Napoli - Sezione V Bis	Ordinanza di assegnazione dell'08/06/16	Spese procedura esecutiva all'avvocato antistatario – sorta capitale I.R.A.P. al ricorrente – commissioni al Tesoriere	€ 1.541,73
Giudice di Pace di Cervinara (AV)	Sentenza n. 438 pubblicata il 29/09/17	Risarcimento danni ed interessi legali al ricorrente – Spese di giudizio e di precetto all'avvocato antistatario	€ 1.530,31
Tribunale di Benevento	Sentenza n. 197 pubblicata il 12/02/18	Interessi legali su retribuzione accessoria netta a 11 dipendenti Giunta – spese di giudizio all'avvocato antistatario	€ 4.381,98
Tribunale di Salerno	Sentenza n. 288 pubblicata il 30/01/2018	Interessi legali, IRAP, oneri riflessi e retribuzione accessoria lorda a dipendente Giunta – spese di giudizio ai 2 avvocati antistatari	€ 6.772,48
Tribunale di Salerno	Sentenza n. 1172/2018 pubblicata il 27/04/2018	Interessi legali, IRAP, oneri riflessi e retribuzione accessoria lorda a dipendente Giunta – spese di giudizio	€ 76.779,95

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018755/u del 02/11/2018 12.38 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.38-20180018755

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018, n.577. Importo complessivo di euro **211.388,95. Reg. Gen. n.593 – Esame -**

La II Commissione Consiliare Permanente riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione (Gruppo di Forza Italia, Caldoro Presidente, Fratelli D'Italia e M5S), ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

- D'Ordine del Presidente Francesco Picarone -

-Il Dirigente dott.ssa Rosa M.A. Franzese -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018 n. 577. Importo complessivo di euro 211.388,95

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 211.388,95 derivante da provvedimenti esecutivi pronunciati dall'autorità giudiziaria riassuntivamente descritti nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di Giunta regionale del 18.09.2018, n. 577, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro 211.388,95 si è già provveduto mediante discarico delle carte contabili per pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive con imputazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A) al Disegno di legge

Scheda rilevazione partita debitoria	Ufficio Giudiziario	Provvedimento	Beneficiario	Importo Liquidato e pagato	Totale debito da riconoscere ai fini giuridici
Scheda 1	Tribunale di Napoli	Sentenza n.6248/13	Sorta capitale	Euro 22.028,87	
			spese	Euro 40,00	
TOT. PARZIALE					**Euro 22.068,87**
Scheda 2	Tribuna le di Napoli	D.I. n.4036/13	sorta capitale	Euro 37.190,44	
			Onorario Avvocato	Euro 1.411,64	
			R/A Avvocato	Euro 241,50	
			Onorario Avvocato	Euro 1.411,64	
			R/A Avvocato	Euro 241,50	
			Spese	Euro 40,00	
TOT. PARZIALE					**Euro 40.536,72**
Scheda 3	Tribunale di Napoli	D.I. n. 54/13	Sorta capitale.	Euro 24.653,40	
			Onorario Avvocato	Euro 2.073,68	
			R/A Avvocato	Euro 345,00	
			Spese	Euro 40.00	
TOT. PARZIALE					**Euro 27.112,08**
Scheda 4	Tribunale di Napoli	D.I. n. 4164/13	Sorta Capitale	Euro 116.504,68	
			Onorario Avvocato	Euro 4.356,10	
			R/A Avvocato	Euro 770,50	
			Spese	Euro 40,00	
TOT. PARZIALE					**Euro 121.671,28**
TOTALE				**Euro 211.388,95**	**Euro 211.388,95**

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0018762/u del 02/11/2018 12.42 Registrato da: UD1COMM I Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commis
02/11/2018 12.42-20180018762

Consiglio Regionale della Campania

II Commissione Consiliare Permanente

(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018, n.584. Importo complessivo di euro **41.476,30. Reg. Gen. n.596 – Esame -**

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 30 ottobre 2018, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione (Gruppo di Forza Italia, Caldoro Presidente, Fratelli D'Italia e M5S), ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione.

- D'Ordine del Presidente Francesco Picarone -

-Il Dirigente dott.ssa Rosa M.A. Franzese -

FP

Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)

Disegno di legge regionale:

"Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126. Delibera di Giunta regionale del 18 settembre 2018 n. 584. Importo complessivo di euro 41.476,30

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

1. Il debito fuori bilancio, pari a complessivi euro 41.476,30 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria riassuntivamente descritto nell'allegato A e nella scheda di rilevazione di partita debitoria unita alla deliberazione di Giunta regionale del 18.09.2018, n. 584, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42).

Art. 2
(Norma Finanziaria)

1.Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 dell'importo complessivo di euro 41.476,30 si è già provveduto in esecuzione delle deliberazioni n.9/2018, n.10/2018, n.11/2018 e n.18/2018 del Commissario ad acta nominato con decreto del Prefetto di Salerno prot. n. 63831/2017Gab del 24/05/2017 per l'esecuzione della Sentenza n.1675/2017 del Consiglio di Stato, Sezione V, mediante prelievo delle risorse disponibili, in termini di competenza e cassa a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 01, Titolo 1 e contestuale incremento della medesima somma, della Missione 01, Programma 12, Titolo 1, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A

1. **Ufficio Giudiziario: Consiglio di Stato;**

Tipo di Provvedimento: Sentenza Consiglio di Stato, Sezione V.

Estremi identificativi del Provvedimento: n. 1675/2017;

Importo da pagare: € 41.476,30

Imputazione:

- sorta capitale: € 30.425,13
- spese legali: 9.851,17
- onorario Commissario ad Acta: € 1.200,00

04/07/2018 10.49-20180011230

Consiglio Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
Attività Legislativa
UNITA' DIRIGENZIALE
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

All.: n. 2

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

epc

Al Segretario Generale
Dott.ssa Santa BRANCATI

OGGETTO: L.R. n. 17 del 7 agosto 1996 e successive modifiche – Avviso Burc n. 25 del 26 marzo 2018 X Legislatura – Iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio regionale: **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Avellino, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.**

Con riferimento all'oggetto si comunica che risultano scaduti i termini di legge assegnati alla I Commissione consiliare per il prescritto parere - art.8, comma 5 della l.r. n. 17/96 e successive modificazioni.

Si trasmettono, per l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio regionale, gli elenchi dei candidati ammissibili, in ordine alfabetico, che hanno inoltrato proposta di candidatura di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Napoli, 4 luglio 2018

Il Responsabile UD
Dott. Alfredo AURILIO

Consiglio Regionale della Campania

U.D. Affari Legali, Assistenza U.P. e Nomine

Esito proposte di candidatura 1. Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Avellino – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Avviso BURC n. 25 del 26 marzo 2018

PROPOSTE DI CANDIDATURA AMMISSIBILI

N. PROG.	COGNOME	NOME	PROV.	NOTE
1	ABETE	ANTONIO	NA	
2	ALIPERTA	ADELE	NA	
3	AMATO	ANTONIO	NA	
4	ARZILLO	LUIGI	CE	
5	AURICCHIO	MICHELE	NA	
6	BASAGNI	CARLO MARIA	AV	
7	BATTAGLIA	GIANLUCA	NA	
8	BATTAGLIA	GIUSEPPE	NA	
9	BERNARDO	GIANCARLO	CE	
10	BIANCANIELLO	FIORENZO	AV	
11	BRIGHINA	FILIPPO	NA	
12	BRUNO	MARIO	AV	
13	BUONO	FRANCESCO	NA	
14	CAMPITELLI	MARIO	SA	
15	CAPPABIANCA	FERDINANDO	CE	
16	CAPPUCCIO	ANTONIO	AV	
17	CARANNANTE	FEDERICO	NA	
18	CARULLO	VINCENZO	AV	
19	CASTALDO	SANTO	NA	
20	CELENTANO	ROBERTO	SA	
21	CIMMINO	CIRO	NA	

22	CIRILLO	GIOVANNI	NA	
23	CORRADO	ENEA	AV	
24	CORRADO	MARCO	AV	
25	CUCINIELLO	NICOLA	NA	
26	CURCIO	EDOARDO	NA	
27	CUSCUNA'	ANTONIO	CE	
28	DATOADDIO	MARCELLINO	CE	
29	DE BLASI	FRANCESCO	AV	
30	DE FENZA	STEFANO	NA	
31	DE FRANCISCIS	LUCA	SA	
32	DE FRANCISCIS	SALVATORE	SA	
33	DE GRUTTOLA	FRANCESCO PAOLO	AV	
34	DE PAOLA	ANGELO	NA	
35	DE RIENZO	MONICA	AV	
36	DEL GAUDIO	PIO	CE	
37	DEL ROSSO	FERNANDO	CE	
38	DI GUGLIELMO	PASQUALE	AV	
39	EL BASSIMI	OMAR	NA	
40	ESPOSITO	GAETANO	NA	
41	FABOZZI	ORTENSIO	CE	
42	FANTARELLA	CIRO	CE	
43	FARESE	MICHELE	BN	
44	FERRARA	GIOVANNA	NA	
45	FONTANA	SANDRO	CE	
46	GALA	GIOVANNI	NA	
47	GALDIERI	ALFREDO	NA	
48	GALLUCCIO	MAURO	NA	
49	GAMBACORTA	FILOMENA	AV	
50	GIARDINO	PAOLA	BN	
51	GIUSTA	ROCCO	CS	

52	GORRASI	ANGELO ANTONIO	SA	
53	GRANATA	GIOVANNI	NA	
54	GRASSO	MASSIMO	NA	
55	GROSSO	ANTONIO	AV	
56	IADEVAIA	ANDREA	NA	
57	IANUARIO	RAFFAELE	NA	
58	IODICE	MASSIMO	NA	
59	IODICE	CARLO	CE	
60	IODICE	GENNARO	CE	
61	LASCO	CARMINE	CE	
62	LAVANGA	AGRICOLO	AV	
63	MADARO	DONATO	AV	
64	MARTONE	GENNARO	CE	
65	MATALUNA	SALVATORE	CE	
66	MATERAZZI	VINCENZO	CE	
67	MILUCCIO	FRANCESCO	CE	
68	MINUCCI	CLAUDIO	NA	
69	MORRETTA	GIANVITO	SA	
70	NAPOLITANO	MICHELE	NA	
71	NATALE	VINCENZO	CE	
72	NICOLELLA	LUIGI	BN	
73	NOCERINO	GIUSEPPE	NA	
74	NOTARO	DOMENICO	SA	
75	NOVI	VINCENZO	SA	
76	NUNZIATA	MARIO ANGELO	NA	
77	PADULA	GIAN VITO	SA	
78	PANZA	ALBERTO	BN	
79	PERRINO	ANDREA	SA	
80	PETRONE	VINCENZO	SA	
81	PICCIRILLI	EDOARDO MARIA	NA	

82	PIGNATARO	CLAUDIO	SA	
83	PISCINO	EUGENIO	NA	
84	PUCA	FRANCESCO	NA	
85	PUGLIESE	ANTONIO	NA	
86	REGARDI	MAURO	BN	
87	RESCINITI	VITO	SA	
88	RESTINO	SALVATORE	NA	
89	ROMANO	RITA	NA	
90	ROMEO	GIOVANNI	AV	
91	RUGGIERO	CARMINE	NA	
92	RUSCIANO	MATTIA ROSARIO	NA	
93	SANTONASTASO	PIETRO	CE	
94	SCOGNAMIGLIO	VINCENZO	NA	
95	SEBASTIANO	CINZIA	AV	
96	SEPE	FRANCESCO	NA	
97	SERPICO	GRAZIANO	NA	
98	SESSA	ARCANGELO	NA	
99	SOLANO	FABIO	BN	
100	TAGLIALATELA	GIUSEPPE	CE	
101	TURTORO	ANTONELLA	AV	
102	URCIUOLI	RENATO	AV	
103	VALIANTE	MARTINO	CE	
104	VECCHIONE	ROSARIO	NA	
105	VIGILANTE	GABRIELE	SA	
106	ZAMBRANO	GIOVANNI GIACOMO	NA	
		TOTALE 106		

Il Responsabile del Procedimento

Raffaele Luciano

Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio

Consiglio Regionale della Campania

U.D. Affari Legali, Assistenza U.P. e Nomine
Esito proposte di candidatura Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Avellino – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Avviso BURC n.25 del 26 marzo 2048

PROPOSTE DI CANDIDATURA NON AMMISSIBILI

N. PROG.	COGNOME	NOME	PROV.	NOTE
1	ABETE	GIOVANNI	NA	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
2	CANONICO	ANDREA	AV	MANCA CURRICULUM VITAE
3	COSENTINA	SEBASTIANO	CE	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
4	COZZOLINO	FERDINANDO	NA	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
5	DE ROSA	GIOVANNI	CE	VERIFICA MEF ISCRIZIONE SOSPESA
6	DEL VECCHIO	GOFFREDO	CE	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
7	FODARELLA	PAOLO	AV	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
8	RICCITIELLO	LUCIANO	CE	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
9	SCHIAVO	ANTONIO	NA	MANCA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
		TOTALE 9		

Il Responsabile del Procedimento

Raffaele Lugliano

Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio

04/07/2018 10.49-20180011230

Consiglio Regionale della Campania

DIREZIONE GENERALE
Attività Legislativa
UNITA' DIRIGENZIALE
Affari Legali, Assistenza Ufficio di Presidenza e Nomine

All.: n. 2

Al Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

epc

Al Segretario Generale
Dott.ssa Santa BRANCATI

OGGETTO: L.R. n. 17 del 7 agosto 1996 e successive modifiche – Avviso Burc n. 25 del 26 marzo 2018 X Legislatura – Iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio regionale: **Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Avellino, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti - Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Caserta, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.**

Con riferimento all'oggetto si comunica che risultano scaduti i termini di legge assegnati alla I Commissione consiliare per il prescritto parere - art.8, comma 5 della l.r. n. 17/96 e successive modificazioni.

Si trasmettono, per l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio regionale, gli elenchi dei candidati ammissibili, in ordine alfabetico, che hanno inoltrato proposta di candidatura di cui all'oggetto.

Cordiali saluti.

Napoli, 4 luglio 2018

Il Responsabile UD
Dott. Alfredo AURILIO

Consiglio Regionale della Campania

U.D. Affari Legali, Assistenza U.P. e Nomine

Esito proposte di candidatura 1. Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Caserta – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Avviso BURC n. 25 del 26 marzo 2018

PROPOSTE DI CANDIDATURA AMMISSIBILI

1	ABETE	ANTONIO	NA	
2	ALIPERTA	ADELE	NA	
3	AMATO	ANTONIO	NA	
4	ARZILLO	LUIGI	CE	
5	AURICCHIO	MICHELE	NA	
6	BATTAGLIA	GIANLUCA	NA	
7	BATTAGLIA	GIUSEPPE	NA	
8	BENINCASA	CARLO	CE	
9	BERNARDO	GIANCARLO	CE	
10	BRIGHINA	FILIPPO	NA	
11	BRUNO	MARIO	AV	
12	BUONO	FRANCESCO	NA	
13	CAMPITELLI	MARIO	SA	
14	CANONICO	ANDREA	AV	
15	CAPPABIANCA	FERDINANDO	CE	
16	CAPPUCCIO	ANTONIO	AV	
17	CARANNANTE	FEDERICO	NA	
18	CARULLO	VINCENZO	AV	
19	CASTALDO	SANTO	NA	
20	CELENTANO	ROBERTO	SA	
21	CIMMINO	CIRO	NA	
22	CIRILLO	GIOVANNI	NA	

23	CORRADO	ENEA	AV	
24	CORRADO	MARCO	AV	
25	CUCINIELLO	NICOLA	NA	
26	CURCIO	EDOARDO	NA	
27	CUSCUNA'	ANTONIO	CE	
28	DATOADDIO	MARCELLINO	CE	
29	DE BLASI	FRANCESCO	AV	
30	DE FENZA	STEFANO	NA	
31	DE FRANCISCIS	LUCA	SA	
32	DE FRANCISCIS	SALVATORE	SA	
33	DE GRUTTOLA	FRANCESCO PAOLO	AV	
34	DE PAOLA	ANGELO	NA	
35	DEL GAUDIO	PIO	CE	
36	DEL ROSSO	FERNANDO	CE	
37	DI NUZZO	LUIGI	CE	
38	DURAZZANO	MARCO	CE	
39	EL BASSIMI	OMAR	NA	
40	ESPOSITO	GAETANO	NA	
41	FABOZZI	ORTENSIO	CE	
42	FANTARELLA	CIRO	CE	
43	FARESE	MICHELE	BN	
44	FERRARA	GIOVANNA	NA	
45	FERRARA	ARTURO	CE	
46	FONTANA	SANDRO	CE	
47	GALA	GIOVANNI	NA	
48	GALDIERI	ALFREDO	NA	
49	GALDIERO	PASQUALE	NA	
50	GALLUCCIO	MAURO	NA	
51	GIARDINO	PAOLA	BN	
52	GIUSTA	ROCCO	CS	

53	GORRASI	ANGELO ANTONIO	SA	
54	GRANATA	GIOVANNI	NA	
55	GRASSO	MASSIMO	NA	
56	IADEVAIA	ANDREA	NA	
57	IANUARIO	RAFFAELE	NA	
58	IODICE	CARLO	CE	
59	IODICE	GENNARO	CE	
60	IOVINE	DARIO	CE	
61	LASCO	CARMINE	CE	
62	LAVANGA	AGRICOLO	AV	
63	MADARO	DONATO	AV	
64	MARTONE	GENNARO	CE	
65	MATALUNA	SALVATORE	CE	
66	MATERAZZI	VINCENZO	CE	
67	MILUCCIO	FRANCESCO	CE	
68	MINUCCI	CLAUDIO	NA	
69	MORRETTA	GIANVITO	SA	
70	NAPOLITANO	MICHELE	NA	
71	NATALE	VINCENZO	CE	
72	NICOLELLA	LUIGI	BN	
73	NOCERINO	GIUSEPPE	NA	
74	NOTARO	DOMENICO	SA	
75	NOVI	VINCENZO	SA	
76	NUNZIATA	MARIO ANGELO	NA	
77	PADULA	GIAN VITO	SA	
78	PANZA	ALBERTO	BN	
79	PERRINO	ANDREA	SA	
80	PETRONE	VINCENZO	SA	
81	PETROSINO	UMBERTO	SA	
82	PICCIRILLI	EDOARDO MARIA	NA	

83	PIGNATARO	CLAUDIO	SA	
84	PISCINO	EUGENIO	NA	
85	PUCA	FRANCESCO	NA	
86	PUGLIESE	ANTONIO	NA	
87	REGARDI	MAURO	BN	
88	RESCINITI	VITO	SA	
89	RESTINO	SALVATORE	NA	
90	ROMANO	RITA	NA	
91	ROMEO	GIOVANNI	AV	
92	RUGGIERO	CARMINE	NA	
93	RUSCIANO	MATTIA ROSARIO	NA	
94	SCHIAVO	ANTONIO	NA	
95	SCIALLA	SOSSIO	CE	
96	SCOGNAMIGLIO	VINCENZO	NA	
97	SEBASTIANO	CINZIA	AV	
98	SEPE	FRANCESCO	NA	
99	SERPICO	GRAZIANO	NA	
10	SESSA	ARCANGELO	NA	
101	SOLANO	FABIO	BN	
102	TAGLIALATELA	GIUSEPPE	CE	
103	TURTORO	ANTONELLA	AV	
104	UCCIERO	TAMMARO	CE	
105	URCIUOLI	RENATO	AV	
106	VALIANTE	MARTINO	CE	
107	VECCHIONE	ROSARIO	NA	
108	VIGILANTE	GABRIELE	SA	
109	ZAMBRANO	GIOVANNI GIACOMO	NA	
		TOTALE 109		

Il Responsabile del Procedimento

Raffaele Luciano

Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio

Consiglio Regionale della Campania

U.D. Affari Legali, Assistenza U.P. e Nomine

Esito proposte di candidatura Consorzio per l'Area di Sviluppo industriale di Caserta – Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Avviso BURC n.25 del 26 marzo 2048

PROPOSTE DI CANDIDATURA NON AMMISSIBILI

1	ABETE	GIOVANNI	NA	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
2	COSENTINA	SEBASTIANO	CE	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
3	COZZOLINO	FERDINANDO	NA	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
4	DE ROSA	GIOVANNI	CE	VERIFICA MEF ISCRIZIONE SOSPESA
5	DEL VECCHIO	GOFFREDO	CE	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
6	LOMBARDI	BERARDINO	NA	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
7	RICCITIELLO	LUCIANO	CE	MANCA FIRMA CURRICULUM VITAE
		TOTALE 7		

Il Responsabile del Procedimento

Raffaele Luciano

Il Dirigente

Dott. Alfredo Aurilio

STAMPA

Archivio selezionato:

Autorità: Legge regionale - Campania - 06/12/2013, **n.** 19
B.U.R. 09/12/2013, **n.** 70
Testo vigente

EPIGRAFE

"ASSETTO DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE."

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO N.1

(Disposizioni generali e finalità)

Art. 1

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia), disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della Regione Campania, di seguito denominati consorzi Asi.
2. Alla Regione, agli enti economici pubblici, agli enti pubblici territoriali interessati, ai consorzi di operatori e alle società consortili operanti in ambito locale è riconosciuta la facoltà di promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività imprenditoriali, nonché di partecipare ai medesimi consorzi anche mediante società finanziarie.
3. Possono partecipare ai consorzi Asi anche le associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi, nonché gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio.
4. Gli enti consorziati possono recedere dai consorzi Asi secondo le previsioni statutarie. L'ente che recede è obbligato al rispetto degli impegni assunti per l'intero esercizio finanziario in corso.

ARTICOLO N.2

(Natura giuridica)

Art. 2

1. I consorzi Asi sono enti pubblici economici.
2. La struttura e le attività dei consorzi Asi sono disciplinate dagli statuti consortili, nei quali sono, in particolare, determinate:
a) le modalità di rappresentanza nel consiglio generale dei consorziati in rapporto proporzionale alle quote sottoscritte ed i requisiti e le modalità di ammissione di eventuali nuovi soci;
b) le modalità di rinnovo degli organi dell'ente;
c) le funzioni obbligatorie di competenza degli organi del consorzio, tra cui:
1) l'adozione di piani e programmi e la cura delle funzioni relative alla tutela ambientale delle aree, alle espropriazioni dei suoli ed alle eventuali accessioni da assegnare per attività industriali e dei servizi alle imprese ed agli atti di assegnazione degli impianti e dei servizi consortili;
2) la definizione delle forme di confronto con le associazioni imprenditoriali più rappresentative del comparto industriale e gli enti locali, anche mediante la convocazione di conferenze periodiche e la predisposizione di sportelli unici consortili, in accordo con gli sportelli dei comuni e della Regione, per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, compresa la presentazione di progetti che possono usufruire di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;

3) l'attività in materia di realizzazione, adeguamento e gestione di infrastrutture, di aree attrezzate e di servizi, anche attraverso la costituzione di società miste che prevedono la partecipazione maggioritaria delle imprese insediate o mediante il ricorso a soggetti esperti, da individuare con procedure di evidenza pubblica;
4) le attività di servizio a sostegno delle iniziative imprenditoriali.
3. Lo statuto è adottato dal consiglio generale, competente anche per le eventuali modifiche.
4. Lo statuto e le successive modifiche sono approvati dal Consiglio regionale, previa verifica da parte della Giunta regionale della conformità alla presente legge e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.

ARTICOLO N.3

(Organi amministrativi)

Art. 3

1. Gli organi del consorzio Asi sono:
a) il consiglio generale;
b) il presidente;
c) il comitato direttivo;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) l'organismo indipendente di valutazione, organismo unico per tutti i consorzi Asi della Regione.
2. Gli organi dei consorzi Asi, la composizione, le loro competenze e le linee-guida di funzionamento sono fissate nei rispettivi statuti osservando, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:
a) il consiglio generale è composto da un numero di membri, definito dallo statuto, in relazione agli enti partecipanti, a garanzia della funzionalità del consorzio. Al consiglio generale spettano le funzioni di indirizzo e di verifica delle attività degli organi e degli uffici del consorzio Asi;
b) il consiglio generale elegge il presidente del consorzio Asi, anche al di fuori dei componenti del medesimo consorzio, tra persone con comprovate capacità manageriali; al presidente sono attribuite le ordinarie funzioni di legale rappresentanza anche processuale dell'ente;
c) il comitato direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo quanto stabilito dal consiglio generale di cui alla lettera a), compreso il presidente del consorzio Asi, che ne fa parte e lo presiede; un membro dello stesso comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente. Al comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione degli indirizzi generali del consiglio, i compiti di determinazione dell'indirizzo gestionale dell'ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa;
d) l'organismo indipendente di valutazione è composto da tre membri di elevata professionalità ed esperienza maturata nell'ambito del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti per legge, nominati con decreto dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, su designazione delle associazioni industriali più rappresentative con modalità fissate da apposito regolamento adottato dal consiglio generale; l'organismo indipendente di valutazione dura in carica cinque anni, ha sede presso l'assessorato regionale competente ed esercita in piena autonomia le attività di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale prevista dalla legge, nonché la verifica delle attività di funzionamento complessivo dell'ente, in relazione all'efficienza ed all'efficacia della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni e delle attività dei controlli strategici. L'organismo indipendente di valutazione riferisce direttamente al consiglio generale ed al comitato direttivo dei rispettivi consorzi Asi, in ragione delle loro competenze ed esprime parere di conformità sugli atti di indizione delle gare ad evidenza pubblica. Le spese dell'organismo indipendente di valutazione, previste nei limiti della normativa vigente, gravano annualmente in quota parte sui rispettivi bilanci dei consorzi Asi;
e) il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, nominato dal Consiglio regionale, e da due membri, iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti e due supplenti, eletti dal consiglio generale del consorzio. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di enti pubblici;
f) al presidente, ai componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica decisa dal consiglio generale con riferimento analogo all'indennità stabilita da enti

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0004510/i del 20/03/2018 16.04 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
20/03/2018 16.04-20180004510

Consiglio Regionale della Campania

Commissione d'Inchiesta sulle Società Partecipate

Consorzi ed Enti Strumentali dipendenti dalla Regione Campania

Il Presidente

Prot.n. **98** del 20 marzo 2018

Al Presidente del
Consiglio regionale della Campania
On. Rosa D'Amelio
SEDE

Consiglio Regionale della Campania
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
PROT. N° 0203 DEL 20 MAR. 2018

Signor Presidente,

le trasmetto, ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del Regolamento interno del consiglio, la "Relazione conclusiva sull'attività di questa Commissione d'Inchiesta".

Distinti saluti.

Luciano Passariello

Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

Commissione Consiliare D'Inchiesta sulle Società Partecipate, Consorzi ed Enti Strumentali dipendenti dalla Regione Campania

Istituita con delibera di approvazione n.434/1 del 19 gennaio 2016

RELAZIONE CONCLUSIVA SULL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE

Relatore Consigliere Luciano PASSARIELLO

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE SOCIETA' PARTECIPATE, CONSORZI ED ENTI STRUMENTALI DIPENDENTI DALLA REGIONE CAMPANIA		
Elenco delle attività svolte anni 2016-2017-2018		
UDP/COMMISSIONE/AUDIZIONE	**DATA DELLA SEDUTA**	**OGGETTO**
COMMISSIONE N.1	19/01/2016	INSEDIAMENTO
UDP N.1	24/03/2016	PROGRAMMAZIONE
COMMISSIONE N.2	13/05/2016	ORGANIZZAZIONE LAVORI
COMMISSIONE N.3	19/05/2016	DISCUSSIONE
AUDIZIONE N.1	23/06/2016	TEATRO TRIANON
AUDIZIONE N.2	23/06/2016	OO.SS. TEATRO TRIANON
AUDIZIONE N.3	23/06/2016	OO.SS. DI CAMPANIA AMBIENTE
AUDIZIONE N.4	30/06/2016	AD DI CAMPANIA AMBIENTE
AUDIZIONE N.5	07/07/2016	AD DI CAMPANIA AMBIENTE
AUDIZIONE N.6	07/07/2016	AD DI AIR
AUDIZIONE N.7	15/07/2016	OO.SS. DI AIR
AUDIZIONE N.8	15/07/2016	COMMISSARIO FONDAZIONE MONDRAGONE
AUDIZIONE N.9	27/07/2016	SINDACATI SMA
AUDIZIONE N.10	27/07/2016	AU DI SMA
UDP N.2	09/09/2016	PROGRAMMAZIONE
AUDIZIONE N.11 (sconvocata)	14/09/2016	ASS.BONAVITACOLA SU SERVIZI AMBIENTALI
AUDIZIONE N.12 (sconvocata)	27/09/2016	ASS.BONAVITACOLA SU SERVIZI AMBIENTALI
INDAGINE CONOSCITIVA N.1	13/10/2016	PRES.CDA TRIANON
AUDIZIONE N.13	18/10/2016	ASS.BONAVITACOLA SU SERVIZI AMBIENTALI
AUDIZIONE N.14	18/10/2016	DG E AU DI AIR
AUDIZIONE N.15	18/10/2016	COMMISSARIO LIQ. DI ISVE
AUDIZIONE N.16	25/10/2016	COMMISSARIO LIQ.LOGICA SCARL
AUDIZIONE N.17	25/10/2016	AU DI ORION
INDAGINE CONOSCITIVA N.2	25/10/2016	COMM.STRAORD.FOND.MONDRAGONE
AUDIZIONE N.18 (rinviata)	04/11/2016	AD SI SORESA
AUDIZIONE N.19	08/11/2016	OO.SS. AIR
AUDIZIONE N.20 (sconvocata)	09/11/2016	PRESIDENTE EAV
AUDIZIONE N.21 (rinviata)	15/11/2016	COMM.STRAORDINARI ADISU NAPOLI
AUDIZIONE N.22 (rinviata)	22/11/2016	CONS.PRES.G.R. CULTURA E DG POLITICHE SOCIALI SU FOND.MONDRAGONE
UDP N.3	24/02/2017	PROGRAMMAZIONE
COMMISSIONE N.4	21/03/2017	ASSESSORE BONAVITACOLA DISCUSSIONE SU CAS E SMA
INDAGINE CONOSCITIVA N.3	19/04/2017	AU DI AIR AVELLINO
INDAGINE CONOSCITIVA N.4	03/05/2017	AU DI AIRGROTTAMINARDA
INDAGINE CONOSCITIVA N.5	10/05/2017	PRES.SVILUPPO CAMPANIA SU CEINGE
INDAGINE CONOSCITIVA N.6	23/05/2017	COMMISSARIO STRAORD.ARPAC
COMMISSIONE N.5	19/06/2017	APPROVAZIONE RELAZIONE III SEMESTRE
UDP N.4	18/07/2017	PROGRAMMAZIONE
UDP N.5	05/10/2017	DISCUSSIONE SU FBNAI

COMMISSIONE N.6	12/10/2017	DISCUSSIONE SU RELAZIONE AL CR SU FBNAI E ADISURC
AUDIZIONE N. 23	19/01/2017	AUDIZIONE AD E SINDACATI DELLA SMA CAMPANIA SPA
AUDIZIONE N.24	02/03/2017	AUDIZIONE AU DI SMA CAMPANIA SPA
AUDIZIONE N.25	07/03/2017	OO.SS. DI SMA CAMPANIA
AUDIZIONE N.26	10/03/2017	AD DI CAS
AUDIZIONE N.27	21/03/2017	PRESIDENTE SVILUPPO CAMPANIA
AUDIZIONE N.28 (rinviata)	28/03/2017	PRESIDENTE SVILUPPO CAMPANIA
AUDIZIONE N.29	28/03/2017	COMM.STRAOR.ARPAC
AUDIZIONE N.30	27/04/2017	OO.SS. ARPAC
AUDIZIONE N.31 (sconvocata)	27/04/2017	OO.SS.SVILUPPO CAMPANIA
AUDIZIONE N.32	08/05/2017	OO.SS SVILUPPO CAMPANIA
AUDIZIONE N.33	17/05/2017	PRESIDENTE SVILUPPO CAMPANIA SU CEINGE
AUDIZIONE N.34	19/07/2017	ASS.BONAVITACOLA E AU DI SMA
AUDIZIONE N.35	15/09/2017	AUDIZIONE AD CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI.
AUDIZIONE N.36	15/09/2017	AUDIZIONE AD CAMPANIA AMBIENTE E SERVIZI
AUDIZIONE N.37	20/09/2017	AUDIZIONE DEI COMMISSARI CESSATI EX IACP E DEL NEO COMMISSARIO ACER ARCH.ROMEO GENTILE
AUDIZIONE N.38 (sconvocata)	28/09/2017	COMMISSARIO REGGENTE FBNAI
AUDIZIONE N.39 (rinviata)	28/09/2017	AUDIZIONE PRESIDENTE CDA ADISURC PROF.APICELLA
AUDIZIONE N.40	03/10/2017	FBNAI- LA CONDIZIONE SOCIETARIA ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE ARPAC
AUDIZIONE N.41	03/10/2017	AUDIZIONE OO.SS. FBNAI
AUDIZIONE N.42	05/10/2017	AUDIZIONE PRESIDENTE CDA PROF.APICELLA E DIRETTORE GENERALE ADISURC – CONDIZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE FUTURE
AUDIZIONE N.43	05/10/2017	AUDIZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO ACAMIR DOTT.MARCHIELLO
AUDIZIONE N.46	10/10/2017	AUDIZIONE PRESIDENTE CDA SAUIE AVV.TO AMERICO MONTERA
AUDIZIONE N.44	12/10/2017	AUDIZIONE ASSESSORE FORTINI SU FBNAI
AUDIZIONE N.45 (andata deserta)	12/10/2017	AUDIZIONE PRESIDENTE CDA DI SVILUPPO CAMPANIA
AUDIZIONE N. 47	17/10/2017	AUDIZIONE PRES.CDA SCABEC

AUDIZIONE N.48 (sconvocata)	19/10/2017	AUDIZIONE PRES.CDA CONSORZIO PONTECAGNANO-SALERNO
AUDIZIONE N.49 (sconvocata)	24/10/2017	AUDIZIONE PRES.CDA SCABEC
AUDIZIONE N.51	26/10/2017	AUDIZIONE PRES.CDA SCABEC
AUDIZIONE N.50	26/10/2017	AUDIZIONE PRES.CDA CONSORZIO PONTECAGNANO-SALERNO E PRES.AEROPORTO SALERNO-COSTA D'AMALFI
INDAGINE CONOSCITIVA N.7 (rinviata)	31/10/2017	PRESSO RESIDENZA UNIVERSITARIAADISURC DI POZZUOLI
AUDIZIONE N.52	02/11/2017	AUDIZIONE AD SMA CAMPANIA SPA
COMMISSIONE N.7	18/01/2017	DISCUSSIONE SU RELAZIONE FINALE
UFFICIO DI PRESIDENZA	13/03/2018	PROGRAMMAZIONE
AUDIZIONE N.53	16/03/2018	ASSESSORE BONAVITACOLA

Consiglio Regionale della Campania

Commissione Consiliare D'Inchiesta sulle Società Partecipate, Consorzi ed Enti Strumentali dipendenti dalla Regione Campania
Il Presidente

Relazione Conclusiva

La Commissione d'inchiesta sulle Società Partecipate, Consorzi ed Enti Strumentali dipendenti dalla Regione Campania, di seguito chiamata Commissione, è stata istituita il 19 gennaio 2016 con delibera di approvazione n. 434/1 ed ha come finalità, *"un'azione di sorveglianza della spesa pubblica volta ad assicurare un intervento organico diretto sulla realtà delle società pubbliche esistenti, al loro equilibrio finanziario, alla consistenza degli organi amministrativi, dei dirigenti, degli impiegati e dei dipendenti operativi con i livelli contrattuali e i relativi emolumenti"* (Art.1, della delibera).

La presente relazione è stata elaborata al termine di specifici approfondimenti condotti dalla Commissione la quale, attraverso il suo Presidente coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, sin dall'inizio dell'attività si è posta in una posizione di affiancamento e di operosa sinergia con l'attività della Giunta regionale, impegnata a sua volta nel processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente dalla Regione Campania.
In sede di premessa, pare opportuno evidenziare un dato che, in questo momento storico, è di particolare rilievo.
Si tratta della questione concernente il razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane e materiali e l'ottimizzazione delle stesse ai fini del perseguimento degli obiettivi.

Difatti, come non mai in questo periodo si richiede un risparmio delle spese inutili o sovrabbondanti e tale *modus operandi* deve, riguardare tutti i settori nessuno escluso.

Su questi aspetti di evidente rilievo la Commissione si è più volte soffermata nell'arco della sua attività, evidenziando anche criticità portate all'attenzione della Commissione e della stessa Giunta nell'ambito di un'operatività svolta sempre con spirito di collaborazione con l'amministrazione.
L'attuale proroga di attività della Commissione è stata autorizzata dal Consiglio regionale con votazione per appello nominale nella seduta del 11/07/2017 *(Attestato n. 3/C.I./3 – pubblicato sul BURC n. 56 del 17/07/2017)*.

Allo scopo di perseguire in maniera ottimale e corretta la *mission* ricevuta dal massimo consesso regionale e contenuta nell'art. 1 della delibera istitutiva, nel semestre di attività *de qua*, come del resto durante tutto il periodo precedente, la metodologia di lavoro adottata è stata quella di sentire sia la parte datoriale che i rappresentanti sindacali allo scopo di analizzare le eventuali problematiche di natura finanziaria e/o gestionale in essere o che potessero scaturire dall'azione di razionalizzazione ove già posta in essere, come pure di effettuare indagini conoscitive che si fossero rese necessarie per soddisfare particolari richieste o bisogni.

Per comprendere il lavoro che questa Commissione ha svolto per espletare il mandato di indagine che le è stato affidato dal Consiglio, è opportuno spiegare, con brevi note metodologiche, come si è proceduto nell'inchiesta.
L'attività di inchiesta è stata effettuata attraverso audizioni, indagini conoscitive ed acquisizioni documentali.

La Commissione ha dapprima cercato di contestualizzare le vicende degli enti e delle Società partecipate, inserendole in vari periodi storici che si sono succeduti, dovendo prendere in esame avvenimenti che si sono svolti in un arco temporale molto lungo.

Si è proceduto quindi ad una ricostruzione di fatti significativi che hanno percorso la gestione delle società ed enti.
Sono quindi stati richiesti e visionati i documenti che la Commissione ha ritenuto necessari per l'indagine e che sono stati il perno su cui effettuare ulteriori analisi ed approfondimenti, anche se non tutti sono stati reperiti.

Il lavoro della Commissione si è poi quindi incentrato sulla verifica e sull'incrocio delle varie testimonianze e di queste con i supporti documentali.
La relazione si basa anche sulle testimonianze delle persone audite, fornite sotto la loro responsabilità, tramite le quali la commissione ha ricostruito i fatti e motivato le proprie conclusioni.
Fatte queste premesse, si passa all'analisi delle attività.

Nel corso dell'ultimo semestre di attività si sono svolte due sedute dell'Ufficio di Presidenza (il 18 luglio ed il 5 ottobre 2017) ed una seduta di Commissione (il 12 ottobre 2017).

Al termine del primo Ufficio di presidenza tenutosi in data 18 luglio 2017, subito dopo la proroga della Commissione avvenuta durante la seduta del Consiglio dell'11 luglio 2017, lo stesso, all'unanimità, ha deciso di approfondire questioni relative a società partecipate e fondazioni già precedentemente ascoltate quali il Teatro Trianon e la Fondazione Mondragone. Altre sono da completare, come quelle relative a Sviluppo Campania e SMA.
Ha, inoltre, ritenuto di svolgere una serie di audizioni di Enti mai ascoltati quali: ex IACP e ACER, ex ADISU e ADISURC, il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano, ACAMIR, SAUIE, SCABEC ed audire i vertici della FBNAI (Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di servizi per l'Assistenza all'Infanzia). Sempre all'unanimità l'Ufficio di Presidenza ha deciso, altresì, di effettuare un sopralluogo presso il C.R.A.A. "IMPROSTA" (Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura – Azienda Agricola Sperimentale Regionale).

La Commissione, sulla scorta di quanto deliberato dall'Ufficio di Presidenza, ha svolto le seguenti audizioni:

- SMA – n. 3 audizioni;
- CAS – n. 1 audizione;
- ACER e COMMISSARI EX IACP – n. 1 audizione;
- FBNAI – n. 3 audizioni;
- ADISURC – n. 1 audizione;
- AcAMIR – n. 1 audizione;
- SAUIE – n. 1 audizione;
- SCABEC – n. 1 audizione;
- CONSORZIO PONTECAGNANO/SALERNO – n. 1 audizione.

Nel numero non sono state conteggiate le sedute andate deserte, in quanto prive di risultati effettivi.
E' necessario a questo punto ricordare che gli atti della Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del Regolamento interno, fino alla conclusione della stessa sono riservati ai soli componenti. Infatti, solo successivamente alla presentazione della presente relazione finale al Consiglio ed alla conclusione dell'inchiesta, sulla pubblicità degli atti della Commissione disporrà il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione. Risulta parimente chiaro che quanto di seguito verrà affermato è sorretto dagli atti della Commissione e dalla documentazione pervenuta dalle società audite.

Le tre audizioni riguardanti SMA Campania S.p.A. mettono in evidenza tre problematiche oggetto anche di cronache di stampa. La prima audizione ad oggetto la situazione emergenza roghi in Campania, ha evidenziato che, a fronte di 639 unità lavorative totali presso la società, circa la metà sono addetti alla lotta agli incendi, tra operai e personale dislocato nelle 6 sale operative regionali. Detto personale risulta insufficiente a fronte dei 425 mila ettari di bosco della Regione Campania, seppur con la precisazione che la SMA non è e non può essere il solo ente che si occupi di lotta agli incendi a livello regionale. La seconda audizione ha confermato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, la crisi finanziaria in cui versa la società, evidenziata nel corso di tutta l'attività svolta dalla Commissione tramite precedenti audizioni. In particolare, nell'audizione di che trattasi è emerso che, per mancanza di commesse, il progetto della SMA si è dovuto ricalibrare a 15 milioni di euro a fronte dei 20 degli anni precedenti, mentre la gestione dei depuratori comporta una spesa mensile di sei milioni di euro (dichiarazione resa dall'Amministratore delegato della SMA Dott. Lorenzo Di Domenico), che non rientrano per le rendicontazioni del 2016 ancora non approvate dalla regione, cosa questa, che non permette di chiudere nemmeno i bilanci. A ciò si aggiunge che la Provincia di Caserta ha affidato nel 2016 alla SMA l'impianto di Castel Volturno che ancora deve essere messo in pagamento. La terza audizione, infine, ha evidenziato problematiche ascrivibili a dati sul personale (promozioni e progressioni) e sulla situazione conflittuale emersa tra il responsabile della trasparenza e la corruzione e l'amministrazione, mentre si è appurato che non ci sono state assunzioni dal 2010.

Sempre in relazione alla SMA si evidenziano anche situazioni emerse ma già all'attenzione dell'autorità giudiziaria.
In particolare, nel corso dell'audizione tenutasi il 19 gennaio 2017, si è venuti a conoscenza che la Guardia di Finanza, su richiesta del dott. Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva compiuto un accesso in SMA Campania già in data 3 ottobre 2016 con una richiesta di chiarimenti sulla mancata approvazione dei bilanci sociali del 2013 e 2014, sulla gestione delle carte di credito utilizzate dall'amministratore unico, sugli acquisti fatti sotto soglia, cioè 40 mila euro, e su eventuali assunzioni relative al personale compiute in difformità delle norme.
Si è anche evidenziato che in data 23 dicembre 2016 era stata presentata dalla SMA Campania una denuncia alle preposte autorità di smarrimento di una serie di faldoni contenenti documenti e di computer proprio in relazione all'oggetto dell'inchiesta della Guardia di Finanza.
Circa le carte di credito si è appreso che esse erano tre, del tipo ricaricabile, a nome dell'amministratore sul conto della società. La rendicontazione di queste carte avveniva sulla scorta di fatture, scontrini, biglietti parcheggio, ricariche telefoniche, tutti documenti che sono rientrati nel furto dei faldoni. Le carte ricaricabili servivano anche ad effettuare piccoli prelievi rivolti, sostanzialmente, a piccole spese di economato.
Riguardo gli acquisti sotto soglia comunitaria, si è appurato che essi avvenivano normalmente effettuati attraverso la piattaforma MEPA, anche se, per l'attività di depurazione dei sei impianti affidati alla società, si era dovuto ricorrere a procedure di somma urgenza.
Infine, sul personale, la società in data 14 dicembre 2016 aveva prodotto una delibera con la previsione di sostanziali variazioni della pianta organica, successivamente annullata nel gennaio 2017 con relativa comunicazione al socio unico.

Dall'audizione CAS è emersa una società con discrete potenzialità mai pienamente utilizzate, dedicando la sua attività soprattutto nel settore ambientale.
Del tutto inapplicata è risultata l'altra *mission* che lo statuto della società affida alla stessa, cioè la manutenzione del patrimonio immobiliare regionale. Anche nel caso di questa società sono emerse problematiche di carattere finanziario, soprattutto legate alla mancanza in prospettiva di nuove commesse, che si riflettono come sempre sul futuro del personale, costituito per la maggior parte da

operai. In particolare, si è evidenziato che punto di debolezza è il cronico ritardo con il quale vengono pagati gli stipendi, già del resto evidenziato nelle audizioni tenutesi precedentemente. In particolare, detti pagamenti sono direttamente collegati al sistema convenzionale tuttora vigente.
Infatti, in base all'attuale convenzione che lega la società alla regione, CAS lavora su progetti ed i lavoratori riescono a percepire le loro spettanze solo quando i SAL (Stato Avanzamento Lavori) completano tutto l'iter amministrativo, tra verificatori, DEC, ragioneria per poi arrivare alla liquidazione.
Risulta ovvio che questo sistema comporta forti disagi e demotiva fortemente il personale, esattamente il contrario di quanto dovrebbe avvenire in una società che vuole operare sul mercato.
Sono stati ribaditi tutti i problemi della società che erano emersi nelle precedenti audizioni tenutesi nel corso dell'attività della commissione.
A ciò si aggiunge che le due grandi commesse date a CAS (Accordo di Programma Quadro ed i Regi Lagni) vanno ad esaurirsi. Nel frattempo, la Giunta regionale ha affidato ad un soggetto terzo, un professionista esterno, l'elaborazione del piano di ristrutturazione aziendale. Nel corso dell'audizione, l'amministratore delegato ha anche dato dei suggerimenti alla Giunta su una serie di attività che il personale CAS potrebbe svolgere in attesa del predetto piano di ristrutturazione.

L'audizione al commissario straordinario dell'ACER (Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale) e ai commissari ex IACP ha messo in evidenza l'indebitamento di questi enti sostanzialmente per due motivi principali, passività legate a contenziosi stimabili in qualche decina di milioni di euro e alti tassi di morosità. Detta passività, in totale, secondo una stima da approfondire, si aggirerebbe tra i 40 ed i 70 milioni di euro. Nel corso dell'audizione si è anche parlato di eventuali strategie di uscita, come la dismissione del patrimonio alienabile, oppure, se possibile, spalmare il debito con un piano di rientro, infine la vendita del debito. Si immagina anche di affidare a specialisti la stesura di un piano di rientro che tenga conto non solo di queste passività ma anche di un adeguamento dei canoni, attualmente più bassi d'Italia.

Le audizioni con il commissario straordinario, le organizzazioni sindacali della Fondazione Banco di Napoli – Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona, e la Giunta, sono state richieste per far luce sul futuro dei circa dieci dipendenti, preoccupati per il loro futuro in quanto i loro stipendi a rischio, in quanto per questi è prevista una copertura finanziaria fino a marzo 2018, e per un bilancio, quello del 2018, che non si riesce a presentare.
Si è evidenziata la particolare natura giuridica della Fondazione, quale azienda pubblica di servizi regolamentata da Regolamento regionale (il n. 2/2013 poi modificato nel 2015) che fissa il controllo sui bilanci alla regione. La modifica regolamentare del 2015 ha comportato, tra le altre, una modifica statutaria che ha portato a due i membri di nomina regionale, uno nominato dal comune di Napoli in quanto competente in materia di assistenza alla persona, uno nominato dalla Curia ed uno nominato dalla Fondazione Banco di Napoli.
La Fondazione ha un patrimonio immobiliare di circa 150 milioni di euro e tra gli immobili posseduti si annoverano la ex base NATO di Bagnoli e la residenza universitaria di Pozzuoli. La crisi finanziaria è sorta con la chiusura proprio bella base NATO che con i quasi dieci milioni di euro all'anno di fitto assicurava i necessari finanziamenti. Ora, con la sua chiusura ed il rilascio dell'immobile avvenuto nel settembre 2013, è venuta meno questa importantissima fonte, per cui risulta necessario mettere a reddito il restante patrimonio immobiliare, peraltro inalienabile, oppure modificarne lo stato giuridico, renderli anche in parte alienabili e venderli sul mercato.

L'audizione del Presidente del CdA dell'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania), società che accorpa a livello regionale le 7 ADISU della precedente normativa, ha evidenziato varie problematiche collegate al decollo di questa nuova società. Il primo problema è di natura finanziaria e riguarda le residenze studentesche, nelle quali, a fronte di un numero di studenti sempre inferiore alle capacità di accoglienza, si riscontrano incassi dovuti alle rette delle borse di studio di gran lunga inferiori alle spese di gestione. L'esempio è la residenza di Pozzuoli, ove, a fronte di un fitto di un milione e 300 mila euro all'anno che la Regione paga al gestore, per 299 posti, ne sono effettivamente occupati solo il 20% (stipula contratto "**vuoto per pieno**").
Altro problema emerso è che a maggio 2017, quando si è insediato il CdA, le ADISU di Napoli (Federico II, Orientale e Parthenope) non avevano ancora presentato i bilanci a fronte di un obbligo giuridico che prevede debbano essere predisposti, approvati e consegnati

entro il 15 ottobre dell'anno precedente, cioè il 15 ottobre 2016. A ciò si aggiunge che le stesse tre ex ADISU non avevano approvato neanche i rendiconti del 2016, anche se, anche in questo caso, avrebbero dovuto esserlo entro il 28 febbraio 2017.
Questo scollamento e ritardo temporale nell'approvazione degli atti contabili fondamentali per qualunque società ha comportato, in primo luogo, che il tesoriere non ha voluto aprire nessun conto in favore della nuova società, ma anche che non è stato possibile quantificare unitariamente gli eventuali avanzi, disavanzi, debiti fuori bilancio, contenziosi delle 7 ex ADISU.

Sulle forti criticità emerse dalle audizioni alla Fondazione Banco di Napoli e all'ADISURC in data 5 ottobre 2017, subito dopo l'audizione di quest'ultima, si è deciso di convocare *ad horas* un Ufficio di Presidenza nel quale, accogliendo la richiesta di un componente la Commissione del gruppo 5 stelle, si è giunti alla risoluzione di convocare una seduta di Commissione nella quale portare la proposta di relazionare quanto prima al Consiglio Regionale proprio su queste criticità.

Tale successiva seduta di Commissione si è tenuta in data 12 ottobre 2017. In essa, dopo approfondita discussione, la proposta sull'opportunità di continuare ad occuparsi della Fondazione Banco di Napoli, visto che la stessa non è propriamente una società partecipata della regione Campania, e comunque di relazionare all'aula sulle criticità emerse nel corso delle audizioni non solo con la Fondazione ma anche con l'ADISURC, non trova riscontro per mancanza del numero legale (per voto contrario di un Consigliere del Movimento 5 Stelle).

In data 5 ottobre 2017 si è tenuta l'audizione con il Commissario straordinario dell'AcAMIR (Agenzia campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti), ente strumentale della regione Campania. Il personale in dotazione organica è di 28 unità, più 5/6 unità provenienti dalla soppressa Arcadis.
Questo personale è integrato da professionisti esterni, ingegneri ed avvocati, legati da contratti di collaborazione, che potrebbero anche essere un giorno stabilizzati con un concorso pubblico al quale partecipare con riserva di posti utilizzando il titolo acquisito di precari. Dall'audizione è risultato che l'ente non ha debiti, come non li aveva l'ACAM, la precedente società. In particolare, da un punto di

vista finanziario, si è passati dai 2 milioni e mezzo di pareggio nel 2004 (anno di istituzione dell'ACAM) ad un bilancio di 80 milioni di euro, la quasi totalità vincolata per la realizzazione di specifici progetti e specifiche attività. Il rendiconto 2016, infine, si è chiuso con un avanzo di amministrazione di 42 milioni, un avanzo, però, a destinazione vincolata proprio perché generato da risorse che sono esclusivamente spese di investimento, con un arco temporale di spesa di medio o lungo termine.
La *mission* dell'agenzia è risultata essere da supporto alla direzione generale mobilità della giunta, in particolare espletando gare di acquisto (ad es. autobus), sottoscrivere convenzioni finanziate con fondi europei, chiudere contratti, svolgere in generale compiti di consulenza per l'Amministrazione.

L'audizione del Presidente del CdA della SAUIE srl (Società Azionaria Urbana Industria Edilizia) è iniziata con il richiamo a cenni storici, in quanto la società risale a vari anni fa. Essa è stata parte di un lascito testamentario vincolato, risalente al 1970, del barone Quintieri in favore del patronato Regina Margherita Istituto per i ciechi Colosimo di Napoli. Il successivo DPR n. 613 del 1977, trasferiva alle Regioni le funzioni amministrative di enti operanti nel settore assistenziale, così, a seguito della soppressione dell'Istituto Colosimo, il patrimonio, la società SAUIE srl ed il personale fu trasferito alla regione. La regione ha curato direttamente la gestione del patrimonio fino al 31 dicembre 2004, quando affidò alla SAUIE srl, divenuta nel frattempo società totalmente partecipata *in house* della Regione Campania, il mandato con rappresentanza per la gestione di parte del patrimonio del soppresso Ente Patronato Regina Margherita Istituto Paolo Colosimo. Dal gennaio 2015 il rapporto giuridico che lega la SAUIE srl e la Regione Campania è stato modificato da convenzioni di mandato in concessione d'uso decennale di detto patrimonio. Detto atto di concessione ha anche 4 allegati nei quali sono dettagliatamente elencati i cespiti concessi. Detti cespiti sono un immobile a Roma, immobili e terreni in Napoli, un terreno ad Ercolano, locato, e due aziende agricole, quella di Montecoriolano, in provincia di Macerata nelle Marche, e quella di Passerano alle porte di Roma.
Le contabilità di questi immobili confluiscono in un unico bilancio societario, nel quale, gli introiti dei fitti degli immobili di Roma e Napoli costituiscono un attivo, mentre le aziende agricole una perdita.

In definitiva il bilancio generale della SAUIE srl è sempre in perdita, in quanto le aziende agricole, in totale assenza di investimenti e piani di qualificazione, non possono produrre utili, né possono essere date in affidamento a terzi in quanto ciò non è previsto dalla concessione. La società ha un ridotto numero di personale, tre dipendenti a Napoli, un portiere nello stabile di Roma, i due direttori delle aziende agricole. Gli operai delle aziende agricole, invece, sono risultati essere dipendenti della regione Campania.

L'audizione di Sviluppo Campania, pur convocata in data 12/10/2017, non si è potuta tenere in quanto l'Amministratore è stato trattenuto per impegni sopraggiunti.
In questa sede, comunque, si vuole riprendere a consuntivo quanto emerso sulla società nel corso delle audizioni tenutesi nel corso dell'attività della Commissione.
Sviluppo Campania gestisce la SAPS che, a sua volta, è una società contenitore, una holding delle società regionali in liquidazione, come pure è sempre in capo a questa società la gestione del Ceinge Biotecnologie Avanzate scarl, società partecipata al 60% dalla regione Campania. Il Ceinge, a sua volta, fa parte di una società contenitore denominata EFI la quale è stata incorporata in Sviluppo Campania.

Anche in questo caso è emerso un quadro allarmante dal punto di vista finanziario, creato, in particolare, dal Ceinge, il quale portava con sé due situazioni critiche: la fine della convenzione di accreditamento con le ASL campane, ed una situazione creditizia nei confronti della regione Campania che risale al 2009, per un importo complessivo di vari milioni di euro mai liquidati dall'ente territoriale.

Come per le altre società audite la crisi finanziaria, insieme ad altre concause emerse nel corso dell'audizione, ha fatto emergere una situazione di grave disagio per il personale.

Il Ceinge Biotecnologie Avanzate, in particolare, è una società consortile senza scopo di lucro nella quale la regione Campania è socio di maggioranza attraverso la società Sviluppo Campania con il 60 per cento del capitale sociale.

Essa raggruppa ricercatori provenienti anche dall'estero e compie ricerche avanzate nel campo della biologia e della medicina.

Attualmente occupa una struttura di 8 mila 500 metri quadri nei confronti dei 14 mila 500 che dovrebbero essere a completamento. A tal proposito esiste già un progetto non solo esecutivo ma cantierabile, mancano però i fondi per realizzarlo.

Da attività conoscitiva tenutasi presso detta società consortile (10 maggio 2017) era emerso che le cariche del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione sono ormai scadute da tempo.

Il CEINGE vanta crediti verso la regione pari a sei/sette milioni di euro dovuti per prestazioni sanitarie rese e certificate da tutte le ASL che le hanno richieste, e per poter riscuotere tali crediti la società è dovuta ricorrere a decreti ingiuntivi del tribunale, quindi, tramite un'azione legale che suscita sconcerto e preoccupazione in quanto portata avanti contro la Regione Campania, sua azionista di maggioranza.

I dipendenti sono risultati in numero di 11 sugli originari 15. Ci sono poi più di cento collaboratori a progetto impegnati per lo più nell'attività sanitaria e 220 ricercatori scientifici che vengono pagati attraverso convenzioni con le università.

Alla data della già citata attività conoscitiva il Ceinge aveva sospeso le attività di assistenza sanitaria per mancanza di fondi, eccetto le urgenze, le diagnosi prenatali e gli screenings.
I dipendenti vantavano due stipendi del 2016 e tutti gli stipendi del 2017 che ancora non erano stati liquidati.

Nel contempo cresceva parallelamente l'indebitamento verso i fornitori facendo lievitare il debito complessivo di 350-400 mila euro al mese. Durante il sopralluogo il Presidente del CEINGE aveva affermato che la regione Campania, socio di maggioranza, non è mai intervenuta con alcun contributo, eccezion fatta per il capitale sociale, e lo stesso dicasi per gli altri soci dai quali non è mai giunto alcun aiuto economico.
La sopravvivenza finanziaria giungeva dai fondi di ricerca e dai fondi dell'assistenza sanitaria per le prestazioni rese alle ASL della regione e con le difficoltà di riscossione di cui già si è detto.

Riguardo i fondi per l'assistenza sanitaria, essi derivavano da una convenzione scaduta il primo luglio 2016 e senza questi fondi non

era stato possibile approvare il bilancio 2016. Infine, si sottolineava la mancanza di certificazione del debito.

Il 26/10/2017 si è tenuta l'audizione con la SCABEC SpA (Società Campana per i Beni Culturali) durante la quale, il consigliere del CdA intervenuto, ha fornito utili informazioni sulla società.
La stessa ha recentemente modificato assetto e mission in quanto, dopo 10 anni nei quali la società è stata a proprietà mista (51% regione Campania, 49% di un consorzio privato), la regione ha inteso esercitare un diritto di opzione tramite prelazione e ha acquistato tutte le azioni private.
In questo modo la società è diventata interamente pubblica, di proprietà della regione Campania, assumendo la veste giuridica di società *in house providing*, in autoproduzione, strumentale alle scelte che la regione Campania compie sia sul piano della gestione dei beni culturali, sia sulle attività culturali.
Il cambio di assetto e di proprietà è anche un cambio di strategia da parte di SCABEC. Fondamentalmente per 10 anni la società ha operato su due commesse principali, una legata al protocollo che la regione Campania ha con il Ministero dei Beni Culturali relativo alla gestione delle biglietterie dei siti museali e archeologici più importanti della regione attraverso lo strumento dell'Artecard.
L'altra commessa che SCABEC ha gestito è stata quella relativa al Museo Madre.
Con l'acquisizione delle azioni detenute dai privati, la società diventerà sempre più gestore di tutte le attività culturali di un certo rilievo in Campania, ponendosi nel contempo come strumento di semplificazione di tale sistema gestionale, inglobando alcune delle fondazioni o società che in maniera sparpagliata oggi gestiscono la cultura in Campania, come la Fondazione Campania Day Festival, la Fondazione Madre, la Fondazione Donnaregina, Film Commission azzerandone i relativi costi.
Riguardo, poi, all'attività che SCABEC svolge rispetto agli eventi culturali che gestisce, essa funge da stazione appaltante per tutti i servizi che devono essere esternalizzati e facilita il coordinamento operativo tra i privati e la parte pubblica perché gli eventi in programma riescano al meglio.

Nell'audizione tenutasi sempre in data 26/10/2017 sono stati auditi il Presidente del Consorzio Aeroporto Salerno – Pontecagnano ed il Presidente del CdA Aeroporto Salerno – Costa d'Amalfi.

Il Consorzio è il supervisore ed il controllore dell'intera infrastruttura, ma la società per azioni è affidataria della parte tecnico gestionale con relativa autonomia operativa.
Dalle risultanze dell'audizione si è evinto che fino al 2010 il maggior detentore di quote consortili è stata la Camera di Commercio che strenuamente ha cercato accordi con altri partner per far decollare il secondo scalo per importanza regionale, peraltro senza risultati apprezzabili in quanto all'epoca non esistevano né le condizioni politiche né quelle tecnico – amministrative.
A seguito della riforma finanziaria del 2014, gli Enti consorziati hanno cominciato a ridurre le loro quote di partecipazione, così che la Camera di Commercio è passata dal 75% al 15% attuale, la Provincia di Salerno dal 42% al 3,33%, il Comune di Salerno sotto il 2%. La regione Campania ha, invece, acquisito fino al 61% delle quote, mentre la regione Basilicata è al 29%. Con quest'ultima regione si è stipulato un patto di collaborazione finalizzato a considerare il potenziale bacino d'utenza dell'aeroporto quale area vasta, tenuto conto che la Provincia di Salerno è la più estesa d'Italia in termini di lunghezza, con oltre 130 comuni che insistono sul suo territorio che si estende da Scafati a Sapri, confina con la parte nord della Calabria e buona parte della Basilicata. Tutto ciò garantirebbe una positiva ricaduta economica e rende l'infrastruttura vantaggiosa in quanto si aggiunge l'indotto, lo startup, l'incoming.
Ciò che ha lasciato perplessi è stata l'uscita dal consorzio del comune di Pontecagnano, proprio il comune che ospita l'infrastruttura, e che tra l'altro è debitrice nei confronti dello stesso di una somma pari ad 1 milione 480 mila euro.
I nuovi amministratori del Consorzio hanno poi indicato i due obiettivi strategici che si erano posti il primo anno, cioè gestire il credito vantato chiudendo positivamente alcune procedure di recupero ancora aperte, e ricapitalizzare l'infrastruttura. Anche questo secondo obiettivo è stato raggiunto il 13 aprile 2016 con la delibera di aumento del capitale consortile. A questa prima ricapitalizzazione, ne è seguita un'altra di 5 milioni di euro pro quota per permettere che l'infrastruttura avesse il requisito della cantierabilità, condizione indispensabile per ottenere 40 milioni di euro del decreto Sblocca Italia.
In effetti, da approfondimenti svolti in sede di audizione anche tramite collegamenti esterni, è risultato che in un primo momento il Consorzio aveva deliberato una riduzione di capitale per perdite, portando lo stesso da 4 milioni 582 mila a 2 milioni 637 mila,

successivamente si è deliberato l'aumento a 5 milioni che i soci potevano sottoscrivere fino al 15 novembre 2017.
Nel caso i soci non provvedessero il Consorzio potrebbe chiedere una proroga dei termini entro i quali effettuare la sottoscrizione di aumento di capitale, oppure ridurre le quote di partecipazione ai soci che non hanno provveduto alla ricapitalizzazione.
Sempre nel corso dell'audizione si è data notizia della stipula di un protocollo di intesa con GESAC, l'ente di gestione dell'aeroporto Capodichino di Napoli, e la creazione di due gruppi, uno tecnico ed uno giuridico, per lo studio di fattibilità di una collaborazione produttiva e di sviluppo infrastrutturale.
Il Presidente della Società per Azioni Aeroporto Salerno – Costa d'Amalfi, ha invece sottolineato come l'infrastruttura perda mediamente due milioni l'anno, non per inefficienza, ma per i costi, alcuni dei quali non le competono, come il servizio antincendio che mediamente è pari al 40% delle perdite annue. In particolare, il servizio antincendio è a carico della società di gestione in quanto l'aeroporto è ancora in regime di concessione provvisoria e temporanea. E' stata avanzata nel 2000 istanza di concessione totale, ma questa è rilasciata dall'ENAC per il tramite di un decreto interministeriale tra MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), ed il MEF, nel 2013, ha rilevato come la struttura non presentasse le condizioni per avere detta concessione totale, ma dovesse, per questo, trovare partner che sostenessero i costi di gestione in quanto un Ente pubblico non può farsene carico in prima persona.
Ad oggi questo partner è stato individuato in GESAC, con la sottoscrizione in data 19 luglio 2017 di un protocollo d'intesa tra questa, Aeroporto di Salerno e Regione Campania, per strutturare un piano di fattibilità economica e la sostenibilità di un piano di rete aeroportuale di area vasta, individuare i finanziamenti ed i ricavi.
Il protocollo prevede la definizione di due gruppi di lavoro, uno tecnico ed uno giuridico. Il gruppo tecnico ha il compito di definire la fattibilità industriale e la sostenibilità economica del progetto, mentre il gruppo giuridico deve definire la forma societaria migliore per realizzare questa rete. Il lavoro dei due gruppi deve confluire in un piano industriale integrato da sottoporre al giudizio dell'ENAC, mentre l'operazione societaria deve concludersi entro il 18 luglio 2018, pena la perdita dell'esercizio della struttura e della stessa concessione. La ricapitalizzazione di cui si è parlato in precedenza ha lo scopo di accompagnare la società allo scadere del primo semestre

del 2018, dopo tale data sarà la nuova società di rete a gestire interamente l'infrastruttura.
In generale la *mission* dell'aeroporto di Salerno sarà la sua destinazione in parte all'aviazione generale, in parte ai voli charter ed in parte alle tratte sature, nel senso che se a Capodichino verranno richieste nuove tratte e Capodichino non le può garantire, queste partiranno da Salerno.
Nel caso, infine, dovesse partire questa nuova società di rete, dovranno trascorrere almeno 4/5 anni prima di avere degli utili, e comunque la concessione, per poter assorbire costi così rilevanti, dovrà avere almeno una durata non inferiore a 35/40 anni.
Questa è la situazione dell'infrastruttura in un futuro a medio termine, tornando invece ad una valutazione sulla situazione attuale, ai costi del servizio antincendio, bisogna poi aggiungere i costi per il servizio di sicurezza e di presidio dei varchi ed in servizio medico di emergenza, con medici, infermieri ed ambulanza. Infine, da un punto di vista strutturale, l'aeroporto di Pontecagnano ha ad oggi una pista di 1600 metri di lunghezza, insufficiente quanto lunghezza e portanza per gli aeromobili più utilizzati nel trasporto civile.
La società, inoltre, ha 27 dipendenti, esclusi gli addetti alla sicurezza e controllo varchi che appartengono ad una ditta esterna e vanta ricavi per circa 400 mila euro l'anno, concentrati soprattutto nel periodo da maggio a metà ottobre.

Si passa ora a relazionare sui risultati che la Commissione ha ottenuto nei confronti di altre società e partecipate della regione Campania.

Dalle audizioni con l'ARPAC è chiaramente venuto alla luce un problema di sottodimensionamento dell'Agenzia, con particolare riferimento ad una dotazione organica nel complesso e ad un effettivo numero di personale in servizio al di sotto degli standard di altre regioni. Ciò comporta, ovviamente, servizi erogati non in maniera idonea e per quanto è possibile svolti con il personale effettivamente presente.
A tal proposito merita menzione la recente approvazione di una legge regionale che ha previsto lo scioglimento della società ARCADIS ed il trasferimento di una decina di unità lavorative in ARPAC.

La Commissione ha anche svolto attività conoscitiva presso la sede di ARPAC Multiservizi, società *in house* dell'ARPAC.
Nei primi anni di servizio, parliamo del duemila, i fondi POR hanno permesso a questa società di lavorare senza affanni, ma già a partire dal 2007 la società è andata in difficoltà, in quanto i fondi POR sono venuti meno a seguito di una loro rimodulazione dettata dal decreto legge n. 78 del 2010.
L'ARPAC società controllante, anche se ente strumentale della regione, non ha mai posseduto sufficienti risorse finanziarie e capitale umano per trovare lavori strutturali, commesse e quindi i fondi necessari a gestire la Multiservizi.

A partire, quindi, dal 2010 la società è gravata da debiti maturati nei confronti di enti previdenziali ed erario.
Proprio per azzerare tale debito attualmente esiste un piano finanziario pluriennale di rientro al termine del quale dovrebbe concludersi tale sovraesposizione, come pure è stato redatto un piano industriale; il rapporto tra ARPAC e ARPAC Multiservizi è regolato da una convenzione quadro e non più da singoli contratti per singole attività.

A differenza di ARPAC la Multiservizi ha una sviluppata dotazione organica di 256 dipendenti che risultano tutti impegnati in attività richieste dalla controllante, e i bilanci degli ultimi tre anni risultano in pareggio.

Proprio il personale è stato il *focus* degli interventi dei sindacati che, sul finire dell'attività conoscitiva in loco, sono intervenuti avanzando la richiesta alla regione di trovare una modalità con la quale fosse possibile una maggiore interazione tra l'ARPAC sotto organico e la Multiservizi che invece di personale ne possiede.

La Commissione, nel peroodo di attività, ha svolto attività conoscitiva esterna presso le seguenti sedi dell'AIR:

- AIR – Autoservizi Irpini SpA (autostazione di Avellino);
- AIR – Autoservizi Irpini SpA (autostazione di Grottaminarda).

L'attività conoscitiva presso l'autostazione AIR di Avellino ha evidenziato vari ordini di problemi:

- i lavori di ristrutturazione della stessa;
- l'area del parcheggio circostante e il collegamento viario;
- gli autobus a due piani che non entrano nell'autostazione;
- la destinazione dei locali.

Riguardo al primo, l'AIR, dopo la consegna della struttura da parte del comune di Avellino, con il sopraggiungere della normativa nazionale antisismica che comportava la necessità di interventi strutturali ed il bisogno comunque di completare l'opera, appaltava i relativi lavori. Successivamente, per le irregolarità tecniche ed i forti ritardi nell'esecuzione, l'appalto è stato revocato.
Attualmente i lavori sono fermi in attesa delle decisioni del tribunale adito.
Per restituire l'opera ai cittadini, servirebbe un pre-collaudo. Poi l'apertura di una gara per terminare il restante 50% dei lavori, difatti, la struttura appare in stato di abbandono e deterioramento, con evidenti infiltrazioni meteoriche al suo interno.
Ma comunque il terminal sarebbe inutilizzabile fino a quando il Comune non concederà all'AIR i 3.000 mq di suolo per il parcheggio di media sosta dei bus.
In 31 anni è stato sperperato un fiume di denaro pubblico (26 milioni circa), e una valanga di contenziosi.

Ma l'Autostazione di Avellino è ancora chiusa e inutilizzabile.

Infatti, il problema riscontrato relativo all'area di parcheggio esterna all'autostazione, detta area risulta un asservimento necessario in quanto la disponibilità di posti autobus prevista all'interno è ridotta anche perché gli autobus a due piani non possono sostare all'interno, si aspetta comunque l'urbanizzazione dell'area da parte del comune di Avellino. Riguardo, invece, il collegamento viario che la struttura dovrebbe avere per permettere agli autobus di inserirsi sulle principali arterie circostanti, il problema è di difficile soluzione in quanto il vecchio piano stradale del comune, non più riproposto per motivi economici, prevedeva un asse di collegamento privilegiato con l'utilizzo di un sottopassaggio per immettere gli automezzi sugli assi viari principali.

Attualmente la viabilità prevista dal comune risulta non sufficiente con il forte rischio di bloccare gli autobus nel traffico appena usciti dall'autostazione.

L'autostazione di Grottaminarda, in provincia di Avellino, è stata la meta della seconda attività conoscitiva esterna effettuata dalla commissione.
L'opera è di nuova costruzione, ma i lavori sono attualmente fermi dal 2015 per mancanza di fondi.

Il bando stabiliva che l'importo complessivo fosse di 8 milioni di euro, siamo arrivati a 11 milioni di euro di fondi pubblici e il taglio del nastro è ancora lontano in quanto occorrono ancora circa 3 milioni di euro per il completamento.

A differenza di Avellino, la struttura è posizionata in maniera adeguata rispetto ad assi viari di rilevanza nazionale e non ha contenziosi aperti con la ditta appaltatrice dei lavori.

Dalle attività conoscitive presso le due Autostazioni (Avellino e Grottaminarda) è emerso un dato estremamente preoccupante, ovvero che secondo il progetto, il 60/70 per cento delle strutture è destinato ad attività commerciali, mentre solo il restante dell'area sarà adibita per attività di supporto e di servizio all'AIR.
Questa singolarità di prevedere spazi commerciali utilizzando fondi pubblici all'interno delle due strutture, è certamente una iniziativa di carattere personale dei vertici aziendali che si distacca nettamente dalla *mission* della società AIR.

Paradossalmente, proprio per la costruzione di aree commerciali con fondi pubblici, aspetto che accomuna i progetti delle due autostazioni, si corre il serio rischio di trovarsi di fronte ad un danno erariale per distrazione di fondi pubblici.

Metodologicamente la Commissione, al fine di portare a termine nel migliore dei modi l'incarico ricevuto dal Consiglio, ha chiesto la documentazione necessaria e propedeutica all'attività di inchiesta a varie società ed enti regionali, in particolare le richieste hanno riguardato i seguenti atti:

statuto ed atto costitutivo ovvero, dove presenti, leggi istitutive degli

organismi strumentali, dotazione organica, organigramma, elenco del personale completo di data e istituto di assunzione, bilanci consuntivi degli ultimi due anni.

In alcuni casi non ha però ricevuto risposta anche a seguito di più solleciti.

La presente relazione è frutto della volontà della Commissione consiliare di far luce sugli accadimenti che riguardano le società partecipate ed enti strumentali dipendenti dalla Regione, in particolare sulle ragioni e sulle responsabilità che hanno determinato la crisi economica e occupazionale, nonché il mancato completamento delle opere finanziate.

Con questo sforzo abbiamo provato a dare una risposta a chi troppo spesso pensa che le Istituzioni siano impotenti e disinteressate alla giustizia e alla trasparenza.

La Commissione ha potuto indagare solo su una parte degli episodi che sono emersi dalle audizioni e dai sopralluoghi, e che viceversa, meriterebbero una verifica più ampia e approfondita.

Quanto emerso è il paradigma di un rapporto distorto fra politica e presunta impresa, ma anche un esempio negativo di come vengono gestite e controllate le aziende partecipate ed erogatrici di servizi pubblici.

E' evidente, una preoccupante inerzia da parte delle istituzioni che dovrebbero controllare per evitare il danno di immagine e la perdita di fondi pubblici.

Le istituzioni hanno determinato il prolungamento dell'agonia e, conseguentemente, l'indebitamento, senza assicurarsi che le società ed enti venissero poste in mani degne di fiducia.

In questo lavoro di ricostruzione abbiamo cercato di focalizzare una narrazione che certamente non ha la pretesa di essere una verità giudiziaria, ma che si avvicina con buona approssimazione ad una fotografia degli accadimenti.

Al termine di queste prime indagini siamo convinti che si siano compiuti reiterati gravi comportamenti, in alcuni casi presumibilmente illegittimi, finalizzati a svariati interessi che hanno provocato lo sperpero e la perdita di denaro pubblico.

Riteniamo che eventuali comportamenti illegittimi debbano essere ulteriormente indagati ed eventualmente perseguiti.

In conclusione, va ricordato che la Giunta regionale, tramite Decreto del Presidente della Giunta n. 274 del 29/09/2017, ha approvato il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione quale atto ricognitivo ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge nazionale di stabilità per l'anno 2015).

L'operazione di revisione della Giunta porta a conclusione un processo che era iniziato dall'amministrazione precedente sotto l'egida della precedente normativa, un processo di razionalizzazione comunque necessario ed indispensabile in una Regione come la nostra nella quale enti e società sono proliferate raggiungendo un numero ragguardevole.

L'attività della Commissione, iniziata e svolta sulla premessa di essere da supporto all'amministrazione regionale nel suo compito di razionalizzazione delle partecipate, ha audito un congruo numero di società, focalizzandosi, in particolare, sui poli operativi principali, quali l'ambiente, la cultura, i trasporti.

Tutte le audizioni, tranne qualche lodevole eccezione, hanno evidenziato problemi finanziari, sempre accompagnati da un grave disagio del personale dipendente, non salariato da tempo o con grande ritardo.

Pertanto, il Piano di Razionalizzazione ha il compito di intervenire a sanare tali disfunzioni, a patto che tutti gli interventi programmati siano sempre accompagnati da attività di management che rendano, dette società sempre più autonome finanziariamente e le indirizzino verso obiettivi realmente strumentali per la nostra Regione.

Solo così un patrimonio umano e materiale costruito nel tempo può non rischiare di disperdersi, ma si rafforza, tendendo ad esplicare pienamente gli scopi istituzionali per i quali detti enti e società sono stati costituiti.

Napoli, 19 marzo 2018

Luciano Passariello

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0012694/i del 26/07/2018 15.02 Registrato da: UD2COMM Ii Ud Studi Legislativi E Assistenza Legislativa Alle Commi
26/07/2018 15.02-20180012694

Consiglio Regionale della Campania

VIII Commissione permanente consiliare
(Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo)

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della II Commissione

p.c. Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Al Rappresentante dell'opposizione
Al Segretario Generale
Al Direttore Generale Attività Legislativa
Al Capo Gabinetto Presidente Consiglio

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n.13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura) e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012)" - Reg.Gen.n.508 – Assegnata per l'esame.

Si comunica che l'VIII Commissione consiliare permanente nella seduta del 18 luglio 2018:

- promosso il procedimento di consultazione con le Associazioni di categoria e con le Organizzazioni interessate, previsto dall'articolo 50 del Regolamento interno;
- sentiti i competenti Assessorati regionali;
- esaminato il testo della proposta di legge di cui all'oggetto, insieme agli emendamenti presentati;

ha deciso, all'unanimità dei presenti, di licenziare favorevolmente il testo che si allega, così come modificato, unitamente alla relazione di accompagnamento.

Relatore in Aula è il Presidente della Commissione Maurizio Petracca.

IL PRESIDENTE
Arch. Maurizio Petracca

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Mod. 1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2012 N.13 "INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA CASTANICOLTURA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)". REG.GEN.N.508.

Ad iniziativa del Consigliere Maurizio Petracca

Testo licenziato dall'VIII Commissione consiliare permanente nella seduta del 18 luglio 2018.

Relatore in Aula è nominato il Presidente della Commissione Arch. Maurizio Petracca.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In Campania la coltivazione del castagno ha costituito sin da tempi antichi e rappresenta tuttora risorsa forestale, alimentare, zootecnica ed economica, gestita secondo i buoni usi della cultura bucolica tradizionale; l'importanza del comparto castanicolo, è rappresentata non solo in termini di economia agricola della Regione Campania, ma anche per quel che riguarda l'indotto che potrebbe generare fino all'immissione al consumo.

Il danno prodotto dall'infestazione da cinipide galligeno del castagno, *Driyocosmus kuriphilus Yasumatsu*, ha causato gravissimi danni alle piante di castagno del territorio campano ed è stato negli ultimi anni contrastato, con ottimi risultati, dalla cosiddetta "lotta biologica" ottenuta mediante l'introduzione dello specifico parassitoide *Torimus Sinensis.*

Allo stato attuale la produzione è in netta ripresa, si tratta di una produzione molto diversificata: accanto al tradizionale mercato del fresco, si riscontra una quota sempre più ampia di prodotto essiccato, così come di derivati industriali ed artigianali di alta qualità.

Si verifica, però, la difficoltà dovuta alla mancata presenza del prodotto negli ultimi anni, con conseguente perdita di mercato. È necessario, pertanto, attivare una valida politica di valorizzazione e promozione commerciale, sostenendo anche gli operatori del settore, per supportare il rilancio della castanicoltura campana, restituendo ad essa il ruolo di "eccellenza" in quello che rappresenta uno dei comparti di pregio della nostra agricoltura, ed anche per consentire di ampliare la commercializzazione del prodotto campano anche sui mercati internazionali.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente proposta di legge prevede oneri a carico del bilancio regionale per un ammontare di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Ad essi si prevede di far fronte mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

Art.1

(Modifiche alla Legge regionale 21 maggio 2012 n.13)

1. L'articolo 1 (Oggetto della legge) è così modificato:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "2. La Regione Campania riconosce l'alto valore economico della coltura del castagno, in particolare nelle aree collinari e montane del territorio regionale, nonché la sua rilevanza sociale e ambientale in quanto svolge un ruolo fondamentale, oltre che per la produzione dei frutti e del legno, anche per il presidio del territorio e per la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico, nonché del paesaggio."

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

Art.2

(Integrazioni alla Legge regionale 21 maggio 2012 n.13)

1. Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo:

"Art.3 bis
(Azioni previste)

La Regione Campania, per fronteggiare la grave crisi del comparto castanicolo, anche in considerazione delle emergenze fitosanitarie in corso e delle gravi emergenze economiche finanziarie degli attori della filiera castanicola, favorisce:

a) le attività di sostegno a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna Campana, attraverso piani di marketing, studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi;
b) le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzarsi sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane;
c) lo studio, la progettazione e la valorizzazione di un marchio collettivo regionale;
d) l'incremento e la nascita di cooperative tra produttori agricoli castanicoli."

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

2. Dopo l'articolo 3 bis aggiungere il seguente articolo:

"Art.3 ter
(Soggetti beneficiari)

1. Gli interventi previsti all'articolo 2 possono essere realizzati da società consortili costituite da: PMI agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, OP, enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura.
2. I consorzi beneficiari potranno attingere a contributo pari al 2,5 del capitale sociale interamente versato, con un massimale pari a € 200.000,00 all'anno.
3. Il consorzio dovrà presentare domanda predisponendo un piano di attività che preveda la spesa di almeno € 200.000,00 all'anno, predisponendo azioni nel settore della ricerca scientifica, piani di marketing promozionali della filiera, come dai precedenti punti.
4. I consorzi di valorizzazione debbono avere la partecipazione azionaria di soci con sede legale in almeno tre province della Regione Campania."

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

3. Dopo l'articolo 3 ter aggiungere il seguente articolo:

"Art.3 quater

(Osservatorio regionale per la Castanicoltura)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale per la Castanicoltura (in seguito "Osservatorio"), così composto:
   a) Un componente per ognuna delle Province e della Città Metropolitana della Regione Campania, designato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente per l'Agricoltura, su proposta delle stesse Province e della Città Metropolitana;
   b) Un componente della Commissione consiliare permanente competente per l'Agricoltura, designato dal Presidente della stessa Commissione;
   c) Un componente della Commissione consiliare permanente competente per l'Ambiente, designato dal Presidente della stessa Commissione;
   d) Un componente designato dalla Giunta regionale, Direzione Generale competente per l'Agricoltura;
   e) Un componente designato dalla Giunta regionale, Direzione Generale competente per l'Ambiente;
   f) Un componente per ogni Consorzio di tutela riconosciuto, designato dal Presidente dello stesso Consorzio;
   g) L'Osservatorio è presieduto e convocato dal Presidente della Commissione consiliare permanente competente per l'Agricoltura.

2. L'Osservatorio programma azioni singole, ovvero sinergiche di settore, oltre a fornire supporto per la presentazione delle istanze per i marchi IGP e DOP.
3. L'Osservatorio verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge e monitora l'attuazione dell'intervento legislativo.
4. Per lo svolgimento delle attività l'Osservatorio si avvale di locali e risorse umane e strumentali messe a disposizione dalla Giunta regionale, Direzione Generale competente per l'Agricoltura.
5. La partecipazione è a titolo gratuito, senza la previsione di alcun rimborso spese."

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

Art. 3

(Norma finanziaria)

6. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

VIII Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

Art.4

(Disposizioni finali)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VIII COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Il Presidente

Arch. Maurizio Petracca

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012 n.13 "Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)". Reg.Gen.n.508

SEZIONI	CONTENUTI
Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	**a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate** Il danno prodotto dall'infestazione da cinipide galligeno del castagno ha causato gravissimi danni alle piante di castagno del territorio campano ed è stato negli ultimi anni contrastato, con ottimi risultati, dalla cosiddetta "lotta biologica". Allo stato attuale la produzione è in netta ripresa, si verifica, però, la difficoltà dovuta alla mancata presenza del prodotto negli ultimi anni, con conseguente perdita di mercato sia nazionale che internazionale. **b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo** La finalità che si vuole raggiungere con l'approvazione di questa Proposta di legge è quella di attivare una valida politica di valorizzazione e promozione commerciale, sostenendo anche gli operatori del settore, per supportare il rilancio della castanicoltura campana, restituendo ad essa il ruolo di "eccellenza" in quello che rappresenta uno dei comparti di pregio della nostra agricoltura, ed anche per consentire di ampliare la commercializzazione del prodotto campano anche sui mercati internazionali. **c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR** Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e per monitorare l'attuazione dell'intervento è istituito l'Osservatorio regionale per la Castanicoltura.

	d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio Gli interventi contenuti nella presente proposta sono rivolti e possono essere realizzati da società consortili costituite da: PMI agricole, cooperative agricole, associazioni di produttori e di categoria, OP, enti pubblici di ricerca, società di ricerca e consulenza in agricoltura.
Sezione II – Procedure di consultazione precedenti l'intervento	Al fine di formulare una ipotesi normativa efficace e coerente con gli obiettivi enunciati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.6 della Legge regionale n. 11 del 2015, è stato avviato un processo di consultazione dei portatori di interesse pubblici e privati pubblicando on-line le linee guida del provvedimento, in particolare dal mese di gennaio al mese di giugno 2018. In data 6 giugno 2018 è stato espletato il procedimento delle audizioni con i portatori di interessi in attuazione degli art. 1, 11 e 29 dello Statuto regionale.
Sezione III – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)	L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione I.

Sezione IV – Opzioni alternative all'intervento regolatorio	Non sono state considerate e valutate opzioni alternative all'intervento normativo in grado di perseguire gli obiettivi indicati nelle finalità del provvedimento.
Sezione V – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PM	**a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti** L'opzione proposta determina vantaggi per degli attori della filiera castanicola in quanto favorisce: a) le attività di sostegno a consorzi di valorizzazione che si impegnano a promuovere attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola, attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna Campana, attraverso piani di marketing, studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi; b) le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzarsi sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane; c) lo studio, la progettazione e la valorizzazione di un marchio collettivo regionale; d) l'incremento e la nascita di cooperative tra produttori agricoli castanicoli." **b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese** La regolamentazione comporta specifici effetti positivi sulle micro, piccole e medie imprese della Campania, derivanti dalla valorizzazione del prodotto oltre che per la produzione dei frutti e del legno, anche per il presidio del territorio e per la salvaguardia dell'assetto ambientale e idrogeologico, nonché del paesaggio. **c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione** Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

Sezione VI - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	L'opzione prescelta non incide sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sulla libera concorrenza delle imprese e sulle forme di imprenditorialità, in quanto si rivolge a tutti gli operatori del settore.
Sezione VII – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	**a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio** Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni ivi previste la Regione, e per essa la Direzione Generale per le Politiche Agricole, nonché l'istituito Osservatorio. **b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento** Per garantire pubblicità degli interventi, la proposta prevede: • attività di ricerca ed innovazione sulla filiera castanicola; • attività di promozione e valorizzazione dei prodotti IGP e della castagna Campana; • piani di marketing, studi di fattibilità e progetti di valorizzazione dei prodotti finiti e dei prodotti freschi; • le azioni promozionali e di valorizzazione, da realizzarsi sia sul mercato interno che sui principali mercati internazionali di riferimento volti a valorizzare le produzioni castanicole campane. **c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio** Si attribuisce alla Regione Campania il compito di svolgere attività di monitoraggio sul territorio regionale sulle iniziative di informazione circa gli scopi previsti dal provvedimento **d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio** Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato.
Sezione VIII – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. • Non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme; • Non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; • Non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.

VIII COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE
17 GEN 2018
PROT. N. 08

Consiglio Regionale della Campania
X Legislatura

ANALISI TECNICO NORMATIVA
ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento interno

Registro Generale N. 508

DATI IDENTIFICATIVI

TIPO ATTO	**Proposta di Legge**
NUMERO ATTO	**Registro generale n. 508**
PROPONENTE	**Consigliere Maurizio Petracca**
TITOLO	**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 – Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge Finanziaria regionale 2012**
PERVENUTO IN COMMISSIONE IL	**22 dicembre 2017**
dossier legislativo pervenuto in data	

Consiglio Regionale della Campania

ANALISI TECNICO NORMATIVA -
R.G. N. 508

Finalità del provvedimento:

La Proposta di Legge è finalizzata ad attivare una valida politica di valorizzazione e promozione commerciale, a sostegno degli operatori del settore e per il rilancio della castanicoltura campana. Si propone di sostenere un comparto di pregio dell'agricoltura campana e di valorizzarlo ampliandone la promozione e la commercializzazione anche sui mercati internazionali.

Sussistenza di:

1. Relazione illustrativa redatta in termini di esaustività e coerenza	La Proposta è corredata di relazione illustrativa in coerenza e in linea con la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
2. Relazione tecnico finanziaria svolta in termini programmatici, finanziari e contabili congrui con la ratio dell'intervento normativo, laddove previsto per legge	La relazione tecnico-finanziaria è contenuta nel testo. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 stabilisce a carico del bilancio della regione complessivamente euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante incremento delle risorse alla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
3. Eventuali allegati integrativi del testo	Nessun allegato.
4. Presenza di atti di concertazione	No.

Consiglio Regionale della Campania

ANALISI TECNICO NORMATIVA -
R.G. N. 508

PARTE I - Individuazione della materia

Materia del provvedimento

1. Rientrante nella competenza primaria della Regione (con riferimento all'art.117 4° e 8° comma, art.123, art.133, 2°comma, della Costituzione)	Si.
2. Rientrante nella competenza concorrente della Regione (con riferimento al 3°, 5° e ultimo comma dell'articolo 117, 2° e 6° comma dell'art. 119, 1° comma dell'art.122 della Costituzione) - in tal caso indicare le leggi statali di principio in materia	No
3. Trattasi di materia delegata (con riferimento al 6° comma dell'art.117 della Costituzione)	No.
4. Rientrante nella potestà legislativa attribuita in forza dell'art. 116, 3° comma della Costituzione con riferimento alle "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia"	No.

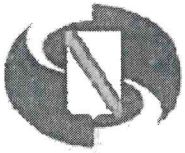

Consiglio Regionale della Campania

ANALISI TECNICO NORMATIVA -
R.G. N. 508

PARTE II - Analisi dell'interrelazione tra i diversi livelli di produzione normativa

1. Rapporti e verifica di compatibilità con il diritto comunitario	La Proposta risponde ai criteri di compatibilità con la normativa comunitaria.
2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto ex art 226 del Trattato	Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo.
3. Correlazione e verifica di compatibilità con la Carta costituzionale e la normativa statale di riferimento	La Proposta tiene conto dei principi costituzionali.
4. Rapporti e verifica di compatibilità e coerenza con lo Statuto regionale, le norme regionali pregresse, esistenza di progetti di legge su analoga materia, verifica di assenza di rilegificazione.	La proposta è compatibile con i principi sanciti nello Statuto regionale e le norme regionali pregresse.
5. Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione	No

Consiglio Regionale della Campania

ANALISI TECNICO NORMATIVA -
R.G. N. 508

PARTE III – Profili di natura tecnico-redazionale.

1. Pertinenza del titolo rispetto all'articolato	Si.
2. Rispondenza delle singole disposizioni normative ai criteri di chiarezza e omogeneità	SI, a seguito di drafting legislativo.
3. Presenza di definizioni e loro correttezza	SI, a seguito di drafting legislativo.
4. Presenza di riferimenti normativi e loro correttezza	SI, a seguito di drafting legislativo.
5. Presenza di effetti modificativi o abrogativi impliciti	Si. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 maggio 2012, n. 13
6. Verifica della necessità di una disciplina transitoria in caso di rapporti giuridici instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina	La proposta non contiene norme di tale natura.

Napoli, 12 gennaio 2017

PER AVERE I TESTI DELLE INTERROGAZIONI E DELLE RISPOSTE ALLE INTERROGAZIONI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI CONSULTARE IL SITO WEB DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, LINK “ATTI E DOCUMENTI”.